Gianmarco Palmieri

LE PRIGIONI DEL PAPA

Cultura, legislazione e pratiche penitenziarie nello Stato pontificio (1831-1870)

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno
Monografie
16

Historia et ius
2025

"Historia et ius"
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno
Monografie
16

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius,* pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.
Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco.
La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.
Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review.
The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

Direzione della Collana: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

Consiglio Scientifico: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université Paris Cité) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: info@historiaetius.eu
Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:
La liberazione di San Pietro, (1514) di Raffaello Sanzio (figura centrale dell'affresco nella Sala di Eliodoro, Musei Vaticani, Roma)

ISBN: 979-12-81621-09-1 - febbraio 2025
ISSN: 2704-5765

Gianmarco Palmieri

LE PRIGIONI DEL PAPA

Cultura, legislazione e pratiche penitenziarie nello Stato pontificio (1831-1870)

"Historia et ius"
Associazione culturale - Roma

A Cina

Indice

Introduzione 1

CAPITOLO I
IL CARCERE PENALE

1. *Ad continendos homines, non ad puniendos*: la parabola di un brocardo 15
2. Una storia parallela: il carcere nel diritto canonico 24
3. Carcere e Illuminismo penale 36
4. La "questione penitenziaria" e i "*prison reformers*" 46

CAPITOLO II
CARCERE E PENA NELLA RESTAURAZIONE PONTIFICIA

1. La rete carceraria e i primi interventi normativi 61
2. L'ordinamento penale 75
3. La scienza giuridica tradizionale e la teoria della pena 83
4. L'influenza di Romagnosi e Carmignani sulla criminalistica pontificia 89
5. Funzioni complementari del carcere 105
   5.1. Il carcere *ad correctionem patris* 105
   5.2. Il carcere per debiti 117

CAPITOLO III
IL PONTIFICATO DI GREGORIO XVI

1. I regolamenti gregoriani 133
2. L'attenzione per la condizione degli internati: la "visita ai carcerati" 140
3. La commissione "Rufini" del 1833 150
4. Immediate esigenze di riforma 165
5. La recrudescenza della criminalità 174

CAPITOLO IV
IL PONTIFICATO DI PIO IX: PARTE I

1. Nuovi e vecchi indirizzi dottrinari 179
2. Gli ideologi di Pio IX 191
   2.1. Carlo Luigi Morichini e l'apologia del "primato pontificio" 191

2.2. Luigi Pianciani: un "vecchio partigiano" del carcere cellulare 201
2.3. Pellegrino Rossi penitenziarista 210
3. La genesi di un "mito" 221
4. La riforma dei codici 229
5. Il riassetto amministrativo 238
6. I tentativi di riforma nel periodo statutario 242

CAPITOLO V
IL PONTIFICATO DI PIO IX: PARTE II

1. La Repubblica Romana e l'emergenza carceraria 257
2. Il programma riformistico di De Merode: carceri minorili e femminili 266
3. L'appalto per la fornitura carceraria del 1856: un'occasione di riforma 279
4. Una riforma "in via amministrativa": epilogo 291

CAPITOLO VI
LA RECLUSIONE POLITICA

1. La giustizia politica nello Stato pontificio 305
2. Spazi e pratiche della reclusione politica 315
3. I "Quaderni dal Forte" di Marcello Tedeschini 327
4. Considerazioni conclusive sulla reclusione politica 332

Considerazioni conclusive 335
Appendice documentale 343
Fonti e bibliografia 375
Indici dei nomi 425

Introduzione

«La storia del 'penale' – affermava Mario Sbriccoli – può essere pensata come la storia di una lunga fuoriuscita dalla vendetta»[1], intendendo con tale espressione la progressiva costruzione di un «sistema di vincoli imposti alla potestà punitiva dello Stato a garanzia dei diritti dei cittadini»[2]. Questa chiave di lettura consente di inquadrare con una certa precisione le traiettorie evolutive che hanno caratterizzato gli ordinamenti penali occidentali nei tre macrosettori in cui questi ultimi sono articolati: diritto sostanziale, diritto processuale ed esecuzione delle sentenze di condanna. Nei primi due ambiti, ciò si è realizzato rispettivamente attraverso l'accoglimento di principi tesi a limitare l'arbitrio legislativo nella definizione dell'illecito penale e degli strumenti sanzionatori ad esso conseguenti, e attraverso la crescente valorizzazione dell'individuo all'interno dei meccanismi processuali, cui è corrisposta l'imposizione di una serie di limiti nei confronti delle autorità incaricate dell'esercizio della giurisdizione[3]. Ai mutamenti nella concezione del diritto sostanziale e del procedimento ha fatto da corollario una graduale e costante umanizzazione dell'esecuzione penale che ha condotto negli ultimi decenni al riconoscimento e alla tutela, a livello nazionale e sovranazionale, della dignità e dei diritti delle persone private della libertà personale[4].

Un momento fondamentale all'interno di questa secolare evoluzione (che, peraltro, non sembra ancora giunta ad una conclusione) è senza dubbio segnato dalla nascita del penitenziario moderno. È difficile collocare con precisione l'esatto momento storico in cui la privazione della libertà personale si è consolidata in maniera stabile in seno ai cataloghi penali degli ordinamenti contemporanei[5]. Si trattò piuttosto di una parabola

[1] M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, p. 164.

[2] L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989, p. 891.

[3] Si veda sul punto P. Alvazzi del Frate, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino 2011, in particolar modo pp. 135-165.

[4] Sugli sviluppi recenti si veda M. Ruotolo, *Dignità e carcere*, Napoli 2011.

[5] È bene, fin da subito, fare una precisazione. La presente ricostruzione introduttiva si concentra sulle linee evolutive dei sistemi punitivi destinati agli uomini in età adulta, che, peraltro, rappresentavano – e rappresentano tuttora – la netta maggioranza degli autori di reati. Parzialmente diverse sono le vicende che riguardarono il contrasto alla

che, a partire dalle pioneristiche istituzioni detentive di età moderna e attraverso una timida recezione all'interno dei codici penali della prima età contemporanea, ha trovato il proprio definitivo compimento nella seconda metà del XIX secolo, nel periodo di massimo splendore del liberalismo giuspolitico[6]. Una parabola, peraltro, sorprendentemente breve, se si considera che, ancora nella prima metà dell'Ottocento, i principali dizionari della lingua italiana definivano la parola «penitenziario» esclusivamente nel suo significato canonistico, quale sinonimo di confessore, omettendo del tutto l'attuale accezione di luogo destinato all'esecuzione della pena detentiva[7]. Il carcere, come si avrà modo di evidenziare nel corso della trattazione[8], era prevalentemente (anche se non unicamente) deputato alla provvisoria custodia degli imputati per quel lasso di tempo che intercorreva fra l'arresto e la conclusione del processo. I luoghi di pena erano altri: in primo luogo il patibolo e il c.d. «bagno penale», dove venivano eseguite rispettivamente le condanne a morte e ai lavori forzati.

Occorre, già da ora, mettere in rilievo le sostanziali differenze giuridiche fra quest'ultima fattispecie sanzionatoria e la pena della reclusione. Molti autori tendono a sovrapporle, in virtù della compresenza di due elementi comuni ad entrambe, ossia la privazione della libertà e il lavoro coatto. Questi due elementi, tuttavia, sono declinati in maniera completamente diversa all'interno delle due fattispecie. La privazione della libertà dei condannati è, per evidenti ragioni di sicurezza, un presupposto ineliminabile dei lavori forzati, per i quali, d'altro canto, il *quid* della penalità consiste nello svolgimento di attività lavorative nell'interesse della collettività. Al

criminalità femminile e minorile, per il quale, invece, forme di carcerazione riabilitativa venivano praticate fin dalla prima età moderna. Anzi, vi è chi in storiografia ha parlato di una progressiva «masculinization» dei sistemi penitenziari, ossia di una tendenza ad adattare forme e modelli punitivi storicamente riservati a donne e minori anche agli uomini adulti. Sul punto si veda M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914*, Londra 2019, pp. 44-48.

[6] F. Colao, *Il «dolente regno delle pene». Storie della «varietà della idea fondamentale del giure punitivo» tra Ottocento e Novecento*, in A. Calore, A. Sciumè (curr.), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano 2013, p. 155, insiste sul nesso eziologico fra l'affermazione degli ordinamenti liberali e la diffusione della pena detentiva, sottolineando come quest'ultima, definita il «centro dell'ordine liberale», si impose quale principale sostituto della pena capitale che stava progressivamente divenendo «l'*extrema ratio* di una legislazione che si affidava soprattutto ad una misura legittimata anche dal prestarsi ad una *giusta* proporzione col reato».

[7] Questa è l'impostazione accolta, ad esempio, in P. Costa, F. Cardinali, *Dizionario della lingua italiana*, V, Bologna 1823, p. 272.

[8] Si veda, in particolare, il cap. I, par. 1.1.

contrario, la privazione della libertà non è un mero presupposto della reclusione, quanto piuttosto la sua essenza stessa, mentre il lavoro non rappresenta che uno dei momenti di cui si compone il trattamento riservato ai reclusi che, almeno teoricamente, deve essere predisposto nel loro interesse individuale, come parte integrante del percorso riabilitativo.

In sintesi, il penitenziario moderno, pur condividendo alcune caratteristiche del bagno penale, le rielaborò all'interno di un paradigma punitivo rovesciato, che sottintendeva un profondo mutamento della finalità della pena. Decisiva in tal senso fu proprio l'emersione del concetto di trattamento penitenziario, sul quale è opportuno soffermarsi. La dottrina contemporanea ha inteso tale nozione in una duplice accezione: una normativa e l'altra penitenziario-criminologica[9]. Se la prima, definita come il complesso normativo volto a disciplinare la fase esecutiva delle singole fattispecie punitive, può facilmente adattarsi anche ai lavori forzati e a tutte le altre forme di pena invalse in epoche precedenti; la seconda, invece, insistendo sull'elemento teleologico della modificazione della personalità del reo finalizzata alla sua riforma morale e al suo reinserimento nella società, è intrinsecamente connessa alla sola pena privativa della libertà personale. In tal senso, non solo è vero, secondo quanto sosteneva Luigi Daga, che «la pena privativa di libertà è l'ambito naturale del trattamento»[10], ma è vero anche l'inverso, ossia che il concetto di trattamento emerge contestualmente e proprio in funzione del penitenziario ottocentesco, quale sua inscindibile caratteristica strutturale.

Ciò detto, al di là della celerità dell'affermazione su scala globale di questo nuovo paradigma punitivo, quello che sorprende è lo scarso interesse per il fenomeno penitenziario da parte della dottrina giuridica. Guido Neppi Modona, indagando sulle ragioni di tale indifferenza, evidenziava come i giuristi avessero storicamente considerato il sistema penitenziario un universo parallelo rispetto al resto dell'ordinamento giuridico, ritenendolo «non degno della purezza e del rigore dogmatico della scienza penalistica […] e così dimenticando, in buona o mala fede, che tutto il sistema penale è, per sua stessa definizione, preordinato alla comminazione di sanzioni, di cui la principale è appunto la pena carceraria»[11]. Del resto, ancor prima della definitiva emersione della natura

[9] Si veda sul punto L. Daga, *Trattamento penitenziario*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano 1992, pp. 1304-1334.

[10] *Ivi*, p. 1307.

[11] G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in «Storia d'Italia», Torino 1973, V, t. II, p. 1908.

sanzionatoria della privazione della libertà personale, l'esecuzione della pena veniva considerata dai giuristi come un settore di rilevanza marginale all'interno dell'ordinamento. Secondo l'opinione dominante fino al XIX secolo, il magistero penale si esauriva al momento della pronuncia della sentenza definitiva e, di conseguenza, una volta individuati gli scopi della pena e i parametri per determinarne l'ammontare, il compito del giurista poteva considerarsi concluso. Tutto quello che avveniva dopo il passaggio in giudicato della sentenza esulava dal perimetro giurisdizionale e rientrava nella sfera delle attribuzioni della pubblica amministrazione[12]. Ciò era un diretto corollario della funzione che si tendeva ad attribuire alla pena fino almeno alla seconda metà del XIX secolo, consistente sostanzialmente nel binomio retribuzione/general-prevenzione, declinato in diverse sfumature a seconda della sensibilità e dell'impostazione culturale dell'autore.

Come anticipato poc'anzi, il punto di svolta nella storia dei sistemi punitivi si ebbe in concomitanza con il progressivo riconoscimento, fra gli obiettivi dell'esercizio dello *ius puniendi*, della funzione riabilitativa della pena, intesa nella duplice accezione di emenda e di correzione[13]. I due concetti, utilizzati spesso in endiadi nelle fonti ottocentesche, hanno in realtà sfumature di significato parzialmente divergenti, riferendosi rispettivamente all'interesse privatistico della riforma morale e a quello pubblicistico del reinserimento sociale dei rei. Entrambi, tuttavia, condividono il medesimo presupposto ideologico consistente nella valorizzazione dell'individuo,

[12] Il processo di «giurisdizionalizzazione» dell'esecuzione penale, ossia il suo inserimento all'interno della sfera di attribuzione dell'autorità giurisdizionale, trovò il suo definitivo compimento solo nel XX secolo inoltrato. In Italia, tale fenomeno si realizzò essenzialmente attraverso due importanti misure legislative. La prima consistette nel trasferimento, avvenuto con il Regio Decreto n. 1718 del 31 dicembre 1922, della «Direzione generale delle carceri e dei riformatori» dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia. Un provvedimento molto contestato per i suoi significati politici collaterali, ma che da un punto di vista di politica del diritto si inquadrava proprio nella volontà, condivisa a livello internazionale, di ricomprendere l'esecuzione penale all'interno dei confini dell'attività giurisdizionale. Nella stessa logica rientrava anche la seconda misura sancita nell'art. 144 del codice penale del 1930, ossia l'attribuzione al giudice ordinario di compiti di vigilanza sull'esecuzione delle pene detentive, nello svolgimento dei quali veniva definito «giudice di sorveglianza». Sul punto si veda E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna 1980, pp. 53 e ss.

[13] Invero, sarebbe più corretto parlare di una riemersione della portata medicinale della pena, già conosciuta (per quanto comunque minoritaria e più rara rispetto alle altre, preminenti, funzioni della pena) anche nel penale di età medievale e progressivamente scomparsa in età moderna, in concomitanza con la definitiva ed esclusiva appropriazione da parte dello Stato dell'esercizio dello *ius puniendi*. Si veda sul punto G. Diurni, *Pena criminale (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Milano 1982, pp. 752-770.

ispirata contestualmente da ragioni umanitarie e utilitaristiche, nella determinazione degli effetti della sanzione. Questa nuova sensibilità, affiancandosi alle consolidate concezioni tradizionali della pena, tendeva ad attenuarne la portata vendicativa. Ne conseguì una sostanziale modifica dei cataloghi penali, nel senso di un progressivo accoglimento della pena detentiva di lunga durata a scapito di forme di penalità consistenti in menomazioni fisiche o giuridiche a danno del reo, se non nella sua definitiva eliminazione.

Si trattò, peraltro, di un percorso lento e farraginoso, che subì un significativo rallentamento anche a causa della tenace resistenza di autorevoli esponenti della scienza criminalistica, che intravedevano nel principio correzionale la pericolosa recrudescenza di una concezione etico/religiosa del diritto penale. Basti pensare che, ancora nella seconda metà del XIX secolo, quando i principali ordinamenti europei si erano già da decenni dotati di una moderna legislazione penitenziaria, un penalista di spicco come Francesco Carrara, pur riconoscendo che la propria posizione si poneva in antitesi rispetto alla «corrente del secolo»[14], dichiarava esplicitamente di non riconoscere «come *fine proprio* della pena la riforma morale del colpevole»[15], escludendo l'applicazione su ampia scala della pena privativa della libertà personale.

Riassumendo, la grande rivoluzione ottocentesca nel campo dell'esecuzione penale procedette secondo tre precisi binari: l'emersione del principio correzionalistico in seno alla concezione teleologica della pena; l'inserimento della reclusione all'interno del catalogo penale e la progressiva abolizione delle altre forme sanzionatorie; l'affermazione del penitenziario moderno quale luogo privilegiato dell'esecuzione. In sintesi: nuova funzione della pena, nuova tipologia di pena e nuovo luogo di esecuzione della pena. Questo triplice fenomeno, peraltro, portò con sé un ulteriore corollario. L'efficace perseguimento della correzione/emenda del reo non poteva prescindere da approfondite riflessioni circa la corretta strutturazione del trattamento penitenziario. Si andò così a delineare un inedito connubio fra lo scopo della pena e le concrete modalità della sua esecuzione. Se ne era già accorto negli anni '70 dell'800 Enrico Pessina, il quale commentava così alcune scelte del legislatore penale italiano:

> La pena conserva il carattere fondamentale dell'intimidazione, non

[14] F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa*, Lucca 1863, p. 280.

[15] *Ivi*, p. 279.

> senza accogliere l'elemento della correzione del colpevole. Se nel nostro sistema penale stanno come elementi d'intimidazione la pena di morte, la perpetuità di una qualche pena, ed alcune forme di punizione che travagliano l'organismo corporeo, come la catena ai piedi, dall'altro la pena di morte è stata spogliata da ogni inutile aggravamento nel modo della esecuzione, e la sua applicazione fu ridotta a pochi casi, e temperata dal principio delle circostanze attenuanti lasciate al giudice; e d'altro canto nella esecuzione delle pene della reclusione e del carcere il principio dello emendamento si fa sempre più via mercé la riforma delle prigioni. Il che renderà sempre più piana la via in Italia ad un radicale rinnovamento del sistema penale[16].

La nascita del penitenziario fu, quindi, una rivoluzione nel mondo del diritto. Una rivoluzione che però la scienza giuridica subì passivamente e cercò di giustificare *a posteriori*, quando ormai il processo evolutivo era irreversibilmente avviato. Alla subalternità dei giuristi nella genesi del penitenziario fa da corollario lo scarso interesse per la questione da parte degli storici del diritto, che solo in tempi recentissimi hanno iniziato a dedicarvi i primi studi[17].

Le ricerche che, nello scorso secolo, hanno dato avvio ad una fruttuosa stagione di studi sulla questione penitenziaria si sono articolate in due principali filoni di indagine. Il primo filone, che si potrebbe definire «marxista» o «radicale», venne inaugurato dal pioneristico *Punishment and Social Structure* di Georg Rusche e Otto Kirchheimer. La tesi di fondo era quella del materialismo storico: l'ordinamento penale di uno Stato e le pratiche punitive in esso adottate, in quanto sovrastruttura, sono intrinsecamente connesse alla sua struttura economica, ossia al suo sistema di produzione della ricchezza. Per dirla con le parole degli stessi autori: «Il sistema penale di ogni società storicamente determinata non è qualche cosa di isolato […], ma è parte integrante dell'intero sistema sociale e

[16] E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, IV ed., Napoli 1880, p. 323.

[17] L. Garlati, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in «Diritto penale contemporaneo», VIII (2017), n. 4, pp. 12-27; M.N. Miletti, *La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione nella penalistica dell'Italia liberale*, in «Diritto penale contemporaneo», VIII (2017), n. 4, pp. 28-41; E. Tavilla, *La «invenzione» del carcere, tra carità cristiana e illuminismo penale (secc. XVII-XVIII)*, in «DNA – Di Nulla Academia. Rivista di studi camporesiani», III (2022), n. 2, pp. 108-117; L. Garlati, *Il carcere pena di civiltà? Breve storia della sanzione detentiva tra ideologia e realtà*, in G. Chiaretti (a cura di), *Per una giustizia 'degna del senso ultimo dell'essere umano'. Cento anni di impegno e di presenza di Sesta Opera San Fedele (1923-2023)*, Milano-Udine 2023, pp. 31-68.

partecipa delle sue aspirazioni come dei suoi limiti»[18]. In quest'ottica, come teorizzava Pašukanis, la pena detentiva, intesa come temporanea privazione della libertà personale, divenne lo strumento sanzionatorio tipico delle società capitalistiche fondate sullo sfruttamento del lavoro umano misurato nel tempo[19]. Al contrario, nelle società feudali, cui era sconosciuto l'istituto del lavoro salariato, la privazione della libertà del reo non avrebbe potuto soddisfare l'esigenza retributiva della sanzione penale e, di conseguenza, i beni giuridici compressi dalla pena non potevano che essere altri: la vita, l'incolumità fisica, il patrimonio.

In Italia, sul solco tracciato dai due studiosi della Scuola di Francoforte si inserì la fondamentale opera di Dario Melossi e Massimo Pavarini[20] che intravidero nel penitenziario la riproposizione dei medesimi rapporti squilibrati di forza tipici delle società capitalistiche, strutturalmente caratterizzate da «quelle dissimmetrie politico-socio-economiche negatrici degli stessi rapporti formalmente paritetici sorti dalla natura (contrattuale) del diritto»[21]. In tal senso, carcere e fabbrica tendevano a sovrapporsi, non solo in quanto il lavoro coatto svolto all'interno dei penitenziari moderni assunse dimensioni e modalità organizzative di tipo industriale, ma (soprattutto) perché sia il lavoro subordinato sia la reclusione, imponendo un proprio «apparato di rapporti verticali»[22], fondato, rispettivamente, sul contratto e sulla pena conseguente la violazione dell'ordine sociale, erano gli strumenti attraverso i quali nelle società capitalistiche si creavano e si consolidavano le diseguaglianze fra gli uomini.

Il secondo filone di studi sulla storia del penitenziario è quello che fa capo a Michel Foucault e al suo *Surveiller et punir*[23]. Il filosofo francese,

[18] G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, trad. it. a cura di D. Melossi e M. Pavarini, Bologna 1978, p. 336.

[19] E.B. Pašukanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, Bari 1975.

[20] Melossi e Pavarini, oltre a curare la traduzione italiana di *Punishment and social structure*, ne furono approfonditi studiosi e critici. Si veda, a tal riguardo: M. Pavarini, *'Concentrazione' e 'diffusione' del penitenziario. Le tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale in Italia*, in «La questione criminale», I (1978), pp. 39-61; D. Melossi, *Georg Rusche and Otto Kirchheimer: Punishment and social structure*, in «Crime and Social Justice», IX (1978), pp. 73-85; Id., *Georg Rusche: a Biographical Essay*, in «Crime and Social Justice», XIV (1980), pp. 51-63.

[21] D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna 1977, p. 244.

[22] *Ivi*, p. 245.

[23] M. Foucault. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Parigi 1975, che qui si citerà nell'edizione italiana a cura di A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*,

lasciando in secondo piano le implicazioni economico-produttive del carcere, centrali nella riflessione marxista, si concentrò piuttosto sugli aspetti disciplinari del trattamento penitenziario, strettamente connessi alla funzione che il corpo del reo doveva svolgere nella fase esecutiva della pena. Secondo questa impostazione, il penitenziario assumeva le fattezze di uno strumento di «ortopedia sociale», operante attraverso la razionale imposizione di una rigida disciplina ai condannati e avente la propria ragion d'essere nel controllo imposto dall'autorità nei confronti delle categorie sociali devianti.

Questi due filoni storiografici, per quanto fondamentali per la ricostruzione della genesi del fenomeno penitenziario, non furono esenti da critiche. Secondo Margaret DeLacy, che ha dedicato un importante studio alle carceri del Lancashire[24], una delle regioni più industrializzate dell'Inghilterra, il filone radicale avrebbe eccessivamente semplificato la realtà dei fatti, non cogliendo la complessità delle diverse anime che ispirarono la riforma penitenziaria. Allo stesso modo, lo storico francese Jacques Léonard criticava l'astrattezza dell'opera di Foucault, ritenendo che alcuni dei concetti da lui espressi fossero frutto più di una distorsione ideologica della realtà che di un'oggettiva indagine storica basata su fonti concrete e affidabili. In sintesi, Léonard si chiedeva ironicamente se Foucault «descrivesse una macchina o denunciasse una macchinazione»[25].

In generale, già nel 1984, Romano Canosa e Isabella Colonnello mettevano in guardia dalle derive eccessivamente speculative di queste due impostazioni e ammonivano i futuri studiosi della storia penitenziaria circa la necessità di «ricercare (negli archivi, ma non solo in quelli) gli elementi di fatto dai quali nessuna generalizzazione 'creatrice' può mai prescindere»[26]. La nascita del penitenziario è, infatti, un fenomeno composito che mal si presta alle generalizzazioni. Sebbene, a livello teorico, il dibattito ottocentesco che ispirò le esigenze di riforma dei sistemi carcerari occidentali si fondasse ovunque sui medesimi principi ideologici, l'applicazione in concreto

Torino 2014. Sul filone inaugurato da Foucault si inscrissero i lavori di Michelle Perrot sulla criminalità e sui sistemi repressivi, fra i quali si segnalano: M. Perrot (a cura di), *L'impossibile prigione*, Milano 1981; Ead. *Les ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIX*e *siècle*, Parigi 2001.

[24] M. DeLacy, *Prison Reform in Lancashire, 1700–1850: A Study in Local Administration*, Stanford 1986.

[25] J. Léonard, *Lo storico e il filosofo. A proposito di Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, in M. Perrot (a cura di), *L'impossibile prigione*, cit., p. 13.

[26] R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Roma 1984, p. 16.

dei nuovi modelli punitivi mutò, nei tempi e nei modi, a seconda delle caratteristiche culturali, sociali, economiche e giuridiche di ciascuno Stato, rendendo di fatto fuorviante qualsiasi interpretazione «onnicomprensiva».

Per tale ragione, per comprendere l'effettiva portata del fenomeno, è fondamentale rivolgere l'attenzione alle singole realtà nazionali e verificare secondo quali forme le idee sostenute dal movimento internazionale di riforma si adattarono alle varie contingenze particolari. In questo senso, lo Stato pontificio rappresenta un laboratorio di indagine di particolare interesse. Da un lato, infatti, trattandosi di uno dei territori culturalmente ed economicamente più arretrati d'Europa, il recepimento delle istanze di riforma del sistema penitenziario avvenne con un sostanziale ritardo rispetto a Paesi più progrediti, quali gli Stati Uniti, l'Inghilterra o la Francia; dall'altro, però, lo Stato pontificio e, in generale, la Chiesa di Roma, potevano vantare un secolare interesse per l'universo carcerario. Addirittura, secondo molti fra i primi studiosi della storia penitenziaria, alcuni istituti detentivi pontifici, quali l'Ergastolo di Corneto[27] e, soprattutto, la Casa correzionale di San Michele a Ripa Grande in Roma[28], avrebbero accolto e messo in pratica con secoli di anticipo i medesimi principi penalistici che trovarono una più vasta diffusione solo nell'Ottocento, prefigurando una sorta di «primato pontificio» in ambito penitenziario.

Ciononostante, ancora recentemente, Maria Rosa Di Simone ha sottolineato come gli studi che finora hanno riguardato il tema delle carceri nello Stato pontificio sono solo «prime e parziali ricognizioni di fonti e

[27] Sull'Ergastolo di Corneto, destinato alla reclusione degli ecclesiastici, di veda R. Benedetti, *Dalla galera all'Ergastolo. Storia del carcere per ecclesiastici criminali*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», LXXXI (2012), pp. 15-69, e Id., *Dell'Ergastolo o Pia Casa di penitenza e correzione in Corneto: storia di un carcere dimenticato (1627-1874)*, in C. Lucrezio Monticelli (a cura di), *Dialoghi sul carcere: sguardi, modelli, esperienze dal Settecento ad oggi*, numero monografico de «Giornale di storia», 38/2021, pp. 1-64.

[28] Più corposa è la bibliografia sull'istituto del San Michele: T. Sellin, *The house of correction for boys in the Hospice of Saint Michael in Rome*, in «Journal of criminal law and criminology», XL (1930), n. 4, pp. 533-553; G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e Storia», L (1990), pp. 827-845; M. Piccialuti, *La carità come metodo di governo: istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino 1994, pp. 54-75; L. Nasto, *L'Ospizio apostolico de' poveri invalidi detto il San Michele (sec. XVIII). Tra ortopedia sociale e rieducazione al lavoro*, in «Studi Romani», XLIV (1996), n. 3, pp. 272-294; L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la casa di correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)*, in Id. (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Milano 1997, pp. 115-139; L. Coccoli, *Perché il colpo passi la pelle. La casa di correzione del San Michele nel suo tempo*, in C. Lucrezio Monticelli (a cura di), *Dialoghi sul carcere*, cit., pp. 1-21.

di problemi che dimostrano quanto sia ampio il terreno da esplorare e rivelano l'importanza di proseguire le indagini su questo cammino»[29]. Anna Capelli, autrice dei primi pioneristici lavori sulla questione penitenziaria in Italia[30], nel breve spazio dedicato ai luoghi di pena dello Stato pontificio, descriveva un «panorama profondamente contraddittorio»[31] in cui, al sostanziale stato di abbandono in cui versavano i bagni penali dislocati nelle varie province del territorio, facevano da contraltare gli istituti destinati alle donne[32] e ai minori, che, al contrario, «vantavano una tradizione di riforme e sperimentazioni particolarmente accurate proprio negli Stati Pontifici»[33]. Sicuramente è vero che gli stabilimenti destinati alla reclusione femminile e a quella minorile rappresentavano «uno dei fiori all'occhiello della Roma dei papi»[34]. D'altro canto, vi è tutto un mondo archivistico, ancora inesplorato ai tempi della Capelli, che ha consentito a quei pochi studiosi[35], che solo in tempi recenti hanno iniziato ad inoltrarvisi, di fare

[29] M.R. Di Simone, *Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografia sulla giustizia pontificia dell'età moderna*, in Ead. (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, p. 24.

[30] A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano 1988; Ead., *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier*, Milano 1993.

[31] A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., p. 95.

[32] I principali studi sulla reclusione femminile a Roma nel XIX secolo si devono a Chiara Lucrezio Monticelli, della quale si vedano: C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in «Studi Storici», XLVIII (2007), n. 2, pp. 447-476; Ead., *Dentro e fuori le mura. Fonti per lo studio della popolazione femminile delle carceri di Roma nel primo Ottocento*, in G. Fiocco, R. Morelli (curr.), *Città-campagna, un binomio da ripensare*, numero monografico de «Annali del Dipartimento di storia dell'Università di Roma Tor Vergata», IV (2009), pp. 275-301; Ead., *Trastevere come spazio della reclusione tra XVIII e XIX secolo: il carcere femminile di san Michele a Ripa*, in L. Ermini Pani, C.M. Travaglini (curr.), *Trastevere: un'analisi di lungo periodo*, II, Roma 2010, pp. 397-418.

[33] *Ivi*, p. 89.

[34] S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna 2004, p. 122.

[35] Ad oggi, a parte rare eccezioni, quali M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna tra età napoleonica e Restaurazione pontificia*, tesi di dottorato in Storia (politica, società, culture, territorio), Università di Roma Tre, a.a. 2012/2013, i principali lavori sul tema si sono concentrati esclusivamente sulla storia di singole istituzioni carcerarie. A Michele Di Sivo, Elvira Grantaliano e Monica Calzolari si devono i tre contributi apparsi in un'importante opera collettanea sul carcere in età moderna curata da Livio Antonielli, dedicati rispettivamente alle carceri giudiziarie del Campidoglio e di Tor di Nona (M. Di Sivo,

chiarezza sull'effettiva portata degli interventi legislativi e amministrativi dei pontefici in materia penitenziaria e sui risultati che questi produssero sulla realtà delle carceri e dei luoghi di pena dello Stato, dimostrando quantomeno che il governo pontificio non si disinteressò completamente dei problemi legati all'esecuzione penale.

Tirando le somme, la complessità del fenomeno penitenziario e dei suoi risvolti all'interno di un sistema istituzionale a sua volta estremamente complesso, come quello dello Stato pontificio, obbligano lo studioso ad un'indagine storiografica di ampio respiro, che riesca a racchiudere all'interno del proprio campo visivo tutte le eterogenee influenze che concorsero all'evoluzione dei sistemi punitivi e, per quanto possibile, ad elaborare una sintesi fra di esse[36]. Una ricerca storico-giuridica che si limitasse all'analisi delle sole fonti legislative e dottrinarie, infatti, non farebbe che gettare luce su uno solo (e peraltro non il più rilevante) degli elementi essenziali della questione. Lo studio dell'esecuzione penale nello

Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 9-22), alle Carceri Nuove di Via Giulia (E. Grantaliano, *Le Carceri Nuove (1658-1883)*, *ivi*, pp. 23-48) e alla Casa di detenzione delle Terme diocleziane (M. Calzolari, *La casa di detenzione alle Terme diocleziane di Roma*, *ivi*, pp. 49-78); il carcere di Velletri è stato oggetto di un recente studio di Luca Maggiore (L. Maggiore, *L'ordine pubblico nello Stato pontificio. Velletri dal 1814 al 1870*, Tivoli 2016); dei bagni penali di Civitavecchia, i principali dello Stato, si è diffusamente occupato Luciano Nasto (L. Nasto, *La manifattura di cotone nel bagno dei forzati di Civitavecchia*, in «Studi Romani», XLII (1994), n. 2, pp. 33-55; Id., *Il bagno penale di Civitavecchia e i fatti del 1820*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXXVI (1999), n. 1, pp. 57-80); infine, approfondite ricerche storiche hanno avuto come oggetto la nascita e il funzionamento delle Confraternite di fedeli, cui era affidata la gestione delle carceri e l'assistenza materiale ai detenuti. In particolare, alla Confraternita della Pietà dei Carcerati e, in parte, a quella di San Girolamo della Carità è dedicato V. Paglia, *«La pietà dei carcerati». Confraternite e società a Roma nei secoli XVIXVIII*, Roma 1980. Ampi riferimenti all'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, che si occupava di fornire assistenza ai condannati a morte prima dell'esecuzione, si trovano, invece, in Id, *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell'età moderna*, Roma 1982.

[36] Numerosi studi sulle carceri dello Stato pontificio, pur avendo il merito di aver fatto riemergere documenti archivistici inediti e riportato l'attenzione su personaggi a lungo trascurati dalla storiografia, hanno teso, sulla scia di predisposizioni ideologiche, ad esasperare l'importanza che l'elemento religioso ebbe sulla nascita e l'evoluzione del penitenziario e, di contro, a sottovalutare l'influenza di tutti gli altri fattori ugualmente convergenti, rischiando di approdare ad interpretazioni fuorvianti del fenomeno. In tal senso, si vedano C.C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600. Opera dei Papi nella riforma carceraria*, Roma 1991; A. Parente, *In carcere da tremila anni. Storia delle carceri italiane attraverso la rivisitazione delle antiche prigioni di Roma*, 3 voll., Napoli 2023.

Stato pontificio non può prescindere da quell'accorgimento metodologico che Italo Mereu riteneva essenziale per l'esatta comprensione del fenomeno giuridico nel suo insieme, ossia

> la necessità di guardare al diritto di un'epoca non solo come a un fatto isolato, scomponibile nei suoi elementi dialettici ed analizzabile nella sua struttura tecnica, ma come a un elemento che non si può capire ed intendere in tutta la sua vera natura, se l'esame verticale non è accompagnato dall'esame orizzontale che metta in evidenza come il diritto si nutra della realtà in cui vive e da questa, e principalmente da questa, tragga gli elementi essenziali della sua vitalità[37].

L'esecuzione penale, infatti, è (ancora oggi) uno dei settori dell'ordinamento in cui tendenzialmente si rinviene la più ampia discrasia fra legislazione e prassi. Se n'era già accorto sul finire del XIX secolo Cesare Lombroso, il quale invitava i giuristi a lasciare «per qualche tempo il tavolo e le biblioteche da parte ed entr[are] e studi[are] il carcere senza prevenzioni» in modo da accorgersi che «tutte le loro pretese riforme, sognate senza il controllo della pratica, non sono che pericolose illusioni»[38]. La mera ricognizione dei principi penitenziaristici accolti a livello legislativo sarebbe sterile, se non fosse accompagnata da un'attenta ricostruzione delle concrete modalità applicative, invalse all'interno delle singole strutture detentive. Non solo. Legislazione e prassi penitenziarie devono inquadrarsi all'interno di una più ampia cornice che tenga in considerazione, da un lato, l'ordinamento giuridico e istituzionale nel suo complesso e, dall'altro, le condizioni socio-economiche e culturali dello Stato. Dal primo punto di vista, concependo la fase esecutiva della sentenza quale una «appendice necessaria e congeniale»[39] dell'intero sistema penale, non si potrà fare a meno di analizzare i mutamenti giuridici (in molti casi soltanto tentati) che interessarono il diritto penale pontificio, sia sostanziale che processuale, negli ultimi decenni della sua esistenza, mettendo in luce la costante tensione fra l'alleggerimento del rigore repressivo e il periodico ritorno

[37] I. Mereu, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche. Volume I*, Napoli 1964, p. 16.

[38] C. Lombroso, *Illusioni dei giuristi sulle carceri*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente», VII (1886), p. 574. La citazione è riportata anche in F. Colao, *Il «dolente regno delle pene»*, cit., p. 166.

[39] G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1909.

a pratiche punitive che si ritenevano definitivamente superate. Per fare ciò, occorre addentrarsi all'interno di un complesso sistema istituzionale composto da una galassia di enti, istituti, organi e tribunali e tentare di ricostruire i numerosi e repentini passaggi da una sfera di competenza all'altra che l'amministrazione dei luoghi di pena dello Stato pontificio subì, nell'ambito di quel furore riformista che caratterizzò gli ultimi decenni della sua travagliata esistenza.

Infine, dal secondo punto di vista, le peculiarità del sistema penitenziario pontificio e delle riforme che lo interessarono possono cogliersi soltanto alla luce del contesto socio-economico e culturale che vi faceva da sfondo. Un contesto caratterizzato da una profonda arretratezza, che si rispecchiava sia nel tessuto produttivo dello Stato, ancora legato ad un'economia di tipo feudale, sia nello strutturale ritardo con cui le *élites* culturali recepivano le innovazioni provenienti dall'esterno, e che ebbe delle conseguenze esiziali per la buona e tempestiva riuscita dei tentativi di riforma penitenziaria.

Capitolo I

Il carcere penale

Sommario: 1. *Ad continendos homines, non ad puniendos*: la parabola di un brocardo – 2. Una storia parallela: il carcere nel diritto canonico – 3. Carcere e Illuminismo penale – 4. La «questione penitenziaria» e i «*prison reformers*».

1. Ad continendos homines, non ad puniendos*: la parabola di un brocardo*

L'utilizzo penale del carcere fu estremamente limitato sia nell'esperienza giuridica romana[1], sia in quella medioevale[2], sia in gran parte di quella

[1] Opinione difforme si trova in A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, il quale, da un lato, riconosce che l'incarcerazione non era prevista espressamente come pena in nessuna fonte normativa scritta, dall'altro, evidenzia come spesso la discrezionalità di cui disponevano i magistrati romani consentiva loro di deviare dalla pena «legale». Sull'istituto del carcere in epoca romana si veda anche: V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Milano 1998; O.F. Robinson, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, Londra 2007; M. Olson, *Philosophy of Imprisonment in Late Antiquity*, in «Constructing the Past», IX (2008), n. 1, pp. 30-46; S. Giglio (a cura di), *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. Organizzare, sorvegliare, punire, il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità. In memoria di Franca De Marini Avonzo*, Roma 2013; G. Valditara, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino 2015, in particolar modo pp. 39-49.

[2] Sul carcere nel Medioevo si veda, in particolare: R.B. Pugh, *Imprisonment in Medieval England*, Cambridge 1970; M. Vincent-Cassy, *Prison et châtiments à la fin du Moyen Âge*, in B. Vincent (a cura di), *Les marginaux et les exclus dans l'histoire*, Parigi 1979, pp. 262-274; B.A. Hanawalt, *Crime and Conflict in English Communities, 1300-1348*, Cambridge (MA) 1979; R. Ireland, *Theory and Practice within the Medieval English Prison*, in «The American Journal of Legal History», XXXI (1987), n. 1, pp. 56-67; N. Castan, *La préhistoire de la prison*, in J.G. Petit (a cura di), *Histoire des galeres, bagnes et prisons, XIIe-XXe siècles. Introduction à l'histoire pénale de la France*, Tolosa 1991, pp. 19-44, in particolare pp. 19-35; C.M. Small, *Prisoners in the Castellany of Artois in the Early Fourteenth Century*, in «Histoire sociale – Social History», XXVI (1993), pp. 345-372; E.M. Peters, *Prison before the Prison. The Ancient and Medieval Worlds*, in N. Morris, D.J. Rothman (curr.), *The Oxford History of the Prison. The Practice of Punishment in Western Society*, New York-Oxford 1995, pp. 3-43; N. Gonthier, *Le châtiments du crime au Moyen Âge. XIIe-XVIe siècles*, Rennes 1998;

dell'età moderna. Per secoli, le prigioni non furono deputate all'esecuzione della pena, ma svolsero una preminente funzione preventiva. La custodia personale doveva principalmente soddisfare l'esigenza processuale di scongiurare eventuali tentativi di fuga del giudicando[3]. Vi era un saldo rapporto funzionale fra carcere e tribunale, come si evinceva dalla collocazione dei luoghi di custodia, solitamente posti all'interno dei palazzi di giustizia, o comunque nei loro paraggi. Sulla scorta di un celebre passo di Ulpiano, il carcere serviva «ad continendos homines, non ad puniendos»[4]. Da questo brocardo i giuristi trassero un duplice insegnamento. Da un lato era da escludere, almeno nel diritto secolare, che la privazione della libertà personale potesse avere una funzione punitiva; dall'altro bisognava garantire che le condizioni in cui si svolgeva la carcerazione preventiva non fossero talmente gravi da assumere i connotati di un'illegittima anticipazione della pena[5].

Su quest'ultimo punto insisteva particolarmente l'ignoto autore del *Tractatus de carceribus*, la prima – per quanto breve – opera giuridica dedicata esclusivamente al tema della detenzione[6]. Il carcere veniva definito come «locus horribilis, tum propter conversationis hominum privationem,

T. Dean, *Crime in Medieval Europe, 1200-1550*, Harlow 2001; J. Dunbabin, *Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300*, New York 2002; L. Fadalti, P. Sovernigo, M. Rebecca, *Gli artigli del leone. Giustizia e carcere a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Treviso 2004; I. Mathieu, *Prisons et prisonniers en Anjou au bas Moyen Âge*, in «Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest», CXII (2005), n. 1, pp. 147-169; G. Geltner, *The Medieval Prison. A social history*, Princeton-Oxford 2008 (che si citerà qui nell'edizione italiana: Id., *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma 2012).

[3] Parallelamente alla preminente funzione endoprocessuale, il carcere pre-penitenziario era destinato alla custodia dei debitori insolventi, dei figli discoli *ad correctionem patris*, e a tutta una serie di categorie marginalizzate (mendicanti, oziosi, vagabondi ecc.) da isolare dal resto della società. Per ragioni sistematiche la trattazione di queste ulteriori funzioni del carcere verrà affrontata rispettivamente nei parr. 2.5.1. e 2.5.2. del cap. II.

[4] D. 48.19.8.9.

[5] Sono condivisibili le osservazioni svolte sul punto da L. Garlati, *Sepolti vivi*, cit., p. 17: «Se la *ratio* di tale affermazione non può presumibilmente essere ricondotta all'idea – di certo anacronistica – di un'elaborazione del concetto di presunzione di innocenza, appare invece evidente che era proprio la destinazione del carcere (cautelare e preventiva) a sconsigliare condotte idonee a mettere in pericolo la vita e la salute del singolo».

[6] La paternità dell'opera, tradizionalmente attribuita a Baldo degli Ubaldi, è ancora oggi discussa in storiografia. Per una ricostruzione del dibattito sul punto si veda V. Colli, *Le opere di Baldo dal codice d'autore all'edizione a stampa*, in C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, S. Zucchini (curr.), *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi. 1400-2000*, Perugia 2005, pp. 38-40.

tum propter immunditiam»[7], ma poi veniva aggiunto che «nec tamen debet esse horribilis quod ad poenam incarceratorum redundet»[8]. Nei fatti tuttavia, ciò avveniva assai di rado, come si evince dall'esplicativo catalogo di epiteti che i giuristi utilizzavano per descrivere i luoghi della custodia preventiva: «cruciatus»[9], «tormentum»[10], «mala mansio»[11], «sepoltura de' vivi»[12] e così via. A causa delle atroci sofferenze spesso patite dai giudicandi, il carcere tendeva ad essere equiparato alla tortura[13] o, per la sua natura coattiva, alla schiavitù[14]. Per questo motivo, i giudici dovevano ricorrervi solo come *extrema ratio*, da disporre esclusivamente in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi[15], anche alla luce dell'alone di infamia che, indipendentemente dall'effettiva colpevolezza, avvolgeva i detenuti[16]. Per il resto, era sufficiente assicurarsi che la detenzione

[7] B. Degli Ubaldi, *Tractatus multum condutibilis de carceribus*, in *Tractatus Universi Iuris, Duce, & Auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo, in unum congesti*, Venezia 1584, t. XI, p. I, p. 201b.

[8] *Ibid*.

[9] G.L. Catalano, *Aureus tractatus criminalis amnestiae praesertim, abolitionis, et indultus materiam, atque multorum casuum decisions in Regni tribunalibus factas, complectens*, Napoli 1604, p. 357.

[10] I. Marsigli, *Elegans et accuratus in titulum ff. de Quaestionibus compilatus Commentarius*, Venezia 1614, p. 16a.

[11] A. Tiraqueau, *De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, & id quibus, quotque ex causis*, Lione 1562, p. 159.

[12] M. Savelli, *Pratica universale*, Venezia 1715, p. 60.

[13] I. Marsigli, *Elegans et accuratus*, cit., p. 16a: «An autem privatio cibi & potus dicatur tormentum […], idem dicas quando ipse reus ponitur in loco, in quo moritur frigore». Del resto, proprio per la natura afflittiva della carcerazione preventiva, come affermava B. Cipolla, *Consilia criminalia*, Lione 1540, cons. XXXIX, par. 55, «Confessio facta in carcere vel per detentum in palatio non valet».

[14] Cfr. G.L. Catalano, *Aureus tractatus criminalis*, cit., p. 357: «[carcer] non multum distat a servientium spetie, quibus non datur facultas recedendi». Peraltro, le modalità della carcerazione preventiva erano rimesse completamente all'arbitro del giudice, che poteva quindi disporre dei detenuti a propria discrezione, come il padrone nei confronti degli schiavi: «Iudex circa custodiam & modum detentionis ipsorum habet magnum arbitrium a lege» (P. Grillandi, *De relaxatione carceratorum*, in *Tractatus Universi Iuris*, cit., t. XI, p. I, p. 353a).

[15] Si veda, ad esempio, G.L. Selvaggio, *Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum*, II, Napoli 1771, p. 637: «Magistratui nefas est quemcumque reum pro lubito carceribus mancipandi, nisi quem legitima indicia, vel gravioris admissi criminis, vel fugae suspectum fecerint».

[16] G.B. Cavallini, *Actuarium practicae criminalis*, Milano 1616, pp. 118-119: «Iudices

preventiva non cagionasse la morte degli inquisiti[17]. Di conseguenza, i giuristi dedicarono una grande attenzione a delineare le caratteristiche umane e professionali del custode delle prigioni. Costui doveva «cum humanitate et benignitate tractare carceratos»[18], senza, tuttavia, trascurare il proprio compito principale, ossia la stretta sorveglianza dei carcerati: «item debet vigilare et non dormire, sicut pastor super oves»[19]. Alla luce della funzione eminentemente preventiva del carcere, infatti, la preoccupazione principale dell'autorità giudicante consisteva nel porre i detenuti *sub fida custodia*. I tentativi di evasione dovevano essere scongiurati con ogni mezzo, anche a costo di ricorrere a catene, ferri, ceppi ed altri strumenti di coercizione fisica[20].

A parte qualche fisiologico dibattito dottrinario su questioni di dettaglio, la disciplina della carcerazione preventiva si delineò in maniera piuttosto stabile già durante la prima età moderna. Assai più complesso è valutare se il brocardo ulpianeo abbia patito eccezioni nella sua preminente funzione, ossia quella di scongiurare un utilizzo sanzionatorio della privazione della libertà personale in carcere. Sono numerosi gli studi che, soprattutto nell'ultimo ventennio, hanno dimostrato che, al di là del divieto formale, nella prassi del foro i giudici ricorrevano con una certa frequenza alla pena detentiva.

«Ci sono leggi nei libri e leggi nella pratica»[21] ammoniva Guy Geltner, secondo il quale era possibile attribuire una funzione penale al carcere già nella pratica giurisprudenziale delle corti dell'Italia medioevale. Nonostante il costante richiamo al divieto ulpianeo da parte della scienza

in concedendis capturi debent valde esse circonspecti, ne illas concedant nisi fere coacti, atrocitate delicti, vel ex mala qualitate, vel suspicione fugae inculpati, nam captura infamiam qualem irrogat».

[17] Si veda, ad esempio, P. Del Pozzo, *De syndicatu*, Francoforte 1608, p. 253, per il quale sussisteva un obbligo in capo all'autorità procedente di provvedere gratuitamente al vitto per i carcerati indigenti: «nam pium est carceratos alere». Sebastiano Guazzini, addirittura, elencava una serie di *privilegia* riservati ai detenuti in ragione della loro peculiare condizione (cfr. S. Guazzini, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, & condemnatorum super quocumque crimine*, Lione 1672, pp. 210 e ss.).

[18] B. Vitalini, *Tractatus de maleficiis*, in *Tractatus diversi super maleficiis*, Venezia 1560, p. 588.

[19] G. Le Rouille, *De iustitia et iniustitia*, in *Tractatus Universi Iuris*, cit., t. I, p. 384b.

[20] B. Degli Ubaldi, *Tractatus multum condutibilis de carceribus*, cit., p. 201a. Altri autori, al contrario, tendevano ad escludere la legittimità di tali strumenti di coercizione, in quanto eccessivamente afflittivi. Si veda, ad esempio, S. Guazzini, *Tractatus ad defensam inquisitorum*, cit., p. 217.

[21] G. Geltner, *La prigione medievale*, cit., p. 82.

giuridica dell'epoca[22], infatti, non era raro che brevi pene detentive venissero comminate per sanzionare condotte criminose di minor rilievo, come il gioco d'azzardo o il porto d'armi non autorizzato[23]. Le eccezioni sviluppatesi in via di prassi stimolarono le riflessioni dei giuristi che, soprattutto a partire dalla Scuola del Commento, si sforzarono di trovare giustificazioni legali all'allontanamento dell'istituto rispetto ai canoni giustinianei. Paradossalmente, fu proprio all'interno del *Corpus Iuris Civilis* che i giuristi medievali ricercarono possibili riferimenti a forme di carcerazione penale *ante litteram*. E li rinvennero, in particolare, nella costituzione *nemo carcerem* dell'Imperatore Costantino[24], citata nelle opere di Andrea Bonello e, dopo di lui, di Bartolo da Sassoferrato[25]. In base a tale disposizione, gli esecutori giudiziari che avessero contravvenuto al divieto di incarcerazione dei debitori insolventi sarebbero stati a loro volta condannati alla pena della reclusione.

Il dibattito sull'ammissibilità del carcere penale si fece ben più acceso in età moderna, un'epoca fondamentale nella storia del penale, che vide, in conseguenza dell'affermazione dello Stato nazionale, la progressiva consacrazione del «penale egemonico», secondo la nota definizione di Mario Sbriccoli[26]. Il saldo rapporto che, fin dal XV secolo, si instaurò

[22] N. Sarti, *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LIII-LIV (1980-1981), p. 106, riconduce l'ossequioso rispetto della massima di Ulpiano da parte della dottrina giuridica medievale alla generale reverenza verso le fonti romanistiche, da contestualizzare «nell'ambito d[ell'] entusiastica rinascita della tradizione giuridica». Reverenza che, peraltro, sembra valicare i confini temporali dell'esperienza giuridica medievale: ancora alla fine del XVIII secolo, un autorevole criminalista come Luigi Cremani si richiamava al brocardo ulpianeo per destituire di fondamento scientifico l'utilizzo penale dell'incarcerazione. Si veda L. Cremani, *De iure criminali libri tres. Volumen I*, Pavia 1791, p. 186.

[23] G. Geltner, *La prigione medievale*, cit., p. 82.

[24] C. 10.19.2.: «Nemo carcerem plumbatarumque verbera aut pondera aliaque ab insolentia iudicium reperta supplicia in debitorum solutionibus vel a perversis vel ab iratis iudicibus expavescat. Carcer poenalium, carcer hominum noxiorum est: officialium et cum denotatione eorum iudicum, quorum de officio coercitiores esse debebunt, qui contra hanc legem admiserint».

[25] Si vedano i riferimenti ai due autori contenuti in N. Sarti, *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena*, cit., pp. 83-85.

[26] Alcune riflessioni sulla portata di questo concetto storiografico, proposto dallo storico del diritto maceratese, si trovano in A. Zorzi, *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, in L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (curr.), *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata 2007, pp. 155-178, e I. Birocchi, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in L. Lacchè, C.

fra le monarchie europee e i giuristi specializzati nel diritto criminale[27] diede vita alle prime legislazioni penali di produzione statale, che, non a caso, ricavarono gran parte del loro contenuto dalle *Practicae criminales* che circolavano in quegli anni[28]. In una fase storica caratterizzata da quei «processi di addensamento e verticalizzazione del potere»[29] che rendevano il diritto penale il campo di elezione di ordinamenti assolutistici intesi ad affermare con ogni mezzo la superiorità e l'onnipotenza del sovrano (anche se spesso ostacolati da istanze particolari e corporative che ne mitigavano la forza accentratrice[30]), la pena diveniva «*signum imperi seu potestatis*, dispositivo di giustizia, mezzo di esempio e dissuasione, oggetto e occasione di *arbitrium*, espediente retributivo»[31]. La sempre più ingombrante dimensione pubblica contribuì all'emersione della prevenzione generale – «unius poena sit metus multorum»[32] – come obiettivo primario dell'azione legislativa in campo penale, da affiancarsi alla mai sopita portata retributiva della pena. Tuttavia, si badi bene, si trattava di un concetto di deterrenza privo, da un lato, di quella connotazione utilitaristica, tipica di autori successivi come Bentham o Beccaria, e, dall'altro, carico di afflati moralizzanti, che palesavano un legame ancora molto stretto fra diritto penale e religione, e intrinsecamente connesso al principio di autorità[33]. «Una volta messi sul piano dell'autorità – affermava Italo Mereu – al diritto penale non resta niente altro che essere esemplare nei castighi per incutere

Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (curr.), *Penale giustizia potere*, cit., pp. 179-211.

[27] Per uno sguardo di insieme sulla dottrina criminalistica europea in età moderna, si veda A. Marongiu, *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, I, pp. 407-429.

[28] M. Sbriccoli, «*Lex delictum facit*». *Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del diritto penale egemonico*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009, p. 226.

[29] G. Alessi, *«Economie del penale» nell'età moderna*, in A. Calore, A. Sciumè (curr.), *La funzione della pena*, cit., pp. 125-126.

[30] Sul punto si veda F. Benigno, *Reductio ad unum. Il fascino discreto dell'assolutismo*, in «Storica», X (2004), n. 29, pp. 79-110.

[31] M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., p. 171, il quale, tuttavia, non escludeva che in alcuni casi la pena potesse tornare ad essere «luogo e occasione per il recupero della dimensione 'negoziale' del giudizio, fondata sulla consuetudine, sull'equità, sulla *misericordia*».

[32] P. Grillandi, *De relaxiatione carceratorum*, cit., p. 348a.

[33] Si veda sul punto M.A. Cattaneo, *I principi dell'illuminismo giuridico penale*, in S. Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 14 e ss.

timore e farsi osservare»[34].

Nella penisola italiana, i giuristi che segnarono gli indirizzi della scienza criminalistica per tutta l'età moderna furono senza dubbio Giulio Claro[35], Tiberio Deciani[36] e Prospero Farinacci[37]. Si trattava di giuristi apprezzati e rinomati in tutta Europa, ai quali a volte, tuttavia, si sono voluti attribuire dei connotati di modernità che probabilmente non ebbero mai, decontestualizzandoli di fatto dalla realtà storica in cui operavano[38].

[34] I. Mereu, *Storia del diritto penale nel '500*, cit., p. 184.

[35] Sono molti gli studi monografici su Giulio Claro. Oltre alle voci A. Mazzacane, *Claro, Giulio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in avanti *DBI*), XXVI (1982), pp. 141-146, e G.P. Massetto, S. Parini, *Claro, Giulio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (d'ora in avanti *DBGI*), Bologna 2013, I, pp. 552-555, cui si rimanda anche per la vasta bibliografia ivi citata, si veda, più di recente, M. Cavina, *Un inedito di Giulio Claro (1525-1575): il «Trattato di duello». Edizione dal manoscritto [Madrid] Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, g. II. 10*, Bologna 2022, pp. 3-18.

[36] Anche su Deciani la bibliografia è assai corposa. Si vedano, fra gli altri: A. Marongiu, *Tiberio Deciani (1509-1582) lettore di diritto, consulente, criminalista*, in «Rivista di storia del diritto italiano», VII (1934), n. 1, pp. 135-202 e 312-387; E. Spagnesi, *Deciani, Tiberio*, in *DBI*, XXXIII (1987), pp. 538-542; M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno internazionale di studi storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), Udine 2004 (e in particolare al suo interno, R. Martinage, *La dottrina penale in Europa nel XVI secolo*, pp. 75-89, M. Sbriccoli, «*Lex delictum facit*», cit., pp. 91-119, H. Schlosser, *Tiberio Deciani ed il suo influsso sulla scienza penalistica tedesca nel XVII secolo*, pp. 121-137, e M. Pifferi, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale. Ipotesi per una ricostruzione*, pp. 177-205); M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il «Tractatus criminalis» di Tiberio Deciani e la «Parte generale» di diritto penale*, Milano 2006; A. Sandonà, *Ego Tiberius Decianus… sententiando declaro. Deciani giudice «civile» (Vicenza 1546-1547)*, in «Historia et ius», XXIII (2023) – [DOI 10.32064/23.2023.05] – paper 5, pp. 1-40, cui si rinvia anche per l'ulteriore bibliografia citata.

[37] Su Prospero Farinacci, oltre alle voci enciclopediche, contenute in A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, in *DBI*, XLV (1995), pp. 1-5, e Id., *Farinacci, Prospero*, in *DBGI*, I, pp. 822-825, si vedano N. Del Re, *Prospero Farinacci, giureconsulto romano. 1544-1618*, Roma 1999; A. Marchisello, *«Alieni thori violatio». L'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (curr.), *Trasgressioni, seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 2004, pp. 133-183.

[38] Ad esempio, a Tiberio Deciani è stata attribuita la paternità del principio *Nullum crimen sine lege*, circa tre secoli in anticipo rispetto alla sua formulazione da parte di Anselm Feuerbach. È senz'altro vero, da un lato, che Deciani abbia delineato la nozione di delitto sulla base di quei comportamenti che sono vietati dalla legge sotto minaccia di una pena; ma, dall'altro lato, questa previsione non assumeva affatto quella valenza garantista presente invece in Feuerbach, bensì serviva esclusivamente a rimarcare l'autorità del sovrano nel campo del penale. Sul punto si veda M. Sbriccoli, «*Lex delictum facit*», cit., pp. 98-99.

A tale proposito, richiamandosi ad alcuni brani delle opere di Claro e di Farinacci, c'è stato chi ha evidenziato come il brocardo ulpianeo del carcere ad uso esclusivamente custodiale fosse stato pacificamente superato e che la pena della privazione della libertà, sia a tempo che a vita, fosse già stata stabilmente acquisita in seno agli ordinamenti penali europei fin dal XVI secolo[39]. In effetti, sia Claro che Farinacci sembrerebbero riconoscere l'ammissibilità della pena detentiva a termine e aprire alla possibilità per i giudici di sostituire alla galera perpetua la pena del carcere a vita[40]. Allo stesso modo, Benedict Carpzov riconosceva che, anche nel diritto secolare, il carcere «non semper custodia est»[41]. Tuttavia, anche in questo caso, dall'apparente analogia fenotipica di due istituti giuridici temporalmente successivi, non se ne può automaticamente ricavare un rapporto di «paternità», né tantomeno di anticipazione, del più antico rispetto al più recente, senza averne prima valutato con attenzione il contesto e le ragioni storiche e giuridiche sottostanti ad entrambi. «Le omologie morfologiche – sottolineava Sbriccoli – sono quanto di più insidioso»: la pena detentiva che avevano in mente Claro e Farinacci, e che veniva praticata in alcuni contesti nazionali loro coevi, non aveva e non poteva avere la stessa funzione e lo stesso significato della pena detentiva, per come iniziò a diffondersi nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti d'America a partire dalla fine del XVIII secolo. Nelle loro opere, la privazione della libertà veniva catalogata fra le «pene corporali», in quanto vi si doveva ricorrere come surrogato dei lavori forzati, dei quali conservava la medesima portata afflittiva del corpo del condannato, tant'è che lo stesso Farinacci sottolineava come nei luoghi dove veniva eseguita la pena detentiva «ob aeris intemperiem damnati fere parvo temporis intervallo moriuntur»[42]. Allo stesso modo, anche per le brevi pene detentive cui spesso ricorrevano i tribunali di Antico Regime per reprimere condotte criminose di lieve entità sembra impossibile tracciare un parallelismo con il penitenziario moderno[43].

[39] In tal senso, si veda G.A. Donati, *«Non modo omnibus notissimum est». Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XCIII (2020), n. 2, pp. 125-177.

[40] Cfr. *ivi*, pp. 169-175.

[41] B. Carpzov, *Practicae novae imperialis saxonicae rerum criminalium*, Lipsia 1669, p. 392.

[42] La citazione di Farinacci è riportata in G.A. Donati, *«Non modo omnibus notissimum est»*, cit., p. 174.

[43] Ad esempio, L. Priori, *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1738, p. 186, riportava che a Venezia, secondo una legge entrata in vigore a metà del XV secolo, i giocatori di carte o di dadi venivano puniti con la

Per tutta l'età moderna, infatti, la pena non assunse mai la funzione correzionale, che iniziò faticosamente a farsi spazio fra i due pilastri della retribuzione e della general-prevenzione solo nell'800. Infine, all'epoca di Claro e Farinacci, era del tutto assente, anche solo *in nuce*, quella classe industriale che diede lo slancio decisivo all'introduzione del sistema penitenziario cellulare e che fu il motivo per i cui il nuovo modello punitivo ebbe successo soprattutto nei Paesi più sviluppati.

In definitiva, l'accoglimento della reclusione riabilitativa negli ordinamenti statali deve essere considerato un prodotto tipico dell'Ottocento giuridico. Prima di allora, la pena privativa della libertà personale, per quanto esistente e comminata con una certa ricorrenza, non aveva quel carattere correzionale che le venne attribuito solo grazie alla riflessione dei *prison reformers* ottocenteschi. Poteva, al più, essere inquadrata come una pena corporale dal minore grado di afflizione, ma comunque finalizzata al soddisfacimento delle tradizionali funzioni della pena. La stessa costituzione *nemo carcerem*, poc'anzi citata, per quanto indubbiamente prevedesse una forma di carcerazione sanzionatoria, non si smarcava da quella «idea dantesca di contrappasso»[44] che animava la giustizia criminale in età medievale e moderna: il giudice veniva condannato alla reclusione perché aveva negligentemente disposto la reclusione di un individuo in assenza dei requisiti legali. Si potrebbe dunque affermare che questa «ricerca ad ogni costo di un antecedente storico del carcere di tipo penitenziario»[45], che ha così appassionato la storiografia negli ultimi decenni, si sia troppo spesso concentrata solo sugli aspetti esteriori della pena detentiva, omettendo di considerare il cambio di paradigma punitivo sottinteso al movimento di riforma delle carceri nel XIX secolo[46].

reclusione fino a un massimo di sei mesi. Sul punto si veda anche G. Scarabello, *Carceri e carcerati a Venezia nell'Età moderna*, Roma 1979.

[44] L. Garlati, *Sepolti vivi*, cit., p. 15.

[45] R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia*, cit., p. 91.

[46] Invero, alcuni episodici utilizzi della pena detentiva in chiave medicinale si possono rinvenire in fonti legislative di epoca medievale, soprattutto in area germanica, ma, anche in questo caso, si tratta di disposizioni normative che devono essere collocate con precisione all'interno del contesto storico e istituzionale in cui vennero adottate. Si prenda ad esempio il seguente capitolare franco, risalente all'anno 813: «Ut homines boni generis qui infra comitatu inique vel iniuste agunt, in praesentia regis ducantur; et rex super eos districtionem faciat carcerandi, exsiliandi, usque ad emendationem illorum».
Secondo tale disposizione, qualora un soggetto appartenente alla *natio* dei Franchi avesse commesso un reato, poiché esentato dalla giurisdizione dei *Comites*, avrebbe dovuto essere condotto alla presenza del Re, che aveva il diritto di incarcerarlo fino a che non si fosse

2. *Una storia parallela: il carcere nel diritto canonico*

Ed in sua dignità mai non riviene,
Se non riempie dove colpa vota,
Contra mal dilettar, con giuste pene
(Dante Alighieri, *Paradiso*, VII, vv. 82-84)

Nel fortunato trattato *De differentiis inter ius canonicum et civile*, il bolognese Girolamo Zanettini, mettendo a confronto i due sistemi universali di cui si componeva l'*utrumque ius*, rilevava una profonda differenza in merito al diverso trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di furto. Se, da un lato, per il diritto secolare, il ladro, equiparato all'omicida e allo schiavo fuggitivo, doveva essere punito con la pena capitale, dall'altro, se il furto fosse stato commesso da un chierico, in base alle norme del diritto canonico, costui avrebbe dovuto «deponi, & detrudi in carceribus ad agendum poenitentiam»[47]. Come appena visto, infatti, per tutta l'età moderna gli ordinamenti statali si avvalsero della pena privativa della libertà personale soltanto in via residuale. Il carcere penale, lungi dall'essere il luogo tipico dell'esecuzione, era semmai un'eccezione da riservare ad alcune specifiche categorie di soggetti e, in ogni caso, con finalità evidentemente divergenti rispetto a quelle che animarono l'istituzione del penitenziario moderno. Tutt'altro ruolo ebbe il carcere all'interno del diritto della Chiesa[48], in ragione dei suoi peculiari

ravveduto. Per quanto estremamente interessante, la portata di tale norma si deve circoscrivere all'interno di un contesto storico-giuridico assai peculiare, come quello dei rapporti fra *nationes* in seno all'Impero carolingio: si trattava di un privilegio concesso ai membri della *natio* conquistatrice, piuttosto che di una regola generale. Si vedano le riflessioni svolte sul punto da P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia. Studio di diritto costituzionale e penale*, Torino 1886, p. 181.

47 G. Zanettini, *De differentiis inter ius canonicum et civile*, in *Tractatus Universi Iuris*, cit., t. I, p. 207a.

48 Sulla storia del diritto penale e della pena nel diritto canonico, la bibliografia è decisamente vasta. Fra gli altri, si vedano: D. Schiappoli, *Diritto penale canonico*, in E. Pessina (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, I, Milano 1905, pp. 614-967; F. Della Rocca, *Istituzioni di diritto penale canonico*, Torino 1961; P. Fedele, *Peculiarità del diritto penale canonico*, in Id., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962, pp. 775-822; F. Liuzzi, *Diritto penale canonico e diritto penale secolare*, in Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (a cura di), *Scritti giuridici in memoria di Marcello Barberio Corsetti*, Milano 1965, pp. 381-396; P. Cipriotti, *Appunti per il corso di diritto penale canonico*, Roma 1964; P. Huizing, *Delitto e pena nella Chiesa*, in «Concilium», VIII (1967), pp. 57-64; J. Arias Gómez, *La pena canónica en la Iglesia primitiva: estudio historico-doctrinal del Nuevo*

indirizzi ideologici e dottrinari. Nonostante autorevoli voci abbiano nei secoli tentato di ridimensionarne la portata[49], l'ordinamento ecclesiastico, nella sua dimensione di *societas perfecta*, si è storicamente ritenuta legittimata all'esercizio dello *ius puniendi*, in nome del quale si è da sempre avvalsa di strumenti coercitivi per obbligare i propri consociati ad un determinato comportamento, dietro la minaccia di una sanzione. Il diritto penale canonico ha quindi sviluppato una propria tradizione autonoma, distinguendosi per l'applicazione di «principii ignoti al diritto statuale»[50], al netto di numerosi elementi condivisi dai due modelli.

Osservato nel suo complesso, il diritto della Chiesa ha come proprio presupposto ideologico una «visione antropologica»[51] dell'esistente, estranea, o quantomeno non così centrale, all'esperienza giuridica secolare. A questa peculiare concezione fa da corollario la «primarietà dell'essere umano rispetto alla società»[52], che, ispirando la missione salvifica della Chiesa, informa l'organizzazione dell'intero sistema penale, dalla dottrina della colpevolezza, fino a quella delle pene. Su quest'ultimo fronte, è indubbio che il diritto penale canonico valorizzi, in maniera inedita rispetto al diritto secolare, la portata correzionale della sanzione, ossia la sua capacità di

Testamento y de los Padres Apostolicos, Pamplona 1975; F. Coccopalmerio, *Il diritto penale della Chiesa: riflessioni e proposte*, in E. Cappellini (a cura di), *Problemi e prospettive di diritto canonico*, Brescia 1977, pp. 265-287; F. D'Agostino, *Fondamenti filosofici e teologici della sanzione penale*, in «Monitor Ecclesiasticus», CXIV (1989), pp. 1-16; V. De Paolis, *La dimensione giuridica delle pene nella Chiesa*, in C.J. Errázuriz, L. Navarro (curr.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, pp. 207-265; R. Botta, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, pp. 45 e ss.; D. Cito (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005 (e in particolare, al suo interno, G. Lo Castro, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*, pp. 3-31, e V. De Paolis, *Sanzioni penali, rimedi penali e penitenze nell'ordinamento canonico*, pp. 165-208); B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008; Id, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021. Per il resto, si rinvia a Z. Suchecki, *Le sanzioni penali nella Chiesa: una bibliografia*, in «Apollinaris», LXXI (1998), pp. 125-165.

[49] Marsilio da Padova fu fra i primi a destituire di fondamento la legittimità dello *ius puniendi* canonico, richiamandosi all'insegnamento di Cristo di non opporsi all'autorità secolare riconoscendole la primazia nei campi di sua competenza (Marsilius Von Padua, *Defensor pacis*, edizione a cura di R. Scholz, Hannover 1932, pp. 166-167). Più di recente, Arturo Carlo Jemolo, pur ammettendo l'esistenza e l'effettività del diritto penale canonico, sottolineava come le sue caratteristiche essenziali lo rendessero più simile ad un diritto di natura disciplinare (A.C. Jemolo, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, Padova 1933, pp. 721-733).

[50] P. Fedele, *Peculiarità del diritto penale canonico*, cit., p. 776.

[51] V. De Paolis, *Sanzioni penali*, cit., p. 167.

[52] G. Lo Castro, *Responsabilità e pena*, cit., p. 14.

innestare nel reo un sentimento di compunzione, finalizzato all'emenda individuale. D'altro canto, ciò non significa che la pena canonica possa intendersi come una sorta di beneficio da elargire in favore dell'anima del condannato. Il rilievo pubblicistico della sanzione non viene mai meno, così come non viene meno la sua funzione retributiva, consistente nel ripristino dell'ordine turbato dal delitto[53]. Se quindi, da un lato, il diritto penale canonico, a differenza di quello secolare, non si accontenta di indurre i consociati all'obbedienza verso i propri precetti sulla base della reverenza che la minaccia della sanzione suscita in loro, ma pretende che alla base del rispetto della legge vi sia un'intima convinzione; dall'altra non rinuncia alla dimensione vendicativa della giustizia, in perfetta assonanza con gli ordinamenti statali ad esso coevi[54].

Poste queste premesse, il carcere canonico, e le influenze da esso esercitate sul suo omologo secolare, possono comprendersi solo alla luce della peculiarità giuridica dell'ordinamento penale della Chiesa, il cui nucleo originario può già essere rinvenuto all'interno delle Sacre Scritture. Sono numerosissimi i passaggi, specialmente nel Nuovo Testamento, dai quali emerge l'idea che chi sbaglia non debba essere abbandonato e che l'obiettivo dell'autorità deve essere quello di recuperarlo e reinserirlo all'interno della comunità[55], ma è soprattutto nel Vangelo di Matteo che si trovano i principali riferimenti in merito alla legittimità e allo scopo dello *ius puniendi* canonico[56].

Inoltre, è da segnalare il grande interesse del Cristianesimo delle origini per le condizioni materiali di vita dei detenuti, ascrivibile non solo al generico afflato umanitario verso i bisognosi, ma anche alla condizione di

53 Cfr. sul punto D. Schiappoli, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 617 e ss.

54 F. Liuzzi, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 383 e ss.

55 Ulteriori riferimenti alla funzione riconciliativa della pena canonica si trovano in: Luca 17, 3-4; 1 Cor 5, 1 e ss.; 2 Cor 5, 14-20; 1 Tim 1, 20; 2 Tim 2, 17. Si vedano le riflessioni svolte su questi passi da V. De Paolis, *Sanzioni penali*, cit., pp. 168 e ss.

56 Un celeberrimo passaggio è quello della parabola della pecorella smarrita, che venne peraltro citato in numerosi trattati di diritto criminale durante il Medioevo e l'età moderna. Queste sono le parole di Matteo 18, 12-17: «Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano».

persecuzione cui versavano le prime comunità cristiane. A tale proposito, in un passo della lettera agli Ebrei, San Paolo, o chi per lui, enumerando i compiti del buon cristiano, menzionava anche quello di occuparsi dei detenuti, affinché la loro condizione non fosse veicolo di sofferenze eccessive[57]. Alla luce del loro *status* di perseguitati, i membri delle prime comunità evangeliche erano molto sensibili al tema della detenzione. Lo testimoniava Tertulliano che, nel suo *Apologeticus*[58], raccontava che i fondi raccolti dalle donazioni spontanee dei fedeli venivano utilizzati anche per portare sollievo ai condannati e agli arrestati nelle carceri dell'Impero[59].

Ciò detto, sarebbe azzardato individuare nei passi neotestamentari la prefigurazione di un compiuto ordinamento penale della Chiesa. D'altro canto, è fuori di dubbio che i principi ivi sanciti, attraverso la rielaborazione della patristica e della scienza giuridica canonistica successiva, costituirono le fondamenta penalistiche del cristianesimo maturo[60].

Ad innervare l'intera dottrina penalistica della Chiesa è, quindi, la sostanziale sovrapposizione, da un lato, fra delitto e peccato, e, dall'altro, fra pena e penitenza. Una sovrapposizione originariamente estranea al mondo giuridico, che trovava la sua concreta applicazione nella sfera sacramentale a partire dai *Libri poenitentiales* dei confessori medievali, ma che, come già rilevava Francesco Calasso[61], non solo costituiva «il primo

[57] Eb. 13, 3: «Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo».

[58] Tertulliano, *Apologeticum*, Capo XXXIX: «Etiam si quod arcae genus est, non de honoraria summa quasi redemptae religionis congregatur. Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, et si modo velit, et si modo possit, apponit; nam nemo compellitur, sed sponte confert. Haec quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis nec potaculis nec ingratis voratrinis dispensatur, sed egenis alendis humandisque et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, iamque domesticis senibus, item naufragis, et si qui in metallis, et si qui in insulis vel in custodiis, dumtaxat ex causa dei sectae, alumni confessionis suae fiunt».

[59] Ulteriori riferimenti all'attenzione delle prime comunità cristiane per le condizioni materiali di vita dei detenuti si trovano in G. Biamonti, *L'influenza del Cristianesimo sui detenuti e sui delinquenti*, in «Rivista di discipline carcerarie», XX (1890), pp. 384-397.

[60] Lo riconosceva anche P. Cipriotti, *La riforma del diritto penale della Chiesa*, in G. Barberini (a cura di), *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, I, Perugia 1984, p. 73.

[61] Più di recente, anche B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 29 e ss., ha sottolineato come l'effettiva affermazione del diritto penale canonico abbia richiesto un processo evolutivo durato secoli. Alle origini della cristianità, quando la Chiesa non aveva ancora raggiunto una compiuta dimensione ordinamentale, la sfera sacramentale era dominante e le differenze con il penale in senso stretto erano assai più sfumate. Stesso concetto si ritrova anche in C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011, p. 72.

nucleo e la prima ossatura del diritto canonico»[62], ma rappresentò anche una «concezione profondamente innovatrice per il magistero punitivo dell'ordinamento laico, rivelando in età più matura la sua importanza nella storia del diritto penale»[63].

Un ruolo importante nell'evoluzione del sistema penale della Chiesa e nella sua progressiva acquisizione di una dimensione pubblica venne svolto dal fenomeno monastico che iniziò a diffondersi in Europa a partire dal VI secolo. La strutturazione gerarchica delle comunità monastiche favorì l'emersione di una funzione espiativa della sanzione che, sebbene presente anch'essa nelle Sacre Scritture[64], passava in secondo piano rispetto ai concetti evangelici di riconciliazione ed emenda. L'abate aveva certamente il compito quasi paterno di correggere il monaco che commetteva uno sbaglio, ma la sua sanzione conservava altresì una consistente portata retributiva, intesa al ripristino dell'ordine turbato dalla condotta illecita.

È nella regola benedettina che si rinvengono i maggiori riferimenti al ruolo dell'abate nell'esercizio delle sue funzioni «penalistiche». Ad esempio, il capitolo XXVII stabiliva che:

> Omni sollicitudine curam gerat abbas circa delinquentes fratres, quia non est opus sanis medicus sed male habentibus. Et ideo uti debet omni modo ut sapiens medicus, immittere senpectas, id est seniores sapientes fratres, qui quasi secrete consolentur fratrem fluctuantem et provocent ad humilitatis satisfactionem et consolentur eum ne abundantiori tristitia absorbeatur[65].

Papa Gregorio Magno, che fu il primo grande sostenitore dell'ordine benedettino, condivise appieno i valori della regola e cercò di estenderli anche al di fuori dei monasteri, equiparando la figura del vescovo a quella

[62] F. Calasso, *Medio Evo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954, p. 176.

[63] *Ibid*.

[64] Si veda, ad esempio, Giacomo, 2, 13: «il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia».

[65] S. Pricoco (a cura di), *La Regola di San Benedetto e le Regole dei Padri*, Milano 1995, p. 192. Se il monaco peccatore si fosse rilevato insensibile ad ogni tentativo di emenda, l'abate avrebbe dovuto progressivamente aumentare il rigore delle sanzioni fino ad escluderlo definitivamente dall'ordine monastico. Si veda il cap. XXVIII della Regola: «Si quis frater frequenter correptus pro qualibet culpa, si etiam excommunicatus non emendaverint, acrior ei accedat correptio, id est ut verberum vindicta in eum procedant […]. Quod si nec isto modo sanatus fuerit, tunc iam utatur abbas ferro abscisionis, ut ait Apostolus 'Auferte malum ex vobis', et iterum 'Infidelis si discendit, discendat', ne una ovis morbida omnem gregem contagiet».

dell'abate. Anche il primo, infatti, al pari del secondo, era posto a capo di un gruppo di fedeli ed era responsabile della salvezza delle loro anime[66]. Di conseguenza, il vescovo era titolare di un potere correttivo nei confronti dei propri fedeli, che doveva esercitare con moderazione e discernimento, mantenendo la giusta misura fra afflizione e indulgenza:

> Virga enim percutimur, baculo sustentamur. Si ergo est districtio virgae quae feriat, sit et consolatio baculi quae sustentet. Sit itaque amor, sed non emolliens: sit vigor, sed non exasperans: sit pietas, sed non plus quam expediat, parcens: ut dum se in arce regiminis Justitia clementiaque permiscet, is qui praeest, corda subditorum et terrendo demulceat, et tamen ad terroris reverentiam demulcendo constringat[67].

Lo strumento sanzionatorio ritenuto più idoneo al raggiungimento degli obiettivi penalistici della Chiesa era senza dubbio la privazione della libertà personale, che si ritrova, declinata in diverse forme, nelle fonti canonistiche fin dall'età tardo antica. E non è un caso che l'ambiente monastico sia stato il principale laboratorio della carcerazione ecclesiastica. L'abate poteva disporre la reclusione del monaco peccatore all'interno di una segreta del monastero, concedendo a quest'ultimo l'occasione di espiare le proprie colpe attraverso la preghiera e la riflessione individuale. La pena detentiva aveva una duplice utilità: da un lato, consentiva al reo di riflettere sulla propria condotta e comprenderne il disvalore, e dall'altro gli garantiva una certa riservatezza, evitando che la diffusione della notizia del proprio reato ne rovinasse la reputazione.

Si trattava di una forma di penalità che trovava la propria ragion d'essere nello svolgimento dei rapporti privatistici in seno alla comunità monastica, una sorta di pena detentiva «embrionale» che non aveva raggiunto una definita dimensione pubblica e che era ancora debitrice di una concezione religioso/sacramentale della giustizia[68]. La progressiva acquisizione di un rilievo pubblicistico della pena canonica procedette di pari passo con l'emersione e la definitiva affermazione di una solida struttura organizzativa facente capo alla Chiesa, con la quale le autorità secolari dovettero necessariamente rapportarsi. In tal modo, la privazione

[66] Sull'evoluzione del ruolo del vescovo nei primi secoli di vita della Chiesa cristiana si veda O. Condorelli, *Ordinare – Iudicare. Ricerche sulle potestà dei Vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma 1997.

[67] S. Gregorii Papae I, *Regula pastoralis*, Roma 1849, p. 42.

[68] D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 23-25.

della libertà personale perse la sua esclusiva funzione terapeutica, o meglio, vi aggiunse al suo fianco una significativa componente espiativa, che contribuì a farle «assumere le vesti di istituzione sociale»[69], seppur ancora limitatamente al diritto della Chiesa.

La pena privativa della libertà personale si dimostrò un efficace strumento repressivo grazie soprattutto alla sua flessibilità, che consentiva, nel rispetto di un primordiale principio di proporzionalità, di calibrarne il *quantum* sulla base della gravità del fatto commesso e delle caratteristiche soggettive del reo. Nell'Alto Medioevo, all'interno del carcere canonico, solitamente collocato nei monasteri o in appositi locali chiamati «*decaneta*» o «*diaconica*», venivano eseguite le condanne pronunciate dai tribunali ecclesiastici o dai tribunali civili nei confronti dei membri del clero. In quest'ultimo caso, la privazione della libertà personale si venne a definire come un privilegio accordato *ratione personae* agli ecclesiastici che, in ragione del loro particolare *status* all'interno della società, venivano esentati dalle atroci pratiche punitive riservate alla popolazione laica. Ad esempio, già ai tempi di Giustiniano, la *Novella* 79 aveva stabilito che i monaci condannati dai giudici secolari venissero rinchiusi «in locis quae decaneta nuncupantur, poenas competentes passuri»[70]. La stessa pena era stata prevista anche per gli eretici da una costituzione degli imperatori Arcadio e Onorio[71].

Per quanto riguardava, invece, le giurisdizioni ecclesiastiche, la c.d. *detrusio in carcere* o *in monasterio* veniva comminata sia nei confronti dei chierici, sia nei confronti dei laici sottoposti *ratione materiae* alla competenza dei tribunali ecclesiastici. In entrambi i casi, le principali fonti cui attingere per ricostruire la casistica in cui tale pena poteva essere comminata sono le decisioni sinodali. Così, ad esempio, il VII Concilio di Orléans stabilì la reclusione a vita in monastero per i chierici che avessero commesso adulterio[72]. Allo stesso modo, la reclusione a vita venne prevista

[69] *Ivi*, p. 24.

[70] Nov., 79.3.

[71] C. Theod., 16.5.30: «Cuncti haeretici procul dubio noverint omnia sibi loca huius urbis adimenda esse, sive sub ecclesiarum nomine teneantur sive quae diaconica appellantur vel etiam decanica, sive in privatis domibus vel locis huiusmodi coetibus copiam praebere videantur, his aedibus vel locis privatis fisco nostro adcorporandis».

[72] Cfr. Æ. Friedberg (a cura di), *Corpus Iuris Canonici*, editio Lipsiensi secunda, *tomus* I, *Decretum Magistri Gratiani*, Graz 1955, D. LXXXI, c. 10: «Si quis clericus adulterasse aut confessus fuerit, aut conuictus, depositus ab offitio communione concessa in monasterio toto uitæ suæ tempore trudatur». Analoga disposizione in *ivi*, D. LXXXI, C. 11: «Romanus ecclesiæ Thianensis clericus pro crimine adulterii, quod admisisse perhibetur, a clericatus ordine depositus in monasterio hic in urbe Romana ad agendam penitenciam

dal Concilio di Agde per i vescovi, i presbiteri e i diaconi che si fossero resi autori di alcuni reati capitali come la falsificazione di documenti o la falsa testimonianza. Costoro dovevano essere privati del loro titolo e rinchiusi in monastero, dove avrebbero trascorso il resto della loro vita allo stato laicale[73]. Un trattamento ancora più afflittivo era riservato agli autori del *crimen fornicationis*. Per costoro, la pena del carcere «in pane et acqua» era accompagnata da atroci afflizioni corporali, di cui un capitolare di Carlomanno del 742, recependo gli indirizzi di un sinodo locale, stabilì forme e modalità differenti a seconda dello *status* soggettivo del reo. Inoltre, nel caso in cui il delitto fosse stato perpetrato da religiose, le c.d. *nonnae velatae*, alla reclusione si accompagnava la rasatura completa del capo in segno di penitenza[74]. Maggiormente improntata alla correzione del reo, e meno all'espiazione retributiva del peccato commesso, era un canone del Concilio di Magonza in base al quale, i chierici che si fossero rifiutati di «agere poenitentiam» sarebbero stati rinchiusi in un monastero dove riflettere sulle proprie azioni. Se anche allora avessero persistito nel medesimo atteggiamento sarebbero stati definitivamente allontanati dalla *communio Ecclesiae*[75].

Inoltre, il carcere canonico divenne un mezzo di difesa delle prerogative ecclesiastiche in materia di amministrazione della giustizia. A tale proposito,

ex nostra iussione retrusus est».

[73] *Ivi*, D. L, c. 7: «Si episcopus, presbiter, aut diaconus capitale crimen commiserit, aut cartam falsauerit, aut falsum testimonium dixerit, ab offitii honore depositus in monasterio detrudatur et ibi quamdiu uixerit laicam tantummodo communionem accipiat».

[74] *Karlomanni principis capitulare a. 742, c. 6*, in G.H. Pertz, *Monumenta Germaniae Historica. Legum. Tomus I*, Hannover 1835, pp. 16-17: «Statuimus similiter, ut post hanc synodum, quae fuit 11 Kalendas Maias, ut quisquis servorum Dei vel ancillarum Christi in crimen fornicationis lapsus fuerit, quod in carcere poenitentiam faciat in pane et aqua. Et si ordinatus presbiter fuisset, duos annos in carcere permaneat, et antea flagellatus et scorticatus videatur, et post episcopus adaugeat. Si autem clericus vel monachus in hoc peccatum ceciderit, post tertiam ververationem in carcerem missus, vertentem annum ibi paenitentiam agat. Similiter et nonnae velatae eadem penitentia conteneantur, et radantur omnes capilli capitis eius».

[75] Æ. Friedberg (a cura di), *Corpus Iuris Canonici*, editio Lipsiensi secunda, *tomus* I, *Decretum Magistri Gratiani*, cit., D. LXXXI, c. 8: «Dictum est nobis, presbiteros propter suam negligentiam canonice degradatos et seculariter gradu amisso uiuere, et penitenciæ agendæ bonum negligere. Unde statuimus, ut gradu amisso agendæ penitenciæ gratia in monasterium aut canonicam regularem mittantur». Si veda anche *ivi*, D. LXXXI, c. 7: «Sacerdos, aut quis alius in ordine ecclesiastico prouectus, si in eo scelere inuenitur, quo abiciendus conprobetur, depositus prouidentia episcopi bene prouiso loco constituatur, ubi peccatum lugeat et ulterius non committat».

il concilio di Mâcon del 585 proibì ai chierici di accusarsi reciprocamente dinanzi ai tribunali secolari, imponendo loro di rivolgersi esclusivamente alla giustizia vescovile. Per i trasgressori la pena consisteva in quaranta bastonate o in trenta giorni di reclusione, a seconda del grado nella gerarchia ecclesiastica occupato dal reo[76]. È significativo che una disposizione del medesimo tenore si rinvenga anche all'interno di un falso come la raccolta di capitolari di Benedetto Levita. Nello specifico, il Capitolare 378 dopo aver posto il principio generale per cui «nemo audeat clericum aut monachum vel sanctimonialem feminam ad civile iudicium accusare, sed ad episcopum», disponeva che se qualcuno avesse violato tale precetto, sarebbe stato condannato a scontare la pena «in catenis ecclesiarum»[77].

Più ristretta era, invece, la casistica relativa ai giudizi celebrati dai tribunali ecclesiastici nei confronti dei laici, nei quali la pena privativa della libertà personale veniva comminata soprattutto per reprimere le pratiche contrarie all'ortodossia cristiana. Ad esempio, in una celebre epistola di Gregorio Magno si faceva riferimento al dovere dei vescovi di vigilare sulla diffusione dell'idolatria e della magia all'interno delle proprie diocesi. Per fronteggiare questi fenomeni, il pontefice suggeriva di ricorrere a pene corporali nel caso in cui i colpevoli fossero schiavi e alla reclusione nel caso in cui fossero uomini liberi[78]. Tale orientamento venne applicato, qualche secolo più tardi, in un capitolare di Carlo Magno destinato alla repressione di «incantatores», «augurii» e, in generale, di «qui tempestates vel alia maleficia faciunt». Per costoro si prevedeva espressamente che il regime detentivo dovesse essere sufficientemente moderato, in modo da non ucciderli e, al contrario, provocare in loro la «emendationem peccatorum»[79]. Tale tendenza venne mantenuta anche nella prassi dei

[76] *Ivi*, C. XI, q. I, c. 6: «Nullus clericus alium clericum ad iudicem secularem accusare, aut ad causam dicendam trahere quocumque modo presumat, sed omne negotium clericorum aut in episcopi sui, aut presbiterorum cum archidiaconi presentia finiatur. Quod si quis clericus hoc adinplere distulerit, si minor fuerit, uno minus de quadraginta ictus accipiat, si uero honoratior, triginta dierum inclusione mulctetur».

[77] Si veda *Benedicti Diaconi Capitularium Collectio*, in J.P. Migne (a cura di), *Patrologiae cursus completus, sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt*, XCVII, Parigi 1851, p. 751.

[78] Æ. Friedberg (a cura di), *Corpus Iuris Canonici*, editio Lipsiensi secunda, *tomus* I, *Decretum Magistri Gratiani*, cit., C. XXVI, q. V, c. 10: «Contra ydolorum cultores, uel aruspices atque sortilegos, fraternitatem tuam uehementius pastorali hortamur inuigilare custodia. Quod, si emendare se a talibus nolle repereris, si serui sunt, uolumus uerberibus, castigari, si uero liberi, inclusione digni districta que sunt in pena dirigendi».

[79] *Statuta rhispacensia et frisingensia, c. 15*, in G.H. Pertz, *Monumenta Germaniae*

tribunali dell'Inquisizione che, soprattutto in determinate aree d'Europa, fecero ampio ricorso alla pena detentiva[80].

Nel corso di tutta l'età moderna l'utilizzo sanzionatorio della privazione della libertà personale divenne sempre più frequente nell'ordinamento canonico, a fronte di una progressiva diminuzione del ricorso alle pene corporali. Per tale motivo la reclusione, oltre che per i delitti più gravi, iniziò ad essere comminata anche per sanzionare condotte criminose, che con termine moderno definiremmo «bagatellari». A brevi periodi in carcere, ad esempio, venivano condannati i chierici che violavano gli stringenti obblighi in materia di vestiario e di capigliatura, che si dedicavano al gioco d'azzardo, che portavano armi, che frequentavano taverne, che facevano schiamazzi notturni per le vie della città, che indossavano maschere o travestimenti, che assistevano a spettacoli vietati, che esercitavano professioni loro precluse e così via[81]. Irrimediabilmente, un uso così generalizzato della pena detentiva mitigò l'originaria portata correzionale dell'istituto, rendendolo per certi aspetti più simile alle forme di reclusione breve previste nelle legislazioni di polizia della tarda età moderna. D'altro canto, la finalità emendativa della pena rimaneva centrale nell'ambito della giustizia amministrata in seno agli ordini monastici. Nei cataloghi penali delle *practicae criminalis canonicae* la pena del carcere rappresentava l'*extrema ratio* per tentare di recuperare il frate peccatore, qualora le altre misure sanzionatorie si fossero rivelate inefficaci[82].

Alla luce di questa sommaria ricostruzione storica, possiamo affermare che la pena privativa della libertà personale, nata in seno all'ordinamento penale canonico, rappresentò per secoli uno strumento cui le autorità ecclesiastiche, ispirate da principi divergenti rispetto a quelle secolari, ricorrevano con una certa frequenza. Assai più problematico è determinare con esattezza il momento in cui il carcere penale travalicò i confini del

Historica. Legum. Tomus I, cit., p. 78: «De incantationibus, auguriis vel divinationibus et de his qui tempestates vel alia maleficia faciunt, placuit sancto concilio, ut ubicumque depraehensi fuerint, videat archipresbyter diocesis illius, ut diligentissima examinatione constringantur, si forte confiteantur malorum quae gesserunt; sed sub tali moderatione fiat eadem districtio, ne vitam perdant, sed ut salventur in carcere adflicti, usque dum Deo inspirante spondeant emendationem peccatorum».

[80] Si vedano sul punto Y. Dossat, *Les crises de l'inquisition toulousaine au XIIIe siècle (1233-1273)*, Bordeaux 1959, pp. 247-268; J.B. Given, *Inquisition and medieval society. Power, discipline and resistance in Languedoc*, Ithaca (New York) 1997, pp. 69-70.

[81] Gli esatti riferimenti normativi a tutte le fattispecie menzionate si trovano in R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia*, cit., pp. 29-32.

[82] Cfr. *ivi*, pp. 32-35.

diritto canonico, per divenire un'istituzione riconosciuta anche all'interno degli ordinamenti statali, e stabilire se sul punto vi sia stata un'influenza del primo sui secondi. Sicuramente, un ruolo fondamentale in questo passaggio venne svolto dal monaco benedettino Jean Mabillon[83], che in una breve opera apparsa postuma nel 1724 delineò con estrema precisione le caratteristiche essenziali della reclusione canonica, evidenziandone le differenze rispetto alle pratiche punitive invalse nella giustizia secolare. I due sistemi, infatti, secondo Mabillon, erano improntati a valori diversi e perseguivano differenti finalità:

> Dans la Justice Seculiere, c'est la severité et la rigueur qui y preside ordinairement; mais c'est l'esprit de charité, de compassion et de misericordie qui doit l'emporter dans la Justice Ecclesiastique […]. C'est pour cette raison que dans le choix des peines que les Juges Ecclesiastiques doivent employer envers les pecheurs, ils sont obligez de preferer celles qui sont plus capables d'imprimer dans leur cœurs l'esprit de componction et de penitence[84].

[83] L'importanza che l'opera di Mabillon ebbe nell'ambito della riforma penitenziaria è dibattuta fin dal XIX secolo. Gli autori che tendono a enfatizzare il ruolo della religione cristiana nell'evoluzione della pena detentiva intravedono nel monaco benedettino non solo un precursore delle moderne carceri cellulari, ma anche l'ispiratore del pioneristico istituto del San Michele a Ripa, cui si è accennato nell'*Introduzione*. Fra questi, ad esempio, si veda G. Baluffi, *La Chiesa romana riconosciuta alla sua carità verso il prossimo per la vera Chiesa di Gesù Cristo*, volume unico, Imola 1854, pp. 268-269. Negli stessi termini anche E. de Broglie, *Mabillon et la société de l'abbaye de Saint-Germain des Prés à la fin du dix-septième siècle: 1664-1707*, 2 voll., Parigi 1888 (in particolare: v. II, pp. 299-306), e, più di recente, M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., p. 15. Più cauto era Sellin, il quale, pur riconoscendo la straordinaria corrispondenza fra le istanze dei riformatori penitenziari dell'800 e le idee espresse da Mabillon nelle sue *Reflexions*, attribuiva a queste ultime un ruolo marginale nella storia del carcere. Si veda: T. Sellin, *Dom Jean Mabillon – A Prison Reformer of the Seventeenth century*, in «Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology», XVII (1927), n. 4, pp. 581-602. Sul pensiero filosofico di Mabillon si veda: I. Biffi, *Jean Mabillon e la teologia*, in I. Biffi, C. Marabelli (curr.), *Figure moderne della teologia nei secoli XV-XVII*, Milano 2007, pp. 235-252; M. Sina, *Mabillon e la filosofia moderna*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 33-48; O. Hurel, *Dom Jean Mabillon, moine benedictin et aucteur de la Republique des lettres dans l'Europe de Louis XIV*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 3-15; O. Grassi, *La filosofia medievale nell'opera di Jean Mabillon*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 17-31; M.E. Moore, *Jean Mabillon and the Sources of Medieval Ecclesiastical History*, in «The American Benedictine Review», LX (2009), n. 1, pp. 76-94 e n. 2, pp. 121-134.

[84] J. Mabillon, *Réflexions sur les prisons des ordres religieux*, in V. Thuillier (a cura di), *Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierri Ruinart, bénédictins de la congregation de Saint Maur*, Parigi 1724, II, p. 321.

È interessante notare come Mabillon, pur esaltando i principi sottintesi alla reclusione canonica, denunciasse espressamente le terribili condizioni in cui versavano i luoghi di reclusione. Le prigioni dei monasteri venivano descritte come «barbare[s] et inhumaine[s]»[85], degli antri oscuri e malsani in cui i monaci penitenti trascorrevano il loro tempo «sans prendre l'air, sans mouvement, sans adoucissemens, bref sans consolation»[86]: insomma, nel più completo abbandono fisico e morale. L'intuizione di Mabillon fu quella di aver compreso che il mero isolamento non era sufficiente ad ingenerare nel reo quel sentimento di contrizione, necessario al pentimento e alla successiva reintegrazione nella comunità monastica, ma serviva un trattamento penitenziario più ampio, che lo accompagnasse in questo percorso. Queste le parole di Mabillon:

> Enfin c'est un grand défault de charité de ne leur pas fournir de bon livres pour les entretenir, les soûtenir & les fortifier: de les laisser pendant plusieurs mois, & quelquefois même pendant plusieurs années sans entendre la sainte Messe, & sans aucune occupation & sans travail[87].

Istruzione, pratica religiosa e lavoro: gli stessi tre elementi che costituiranno i pilastri del trattamento penitenziario immaginato e propugnato dai *prison reformers* nel XIX secolo. Fu proprio nell'Ottocento che il breve saggio di Mabillon venne riscoperto e innalzato ad antesignano del movimento di riforma delle carceri e dei luoghi di pena che stava iniziando a fare breccia in numerosi ordinamenti europei. Le sue *Reflexions* divennero la bandiera dei fautori dell'origine esclusivamente cristiana (e cattolica) del fenomeno penitenziario. Intorno a questa idea si sviluppò un vero e proprio filone storiografico che ancora oggi conta numerosi esponenti. François Guizot, ad esempio, faceva notare come il sistema penitenziario delineato nel diritto canonico «per ciò che spetta ai principii ed alle applicazioni del diritto penale, si accorda quasi compiutamente colle idee della moderna filosofia»[88]. Il confronto fra le istituzioni punitive della Chiesa e quelle degli ordinamenti statali di Antico Regime faceva emergere il livello decisamente più elevato di umanità delle prime rispetto

[85] *Ivi*, p. 325.

[86] *Ivi*, p. 327.

[87] *Ivi*, p. 329.

[88] F. Guizot, *Storia generale della civiltà in Europa dalla caduta dell'Impero Romano fino alla Rivoluzione francese. Corso di lezioni di F.P.G. Guizot. Versione con note di Antonio Zoncada*, Milano 1841, p. 126.

alle seconde[89], per le quali il concetto di emenda del reo rimase pressoché sconosciuto fino al XIX secolo. L'evoluzione dei regimi punitivi secolari, pertanto, sarebbe dovuta esclusivamente all'influenza esercitata su di essi dai principi cristiani di moderazione e carità.

Tale impostazione, per quanto non priva di fondamento storico, tende forse a sopravvalutare l'importanza dell'elemento religioso nello sviluppo dei sistemi penitenziari e, per contro, a sottovalutare tutti gli altri elementi che in diversa misura vi hanno concorso. Del resto, è indubbia l'influenza della dottrina cristiana sull'idea penitenziaria. Ma ciò non deve, peraltro, sorprendere. Nel corso della storia giuridica sono innumerevoli i casi di contaminazione fra diritto canonico e diritto civile[90]. La pena privativa della libertà personale è solo uno dei tanti esempi possibili. Ciò che sembra potersi affermare, in conclusione, è che una volta assorbito nei meccanismi dell'ordinamento statale, il carcere penale ha definitivamente spezzato i legami con il suo artefice ideologico. La funzione emendatrice che ne era alla base è stata ormai definitivamente laicizzata ed inglobata nella moderna funzione rieducativa della pena che, nell'ordinamento italiano, ha assunto addirittura portata costituzionale.

3. *Carcere e Illuminismo penale*

Le riflessioni che animarono le istanze di riforma del sistema penitenziario nel XIX secolo – sosteneva Anna Capelli – diedero vita all'«ultimo grande dibattito illuminista»[91]. Si tratta di un'affermazione, tutt'altro che isolata in storiografia[92], sulla quale è opportuno svolgere alcune riflessioni. Il punto di partenza non può che essere l'esatta collocazione del movimento illuminista e l'analisi del contributo apportato da tale movimento alla cultura giuridica

[89] L. Rivière, *L'Église et les Institutions pénitentiaires*, in «Revue pénitentiaire», XIX (1889), p. 1146.

[90] Si vedano, a tale proposito, le riflessioni svolte in L. Prosdocimi, *Il diritto canonico di fronte al diritto secolare nell'Europa dei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, cit., I, pp. 431-446.

[91] A. Capelli, *Il carcere degli intellettuali*, cit., p. 9.

[92] F. Treggiari, *Il male necessario. Pena di morte, carcere e altri supplizi a 250 anni da Beccaria*, in *«Un pacifico amatore della verità». 250 anni dopo Dei delitti e delle pene*, numero monografico de «Rivista internazionale di filosofia del diritto», Serie V – ottobre/dicembre 2014, pp. 651-666.

occidentale, in particolar modo nel campo del diritto penale[93].

Innanzitutto, la grande novità della dottrina criminalistica dei Lumi risiede nell'inedito approccio al c.d. «problema penale»[94]. Per la prima volta, le grandi questioni relative al fondamento del diritto di punire e alle sue corrette modalità di esercizio vennero affrontate in maniera globale e sistematica. Il «penale» cessava di essere inteso come un «dato scontato, una struttura normale e ovvia della società civile»[95] e iniziava ad essere problematicizzato e messo in discussione nelle sue radici più profonde. Le ragioni di questo nuovo approccio devono ricercarsi nelle «mutate esigenze culturali ed organizzative»[96] che interessarono l'Occidente europeo nel corso del XVIII secolo e nelle ripercussioni che tali rinnovate esigenze produssero nel campo del diritto e delle istituzioni statali. Soprattutto in Francia, e parzialmente anche in Italia, a farsi interprete delle nuove istanze fu una generazione di pensatori «di fronda»[97] che si fece promotrice di un ampio programma di riforme destinato a mettere in crisi i valori costitutivi delle società di Antico Regime. Nel campo penale, in cui erano più evidenti

[93] La categoria dell'«Illuminismo giuridico» ha trovato solo di recente una propria stabile affermazione nel panorama dottrinario italiano. Ciò è dovuto soprattutto ad alcune importanti opere, quali: G. D'Amelio, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Milano 1965; M.A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1966; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Bologna 1968, III, pp. 240 e ss.; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976; P. Comanducci, *L'illuminismo giuridico. Antologia di scritti giuridici*, Bologna 1978; R. Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna 1985; Id., *Giustiniano nella storia. Il mito e la critica nel Settecento illuminista*, Torino 1991. Altrettanto corposa è la bibliografia sullo specifico tema dell'Illuminismo penale. Oltre al già citato M.A. Cattaneo, *I principi dell'illuminismo giuridico penale*, cit., pp. 3-37, si vedano, fra gli altri: G. Tarello (a cura di), *Idee e atteggiamenti sulla repressione penale. Materiali per una storia della cultura giuridica. Volume V*, Bologna 1975 (e in particolare al suo interno G. Tarello, *Le poco luminose origini dell'illuminismo penale dell'area inglese*, pp. 173-200; Id., *Montesquieu criminalista*, pp. 201-260; P. Comanducci, *La criminalistica di un illuminista moderato: Mably*, pp. 453-469); A. Padoa Schioppa, *I philosophes e la giuria penale*, in «Nuova rivista storica», LXX (1986), nn. 1-2, pp. 107-146; M.A. Cattaneo, *La legislazione penale nell'Illuminismo tedesco*, in *L'educazione giuridica. V – Modelli di legislatore e scienza della legislazione. Tomo I – Filosofia e scienza della legislazione*, Napoli 1988, pp. 258-334; L. Berlinguer, F. Colao (curr.), *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990; D. Ippolito, *Diritti e potere. Indagini sull'Illuminismo penale*, Roma 2012.

[94] Così viene definito in G. Tarello, *Il «problema penale» nel secolo XVIII*, in Id. (a cura di), *Idee e atteggiamenti sulla repressione penale*, cit., p. 15.

[95] M.A. Cattaneo, *I principi dell'illuminismo giuridico penale*, cit., p. 5.

[96] G. Tarello, *Il «problema penale»*, cit., p.16.

[97] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna 2016, p. 259.

l'irrazionalità e l'arbitrio delle antiche istituzioni, questo afflato riformista si estrinsecò secondo direttrici ideologiche ben precise: secolarizzazione, umanizzazione, utilitarismo, legicentrismo, certezza del diritto.

Ora, si tratta di verificare in che modo il nuovo paradigma culturale, destinato a divenire prevalente nel secolo successivo, esercitò la propria influenza sull'elaborazione giuridica della dottrina della pena e se, all'interno di tale dottrina, ci fosse spazio per l'utilizzo sanzionatorio della privazione della libertà personale. Questa è la definizione di pena data da Jaucourt nella relativa voce dell'*Encyclopédie*:

> On définit la *peine*, un mal dont le souverain menace ceux de ses sujets qui seroient disposés à violer les lois, & qu'il leur inflige actuellement & dans une juste proportion, lorsqu'ils les violent, indépendamment de la réparation du dommage, dans la vûe de quelque bien à venir & en dernier ressort, pour la sureté & la tranquillité de la société[98].

Questa definizione, da un lato, riconosceva il monopolio dell'autorità pubblica in materia penale, quale garanzia di eguaglianza di trattamento dei consociati davanti alla legge, e, dall'altro, definiva i limiti entro cui la stessa autorità pubblica doveva esercitare lo *ius puniendi*. Risalta la netta presa di distanza nei confronti della giustizia di Antico Regime, caratterizzata per lo «splendore dei supplizi» di foucaultiana memoria[99]. Rifacendosi a Montesquieu, per il quale «tutte le pene che non sono richieste dalla necessità sono tiranniche»[100], l'enciclopedista imponeva al legislatore penale, nella sua qualità di «interprete del diritto naturale»[101], di rispettare il criterio, inciso nella natura stessa delle cose, di proporzionalità fra reato e sanzione, e di avere sempre in vista l'utilità generale della collettività. Applicando tali principi, la pena, ridimensionata nella sua portata vendicativa, doveva principalmente perseguire l'ottemperanza alla legge per mezzo della minaccia di una sanzione e il mantenimento della pace e della

[98] L. de Jaucourt, *Peine*, in D. Diderot, J.B. d'Alembert (curr.), *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, XII, Parigi 1751, p. 246. Alcune interessanti osservazioni sulle voci penalistiche dell'*Encyclopédie* si trovano in L. Delia, *Crime et châtiment dans l'Encyclopédie. Les enjeux de l'interprétation de Montesquieu par de Jaucourt*, in «Dix-huitième siècle», XLI (2009), n. 1, pp. 469-486.

[99] M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 35 e ss.

[100] C.L. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, trad. it. a cura di B. Boffito Serra, Milano 2013, libro XIX, cap. XIV, p. 473.

[101] M.A. Cattaneo, *La legislazione penale*, cit., p. 257.

sicurezza all'interno della società. Parallelamente, tale definizione segnava il definitivo abbandono di quella visione della giustizia sovrana come esercizio di un mandato etico-religioso di origine divina, di cui i sovrani di Antico Regime si ritenevano detentori. L'origine contrattualistica dello *ius puniendi*, pertanto, tendeva a secolarizzare il diritto penale e a renderlo uno strumento laico di cui lo Stato si doveva servire per tutelare l'utilità sociale[102].

Poste queste coordinate generali, appare condivisibile la perplessità di Canosa e Colonnello, secondo i quali «la cultura illuministica dei delitti e delle pene rimane nei confronti del carcere stranamente silenziosa»[103]. Le ragioni di tale silenzio non si possono unicamente iscrivere alla maggiore urgenza di altre questioni[104], quanto piuttosto ad un'incompatibilità logica fra la reclusione e la dottrina illuminista della pena.

Non a caso, nel manifesto dell'illuminismo penale italiano, ossia *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria[105], il carcere come pena non veniva mai menzionato. Posta l'origine contrattualistica del diritto di punire, Beccaria definiva le pene dei «sensibili motivi»[106] che dovevano svolgere la funzione di difendere la società dal nocumento cagionatogli dalla commissione di reati, perseguendo il fine di «impedire al reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali»[107]. Nell'individuare

[102] Il dibattito filosofico-giuridico sulle origini contrattualistiche del diritto di punire è stato di recente affrontato in M. Traverso, *«Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti». Il diritto penale sabaudo dalle regie Costituzioni al codice penale albertino*, Torino 2022, pp. 52 e ss., cui si rimanda anche per l'ampia bibliografia ivi citata.

[103] R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia*, cit., p. 127.

[104] *Ibid*.

[105] C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino 2018. La bibliografia sul pensiero e sull'opera di Cesare Beccaria è pressoché sterminata. Ci si limita pertanto, per gli studi più risalenti, a rinviare a I. Birocchi, *Beccaria, Cesare*, in *DBGI*, I, pp. 200-204, e alla bibliografia ivi citata. Fra gli studi dell'ultimo decennio, si veda: M.N. Miletti, *Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco*, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche», 2013, pp. 179-201; G. Rossi, F. Zanuso (curr.), *Attualità e storicità del 'Dei delitti e delle pene' a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli 2015; L. Picotti (a cura di), *Alle radici del diritto penale moderno: l'illuminismo giuridico di Cesare Beccaria di fronte al potere di punire*, Napoli 2015; G. Chiodi, L. Garlati (curr.), *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, Torino 2015; V. Ferrone, G. Ricuperati (curr.), *Il caso Beccaria. A 250 anni dalla pubblicazione del 'Dei delitti e delle pene'*, Bologna 2016; E. Tavilla, *Beccaria nella rilettura della scienza giuridica italiana più recente*, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», V (2019), pp. 91-97.

[106] C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., cap. I, p. 11.

[107] *Ivi*, cap. XII, p. 31.

le giuste pene e nello stabilire le loro corrette modalità d'esecuzione, lo sguardo del legislatore doveva dunque rivolgersi al futuro, abbandonando ogni portata retributiva della sanzione, ritenuta non utile nell'ottica della difesa sociale[108]. Per conseguire tale scopo general-preventivo, non erano necessari i tremendi supplizi inflitti ai rei dalla giustizia di Antico Regime. Non era tanto l'intensità del male procurato dalla pena a ingenerare nella cittadinanza quel «salutare terrore»[109] per la legge che avrebbe portato i suoi membri ad astenersi dalle condotte criminose, quanto piuttosto la sua estensione temporale, «perché – argomentava Beccaria – la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggero movimento»[110]. Insomma, l'obiettivo di Beccaria era quello di scongiurare potenziali criminali, piuttosto che di accanirsi contro quelli conclamati; la sua attenzione non era rivolta ai condannati, ma ai comuni cittadini che dovevano assistere all'esecuzione della pena. Per questo motivo, come noto, si espresse in senso contrario alla pena di morte e, sempre per questo motivo, riteneva i lavori forzati, a vita o a tempo, lo strumento sanzionatorio più efficace. Di conseguenza, nella costruzione teorica di Beccaria non vi poteva essere spazio per una pena, come quella della reclusione, che si sarebbe dovuta espiare «di nascosto»[111], fuori dagli sguardi degli astanti, vanificando l'auspicata portata deterrente della sanzione penale.

Le tesi di Beccaria, sulla scorta del successo internazionale riscosso dal suo saggio, fecero scuola fra i contemporanei, in Italia e nel resto d'Europa. Condorcet, ad esempio, commentando la legislazione penale degli Stati Uniti d'America, dove erano da poco entrate in funzione le prime carceri penitenziarie a struttura cellulare, paragonava le lunghe pene detentive alla mutilazione delle membra, in quanto, a suo parere, entrambe sottostavano alla medesima «idée du talion, qu'on est surpris de trouver dans les loix d'une nation éclairée»[112]. La pena del carcere, al più, poteva ammettersi in

[108] Le stesse argomentazioni utilitaristiche si ritrovano in Voltaire, *Prix de la justice et de l'humanité*, Ferney 1778, p. 17.

[109] *Ivi*, cap. XXVIII, p. 64.

[110] *Ivi*, cap. XXVIII, p. 63.

[111] Così, ad esempio, la definiva M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 11.

[112] M.J.A.N. Condorcet, *Essai sur quelques changemens qu'on pourroit faire dès-à-présent dans les loix criminelles de France*, Parigi 1786, p. 37. Questo breve saggio, apparso originariamente in forma anonima, è stato successivamente attribuito a Condorcet e pubblicato in L. Cahen, *Condorcet et la Révolution française*, Parigi 1904, pp. 549-559. Sul punto e, in generale, sul pensiero giuridico di Condorcet, si veda M. Da Passano, *La*

sostituzione di talune pene corporali ormai anacronistiche. A tale proposito, in alcune sue inedite osservazioni sul codice penale del Granducato di Toscana del 1786 (il c.d. codice «leopoldino»), Condorcet suggeriva di espungere le fustigazioni dal catalogo delle pene, per sostituirvi «une prison plus ou moin longue, avec un traitement plus ou moin incommode»[113]. La stessa marginalità del carcere si ritrova nell'opera di Benjamin Carrard, per il quale l'umiliazione derivante dall'incarcerazione sarebbe stata sufficiente a reprimere talune infrazioni alle leggi di polizia o, al massimo, reati minori contro i costumi[114]. Peraltro, nonostante la brevità della detenzione, Carrard sottolineava che il trattamento dei condannati non dovesse mai essere contrario al senso di umanità, dovendosi limitare a costituire per il reo «un nouveau degré de mortification qui tend à lui rendre plus sensible le blâme public, et à l'avertir que des fautes, ou réitérées ou plus graves, l'exposeroient à des pertes plus honteuses et redoutables de la liberté»[115].

In ragione della eterogeneità intrinseca del movimento illuminista, non mancava al suo interno neanche chi giustificava taluni utilizzi punitivi del carcere di Antico Regime. Antoine-Nicolas Servin, ad esempio, ammetteva la pena della reclusione (inserendola, peraltro, nella categoria delle pene corporali) per la sola classe dei nobili, in quanto fisicamente inadeguati ai lavori forzati, e, in continuità con la tradizione, aggiungeva che «ce saroit un mal réel pour la Société, que de l'appliquer aux autres»[116]. Vi erano, infine, posizioni del tutto *sui generis*, come quella di François-Michel Vermeil, secondo il quale la pena, per garantire il massimo effetto general-

giustizia penale e la riforma leopoldina in alcuni inediti di Condorcet, in G. Tarello (a cura di), *Idee e atteggiamenti sulla repressione penale*, cit., pp. 351-451.

113 M.J.A.N. Condorcet, *Notes remises par Monsieur le Marquis de Condorcet au Comte Louis de Durfort sur le Code Criminel publié à Florence le 30 Novembre 1786, et traduit à Paris de l'Italien par Monsieur Artaire homme des lettres, qui en fit passer dans le tems des exemplaires à Monsieur Favi comme homage à S.A.R. Juillet 1788*, in M. Da Passano, *La giustizia penale e la riforma leopoldina*, cit., p. 430.

114 Anche per Montesquieu, del resto, il carcere penale doveva servire esclusivamente per sanzionare quelle condotte criminose rientranti nella categoria dei reati contro la tranquillità. Ciò in quanto la reclusione, che in questo senso Montesquieu equiparava all'esilio e alle pene corporali, aveva la funzione di «ramène[r] les esprits inquiets et les f[aire] rentrer dans l'ordre établi» (C.L. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, cit., libro XII, cap. IV, pp. 344-345).

115 B. Carrard, *De la jurisprudence criminelle, ou essai sur la Question proposée par l'illustre Société économique de Berne pour la confection d'un Code criminel*, Ginevra 1785, I, p. 65.

116 A.N. Servin, *De la législation criminelle. Mémoire fini en 1778, envoié à la Societé Économique de Berne en 1779, et retiré du Concours en Janvier de l'année présente 1782*, Basilea 1782, p. 70.

preventivo, doveva essere tesa a bilanciare «les différentes passions ou affections vicieuses» da cui scaturiva la condotta criminosa. In tal modo, i reati cagionati dalla cupidigia dovevano essere sanzionati con pene pecuniarie, quelli cagionati da una smodata ambizione con pene infamanti e così via. In una simile costruzione, la pena privativa della libertà trovava spazio in due occasioni: per punire i reati derivanti da un abuso della libertà individuale, che Vermeil definiva «*licence*», e quelli consistenti nell'illegittima privazione della libertà altrui[117].

Ma, al di là di opinioni dottrinarie più o meno stravaganti, il carcere manteneva la sua preminente funzione custodiale. Gli illuministi si preoccuparono al più di spogliare la carcerazione preventiva di tutti gli eccessi afflittivi che la caratterizzavano fin dall'epoca medievale. Voltaire definì le carceri giudiziarie d'Europa delle «cloaques d'infection»[118], all'interno delle quali il detenuto subiva una punizione ancor prima di essere condannato. Pertanto, Marat, nel delineare il trattamento dei detenuti in attesa di giudizio, auspicava che «sa prison soit forte, mais saine; et que ses fers l'empêchent de fuir, sans l'accabler»[119]. Ma, come visto, si trattava di una preoccupazione condivisa già dai criminalisti dell'età moderna, che gli illuministi si limitarono a riproporre in una veste teorica rinnovata.

L'influenza di Beccaria si diffuse anche nei centri dell'illuminismo italiano, specialmente nel Sud della penisola. Antonio Genovesi[120],

[117] Appartenevano alla prima categoria «les perturbateurs du repos public; ceux qui cherchent querelle dans les rues, injurient et battent les autres; ceux qui par esprit d'insubordination refusent d'obéir aux Officiers de Police dans leurs fonctions, et leur manquent de respect; ceux qui commettent du scandale dans les Eglises et Assemblées publiques; les Cabaretiers qui, au mépris des Ordonnances de Police, donnent à boire les Dimanches et Fètes pendant les heures du Service Divin; ceux qui affectent de prendre ce temps pour faire la débauche dans les cabarets; tous ceux enfin qui se seront rendus coupables de torts contraires à la décence publique». Appartenevano, invece, alla seconda categoria «ceux qui auront gêné la liberté des autres en les tenant en chartre privée ou autrement; ceux qui auront surpris sur un faux exposé des ordres du Gouvernement pour faire renfermer un Citoyen; ceux qui se seront rendus coupables du rapt de violence; ceux qui veulent soustraire à l'emprisonnement des criminels ou des débiteurs qu'ils recelent; ceux qui auront procure aux Prisonniers les moyens de s'évader». Si veda F.M. Vermeil, *Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle*, Parigi 1791, pp. 69-71.

[118] Voltaire, *Prix de la justice*, cit., p. 108.

[119] J.P. Marat, *Plan de legislation criminelle*, Parigi 1790, p. 147.

[120] Sulla vita e il pensiero di Genovesi si veda l'ampia bibliografia citata in M.L. Perna, *Genovesi, Antonio*, in *DBI*, LIII (1999), pp. 148-153, e I. Birocchi, *Genovesi, Antonio*, in *DBGI*, I, pp. 963-966, nonché, sulla specifica questione dei rapporti con Beccaria, D. Ippolito, *Antonio Genovesi lettore di Beccaria*, in «Materiali per una storia della cultura

insistendo sul carattere di utilità, quale requisito imprescindibile di una pena conforme a giustizia, escludeva esplicitamente l'ammissibilità della pena privativa della libertà personale, in quanto «Un carcere perpetuo, o lungo, affligge, e non reca utile alla società»[121].

Anche nell'opera di Francesco Mario Pagano[122], gli unici accenni alla carcerazione riguardavano esclusivamente l'ambito del processo penale. Le sue riflessioni in merito ricalcavano sostanzialmente gli approdi della dottrina criminalistica del secolo precedente: occorreva evitare che l'atrocità delle condizioni in cui versavano le carceri preventive rendessero la custodia dell'accusato «più grave della pena dell'istesso delitto»[123]. Siccome spesso nella prassi ciò non avveniva, sarebbe stato opportuno, qualora le ragioni di sicurezza lo avessero consentito, accordare all'accusato la possibilità, in vece della carcerazione preventiva, di essere sottoposto alla «custodia de' soldati a sue spese nella propria casa»[124]. In sintesi, pur ammettendo la prassi punitiva della «detenzione in un Castello, ovvero in un Presidio»[125], il suo orizzonte carcerario non si estendeva al di fuori dei limiti del processo.

Una trattazione più ampia della pena privativa della libertà personale, pur sempre limitata alla sola repressione dei reati minori, si ritrova nell'opera di Gaetano Filangieri, che ne parlava nei seguenti termini:

> Venti, trenta, quaranta giorni di detenzione in un carcere destinati dalla legge per pena di una leggiera rissa p.e. senza effusione di sangue, di un'ingiuria tra eguali, di una disubbedienza agli ordini di un magistrato ec. contribuirebbero moltissimo a serbar l'ordine nello stato; ad ispirare, e ricordare il rispetto per le leggi, ed a prevenire i progressi, che un cittadino potrebbe fare nella strada de' delitti, quando l'impunità accompagnasse i primi suoi passi. La pena dunque del carcere non dovrebbe dalle leggi adoperarsi, che come

giuridica», 1/2007, pp. 3-20.

121 A. Genovesi, *Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto per gli giovanetti*, Napoli 1766, I, p. 251.

122 Sulla vita e il pensiero di Pagano si vedano: E. Palombi, *Mario Pagano alle origini della scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli 1979; D. Ippolito, *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Torino 2008; Id., *Pagano, Francesco Mario*, in *DBGI*, II, pp. 1484-1486, cui si rimanda anche per l'ulteriore bibliografia ivi contenuta.

123 F.M. Pagano, *Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale*, Napoli 1787, p. 94.

124 *Ivi*, p. 174.

125 F.M. Pagano, *Principj del codice penale e logica de' probabili. Per servire di teoria alle pruove nei Giudizj Criminali*, Napoli 1806, p. 63.

> una pena, per dir così, di correzione. Essa non dovrebbe dunque essere molto lunga, perché altrimenti mancherebbe all'oggetto, al quale dee destinarsi. La sua maggior durata non dovrebbe mai oltrepassare la quarta parte di un anno. Il luogo dovrebbe esser distinto da quello delle carceri destinate per custodia de' rei, e non per pena. alcune morali istruzioni atte a risvegliare l'orrore pe' delitti, ed a mostrarne le funeste appendici, occupar dovrebbero una parte del giorno in queste carceri, e l'altra parte dovrebbe esser impiegata nella lettura del Codice penale. Uomini conosciuti per la probità del loro carattere, e per la dolcezza delle loro maniere dovrebbero essere destinati a questo utile ministero[126].

Insomma, Filangieri intravedeva le potenzialità correzionali della pena privativa della libertà personale, ma, similmente a Beccaria, riteneva che l'obiettivo principale di una legislazione penale moderna dovesse essere la prevenzione generale. Ciò, di conseguenza, lo portava a prediligere, quale sanzione principale all'interno del catalogo penale, i lavori pubblici, che «all'esempio che dà de' mali, che porta seco il delitto, unisce i servigj, che'l delinquente presta alla società, che ha offesa»[127].

Questa breve ricognizione dei principali esponenti della corrente illuminista consente di rispondere all'interrogativo iniziale nei seguenti termini. Se con «Illuminismo» si intende genericamente un atteggiamento metodologico teso alla critica e al superamento delle istituzioni più odiose dell'Antico Regime, non vi è dubbio che il movimento ottocentesco di riforma del sistema penitenziario vi possa rientrare a pieno titolo. Del resto, sulla base di quanto affermato da Cattaneo, ossia che «l'illuminismo è meno una filosofia sistematica o una concezione del mondo che una tendenza culturale o una mentalità di fondo», si potrebbe sostenere che i presupposti ideologici che animarono Beccaria nella sua polemica contro la tortura giudiziaria o la pena di morte furono i medesimi che, un secolo dopo, animarono Charles Lucas o Carlo Ilarione Petitti di Roreto contro i bagni penali e gli altri luoghi di pena del loro tempo. Tuttavia, se si entra nel merito, e si inquadra il fenomeno illuminista all'interno di un preciso contesto temporale e si individuano i suoi esponenti fra coloro che sostenevano precise posizioni ideologiche e, nel nostro caso, giuspenalistiche, si deve convenire che la nascita del penitenziario moderno sia stata frutto di una sensibilità, almeno parzialmente, diversa.

Di conseguenza, è necessario riconsiderare la teoria per cui la diffusione nei cataloghi penali degli ordinamenti europei della pena detentiva sia stata

[126] G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, Genova 1798, IV, pp. 289-291.

[127] *Ivi*, pp. 291-292.

una diretta conseguenza del maggior valore che veniva riconosciuto al bene giuridico della libertà personale da parte del pensiero liberale che nel XIX secolo aveva raggiunto il suo culmine e che trovava nella dottrina degli illuministi la sua più completa elaborazione. Ciò per almeno due ragioni. Innanzitutto, che la libertà fosse un valore fondamentale per l'essere umano, era un concetto riconosciuto anche da autori antecedenti al fenomeno illuminista[128], che pur non le attribuivano la stessa portata universalistica. Inoltre, interpretando la privazione della libertà personale quale mero fine del carcere, si finirebbe per disconoscere qualsiasi evoluzione in seno alla concezione della pena rispetto al tradizionale binomio retribuzione/general-prevenzione. Verrebbe, insomma, mantenuta invariata la logica del contrappasso che informava le pratiche punitive di Antico Regime, con la sola differenza che alla vita e all'incolumità fisica del reo si sostituiva, quale oggetto della ritorsione pubblica, la sua libertà individuale, in considerazione del ruolo primario che tale valore stava assumendo nella società occidentale del XIX secolo[129].

In conclusione, al movimento illuminista bisogna sicuramente riconoscere il merito di aver avviato, fornendolo di solide fondamenta teoriche, un processo di profondo rinnovamento dell'ordinamento nel suo complesso. In materia penale ciò si tradusse nelle note, e spesso fruttuose, battaglie contro i più odiosi istituti penalistici e processualpenalistici di Antico Regime. D'altro canto, sulla pena privativa della libertà personale, gli illuministi tacquero. Nelle loro opere si possono al più rinvenire alcune (importanti) riflessioni sulla carcerazione preventiva o sul fondamento di

[128] Si vedano ad esempio: V. Carocci, *Decisiones casuum iuridica praxi receptorum totaque die contingentium, ac in contradictorio Iudicio decisorum*, Venezia 1601, p. 224: «Libertas omnibus rebus favorabilior est»; G.L. Catalano, *Aureus tractatus criminalis*, cit., p. 357: «ne homines liberi retineantur […] ratione tuendae libertatis, quae inextimabilis est»; A. Tiraqueau, *De poenis temperandis*, cit., p. 159: «diutinus carcer […] domus fuit poena omnium miserrima, atque molestissima, ut quae nobis rem auferat omnium contra gravissimam, atque pretiosissimam, libertatem dico, rem inaestimabilem».

[129] Tale argomentazione servì, semmai, ad autori successivi, che insistevano sulla necessità di tutelare la portata retributiva della sanzione penale, per giustificare *a posteriori* l'accoglimento diffuso della pena detentiva in seno ai codici penali ottocenteschi. Era questo l'atteggiamento della c.d. «Scuola classica» del diritto penale. Si vedano, ad esempio, le parole di uno dei suoi principali esponenti, Giampaolo Tolomei, che ben esemplificano la concezione del carcere dell'intera scuola: «Difatti la libertà personale è uno de' più preziosi diritti dell'individuo, e non vi è classe, non ceto, né, acquistato l'uso della ragione, avvi età, che altamente non l'estimi, e non senta vivo dolore della sua privazione» (G. Tolomei, *Diritto e procedura penale esposti analiticamente ai suoi scolari*, III ed., Padova 1874, p. 367).

pratiche carcerarie tipiche dell'età moderna[130].

Soltanto a partire dagli ultimi decenni del XVIII secolo, quando ormai erano già entrati in funzione i primi penitenziari americani, alcuni giuristi «illuminati», soprattutto di area francese, iniziarono a valutare in concreto gli eventuali benefici che un accoglimento estensivo della pena privativa della libertà avrebbe apportato in seno al proprio ordinamento. Ma le loro riflessioni non portarono mai ad un ripensamento sulla natura e sullo scopo della pena, anzi si tradussero nello sforzo di conciliare la reclusione nel penitenziario con la teoria general-preventiva della sanzione penale. Ne derivarono soluzioni posticce che, di fatto, non trovarono mai riscontro applicativo. Queste, ad esempio, erano le proposte di Jacques-Pierre Brissot de Warville:

> Sur la porte de la prison, épigraphe terrible, chaînes apposées, murailles peintes en noir, sentinelles, surveillans. Deux fois par an ouvrir au public les portes des prisons, et donner aux citoyens le spectacle des expiations du crime[131].

4. *La «questione penitenziaria» e i «*prison reformers*»*

Le carceri e i luoghi di pena del Settecento, sia in Europa che nel Nord America, erano luoghi insalubri e pericolosi: sporcizia, sovraffollamento, promiscuità, violenza del personale di sicurezza concorrevano a delineare una realtà in cui criminalità ed emarginazione sociale, invece di attenuarsi, si alimentavano. Già sul finire del secolo, grazie all'iniziativa di singoli virtuosi, sorsero i primi movimenti volti alla riorganizzazione dell'amministrazione carceraria e al miglioramento delle condizioni di vita dei condannati. Numerosi benefattori e benefattrici, nel più dei casi legati ad ambienti religiosi, dedicarono la propria vita ad attività assistenzialistiche all'interno degli stabilimenti penali. Tra questi spiccavano

[130] Il riferimento, in particolare, è al celebre saggio di Cesare Amidei sull'istituto della carcerazione per debiti: C. Amidei, *Discorso filosofico-politico sopra la carcere de' debitori*, 1770.

[131] J.P. Brissot de Warville, *Théorie des lois criminelles*, Berlino 1781, I, p. 186.

le figure di Elizabeth Fry[132], di suo fratello Joseph John Gurney[133] e di Sarah Martin[134], in Inghilterra, e quella di Giulia Colbert di Barolo[135], in Italia. In Francia, invece, le attività filantropiche di assistenza ai detenuti venivano svolte principalmente da associazioni, composte in prevalenza da aristocratici[136]. Tuttavia, la razionalizzazione e l'umanizzazione del sistema non potevano essere demandati unicamente all'opera, per quanto apprezzabile, di pochi filantropi. Serviva una riforma strutturale e organica che desse un nuovo volto all'intero ambito dell'esecuzione penale, di modo da eliminare i difetti che la pena, nella sua concreta attuazione,

[132] Elizabeth Fry dedicò la propria vita all'assistenza dei detenuti e, soprattutto, delle detenute, redigendo alcuni accurati rapporti sulle loro condizioni di vita, in cui metteva in risalto le esigenze di riforma. Si veda: E. Fry, *Observations on the Visiting, Superintendence, and Government of Female Prisoners*, Londra 1827; E. Fry, J.J. Gurney, *Report addressed to the Marquess Wellesley, Lord Lieutenant of Ireland*, II ed., Norwich 1827. Per un approfondimento sulla vita e le opere di Elizabeth Fry si veda: K. Fry, R.E. Cresswell (curr.), *Memoir of the Life of Elizabeth Fry, with Extracts from her Journal and Letters*, 2 voll., Londra 1847; L.E. Richards, *Elizabeth Fry: The Angel of the Prisons*, New York 1916; J. Whitney, *Elizabeth Fry: Quaker Heroine*, New York 1972; J. Rose, *Elizabeth Fry*, New York 1980; A. van Drenth, F. de Haan, *The Rise of Caring Power: Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the Netherlands*, Amsterdam 1999; A. Isba, *The Excellent Mrs Fry: Unlikely Heroine*, Londra 2010.

[133] J.J. Gurney, *Notes on a Visit made to some of the Prisons in Scotland and the North of England, in Company with Elizabeth Fry; with some general observations on the subject of prison discipline*, Londra 1819.

[134] A differenza di Elizabeth Fry, Sarah Martin non ebbe una vasta produzione scritta. Di lei ci resta una breve autobiografia, comparsa per la prima volta in un *pamphlet* degli anni '40 del XIX secolo. Si veda: S. Martin, *Life of Sarah Martin*, in *Sarah Martin, The Prison Visitor, of Great Yarmouth. With Extracts from her Writings and Prison Journals*, Londra 1862, pp. 5-38.

[135] Eccezion fatta per le sue *Memorie, appunti e pensieri, tradotti dal francese da Giovanni Lanza*, Torino 1887, anche Giulia Colbert di Barolo non pubblicò alcuna opera in merito al sistema penitenziario. Tuttavia, molti sono gli studi che ne hanno ricostruito minuziosamente la biografia. Si veda: S. Pellico, *La marchesa Giulia Falletti di Barolo nata Colbert. Memorie*, Torino 1864; R.M. Borsarelli, *La marchesa Giulia di Barolo e le opere assistenziali in Piemonte nel Risorgimento*, Torino 1933; C. Siccardi, *Giulia dei poveri e dei re. La straordinaria vita della marchesa di Barolo e di suo marito Tancredi. Dalla Francia a Torino tra il palazzo e la galera*, Cavallermaggiore 1992; A. Montonati, *Giulia Colbert di Barolo: marchesa dei poveri*, Milano 2011.

[136] Si veda C. Duprat, *Punire e guarire. 1819: la prigione dei filantropi*, in M. Perrot (a cura di), *L'impossibile prigione*, cit., pp. 55-91, ove si ricostruisce la storia delle varie associazioni che si occuparono del tema e in particolare quella della *Societé Royale des Prisons*, che fu il primo ente filantropico di questo genere ad essere istituito su iniziativa governativa.

aveva ricevuto in eredità dalle pratiche punitive di Antico Regime. Già a partire dalla metà del XVIII secolo, alcuni autori, soprattutto nel mondo anglosassone, iniziarono a porre in discussione le certezze intorno alle quali si erano consolidati i sistemi punitivi degli ordinamenti occidentali. La risposta sanzionatoria dello Stato era in troppi casi sproporzionata rispetto all'entità del delitto commesso e, nel lungo periodo, si era dimostrata inadatta a contrastare i fenomeni criminosi. Urgeva un radicale cambio di paradigma nell'esecuzione penale; bisognava, in altre parole, «escogitare una pena intermedia che unisse 'la correzione del corpo' alla 'correzione della mente'»[137]. Una delle prime proposte concrete giunse dal magistrato inglese Henry Fielding che qualche decennio prima della fondazione dei penitenziari americani (di cui si parlerà a breve) immaginava l'istituzione di una casa di correzione in cui i condannati avrebbero subito un trattamento rieducativo incentrato sull'isolamento individuale, il digiuno, la preghiera e il lavoro[138].

Figura centrale in questa fase, riconosciuto universalmente come il primo *prison reformer*, fu il quacchero inglese John Howard[139], il quale visitò in più occasioni la maggior parte delle carceri e dei luoghi di pena d'Europa, descrivendoli analiticamente nelle sue opere e avanzando proposte di rinnovamento[140]. Il grande merito di Howard fu quello di aver

[137] M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario: sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese (1750-1850)*, Milano 1982, p. 51.

[138] H. Fielding, *A Proposal for Making an effectual provision for the Poor, for Amending their Morals, and for Rendering them useful Members of the Society*, Dublino 1753.

[139] La figura e l'opera di Howard hanno destato ammirazione fin dagli anni immediatamente successivi alla sua morte. A lui sono stati dedicati numerosi studi che ne hanno accuratamente ricostruito la biografia, evidenziando l'importanza che il suo lavoro ebbe sulla scienza penitenziaria dei decenni successivi. Si veda, fra gli altri: J. Baldwin Brown, *Memoirs of the Public and Private Life of John Howard, the Philanthropist; compiled from his own Diary, in the Possession of his Family; his Confidential Letters; the Communications of his Surviving Relatives and Friends; and Other Authentic Sources of Information*, II ed., Londra 1823; W. Hepworth Dixon, *John Howard, and the Prison-world of Europe. From Original and Authentic Documents*, Webster 1852; A.R.L. Gardner, *The Place of John Howard in Penal Reform*, Londra 1926; J.G. Rowe, *John Howard: Prison Reformer and Philanthropist*, Londra 1927; D.L. Howard, *John Howard: Prison Reformer*, Londra 1958; M. Southwood, *John Howard, prison reformer. An account of his life and travels*, Londra 1958; R. Morgan, *Divine philanthropy: John Howard reconsidered*, in «History», LXII (1977), n. 206, pp. 388-410; T. West, *The Curious Mr. Howard: Legendary Prison Reformer*, Hook 2011.

[140] J. Howard, *The State of the Prisons in England and Wales, with Preliminary Observations, and an Account of some Foreign Prisons*, Warrington 1777; Id., *An Account of the Principal Lazarettos in Europe; with Various Papers Relative to the Plague: together*

intuito che la pena (secolare), oltre alla già riconosciuta funzione general-preventiva e alla afflizione retributiva del reo, doveva essere finalizzata alla sua riabilitazione morale e sociale. Mentre in passato le pene consistevano principalmente in atroci supplizi corporali, sulla scorta di una concezione prettamente vendicativa del diritto penale, la moderna pena detentiva doveva avviare il reo verso un percorso di riabilitazione individuale. A tal fine, l'organizzazione dei bagni penali di Antico Regime, in cui centinaia di condannati venivano rinchiusi in uno stesso spazio comune e abbandonati all'ozio perpetuo, andava necessariamente ripensata. Howard, in particolare, nel corso dei suoi viaggi rimase colpito da tre modelli detentivi: la *Rasp huis* olandese, la *Maison de force* di Gand e la già citata Casa correzionale di San Michele a Ripa in Roma. Dalla commistione dei pregi di questi tre istituti, nacque in lui l'idea di carcere moderno (che in quanto luogo di espiazione della pena prese il nome di penitenziario), caratterizzato dalla struttura «cellulare». Il condannato alla pena detentiva, isolato dal resto della popolazione carceraria, doveva trovare nel lavoro individuale e nella pratica religiosa uno strumento per comprendere il disvalore della propria condotta e, per l'effetto, redimersi. Sulla scia di Howard, prese piede in Europa un vero e proprio movimento culturale, animato da personalità di eterogenea formazione, che iniziò ad occuparsi di quella che la storiografia successiva definì la «questione penitenziaria». Preliminari all'elaborazione di concrete proposte di riforma furono lo studio e l'analisi dei sistemi di detenzione già esistenti e funzionanti. Durante tutta la prima metà del XIX secolo, decine di studiosi interessati al tema, dapprima su propria iniziativa, poi in qualità di inviati dei rispettivi governi nazionali, si recarono in visita nelle principali carceri d'Europa e d'America. La Rochefoucauld-

with Further Observations on some Foreign Prisons and Hospitals; and Additional Remarks on the Present State of those in Great Britain and Ireland, Londra 1791. Un altro precursore del penitenziario moderno, la cui figura godette di un riconoscimento decisamente inferiore rispetto a quella di Howard, fu Jonas Hanway. Nelle opere di questo autore, infatti, si trovano numerose argomentazioni a sostegno della detenzione individuale, quale mezzo più efficace per emendare il condannato. Si veda J. Hanway, *Solitude in Imprisonment, with proper Profitable Labour and a spare Diet*, Londra 1776. Secondo Ignatieff, inoltre, già nei primi anni del '700 iniziò a circolare fra alcuni autori l'idea originaria dell'isolamento individuale per gli imputati in attesa di giudizio. Si veda sul punto M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, cit., pp. 59-60.

Liancourt[141], Tocqueville[142], Moreau-Christophe[143], Lucas[144], Demetz e Blouet[145], Cerfberr de Medelsheim[146] per la Francia, Ducpétiaux[147] per

[141] Fra il 1795 e il 1797, il duca di La Rochefoucauld-Liancourt realizzò un lungo viaggio attraverso l'America settentrionale in cui ebbe modo di visitare i principali istituti penitenziari del continente. Il resoconto delle sue visite si trova in F.A.F. de la Rochefoucauld-Liancourt, *Des prisons de Philadelphie, par un Européen*, Parigi 1796. Ulteriori informazioni sui penitenziari americani sono contenute in Id., *Voyage dans les États-Unis d'Amérique*, 8 voll., Parigi anno VII (1799), in particolare v. I, pp. 22-24, e v. II, pp. 392-394.

[142] G. de Beaumont, A. de Tocqueville, *Du système pénitentiaire aux États Unis et de son application en France, suivi d'une appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiques*, 2 voll, Parigi 1833. Il testo è stato ripubblicato, insieme ad altri contributi di Tocqueville sulla questione penitenziaria in M. Perrot (a cura di), *Alexis de Tocqueville. Œuvres complètes. Tome IV: Écrits sur le système pénitentiaire en France et à l'étranger*, Parigi 1984.

[143] L.M. Moreau-Christophe, *De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire: et spécialement dans les pénitentieres de Philadelphie, d'Auburn, de Genève et de Lausanne (aux États-Unis et en Suisse)*, Parigi 1839. Sulle idee penitenziarie di Moreau-Christophe, nominato ispettore delle carceri del Regno di Francia nel 1837, si veda anche: Id., *De l'état actuel des prisons en France: considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du code*, Parigi 1837; Id., *De la réforme des prisons en France: basée sur la doctrine du système penal et le principe de l'isolement individual*, Parigi 1838; Id., *Défense du projet de loi sur les prisons contre les attaques de ses adversaires*, Parigi 1844.

[144] C. Lucas, *Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, 2 voll., Parigi 1830; nonché Id., *Conclusion Générale de l'ouvrage sur le système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis. Suivie de la deuxième pétition aux chambres sur la nécessité de l'adoption du système pénitentiaire*, Parigi 1830. Di Lucas si veda anche: Id., *De la réforme des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, et de ses moyens, et de ses conditions d'application*, 3 voll., Parigi 1836-1838; Id., *Des moyens et des conditions d'une réforme pénitentiaire en France*, Parigi 1840; Id., *Observations concernants les changements apportées au projet de loi sur le régime des prisons par la commission de la Chambre des deputés, chargée de l'examen de ce projet*, Parigi 1842.

[145] F.A. Demetz, G.A. Blouet, *Rapport à M. le comte de Montalivet sur les pénitenciers des États Unis*, Parigi 1837; di Blouet si veda anche: G.A. Blouet, *Projet de prison cellulaire pour 585 condamnés: précédé d'observations sur le système pénitentiaire*, Parigi 1843.

[146] A.E. Cerfberr de Medelsheim, *Rapport à M. le Comte de Montalivet, pair de France, Ministre Secrétaire d'État au département de l'intérieur, sur les prisons, maisons de force, maisons de correction et bagnes des États de Piémont, de Lombardie, de Parme, des États romains et de Toscane*, Parigi 1839.

[147] E. Ducpétiaux, *Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions preventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique*, 3 voll., Bruxelles 1837-1838. Di Ducpétiaux, ispettore delle carceri belghe dal 1830 al 1861, si veda anche: Id., *Des conditions d'application du système de l'emprisonnement séparé ou cellulaire*, Bruxelles 1857; Id., *La colonization pénale et l'emprisonnement cellulaire*, Bruxelles 1860; Id., *Architecture des prisons cellullaires: étude d'un programme pour la construction des prisons cellulaires*, Bruxelles 1863.

il Belgio, Cunningham[148], Neild[149], Crawford[150] per l'Inghilterra, Julius [151] per la Prussia e altri ancora, di ritorno dai loro viaggi, diedero alle stampe decine di rapporti che descrivevano in maniera analitica ogni aspetto dei vari stabilimenti penali che avevano visitato. Si aprì così una stagione di grande fermento dottrinario sulla forma più adeguata da dare al sistema penitenziario, allo scopo di coniugare le esigenze di efficacia della pena e di razionalità del trattamento della popolazione carceraria. Un consenso pressoché unanime si creò in merito alla struttura cellulare che avrebbe dovuto avere il carcere moderno. A differenza di quanto avveniva negli antichi bagni penali, organizzati secondo il c.d. «sistema della vita in comune», le celle singole avrebbero contribuito in maniera decisiva al «miglioramento morale» dei detenuti, impedendo loro di concertare azioni criminali. Il dibattito sorse, piuttosto, in merito alla durezza del regime di isolamento che si intendeva imporre ai detenuti. I modelli principali, entrambi di origine americana, erano due: il sistema philadelphiano[152] e quello auburniano[153]. Il primo prevedeva un regime di totale silenzio

148 F. Cunningham, *Notes sur les prisons de la Suisse, et sur quelques-unes du continent de l'Europe; moyens de les améliorer*, Ginevra 1828.

149 J. Neild, *State of the Prisons in England, Scotland and Wales, Extending to Various Places therein Assigned, not for the Debtor only, but for Felons also, and other less Criminal Offenders. Together with some Useful Documents, Observations and Remarks, Adapted to Explain and Improve the Condition of Prisoners in general*, Londra 1812.

150 W. Crawford, *Report on the Penitentiary of the United States, Addressed to his Majesty's Principal Secretary of the State of the Home Department*, Londra 1835.

151 N.H. Julius, *Die amerikanisches Besserungs Systeme*, Lipsia 1837, trad. franc. di V. Foucher, *Du système pénitentiaire américain en 1836, par le docteur Julius (de Berlin) suivi de quelques observations*, Rennes-Parigi-Ginevra-Bruxelles 1837. Di Julius, ispettore delle carceri prussiane, si veda anche: Id., *Leçons sur les prisons: présentées en forme de cours au public de Berlin, en l'année 1827, par le Dr. N. H. Julius; ouvrage traduit de l'Allemand par H. Lagarmitte, avocat; Accompagné de plusieurs notes du traducteur et de M. Mittermaier, Professeur à l'Université de Heidelberg*, 2 voll., Parigi 1831; F. Lieber, N.H. Julius, *Remarks on the Relation between Education and Crime, in a Letter to the Right Rev. William White, D. D. President of the Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons*, Philadelphia 1835, pp. 15-18.

152 Così denominato in quanto applicato per la prima volta nella città di Philadelphia, nel carcere di Walnut Street, fondato dalla comunità quacchera nel 1786. Sul medesimo modello vennero in seguito edificate le prigioni di Cherry Hill, di Pittsburgh e di Trenton nel New Jersey. Sul punto, cfr. A. Capelli, *La buona compagnia*, cit. pp. 115-117.

153 Il nome derivava dal carcere di Auburn, nello Stato di New York, in cui per la prima volta venne applicato tale modello, adottato in seguito anche nel carcere di Sing Sing e in numerose altre carceri della costa occidentale del Paese. Cfr. *ivi*, pp. 118-119.

e isolamento, diurno e notturno, per l'intera durata della reclusione. Il secondo, fermo restando l'isolamento notturno e il silenzio assoluto, che spesso veniva garantito ricorrendo alla forza, prevedeva il lavoro dei detenuti in ambienti comuni durante il giorno[154]. Anche in Europa, si formarono ben presto due schieramenti opposti che diedero vita ad un florilegio di opere dottrinarie in cui si evidenziavano i pregi dell'uno o dell'altro sistema[155].

[154] Non mancavano, poi, dei sistemi «misti», come ad esempio quello applicato nel carcere di Ginevra, in cui, all'interno del medesimo complesso penitenziario, veniva fatta applicazione di entrambi i regimi in aree distinte della struttura. Dopo una prima fase di detenzione trascorsa in isolamento continuo, i detenuti venivano suddivisi all'interno di quattro distinte classi di trattamento. A seconda dell'età e della gravità del reato commesso il regime penitenziario poteva essere più o meno duro, ma sempre caratterizzato dall'isolamento notturno e dal lavoro in comune durante il giorno. Sul carcere ginevrino si veda: R. Roth, *Pratiques pénitentiaires et théorie sociale. L'exemple de la prison de Genève (1825-1862)*, Ginevra 1981.

[155] Fra i sostenitori del sistema philadelphiano del *solitary confinement*, oltre alle già citate opere di La Rochefoucauld-Liancourt, Tocqueville, Ducpétiaux, Moreau-Christophe, Demetz, Blouet, Crawford e Julius, si segnalano anche: R.J. Turnbull, *A Visit to the Philadelphia Prison; Being an accurate and particular Account of the Wise and Humane Administration Adopted in every Part of that Building; Containing also an Account of the Gradual Reformation, and Present Improved State, of the Penal Laws of Pennsylvania: with Observations on the Impolicy and Injustice of Capital Punishments*, Philadelphia 1797; T. Fowell Buxton, *An Inquiry, whether Crime and Misery are Produced or Prevented, by our Present System of Prison Discipline*, Londra 1818, in particolare pp. 90 e ss.; G.W. Smith, *A Defence of the System of Solitary Confinement of Prisoners Adopted by the State of Pennsylvania, with Remarks on the Origin, Progress and Extension of this Species of Prison Discipline*, Philadelphia 1833; F. Lieber, *A Popular Essay on Subjects of Penal Law, and on Uninterrupted Solitary Confinement at Labor, as Contradistinguished to Solitary Confinement at Night and Joint Labor by Day*, Philadelphia 1838; Oscar (Prince de Suède), *Des peines et des prisons par le Prince Oscar, de Suède. Traduit de l'allemand par M. Adrien Picot*, Parigi 1842, in particolare pp. 59 e ss.; V. Foucher, *Sur la réforme des prisons*, Rennes 1838; W.H. Suringar, *Considérations sur la réclusion individuelle des détenus*, Parigi-Amsterdam 1843; G. Varrentrapp, *De l'emprisonnement individuel: sous le rapport sanitaire et des attaques dirigées contre lui par MM. Charles Lucas et Léon Faucher à l'occasion du projet de loi sur la réforme des prisons présenté par le gouvernement*, Parigi 1844; D.L. Dix, *Remarks on Prisons and Prison Discipline in the United States*, Philadelphia 1845, in particolare pp. 79 e ss. Vi erano, poi, autori, soprattutto di origine anglosassone che si soffermarono sull'ulteriore distinzione fra il sistema di *solitary confinement* e quello di *separate confinement*, che del primo rappresentava un'evoluzione. I detenuti sottoposti al primo regime, attuato inizialmente nel carcere di Walnut Street, venivano rinchiusi in ambienti angusti, sporchi e bui, senza la possibilità né di svolgere attività lavorativa né di ricevere insegnamenti morali e religiosi e senza avere contatti con nessun essere umano per tutta la durata della pena. Tali autori, pertanto, trovavano preferibile il secondo dei due regimi, quello del *separate confinement* (attuato nell'altro carcere philadelphiano

Di grande interesse è anche il contributo della scienza medica a tale dibattito. Venne coniato il termine «follia penitenziaria» per indicare quello stato di alienazione mentale causata dal prolungato isolamento in carcere; circostanza che spingeva i medici che si occuparono della questione ad opporsi all'isolamento totale, specialmente per le pene di maggior durata[156], anche se non mancavano opinioni discordanti[157].

Il dibattito intorno alla questione penitenziaria giunse anche in Italia, seppur con qualche decennio di ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Nel Regno di Sardegna l'impulso riformista ebbe fra i principali promotori la figura di Carlo Ilarione Petitti di Roreto[158]. Profondamente convinto della

di Cherry-Hill), che era caratterizzato, invece, da celle più salubri e spaziose e dalla possibilità per i detenuti di ricevere visite da precettori e cappellani, oltre che di svolgere un lavoro che li tenesse occupati durante il giorno. In tal senso, si vedano: J. Jebb, *Modern Prisons: their Construction and Ventilation*, Londra 1844; J. Adshead, *Prisons and Prisoners*, Londra 1845; J. Field, *Prison Discipline; and the Advantages of the Separate System of Imprisonment, with a Detailed Account of the Discipline now Pursued in the new County Goal, at Reading*, 2 voll., II ed., Londra 1848; J.T. Burt, *Results of the System of Separate Confinement: as Administered at the Pentonville Prison*, Londra 1852. Fra i sostenitori del modello auburniano, oltre al già citato Lucas, si segnalano: E. Danjou, *Des Prisons, de leur Régime, et des moyens de l'améliorer*, Parigi 1821; L.A.A. Marquet-Vasselot, *Examen historique et critique des diverses théories pénitentiaires, ramenées à une unite de système applicable à la France*, 2 voll., Lille 1835; Id., *Du système cellulaire de nuit pour la réforme de nos prisons*, Parigi 1837; C. Aubanel, *Mémoire sur le système pénitentiaire, adressé en janvier 1837 à M. le Ministre de l'intérieur de France*, Ginevra 1837; L. Faucher, *De la réforme des prisons*, Parigi 1838; C. Grellet-Wammy, *Manuel des prisons, ou exposé historique, théorique et pratique du système pénitentiaire*, 2 voll., Parigi 1839; R. de la Sagra, *Discurso leido por D. Ramon de la Sagra al terminar la sesion pùblica de la instalacion de la sociedad para la mejora del sistema carcelario correcional y penal de España*, in appendice a L.M. Pastor, *Memoria leida en la Junta de instalacion de la Sociedad Filantropica fundada para procurar la mejora del sistema carcelario correcional y penal de España*, Madrid 1840; Id., *Atlas carcelario o colección de laminas de las principales carceles de Europa y de America, proyectos de construccion de carruages y objetos de uso frecuente en las prisones*, Madrid 1843.

156 In tal senso si veda: J.C. Coindet, *Mémoire sur l'hygiène des condamnés détenus dans la prison pénitentiaire de Genève*, Parigi 1838; L.A. Gosse, *Examen medical et philosophique du système pénitentiaire*, Parigi 1838; Id., *Examen du projet de loi sur les prisons et du plan de la nouvelle maison de detention*, Ginevra 1840; A. Verdeil, *De la réclusion dans le Canton de Vaud et du pénitencier de Lausanne*, Losanna 1842. Gosse presentò anche un progetto di carcere penitenziario in cui intendeva mettere in pratica i propri principi teorici sulla detenzione. Si veda L.A. Gosse, *Projet d'un pénitencier industriel, agricole et éducatif pour les prisonniers adultes du sexe masculin condamnés a une détention de plus d'une année*, Ginevra 1864.

157 G. Ferrus, *Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons*, Parigi 1850; P. de Pietra Santa, *Mazas: études sur l'emprisonnement cellulaire et la folie pénitentiaire*, Parigi 1858, pp. 36-42.

158 Sulla vita e le opere di Petitti, oltre a M. Alberti, *Petitti, Carlo Ilarione, conte di Roreto*,

necessaria funzione riabilitativa della pena, Petitti prese una posizione peculiare all'interno della disputa sul miglior modello penitenziario, optando per un sistema misto. La carcerazione preventiva e le pene detentive inferiori a due anni, in quanto troppo brevi per garantire il buon esito del percorso correzionale, avrebbero dovuto eseguirsi secondo il modello philadelphiano dell'isolamento perpetuo, mentre per le pene più lunghe sarebbe stato da preferire il modello auburniano[159]. Più netto era, invece, Giovenale Vegezzi Ruscalla, il quale, prendendo le mosse dalla descrizione delle neonate strutture correzionali di Torino dedicate ai giovani e alle prostitute, si schierò apertamente contro il sistema del *solitary confinement*[160].

Quest'ultimo modello, invece, trovò maggiore consenso in Lombardia. Philadelphiano puro era Carlo Cattaneo, il quale riconosceva un'irresistibile efficacia redentrice alla solitudine forzata, combinata con il lavoro. Secondo Cattaneo, in un sistema penitenziario efficiente, il lavoro intramurario sarebbe stato inteso dai detenuti non come un'imposizione, ma come un sollievo di cui essi stessi avrebbero fatto richiesta, per sfuggire alla sofferenza derivante da uno stato così prolungato di totale inerzia[161]. Opinioni non

in *DBI*, LXXXII (2015), pp. 659-662, si veda anche P.S. Mancini, *Notizia della vita e degli studi di Carlo Ilarione Petitti* in C.I. Petitti di Roreto, *Del giuoco del lotto; considerato ne' suoi effetti morali, politici ed economici*, Torino 1853, pp. V-XIX; G.M. Bravo, *Profilo intellettuale e politico di Carlo Ilarione Petitti di Roreto (1790-1850)*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», II (1968), pp. 121-183; P. Casana Testore, *Introduzione*, in Ead. (a cura di), *Carlo Ilarione Petitti di Roreto, Lettere a L. Nomis di Cossilla ed a K. Mittermaier*, Torino 1989, pp. 7-74.

[159] L'opera principale, che ispirò non solo la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna, ma anche quella successiva del Regno d'Italia, è C.I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla. Trattato*, Torino 1840. Alcune delle idee ivi contenute erano già state anticipate in Id., *Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, 2 voll., Torino 1837, in particolare la sezione dedicata alle carceri si trova nel v. II, pp. 391 e ss. Specificamente dedicate all'analisi critica dei modelli penitenziari di derivazione statunitense sono, invece, Id., *Esame della polemica insorta sulla riforma delle carceri considerata nelle ultime produzioni delle opposte scuole e riflessi relativi*, Milano 1842 e Id., *Della condizione esordiente della riforma delle carceri; discussioni e relativi con alcuni riflessi definitivi*, Firenze 1843.

[160] G. Vegezzi Ruscalla, *Cenni intorno al correzionale delle prostitute, ed all'ospizio celtico eretti con R. Brevetto del 28 maggio 1836 nell'edifizio dell'Ergastolo presso Torino*, Torino 1838; Id., *Cenni intorno al correzionale dei giovani che è per aprirsi nell'edificio della Generala presso Torino*, Torino 1840. Su Vegezzi Ruscalla si veda V. Fannini, *Il contributo di Giovenale Vegezzi-Ruscalla alla discussione sulla riforma carceraria in Piemonte*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXVI (1989), n. 1, pp. 21-36.

[161] Le idee penitenziarie di Carlo Cattaneo sono contenute in C. Cattaneo, *Di varie*

dissimili si ritrovano in Giacinto Mompiani[162] e Luigi Fornasini[163]. Oltre alle consuete argomentazioni a favore dell'isolamento perpetuo, nell'opera dei due autori è presente un'inedita attenzione rivolta alle sorti del detenuto, una volta scontata la pena. Costui, infatti, ai fini di scongiurare una possibile recidiva, avrebbe dovuto essere affidato a «benemerite congregazioni»[164] di privati cittadini, incaricati di accompagnarlo in un percorso di reinserimento sociale che lo avrebbe auspicabilmente portato ad abbandonare in maniera definitiva la delinquenza. Accanto a queste forme di associazionismo benefico, Fornasini sosteneva la necessità di istituire «Case di rifugio», in cui soprattutto i più giovani trovassero «conforto, sussistenza e tutti i mezzi valevoli a conciliarli di nuovo coll'uomo e con Dio»[165].

Anche fra gli intellettuali toscani, il modello philadelphiano era nettamente maggioritario. Fra i principali sostenitori dell'isolamento perpetuo vi fu Carlo Torrigiani[166], il quale, in tre celebri orazioni sul tema della riforma penitenziaria, paragonò il regime detentivo di Cherry-Hill a quello dei monaci anacoreti. Se si esclude il fatto che il primo veniva imposto da un atto autoritativo e il secondo era frutto di una libera scelta individuale, il perfezionamento morale quale obiettivo dell'isolamento era comune sia ai reclusi che agli eremiti. Allo stesso modo la pensava anche Tommaso Tonelli[167], autore di un corposo studio storico che ricostruiva

opere sulla riforma carceraria, in «Il Politecnico», II (1840), n. 3, pp. 543-582, ora in Id., *Scritti politici*, Firenze 1964, pp. 285-354. Sul ruolo di Cattaneo nell'ambito della riforma penitenziaria, si vedano: A. Capelli, *Pura e nuda e concentrata pena. L'opzione penitenziaria di Carlo Cattaneo*, in «Storia in Lombardia», V (1986), n. 3, pp. 3-44; L. Mastrangelo, *Carlo Cattaneo e la questione carceraria*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», IV (2016), pp. 55-73, in particolare pp. 61 e ss.

[162] G. Mompiani, *Delle carceri e del modo di migliorarne gli effetti a vantaggio dei prigionieri. Discorsi due*, in «Il Politecnico», V (1842), n. 29, pp. 417-448. Cenni biografici sulla vita di Mompiani si trovano in A. Carrannante, *Mompiani, Giacinto*, in *DBI*, LXXV (2011), pp. 494-496.

[163] L. Fornasini, *Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla politica e dalla igiene*, Brescia 1852.

[164] G. Mompiani, *Delle carceri*, cit., p. 444.

[165] L. Fornasini, *Della riforma delle carceri*, cit., p. 65.

[166] C. Torrigiani, *Tre dissertazioni lette all'Imp. e Reale Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze dal March. Carlo Torrigiani socio ordinario della medesima sul diritto di punire applicato come mezzo di repressione e di correzione e considerato in alcuni suoi rapporti coll'economia morale e politica*, Firenze 1841.

[167] T. Tonelli, *Saggio istorico sulle prigioni e sul sistema penitenziario con alcuni cenni sulla*

il fenomeno detentivo dal diritto romano fino agli anni della riforma penitenziaria. Meno intransigente era la posizione di Primo Ronchivecchi[168] il quale sosteneva che ciascuna Nazione, in base alle proprie condizioni economico-sociali e alla propria tradizione storica, potesse trovare più conveniente l'uno o l'altro sistema. Tuttavia, pur comprendendo le tesi dei philadelphiani, riteneva preferibili le argomentazioni di Petitti, Lucas, Moreau-Christophe e tutti gli altri fautori di un sistema misto.

Infine, le moderne idee penitenziarie giunsero anche nel Regno delle Due Sicilie, dove si aprì un'animata discussione sui modelli che maggiormente si sarebbero potuti adattare alle peculiarità di quel territorio. All'opera di Pietro Ulloa[169] si deve un'accurata ricostruzione di tutti i principali interventi legislativi che modificarono la disciplina dell'incarcerazione, a partire dai tempi di Federico II di Svevia. L'autore, poi, descriveva la condizione delle carceri borboniche nelle varie province del Regno, sottolineandone con una certa preoccupazione l'alto tasso di mortalità, e le metteva a confronto con quelle degli altri Stati pre-unitari e degli altri Paesi europei, dando dimostrazione di essere aggiornato sulla materia e sui recenti approdi della scienza penitenziaria internazionale[170]. Una concreta proposta di riforma delle carceri, invece, fu esposta da Filippo Volpicella. La sua principale opera dedicata al tema si apriva significativamente con un paragrafo intitolato *Della necessità d'isolar gl'imprigionati tra loro*, in cui individuava nella promiscuità dei condannati il principale difetto dei vecchi sistemi punitivi. Riconosciuta l'irrinunciabile efficacia dell'isolamento individuale, Volpicella prendeva posizione nel dibattito sul miglior modello penitenziario da applicare, criticando aspramente il modello philadelphiano, da lui definito «isolamento materiale», alla luce dei risultati delle ricerche della più recente scienza medica che avevano evidenziato un nesso eziologico fra l'applicazione di tale regime isolazionista e l'emersione di casi di demenza e di alienazione mentale nella popolazione carceraria. L'isolamento, infatti, doveva essere un espediente per evitare la vicendevole corruzione dei detenuti, e non un mezzo per affliggerli. Per questo motivo era preferibile il modello auburniano, c.d. dell'»isolamento morale», che avrebbe consentito al reo di raggiungere l'emenda, attraverso un percorso

nuova gradazione di pene e le istituzioni sussidiarie richieste da quel sistema, Firenze 1845.

168 P. Ronchivecchi, *Sulla prigione dello Spielberg e sullo stato d'altre prigioni*, Firenze 1844.

169 Cenni biografici sulla vita di Ulloa si trovano in A. Scirocco, *Calà Ulloa, Pietro*, in *DBI*, XVI (1973), pp. 469–472.

170 P. Ulloa, *Dell'amministrazione della giustizia criminale nel Regno di Napoli. Esame e paragone con diversi altri Stati d'Europa*, Napoli 1835, pp. 181-235.

costituito da istruzione, preghiera e lavoro[171]. L'opera di Volpicella venne recensita e criticata in un articolo di Achille Rossi[172], il quale riteneva impraticabile applicare il sistema auburniano nel Regno delle Due Sicilie, sostenendo che «difficil cosa è frenare ed astringere al silenzio uomini facinorosi, arditi e d'igneo temperamento e loquacissimi, come sono gli abitatori di clima tanto meridionale»[173]. Infine, Pasquale Stanislao Mancini[174] propese per una soluzione intermedia. Pur astrattamente riconoscendo la preferibilità del sistema auburniano, non era disposto a rinunciare ad alcuni aspetti positivi dell'isolamento assoluto. Egli, pertanto, auspicava la realizzazione di un sistema misto: l'isolamento notturno avrebbe costituito il regime generale, mentre l'applicazione del modello philadelphiano sarebbe stato riservato ai trasgressori dell'obbligo di silenzio durante il lavoro in comune e ai colpevoli dei delitti più efferati, almeno nei primi mesi della loro detenzione[175].

Il dibattito nei vari Stati preunitari portò, secondo tempi e modalità diverse, all'adozione di numerosi provvedimenti in materia penitenziaria, maggiormente pendenti verso l'uno o l'altro modello detentivo[176].

---

171 F. Volpicella, *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, 2 voll., Napoli 1845. Volpicella scrisse anche un trattato maggiormente imperniato sulla mera descrizione analitica delle carceri del suo tempo: Id., *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento*, Napoli 1837.

172 A. Rossi, *Delle prigioni penitenziali o di pena*, in «Il progresso delle scienze, lettere ed arti», VII (1838), n. 21, pp. 265-287.

173 *Ivi*, p. 276.

174 Sulla figura di Mancini, oltre ai cenni biografici contenuti nella voce redazionale *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *DBI*, LXVIII (2007), pp. 537-547, si veda L. Frugiuele, *La Sinistra e i cattolici: Pasquale Stanislao Mancini giurisdizionalista anticlericale*, Milano 1985; E. Jayme, *Pasquale Stanislao Mancini: il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova 1988; *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Napoli 1991; C. Storti, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *DBGI*, II, pp. 1244-1248.

175 P.S. Mancini, *Del migliore ordinamento del nuovo carcere di Avellino e della introduzione della riforma penitenziaria nelle due Sicilie*, in «Le ore solitarie», I (1842), n. 7, pp. 31-64. Per approfondire il pensiero penitenziario di Mancini si veda anche: Id., *Della riforma delle carceri e di un'opera del conte Petitti di Torino intorno alla polemica penitenziaria*, Napoli 1843. Sul Mancini penitenziarista sono stati compiuti numerosi studi; ai fini che qui interessano, si veda A. Cataldo, *Il contributo di Pasquale Stanislao Mancini al dibattito sulla liberazione condizionale dei detenuti*, in «Economia Irpina», XXX (1992), n. 2, pp. 129-148, e XXXII (1994), nn. 3/4, pp. 99-120.

176 Per quanto riguarda il Regno di Sardegna, si veda G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte, 1770-1857*, Santena 1988, che analizza l'evoluzione del sistema penale sabaudo, partendo dall'Antico Regime, caratterizzato da pene consistenti

L'obiettivo dei successivi capitoli della trattazione sarà quello di indagare

prevalentemente in severe afflizioni fisiche sul corpo del reo, passando per gli anni della dominazione francese, in cui sembrò esserci una svolta nel senso di un più diffuso ricorso alla pena detentiva, e arrivando alla Restaurazione. In quegli anni, a un iniziale ritorno alle pratiche penali del passato, fece seguito un inedito interesse del governo sabaudo per la riforma dell'ordinamento penale e delle carceri in particolare. Nalbone ricostruisce i vari passaggi di questo movimento di riforma, concentrandosi sulle opere degli intellettuali che lo animarono, sulle relazioni dei funzionari inviati ad osservare i penitenziari degli altri Paesi, sul dibattito parlamentare e sul prodotto normativo che ne derivò. Più di recente, P. Casana, *Tra rinnovamenti istituzionali e dibattiti internazionali: le riforme carcerarie al tempo di Carlo Alberto*, in P. Casana, C. Bonzo, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino 2016, pp. 59-119, ha realizzato uno studio sulla riforma carceraria piemontese portata avanti da Carlo Alberto di Savoia, sottolineando le sinergie fra il sovrano e gli intellettuali, tra i quali spiccava la figura di Petitti, che si occuparono del tema. Per il Ducato di Parma e Piacenza, si veda B. Montale, *Ordinamenti e strutture degli Stati preunitari. Il sistema carcerario nel Ducato di Parma*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXV (1988), n. 3, pp. 275-309, in cui l'autrice presenta i risultati di un'approfondita ricerca archivistica volta ad analizzare l'amministrazione di ogni istituto detentivo presente in quei territori, dalla Restaurazione fino all'Unità d'Italia, con ampi riferimenti al quadro normativo in cui il sistema carcerario era inserito, in particolare al codice Penale del 1820. Per la Toscana, la storiografia si è a lungo concentrata sulla figura di Filippo Franci, fondatore della Pia Casa del rifugio (la c.d. «Quarconia»), da alcuni considerata un'antenata del moderno penitenziario, analogamente all'istituto romano del San Michele a Ripa. Si veda in proposito: T. Sellin, *Filippo Franci – A Precursor of Modern Penology. A Historical Note*, in «Journal of the American Institute of criminal law and criminology», XVII (1926-27), pp. 104-112; D. Izzo, *Da Filippo Franci alla riforma Doria (1667-1907)*, in «Rassegna di studi penitenziari», VI (1956), pp. 289-296. Un quadro di insieme dell'evoluzione del sistema penitenziario del Granducato di Toscana si trova nel recente lavoro di R. Cirone, *Storia della Legislazione e del Sistema Penitenziario in Toscana. Da Pietro Leopoldo alla nascita della nuova scienza penitenziaria*, Arezzo 2019, che ricostruisce tutti gli interventi legislativi che, da Pietro Leopoldo fino a Leopoldo II, contribuirono a creare uno dei sistemi penali più moderni d'Europa, anche per quanto riguarda l'organizzazione delle carceri e dei luoghi di pena. Sui riflessi della questione penitenziaria nel Regno delle Due Sicilie, l'opera fondamentale è G. Tessitore, *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano 2002, in cui l'autore descrive l'approccio dei sovrani borbonici alla riforma del carcere nei termini di una «utopia penitenziale». In particolare, fu Re Ferdinando I che, nell'opera di modernizzazione del sistema penale del suo Regno, tentò di riformare l'ordinamento delle carceri, costituendo apposite commissioni che si sarebbero dovute occupare della gestione materiale degli istituti detentivi e approvando un regolamento in merito alla salubrità degli ambienti, al trattamento dei detenuti infermi, e agli aspetti disciplinari. La fine di questa utopia, secondo l'autore, fu segnata dalla costruzione dell'Ucciardone a Palermo: un carcere che avrebbe dovuto essere un vanto della monarchia borbonica, realizzato secondo le indicazioni di un esperto riconosciuto internazionalmente come il Volpicella, ma che nella realtà dei fatti si dimostrò peggiore delle carceri settecentesche.

sul recepimento nello Stato pontificio degli stimoli riformistici provenienti dall'Italia e dall'estero e di verificare se per i domini temporali del papa si poté parlare di una compiuta riforma delle carceri e dei luoghi di pena.

Capitolo II

Carcere e pena nella Restaurazione pontificia

Sommario: 1. La rete carceraria e i primi interventi normativi – 2. L'ordinamento penale – 3. La scienza giuridica tradizionale e la teoria della pena – 4. L'influenza di Romagnosi e Carmignani sulla criminalistica pontificia – 5. Funzioni complementari del carcere – 5.1. Il carcere *ad correctionem patris* – 5.2. Il carcere per debiti.

1. *La rete carceraria e i primi interventi normativi*

Sopravvissuto alla dominazione napoleonica e al Congresso di Vienna, lo Stato pontificio[1] si affacciava sulla scena internazionale della Restaurazione europea come «uno dei corpi più deboli e informi tramandati dall'antico regime»[2]. In effetti, l'ordinamento temporale della Chiesa di Roma presentava tutte le caratteristiche di un tipico Stato di Antico Regime[3]: conservazione dei privilegi feudali, legislazione frammentaria,

[1] Sulla storia di Roma e dello Stato pontificio, con specifico riferimento al periodo storico oggetto d'esame, si veda: M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, XIV, Torino 1978; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982; F. Bartoccini, *Roma nell'Ottocento*, Roma 1985; H. Gross, *Rome in the Age of Enlightenment. The post-Tridentine Syndrome and the Ancient Regime*, Cambridge 1990 (trad. it.: *Roma nel Settecento*, Roma-Bari 1990).

[2] M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., p. 590.

[3] Sulle istituzioni politiche e giudiziarie dello Stato pontificio, si veda: G. Lunadoro, *Relatione della Corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi Magistrati et Offitij con la loro distinta giurisdittione*, Padova 1650; G.B. De Luca, *Relatio Curiae Romanae forensis eiusque Tribunalium et Congregationum*, in Id., *Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, parte II, Roma 1673; A. Villetti, *Pratica della Curia romana che comprende la giurisdizione de' Tribunali di Roma e dello Stato; e l'Ordine giudiziario che in essi si osserva*, Roma 1781; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 109 voll., Venezia 1840-1879; M. Pujos, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, Paris 1862; A. Ademollo, *Le giustizie a Roma dal 1674 al 1739 e dal 1796 al 1840*, Roma 1881; V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana: Roma e stato romano*, I, Torino

proliferazione di organi amministrativi e giurisdizionali dalle non ben delineate competenze, mancato riconoscimento delle libertà fondamentali e dei diritti individuali.

Lo spirito della Restaurazione travolse anche l'ordinamento penale che, una volta conclusa la parentesi napoleonica, riassunse il tradizionale assetto caratterizzato da una congerie frammentaria di fonti normative che, in assenza di una precisa gerarchia, si intrecciavano fra di loro non senza ingenerare antinomie e conflitti interpretativi. In questo quadro, il catalogo penale, in continuità con la tradizione settecentesca, risultava incentrato sul binomio pena di morte/lavori forzati (la c.d. «galera»[4]). Coerentemente, il carcere manteneva un ruolo centrale nell'amministrazione della giustizia, in qualità di luogo di custodia degli accusati in attesa di giudizio[5]. La portata sanzionatoria della privazione della libertà personale rimaneva ai margini dell'ordinamento, quale strumento di contrasto al vagabondaggio e alla mendicità, nonché quale trattamento punitivo eccezionale da riservare a categorie criminali ritenute più proficuamente emendabili (donne e

1884; J. Spizzichino, *Magistrature dello Stato Pontificio (476-1870)*, Lanciano 1930; N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970; P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli 'Stati Romani' nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma 1990; M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano (curr.), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, numero monografico de «Rivista storica del Lazio», Roma 2001; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Milano 2007.
In particolare, sul periodo della Restaurazione, si vedano: M. Petrocchi, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze 1941; D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 1ª Restaurazione (1800-1809)*, Macerata 1975; Id., *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978; P. Alvazzi del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato Pontificio (1814-1817)*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (curr.), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, Roma-Friburgo-Vienna-Herder 1997, pp. 55-61.

[4] Per una ricognizione esaustiva delle tecniche punitive invalse nello Stato pontificio in età moderna, si veda M. Calzolari, *Delitti e castighi*, in M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio*, cit., pp. 39-75.

[5] Per questo motivo le carceri erano spesso collocate in ambienti funzionalmente connessi ai tribunali da cui dipendevano. Solitamente, ciascun carcere giudiziario era suddiviso in due diversi settori, che si differenziavano per il regime detentivo imposto ai giudicandi: le «larghe», spesso posizionate nei piani superiori dell'edificio carcerario, che consentivano l'affaccio diretto sulla pubblica via, e le «segrete», che invece si trovavano al di sotto del piano della strada, dove venivano collocati i detenuti più indisciplinati. Vi era poi un terzo ambiente, la c.d. «galeotta», dove venivano provvisoriamente custoditi i condannati in via definitiva, in attesa di essere spediti ai rispettivi luoghi di pena (le galere, appunto). Sulle caratteristiche delle carceri giudiziarie pontificie in età moderna, si veda I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., p. 27.

minori) o, comunque, inadatte alla vita all'interno dei bagni penali (nobili).

In maniera più marcata rispetto ai coevi ordinamenti europei, l'amministrazione delle carceri e dei luoghi di pena dello Stato pontificio si caratterizzava per una certa convergenza di intenti fra repressione della criminalità e assistenza alle fasce bisognose della popolazione, sintomo a sua volta di una non così netta distinzione fra la sfera della giustizia e quella della carità. Il confine fra i delinquenti e le altre categorie di emarginati sociali (indigenti, mendicanti, infermi, orfani, «zitelle», ecc.) era decisamente labile. Ne conseguiva un approccio marcatamente paternalistico delle istituzioni pontificie al problema della criminalità, da cui derivavano due ordini di conseguenze. Il primo consisteva nell'inedita valorizzazione della portata medicinale della reclusione che, come anticipato, trovò effettiva applicazione fin dalla prima metà del XVIII secolo in alcuni istituti detentivi romani, come il correzionale per minori dell'Ospizio apostolico di San Michele a Ripa Grande e la contigua casa di detenzione femminile. Si trattava di forme di internamento riabilitativo, ispirate dalle pratiche monastiche invalse fin dall'età tardo-antica, che trovavano la propria *raison d'être* nella «antica visione cattolica della detenzione come strumento correttivo legato a logiche assistenziali»[6]. In secondo luogo, le medesime logiche giustificavano l'affidamento della gestione degli spazi detentivi a confraternite religiose ispirate dalla missione caritativa di recare sollievo ai detenuti, nonché lo sviluppo in età moderna di pratiche solidaristiche all'interno delle strutture carcerarie, quali la *visitatio carceratorum*[7].

Infine, la valvola di sfogo del sistema era rappresentata dall'estensivo esercizio del potere di grazia da parte del pontefice e delle autorità da questi delegate o autorizzate[8]. Il provvedimento grazioso (consistente nello sconto, nella commutazione, o, talvolta, anche nella cancellazione del residuo di pena), per quanto frutto di una mancanza di visione di lungo periodo, presentava il duplice vantaggio di contrastare il ricorrente fenomeno del sovraffollamento carcerario e di consolidare l'immagine

[6] M.R. Caforio, *Il governo degli spazi carcerari a Bologna*, in «Mélanges de l'École française de Rome», CXXXV (2023), n. 1, p. 202.

[7] Sul punto si rimanda alla parte della trattazione specificatamente dedicata al tema delle «visite ai carcerati»: cap. III, par. 3.2.

[8] Ad esempio, alle Confraternite che si occupavano della gestione materiale delle carceri era generalmente riconosciuto, fin dalla prima età moderna, il privilegio di concedere la grazia ai detenuti in attesa di giudizio e ai condannati. Per un'analisi del fenomeno si rimanda a C. Nubola, *Liberazioni per privilegio. Confraternite e grazia nella prima età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in A. Prosperi, P. Schiera, G. Zarri (curr.), *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, Bologna 2007, pp. 235-256.

del papa quale sovrano benevolo, in linea con la concezione pseudo-assistenzialistica della giustizia criminale. Nel corso dell'età moderna, la concessione a vario titolo di grazie da parte del pontefice era divenuta così frequente da ingenerare una vera e propria aspettativa legittima in capo ai detenuti in attesa di giudizio e ai condannati. Ne conseguiva il proliferare delle suppliche che questi ultimi, o i loro parenti prossimi, rivolgevano alle autorità, facendo leva sulla particolare fragilità della propria condizione personale o sull'ingiustizia del trattamento subito[9].

Nel complesso, dunque, l'amministrazione degli spazi carcerari presentava delle caratteristiche peculiari, derivanti dal suo sostanziale assorbimento «nel più generale sistema assistenziale dello Stato pontificio post-tridentino»[10]. Occorre, tuttavia, operare una distinzione, già chiara agli occhi dei commentatori coevi. Mentre gli stabilimenti correzionali e le carceri preventive, grazie anche all'attività caritativa delle confraternite, apparivano «très-supérieurs aux maisons de détention existantes alors dans les autres États»[11], i luoghi di pena (i famigerati «bagni penali») versavano generalmente «dans un horrible état de vétusté, de saleté et d'infection»[12].

Un primo, allarmante, segnale di crisi del sistema si manifestò già nel corso della Repubblica Romana del 1798-99, quando l'aumento della popolazione carceraria (fisiologico in una fase di stravolgimenti istituzionali)

[9] Una vasta raccolta di suppliche dei carcerati romani dal XVII al XIX secolo è conservata in Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASR), Camerale II, *Carceri*, busta 1, fasc. 1. In determinate circostanze la frequenza delle suppliche si intensificava. Ad esempio, nei periodi di sede papale vacante, i detenuti e i condannati erano soliti rivolgersi al cardinale Camerlengo nella speranza di ricevere in via di grazia una riduzione di pena o una commutazione del luogo ove questa doveva essere scontata. Ad esempio, a seguito della morte di papa Leone XII, il Camerlengo di allora, Monsignor Pietro Francesco Galleffi, in risposta alle numerosissime suppliche inviategli (ben 138 secondo quanto riportato nei registri conservati in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 10, fasc. 1), decise, previo parere positivo del Fiscale Generale, «di far godere a ciascuno de' supplicanti una proporzionata minorazione della di loro condanna nel tempo, che gli rimane ancora da consumare». Il provvedimento di Galleffi è conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 10, fasc. 1. In generale, sulle forme e i contenuti delle suppliche nelle società di Antico Regime, si veda C. Nubola, A. Würgler (curr.), *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna 2002.

[10] M. Formica, *La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799*, Roma 1994, p. 267.

[11] C. de Tournon, *Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des États romains; contenant une description topographique et des recherches sur la population, l'agriculture, les manufactures, le commerce, le gouvernement, les établissemens publics; et une notice sur les travaux executes par l'administration française*, Parigi 1831, II, p. 110.

[12] *Ivi*, p. 113.

e la decisione del governo rivoluzionario di abolire tutte le confraternite religiose, tra le quali figuravano anche quelle deputate all'assistenza dei detenuti e dei condannati a morte, portarono l'amministrazione carceraria al collasso[13]. A poco servirono le riforme legislative, intese a razionalizzare il sistema sull'esempio del codice penale francese del 1795[14], e a poco servirono gli sforzi di alcuni tribuni sensibili alla questione, che a più riprese segnalarono la sistemica disapplicazione nella prassi delle disposizioni di legge[15].

[13] Sul punto si veda M. Formica, *La città e la rivoluzione*, cit., pp. 277-288.

[14] L'ordinamento della Repubblica Romana accolse la concezione illuminista e giacobina della pena già a livello costituzionale. La *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino*, premessa alla Carta costituzionale del1798, disponeva che «la legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto» (art. 12) e che «Ogni trattamento, che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto». Il precipitato legislativo dei dettami costituzionali si ritrova nella legge n. 137 del 1798, rubricata «*Legge sulla Procedura Criminale*» che conteneva un'ampia disciplina riguardante l'amministrazione delle carceri. Queste ultime venivano suddivise in tre categorie: «case di arresto», «case di giustizia» e «prigioni». Nelle prime venivano condotti su ordine della polizia gli individui sospettati di aver commesso un reato. Qualora il giurì d'accusa avesse ritenuto opportuno procedere giudizialmente nei confronti di questi soggetti, emanava un mandato di cattura e ne disponeva il trasferimento nella casa di giustizia. Una volta condannato, infine, il reo veniva definitivamente trasferito nella prigione, dove vi sarebbe rimasto fino alla completa espiazione della pena. Il sistema prevedeva, inoltre, una serie di garanzie in favore degli individui privati della libertà personale. Costoro dovevano essere trattati «con dolcezza e umanità» (art. 376), i luoghi della detenzione dovevano essere «non solamente sicur[i], ma pulit[i] e san[i]» (art. 375), e gli Edili vi dovevano far visita periodicamente per accertarsi che «il nutrimento dei detenuti [fosse] sufficiente e sano» e che non vi fossero «disordin[i] contro la giustizia e l'umanità» (artt. 381-382).
Il testo della legge n. 137 è stato pubblicato in *Bollettino delle leggi della Repubblica*, Roma 1798, n. 35, pp. 9-117. Per un'analisi dettagliata delle riforme carcerarie a Roma nel periodo giacobino, si veda M. Battaglini, *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi ed appunti*, Milano 1971, in particolare pp. 81-106.

[15] Il momento di maggior allarme si registrò nella primavera del 1799, quando il tribuno Brunetti lanciò un accorato appello, riportato sulle pagine del «Monitore», in cui denunciava pubblicamente le indecorose condizioni in cui versavano le carceri e i luoghi di pena della giovane Repubblica. Il Consolato, respingendo le accuse mosse dal Brunetti, rispose con la soppressione arbitraria del Monitore che aveva diffuso l'appello del tribuno. Il Tribunato si schierò a sostegno del proprio rappresentante e, nel giugno del 1799, nominò al proprio interno una commissione d'inchiesta incaricata di indagare sull'amministrazione carceraria. Si trattò, tuttavia, di un intervento tardivo, destinato a non produrre effetti significativi: dopo solo qualche mese l'intervento militare delle forze antifrancesi pose fine all'esperienza repubblicana, favorendo il ripristino delle autorità pontificie. L'episodio del tribuno Brunetti e i relativi sviluppi sono esposti in M. Battaglini, *Le istituzioni di Roma giacobina*, cit., pp. 98 e ss., e in M. Formica, *La città e la rivoluzione*, cit., pp. 284 e ss.

I difetti dell'amministrazione carceraria avevano, tuttavia, origini ben più risalenti e, di certo, un'esperienza di governo breve e tormentata come quella della Repubblica giacobina non poteva godere di quella stabilità politica necessaria per farvi fronte in maniera strutturale. Le autorità pontificie, consce della gravità della situazione, dimostrarono una certa sensibilità sul tema già a partire dalla prima Restaurazione, emanando alcuni provvedimenti emergenziali, come il decreto del 6 aprile 1800[16], tendente a ridurre sensibilmente la popolazione carceraria, cui fecero seguito misure di più ampio respiro. Fra queste ultime rientrava il *Regolamento de'condannati alle galere, ed alle opere pubbliche*, emanato con editto dell'11 aprile 1806 a firma di Alessandro Lante, Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica, l'organo competente in materia di amministrazione delle carceri e dei luoghi di pena fin dai tempi di Benedetto XIV[17].

L'editto si presentava come una sorta di compilazione della previgente, e frammentaria, normativa in materia di organizzazione dei luoghi di pena. Per la prima volta nella storia dello Stato pontificio, venivano accorpate ed armonizzate in un unico testo legislativo le disposizioni disciplinari da osservarsi all'interno dei bagni penali[18]. La *ratio* del provvedimento era dichiaratamente quella di razionalizzare il settore dell'amministrazione

[16] Con tale atto, la Suprema Giunta, l'organo provvisorio di governo istituito dall'esercito napoletano per favorire il celere ripristino delle autorità pontificie, dispose l'istituzione di una commissione di giuristi incaricati di procedere in via sommaria al disbrigo delle cause pendenti lasciate in eredità dal governo repubblicano. Pur formalmente animato dal proposito di garantire un corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia («quanto è giusto che sia punito il colpevole, altrettanto lo è che sia con sollecitudine giudicato, sì perché la pena troppo lontana dal delitto non divenga infruttuosa, come ancora perché non si converta in una pena anticipata la stessa carcere prolungata soverchiamente»), il provvedimento era sostanzialmente inteso a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, da cui scaturiva un significativo aggravio sulle casse dello Stato. Copia del provvedimento è conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 5, fasc. 5.

[17] Copia del regolamento è conservata in ASR, Camerale II, busta 6, fasc. 17.

[18] Nel complesso, l'editto cercava di realizzare un difficile contemperamento fra le opposte esigenze di mantenimento dell'ordine interno agli stabilimenti e di garanzia dei forzati dall'arbitrio dei carcerieri. Al raggiungimento del primo scopo miravano le disposizioni riguardanti gli obblighi a carico dei condannati (relativamente al vestiario, alla rasatura dei capelli, alla pratica religiosa, al rispetto degli orari, ecc.) e le sanzioni previste in caso di violazione delle norme disciplinari. Ad una embrionale tutela dei «diritti» all'interno dei luoghi di pena miravano, invece, tutte quelle disposizioni dirette a limitare i poteri degli «aguzzini» nell'esercizio delle loro funzioni di controllo, come il divieto di infliggere punizioni corporali senza l'autorizzazione dei superiori dello stabilimento o di esigere prestazioni di qualsiasi natura dai condannati in cambio della promessa di «ottenere a loro alcuna grazia».

«penitenziaria», garantendo l'uniformità nel trattamento dei condannati ai lavori forzati (i c.d. «servi di pena) all'interno dei vari stabilimenti penali presenti sul territorio dello Stato e stabilendo pene *ad hoc* per coloro che avevano commesso reati durante l'esecuzione della condanna. Un intervento sicuramente necessario, ma che si poneva in linea di continuità con la tradizione dell'esecuzione penale pontificia. Mancava del tutto la volontà di superare l'antiquato modello punitivo incentrato sui bagni penali e sul sistema della c.d. «vita in comune» dei condannati che vigeva al loro interno.

I principi ispiratori della politica carceraria dello Stato pontificio non mutarono neanche durante la Restaurazione successiva alla fine della dominazione napoleonica. Il primo significativo provvedimento in materia adottato dalla ricostituita Reverenda Camera Apostolica fu la messa a bando, nell'estate del 1817, dell'appalto generale per la fornitura carceraria, ossia l'affidamento a soggetti esterni della somministrazione all'interno delle carceri e dei luoghi di pena del vitto, del vestiario e degli altri generi necessari al mantenimento dei detenuti[19]. Come per l'editto di Lante del 1806, anche in questo caso si trattava di un provvedimento avente carattere generale, valido per tutte le strutture preventive e punitive dello Stato, attraverso il quale l'amministrazione carceraria superava il tradizionale regime della fornitura basato su contratti di appalto parziali, efficaci per le singole province. In tal modo, la Reverenda Camera Apostolica riusciva a contenere le spese a carico dell'erario e, allo stesso tempo, a garantire uniformità di trattamento a tutti i detenuti in attesa di giudizio e i condannati dello Stato, indipendentemente dallo stabilimento penale nel quale erano trattenuti.

Tutto ciò non apparve sufficiente. La difficile transizione dal governo provvisorio francese al ripristino delle autorità pontificie aveva gettato scompiglio in interi settori della pubblica amministrazione e quello delle carceri e dei luoghi di pena, già tradizionalmente trascurato, era senza dubbio uno fra i più critici. Vi erano innanzitutto preminenti esigenze di ordine pubblico, alimentate dall'intensificarsi del numero delle evasioni dei reclusi che approfittavano della confusione derivante dagli sconvolgimenti istituzionali. Il Segretario di Stato Ercole Consalvi[20], protagonista di questa

[19] Cfr. *Copia dell'Istromento di Assento della Fornitura Generale, dei Detenuti, e Condannati in tutto lo Stato Pontificio dato per anni Sei dalla Reverenda Camera Apostolica all'Ill.mo Signor Cavalier Lorenzo Mencacci, rogato negli Atti del Segretario della medesima Rev. Camera li 21 Agosto 1817*, in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 6, fasc. 14.

[20] Per la biografia di Ercole Consalvi si rimanda alla voce di A. Roveri, *Consalvi, Ercole*, in *DBI*, XXVIII (1983), pp. 33-43. Per un approfondimento sulle politiche e sulle riforme portate avanti da Consalvi alla guida della Segreteria di Stato, si veda: *Nel primo*

fase politica insieme al pontefice Pio VII, tentò di arginare il fenomeno emanando l'editto del 10 ottobre 1817[21], che stabiliva severe pene corporali e disciplinari nei confronti dei custodi negligenti[22].

Allo stesso Consalvi era chiaro, tuttavia, che per rendere efficiente la rete carceraria pontificia sarebbe stato necessario un ripensamento complessivo dell'intero sistema. Di conseguenza, l'ambizioso programma di riforme del Segretario di Stato, inteso a rafforzare il potere centrale dello Stato a discapito delle antiche Congregazioni cardinalizie e delle istituzioni particolari di origine feudale ed ecclesiastica[23], investì anche tale settore della pubblica amministrazione. Il principio ispiratore delle politiche carcerarie di Consalvi, in linea con il suo proposito generale di «mettersi al passo col secolo nell'organamento tecnico-amministrativo dello Stato»[24], era la razionalizzazione e l'uniformazione della disciplina interna agli stabilimenti penali, non trascurando quanto di buono era stato messo in atto nel periodo di dominazione napoleonica.

Ciò detto, gli interventi normativi riguardarono sia l'ambito delle carceri preventive che quello degli stabilimenti di pena. Per quanto riguardava le prime, le carte d'archivio pullulano, da un lato, di documenti

centenario della morte del card. Ercole Consalvi, Roma 1924 (in particolare, al suo interno, F. Grosse-Wietfeld, *La legislazione nello Stato pontificio sotto il card. Consalvi esaminata specialmente dal punto di vista giuridico*, pp. 43-52, e H. Bastgen, *Consalvi uomo di Stato*, pp. 73-83); G. Cassi, *Il Cardinal Consalvi ed i primi anni della Restaurazione Pontificia (1815-1819)*, Milano 1931.

[21] Il testo dell'editto è stato riportato in *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del moto proprio di N.S. Papa Pio settimo in data de' 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Roma 1816, pp. 318-319.

[22] Del resto, l'inadeguatezza del personale di sorveglianza era uno dei principali problemi dell'amministrazione carceraria. Nella maggior parte dei casi, i vari custodi, secondini e guardiani venivano reclutati tra le fila degli ex-birri, rimasti inoccupati a seguito della istituzione della Direzione generale di Polizia. Si trattava, dunque, di personale scarsamente qualificato e dalle dubbie qualità morali. Un problema, peraltro, di difficile soluzione se si pensa che, ancora nel 1843, l'amministrazione carceraria, in una nota diretta alla Segreteria di Stato, descriveva il personale di sorveglianza con queste parole: «un cattivo servigio rendono nel disimpegno delle loro attribuzioni, perché ordinariamente di cattive qualità, e per lo meno o dediti all'ebrietà, o inerti ed inetti, tanto più che di mala voglia si prestano nel servizio carcerario al quale furono chiamati in grazia solo di sgravare le Provincie dal peso de' soldi, di cui a favore di detti individui sono gravate». Il documento è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1511.

[23] Cfr. M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, Roma 2003, p. 37.

[24] M. Petrocchi, *La Restaurazione*, cit., p. 37.

che testimoniano, nel periodo in esame, una realtà caratterizzata da sovraffollamento, promiscuità[25], condizioni igieniche precarie e maltrattamenti ai danni dei giudicandi, e, dall'altro, di suppliche che questi ultimi rivolgevano alle autorità pubbliche per lamentarsi dell'eccessiva durata dei processi a loro carico e, di conseguenza, della carcerazione preventiva[26]. Un rapporto inviato alla Reverenda Camera Apostolica in merito ai lavori di ristrutturazione delle carceri giudiziarie della città di Treia, nella Delegazione di Macerata, sintetizza in maniera esplicativa ciò di cui si è discorso:

> Desse [le carceri preventive di Treia] sono ristrette, niente sicure, mal situate, ed insalubri. Due sole e piccole Carceri Segrete per gli Uomini, una pessima per le Donne, un Carcere largo, uno pei detenuti Civili, una Cucina, ed una Camera pel Custode, sono tutti i vani, che compongono il locale, insufficientissimi pel numero dei detenuti, che ordinariamente vi si custodiscono, per lo che ben spesso si veggono ristretti in una Segreta tre o quattro individui contemporaneamente. Manca affatto la Cappella, per cui i Carcerati mai ascoltano la S. Messa. Manca l'Infermeria, per cui i detenuti malati sono malissimo custoditi. Le Fenestre delle Segrete corrispondono a poca altezza sulla strada, e da esse i Delinquenti comunicano con facilità colle persone al di fuori. Tutte le Prigioni sono umide, ma una Segreta per gli Uomini, ed il Carcere delle Donne lo sono in modo che il pavimento, e le pareti sono quasi sempre bagnate.

[25] A tale proposito, in data 10 agosto 1820, il Vescovo di Pesaro inviava al Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica un dispaccio, conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 7, fasc. 10, in cui rappresentava che nelle carceri della propria città, era consentito alle mogli dei reclusi trascorrere la notte con questi ultimi all'interno delle celle comuni.

[26] Spesso, a causa delle lungaggini processuali, si venivano a verificare situazioni paradossali: è il caso di Gaetano Cucchi, un truffatore recidivo detenuto presso il carcere giudiziario di Macerata. Costui suscitò l'interesse della delegazione incaricata della visita carceraria per la straordinaria lunghezza della sua detenzione preventiva, che perdurava da quasi cinque anni senza che il processo a suo carico fosse giunto a conclusione. Le autorità locali risposero che non si trattava di una falla dell'amministrazione della giustizia, ma di una precisa scelta del giudice processante, cui era stato riportato che in carcere il Cucchi si era effettivamente ravveduto e aveva iniziato a svolgere con zelo e applicazione il ruolo di infermiere. Pertanto, non c'era motivo di accelerare il decorso della giustizia, con il rischio che la libertà avrebbe potuto farlo ricadere nuovamente nel crimine. In tal modo, stando a quanto si legge nel rapporto sulla posizione di Cucchi conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1507, «si ha nelle carceri un buon infermiere di più, e nello Stato vi è un birbante di meno».

> A fronte che tali inconvenienti siansi le molte volte rimarcati nei Verbali Mensili di visita Carceraria, a fronte che la locale Governativa Autorità ne abbia fatto speciali rapporti ai Dicasteri Superiori, a fronte che per ben tre volte siansi fatte redigere delle Perizie per il Miglioramento di tali locali, pure fin qui non si è presa sul proposito veruna misura.
> La cosa esigge urgente riparo. L'Umanità reclama contro l'insalubrità delle Carceri, che non sono luogo di pena, ma di sicurezza[27].

L'intervento di Consalvi riguardò principalmente il riparto delle competenze amministrative, allo scopo di rendere coerente la dislocazione della rete carceraria con il nuovo assetto territoriale disposto con l'editto del 26 novembre 1817[28]. A tal fine, in una nota ufficiale datata 16 settembre

[27] Il documento è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1506. Resoconti del medesimo contegno erano all'ordine del giorno e riguardavano tutti i territori dello Stato pontificio: le carceri di Fano erano prive dell'infermeria (cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1508), quelle di Viterbo «sembra[va]no piuttosto un serraglio atto a ritenere le belve, che a custodirvi gli uomini» (cfr. *ibid*.), quelle di San Leo «necessita[va]no la ricostruzione totale» (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1509), quelle di Camerino erano «pregne di umidità nociva alla salute dei Detenuti» (*ibid*.), quelle di Marino potevano «chiamarsi più luogo di supplizio che di sicurezza» (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1510), quelle di Montefiascone erano «senza Segrete, senza Casa pel Custode, e quel he è più senza Cappella (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1511), quelle di Spoleto non erano separate dal bagno penale, favorendo il contatto fra detenuti in attesa di giudizio e condannati definitivi (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1512). Non mancavano però alcune eccezioni: le carceri di Ferrara erano ammirevoli per il «buon aspetto che presentano i locali dei due stabilimenti, sia per salubrità come per comodo e sicurezza» (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1509), quelle di Fermo erano «ben tenute e fornite dell'occorrente per il buon servigio dei carcerati» (*ibid*.).

[28] L'organizzazione amministrativa dei territori pontifici subì numerose riforme nel corso del XIX secolo. Un importante studio a riguardo è ancora P. Castellano, *Lo Stato pontificio ne' suoi rapporti geografici, storici, politici secondo le ultime divisioni amministrative, giudiziarie ed ecclesiastiche*, Roma 1837. Fra le opere più recenti, si segnalano: E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (con note su Ferrara)*, in «Ferrara viva», I (1959), n. 1, pp. 5-32; L. Toth, *Gli ordinamenti territoriali e l'organizzazione periferica dello Stato pontificio*, in *Studi in occasione del Centenario. 1. Scritti sull'amministrazione del territorio romano prima dell'unità*, Milano 1970, pp. 98-148; R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, Bologna 1983; P. Alvazzi del Frate, *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato pontificio (1798-1816)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIV (1991), pp. 217-232; Id., *Caratteri dell'amministrazione pontificia nell'Ottocento*, in M. De

1818, la Segreteria di Stato comunicava alla Reverenda Camera Apostolica le nuove direttive in merito[29]. In primo luogo, il provvedimento disponeva che vi dovesse essere un carcere criminale in ogni capoluogo di provincia e in ogni Comune di residenza dei Governatori di primo e secondo livello. In questi ultimi dovevano anche essere collocate le carceri di polizia, che potevano stabilirsi all'interno della medesima struttura delle carceri criminali, purché venisse «impedita qualsiasi comunicazione fra le une e le altre»[30]. Nel medesimo atto, inoltre, si stabilivano le dotazioni minime di cui doveva essere fornita ciascuna struttura (una cappella, un'infermeria e ambienti sufficienti per accogliere le segrete e la larga). La Tesoreria Generale doveva sovrintendere agli eventuali lavori di ampliamento, mentre il mantenimento dell'ordine all'interno delle carceri era affidato alla neo-costituita Direzione generale di Polizia, cui spettava anche l'onere di selezionare e retribuire il personale di custodia[31].

Non meno grave era la situazione relativa ai luoghi di pena[32]. Anzi, per

Nicolò (a cura di), *L'amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia*, Bologna 1996, pp. 11-33.

[29] Il documento è conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 7, fasc. 1.

[30] *Ibid*.

[31] Proprio in quegli anni, il settore della tutela dell'ordine pubblico e del controllo del territorio era stato completamente riformato e modernizzato, superando l'antico sistema fondato sulla centralità dei tribunali, ognuno dei quali era dotato di un proprio corpo autonomo di «birri», ed istituendo un'unica Direzione generale di Polizia, che garantiva maggiore efficacia ed uniformità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite. Sul punto, si veda: L. Cajani (a cura di), *Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1770-1820)*, numero monografico de «Archivi e cultura», XXX (1997); M. Calzolari, E. Grantaliano, *La Polizia pontificia: rapporti tra centro e periferia nello Stato ecclesiastico*, in P. Boutry, F. Pitocco, C.M. Travaglini (curr.), *Roma negli anni di influenza e dominio francese 1798-1814. Rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento*, Napoli 2000, pp. 65-83; C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli 2012.

[32] È possibile fornire un quadro generale dell'organizzazione dei luoghi di pena dello Stato pontificio negli anni immediatamente successivi alla Restaurazione grazie ad una *Relazione sullo Stato attuale e Regolamento delle Galere*, conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 6, fasc. 19. Gli stabilimenti penali in funzione erano otto, dislocati su tutto il territorio dello Stato (Civitavecchia, Roma, Porto d'Anzio, Civita Castellana, Spoleto, Ancona, San Leo e Bologna), con una capienza complessiva di 4570 forzati. In linea generale, nel bagno di Civitavecchia, il più capiente, venivano collocati i condannati a pene «vistose», ossia di lunga durata o a vita, mentre gli altri stabilimenti accoglievano i condannati ai lavori pubblici o a brevi periodi di galera. Tale regola, tuttavia, subiva frequenti deroghe a causa dell'alto numero di condannati a pene di lunga durata, per i quali il solo stabilimento di Civitavecchia non era sufficiente. Il trasporto dei rei dal

questi ultimi l'eredità lasciata dai recenti sconvolgimenti istituzionali sembrava essere ancora più pesante, tant'è che il 20 aprile 1819 la Reverenda Camera Apostolica promulgò una notificazione, a firma del Tesoriere generale Cesare Guerrieri, per contrastare gli abusi che «contro le provvide disposizioni dei nostri Predecessori si [erano] con danno, e turbamento dell'ordine pubblico introdotti relativamente alla Custodia de' Forzati, e Condannati alle Galere di Civitavecchia»[33]. Fra le altre cose[34], la notificazione richiamava il direttore dello stabilimento all'esatta osservanza di tutte le norme disciplinari in vigore prima della parentesi napoleonica e, in particolare, faceva esplicito riferimento all'editto del Tesoriere Lante del 1806.

Quest'ultimo aveva mostrato fin da subito delle evidenti lacune. Il suo carattere generale, infatti, lo rendeva incapace di adattarsi alle caratteristiche specifiche dei singoli stabilimenti penali. Tale circostanza spiegava l'entrata in vigore nel 1818 del *Regolamento dei Forzati al Colosseo di Roma* e del *Regolamento della Darsena di Ancona*, che integrarono sensibilmente la disciplina dell'editto del 1806, rendendolo nei fatti superato[35].

Il mantenimento della disciplina interna era uno dei principali problemi dei bagni penali dello Stato pontificio, anche a causa dei frequenti abusi commessi dal personale di sorveglianza a danno dei condannati. Alcuni *Rilievi concernenti le Galere pontificie*, datati 3 agosto 1818, segnalavano come, presso la darsena di Civitavecchia, in assenza di una chiara e completa normativa disciplinare, erano «l'arbitrio, e spesse volte ancora

luogo di carcerazione preventiva a quello di condanna veniva effettuato dal corpo dei Carabinieri che allestiva settimanalmente dei convogli di 8-10 condannati da scortare a cavallo sotto la propria sorveglianza. Presso la Reverenda Camera Apostolica era conservato un registro generale in cui venivano raccolte le c.d. «partite di condanna» di ciascun condannato, ossia delle schede personali che consentivano all'amministrazione di tenere costantemente aggiornata la statistica dei luoghi di pena.

[33] Copia della notificazione è conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 6, fasc. 13.

[34] Nello specifico: veniva vietato ai forzati di andare in giro liberamente per la città (art. 3), se non per l'approvvigionamento e sotto stretta sorveglianza (art. 4); si specificava che in nessun caso il loro lavoro poteva essere prestato in favore di privati cittadini (art. 6); veniva proibito l'uso di spedire i forzati in città ad acquistare generi alimentari e medicinali per conto dell'Ospedale della darsena (art. 7); ai forzati adibiti al servizio di pulizia della città veniva proibito di allontanarsi dalla pubblica strada, se non sotto la sorveglianza del personale militare (art. 8); una volta fatto rientro all'interno della darsena, i forzati dovevano essere ispezionati dagli aguzzini e spogliati di tutte le carte e gli oggetti vietati (art. 9).

[35] Copia del regolamento dei Forzati al Colosseo di Roma è conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 6, fasc. 19. Del regolamento della darsena di Ancona, invece, non risulta pervenuto il testo originario, ma è possibile ricostruirne indirettamente il contenuto tramite una relazione dell'ispettore carcerario Riccardo Riccardini, datata 30 luglio 1818 e conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 6, fasc. 19.

l'animosità, e la prepotenza» a regolare «i castighi, egualmente che ogni altro oggetto di amministrazione de' Forzati»[36]. Le condizioni di vita dei condannati ai lavori forzati erano aggravate da due ulteriori elementi: la vetustà e l'incuria delle strutture destinate ai reclusi e le gravi e sistematiche inadempienze contrattuali delle ditte titolari dell'appalto della fornitura carceraria. Ad esempio, secondo quanto evidenziato nel rapporto, inviato al Tesoriere Generale, di una visita effettuata in data 4 agosto 1820 nel Bagno dei Forzati presso il porto di Anzio, i condannati erano sprovvisti del vestiario previsto dal contratto di fornitura, ricevevano un vitto insufficiente e di scarsa qualità e, nella maggioranza dei casi, non essendo adoperati in attività lavorative, trascorrevano la giornata nell'ozio, mentre di notte dormivano accatastati in locali angusti e popolati da insetti[37].

Consalvi individuò la principale ragione dello stato di degrado morale e materiale in cui versavano i bagni penali nell'incapacità della Reverenda Camera Apostolica di vigilare sul rispetto della disciplina interna agli stabilimenti, nei quali, come visto, vigeva di fatto un regime di anarchia normativa. Di conseguenza, con un provvedimento della Segreteria di Stato datato 21 ottobre 1820[38], il Tesoriere generale venne sollevato dall'incarico, pur mantenendo le tradizionali attribuzioni in merito alla gestione economica, nonché la facoltà di ispezionare a propria discrezione tutti i luoghi di pena dello Stato. Contestualmente, tale competenza veniva trasferita in capo ai Presidenti delle province, i quali sarebbero stati coadiuvati da una commissione composta da tre membri nominati dalla stessa Segreteria di Stato. In tal modo, Consalvi otteneva un duplice risultato. Da un lato, perseguendo un criterio di prossimità territoriale, garantiva una vigilanza più capillare sul rispetto della disciplina interna ai bagni penali e, dall'altro, grazie alla nomina centralizzata dei membri della commissione, assicurava alla Segreteria di Stato degli invasivi poteri di controllo.

[36] *Rilievi concernenti le Galere pontificie*, in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 6, fasc. 19. Nel documento, inoltre, veniva criticata la figura dell'ispettore della darsena, il cui operato, privo di qualsiasi controllo da parte di autorità di grado superiore, degenerava spesso nell'abuso di potere. Per evitare tali inconvenienti, l'anonimo autore dei *Rilievi* suggeriva l'istituzione di una Congregazione composta da persone di rispecchiata probità, incaricata di vigilare sul rispetto della legge all'interno della darsena. Doveva poi essere intensificata la collaborazione istituzionale con la Delegazione apostolica di Civitavecchia, che avrebbe dovuto essere giornalmente informata sulle principali questioni relative all'amministrazione dello stabilimento. Infine, nel documento si proponeva di aumentare il compenso del personale di sorveglianza, al fine di prevenire l'emersione di quel «malizioso contegno» che era la principale cagione dei traffici illeciti con i condannati e di ogni altro genere di abuso.

[37] Il documento è conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 7, fasc. 12.

[38] *Ibid*.

Gli effetti auspicati dal provvedimento non tardarono ad arrivare. A seguito di questa traslazione di competenze amministrative, infatti, il Delegato Apostolico di Civitavecchia, Domenico Cattani, compilò su indicazione della Segreteria di Stato il regolamento disciplinare per i forzati del bagno penale della sua città. L'obiettivo del regolamento, dichiarato in premessa al testo normativo, era quello di ristabilire la legalità e la disciplina all'interno di luoghi che nel corso degli ultimi decenni, anche a causa delle turbolente vicende politiche, erano stati sostanzialmente abbandonati, lasciando «un più vasto campo alla malizia ed alla frode»[39]. Era quindi necessario ristabilire l'ordine all'interno della catena della giustizia punitiva, sia a monte, ossia sul piano dell'amministrazione della giustizia penale, sia a valle, razionalizzando e umanizzando i luoghi di esecuzione delle pene. A tale ultimo scopo servivano le decine di disposizioni del regolamento che disciplinavano in maniera estremamente minuziosa le funzioni e i doveri di ciascuna delle figure professionali che prestavano servizio presso i bagni penali[40]. Allo stesso tempo, ai condannati ai lavori forzati veniva imposto un trattamento estremamente rigoroso, fondato sulla preghiera e sul lavoro, che se rispettato con zelo avrebbe potuto garantire loro l'applicazione di alcune disposizioni premiali consistenti in una cospicua diminuzione della pena o, addirittura, nell'immediata liberazione[41].

[39] *Regolamento disciplinare per i forzati del bagno di Civitavecchia e saline*, in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 7, fasc. 4.

[40] A titolo esemplificativo, si veda l'art. 5 del regolamento, relativo ai compiti del parroco della darsena, nella sua qualità di *Priore dello Spedale dei forzati*: «Come Priore dello Spedale avrà cura: 1. Che nel primo ingresso delli Forzati nell'Ospedale si proveda alla loro coscienza con la sacramentale Confessione, ed in pericolo di vita siano essi muniti del Ssmo Viatico. 2. Che le ordinazioni del Medico, e del Chirurgo siano scrupolosamente eseguite con medicinali, e viveri di perfetta qualità, al quale ultimo effetto assisterà alla cucina nelle ore adattate per riconoscere la qualità, e quantità delle carni, e delle minestre, e per assicurarsi che tutto sia posto nei rispettivi caldari, e nulla trafugato. 3. Che la carità sì della mattina, che della sera alle ore solite non si faccia senza la di lui assistenza. 4. Che ogni malato nell'entrare allo Spedale porti seco le due camicie che gli passa il Principe per servirsene durante la malattia. 5. Che niun malato sia posto in quel letto, nel quale nel quale abbia di fresco cessato di vivere alcun'altro. 6. Che i letti dei malati meno gravi sieno rifatti due volte al giorno. 7. Che tutti i letti restino sempre forniti di due lenzuoli, ed una coperta. 8. Che i letti, lenzuoli, e coperte siano di misura, e qualità corrispondente agli obblighi del Fornitore. 9. Che lo Spedale sia scopato interamente una volta al giorno. 10. Che non manchi mai in esso il fuoco con acqua calda, e molto meno i lumi in tempo di notte. 11. Che niun individuo dello Spedale ardisca di esigere cosa quanto si voglia minima dai malati nemmeno a titolo di Messe, o Suffragi. 12. Che il Fornitore tenga sempre provvisto d'utensili, e biancheria sufficiente lo Spedale».

[41] Il regolamento disciplinare del bagno di Civitavecchia subì numerose modifiche e

Riassumendo, nello Stato pontificio della Restaurazione l'organizzazione delle carceri e dei luoghi di pena fu indubbiamente uno dei settori della pubblica amministrazione in cui si concentrò lo sforzo riformistico di Pio VII e del cardinale Consalvi. La dominazione francese, se da un lato aveva lasciato in eredità dei seri problemi di ordine pubblico in seno agli stabilimenti penali, dall'altro, grazie all'opera di alcuni importanti funzionari come Joseph-Marie De Gérando[42], aveva avviato un modello di gestione innovativo, gettando le fondamenta per le politiche carcerarie del restaurato governo pontificio. Il limite di queste politiche, al netto dei risultati ottenuti in concreto, consistette semmai nel non aver mai posto in discussione l'impianto generale dell'esecuzione penale che, sebbene con una veste organizzativa rinnovata, manteneva il proprio epicentro all'interno degli antichi bagni penali. I tempi, evidentemente, non erano ancora maturi.

2. *L'ordinamento penale*

La necessità di una riforma complessiva dell'ordinamento penale si iniziò ad avvertire già all'indomani della seconda Restaurazione[43].

integrazioni nel corso degli anni. Ad esempio, nel 1846 venne approvato un *Regolamento disciplinale da osservarsi nella fabbrica camerale delle vario-tessiture in cotonine eretta in Civitavecchia per l'occupazione dei condanni*, ulteriormente aggiornato ed emendato nel 1857. Entrambi i regolamenti sono conservati in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1543.

[42] Annoverato fra i padri del diritto amministrativo in Francia, il barone Joseph-Marie De Gérando, in qualità di membro della Consulta straordinaria per gli Stati romani voluta da Napoleone, dedicò una parte rilevante della propria attività amministrativa all'organizzazione delle istituzioni assistenziali. Avendo ben chiare le caratteristiche culturali dei territori che venne chiamato ad amministrare, il suo principale merito fu quello di aver tentato di armonizzare lo spirito laicizzante della Rivoluzione con la tradizione religiosa così profondamente radicata dopo secoli di governo temporale dei pontefici. Sul contributo di De Gérando al governo delle istituzioni assistenziali di Roma si veda A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, Roma-Bari 1994, pp. 29 e ss., e C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa*, cit., pp. 106-111, in cui si accenna anche alle politiche di De Gérando in materia carceraria. In generale, sull'attività amministrativa di De Gérando a Roma si veda F. Sofia, *Recueillir et mettre en ordre: aspetti della politica amministrativa di J. M. de Gérando*, in «Roma moderna e contemporanea», II (1994), n. 1, pp. 105-124.

[43] Fra le ricerche dedicate alle riforme legislative e giudiziarie in questo periodo della storia pontificia, si segnalano: A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato pontificio e i suoi indirizzi legislativi*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», LXXVIII

L'immediata abrogazione della legislazione francese e il conseguente ripristino dell'ordinamento pontificio aveva fatto emergere tutta l'inadeguatezza di quest'ultimo, alla luce delle mutate condizioni sociali e politiche che si presentavano al ritorno di Pio VII a Roma[44]. Soprattutto nelle province di «seconda recupera»[45], che avevano vissuto più a lungo l'influenza napoleonica, l'integrale ritorno ad un regime fondato sul particolarismo giuridico e sulla disomogeneità legislativa sarebbe stato difficilmente tollerato dalla società civile[46]. Il pontefice, deciso fin da subito a mettere mano alla vastissima congerie di bandi, editti, proclami, statuti

(1955), pp. 119-188; F. Bartoccini, *Lo Stato pontificio*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della destra. Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984)*, Roma 1986, pp. 373-406; G. Santoncini, *Appunti per una bibliografia critica sulla seconda Restaurazione pontificia*, in «Proposte e ricerche», XXXII (1994), n. 1, pp. 156-185. Sul tema specifico della codificazione del diritto penale, si veda: M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, in «Società e Storia», II (1979), n. 6, pp. 837-864 e Ead., *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, in «Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», VII (1993), pp. 177-208.

[44] In particolare, alcune pratiche punitive apparivano ormai come il retaggio di epoche passate ed erano, pertanto, divenute intollerabili agli occhi dell'opinione pubblica. L'esempio più lampante riguardava la pena capitale che, a seguito del ripristino della sovranità pontificia, tornò ad essere eseguita secondo le modalità consolidate nella tradizione di Antico Regime, ossia per impiccagione. L'indignazione di gran parte della popolazione, non più avvezza al crudele spettacolo della forca, costrinse la Segreteria di Stato ad emanare la circolare del 4 ottobre 1815, che intimava a tutti i tribunali dello Stato di assicurarsi che l'esecuzione della pena capitale avvenisse tramite ghigliottina, un metodo ritenuto più umano che era già stato adottato durante il periodo di influenza francese. Maggiori riferimenti si trovano in M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna*, cit., p. 92.

[45] Questa è l'espressione utilizzata in riferimento alle quattro Legazioni e alle province marchigiane che, a differenza dei territori di «prima recupera», vennero riannesse allo Stato pontificio solo nel luglio del 1815. Si veda sul punto M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., p. 591.

[46] Se, da un lato, con l'editto del 13 maggio 1814 il cardinale Agostino Rivarola aveva disposto l'abrogazione della previgente legislazione francese per tutte le province di «prima recupera», dall'altro lato, per quelle di «seconda recupera», proprio in ragione della più profonda permeazione della cultura giuridica d'Oltralpe, la transizione avvenne con maggiore gradualità. Con riguardo a queste ultime, Consalvi, consapevole della netta spaccatura all'interno dei territori pontifici, stabilì con editto del 5 luglio 1815 (il c.d. *Editto sull'impianto del Governo provisorio*) il mantenimento di numerose leggi in vigore durante il periodo napoleonico, soprattutto in materia di amministrazione pubblica e di ordinamento giudiziario. Sul punto si veda M. Petrocchi, *La Restaurazione*, cit., pp. 51-58.

e notificazioni di cui si componeva l'ordinamento giuridico del suo Stato, con il *motu proprio* del 6 luglio 1816[47], nominò tre commissioni incaricate rispettivamente di elaborare un progetto di codificazione nelle materie del diritto civile, del diritto commerciale e del diritto penale[48].

Nonostante fra i membri di quest'ultima commissione vi fossero alcune personalità, come quella di Belisario Cristaldi[49], che si erano apertamente

[47] Per maggiori informazioni sugli indirizzi legislativi del *motu proprio* del 16 luglio 1816, si veda: M. Mombelli Castracane, *Il motu proprio del 6 luglio 1816 e l'elaborazione di una nuova pratica criminale pontificia nell'età consalviana*, in L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R.M. Zaccaria (curr.), *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, Lecce 1995, IV, parte II, pp. 1501-1536; G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino 1996.

[48] In realtà, già durante la prima Restaurazione (1800-1809), papa Pio VII aveva nominato una commissione per la compilazione del codice penale e di procedura penale, con l'obiettivo di adattare le antiche leggi dello Stato pontificio ai tempi moderni, eliminandone ogni residuo anacronistico. Del progetto, che non venne mai approvato, non rimangono che pochi paragrafi, da cui emerge però il sostanziale sviamento della commissione dall'incarico affidatole. A parte il riconoscimento di qualche principio garantista, come l'irretroattività della legge penale e la predeterminazione di minimi e massimi edittali, il progetto rimaneva saldamente all'interno del solco della legislazione pontificia di diritto comune. Ciò si evince in particolar modo dal catalogo sanzionatorio, in cui si manteneva la centralità dei lavori forzati e della pena capitale e si continuavano a prevedere numerose tipologie di pene corporali, come i tratti di corda per gli uomini e la pubblica frusta per le donne. Erano, infine, previste delle forme di pena privativa della libertà personale, ma, sulla scorta della tradizione di Antico Regime, queste erano riservate a determinate categorie di persone, che per caratteristiche personali non erano adatte ai lavori forzati. Per un approfondimento su questo progetto si veda M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale nello Stato pontificio (1800-1832)*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. CXLIII-CLXXXIII, in particolare il primo paragrafo, significativamente intitolato «Un progetto di ricompilazione».

[49] Nato a Roma nel 1764 da una famiglia nobiliare di origini salentine, Belisario Cristaldi si laureò in giurisprudenza alla Sapienza di Roma e iniziò fin da subito ad esercitare le professioni legali. Ricoprì alcuni incarichi istituzionali nella prima Repubblica Romana (tra cui la direzione dell'Ospizio degli orfani di Tata Giovanni), ma non aderì mai alle idee rivoluzionarie e, per questo, durante la dominazione napoleonica, venne allontanato dalla città, in quanto sospettato di attività sovversive. Restaurato il governo dei papi, fu uno dei membri di spicco del partito consalviano ed ebbe una brillante carriera politica che lo portò a ricoprire ruoli centrali nell'amministrazione pontificia, tra cui quello di Rettore dell'Università di Roma e di Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica. Inoltre, fu autore di alcune opere giuridiche, da cui emergevano le sue posizioni di riformista moderato. Tra queste è da segnalare una *Dissertatio de quaestionibus*, Roma 1801, in cui si schierava contro la pratica della tortura giudiziaria, all'epoca ancora in uso nello Stato pontificio, definendola «inhumana, et simul inutilis, pericucolosa, injusta» (*ivi*, p. 1). Sulla biografia di Cristaldi, si veda: N. Del Re, *Il cardinale Belisario Cristaldi e il Can. Antonio*

espresse in favore delle istanze di rinnovamento dell'ordinamento penale, il risultato dei lavori fu piuttosto modesto, in quanto era ancora evidente il legame con la tradizione criminalistica di Antico Regime e difficilmente avrebbe potuto essere altrimenti. Una piena aderenza ai moderni principi del diritto penale, infatti, avrebbe necessitato di una netta separazione fra diritto canonico e diritto civile. Separazione che, essendo lo Stato pontificio per sua stessa natura fondato sull'unione inscindibile fra potere spirituale e potere temporale, era nei fatti impossibile da realizzare[50].

Ciononostante, dai lavori preparatori della commissione del 1816 emerse una certa apertura ai principi dell'illuminismo penale, nei limiti in cui non fossero in contrasto con la dottrina cattolica. È stato notato, infatti, come, a differenza del diritto privato, in cui la disciplina di alcuni istituti era storicamente di competenza del diritto canonico, in materia penale

> i contenuti 'umanitari' dell'illuminismo, recepiti nei nuovi codici italiani ed europei, in virtù dei quali si erano in parte attenuati i rigori delle procedure giudiziarie, delle carceri e delle galere, e in generale della condizione dei rei, risultavano compatibili con lo spirito di clemenza che in fondo i pontefici avevano sempre affermato di porre a fondamento della legislazione criminale[51].

In particolare, in una relazione di presentazione del progetto elaborata dalla stessa commissione[52] si leggeva che le pene, oltre a dover rispondere ad un principio di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso[53],

Muccioli, Città del Vaticano 1980; M. Caffiero, *Cristaldi, Belisario*, in *DBI*, XXXI (1985), pp. 1-4. Sullo specifico tema della tortura giudiziaria, si veda C. Carcereri de Prati, *La tortura e le garanzie dell'imputato nella riflessione di un avvocato concistoriale e nel progetto di regolamento organico e di procedura criminale licenziato dal collegio degli avvocati del Concistoro*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., pp. CXXV-CXLII. Oltre a Cristaldi, della commissione presieduta da Monsignor Giovanni Barberi facevano parte Vincenzo Amici, Carlo Mauri, Vincenzo Trambusti, Vincenzo Bartolucci e Pietro Mitterpoch, nel ruolo di segretario.

[50] Nel progetto, pertanto, veniva mantenuto il *privilegium fori* per determinate categorie di soggetti e veniva conservata la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, nonché la possibilità per questi ultimi di comminare pene spirituali. Sul punto, si veda M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale*, cit., pp. CXLIX e ss.

[51] M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia*, cit., p. 199.

[52] La relazione è conservata in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 7, fasc. 53.

[53] Anche l'applicazione del principio di proporzionalità delle pene avrebbe dovuto, seppur indirettamente, realizzare l'utilitaristico fine della prevenzione dei reati: «*se l'alterazione di una moneta si punisce come il regicidio, se il furto qualificato di pochi scudi*

dovevano essere al contempo «congruenti nel gastigare, ed utili nel prevenire», ossia dovevano svolgere la duplice funzione di afflizione del reo e di prevenzione generale di ulteriori reati della stessa specie. Non si può fare a meno di cogliere un esplicito richiamo alla teoria romagnosiana della «controspinta criminosa»[54], quando l'autore del documento spiegava che la pena, per conseguire una certa efficacia general-preventiva, doveva investire «quelle stesse passioni, da cui il delinquente è stato sospinto al delitto». Allo stesso tempo, la pena doveva essere mite: bisognava, dunque, spogliarla di ogni superflua sofferenza per il reo, sulla scorta del principio di necessità, anch'esso di derivazione illuministica. Da ultimo, non mancavano neanche i riferimenti a Beccaria. Partendo dall'assunto che la pena migliore è quella che riesce a combinare la maggiore impressione nell'animo di chi assiste alla sua esecuzione con la minore afflizione possibile del reo, l'autore del documento suggeriva di «mitigar quanto più si può le pene ed esacerbarne l'apparenza», ad esempio prevedendo che, a seguito della condanna, i forzati sfilassero per le vie della città con mani e piedi legati alle catene e il capo rasato. Su questi presupposti ideologici, perfettamente in linea con la dottrina illuministica del diritto penale, si fondava il catalogo delle pene proposto nel documento[55], che risultava incentrato sulle pene a maggior portata deterrente, come i lavori forzati e le afflizioni corporali. Poco spazio trovava la mera privazione della libertà, articolata nelle due forme dell'arresto, avente durata non superiore a tre mesi, e della prigionia, che invece non poteva avere una durata superiore a un anno[56].

Questa proposta venne alla fine scartata e, nella versione definitiva del progetto[57], che pur manteneva qualche timida apertura alla modernità,

come il ladrocinio, se la rapina di un cappello, o la semplice crassazione di tenue somma, come un assassinio, quale sarà il freno per non passare dal delitto minore al maggiore, quale per non passare dal furto, dalla crassazione, dalla rapina, all'assassinio il più feroce».

[54] Sulla quale si veda il cap. II, par. 2.4.

[55] Le pene legali erano le seguenti: «1. La morte. 2. I ferri. 3. I lavori forzati. 4. La prigionia. 5. L'arresto. 6. L'esilio. 7. La berlina. 8. Le battiture. 9. La inabilitazione ai pubblici officj, o a qualche arte, e professione. 10. La riduzione dell'ordinario alimento, nel luogo della detenzione. 11. La multa».

[56] La principale differenza fra le due sanzioni, entrambe consistenti nella privazione della libertà del condannato, risiedeva nel fatto che l'arresto doveva eseguirsi nelle carceri dei tribunali, negli stessi locali riservati ai detenuti in attesa di giudizio, o presso l'abitazione del reo, mentre la prigionia doveva avere luogo in apposite strutture in cui erano rinchiusi esclusivamente i condannati. Inoltre, la prima, a differenza della seconda, non prevedeva l'obbligo del lavoro a carico del condannato.

[57] Del progetto definitivo, fra le carte d'archivio – nello specifico, in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 7, fasc. 55 – sono conservati

si optò per una concezione più tradizionale della pena, organizzata in un catalogo molto più composito e tendenzialmente più afflittivo. Le pene erano suddivise in due categorie distinte, a seconda della gravità del reato commesso: pene di «semplice polizia» e di «superiore giurisdizione criminale». L'elenco delle pene di semplice polizia non era tassativo (il relativo articolo si chiudeva con l'espressione «e simili»), lasciando ampia discrezionalità applicativa all'autorità giudiziaria. Fra queste venivano menzionati l'arresto in casa, la detenzione non più lunga di una settimana, la multa non maggiore di cinque scudi, il divieto di accedere in taluni luoghi o di conversare con talune persone e l'ordine di presentarsi periodicamente dinanzi all'autorità di polizia per un lasso di tempo non superiore ad un anno. Le pene di superiore giurisdizione criminale erano, a loro volta, suddivise in infamanti e non infamanti. Fra le prime, la più afflittiva era la pena di morte, da eseguirsi tramite decapitazione in pubblica piazza, se possibile nei pressi del *locus commissi delicti*, dove il cadavere del condannato doveva rimanere esposto per alcune ore, prima di essere trasportato «senza alcuna pompa» nel luogo di sepoltura. Per incrementare ulteriormente l'efficacia deterrente della condanna, il giudice poteva a propria discrezione disporre alcune particolari modalità di esecuzione, riguardanti «la vestitura del reo, il modo di condurlo, o il trattamento del di lui cadavere». Vi erano poi la galera, perpetua o a tempo, i lavori pubblici, anch'essi perpetui o a tempo, la pubblica frusta, l'adduzione sul giumento, la gogna, l'esposizione di cartello, il marchio, l'inabilitazione ai pubblici uffici e la confisca dei beni. Fra le pene non infamanti, invece, erano previsti l'esilio, la deportazione, la reclusione in carcere, in una Casa di Forza o una Casa Religiosa, la «rilegazione» in Fortezza, le battiture, i digiuni, le multe, la sospensione dai pubblici uffici, l'interdizione dai luoghi pubblici e le misure di sorveglianza, anche rigorosa.

Non essendoci pervenuta la parte speciale del progetto, non è possibile stabilire il ruolo e la funzione che i compilatori intendevano affidare alle pene privative della libertà come la reclusione e la rilegazione in Fortezza. Dall'analisi complessiva dell'impianto sanzionatorio delineato nella parte generale, tuttavia, risulta chiaro come il significato da attribuire a queste

solamente un documento manoscritto contenente le «Nozioni preliminari» e il primo libro, suddiviso in 10 titoli relativi alla parte generale del diritto penale. In ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 7, fasc. 54, è contenuto anche un indice di un progetto di codice dei delitti e delle pene che però, come è stato fatto notare da M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia*, cit., p. 198, sembra potersi riferire ad un diverso e più ampio progetto di codificazione, a noi non pervenuto neanche parzialmente.

pene fosse analogo a quello che veniva loro attribuito negli ordinamenti penali di Antico Regime. Ciò si evince dal fatto che la reclusione venisse concepita non come una forma puniva generalizzata, ma come un privilegio da concedere ad alcune categorie di soggetti che, per costituzione fisica o per origine censuale, non erano adatti a subire pene maggiormente afflittive o infamanti come la galera o la pubblica berlina. Per questo motivo, ad esempio, il progetto prevedeva che «il Bollo, la Berlina, e l'adduzione del Giumento non convenendo agli Ecclesiastici, alle Donne, ai ragazzi ed ai Vecchj, si commuta parimenti con un anno di reclusione».

Come anticipato, la commissione non giunse mai a risultati concreti e, dopo tre anni di lavori, cessò silenziosamente di operare[58]. L'ultimo tentativo degno di nota, nonostante l'esito fallimentare, avvenne a partire dal 1825, su iniziativa del cardinale Giulio Maria Della Somaglia, Segretario di Stato con Leone XII, che commissionò al Collegio legale dell'Università di Bologna un nuovo progetto di codificazione penale[59], da sottoporre alla revisione dell'omologo Collegio degli avvocati concistoriali di Roma[60]. L'incarico di redigere il testo del progetto, che fu inviato nella Capitale il 1° febbraio 1828, venne affidato al giurista Raffaele Giacomelli, titolare per oltre trent'anni della cattedra di diritto e procedura criminale dell'Università di Bologna[61].

[58] Non vi fu mai un atto ufficiale di scioglimento della commissione, ma nei fatti questa non venne più convocata. Si trattava di una prassi destinata a ripetersi per molti altri tentativi di codificazione, anche successivi all'entrata in vigore dei regolamenti gregoriani. La ragione, secondo M. Mombelli Castracane, *Il motu proprio del 6 luglio 1816*, cit., p. 1503, sarebbe che, così facendo, la Segreteria di Stato avrebbe evitato di rendere pubblici i fallimenti della politica legislativa pontificia.

[59] In ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 7, fasc. 65, è conservata una copia a stampa del progetto, in cui sono riportate delle annotazioni manoscritte, comunemente attribuite alla penna di Belisario Cristaldi. Riferimenti più precisi in merito alla gestazione di questo progetto di codice si trovano in M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia*, cit., pp. 200 e ss. e in M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale*, cit., pp. CLXI e ss.

[60] Sul Collegio degli avvocati concistoriali si veda M.R. Di Simone, *La «Sapienza» romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma 1980, pp. 33 e ss.; G. Adorni, *Statuti del Collegio degli avvocati concistoriali e statuti dello Studio romano*, in «Rivista internazionale di diritto comune», VI (1995), pp. 293-355; Ead., *Per il settimo centenario: i nuovi statuti del Collegio degli avvocati concistoriali e dell'Università di Roma (9 settembre 1597-14 aprile 1605?)*, in «Rivista internazionale di diritto comune», VI (1995), pp. 227-254.

[61] Per alcuni cenni biografici su Giacomelli, si rinvia integralmente a M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale*, cit., p. CLXIII, nota 62.

Da una parte, questo progetto rappresentava un passo in avanti rispetto a quello della Commissione del 1816, e per certi aspetti anche rispetto al regolamento gregoriano del 1832[62], ma, dall'altra parte, erano ancora molti gli elementi di arretratezza. Lo stile, ad esempio, era quello tipico delle compilazioni legislative del Settecento. Molte disposizioni, formulate in maniera descrittiva e ampollosa, erano prive di contenuto precettivo, a cominciare dall'art. 1, che apriva il progetto definendo le leggi penali come quelle leggi «dirette a proteggere, e difendere la pubblica, e privata tranquillità, ed allontanare que'mali, che possono turbare l'una, e l'altra sotto sanzioni penali». Per quanto concerneva le pene e la loro modalità di esecuzione, il capo XII del progetto manteneva un'impostazione piuttosto tradizionale, imperniata sulla funzione prevalentemente afflittiva e general-preventiva dello *ius puniendi*. Il catalogo penale, molto lungo e suddiviso in pene «afflittive ed infamanti» e «non infamanti, ma semplicemente privative»[63], era incentrato sul binomio pena capitale/lavori forzati, proprio degli ordinamenti di Antico Regime. Fra le sanzioni legali trovava spazio anche la pena corporale della frusta, nonostante l'avversione a tale tipologia di provvedimenti fosse già stata avvertita fin dai tempi del *motu proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816, e, difatti, nel testo conservato in archivio, la disposizione risulta cancellata da un tratto d'inchiostro, che faceva salva solo la meno afflittiva pena della berlina.

Allo stesso modo, le annotazioni manoscritte di Cristaldi (o di chi per lui) attenuavano notevolmente la portata afflittiva di molte delle disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle varie pene. Ad esempio, era stata espunta la doppia modalità di esecuzione della pena di morte di speciale esemplarità sulla base della gravità del fatto commesso, cancellata la previsione per cui i condannati alla galera dovevano «strascinare ad un piede una catena con palla di ferro, o essere legati a due a due con catena ad un piede» e, complessivamente, ridotti i massimi edittali per tutte le

[62] Fra i principali profili di modernità del progetto, si segnalano il riconoscimento del soggetto unico di diritto, l'abolizione del *privilegium fori* e di ogni altra eccezione personale derivante dallo *status* di ecclesiastico, la fissazione di massimi edittali di pena, l'accoglimento dei principi di personalità della responsabilità penale e della proporzionalità della pena.

[63] Fra le pene infamanti, ai sensi dell'art. 105 del progetto, comparivano «1. La morte semplice, o di speciale esemplarità. 2. La galera perpetua o i lavori pubblici con ferri. 3. La galera a tempo. 4. La pubblica frusta, o berlina». Fra le pene non infamanti, invece, il successivo art. 106 menzionava: «1. L'opera pubblica. 2. L'esiglio. 3. La relegazione. 4. La detenzione in un Forte, od altro luogo determinato. 5. La multa. 6. L'interdizione dall'esercizio dei diritti civili, e di Famiglia».

pene infamanti. All'interno di questo impianto tendenzialmente superato, la pena privativa della libertà veniva inserita nella categoria delle pene non infamanti, nella forma della «detenzione in un Forte», tradizionalmente riservata alla classe nobiliare.

Insomma, si iniziavano ad intravedere in materia penale alcune timide aperture a principi e istituti innovativi, ma la pena privativa della libertà personale conservava ancora un ruolo essenzialmente marginale e nessuno metteva in discussione questa certezza.

3. *La scienza giuridica tradizionale e la teoria della pena*

Nel panorama accademico dell'Italia preunitaria, la scienza criminalistica pontificia non spiccò mai per la qualità e l'originalità del proprio contributo scientifico e ciò si riflesse anche sul livello della legislazione e dell'amministrazione della giustizia penale. Mario Sbriccoli ne tratteggiava un quadro desolante, definendo lo Stato pontificio

> l'ultimo degli Stati preunitari italiani quanto al livello tecnico e politico della legislazione penale, forse il più arretrato quanto al sistema giudiziario, certo il meno progredito quanto all'organizzazione degli studi e dell'insegnamento universitario[64].

Il principale centro della cultura giuridica era rappresentato dall'Archiginnasio romano (la c.d. «Sapienza») che, superata una lunga fase di decadenza caratterizzata da corruzione e scadimento della qualità didattica, aveva conosciuto a partire dalla prima metà del XVIII secolo un momento di ripresa, grazie agli interventi di alcuni pontefici, in particolar modo Clemente XI e Benedetto XIV, che seppero garantirne l'indipendenza e riformarne l'organizzazione[65]. In ambito giuridico, già

[64] M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista. Elementi per una biografia*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., p. CCLIX.

[65] Sulla Sapienza di Roma nel '700, oltre al già citato M.R. Di Simone, *La «Sapienza» romana nel Settecento*, cit., si vedano: Ead., *L'Università di Roma tra dimensione municipale, interessi corporativi e potere papale*, in P. Del Negro (a cura di), *La nascita delle università di Stato tra medioevo ed età moderna*, Bologna 2018, pp. 33-55, in particolare pp. 48 e ss.; F.L. Sigismondi, *L'insegnamento del Diritto criminale alla Sapienza di Roma (secoli XVI-XVIII)*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, pp. 241-257.
Per il periodo precedente, si veda: C. Frova, *L'Università di Roma in età medievale e*

Alessandro VII, alla metà del '600, aveva rinnovato l'ordine degli studi, istituendo ufficialmente la cattedra di diritto criminale per venire incontro alle pressanti esigenze della prassi forense[66].

Per tutto il XVII secolo, la dottrina criminalistica dello Stato pontificio seguì in maniera pedissequa gli insegnamenti dei grandi maestri della prima età moderna, ricalcandone fedelmente le posizioni nelle proprie opere e trasmettendone il pensiero attraverso l'insegnamento universitario. Ancora nella prima metà del '700, autori come Domenico Ursaya[67] o Francesco Maria Gasparri[68] pubblicarono delle *Institutiones criminales*[69], in cui aderivano all'impostazione fortemente statalistica che connotava tutta la trattatistica penale dell'età moderna. Del resto, seppur con caratteristiche del tutto peculiari, dovute alla duplice natura temporale e spirituale, anche il potere dei pontefici romani stava subendo in quello stesso periodo un processo evolutivo analogo a quello degli altri ordinamenti europei[70]. Sul

umanistica con una nota sulle vicende istituzionali in età moderna, in L. Lume (a cura di), *L'Archivio di Stato di Roma*, Firenze 1992, pp. 247-285; L. Capo, *I primi due secoli dello Studium Urbis*, in L. Capo, M.R. Di Simone (curr.), *Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de «La Sapienza»*, Roma 2000, pp. 3-34; A. Rehberg, *Spigolature per la storia dello Studium Urbis nel Trecento*, in B. Pio, R. Parmeggiani (curr.), *L'Università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all'Europa*, Bologna 2016, pp. 177-192. Per un quadro bibliografico generale della storia dell'Università di Roma, si rimanda a M.C. De Rigo, *Bibliotheca Sapientiae. Bibliografia delle pubblicazioni sull'Università degli Studi di Roma La Sapienza (1515-2012)*, Roma 2013. Utili informazioni, infine, si trovano in G. Carafa, *De gymnasio Romano et de eius professoribus*, Bologna 1971 (rist. anast. dell'ed. Roma 1751) e F.M. Renazzi, *Storia dell'Università degli Studj di Roma detta comunemente La Sapienza*, Roma 2011 (rist. anast. dell'ed. Roma 1803-1806).

66 F.L. Sigismondi, *L'insegnamento del Diritto criminale*, cit., pp. 241-242.

67 Domenico Ursaya fu titolare della cattedra di Diritto criminale della Sapienza dal 1699 al 1719, quando passò all'insegnamento del diritto canonico. Per maggiori informazioni sulla sua biografia e le sue opere, si veda F.L. Sigismondi, *Ursaya Domenico*, in *DBGI*, II, pp. 2000-2001 e Ead., *L'insegnamento del Diritto criminale*, cit., pp. 252-253.

68 Francesco Maria Gasparri insegnò diritto civile e diritto canonico alla Sapienza fra il 1704 e il 1727, dedicandosi parallelamente anche allo studio del diritto criminale. Per maggiori informazioni sulla sua biografia e le sue opere, si veda: R. De Rosa, *Gasparri, Francesco Maria*, in *DBI*, LII (1999), pp. 499-500; F.L. Sigismondi, *Gasparri Francesco Maria*, in *DBGI*, I, p. 953; Ead., *L'insegnamento del Diritto criminale*, cit., p. 254.

69 Cfr. rispettivamente D. Ursaya, *Institutiones criminales usui etiam forensi accomodatae*, Roma 1701, e F.M. Gasparri, *Institutiones criminales in quatuor partes distributae*, Roma 1741.

70 Sul punto si vedano le riflessioni svolte in P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XV-XVI)*, Bologna 1968.

piano della funzione della pena, ciò si tradusse nella consueta affermazione della duplice natura retributiva («Haec [poena] enim crimen sequi debet»[71]) e deterrente («ut caeteri punitorum exemplo edocti, ad crimina perpetranda non profiliant et ut poena unius sit metus multorum»[72]).

Le idee dell'Illuminismo penale fecero fatica a diffondersi in un ordinamento confessionale e strutturalmente conservatore come quello dello Stato pontificio. Anche un giurista come Pietro Antonio Danieli[73], cui vengono generalmente riconosciuti dei profili di innovazione rispetto alla tradizione secentesca[74], adottava una definizione di pena quale «Noxae vindictam vel delicti mercedem» e aggiungeva che «nihil magis coercendae hominum improbitati prodesse, quam poenarum severitatem»[75], tradendo una sostanziale adesione ai canoni di Antico Regime, incentrati sull'elemento vendicativo della sanzione penale.

Fra i primi criminalisti ad aver tentato di introdurre le nuove idee nello Stato pontificio, ci fu Filippo Maria Renazzi[76], titolare della cattedra di

[71] D. Ursaya, *Institutiones criminales*, cit., p. 2.

[72] *Ibid*.

[73] Giurista dai molteplici interessi, Danieli fu titolare della cattedra di Istituzioni di diritto civile dal 1733 al 1749, per poi passare all'insegnamento del diritto criminale, che mantenne fino al 1769. Per la sua biografia si veda M.R. Di Simone, *Danieli, Pietro Antonio*, *DBGI*, I, pp. 662-663.

[74] F.L. Sigismondi, *L'insegnamento del Diritto criminale*, cit., p. 254. Parole di stima, sia umana che professionale, gli furono rivolte da Filippo Maria Renazzi (di cui si parlerà a breve), il quale, tuttavia, ne criticava la scarsa conoscenza dei più recenti approdi della dottrina criminalistica straniera (si veda F.M. Renazzi, *Storia dell'Università*, cit., p. 87).

[75] P.A. Danieli, *Institutiones canonicae, civiles, et criminales cum recentiori praxi romanae curiae. Tomus tertius. Institutiones criminales*, Roma 1759, p. 336.

[76] Per la biografia e il pensiero giuridico di Renazzi, oltre alla già citata opera collettanea a cura di Maria Rosa Di Simone, Paolo Alvazzi del Frate e Carla Frova, si veda: F. Cancellieri, *Elogio dell'avvocato Filippo Maria Renazzi*, Roma 1809; F. Ranalli, *Filippo Maria Renazzi giureconsulto*, in *Vite di romani illustri*, Roma 1889, I, pp. 87-98; E. Bernabei, *L'opera di un riformatore romano. Per il centenario di Filippo Maria Renazzi*, in «La Rassegna nazionale», XXX (1908), pp. 146-150; B. Maschietto, *Il problema penale nella dottrina italiana del secondo settecento: Filippo Maria Renazzi*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (curr.), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna 2001, pp. 235-252; C. Frova, *Filippo Maria Renazzi e la Storia dell'Università di Roma*, in A. De Luca (a cura di), *Per la storia dell'Università degli studi di Roma di Filippo Maria Renazzi. Indice e contributi*, Roma 2011, pp. 39-57; M.R. Di Simone, *Le procés criminel d'après Filippo Maria Renazzi entre tradition et pensée des Lumières dans l'État pontifical au XVIIIe siècle*, in J.M. Carbasse, M. Ferret-Lesné (curr.), *Doctrine et pratiques pénales en Europe. Journées internationales de la Société d'histoire du droit (Montpellier, 26-29 mai 2011)*, Montpellier 2012, pp. 427-439; Ead.,

diritto criminale alla Sapienza di Roma dal 1769 e autore dei quattro volumi degli *Elementa juris criminalis*[77]. Non è facile inquadrare con precisione all'interno del panorama culturale italiano ed europeo dell'epoca il pensiero di Renazzi, costantemente in bilico fra la conservazione della tradizione dello *ius commune* e l'innovazione di matrice illuminista, in un contesto culturale e accademico, come quello dello Stato pontificio di fine 700, decisamente diffidente rispetto alle influenze culturali straniere. Per Maria Rosa Di Simone l'opera di Renazzi «esprimeva un tentativo decisamente coraggioso e si spingeva verso frontiere già pericolosamente avanzate rispetto alla dottrina dominante»[78]. Paolo Alvazzi del Frate lo definisce un «Illuminista moderato», «sempre attento a non oltrepassare gli evidenti e invalicabili limiti esistenti nella Roma pontificia»[79]. Ancora più cauto è Marco Cavina, che pone l'accento sulle grandi divergenze fra l'Illuminismo penale e il pensiero di Renazzi, collocando quest'ultimo «in quella cultura riformista di antico regime che scorre parallela all'Illuminismo, ma da esso autonoma, non senza influenze e osmosi»[80].

In ogni caso, è innegabile che alcune delle posizioni di Renazzi siano state direttamente mutuate dal pensiero giuspenalistico[81] degli illuministi e che, in particolare, l'opera di Cesare Beccaria esercitò una profonda influenza su di lui[82]. In primo luogo, Renazzi delineava le nozioni di reato

Note sul processo criminale nell'opera di Filippo Maria Renazzi, in M.G. Di Renzo Villata, *Lavorando al cantiere del «Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)»*, Milano 2013, pp. 239-265; Ead., *Renazzi, Filippo Maria*, in *DBGI*, II, pp. 1669-1670; Ead., *L'influenza di Beccaria nello Stato pontificio: il trattato di Filippo Maria Renazzi*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), pp. 365-398.

77 F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber primus. De delictis generatim*, Roma 1773; Id., *Elementa juris criminalis. Liber secundus. De poenis generatim*, Roma 1775; Id., *Elementa juris criminalis. Liber tertius. De iudiciis criminalibus*, Roma 1781; Id., *Elementa juris criminalis. Liber quartus. De delictis et poenis speciatim*, Roma 1786.

78 M.R. Di Simone, *L'influenza di Beccaria nello Stato pontificio*, cit., p. 398.

79 P. Alvazzi del Frate, *Filippo Maria Renazzi e l'Illuminismo giuridico*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi*, cit., p. 123.

80 M. Cavina, *Il dolo latente nell'animo. Filippo Maria Renazzi nel dibattito giuridico intorno alla graduazione del dolo fra XVIII e XIX secolo*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi*, cit., p. 227.

81 Per una esaustiva ricognizione delle influenze culturali degli *Elementa* di Renazzi e degli autori citati all'interno dell'opera, si veda M.G. Di Renzo Villata, *Alle origini degli Elementa: quali i «semina castae, veraeque criminalis scientiae»*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi*, cit., pp. 127-160.

82 Citazioni tratte dal *Dei delitti e delle pene* ricorrono con frequenza negli *Elementa* di Renazzi,

e di pena sulla scorta di una concezione contrattualistica della nascita dello Stato, da cui conseguiva una visione tendenzialmente laicizzante del diritto penale, che peraltro gli causò non pochi problemi negli anni successivi alla pubblicazione dell'opera[83]. Negli *Elementa* venivano poi riprese alcune delle battaglie identitarie del pensiero beccariano, come la polemica contro la tortura giudiziaria[84] e, anche se in maniera più ambigua, contro la pena di morte[85], nonché l'invocazione di una maggiore certezza del diritto, in opposizione alla discrezionalità interpretativa del giudice, che avrebbe dovuto limitarsi all'applicazione meccanica del prescritto normativo[86]. Infine, in Renazzi, la pena doveva avere alcune caratteristiche che richiamavano espressamente l'impostazione di Beccaria, quali la natura personale della responsabilità penale[87], la mitezza[88] e la proporzionalità al reato commesso[89]. Per contro, sul piano del catalogo delle pene, Renazzi, come del resto anche Beccaria, non faceva alcun cenno all'utilizzo riabilitativo della pena detentiva. Se, da un lato, nel secondo volume degli *Elementa Juris Criminalis*, vi era un'apertura nei confronti della possibilità di avvalersi del carcere come luogo di esecuzione della pena (ferma restando la sua preminente funzione endoprocessuale); dall'altro ciò doveva avvenire soltanto in casi estremamente circoscritti e per ragioni legate all'appartenenza cetuale[90]. Era infatti considerato

il quale nel 1773 scrisse anche una lettera indirizzata al giurista milanese, in cui manifestava tutta la propria stima. Il testo della lettera è riprodotto in C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e della sua fortuna nell'Europa del '700*, a cura di F. Venturi, Torino 1978, pp. 220-221, e anche in C. Capra, R. Pasta, F. Pino Pongolini (curr.), *Carteggio (parte II: 1769-1794*), in L. Firpo, G. Francioni (curr.), *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, Milano 1996, pp. 393-394.

83 In uno scritto successivo, indirizzato all'abate Settimio Costanzi e riportato in B. Maschietto, *L'anti-Rousseau di Filippo Maria Renazzi (1745-1808)*, Trento 1999, pp. 71-139, Renazzi sembrò rinnegare le tesi contrattualistiche, ma si trattò probabilmente di un'abiura formale, frutto di mirati calcoli politici piuttosto che di un sincero ritorno ai dogmi della tradizione. Sul punto, M.R. Di Simone, *L'influenza di Beccaria nello Stato pontificio*, cit., pp. 373-374.

84 Cfr. F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber tertius*, cit., pp. 183 e ss.

85 Cfr. F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber secundus*, cit., pp. 119 e ss.

86 Cfr. *ivi*, pp. 106-107.

87 Cfr. *ivi*, pp. 31 e ss.

88 Cfr. *ivi*, pp. 50 e ss.

89 Cfr. *ivi*, pp. 53 e ss.

90 Renazzi era totalmente estraneo al concetto di egualitarismo, che era invece uno dei tratti distintivi del pensiero illuminista, soprattutto in Francia. La composizione

legittimo tenere separati dalla massa dei forzati, composta abitualmente da persone di infima estrazione sociale, i pochi condannati dei ceti più elevati, rinchiudendo questi ultimi in un «carcer extructus in arce, quae poena est nobilium, aliorumque honestissime conditionis reorum». Peraltro, non si trattava, secondo Renazzi, di un privilegio, in quanto, sulla scorta di un passo di Anton Matthäus[91], la pena della reclusione era ritenuta fra le più atroci possibili, tanto da doversi classificare come pena corporale, non solo perché il reo veniva costretto in catene, ma anche perché spesso le pessime condizioni di vita dei detenuti costituivano una vera e propria pena aggiuntiva rispetto alla mera privazione della libertà personale. Argomentava sul punto Renazzi:

> Sane carceris squallor non solum macerare hominem potest, sed etiam enecare: praesertim si carcer perpetuus sit: nam vix non pro mortuo habendus qui vivus caret aura vitali, et cui, veluti exturbato e censu viventium, in carcere est emoriendum[92].

In buona sostanza, la privazione della libertà non poteva trovare cittadinanza nel catalogo delle pene, in quanto queste ultime consistevano in un «malum passionis vel privationis, quod propter delictum alicui a Publica Potestate infligitur» e, secondo l'insegnamento di Beccaria, dovevano essere inflitte «ut aliis ejusdem a delinquendo deterritis communi securitati pacique prospiciatur»[93]. Erano quindi retribuzione e deterrenza i due elementi che, in chiave utilitarista, definivano in via esclusiva lo scopo della pena.

cetuale della società e i privilegi personali che ne scaturivano non vennero mai messi in discussione dal criminalista pontificio il quale, in più parti della sua opera, si soffermava a giustificarne i risvolti nell'ordinamento penale. In ambito processuale, ad esempio, Renazzi ammetteva non solo la legittimità, ma anche la necessità dei *priviliegia fori* e di alcune specifiche garanzie in materia di arresto e di ricerca delle prove, destinate esclusivamente ai membri della classe nobiliare. Si veda sul punto M.R. Di Simone, *L'influenza di Beccaria nello Stato pontificio*, cit., p. 384.

[91] A. Matthäus, *De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII Dig. Commentarius*, III ed., Wesel 1672, p. 884. Il giurista tedesco-olandese esercitò una notevole influenza non solo su Renazzi, ma anche su molti altri giuristi del XVIII secolo, al punto che il *De criminibus*, assai di frequente citato nelle opere degli illuministi, divenne una sorta di «manifesto del nascente movimento dottrinale volto al superamento del diritto penale d'Ancien Regime» (E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, p. 107, cui si rimanda anche per i cenni biografici ivi contenuti).

[92] F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber secundus*, cit., p. 139.

[93] *Ivi*, pp. 27-28.

4. *L'influenza di Romagnosi e Carmignani sulla criminalistica pontificia*

Se sul finire del XVIII secolo, la Sapienza di Roma aveva conosciuto una promettente fase di fioritura grazie alla qualità scientifica dei suoi professori[94], nella prima metà dell'800[95], ristabilito il potere dei pontefici dopo la parentesi napoleonica, si può dire che «la scienza giuridica romana non godeva di vivacità»[96]. I giuristi pontifici erano prevalentemente dediti alla pratica forense e la loro produzione scientifica (quando ci fu[97]) non ebbe mai, salvo rare eccezioni, alcuna risonanza al di fuori dei confini dello Stato. Si trattava di opere dai limitati profili di originalità: in misura minore o maggiore, erano tutte debitrici dei lavori dei due grandi maestri del diritto criminale di primo Ottocento, Gian Domenico Romagnosi[98]

[94] Oltre a Renazzi nel campo del diritto penale, è da segnalare la figura di Giovanni Devoti, titolare della cattedra romana di diritto canonico, la cui opera riscosse notevole successo anche al di fuori dei confini dello Stato pontificio. Per alcuni cenni biografici, si veda A. Lauro, *Devoti, Giovanni*, in *DBI*, XXXIX (1991), pp. 598-603.

[95] Sulla Sapienza di Roma e la dottrina giuridica dello Stato pontificio nel XIX secolo, si veda: A.P. Bidolli, *Contributo alla storia dell'Università di Roma. La Sapienza durante la Restaurazione*, in «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», XIX-XX (1979-1980), pp. 71-110; J. Vernacchia-Galli, *L'Archiginnasio romano secondo il diario del Prof. Giuseppe Settele (1810-1836)*, Roma 1984; F. Gasnault, *La règlementation des Universités pontificales au XIX siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes», XCVI (1984), pp. 177-237; P. Alvazzi del Frate, *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica: la Facoltà di giurisprudenza della Sapienza*, in «Roma moderna e contemporanea», II (1994), pp. 91-104; Id., *Tra diritto comune e codice: la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico*, in «Annali di Storia delle università italiane», IV (2000), pp. 63-76; L. Moscati, *La Facoltà legale e la scienza giuridica della Restaurazione*, in «Annali di Storia delle università italiane», IV (2000), pp. 77-94; Ead., *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma 2000, pp. 107-130; L. Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione «costituzionale»*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, cit., pp. 167-201; E. Flaiani, *L'università di Roma dal 1824 al 1852. Docenti, programmi ed esami tra le riforme di Leone XII e Pio IX*, Città del Vaticano 2012; M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma nell'età di Pio IX*, in U. Baldini, G.P. Brizzi (curr.), *Amicitiae Pignus. Studi storici per Piero Del Negro*, Milano 2013, pp. 153-165.

[96] L. Moscati, *Italienische Reise*, cit., p. 114.

[97] Ad esempio, di Giuseppe Capogrossi, titolare della cattedra di diritto criminale fino al 1838, non ci è pervenuta alcuna opera scritta, così come di professori di altre discipline giuridiche, come Giovanni Battista Dorascenzi, Nicola Ferrarelli o Angelo Antonio Mangiatordi. Cfr. *ivi*, p. 115.

[98] Per un quadro generale sulla vita e le opere di Romagnosi, si veda: F. Grillenzoni,

e Giovanni Carmignani[99], che esercitarono per tutto il secolo un'enorme influenza sui criminalisti pontifici. È necessario dunque, soffermarsi, ancorché brevemente, sul pensiero dei primi, per poter inquadrare al

Alcune notizie intorno alla vita ed alle opere di Gian Domenico Romagnosi Piacentino, Lugano 1835; R. Ghiringhelli, F. Invernici (curr.), *Per conoscere Romagnosi*, Milano 1982; E.A. Albertoni, *I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*, Milano 1990; R. Ghiringhelli, *L'état des recherches sur la pensée de Gian Domenico Romagnosi (1761-1835)*, in Id., *Modernità e democrazia nell' «altro» Risorgimento. Studi romagnosiani*, Milano 2002; G.P. Romagnani, *Romagnosi, Giovanni Domenico (Gian Domenico)*, in *DBI*, LXXXVIII (2017), pp. 205-211; L. Mannori, *Uno Stato per Romagnosi*, 2 voll., Milano 1984.

[99] Oltre agli elementi biografici contenuti in A. Mazzacane, *Carmignani, Giovanni*, in. *DBI*, XX (1970), pp. 415-421 e M. Montorzi, *Carmignani, Giovanni*, in *DBGI*, I, pp. 451-453, cui si rinvia anche per la vastissima bibliografia citata, per la ricostruzione del pensiero giuridico del giurista pisano si vedano: P. Comanducci, *La scuola criminalistica pisana tra Sette e Ottocento*, in L. Berlinguer, F. Colao (curr.), *Illuminismo e dottrine penali*, cit., pp. 241-304; M. Montorzi (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo*, Pisa 2000, e in particolare al suo interno, A. Cadoppi, *Il progetto di codice penale per il Portogallo di Giovanni Carmignani (1836)*, pp. 33-37, A.A. Cassi, *Memoria e futuro delle «criminali riforme» per la «gente toscana». La Historisch Juristische Darstellung di Giovanni Carmignani*, pp. 39-56, F. Colao, *Un codice per Carmignani tra «scienza della legislazione» e «dominio della giurisprudenza»*, pp. 57-79, M. Da Passano, *Note su Carmignani e Carrara*, pp. 81-92, *G. De Francesco*, *Tra leggi e codici: codificazione e decodificazione del diritto alla luce dei presupposti culturali e teorico-scientifici dei rappresentanti del «classicismo» penale*, pp. 93-107, S. Del Corso, *Il «grado dell'offesa nell'attentato» nel pensiero di Giovanni Carmignani*, pp. 109-131, E. Dezza, *«L'arme terribile». La polemica di Giovanni Carmignani sull'intima convinzione del giudice togato*, pp. 133-148, A. Di Martino, *Delinquenti «accessorj»: la complicità in G. Carmignani*, pp. 149-168, D. Fozzi, *Carmignani e la codificazione penale toscana*, pp. 169-196, I. Gabbani, *Diritto penale e scienza sociale. Il dibattito sulla teoria delle leggi della sicurezza sociale di Giovanni Carmignani*, pp. 233-245, A. Gargani, *Dolo e colpa in Carmignani tra diritto e processo*, pp. 247-271, A. Labardi, *La imputabilitas nella dottrina di Giovanni Carmignani. Alcune osservazioni*, pp. 331-340, S. Larizza, *Il progetto di codice penale per il regno del Portogallo: il predominio della «ragione pratica» sulla «ragione «teorica»*, pp. 341-360, A. Martini, *La riflessione sulla pena in Giovanni Carmignani*, pp. 361-371, B. Maschietto, *Le difese criminali di Giovanni Carmignani*, pp. 373-382, T. Padovani, *La teoria del reato in Giovanni Carmignani*, pp. 383-389, E. Spagnesi, *Giovanni Carmignani e il problema dell'insegnamento del diritto*, pp. 463-498; M.P. Geri, *Merce straniera venuta d'Oltremonte. Appunti su Carmignani e l'aggiotaggio*, in «L'indice penale», VII (2004), n. 1, pp. 417-442; Id., *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»*, Pisa 2015; G. Chiodi, *Le garanzie processuali di Beccaria e la penalistica italiana dell'Ottocento: il contributo di Giovanni Carmignani*, in G. Chiodi, L. Garlati (curr.), *Dialogando con Beccaria*, cit., pp. 43-84. Infine, alcune informazioni si trovano anche in F. Colao, *Il «commercio d'Ebrei con Cristiani». Profili della giustizia criminale toscana dalla «antiche severe leggi» ad una Causa celebre di Giovanni Carmignani*, in «Historia et Ius», XVII (2020) – DOI 10.32064/17.2020.09 – paper 09, pp. 1-23.

meglio l'opera dei secondi.

Il contributo più significativo di Romagnosi, per i fini che qui ci interessano[100], è la celebre *Genesi del diritto penale*[101], in cui l'autore, alla dichiarata ricerca di un sistema razionale e coerente, fondeva giusnaturalismo, contrattualismo, utilitarismo benthamiano e influenze illuministe all'interno di una costruzione teorica originale, con la quale per tutto il secolo successivo la dottrina penalistica dovette fare i conti.

Il punto di partenza di Romagnosi erano le teorie contrattualistiche

[100] Nel corso della sua vita, Romagnosi coltivò un gran numero di interessi scientifici eterogenei e diede vita ad una produzione dottrinaria assai corposa. Sugli studi romagnosiani nell'ambito del diritto pubblico e amministrativo, si veda: L. Mannori, *L'amministrazione nel pensiero di Gian Domenico Romagnosi*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano 1985, I, pp. 667-803; G. Rossi, *L'attualità di Gian Domenico Romagnosi nell'eclissi dello statalismo. Considerazioni sul passato e sul futuro del diritto amministrativo*, in «Diritto pubblico. Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini», 1/2012, pp. 1-48 [doi: 10.1438/38574]; E. Rotelli, *Romagnosi 1814 «Istituzioni di diritto amministrativo»*, Bologna 2014; in particolare, sul tema delle acque pubbliche, si veda: G. Astuti, *Il regime giuridico delle acque nel pensiero di Gian Domenico Romagnosi*, Milano 1961; Id., *La concezione romagnosiana della ragione civile delle acque*, Milano 1963. Sul Romagnosi filosofo e teorico generale dello Stato, si veda: A. Dentone, *Il problema morale in Romagnosi e Cattaneo*, Milano 1968; E.A. Albertoni, *La vita degli stati e l'incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi*, Milano 1979; C. De Pascale, *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Sette e Ottocento. Francesco Mario Pagano e Gian Domenico Romagnosi*, Napoli 2007.

[101] G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, I ed., Pavia 1791. Il testo integrale dell'opera si trova anche in appendice a R. Ghiringhelli, *Studi Romagnosi. Genesi del diritto penale (1791), di Gian Domenico Romagnosi*, Milano 1996. In generale, sul pensiero penalistico dell'autore, si vedano: G.F. Falchi, *Il pensiero penalistico di G.D. Romagnosi*, Padova 1933; Id, *Giandomenico Romagnosi. Dottrine romagnosiane e Scuola penale umanista*, in «La scuola positiva», XV (1935), n. 1, pp. 193-200; C.U. Del Pozzo, *Giandomenico Romagnosi. Il concetto di «difesa sociale» in Romagnosi e nella Scuola criminale positiva*, in «La scuola positiva», XV (1935), n. 1, pp. 385-392; F. Luzzatto, *Giandomenico Romagnosi. La sua collaborazione al Codice di Procedura Penale del Regno Italico*, in «La scuola positiva», XV (1935), n. 1, pp. 459-476; G. Solari, *La «Genesi del diritto penale» di Gian Domenico Romagnosi e la censura ecclesiastica*, in «La scuola positiva», XVI (1936), n. 1, pp. 75-95; *Atti del Convegno di Studi in onore di Gian Domenico Romagnosi nel bicentenario della nascita*, numero monografico de «Studi Parmensi», X (1961), e all'interno, in particolare, G. Guarneri, *Attualità e fecondità del pensiero penalistico di G.D. Romagnosi*, pp. 143-163; S. Ranieri, *G.D. Romagnosi criminologo*, pp. 165-172, P. Nuvolone, *Delitto e pena nel pensiero di G.D. Romagnosi*, pp. 173-183; E. Dezza, *Il codice di procedura penale del Regno italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova 1983, pp. 247-311; C. Montuori, T. Sartori, *Romagnosi, scienze sociali e diritto penale: «studio delle utili verità accomodato alle esigenze pratiche della vita civile»*, in «Studi Parmensi», XXXVI (1984), pp. 323-338.

sull'origine dello Stato, di cui egli si serviva più come necessario appiglio logico che come fatto storico empiricamente contestualizzabile e da cui ricavava la funzione della formazione statale, ossia quella di garantire a ciascun individuo la conservazione della vita e la soddisfazione dei suoi bisogni, nell'ottica utilitaristica del conseguimento della maggior felicità possibile per tutti[102]. Il passaggio dallo stato di natura, che Romagnosi definiva di «naturale indipendenza», all'unione degli individui in società è fondamentale per comprendere l'origine dello *ius puniendi*. Nello stato di natura l'agire degli uomini era esclusivamente finalizzato al soddisfacimento dei bisogni primari, generalmente intesi alla loro autoconservazione. Da questi bisogni discendeva un fascio di diritti di cui ciascun individuo era titolare e che Romagnosi faceva tendenzialmente coincidere con il binomio liberale «*liberty and property*». All'uomo, infatti, veniva riconosciuto un diritto di dominio sulle cose che gli servivano per autosostentarsi, da cui discendeva un diritto di libertà consistente nella facoltà di disporre senza vincolo alcuno di questi beni[103]. Il pieno godimento di tali diritti sarebbe stato immancabilmente leso se l'uomo non fosse stato contestualmente titolare di un diritto di difesa nei confronti dei propri aggressori, di cui, però, poteva legittimamente servirsi solo in presenza di un concreto stato di necessità. Fuori dallo stato di necessità, all'aggredito era proibita qualsiasi reazione e rimaneva privo di ogni altro mezzo lecito per rivalersi sull'aggressore[104].

A questo punto, si ponevano due problemi relativi all'impunità dei comportamenti lesivi e all'effettiva tutela dei diritti di natura. La soluzione a questi problemi poteva trovarsi solo attraverso la fuoriuscita dell'uomo dallo stato di natura e il suo conseguente ingresso in società, definita da Romagnosi come quella associazione naturale in cui gli uomini collettivizzano i singoli bisogni al fine di massimizzare il proprio benessere individuale attraverso il ricorso alla mutua assistenza[105]. Da ciò traeva origine

[102] Sul rapporto fra Romagnosi e il contrattualismo si veda L. Mannori, *Uno Stato per Romagnosi*, cit., I, pp. 167-196.

[103] G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, cit., pp. 70-71.

[104] *Ivi*, pp. 85 e ss.

[105] Il concetto veniva ripreso e ampliato in un'altra opera di Romagnosi, di poco successiva all'ultima edizione della *Genesi del diritto penale*, ossia *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento con esempio del suo risorgimento in Italia*, Milano 1832, in cui l'autore poneva come parametro del grado di civilizzazione di una società il livello culturale dei consociati e, soprattutto, la capacità di garantire il soddisfacimento dei loro bisogni naturali. Affinché tutto ciò si realizzasse e una società potesse definirsi «civilizzata», era necessario, fra le altre condizioni poste da Romagnosi, dare vita ad un sistema di «protezione pubblica che assicuri il debole contro il forte, il leale contro l'ingannatore, l'ignorante contro l'accorto» (*ivi*, p. 34).

la potestà punitiva dello Stato, ossia il diritto inalienabile, di cui la società nel suo complesso era titolare, di conservare l'integrità propria e quella di tutti i consociati. Ne derivavano due ordini di conseguenze. In primo luogo, il diritto penale veniva inteso unicamente come «diritto di difesa»[106], in quanto avente come scopo esclusivo quello di «allontanare, o respingere, ogni nocumento al ben essere di colui a cui [il diritto all'autoconservazione] appartiene»[107]; in secondo luogo, l'esercizio dell'azione penale diveniva il momento di incontro di una duplice tensione, l'una rivolta al passato e l'altra al futuro. Affinché lo Stato potesse legittimamente attivare la tutela penale, infatti, era necessaria la contestuale sussistenza di

> almeno due atti ingiusti nocivi, ossia due delitti, uno in passato, l'altro nell'avvenire; l'uno commesso dal Puniendo, l'altro da commettersi da' malvagi, o dal Reo stesso contemplato nell'avvenire, nel caso sempre che colui, che fu reo, andasse impunito; l'uno quale condizione necessaria e causa occasionale della pena, l'altro quale oggetto che per mezzo della pena vuolsi schivare[108].

In altre parole, la pena non doveva essere la risposta dell'ordinamento al delitto commesso, bensì lo strumento a cui quest'ultimo doveva ricorrere al fine di tutelare sé stesso e tutti i consociati dalla commissione di eventuali

[106] G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, cit., p. 140. Il concetto di «difesa sociale» venne ripreso, sul finire del XIX secolo, dai giuristi della Scuola Positiva del diritto penale, i quali ne fecero un'applicazione decisamente più estensiva, nel tentativo di integrarlo coerentemente con le loro posizioni in merito alle origini della criminalità e al diritto di punire. Nell'opera di Romagnosi mancava quell'attenzione antropologica ai comportamenti umani che portò i positivisti ad elaborare la nozione giuridica di pericolosità che, costituendo il presupposto per l'emissione di misure di sicurezza (all'interno di un sistema c.d. a «doppio binario»), consentiva un'anticipazione nell'attivazione della risposta penale dell'autorità pubblica, che non doveva più necessariamente attendere la concretizzazione di un fatto delittuoso. Sul punto si veda C.U. Del Pozzo, *Giandomenico Romagnosi. Il concetto di «difesa sociale»*, cit. Al contrario, gli esponenti della coeva scuola «umanista», in aperta polemica con i positivisti, criticarono la teoria della difesa sociale evidenziando come una sua pedissequa applicazione avrebbe potuto condurre a conseguenze pericolose, in quanto «si legittimerebbero le pene contro chi concepisca solamente il proposito di delinquere, si dovrebbero comminare le più gravi e lunghe pene per la maggiore pressione psichica difensiva sui soggetti, si dovrebbero irrogare le maggiori pene per rendere più sicura la società escludendo più a lungo e maggiormente il reo dal consorzio sociale» (G.F. Falchi, *Il pensiero penalistico di G.D. Romagnosi*, cit., pp. 55-56).

[107] G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, cit., p. 145.

[108] *Ivi*, p. 148.

delitti futuri: «l'oggetto finale della pena è nell'avvenire»[109].

Il razionalismo di Romagnosi e la sua ricerca di una «matematica» del diritto penale emergevano chiaramente nei paragrafi della *Genesi* dedicati alla gradazione dell'intensità delle pene. Era qui che venivano tracciate le linee della celebre teoria della «spinta criminosa», definita «una delle più acute intuizioni nella storia del diritto penale»[110]. Secondo tale teoria, la determinazione a delinquere era frutto della naturale malvagità dell'uomo, che si esprimeva nella «forza che fa deviare le passioni umane dal giusto loro scopo»[111], definita appunto «spinta criminosa». Ora, proprio perché la pena doveva tendere esclusivamente all'avvenire, il legislatore penale doveva farvi corrispondere una controspinta consistente nella rappresentazione, in capo all'eventuale reo, del male futuro che avrebbe certamente subito come conseguenza diretta della propria potenziale condotta criminosa. Per non creare squilibri fra il bene recato alla società e il male inflitto al reo, la controspinta doveva essere calibrata minuziosamente alla gravità del delitto che si voleva prevenire[112].

Nella *Genesi* era assente qualsiasi richiamo esplicito alla riforma penitenziaria, anche perché al momento dell'uscita della prima edizione, il dibattito sui nuovi modelli punitivi era ancora agli albori. Romagnosi, tuttavia, non mancò di esprimersi apertamente sul punto in contributi successivi, quando ormai le opere dei *prison reformers* avevano iniziato a circolare in tutta Europa. La sua posizione era molto netta. In un articolo del 1830, apparso sugli *Annali universali di Statistica*, commentava con queste parole una circolare della neonata *Society for the Diffusion of Information on the Subject of Capital Punishment*, in cui si parlava del sistema penitenziario come alternativa alla pena capitale:

[109] *Ivi*, p. 146.

[110] R. Ghiringhelli, *Studi Romagnosi*, cit., p. 49.

[111] G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, cit., p. 203.

[112] Tuttavia, Romagnosi ammetteva che anche qualora la controspinta rappresentata dal timore della pena fosse stata correttamente individuata per ogni fattispecie di reato, sarebbe comunque stato impossibile per qualsiasi società impedire del tutto la commissione di delitti. Questo perché per Romagnosi la criminalità non dipendeva esclusivamente da elementi giuridici o legislativi, ma anche da fattori ambientali che condizionavano l'agire umano. Alcuni autori hanno individuato in questa posizione di Romagnosi un'anticipazione di alcuni temi poi ripresi con maggiore sistematicità dalla Scuola positiva del diritto penale e, in particolare, della teoria ferriana dei «sostitutivi penali». Di questa opinione sono P. Nuvolone, *Delitto e pena*, cit., pp. 179-180 e A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, ed. a cura di A. Simone, Milano 2019, pp. 59-61.

> Nella relazione della mentovata Circolare ci vien detto non trovarsi in essa che *poche linee sull'abolizione della pena di morte, e sui vantaggi di sostituire esclusivamente prigioni penitenziarie*. Da questo cenno passaggiero noi siamo abilitati a domandare, se il relatore di quella Circolare sia persona ben istrutta della vera e piena ragione penale, o non piuttosto digiuno di questa scienza, ed aggirato invece da quella esaltazione moderna di filantropia, la quale, parte per una dabbenaggine romanzesca, e parte per una rivolta al senso comune, osa perfino distruggere nella sua radice tanto il diritto di punire, quanto quello stesso della guerra difensiva contro ingiuste aggressioni esterne. Di questa specie di puritanismo legale veggiamo pur troppo sorgere apostoli in America ed in Europa, ai quali fanno plauso alcune Società europee, le quali certamente ignorano ciò che fu detto e dimostrato in Italia su questo argomento. Lodevole è la misericordia; lodevole il soccorrere ad una trascurata educazione, onde migliorare gli uomini: ma è forse lecito travolgere così la natura delle cose? Col sostituire la correzione e l'espiazione alla difesa, realmente annientano sì l'una che l'altra per non lasciare che il diritto d'impunità ad ogni delitto[113].

Il contributo di Romagnosi all'evoluzione dei sistemi penali si ebbe soprattutto sul piano teorico. La *Genesi* era un'opera di filosofia del diritto penale, in cui l'autore speculava sul fondamento del diritto di punire, sulle origini del delitto e sulla funzione della pena, senza mai addentrarsi nell'analisi dei problemi pratici della legislazione criminale. Una maggiore attenzione alle applicazioni concrete del diritto penale era presente, invece, nell'opera di Giovanni Carmignani[114], il quale seppe sapientemente realizzare una «mediazione tra astrazione e pratica, quasi un punto di incontro tra l'iperuranio ove albergano le idee e il mondo della fisica dei

[113] *Memoria del Prof. G.D. Romagnosi sulle pene capitali. Estratta dagli Annali universali di Statistica, Economia pubblica ec. dell'anno 1830, Vol. XXIII. pag. 123*, in *Opere edite ed inedite di G.D. Romagnosi sul diritto penale con annotazioni di Alessandro De Giorgi*, volume unico, parte I, Milano 1841, pp. 421-422. La stessa posizione si ritrovava in un contributo pubblicato l'anno successivo: *Articolo del Prof. G.D. Romagnosi relativo alla quarta edizione dell'Opera di Alberto de Simoni, intitolata: Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, in *Opere edite ed inedite di G.D. Romagnosi*, volume unico, parte I, cit., pp. 448-459.

[114] Fra le principali opere di Carmignani in materia di diritto penale, si segnalano gli *Juris criminalis elementa*, pubblicati in cinque edizioni (qui si citerà dalla quinta e ultima edizione, ossia *Joannis Carmignani equitis S. Josephi in pisana Academia antecessoris juris criminalis elementa*, V ed., 2 voll., Pisa 1833-34), i quattro volumi della *Teoria delle leggi sulla sicurezza sociale*, Pisa 1831-32, e una *Lezione accademica sulla pena di morte detta nella Università di Pisa il 18 marzo 1836*, Pisa 1836.

corpi, della pratica sociale, diremmo oggi della politica criminale»[115].

Il rapporto fra Carmignani e Romagnosi è molto complesso. È indubbio che il primo nutrisse una profonda stima nei confronti del secondo, per il quale spese parole di assoluta ammirazione, definendolo «una mente di fortissima tempra: che afferra tenacemente l'oggetto delle proprie ricerche, ed entro profondamente vi penetra: un ingegno superiore, ma solitario, e, come al perfetto sapiente si addice, sufficiente a se stesso»[116]. Ciò, tuttavia, non impedì a Carmignani di prendere più volte le distanze dal pensiero romagnosiano di cui ne contestava l'astrattezza e le eccessive velleità razionalistiche. In particolare, la principale critica rivolta a Romagnosi era quella di «aver stabilito un'uguaglianza impropria tra diritto naturale e diritto politico»[117]. L'errore del giurista piacentino era stato quello di far derivare dal diritto naturale gli strumenti giuridici atti a tutelare gli interessi degli uomini in società, trascurando il ruolo fondamentale delle leggi politiche che si ponevano rispetto al primo in un rapporto di strumentalità. Il fondamento dello *ius puniendi* consisteva, come per Romagnosi, nella «difesa della sicurezza sociale», ma, a differenza di quest'ultimo, Carmignani riteneva che dovesse essere ricercato nella «necessità politica», che si estrinsecava nell'inevitabile sacrificio della libertà individuale imposto dalla Società ai suoi membri al fine di garantire il benessere collettivo[118]. A differenza di Romagnosi, Carmignani storicizzava il diritto penale, privandolo di quella portata universalistica che invece connotava la *Genesi*, e imponeva al legislatore penale una preventiva riflessione «sulla natura dell'uomo, sulla società e sulla sua storia»[119].

---

115 A. Martini, *La riflessione sulla pena*, cit., p. 362.

116 G. Carmignani, *Storia della origine e dei progressi della filosofia del diritto*, in *Scritti inediti del Cav. Commendatore Giovanni Carmignani*, Lucca 1851, IV, p. 216. I due erano accomunati anche da alcune affinità riguardanti il metodo della ricerca. Entrambi, infatti, erano affascinati dall'idea di considerare il diritto al pari delle scienze naturali e pertanto, fecero spesso ricorso ad un severo rigore scientifico nell'analisi di alcuni istituti di diritto penale, come ad esempio la nozione di imputabilità contenuta nella *Teoria* di Carmignani. Sul punto si veda M. Geri, *Il magistero di un criminalista di foro*, cit., p. 202.

117 I. Gabbani, *Diritto penale e scienza sociale*, cit., p. 239.

118 Cfr. G. Carmignani, *Teoria delle leggi*, cit., III, pp. 47 e ss.

119 G. Carmignani, *Teoria delle leggi*, cit., I, p. 87. Carmignani citava la legislazione penale toscana come esempio di virtuosa applicazione del principio della necessità politica: «Il Toscano legislatore colle criminali riforme, colle quali segnalò l'intervallo di tempo trascorso dal 1765 al 1786, non ebbe a rispettare un patto sociale; non dovette uniformare la sua legislazione alle prerogative d'un gius di città, che trovasse stabilito nel paese al suo felice governo commesso; non dovette cedere ai reclami d'un voto, che per

Ma se le premesse teoriche erano diverse, i corollari della riflessione dei due autori erano per molti aspetti analoghi. Per Carmignani, infatti, la pena doveva essere spogliata di ogni accezione retributiva, considerata un gravoso residuo della concezione moralistica e religiosa del diritto penale[120]. Nell'ottica della difesa della sicurezza sociale, la pena non doveva consistere nella vendetta di un delitto passato, ma nella prevenzione di un delitto futuro[121]. Gli eccessi cui si poteva pervenire attraverso una rigida applicazione del principio general-preventivo venivano evitati, da un lato, impedendo che il corpo del reo diventasse un esempio per la popolazione, in ossequio all'imperativo categorico kantiano per il quale bisognava trattare l'umanità sempre come un fine e mai come un mezzo[122], e, dall'altro, individuando l'esatto *quantum* di male che risulti sufficiente a far astenere i consociati dal compimento di ulteriori delitti[123].

Le sue posizioni circa l'origine del diritto di punire e lo scopo della pena, portarono Carmignani ad esprimersi apertamente contro il sistema

la ripristinazione de' naturali lor dritti facessero valere i suoi sudditi appiè del suo trono. Egli studiò la storia, l'uomo e la società, e ristrinse il rigore della pubblica forza ne' limiti d'una vera indissimulabile necessità».

120 «Uno dei più singolari, e costanti fenomeni della natura morale dell'uomo è che nella sua mente alligni, e prenda radici profonde la idea, che l'individuo, il quale inferì ad altri un danno, debba soffrirne un eguale. Il principio religioso, il principio morale, il principio di assoluta giustizia sono perfettamente concordi tra loro su questo punto. Quanto più si risale addietro nella storia della civil società tanto più forte, e più pronunziato s'incontra questo principio; più si scorge nella mente umana la radicata opinione di una inesorabile, e quasi fatale necessità tra il delitto, e la pena qual nel vasto grembo della natura organica potrebbe scorgersi tra le forze che producon la morte, e quelle che producon la vita» (cfr. G. Carmignani, *Teoria delle leggi*, cit., III, p. 4).

121 «La umana malvagità è a guisa d'un corrosivo, il quale sfugge all'occhio più acuto ed attento, ed altera il corpo, a cui si determina, ancorché con diligenza grandissima custodito. Estirparlo non è possibile; reprimerlo per quanto si possa è tentabile. La forza morale della minaccia del male è l'unico espediente per raggiungere negli oscuri suoi ripostigli la umana malvagità, e con essa la tentazione dell'offesa. Si vuole con questo espediente, che il timore d'un male futuro allontani la volontà dal muoversi verso un bene presente, che le passioni nemiche dell'ordine ravvisano nell'offesa» (cfr. *ivi*, p. 69).

122 Un chiaro riferimento al pensiero di Kant si ritrova anche nella polemica di Carmignani contro la finalità correzionale della pena. A tale riguardo, nella *Metafisica dei costumi* si legge che «La *punizione giuridica* (*poena forensis*) […] non può mai venir decretata semplicemente come un mezzo per raggiungere un bene, sia a profitto del criminale stesso, sia a profitto della società civile» (I. Kant, *La metafisica dei costumi*, trad. it. a cura di G. Vidari, Bari 1970, p. 164). Carmignani, per contro, si distanziava dal filosofo di Königsberg, il quale adottava una concezione prevalentemente retribuzionistica della pena.

123 Sul punto si veda A. Martini, *La riflessione sulla pena*, cit., p. 368.

penitenziario cellulare. In polemica con Charles Lucas, Carmignani riteneva che la redenzione individuale fosse un concetto rilevante esclusivamente per il foro interno e che, di conseguenza, l'ordinamento pubblico, non potendo mai avere l'assoluta certezza che l'esecuzione della pena avesse effettivamente conseguito l'emenda del delinquente, dovesse abbandonare ogni finalità correzionale nella comminazione delle sanzioni penali. In caso contrario, lo Stato «correrebbe il rischio di abbandonarsi a una fiducia e ad una opinione di sicurezza, che co' nemici è sempre fatale»[124]. Una plastica rappresentazione dell'idea di pena che aveva in mente Carmignani è condensata nell'art. 36 del suo *Progetto di codice penale per il Regno del Portogallo*, avente ad oggetto le modalità di esecuzione della pena dei lavori forzati:

> I condannati ai lavori pubblici a vita vi son detenuti: capelli rasi, barba non rasa, veste uniforme di ruvido panno sulla carne, piedi scalzi, cartello pendente dal collo sul davanti esprimente il delitto, doppia catena al piede con anello tondo designante la perpetuità della pena, forzati a lavori i più faticosi e duri a profitto dello Stato, uniti a due a due colla catena allorché sono condotti al lavoro, e ricondotti al luogo di pena, vegliati da custodi muniti di armi da fuoco e da taglio, senza potere aver comunicazione con chicchessia, nutriti entro i limiti della necessità, escluso vino sempre, avendo per letto uno strato di legno con semplice stramazzo di paglia. Questo letto non potrà rendersi migliore e più comodo se non in caso di malattia[125].

Le idee di Romagnosi e Carmignani egemonizzarono la cultura giuridica italiana nella prima metà del XIX secolo, senza esclusione dello Stato pontificio, dove tuttavia si continuavano a pubblicare opere ancora legate alla tradizione criminalistica di diritto comune. Tra queste rientrava a pieno

[124] G. Carmignani, *Teoria delle leggi di sicurezza sociale*, cit., III, p. 110. Del resto, già negli *Elementa*, Carmignani aveva escluso la possibilità di un utilizzo diffuso del carcere come luogo di esecuzione penale, ribadendone la prevalente funzione custodiale secondo l'insegnamento ulpianeo: «Carcer, inter excogitabiles, mitissimus est adhibendus; is namque ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet» (G. Carmignani, *Juris criminalis elementa*, cit., p. 222).

[125] Il testo integrale del progetto, completo anche di un *Avvertimento dell'autore*, dei *Documenti riguardanti l'invio dei seguenti progetti a Lisbona pel concorso aperto mediante il decreto delle Corti Generali di Portogallo dei 18 aprile 1835*, e di una *Dichiarazione dell'autore de' progetti di codice penale e di codice di procedura criminale*, si trova in *Scritti inediti*, cit., V, Lucca 1852, pp. I-XVIII e 1-446. Parte del citato art. 36 è riportato anche in A. Martini, *La riflessione sulla pena*, cit., p. 371. Per un'analisi dettagliata dei progetti di codice presentati da Carmignani, si veda A. Cadoppi, *Il progetto di codice penale*, cit., e S. Larizza, *Il progetto di codice penale*, cit.

titolo il *Foro criminale*[126] di Raffaele Ala[127], titolare della cattedra di diritto criminale della Sapienza dal 1838 al 1846. Sulla sua figura la storiografia è tendenzialmente divisa fra chi ne esalta la qualità della produzione scientifica, come Laura Moscati secondo la quale Ala «innalza il quadro della Facoltà giuridica e in particolare della penalistica romana della Restaurazione»[128], e chi, invece, come Mario Sbriccoli, ritiene che «per l'impianto ormai sorpassato delle sue concezioni non fu in grado di inserirsi utilmente nel nuovo dibattito che pur stava prendendo forma». In ogni caso, il *Foro criminale* era un'opera dal taglio pratico, destinata agli studenti alle prime armi, in cui, senza pretese sistematiche, l'autore descriveva in maniera compilativa il vigente sistema del diritto penale, sia in ambito secolare che canonico.

Ancorché Ala evitasse volutamente di addentrarsi in speculazioni filosofiche o di prendere posizione in discussioni dottrinarie, emergeva comunque dall'opera la sua adesione ai canoni tradizionali della scienza giuridica pontificia. Gli autori del filone giusnaturalista, come Grozio, Pufendorf, Montesquieu, Filangieri e Beccaria, sebbene conosciuti e, a suo dire, apprezzati, non venivano quasi mai citati da Ala in quanto le loro teorie, troppo generali e astratte, «non possono di proposito interessare coloro, che o per iscelta di professione, o per aspirazione ad impieghi forensi lo studio abbracciar debbono di una Giurisprudenza stabilita e modificata su i costumi de' tempi e de' luoghi, ne' quali osservate sono quelle tali e non altre leggi»[129]. Ma più che una semplice accortezza editoriale, sembrava trattarsi di una vera e propria scelta di campo in quanto, nel corso della trattazione, Ala rimase fedele ai giuristi classici e ai criminalisti del diritto comune, dai quali traeva una concezione della pena incentrata sull'aspetto retributivo[130]. Non vi era accenno né alla difesa sociale di romagnosiana

[126] R. Ala, *Il foro criminale*, 8 voll., Roma 1825-26. Dello stesso autore si veda anche *Pratica criminale*, 3 voll., Roma 1829-30.

[127] Su Raffaele Ala la bibliografia è assai contenuta. Oltre alle voci enciclopediche a lui dedicate, ossia R. Abbondanza, *Ala, Raffaele*, in *DBI*, I (1960), pp. 548-549, e N. Contigiani, *Ala, Raffaele*, in *DBGI*, I, pp. 16-17, alcuni cenni si trovano in L. Moscati, *La Facoltà legale*, cit., pp. 86-87; M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista*, cit., pp. CCLXII-CCLXIV; M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma*, cit., pp. 162-163.

[128] L. Moscati, *La Facoltà legale*, cit., p. 86.

[129] R. Ala, *Il Foro criminale*, cit., I, p. XXVI.

[130] Ala accedeva alla nozione classica di pena intesa come «vendetta, o coercizione del delitto», che ampliava, facendo propria la definizione data da Cocceius, ossia: «forma poena in eo consistit, ut jure nostro privemur propter culpam, propter factum aliquod criminosum, ex eo quo aliis injuria infertur». Cfr. R. Ala, *Il Foro criminale*, cit., I, pp. 136-137.

memoria, né tantomeno alla nozione di correzionalità della pena, alla base della questione penitenziaria. Di conseguenza, la funzione del carcere rimaneva quella di Antico Regime: prevalentemente custodiale e quasi mai punitiva, se non nei confronti di alcune particolari categorie di individui, quali i minori, le donne, gli anziani, gli invalidi, gli ecclesiastici e i nobili[131].

Praticamente coevo al *Foro criminale*, era il poco conosciuto *Saggio di legislazione penale* dell'avvocato romano Giacomo Pagnoncelli[132]. L'autore accoglieva una visione tendenzialmente conservatrice del diritto penale, ma tentò di mitigarne gli anacronismi, richiamandosi ai principi propugnati da autori come Montesquieu e Beccaria, più volte citati all'interno del saggio. Ne risultava una costruzione teorica ibrida, una sorta di «Illuminismo clericale», frutto dello sforzo di conciliare la natura etico-religiosa dei precetti penali con alcuni dei principi cardine della dottrina illuminista, quali ad esempio l'esortazione ad una legislazione più chiara e semplice, la conseguente necessità, a più riprese evocata, di adottare nello Stato pontificio una codificazione in materia penale che abrogasse completamente le confuse leggi del passato[133], la polemica contro la tortura giudiziaria[134], il principio del giudice naturale e il rifiuto delle giurisdizioni speciali[135], il principio di legalità[136] e il principio dello *habeas corpus*[137].

131 *Ivi*, p. 144.

132 G. Pagnoncelli, *Saggio di legislazione penale*, 2 voll., Roma 1824. Sull'autore, la bibliografia è praticamente inesistente. Qualche minimo cenno si trova in M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista*, cit., p. CCLXIV e in L. Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo*, cit., pp. 187 e 199.

133 «Abbisognando lo Stato di qualche, o modificazione, od innovazione nelle leggi correzionali e di alto criminale, santa e salutar cosa sarebbe stata promulgare un permanente *Codice penale*, che nella oblivione de' generali Bandi e nella riforma de' Municipali Statuti, avesse per intero dissipati gli abusi, rinnovate le sanzioni, eliminate le ambiguità, e poste in salvo perpetuamente le vite e le sostanze degli uomini» (cfr. G. Pagnoncelli, *Saggio di legislazione penale*, cit., I, p. 20).

134 *Ivi*, II, p. 32.

135 *Ivi*, II, pp. 95 e ss.

136 «Tanto i Tribunali, quanto i Giusdicenti non debbono avere l'arbitrio di dichiarare a loro piacimento criminosa, e punire un'azione, la quale non sia stata qualificata tale identicamente dal Codice dei delitti e delle pene, né debbono i predetti Magistrati tenere a capriccio prattiche e metodi, che non sieno espressamente permessi e prescritti dal Codice di procedura» (*ivi*, II, p. 113). È interessante notare come l'autore individui l'origine del principio di legalità nello *ius divinum*, riferendosi all'episodio biblico della consegna delle tavole della Legge sul Monte Sinai.

137 «Poiché se l'arresto personale importa per se stesso una privazione della pregevolissima libertà del cittadino e un'interdizione al libero esercizio de' diritti civici, chi non vede che

Questo conflitto fra conservazione e innovazione emergeva anche nella concezione della pena, che fin dalla prefazione dell'opera veniva definita «vendetta legale»[138], esaltandone da un lato l'aspetto retributivo, in aperta polemica con la nozione romagnosiana di «difesa sociale», e, dall'altro, costringendola all'interno di parametri di legge prestabiliti, con lo scopo di eliminarne l'arbitrarietà nel momento della comminazione e le atrocità in quello dell'esecuzione. Per dirla con le parole dello stesso Pagnoncelli: «Egli è vero la vindice pena, ma con al fianco la moderazione e la clemenza, che dei crudi modi e della ferocia è decisa nemica»[139]. Anche se privata degli eccessi afflittivi[140], dunque, la pena manteneva le proprie caratteristiche tradizionali. Del tutto peculiare, invece, era la teoria di Pagnoncelli sull'origine del diritto di punire, che l'autore individuava nel sentimento di «Antipatia» che il reo suscitava nei consociati e nel corrispettivo sentimento di «Simpatia», suscitato, invece, dalla vittima del reato[141].

Le posizioni eclettiche contenute nel *Saggio* di Pagnoncelli non fecero proseliti in dottrina. L'insuccesso dell'opera era dovuto in parte anche ad una feroce recensione dell'influente avvocato Luigi Gigli[142], che definì i «falsi principj» in essa contenuti una potenziale «causa di gravi danni nella civile società»[143]. A differenza di Pagnoncelli, Gigli era un «romagnosiano puro»: le sue *Lettere* erano poco di più di una mera riproposizione, peraltro con gli stessi termini e lo stesso ordine sistematico, delle tesi esposte nella

militano titoli all'estremo apprezzabili per non lasciarsi il potere d'arrestare al capriccio d'una forza arbitraria, o al dispotismo d'un Magistrato imprudente?» (*ivi*, II, p. 114).

138 *Ivi*, I, p. V.

139 *Ivi*, I, p. 44.

140 Pagnoncelli, in virtù di una concezione religiosa e paternalista dello Stato, vedeva nell'emendazione del reo uno degli obiettivi che devono muovere il «cuore del Legislatore», ma ne riconosceva la possibilità di un effettivo conseguimento solo per gli autori di reati minori, per i quali dovevano appositamente essere previste le pene della prigionia e della multa. Non vi era spazio né per pene privative della libertà di maggior durata né, tantomeno, era presente alcun cenno alle moderne teorie penitenziarie (cfr. *ivi*, I, p. 38).

141 *Ivi*, I, pp. 12 e ss.

142 L. Gigli, *Lettere critico-riflessive sul saggio di legislazione penale del Signor Giacomo Pagnoncelli*, Roma 1825. Per qualche cenno sulla figura di Luigi Gigli, autore di due progetti di codificazione penale per lo Stato pontificio sui quali si veda il cap. III, par. 3.4., si rinvia a M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), in particolare pp. 351-368.

143 L. Gigli, *Lettere critico-riflessive*, cit., p. IV.

Genesi del diritto penale[144]. Pertanto, Gigli rifiutava fermamente i concetti di Simpatia e Antipatia come fondamento del diritto di punire, definendo piuttosto quest'ultimo come la trasposizione in capo alla società del diritto di difesa individuale, di cui ciascun soggetto è titolare nello stato di natura[145]. Ne discendeva una concezione della pena come coazione morale, esercitante un'azione general-preventiva nei confronti di tutti i consociati, da parametrarsi matematicamente alla gravità della condotta criminosa del reo[146]. Per dirla con le parole di Gigli:

> L'oggetto che hanno le pene si è l'esempio, e non il danno del paziente. Si vuol colla pena porre un freno al cittadino onde non si voglia porre nell'egual circostanza di meritar la punizione. Nell'applicazione si vuol produrre una forte impressione nei cittadini, perché, rientrano in se stessi, abbiano un freno permanente, acciò non delinquano[147].

Ciò premesso, Gigli passava a delineare le caratteristiche che dovevano avere le pene per soddisfare efficacemente lo scopo della prevenzione generale. Innanzitutto, queste dovevano essere eseguite in pubblico, di modo che «tutti, vedendo lo spettacolo, possano riconoscere il fine dei violatori della legge, e non violarla»[148]. Per garantire la presenza del più ampio pubblico possibile, inoltre, l'esecuzione della pena doveva avvenire nelle ore diurne e mai nei giorni festivi, destinati al riposo. L'elemento beccariano dell'impressione doveva essere garantito, accompagnando all'esecuzione un «estrinseco lugubre apparato»[149], ossia un insieme di «pompe e formalità solenni»[150] che destassero negli astanti un sentimento di timore nei confronti della legge, pur senza mai sfociare nell'orrore, che si avrebbe sottoponendo il condannato ad inutili tormenti. L'altra caratteristica essenziale doveva essere la sollecitudine. L'esecuzione della

[144] Dall'opera di Romagnosi, Gigli mutuava, ad esempio, il concetto di «natural indipendenza» dell'uomo nello stato di natura, la maggior felicità possibile come obiettivo principale dell'agire umano, il diritto di autodifendersi dalle aggressioni ai diritti naturali, l'assunzione da parte della Società del diritto di difendere sé stessa e ciascun consociato nello stato civile, il principio di necessità come faro nell'esercizio della potestà punitiva e così via (*ivi*, pp. 14 e ss.).

[145] *Ivi*, p. 19.

[146] *Ivi*, pp. 138-143.

[147] *Ivi*, p. 209.

[148] *Ibid*.

[149] *Ivi*, p. 210.

[150] *Ibid*.

pena doveva avere luogo il prima possibile rispetto alla commissione del fatto, altrimenti, facendo trascorrere troppo tempo, il ricordo del delitto si sarebbe affievolito e con esso l'efficacia deterrente della pena[151].

In quest'ottica, al di là dell'esecuzione capitale, da riservare ai delitti più efferati, la pena maggiormente rispondente ai requisiti enucleati da Gigli erano i «pubblici lavori»[152], ritenuta la «più utile, e più facilmente proporzionabile alla gravezza, e qualità dei delitti»[153]. Proprio come Pagnoncelli, anche Gigli ammetteva l'utilità della pena detentiva a scopo correzionale, anche se soltanto per condanne di brevissima durata, in quanto si trattava di una sanzione che «non ispaventa troppo»[154] e, pertanto, non adeguata a punire autori di delitti più gravi.

Da ultimo, fra le fila dei «romagnosiani» deve annoverarsi la figura di Carlo Contoli, un giurista interessato prevalentemente alla pratica, che ricoprì numerosi incarichi in seno all'amministrazione della giustizia pontificia, tra cui quello di avvocato fiscale del Tribunale d'Appello delle quattro Legazioni, con sede a Bologna[155]. Nella sua opera principale, i sei volumi (divisi in due tomi) del trattato *Dei delitti e delle pene*, Contoli delineava la propria dottrina della pena ricalcando fedelmente i motivi del maestro piacentino. Premessa una concezione eminentemente difensiva del diritto penale[156], la pena veniva definita come il prodotto della necessità di «contrabilanciare nell'Uomo le attrattive del delitto colla perdita di un diritto o

[151] Attraverso questo assunto veniva delineato l'istituto della prescrizione, che doveva essere intesa non come una concessione misericordiosa nei confronti del reo, come ad esempio riteneva Pagnoncelli, ma come un baluardo del principio utilitaristico in ambito penale. Una pena eseguita con eccessivo ritardo rispetto al delitto avrebbe perso la sua funzione general-preventiva e, di conseguenza, avrebbe finito per consistere nella mera afflizione del reo, in antitesi con il senso stesso dello *ius puniendi*. Cfr. *ivi*, pp. 212-214.

[152] Peraltro, fra gli inconvenienti individuati da Gigli nel sistema di esecuzione dei lavori forzati, che nell'ordinamento pontificio avevano il nome di «galera», vi era la circostanza che, nella maggior parte dei casi, i bagni penali dello Stato si trovavano in cittadine scarsamente popolate, in cui la funzione deterrente della pena perdeva molta della sua efficacia (*ivi*, p. 173).

[153] *Ivi*, p. 172.

[154] *Ivi*, p. 171.

[155] Oltre al giudizio espresso in M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista*, cit., p. CCLXIV, per una ricostruzione (sommaria, a causa della scarsità di fonti) della biografia e delle opere di Contoli si rimanda a M.R. Di Simone, *Contoli, Carlo*, in *DBGI*, I, p. 578.

[156] C. Contoli, *Dei delitti e delle pene*, I, Bologna 1827, p. 7: «le passioni trasformano l'uomo nella belva del bosco, cui è d'uopo, che la Società muova guerra in propria difesa».

personale, o reale»[157]. Attraverso la fedele riproposizione della teoria della «controspinta criminale», la pena acquisiva una portata prevalentemente general-preventiva, in base alla quale «la Legge debba essere mossa nel punire dall'interesse pubblico, non dall'odio privato, dev'essere cercato un esempio per l'avvenire, e non una vendetta del passato; e debba la pena essere misurata sulla forza della passione che spinse a delinquere, e non essere un rimedio più grave, e più dannoso del male»[158]. Intuibili erano le conseguenze di una simile impostazione sul catalogo delle pene: esclusione della reclusione in favore di un ricorso estensivo ai lavori forzati e alla pena di morte[159].

Peculiare, infine, era la posizione di Contoli in merito alla repressione della criminalità minorile. Per quanto in tale specifico settore della giustizia penale egli ammettesse l'efficacia correzionale della pena, anche per i minori, tuttavia, non riteneva la mera privazione della libertà personale un giusto strumento sanzionatorio, rimanendo peraltro piuttosto vago in merito alle possibili alternative:

> le mancanze commesse dall'impubere dovrebbero piuttosto correggersi che punirsi, e correggersi non già colla detenzione, che troppo presto gli accostumerebbe a famigliarizzarsi colle pene, ma con un genere di correzione capace di modificare la loro indole, e di avvertirli a conformare fin dalla tenera età le loro azioni al bene, alla decenza, ed ai riguardi voluti da una regolare società[160].

[157] *Ivi*, p. 8.

[158] *Ivi*, p. 71.

[159] Alla pena capitale Contoli dedicò un breve trattato, intitolato *Discorso filosofico legale sulla pena di morte*, Bologna 1840, in cui il ricorso all'estremo supplizio veniva giustificato quale efficace strumento di difesa sociale, sebbene l'autore auspicasse una certa ponderazione nel suo utilizzo.

[160] C. Contoli, *Dei delitti e delle pene*, cit., I, p. 107.

5. *Funzioni complementari del carcere*

Per ragioni di chiarezza espositiva, è stata operata la scelta di trattare la materia della carcerazione *ad correctionem patris* e della carcerazione per debiti in maniera unitaria, all'interno di due paragrafi specificamente dedicati. La scelta opposta, ossia quella di suddividere e ripartire tali paragrafi sulla base del periodo storico di riferimento all'interno dei corrispettivi capitoli del presente lavoro, per quanto indubbiamente più coerente da un punto di vista cronologico, avrebbe compromesso l'organicità della trattazione, la cui salvaguardia è stata ritenuta prevalente, in quanto trattasi di due settori (soprattutto sotto l'aspetto giuridico) ben distinti all'interno del panorama carcerario d'inizio Ottocento.

5.1. *Il carcere* ad correctionem patris

Se, da un lato, il diffuso utilizzo sanzionatorio della privazione della libertà personale è stata un'acquisizione piuttosto recente dell'esperienza giuridica europea, dall'altro, ciò non significava che il carcere non fosse comunque un luogo centrale nella vita delle comunità di Antico Regime. La carcerazione, infatti, era uno strumento cui gli ordinamenti in età moderna ricorrevano con una certa frequenza in numerosi settori del diritto diversi da quello penale e processualpenale, per soddisfare esigenze di natura custodiale o correzionale.

Innanzitutto, la privazione della libertà del figlio era uno dei poteri storicamente riconosciuti al padre di famiglia, che, nell'esercizio dello *ius corrigendi* derivatogli dalla *patria potestas*, poteva costringere i figli in catene presso l'abitazione domestica o presso le pubbliche carceri[161]. In quest'ultimo caso, similmente a quanto avveniva in Francia con le *lettres de cachet*[162], il padre di famiglia, qualora ritenesse opportuno sanzionare

[161] Sul carcere *ad correctionem* si veda: A. Prosperi, *Quando comandavano i padri. Autorità paterna, maritale e politica, la pratica e l'incubo della galera fra le pareti domestiche*, in «Prometeo», III (1986), ora in Id., *America e Apocalisse e altri saggi*, Pisa-Roma 1999, pp. 183-196; A. Merlotti, *Prigionieri di Stato e prigionieri «ad correctionem». Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati*, cit., pp. 215-234; M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Firenze 2007, pp. 225-235.

[162] Sulle *lettres de cachet* e sulla loro applicazione nelle varie realtà territoriali francesi la bibliografia è molto vasta. Si vedano, fra gli altri: F. Funck Brentano, *Les lettres de cachet à Paris. Étude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789)*, Parigi 1903; Id., *La famiglia fa lo Stato. Studio sulla formazione della società antica e della società moderna*,

un comportamento inappropriato di un figlio, ancorché non integrante una fattispecie di reato, poteva richiedere l'intervento della forza pubblica affinché lo catturasse e lo conducesse in carcere, dove era costretto a rimanere fino a nuova disposizione paterna. Il principale vantaggio dell'istituto risiedeva nel fatto che l'intera procedura si svolgeva in via amministrativa, senza un previo accertamento in sede giurisdizionale, e, di conseguenza, si chiudeva in tempi relativamente brevi, evitando peraltro quel clamore che la celebrazione di un processo avrebbe fatto sorgere in seno alla comunità di appartenenza dei soggetti coinvolti.

Attraverso l'esercizio dello *ius carcerandi* paterno si realizzava un'efficace forma di collaborazione fra lo Stato e i privati[163]. Le famiglie costituivano il cardine sul quale erano imperniate le società di Antico Regime e, pertanto, lo Stato si assumeva l'onere di proteggerle e di tutelarne gli interessi, anche esercitando su di esse forme di ingerenza piuttosto invasive. Le origini dell'istituto si tendono a far risalire al diritto romano[164]. Ad esempio, un rescritto dell'Imperatore Alessandro Severo del 227 d.C., consentiva al *pater familias* di rivolgersi al Preside della provincia per richiedere l'esecuzione di provvedimenti punitivi, genericamente individuati, nei confronti del

Roma 1909; H. Debord, *Contribution à l'histoire des ordres du Roi au XVIIIe siècle*, Parigi-La Haye 1975; C. Quétel, *De par le Roi, essai sur les lettres de cachet*, Privat 1981; A. Farge, M. Foucault, *Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille*, Parigi 1982; A. Farge, *Famiglie. L'onore e il segreto*, in P. Ariés, G. Duby (curr.), *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Roma-Bari 1986, pp. 458-487; B.E. Strayer, *Lettres de cachet and social control in the Ancien Regime. 1659-1789*, New York 1992; V. Demars-Sion, *L'enfermement par forme de correction paternelle dans les provinces du Nord au XVIII siècle*, in «Revue historique de droit français et étranger», LXXVIII (2000), n. 3, pp. 429- 472; J.M. Jandeaux, *Le roi et le déshonneur des familles. Les lettres de cachet pour affaires de famille en Franche-Comté au XVIIIe siècle*, Parigi 2017.

163 La storiografia italiana ha posto particolare attenzione all'analisi della provenienza sociale dei soggetti che si avvalevano dell'istituto. Andrea Merlotti, sulla base di un campione di ricerca costituito da decine di casi documentati nel Regno di Sardegna del XVIII secolo, ha evidenziato come i reclusi *ad correctionem* appartenessero principalmente a famiglie della media borghesia o dei c.d. ceti «civili», legate a vario titolo all'amministrazione pubblica. Secondo questa lettura, la carcerazione paterna avrebbe assunto nel '700 una funzione premiale in favore di chi aveva prestato il proprio servizio allo Stato. Si veda A. Merlotti, *Prigionieri di Stato e prigionieri «ad correctionem»*, cit., pp. 232-233.

164 Sulla *patria potestas* nel diritto romano si veda: Y. Thomas, *Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort*, in Id. (a cura di), *Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Roma 1984, pp. 499-548; E. Cantarella, *Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi*, Milano 2017.

figlio che avesse contravvenuto alle disposizioni paterne[165]. Forte delle fondamenta romanistiche, l'istituto assunse contorni più definiti in epoca bassomedievale[166]. In numerosi statuti comunali veniva specificato che, in caso di determinati atti di insubordinazione perpetrati dai figli, i padri potevano, attraverso il ricorso all'autorità pubblica, chiederne l'incarcerazione nelle prigioni cittadine o in altri luoghi[167].

L'istituto veniva inquadrato dai giuristi di età moderna quale eccezione al consolidato divieto di carcerazione privata[168], che già il diritto romano puniva ritenendola un'illecita usurpazione della sovranità regia[169]. Fra

[165] Il rescritto, contenuto in C. 8.46.3, disponeva: «Si filius tuus in potestate tua est, res adquisitas tibi alienare non potuit: quem, si pietatem patri debitam non agnoscit, castigare iure patriae potestatis non prohiberis, artiore remedio usurus, si in pari contumacia perseveraverit, eumque praesidi provinciae oblaturus dicturo sententiam, quam tu quoque dici volueris». Cfr. sul punto, M. Cavina, *Il padre spodestato*, cit., p. 23.

[166] Del resto, ancorché il potere del *pater familias* avesse perduto quella natura di *ius vitae necisque* che gli veniva attribuita nel diritto romano, le prerogative paterne rimasero sempre decisamente ampie per tutto il Medioevo e l'età moderna. Ad esempio, in A. Clementini, *Tractatus de Patria Potestate*, Francoforte sul Meno 1571, pp. 50b e ss., si trova un'approfondita trattazione sul potere paterno di percuotere i figli (il c.d. *ius verberandi*).

[167] I numerosi riferimenti alle fonti statutarie pertinenti sono contenuti in P. Torelli, *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto Privato. La famiglia*, Milano 1947, pp. 56-57.

[168] Non si trattava, peraltro, dell'unica eccezione. In una società connotata da una rigida gerarchizzazione dei ruoli, la privazione della libertà era una classica prerogativa di chi si trovava nel livello superiore della scala gerarchica nei confronti dei suoi subalterni, indipendentemente dall'ambito. Così, ad esempio, la carcerazione privata era consentita al marito nei confronti della moglie adultera, all'abate nei confronti dei monaci, al creditore nei confronti del debitore, ai parenti degli infermi di mente nei confronti di questi ultimi, al «cliente» nei confronti della prostituta (sebbene esclusivamente *ex causa libidinis*), e così via. Si veda sul punto T. Deciani, *Tractatus criminalis*, Venezia 1590, II, pp. 118-119. Merlotti riporta anche un caso di carcerazione *ad correctionem* richiesta da un insegnante nei confronti di alcuni allievi indisciplinati. Tuttavia, più che di un'autonoma potestà, si trattava di un esercizio «in via surrogatoria» della *patria potestas*, di cui il docente si avvalse nella convinzione che i genitori non stessero svolgendo in maniera adeguata la loro funzione educativa nei confronti dei figli. Cfr. A. Merlotti, *Prigionieri di Stato e prigionieri «ad correctionem»*, cit., pp. 233-234. Per una ricostruzione del dibattito in seno alla dottrina giuridica dell'età moderna sulla questione del carcere privato si veda L. Garlati, *Sepolti vivi*, cit., pp. 16-17.

[169] Cfr. C. 9.5.1 (a. 486) «Iubemus nemini penitus licere per Alexandrinam splendidissimam civitatem vel Aegyptiacam dioecesin aut quibuslibet imperii nostri provinciis vel in agris suis aut ubicumque domi privati carceris exercere custodiam, viro spectabili pro tempore praefecto augustali, et viris clarissimis omnium provinciarum rectoribus daturis operam semperque futuris in speculis, ut saepe dicta nefandissimorum hominum adrogantia modis omnibus opprimatur».

questi vi era Giovanni Angelo Bossio, il quale, dopo aver premesso che «nemini licet habere privatum carcerem, itaut contrarium facientes, tanquam ipsius Maiestatis violatore, incurrant in poenam capitalem»[170], subito aggiungeva che «Pater tamen causa correctionis, et ut a vitiis se contineat potest filium perniciosum in carcere tradere, vel eum in privato conclavi per aliquod tempus includere, ac detinere, nec ob id in privati carceris poenam incurret»[171]. L'esercizio di tale prerogativa, tuttavia, era subordinato a determinate condizioni. Ad esempio, il giudice, prima di disporre l'arresto personale del figlio, doveva previamente accertarsi che il padre fosse una persona onesta e che la sua richiesta di carcerazione fosse realmente mossa da finalità correzionali[172].

L'istituto conobbe una costante applicazione nella prassi giuridica di Antico Regime e venne recepito in tutte le principali opere di codificazione del diritto civile dell'800, a partire dal codice napoleonico, che gli dedicava gli artt. 377-383[173]. Nella maggior parte dei codici civili preunitari dell'800[174], la cui disciplina in materia di patria potestà consisteva essenzialmente in una traduzione del rispettivo capo del codice francese, la

[170] G.A. Bossio, *De effectu contractus matrimonii, nempe de patria potestate in filios, tum quoad personam, tum quoad illorum bona, et de multiplicibus effectibus ex patria potestate resultantibus*, Lione 1667, p. 83.

[171] *Ibid*.

[172] A. Clementini, *Tractatus de Patria Potestate*, cit., pp. 51a-51b.

[173] Come noto, il codice del 1804 delineava una struttura familiare fortemente improntata sul principio di autorità e su un assetto verticistico dei rapporti. A tale riguardo, sebbene l'estensione temporale della patria potestà venisse ridotta al raggiungimento della maggiore età del figlio, i poteri coercitivi e correzionali del padre erano molto ampi e fra questi vi rientrava la facoltà di carcerazione *ad correctionem*. La procedura era diversa a seconda dell'età del figlio: per il minore di 16 anni la detenzione non poteva avere durata superiore ad un mese, ma l'istanza paterna di arresto non era sottoposta a valutazione discrezionale da parte dell'autorità procedente; invece nel caso di figlio maggiore di 16 anni, la durata massima della detenzione era estesa a 6 mesi, ma il giudice che riceveva l'istanza del padre avrebbe potuto respingerla, qualora l'avesse ritenuta eccessiva rispetto alle reali esigenze correzionali del figlio, o, in alternativa, ridurne discrezionalmente l'entità. In ogni caso, il padre (sul quale gravavano i costi del mantenimento in carcere), anche prima della scadenza naturale dell'ordine di arresto, poteva richiedere al giudice la scarcerazione anticipata del figlio. A quest'ultimo, infine, era riconosciuta la possibilità di impugnare il provvedimento paterno dinanzi al tribunale d'appello competente territorialmente, al fine di ottenerne la revoca e la conseguente scarcerazione definitiva.

[174] Sulle codificazioni ottocentesche del Regno d'Italia e, in particolar modo sulla disciplina del diritto di famiglia, si veda P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna 1974; P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale in Italia*, Milano 2011.

carcerazione *ad correctionem* veniva regolamentata nelle medesime forme del modello d'Oltralpe, sebbene con qualche marginale modifica nei requisiti sostanziali e nelle procedure applicative. L'unica novità degna di nota era l'esplicitazione dell'obbligo in capo all'amministrazione carceraria di tenere separati i detenuti *ad correctionem* dal resto della popolazione carceraria, come disposto dal codice civile del Regno di Sardegna del 1837, dal codice civile per gli Stati Estensi del 1851 e dal codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. A differenziarsi in maniera sostanziale dal legislatore d'Oltralpe era stato, invece, il codice ticinese del 1837, che limitava la durata massima della detenzione a 10 giorni, ritenendo in molti casi sufficiente il semplice rimprovero orale da parte del Commissario di Governo. Con tale disciplina il ricorso all'istituto veniva limitato ai casi di maggiori gravità, ridimensionando per l'effetto i poteri di cui si costituiva la potestà paterna. Del tutto peculiare, infine, era la condizione del Granducato di Toscana, in cui non entrò mai in vigore un codice civile in senso moderno. La materia della patria potestà, tuttavia, era stata complessivamente regolamentata da un'apposita legge, emanata dal Granduca Ferdinando III il 15 novembre 1814 (*Legge sopra la patria potestà, la tutela, l'interdizione, le obbligazioni delle donne, i testamenti, i codicilli e la porzione legittima*), in cui però mancava del tutto una disciplina dell'istituto del carcere *ad correctionem*.

Al pari della Toscana, anche lo Stato pontificio non si dotò mai di un codice civile moderno e, di conseguenza, il carcere *ad correctionem* continuava ad essere applicato secondo la disciplina prevista dalle fonti previgenti, che differiva di territorio in territorio. A Roma[175], ad esempio, gli Statuti della Città proibivano espressamente il carcere privato, per il quale era previsto un complesso regime sanzionatorio, la cui intensità variava a seconda della durata del periodo di privazione della libertà[176].

[175] Sul carcere *ad correctionem* a Roma in età moderna si vedano M. Di Sivo, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano (curr.), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio*, cit., pp. 13-15, e A. Cicerchia, *'Ad correctionem patris'. La pratica del carcere privato nella Roma del Seicento*, in M. Alessi, I. Baccarini, A. Cifariello (curr.), *Padri e figli. Atti del 2º Convegno interdisciplinare Testo Arti Metodologia Ricerca. Roma, 23-24-25 febbraio 2009*, Roma 2010, pp. 275-282, in cui viene riportato alla luce il caso dell'arresto di Giacinto Capranica su ordine del padre Andrea e vengono ricostruite le complesse vicende giudiziarie che ne seguirono.

[176] *Statuta almae urbis Romae authoritate Gregorii pp. XIII. A senatu populosq. romano edita et reformata*, Roma 1611, libro II, cap. LVI: «Quicumque ceperit, aut capi fecerit aliquem, et eum propria libertate privaverit, animo carcerandi, vel in eum privatum carcerem committendi; si per aliquod temporis breve spatium retinuerit, poenam

Tuttavia, in linea con gli indirizzi dottrinari, il *pater familias*, in deroga al principio generale, poteva disporre l'incarcerazione del figlio nell'esercizio dei poteri correttivi derivanti dall'autorità paterna[177].

Questa secolare tradizione non si tradusse all'interno di un'organica legislazione civile, al pari di quanto avvenne nella maggior parte degli altri Stati preunitari. È tuttavia opportuno rendere conto di alcuni importanti tentativi di codificazione, dalla cui analisi è possibile ricavare importanti informazioni circa i mutamenti del clima culturale intorno all'istituto. Una prima commissione, istituita con il *motu proprio* del 6 luglio 1816, venne presieduta dal giurista Vincenzo Bartolucci[178]. Il progetto si poneva in linea di netta discontinuità rispetto alla tradizione pontificia. Dal testo emergeva la necessità che il diritto civile fosse funzionale allo sviluppo economico dello Stato e dovesse, pertanto, contrastare l'immobilismo della proprietà privata e favorire la certezza degli scambi. Ciò sottintendeva la volontà politica, che tuttavia restò sempre irrealizzata, di far progredire l'economia pontificia verso forme di produzione della ricchezza di tipo capitalistico, abbandonando definitivamente il modello di origine feudale incentrato sulla proprietà terriera[179]. Per quanto riguardava il diritto di famiglia, il progetto manteneva inalterata l'impostazione strettamente patriarcale e gerarchica del nucleo familiare, ancorché con qualche timida apertura verso una maggiore valorizzazione del ruolo della moglie e dei figli. Questi ultimi, fino al compimento dei 30 anni[180], erano sottoposti alla patria

ducatorum centum; si vero per unam horam, poenam ducatorum ducentorum; si vero per duas, vel plures horas non tamen ultra vigintiquatuor, poenam ducatorum quingentorum in currat; dicta vero pecuniaria poena, in Nobilibus duplicetur, in Magnatibus et eorum Bastardis quadruplicetur; quas poenas, si singuli praedicti in his casibus non solverint infra decem dies, a die latae sententiae, capite puniantur ad mortem, et de praedictis debeat per Senatorem inquiri».

177 *Ivi*, libro II, cap. LXXXVI: «Quilibet familiam suam corrigere et verberare possit, scilicet, pater filium, et ex filio nepotem, frater fratrem, patruus vel avunculus nepotem, et alios familiares, quos retinuerit ad suas expensas; dummodo temperate et modeste, nec super his recipiatur per Senatorem, aut illius Iudices querela».

178 Sul progetto Bartolucci si veda G. Forchielli, *Un progetto di codice civile del 1818 nello Stato pontificio (visto da un canonista)*, in *Scritti della facoltà giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi*, Padova 1955; M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I: Il progetto Bartolucci del 1818*, Roma-Napoli 1987.

179 Cfr. M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I: Il progetto Bartolucci*, cit., p. LIV.

180 Il limite per l'esercizio della patria potestà era posto a 21 anni dal codice francese, da quello di Parma e da quello del Regno delle Due Sicilie, a 25 anni da quello di Modena, a 20 da quello del Canton Ticino. Solo il codice del Regno di Sardegna, recependo

potestà, che dava «diritto al capo di famiglia di presiedere alla condotta dei figli, di richiamarli presso di sé, e ripeterli da chiunque, di correggerli, e castigarli ragionevolmente, e moderatamente se trasgrediscono i loro doveri» (art. 203). Tra i mezzi correzionali figurava anche l'esercizio dello *ius carcerandi*, la cui disciplina sostanzialmente ricalcava quella del codice francese. Le uniche differenze di rilievo riguardavano l'obbligo di destinare ai figli corrigendi un apposito spazio all'interno delle strutture carcerarie e l'assenza del limite detentivo di un mese per gli infrasedicenni.

Prima dell'approvazione definitiva, il progetto venne sottoposto al vaglio della Congregazione economica[181]. I rilievi dei cardinali demolirono pezzo per pezzo l'intero impianto del progetto. Le disposizioni di maggiore innovazione vennero considerate inconciliabili con la tradizione del diritto canonico, lasciando trasparire, come è stato evidenziato[182], una malcelata contrarietà al concetto stesso di codificazione del diritto, che fu poi la ragione che portò al fallimento dell'intero progetto[183].

Le disposizioni relative alla patria potestà vennero criticate in particolar modo dagli esponenti della corrente dei c.d. «Zelanti»[184], che di lì a poco

fedelmente la tradizione romanistica, non prevedeva la cessazione della patria potestà al raggiungimento di una determinata età, salva l'emancipazione del figlio o le altre cause estintive, quali ad esempio la morte del padre.

181 La Congregazione economica, rientrata in funzione nel luglio del 1815, era un organo collegiale cardinalizio, cui erano attribuite funzioni prevalentemente consultive. Sulla storia e le attribuzioni dell'istituzione si veda: D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione*, cit., pp. 32-37; G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia*, cit., pp. 46-76.

182 Cfr. M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I: Il progetto Bartolucci*, cit., p. XXV.

183 Dal punto di vista della politica del diritto, dai lavori preparatori del codice Bartolucci si apprende che i cardinali si opponevano all'approvazione di nuovi codici per le seguenti ragioni: «1° perché si può con nuove Costituzioni Apostoliche, come si è fatto in addietro, supplire alle mancanze, ed alle riforme che necessitassero; 2° perché un nuovo codice eccita delle liti, come ne' paesi, ove ciò è seguito; 3° perché i codici sono stati messi in moda dalla rivoluzione di Francia; 4° perché le leggi precedenti sono ottime; 5° perché col farne delle nuove si toglie la venerazione alle antiche». Nello specifico, invece, il progetto Bartolucci veniva criticato perché non era stato scritto in latino, perché le disposizioni non erano esplicate e motivate in appendice, come avveniva per le leggi romane e per quelle canoniche, perché in alcuni passi era una mera traduzione letterale del codice francese, perché l'abrogazione di tutto il diritto previgente era irragionevole, e perché molte delle materie trattate erano in realtà di competenza del diritto canonico. Cfr. M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I: Il progetto Bartolucci*, cit., pp. 345-364.

184 Sulla corrente degli Zelanti si veda: S. Tabacchi, *Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie*

avrebbe contribuito in maniera determinante all'elezione al soglio pontificio di papa Leone XII. Con riferimento allo *ius corrigendi* paterno, il cardinale Della Somaglia rimarcava l'eccessiva tenuità dei poteri coercitivi che il progetto avrebbe conferito al padre di famiglia. In particolare, riteneva che subordinare l'accoglimento della richiesta paterna di carcerazione del figlio alla valutazione del tribunale circa la non irragionevolezza della stessa, così come previsto dall'art. 205 del progetto, avrebbe svuotato di senso l'intero istituto. La commissione legislativa, dopo aver sottolineato come «Niuna nazione conferisce ai padri quella potestà sui figli, che conferiscono le nostre leggi» sentenziava ironicamente: «Se non si vuole reintegrare il diritto di vendere, e di uccidere il proprio figlio, i costumi attuali non permettono di portare più oltre la coercizione paterna»[185].

Naufragato il progetto Bartolucci, la volontà, temporaneamente accantonata, di procedere verso la codificazione del diritto civile, in particolare nella complessa materia del diritto di famiglia[186], riemerse, dopo circa un trentennio, nel 1846, all'indomani dell'elezione di papa Pio IX, il quale confermò la commissione nominata dal suo predecessore per la compilazione dei codici penali e la gravò ulteriormente del compito di redigere un progetto di codice civile[187]. Nonostante il mutato contesto storico e le promettenti aperture alla modernità che sembravano contraddistinguere l'azione politica del neoeletto pontefice, il progetto del 1846 respingeva tutte le, seppur timide, istanze di laicizzazione dell'ordinamento accolte nell'omologo del 1818 e riproponeva una concezione marcatamente conservatrice dei principali istituti civilistici.

tra fine Seicento e inizio Settecento, in G. Signorotto, M.A. Visceglia (curr.), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento «teatro» della politica europea*, Roma 1998, pp. 139-165.

185 M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I: Il progetto Bartolucci*, cit., pp. 396-397.

186 Altri settori del diritto civile sostanziale (stato delle persone, successioni, contratti, privilegi e ipoteche), infatti, vennero, seppur parzialmente, disciplinati all'interno della prima parte del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, promulgato da Gregorio XVI con *motu proprio* del 10 novembre 1834, del quale si dirà meglio nel paragrafo successivo. Per quanto maggiormente di nostro interesse in questa sede, si segnala soltanto la diminuzione della soglia di raggiungimento della maggiore età da 30 a 21 anni, disposta dall'art. 5 di tale regolamento.

187 Su questo progetto di codice e sugli altri tentativi di codificazione del diritto civile durante il pontificato di Pio IX, si veda M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. II: Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*, Roma-Napoli 1988, e la sua ricca appendice documentale.

La «concezione autoritaria»[188] della potestà paterna rimaneva immutata, così come rimanevano immutati gli ampi poteri coercitivi che il padre poteva esercitare sulla prole. Tra questi rientrava anche l'esercizio dello *ius carcerandi*, la cui disciplina non subì sostanziali modifiche rispetto al progetto Bartolucci, ad eccezione della fissazione ad un anno della durata massima del periodo di carcerazione che poteva essere disposto nei confronti del figlio indisciplinato[189].

A causa del mutato contesto istituzionale, la commissione del 1846 non riuscì a completare la redazione del progetto di codice, che difatti risulta composto, oltre che da alcune *Disposizioni preliminari*, dal solo libro I relativo alle persone. A seguito dell'entrata in vigore dello *Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa*[190] nel 1848, infatti, venne istituito un *Consiglio di Stato*, incaricato, fra le altre cose, di redigere i progetti di legge. In seno a quest'ultimo venne nominata una commissione, composta, a differenza di quella del 1846, esclusivamente da membri laici, alla quale fu affidato il compito di riprendere in mano l'opera di codificazione lasciata in sospeso.

La rinnovata cornice costituzionale e il clima politico favorevole spinsero la commissione del Consiglio di Stato ad adottare principi giuscivilistici inediti per lo Stato pontificio, specialmente in tema di rescritti e privilegi (che vennero integralmente aboliti), di diritti delle donne, di filiazione naturale, di rapporti con il diritto canonico e così via[191]. Sul tema che più ci riguarda, si segnalano due importanti modifiche apportate dal Consiglio di Stato al progetto del 1846. In primo luogo, al padre di famiglia veniva posta come condizione per inoltrare la richiesta di arresto al tribunale competente la previa ricezione di un parere positivo da parte del procuratore della legge. In secondo luogo, le garanzie a tutela del figlio arrestato venivano ulteriormente rafforzate dall'aggiunta di un nuovo articolo, in base al quale a quest'ultimo veniva riconosciuta la facoltà di adire, tramite l'intermediazione del procuratore della legge, il tribunale che ne aveva disposto la carcerazione al fine di ottenere la modifica o la revoca

[188] *Ivi*, p. XXIV.

[189] Cfr. gli artt. 164-167 del progetto, riportati in *ivi*, pp. 25-26.

[190] Sulla c.d. «fase statutaria» dello Stato pontificio, si rimanda integralmente, anche per la bibliografia ivi citata, alla parte della presente trattazione ad essa specificamente dedicata, ossia il cap. IV, par. 4.6.

[191] Cfr. M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. II: Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*, cit., pp. XXXV-XLIV.

del decreto di arresto[192]. Il merito di tale ultima disposizione fu dell'uditore Biagio Placidi, il quale, in un apprezzato intervento nel corso della seduta del 26 gennaio 1849, faceva osservare come «se è giusto di dare al padre il diritto di far arrestare il figlio, è giusto anche di dare al figlio un mezzo di produrre le sue discolpe onde non venghi tenuto in carcere senza ascoltarsi le sue difese»[193]. Nel corso della medesima seduta, il consigliere Giuseppe Piacentini propose di estendere anche alla madre il diritto di far incarcerare il figlio manchevole nei suoi riguardi[194]. Gli altri consiglieri, tuttavia, osservando che in tali situazioni sarebbe stato dovere della madre richiedere l'intervento correzionale del marito, suggerirono di limitare l'esercizio dello *ius carcerandi* materno al solo caso di vedovanza o di altro impedimento del marito; norma, peraltro, già in vigore nella prassi[195] e presente anche nel progetto Bartolucci.

Il decennio successivo al ripristino dell'autorità pontificia a seguito della caduta della seconda Repubblica Romana si caratterizzò per una brusca interruzione dei progetti di codificazione civile avviati durante la prima fase del pontificato di Pio IX: le contingenze politiche obbligarono la fragile amministrazione papale ad un ripensamento delle priorità della propria azione di governo. I lavori vennero ripresi nel 1859, su impulso del cardinale Teodolfo Mertel, che persuase Pio IX a nominare una congregazione cardinalizia «speciale» incaricata di redigere un nuovo progetto di codice, prendendo come modello il progetto Bartolucci del 1818, dal quale dovevano essere espunte tutte le aperture più nette alla laicizzazione dell'ordinamento, inaccettabili alla luce del mutato contesto politico. I lavori continuarono, malgrado una lunga interruzione di circa quattro anni, fino al 1863, senza giungere, probabilmente a causa delle profonde divergenze in seno alla congregazione stessa, ad alcun approdo significativo in tema di patria potestà e di *ius carcerandi*, che, di conseguenza, continuarono ad essere disciplinate dalle antiche norme di diritto comune,

[192] Cfr. *ivi*, pp. 25-26, dove le modifiche apportate dalla commissione legislativa del Consiglio di Stato sono state riportate nelle note in calce al testo originario del 1846.

[193] L'intervento di Placidi è riportato nel verbale della suddetta seduta della III sezione del Consiglio di Stato, conservato, insieme a tutti gli altri verbali, in ASR, *Consiglio di Stato (1848-1849)*, busta 1.

[194] *Ibid*.

[195] Si veda, ad esempio, il caso di Giovanni Caldei, tredicenne romano orfano di padre, che venne arrestato nel 1816 su istanza della madre Benedetta. L'episodio è riportato in G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele*, cit., p. 835.

fino all'annessione dei territori pontifici al Regno d'Italia[196].

Venendo alla prassi, nonostante le premure emerse anche nei lavori preparatori delle varie commissioni incaricate della codificazione civile, nella stragrande maggioranza dei territori dello Stato pontificio, a causa della carenza di risorse economiche e di adeguate strutture carcerarie, i figli reclusi *ad correctionem* venivano collocati nelle carceri giudiziarie, a contatto con i rei adulti. Un discorso a parte merita la città di Roma, dove, sin dall'inizio del Settecento, gli arrestati per ordine paterno erano condotti nel correzionale minorile di San Michele a Ripa Grande[197], per disposizione dello stesso *motu proprio* istitutivo dello stabilimento, emanato da papa Clemente XI in data 14 novembre 1703[198]. Il trattamento loro

[196] Per maggiori riferimenti in merito a tale congregazione cardinalizia speciale, alla sua composizione, ai temi affrontati nel corso delle sedute e alle vicende storiche che portarono all'interruzione dei lavori (prima) e alla definitiva soppressione (poi), cfr. M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. II: Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*, cit., pp. LXIX-LXXXIX. Cfr. anche *ivi*, pp. 57-212 e 231-259, dove sono stati trascritti, rispettivamente, il testo del progetto presentato dalla congregazione nel 1860 e i verbali delle sedute del 1859 e del 1863.

[197] Si badi bene: i giovani reclusi *ad correctionem patris* nello stabilimento del San Michele appartenevano generalmente ai ceti medio-bassi della popolazione romana. Dall'analisi condotta da G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele*, cit., pp. 834-835, sui registri carcerari relativi al periodo 1814-1828, risulta una composizione demografica che attingeva in prevalenza al «mondo delle botteghe artigiane e del piccolo commercio». Per i figli discoli provenienti dai ceti più agiati, invece, il principale luogo di reclusione *ad correctionem* era Castel Sant'Angelo.

[198] A tale riguardo, il *motu proprio* istitutivo, di cui una copia è conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 2, fasc. *Motu proprio di Clemente XI del 14 Nov. 1703*, disponeva quanto segue: «Vi sono de' ragazzi, e giovani discoli, et inobedienti a' loro genitori, et ad altri, sotto la di cui tutela, e cura vivono, che per i loro cattivi principij dimostrano pessima inclinazione a' vizij. Vogliamo, et ordiniamo, che possino parimente custodirli per correggerli, et emendarli, nella detta nuova Casa di correzione, a qual effetto debbano li loro genitori ricorrere a Noi per ordinarne la custodia nella detta nuova casa, come anche stabilirne il pagamento degl'alimenti da prestarsi in denaro da' suddetti loro genitori, tutori, curatori, o amministratori ad arbitrio de' quali debbano ritenersi, o rilasciarsi, respettivamente soddisfatto che sarà il luogo pio degl'alimenti, o altra spesa, che da esso fosse stata fatta senz'altro mandato, o ordine de' giudici».
Istituzioni analogamente dedicate in via esclusiva (o quantomeno prevalente) alla detenzione minorile sorsero anche in altri centri urbani dello Stato pontificio. A Treia, nella Delegazione di Macerata, Pio VI aveva istituito nel 1781 la *Pia casa di correzione e lavoro*, destinata a giovani di entrambi i sessi, sia condannati in sede giurisdizionale, sia arrestati in via amministrativa o su istanza paterna. Data l'assenza di bibliografia in merito, si rinvia alla copia del *motu proprio* istitutivo, conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1506. Al 1822 risale, invece, la fondazione di un analogo istituto, denominato «Discolato», nella città

riservato non si distingueva da quello previsto per i reclusi «comuni» (ossia quelli incarcerati per ordine di un'autorità pubblica): le giornate all'interno dell'istituto erano scandite dal lavoro, dalla preghiera, dall'istruzione (civile e religiosa) e dal riposo notturno[199]. Gli unici elementi che differenziavano le due categorie riguardavano la lunghezza del periodo di reclusione, molto più breve di media per i corrigendi su istanza paterna, e il tasso di recidiva, che per questi ultimi era generalmente più basso[200].

Nel 1828, a causa dell'aumento del numero delle donne recluse nell'attigua casa di detenzione femminile, Leone XII, ritenendo socialmente pericoloso il contatto fra queste ultime e i giovani rei, dispose il trasferimento del correzionale minorile in un braccio, fatto edificare *ad hoc*, delle Carceri Nuove di Via Giulia[201]. Il nuovo edificio, la cui direzione venne affidata al principe Pietro Odescalchi, riproduceva la struttura cellulare del San Michele e, analogamente al correzionale trasteverino, venne celebrato dai sostenitori del primato pontificio nella riforma penitenziaria, che lo descrissero come «eccellente nel sistema disciplinale, morale, e religioso»[202].

Contestualmente alla fondazione dell'istituto, che in onore del suo predecessore veniva popolarmente denominato «San Micheletto», Leone XII emanò anche un regolamento disciplinare, confermato durante i pontificati successivi. Di questo documento esiste in archivio soltanto una versione sintetica, in cui si attestava che, anche nel nuovo istituto, una parte consistente della popolazione detenuta era composta da minori

Bologna, sul quale si veda M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna*, cit., pp. 108 e ss., che testimonia un utilizzo estremamente diffuso della carcerazione paterna, soprattutto nei primi anni successivi all'entrata in funzione del nuovo istitito.

[199] Oltre ai principi generali contenuti nel *motu proprio* istitutivo, il trattamento riservato ai reclusi del San Michele veniva delineato con maggior dettaglio all'interno di una sorta di regolamento, conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 4, fasc. *Disposizioni riguardo la gestione della casa di correzione*, redatto da una commissione composta dai cardinali protettori dell'istituto. Per una descrizione del trattamento riservato ai giovani reclusi del San Michele nel corso del XVIII secolo, si veda in particolare M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., pp. 28-31.

[200] Anche in questo caso si rinvia ai dati forniti da G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele*, cit., pp. 835-836.

[201] I motivi del trasferimento del correzionale minorile sono analiticamente descritti in un anonimo rapporto, intitolato *Del carcere pei minori e sua origine*, conservato in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 68.

[202] La citazione è tratta da alcuni *Cenni sulla Casa di Correzione dei Minori*, conservati in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 20.

arrestati per ordine del padre[203]. Con un certo entusiasmo, l'anonimo autore del documento sottolineava come «molti che furono per correzione paterna colà collocati, furono dai propri parenti riabbracciati, avendo dato prove non equivoche di moderazione, e di emenda»[204], dandone il merito alle cure dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, cui era stata affidata la «cura sì spirituale che disciplinale» dei giovani reclusi[205]. Al di là di valutazioni soggettive, è certo che il trattamento si fondasse sui medesimi principi penitenziari messi in pratica nel San Michele: lavoro, preghiera, istruzione religiosa, sorveglianza costante, silenzio, disciplina severa.

La rete della reclusione minorile nella Capitale si completò con l'istituzione della Casa di detenzione di Santa Balbina nel 1854 e con il ripristino dell'originale funzione del locale delle «sessanta celle» presso il complesso del San Michele nel 1855[206]. Salvo (frequenti) variazioni provvisorie della destinazione d'uso dei singoli edifici, dettate dalle contingenze, questo rimase il quadro fino al 1870.

5.2. *Il carcere per debiti*

In ragione dell'originaria funzione custodiale, il carcere ha storicamente ricoperto un ruolo significativo anche in materia di diritto processuale civile, soprattutto nell'ambito dell'esecuzione e in quello delle procedure cautelari[207].

Per quanto riguardava il primo, fino al XX secolo, accanto all'esecuzione reale sul patrimonio del debitore, esistevano forme di esecuzione personale aventi ad oggetto il suo corpo. In linea generale, in caso di inadempimento il debitore poteva essere arrestato dalla forza pubblica e condotto in carcere, dove veniva trattenuto fino a che non avesse saldato il debito per il quale era stato condannato.

L'istituto, in bilico fra il civile e il penale, ha causato non pochi problemi

[203] Tale documento è conservato in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 68.

[204] *Ibid*.

[205] La notizia è riportata in un dispaccio diretto alla Reverenda Camera Apostolica, conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 7, fasc. 12.

[206] Maggiori informazioni su questi due eventi sono contenuti nel cap. V, par. 5.2.

[207] In generale, sulla storia del processo esecutivo si veda: G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in P. Del Giudice (a cura di), *Storia del diritto italiano*, Milano 1925, III, parte I, pp. 364-394; S. Chiarloni, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano 1980.

di qualificazione ai giuristi[208]. A tale proposito, è opportuno operare una preliminare distinzione fra il modello «tradizionale» dell'arresto per debiti e quello francese della c.d. *contrainte par corps*. Secondo il modello tradizionale, adottato in molti ordinamenti europei in particolare nell'area germanica[209], l'arresto personale poteva essere disposto indipendentemente dalle cause del debito. Di conseguenza, ne veniva accentuato il carattere prettamente processuale, in quanto finalizzato alla tutela strumentale di un diritto sostanziale, come quello di credito, in sede di esecuzione. Al contrario, la procedibilità della *contrainte par corps* era subordinata all'origine dolosa, o addirittura delittuosa del debito, ad esempio in caso di «stellionato» o di «deposito necessario»[210]. In questi casi, il confine con il diritto penale era sottile, in quanto la funzione custodiale e di garanzia del credito cedeva il passo a finalità prevalentemente sanzionatorie, facendo assumere all'istituto le sembianze di un'anticipazione della condanna in sede penale[211]. Ciò non sembra comunque sufficiente (come invece è stato spesso asserito, sia nel passato[212], sia più di recente[213]) per poter

[208] Per quanto non determinante ai fini della classificazione, può essere utile tenere in considerazione la *sedes materiae* in cui solitamente veniva disciplinato l'istituto. In alcuni ordinamenti, come quello francese o quello del Regno delle Due Sicilie l'arresto per debiti era disciplinato, per quanto riguardava i presupposti applicativi, nel codice civile e, per quanto riguardava gli aspetti procedurali, nel codice di rito; in altri ordinamenti, invece, come quello estense o quello di Parma, l'intera materia era regolata dal codice di procedura civile.

[209] Cfr. ad esempio gli artt. 448 e ss. del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, che sostanzialmente ricalcava il modello del processo civile austriaco.

[210] Ciò era quanto stabilito dall'*Ordonnance civile* di Luigi XIV del 1667 che conferiva all'arresto per debiti il carattere della residualità, dichiarandolo esperibile solo nei casi tassativamente elencati dalla legge. Cfr. sul punto G. Pace, *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino 2004, pp. 24-25. La confusione fra i due piani, peraltro, era già presente nel diritto romano che sostanzialmente equiparava l'esecuzione personale ad una *poena*. Si veda sul punto L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale. I. Debiti e debitori nei primi due secoli della Repubblica romana*, Milano 1981, pp. 180-181, cui si rimanda anche per un quadro generale sulla schiavitù per debiti nel diritto romano.

[211] Così G. Pace, *Contrainte par corps*, cit., pp. 11-12.

[212] Ad esempio, Filippo Volpicella, massimo esperto del sistema penitenziario nel regno delle Due Sicilie, affermava che il carcere dei debitori doveva essere considerato «come una pena dell'aver mancato alle date promesse, e in tal modo arrecato danno e impedimento al fiorente e sollecito corso de' traffichi». Si veda F. Volpicella, *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento*, cit., p. 195.

[213] In particolare, alcuni autori contemporanei, intenti a dimostrare che forme di

considerare l'arresto personale per debiti una vera e propria pena, in quanto quest'ultimo (anche nella forma della *contrainte par corps*), pur condividendo con la pena l'elemento dell'afflizione e l'efficacia preventiva, era finalizzato in via principale all'adempimento di quanto dovuto da parte del debitore esecutato. A riprova di ciò, è sufficiente ricordare che in caso di soddisfacimento delle pretese creditizie, l'arrestato doveva essere immediatamente rilasciato; circostanza che non si verifica, ad esempio, per l'autore di un furto che abbia restituito la refurtiva alla vittima a seguito di condanna in sede penale.

Poste queste premesse qualificatorie, è opportuno accennare, seppur brevemente, alle origini storiche dell'istituto. Tralasciando le pratiche invalse presso le popolazioni antiche[214], il diritto romano, in applicazione dell'assioma *qui non habet in aere luat in corpore*, riconosceva al creditore, fin dai tempi delle XII tavole, il diritto di rendere schiavo il proprio debitore, fino a che non avesse saldato quanto dovuto per mezzo del suo lavoro[215]. Nonostante l'espresso divieto del diritto canonico[216], l'esecuzione personale sul corpo del debitore continuò ad essere praticata in epoca medioevale[217], quando, probabilmente per ragioni analoghe a quelle che avevano portato al consolidamento del divieto di carcerazione privata,

esecuzione personale per debiti possano rinvenirsi anche nel diritto italiano vigente, hanno insistito sull'ipotesi di mancato pagamento dell'assegno divorzile, di cui all'art. 12 *sexies*, l. 1° dicembre 1970, n. 898, che fa espresso rinvio alla fattispecie di reato di cui all'art. 570 c.p. Sul punto, si veda G. Sicchiero, *La responsabilità patrimoniale*, in R. Sacco (a cura di), *Trattato di diritto civile*, Torino 2011, pp. 5-8.

214 Una trattazione esaustiva dell'evoluzione storica dell'istituto si ritrova in R.T. Troplong, *Dell'arresto personale in materia civile e commerciale. Commenti del titolo XVI, del libro III, del Codice civile*, Palermo 1850, al quale si rimanda integralmente.

215 La possibilità dell'autoriscatto per mezzo del lavoro personale era sicuramente riconosciuta in età post-classica, ma alcuni studi sostengono che ciò avvenisse anche in epoche precedenti. Si veda sul punto L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale*, cit., pp. 180-181.

216 Cfr. Decretalium Gregorii papae IX compilationis, III, t. 21, c. 2: «Lator praesentium [Cosmas Syrus in negotio, quod agebat, debitum se contraxisse perhibuit, quod et multis aliis et lacrimis eius attestantibus verum esse credidimus. Et quia CL. Solidos debebat, volui, ut creditores illius cu meo aliquid paciscerentur] quoniam et Lex habet, ut homo liber pro debito non teneatur, etsi res defuerint, quae possint pro debito addici».

217 Sull'arresto personale per debiti in età medievale si veda F. Tomas y Valiente, *La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés*, in «Anuario de Historia del derecho español», XXX (1960), pp. 249-490 e, con riferimento all'Italia, L. Sinisi, *Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento*, in D. Puncuh, *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, Genova 2003, pp. 1027-1046.

alla riduzione in schiavitù si andò progressivamente a sostituire l'arresto e la detenzione in carcere. Il ricorso all'arresto del debitore era rimesso alla volontà del creditore che poteva sceglierlo in alternativa all'esecuzione forzata sul suo patrimonio. Tale sistema venne criticato fin dal XIV secolo da numerosi giuristi, tra cui Bartolo da Sassoferrato, che, auspicando un ridimensionamento dell'istituto, lo riduceva ad *extrema ratio*, cui poter ricorrere solo qualora il debitore fosse insolvente o si rifiutasse di adempiere[218]. È proprio con tale formula che l'istituto si consolidò nel corso dell'età moderna e, nonostante un breve periodo di abrogazione in vigenza del diritto intermedio[219], venne poi diffusamente recepito nelle codificazioni europee del XIX secolo.

Nello Stato pontificio la ricostruzione della disciplina dell'arresto personale non è affatto agevole in quanto, in seno all'ambizioso programma di codificazione avviato da Pio VII con il *motu proprio* del 6 luglio 1816, si scelse, sulla scia del legislatore francese, di regolamentarne i requisiti applicativi all'interno del codice sostanziale[220] e i profili procedurali

[218] Molti statuti comunali, come quello di Fabriano del 1415 o quelli di Roma del 1580, si conformarono all'impostazione delineata da Bartolo. Altri invece, come quello di Genova, mantennero la procedura tradizionale fondata sul diritto di opzione in capo al creditore fra esecuzione reale e personale. Si veda sul punto L. Sinisi, *Un frammento di formulario notarile*, cit., p. 1034.

[219] Invero, alcune temporanee abrogazioni dell'istituto si ebbero per tutto il corso del XVIII secolo, ma furono dettate prevalentemente da ragioni contingenti legati a momenti di crisi economica (cfr. G. Pace, *Contrainte par corps*, cit., pp. 31-32). La prima vera opposizione ideologica alla carcerazione per debiti si sviluppò sulla scorta delle riflessioni illuministe a partire dalla seconda metà del secolo. Una ricostruzione complessiva dei temi e degli argomenti su cui si fondava la polemica abolizionista si trova in R. Bonini, *La carcere dei debitori. Linee di una vicenda settecentesca*, Torino 1991, in cui è riportata un'accurata antologia dei principali testi in cui vennero esposte tali posizioni. In ogni caso, ad eccezione di una breve parentesi in seno all'esperienza di governo rivoluzionario in Francia, questo filone culturale portò all'effettiva abrogazione dell'istituto soltanto a partire dalla seconda metà del XIX secolo.

[220] Il progetto di codice civile Bartolucci del 1816 prevedeva una disciplina decisamente sbilanciata in favore della tutela del credito, a discapito delle garanzie individuali. L'arresto personale poteva convenirsi fra le parti di un contratto avente ad oggetto il pagamento di un prezzo a fronte di una prestazione, ancorché l'esecuzione materiale fosse subordinata alla preventiva escussione del patrimonio del debitore. Inoltre, vi era un lungo elenco di casi in cui si poteva procedere all'arresto personale indipendentemente dalla pattuizione e dall'insolvenza del debitore (così l'art. 2847: «L'esecuzione personale compete indipendentemente dal patto, comprensivamente ai danni, spese, ed altrj accessori: 1. Per la reintegrazione civile dell'obbligazione nata da delitti, o quasi delitti; 2. Contro quello, che a titolo oneroso aliena, ipoteca, dà in pegno, o in affitto una cosa, che sa non appartenergli, o che della stessa cosa dispone in alcuno de' modi predetti a favore di più persone; 3.

nel codice di rito. Poiché, come noto, solo quest'ultimo progetto di codificazione entrò effettivamente in vigore (il c.d. «codice Bartolucci» del 1817[221]), si venne a creare la paradossale situazione per cui i casi in cui si poteva disporre l'arresto personale rimanevano quelli previsti dalla previgente legislazione di diritto comune, mentre la procedura applicativa seguiva quanto disposto dal nuovo codice di rito. Quest'ultimo, peraltro, realizzava un'efficace commistione fra la disciplina del codice di procedura civile francese e la tradizione pontificia. Nello specifico, si prevedeva che l'esecuzione personale non potesse essere cumulata con quella reale e che il periodo di detenzione del debitore non potesse protrarsi per oltre un

Contro quei, che dopo la richiesta giudiziale trasferì in altrui possesso la cosa certa, o determinata, di cui era debitore; 4. Per la restituzione del deposito; 5. Per la purgazione dello spoglio sugli stabili, o sui mobili commesso per via di fatto, o con una violazione di forme legali dichiarata dolosa dal giudice; 6. Contro il compratore del mobile, a cui non si accordò dilazione sul prezzo, se non paga il medesimo, purché l'azione si intenti entro cinque giorni dopo seguita la consegna; 7. Contro il deliberatorio pel pagamento del prezzo offerto all'asta pubblica; 8. Contro quei, che dopo il giudicato eseguibile non cede il fondo, o il mobile, di cui si giustifichi l'esistenza presso il medesimo al tempo della mossa lite; 9. Contro i conduttori, e coloni, che non rendono al proprietario i capitali mobili loro affidati relativamente al fondo locato, o dato a colonia, purché non ne provino in giudizio seguita la mancanza senza loro colpa; 10. Contro il mallevatore giudiziario. Gli altri mallevatori non soggiacciono alla carcerazione non convenuta, ancorché il debito, per cui accedettero vi sia soggetto; 11. Contro i pubblici ufficiali, che ricusano l'esibizione loro ordinata degli atti, che ritengono, e contro i medesimi, ed i procuratori giudiziali approvati per la restituzione de' documenti loro affidati; 12. Contro il debitore nel caso di sospetto di fuga a termini di procedura; 13. Contro i tutori, ed altri amministratori legali per tuttociò, che è dovuto in seguito dell'amministrazione, salvo ai giudici il prudente arbitrio di negare, o di sospendere a tempo per tal titolo l'arresto, valutate le circostanze particolari del fatto». Tale disciplina molto rigida incontrò il favore della Congregazione economica, che argomentava sul punto: «Né le patetiche declamazioni de' filosofi, che lontani dal mondo, e dal vortice degli affari, in cui solo si forma l'uomo pubblico, ed il vero politico specolarono sulle cose prattiche nella solitudine del gabinetto, né il pregiudizio dell'età, in cui viviamo, che si è lasciata cotanto imporre da un malinteso filantropismo, né l'esempio di altre legislazioni, i di cui autori hanno anch'essi pagato il tributo alla debolezza, ed all'illusione, cui và assoggettata l'umana natura anche ne' genj più sublimi e negli spiriti più privilegiati, tutti questi argomenti, ed esempj non hanno potuto distornare i compilatori del progetto dal pronunciare inflessibilmente l'illimitato diritto di assoggettare sotto alcune prudenti modificazioni le obbligazioni civili all'esecuzione personale. […] Tali ragioni determinarono la sanzione dell'esecuzione personale nel modo, che presenta il Progetto» (M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I: Il progetto Bartolucci*, cit., pp. 492-493).

[221] Non sono molti i lavori storiografici sul codice Bartolucci. Tra questi si segnala: S. Notari, *Il Codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in M.R. Di Simone, *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 203-221, cui si rimanda anche per la vasta bibliografia ivi citata.

anno. L'arresto doveva essere eseguito, alla presenza di due testimoni, da un ufficiale incaricato dall'autorità giudiziaria (il c.d. «cursore»), il quale poteva all'occorrenza farsi assistere dalla forza pubblica. Il ricorso all'esecuzione personale era espressamente escluso in determinate circostanze, individuate dalla legge con riferimento al tempo e al luogo dell'esecuzione, nonché ad alcune caratteristiche soggettive del debitore[222]. Eseguito l'arresto, il debitore veniva condotto in carcere, dove gli doveva essere riservato un trattamento di minor rigore rispetto al resto della popolazione carceraria, e le sue generalità, insieme a quelle del creditore, venivano inserite all'interno di un apposito registro conservato dal carceriere. Per tutto il periodo di detenzione, infine, le spese per il sostentamento erano a carico del creditore, il quale era tenuto a depositare periodicamente le somme a tale fine destinate, a pena di invalidare l'arresto, con la conseguente scarcerazione immediata del debitore.

Questa procedura rimase sostanzialmente invariata anche a seguito della riforma del processo civile introdotta da Leone XII con il *motu proprio* del 5 ottobre 1824[223], che lasciava intatta l'ambiguità fra disciplina sostanziale e processuale. L'unica modifica rilevante riguardava la specificazione, contenuta nell'art. 830, comma 2, per cui era consentito ricorrere all'arresto personale solo di caso di «mancanza di effetti del debitore».

Maggiori innovazioni furono apportate dal nuovo codice di procedura civile, il *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, promulgato da Gregorio XVI con *motu proprio* del 10 novembre 1834[224]. Innanzitutto,

[222] Nel dettaglio, in base all'art. 1404, «Niuno può essere arrestato nelle Fiere franche, né entro il Palazzo, ove si rende giustizia. Neppure la esecuzione personale potrà farsi di notte, eccetto che per Mandato di sospetto di fuga. È parimenti vietata la esecuzione personale nelle Domeniche, ed in altri giorni festivi di precetto, come pure nelle Ferie Natalizie, e di Pasqua, e nel giorno del Santo Protettore del luogo». Il successivo art. 1406, infine, prevedeva l'esenzione dall'esecuzione personale in capo ai settuagenari.

[223] Il testo integrale del *motu proprio* si può trovare in *Bullarii romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII*, XVI, Roma 1846, pp. 128-255. In generale, sulle riforme amministrative e giudiziarie del pontificato di Leone XII, si veda: R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (curr.), *Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII*, Ancona 2019; A. Alibrandi, *Centro e periferia nelle riforme giudiziarie di Leone XII: primi risultati di una ricerca*, in «Historia et ius», XXI (2022) – [DOI 10.32064/21.2022.09] – paper 13, pp. 1-17, cui si rimanda anche per la bibliografia ivi citata.

[224] Il testo del regolamento è stato pubblicato in *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI*, in A. Giuliani, N. Picardi (curr.), *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, pp. 95-409, al cui interno si veda anche F. Menestrina,

il regolamento, fissando i requisiti sostanziali per il ricorso all'arresto personale, risolveva l'annoso problema dell'ubiquità delle discipline. Nel delineare gli aspetti sostanziali dell'istituto, il legislatore pontificio optò per un regime misto. La regola generale faceva capo al modello «tradizionale», in quanto prevedeva che per procedere all'arresto per debiti l'unico presupposto dovesse essere l'insufficienza o la mancanza di beni del debitore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1389, determinate categorie di debitori («i detentori o debitori di danaro pubblico, e tutti quelli che hanno sofferte condanne giudiziali per cause di commercio, di dolo, o di stellionato») potevano essere sottoposte all'arresto personale indipendentemente dall'insufficienza del patrimonio; circostanza che rendeva l'istituto assimilabile alla *contrainte par corps* francese[225].

Inoltre, vennero introdotte numerose e rilevanti modifiche procedurali, intese a ridurre il ricorso all'istituto e ad aumentare le garanzie in favore del debitore. In particolare, si stabiliva che l'esecuzione dell'arresto dovese essere preceduta, a pena di nullità, dalla notifica al debitore del precetto contenente l'intimazione di pagare quanto dovuto entro cinque giorni, veniva ampliato il catalogo delle eccezioni, sia oggettive che soggettive[226], veniva aumentato (da cinque a dieci) il numero di giorni di spese alimentari che il creditore doveva anticipatamente versare al momento dell'ingresso in carcere del debitore e veniva formalizzata un'apposita procedura giurisdizionale attraverso la quale il debitore esecutato poteva richiedere la liberazione anticipata[227]. L'applicazione pratica di queste disposizioni causò non poche

Introduzione. Il processo civile nello Stato Pontificio, pp. 3-94.

[225] Ulteriori casi erano previsti nel diritto commerciale. A tale proposito, l'art. 607 del regolamento provvisorio di commercio stabiliva che, qualora il debito derivasse dal mancato pagamento di una lettera di cambio o di un biglietto all'ordine, il Tribunale del Commercio, competente *ratione materiae*, potesse disporre l'arresto personale del debitore, ma esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo avesse avuto lo *status* di «negoziante». Sul punto si veda M. Fortunati, *Un progetto di codificazione commerciale nella Roma di Pio IX. Antonio Fabi e il suo «Codice di commercio per lo Stato pontificio»*, in R. Braccia e altri (curr.), *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano 2011, pp. 167-170.

[226] Oltre ai divieti già previsti, che vennero confermati integralmente, l'art. 1390 aggiungeva che non poteva avere luogo l'arresto del debitore «1° per crediti fra congiunti di sangue nella linea ascendentale, discendentale e collaterale sino al secondo grado della computazione civile inclusivamente; 2° pei crediti di onorarj e spese dovute ai notaj, procuratori ed avvocati dai loro clienti; 3° contro le donne maritate o non maritate, e contro i minori; 4° contro le persone che fossero entrate nell'anno settuagesimo della loro età; 5° contro i pubblici impiegati, durante l'esercizio del loro impiego».

[227] Ai sensi dell'art. 1404, «il debitore arrestato può dimandare ed ottenere la sua liberazione:

critiche, soprattutto fra i ceti meno agiati della popolazione. Ad esempio, nel maggio del 1840, un comitato di mercanti e agricoltori dell'Agro romano si rivolse al cardinale Tosti, Pro-Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica, lamentando l'eccessiva onerosità dell'importo di 15 baiocchi al giorno dovuto dal creditore per il mantenimento del debitore in carcere e chiedendo che, almeno per i debitori «campagnoli», si ritornasse al precedente regime del mantenimento a carico dell'Erario[228].

Alcuni problemi sorsero anche a causa dell'automatismo dell'arresto, previsto dal citato art. 1389, nei confronti di coloro che erano stati condannati per cause di commercio. La *ratio* era quella di garantire la certezza degli scambi commerciali e tutelare la classe dei mercanti. Ben presto, tuttavia, si manifestò nella prassi la tendenza a celare dietro apparenti forme commerciali, delle mere obbligazioni civilistiche. A trarne vantaggio erano gli usurai che, attraverso un utilizzo distorto dello strumento dei biglietti all'ordine, prestavano denaro a tassi di interesse illeciti, sfruttando le maggiori tutele che la legge riconosceva ai commercianti. Alcuni provvedimenti per contrastare questo fenomeno vennero adottati nei primi anni del pontificato di Pio IX[229]. La circolare della Segreteria di Stato del 12 maggio 1847

1° pel consenso del creditore che lo fece arrestare, e dei creditori che fecero confermare l'arresto: questo consenso sarà dato avanti un notajo, che dovrà rilasciare l'atto in originale; 2° pel pagamento o deposito delle somme e delle spese dovute ai creditori che lo fecero arrestare o confermare in arresto; 3° per l'annullamento dell'arresto, in virtù di sentenza; 4° per la cessione de' beni; 5° se dal giorno dell'arresto e della conferma è passato un intiero anno; 6° se, durante l'arresto per cause non commerciali, entrò nell'anno settuagesimo della sua età». L'arrestato, inoltre, poteva ottenere la liberazione anche prestando una cauzione ipotecaria idonea ad assicurare il pagamento del debito e delle spese procedurali. L'istanza doveva essere presentata al tribunale che aveva disposto l'arresto, il quale, a seguito di un'istruttoria svolta nelle forme dei procedimenti incidentali, si pronunciava con sentenza provvisoriamente esecutiva, non sospendibile in caso di eventuale impugnazione.

228 Il documento contenente le rimostranze del comitato è conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 16.

229 In quegli anni, peraltro, iniziavano a farsi sempre più insistenti, anche in seno allo Stato pontificio, le voci che reclamavano una forte limitazione, se non addirittura l'abolizione *in toto*, dell'arresto per debiti. Carlo Armellini, futuro triumviro della seconda Repubblica Romana, in un articolo del 1847 definiva l'istituto un «mezzo di garanzia così illusorio in pratica, così barbaro nella sua istituzione, così assurdo ed ingiusto ne' principi». Si veda C. Armellini, *Compilazione del codice di leggi civili*, in *L'Astrea. Giornale teorico-pratico di giurisprudenza con varietà ed annunzj*, Roma 1847, pp. 154-158. Propenso all'abolizione *tout court* dell'istituto era anche Pellegrino Rossi, che tuttavia non riuscì a mettere in pratica tali principi nel suo breve periodo di governo a Roma. Egli, commentando le leggi civili del Regno di Francia, si esprimeva in questo modo: «On joue tous les jours des millions dans un établissement public, protegé par la loi, on y enfante et on y détruit impunément des

eliminava l'automatismo dell'arresto, rimettendo ai tribunali commerciali la decisione discrezionale sulla sua eventuale azionabilità, da menzionare espressamente all'interno delle singole sentenze di condanna. In mancanza di tale specificazione, il creditore poteva comunque ricorrere all'esecuzione personale, ma solamente qualora ricorressero i medesimi requisiti formali e sostanziali che la legge prescriveva per le obbligazioni civili[230].

fortunes colossales, et parce qu'un malheureux ne peut rendre à point nommé mille écus, on le jette en prison, on le livre à la colère ou à la dureté de son créancier. La societé ose à peine punir le crime; elle interroge le jury avec une sollicitude véritablement maternelle; elle lui demande si, pour l'homme même dont le crime paraît le plus horrible, il n'y a pas cependant quelque motif d'atténuation, quelque excuse, quelque prétexte à la miséricorde; et lorsqu'il s'agit d'un débiteur, exempt peut-être de toute faute, si la voix impérieuse du créancier se fait entendre, si, tenant à la main le morceau de pain qu'il veut bien jeter à sa victime, un homme réclame la vie civile d'un homme, la société n'a plus alors ni intelligence ni entrailles; elle n'est plus qu'un impitoyable recors, qu'un inexorable geôlier», P. Rossi, *Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la societé*, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi, Publiées sous les auspices du Gouvernement Italien. Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie; publiés par les fils*, Parigi 1867, II, pp. 9-10. Più moderato era, invece, Luigi Pianciani, il quale non arrivò mai ad sostenere l'opportunità della soppressione integrale dell'arresto per debiti, ma si limitò a suggerire un addolcimento del regime detentivo, in modo da distinguerlo più marcatamente dal carcere penale: «Non conviene a me il discutere se sia giusto che chi non abbia commesso delitto soffra in questo caso di una punizione, quel detto *qui non habet in aere luat in corpore* potrebbe forse considerarsi coll'altra massima segnata nelle XII tavole che ordinava la divisione del corpo del debitore fra i suoi creditori, e alla quale non credo certo vorrebbe oggi far eco alcun legislatore, ma comunque siasi la cosa in sino a che la legge creda autorizzare che in alcuni casi il debitore possa essere imprigionato, converrà siavi una prigione per riceverlo. Non potrà certo convenirgli il carcere penale, o correzionale non dovendo espiare alcuna condanna; sarebbe risibile confonderlo coi minori, e assoggettarlo a quelle discipline; il destinare a questi opposte carceri non converrebbe, giacché non potrebbero esservene che pochissime in tutto lo stato e alla pena della prigionia si aggiungerebbe il disagio del trasporto, l'allontanamento dalla famiglia, dai propri interessi, una pena maggiore cioè, ed un maggiore impedimento per trovar modo di sortirne. Il carcere di prevenzione d'altronde non include alcuna specie di vergogna, ché tutti sanno come a tutti possa avvenire di esservi tradotti, devono questi essere moltiplicati più d'ogni altro, e racchiudendo nei medesimi i debitori, potrebbero evitarsi quegli inconvenienti che accennava», L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato pontificio*, Bologna 1847, p. 195.

[230] Il testo della circolare, rubricata *Schiarimento sui dubbj insorti circa l'applicazione ai giudizi commerciali delle leggi concernenti l'arresto dei debitori*, si trova in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio nono felicemente regnante*, I, Roma 1849, pp. 163-166. Il provvedimento, soprattutto nella parte riguardante la disciplina dell'arresto per debiti, è stato accolto in maniera tendenzialmente positiva dai commentatori coevi. In particolare, si veda A. Carnevalini, *Alcune riflessioni su l'Ordine Circolare del 12 Maggio 1847*, in «La Bilancia», I (1847), supplemento al n. 10, pp. 1-2.

Ciò detto, la legislazione pontificia in materia processuale civile non subì ulteriori modifiche di rilievo, ad eccezione della parentesi repubblicana del 1849, durante la quale il divieto di carcerazione per debiti, già parzialmente introdotto da un provvedimento della *Commissione provvisoria di Governo dello Stato romano*[231], venne addirittura elevato al rango costituzionale[232]. Tuttavia, nel corso dei decenni vi furono alcuni tentativi di riforma del codice di rito, dai quali emergevano nuove tendenze e indirizzi dottrinari, seppur rimasti inattuati. Fra le carte del fondo *Commissioni per la compilazione dei Codici legislativi* sono conservati i testi di due progetti di codice di procedura civile, l'uno datato 1847[233] e l'altro 1858[234]. Se il primo apportava solo alcune marginali variazioni alla disciplina delineata dal regolamento gregoriano[235], il secondo, invece,

[231] Si trattava del decreto del 29 gennaio 1849 in materia di lettere di cambio e biglietti all'ordine, nelle cui premesse si leggeva che «l'arresto personale per debito pecuniario è un mezzo d'estremo rigore, che offende l'umana dignità, tollerabile unicamente nel caso di vero commercio, in cui il riguardo della libertà individuale deve cedere all'interesse della società». Invero, nonostante l'enfatica dichiarazione d'intenti, nel testo del decreto la preclusione del ricorso all'istituto sembrava limitarsi esclusivamente ai debiti derivanti da titoli di credito, quali lettere di cambio e biglietti all'ordine, sottoscritti da persone fisiche non appartenenti alla categoria dei commercianti. Per il testo del decreto si veda *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle lettere di cambio e biglietti all'ordine*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848; ed ebbe termine il 9 febbrajo 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana*, Roma 1849, pp. 250-255.

[232] Nello specifico, tale principio era sancito nell'art. 4, comma 3, titolo I, della Carta costituzionale, la quale, tuttavia, venne approvata il 1° luglio 1849, quando ormai le truppe francesi avevano inferto la sconfitta decisiva all'esercito repubblicano, e, di conseguenza, ebbe un valore meramente politico. Peraltro, l'approvazione di tale comma generò un certo dibattito in seno all'Assemblea costituente. Il Deputato Panfilo Ballanti propose un emendamento volto a mantenere in vigore l'istituto per i soli «debiti commerciali contratti tra commercianti», in virtù dell'evidente utilità pubblica conseguita dal commercio, le cui obbligazioni, di conseguenza, erano meritevoli di strumenti di garanzia particolarmente coercitivi. Inoltre, aggiungeva Ballanti, poiché nella maggioranza degli altri Paesi l'istituto era stato conservato, la sua abolizione nella sola Repubblica Romana ne avrebbe limitato gli scambi commerciali con l'estero. Replicavano i deputati Aurelio Saliceti e Carlo Luciano Bonaparte, i quali, appellandosi ai principi di umanità e di fratellanza che permeavano l'intero testo costituzionale, convinsero i loro colleghi a respingere l'emendamento di Ballanti e ad approvare il comma nella sua formulazione originale. Gli interventi dei Costituenti sono riportati in *Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati. Roma*, Roma 1911, III, pp. 1006-1009.

[233] ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 4, fasc. 35.

[234] *Ivi*, busta 4, fasc. 38.

[235] L'unica modifica da segnalare era l'abrogazione della possibilità per il creditore, nel

prevedeva innovazioni di portata ben maggiore. Innanzitutto, l'eventuale approvazione del nuovo codice avrebbe limitato drasticamente il ricorso all'arresto per debiti, in quanto si prevedeva l'aumento da 10 a 25 scudi (con eccezione dei casi di «mano regia») dell'importo minimo del credito per il quale si poteva dare avvio all'esecuzione personale. Dalla relazione dei compilatori, che si trova in appendice al testo legislativo[236], emerge che tale scelta non avvenne nell'interesse del debitore, quanto più per tutelare il creditore dalle spese di mantenimento in carcere dell'arrestato, che rendevano la procedura eccessivamente gravosa in caso di importi esigui. Principalmente volte alla tutela della posizione del debitore, invece, erano quelle disposizioni che introducevano maggiori garanzie sia nella fase di esecuzione dell'arresto, sia nella successiva fase di detenzione[237]. Sotto altri profili, i redattori confermarono l'impianto particolarmente rigido del regolamento gregoriano. Ad esempio, venne presa la decisione, sebbene preceduta da una ponderata riflessione, di conservare la possibilità di eseguire l'arresto del debitore presso la sua abitazione, contrariamente a quanto praticato in alcuni ordinamenti stranieri[238]. C'era, infine, la volontà

caso in cui il debitore fosse stato condannato per cause di commercio, di dolo o di stellionato, di variare mezzi di esecuzione, passando dal pignoramento dei beni all'arresto personale, e viceversa, senza bisogno di precedente rinunzia.

[236] ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 4, fasc. 38.

[237] In particolare, l'art. 1396 sanzionava con la nullità l'arresto cui non avesse fatto seguito la corretta annotazione sull'apposito registro conservato dal carceriere dell'importo versato dal creditore per le spese alimentari del debitore; l'art. 1397 imponeva maggiori accortezze nella redazione del verbale d'arresto e disponeva l'obbligo per il cursore di invitare il debitore a sottoscriverlo; l'art. 1404 aggiungeva, fra le cause di liberazione immediata, l'evenienza che, a seguito di più conferme di arresto per debiti distinti, il debitore fosse rimasto in carcere per un periodo superiore a due anni, anche qualora non fosse ancora trascorso un anno dall'ultima conferma (mentre il regolamento gregoriano non poneva limiti temporali massimi al periodo di detenzione che, in caso di più conferme consecutive, poteva potenzialmente protrarsi all'infinito); veniva introdotto l'art. 1406, il cui primo comma stabiliva che, qualora il debitore arrestato avesse contratto una grave malattia, potesse essere disposta la scarcerazione provvisoria per tutto il periodo necessario alle cure, mentre il secondo comma stabiliva che il debitore, già infermo al momento dell'esecuzione, potesse trascorrere il periodo di detenzione presso la propria abitazione, esonerando in tal caso il creditore dall'obbligo di sostenere le spese alimentari.

[238] Così argomentava la commissione: «Sarebbe a ponderarsi se per i debiti meramente civili abbia a permettersi l'arresto del debitore nella propria casa. Secondo la costumanza di Roma antica la casa era un refugio pel cittadino, e questa costumanza si trasfuse nel diritto romano. Ma la pratica del foro aveva già esclusa o elusa tale immunità del domicilio, né se ne trova fatta menzione nelle passate procedure Piana e Leonina, ed è espressamente esclusa nell'attuale Regolamento, che permette l'arresto del debitore nella propria casa. Alcune

di separare in maniera più netta l'ambito penale da quello civile, che spesso nel regolamento del 1834 si sovrapponevano. In tal senso, venne proposta la soppressione dell'art. 1405 che prevedeva l'inapplicabilità di alcune cause di scarcerazione (annullamento dell'arresto e compimento del settantesimo anno di età del debitore) nel caso in cui il debito per cui si procedeva fosse derivato da dolo, deposito necessario o stellionato[239]. Il progetto del 1858 non venne mai approvato definitivamente e non ne vennero presentati di successivi. Pertanto, fino all'Unità d'Italia, l'arresto per debiti continuò ad essere previsto e disciplinato dal regolamento gregoriano del 1834.

Nella prassi, i detenuti per debiti venivano trattenuti nelle carceri preventive, dove, almeno teoricamente, doveva essere loro destinata un'apposita ala dell'edificio. A Roma, il luogo deputato alla custodia dei debitori erano le carceri capitoline presso il palazzo senatorio in Campidoglio[240], dove era loro riservato un trattamento detentivo di minor rigore rispetto ai giudicandi e ai condannati in sede penale. Morichini descriveva così la loro condizione:

> I detenuti per debiti, o come dicono civili, non possono essere imprigionati per più d'un anno. I creditori che hanno cagionato quell'imprigionamento debbono pagare gli alimenti tassati a quindici baiocchi il dì. Cotesti detenuti possono recar il proprio letto, altrimenti lo darebbe loro il fornitore. Il vestire è tutto a lor

legislazioni degli altri stati lasciano libero il debitore fino a che dimora nella propria casa, essendo ciò per se stesso una pena».

[239] *Ivi*: «Se il debito ha un carattere positivo di criminalità, si tratti di ciò innanzi il tribunale criminale. È poi gravante la disposizione indeterminata dell'attuale Regolamento. Se il debitore fosse stato condannato dal tribunale criminale per una truffa di sc. 25 a 50, avrebbe una pena limitata a sei mesi o ad un anno di carcere. Ma secondo il num. 5 sembrerebbe, che, se la condanna è in via civile, la pena del carcere possa essere non solo di un anno, ma per un tempo indeterminato, ossia a piacere del creditore. Perciò questo § fu soppresso».

[240] I numeri riportati nei resoconti statistici evidenziavano come la carcerazione per debiti non fosse molto frequente. Un elenco dei carcerati presso le prigioni capitoline, datato 7 agosto 1838, riportava un numero di detenuti civili pari a 11, la maggior parte dei quali su ordinanza del Tribunale di Commercio di Roma (cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1508). Numero che rimase stabile anche negli anni successivi: erano 15 nel 1840 (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1509), 13 nel 1841 (*ibid.*), 11 nel 1843 (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1511), 13 nel 1844 (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1512), 16 nel 1845 (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1513).

> carico. Se infermano il creditore dee pagare anche il medico e i medicinali. Ai civili è permesso l'uso della carta, de' libri e di tutte altre cose, tranne le armi. Passeggiano liberamente per le camere lor destinate e pel cortile di larga[241].

A partire dal 1842, uno dei locali del carcere civile era stato destinato alla esclusiva detenzione dei debitori di religione ebraica, affinché fossero separati dal resto della popolazione carceraria di religione cristiana, con la quale doveva essere impedito ogni contatto anche nelle ore dedicate al moto, che i reclusi trascorrevano nel cortile della struttura[242]. Nel 1850, inoltre, su richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia, ai detenuti per debiti venne destinato anche un ulteriore locale all'interno del maschio del Forte Sant'Angelo[243].

Anche i carcerati civili ricevevano periodicamente la visita graziosa[244]. Non di rado avveniva che, su richiesta della delegazione visitante, i detenuti con condizioni personali o familiari particolarmente gravose venissero ammessi al beneficio della dilazione di pagamento e liberati. Da ciò spesso nascevano controversie con i creditori che si vedevano privati, senza nemmeno venire interpellati, di una garanzia a tutela del proprio credito. È il caso del conte Luigi Simonetti che, nel novembre del 1839, si rivolse al cardinale Gamberini, Segretario per gli affari di Stato interni, per richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della fuga nel Regno di Napoli del suo debitore, che era stato incautamente liberato a seguito di una visita graziosa nel carcere senatorio di Roma. La risposta che ottenne fu che «il fatto da cui si reclama non è più riparabile», ma che sarebbe stato opportuno sollecitare il Governatore di Roma ad una più rigida osservanza dell'art. 1484 del regolamento, affinché in futuro la delegazione che effettuava la visita si astenesse dal dimettere dalle carceri i debitori arrestati

---

241 C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Libri tre*, II ed., Roma 1842, II, p. 214.

242 Ne dava notizia il tribunale criminale del Senato, da cui dipendevano amministrativamente le carceri capitoline, al Segretario per gli affari di Stato interni Mattei in una nota del 26 settembre 1842, conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1510. Stessa separazione fra Ebrei e Cristiani era stata garantita anche nei contigui locali destinati alle carceri criminali.

243 In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1518, fasc. *Forte S. Angelo*, è conservata la nota con cui la Sacra Consulta trasmise al Ministero dell'Interno la perizia tecnica relativa ai costi per i lavori necessari ad adattare i locali del Forte Sant'Angelo al nuovo scopo.

244 Sulla quale si rimanda al cap. III, par. 3.2.

in virtù di un provvedimento dei tribunali civili o commerciali[245].

Al di fuori della fase esecutiva, l'arresto per debiti poteva essere disposto dal giudice anche come misura cautelare, qualora vi fosse un concreto pericolo di fuga del debitore. Nel codice del 1817, tale azione era oggetto di un'autonoma disciplina all'interno del titolo XVIII del libro III, rubricato «Dei giudizj di sospetto di fuga». Si trattava di una procedura che, in ragione della funzione cautelare, era connotata dalla celerità e dalla sommarietà dell'istruttoria. Il creditore, nei casi in cui era consentito il ricorso all'esecuzione personale e qualora vi fosse un fondato pericolo di fuga del debitore, poteva adire il tribunale per ottenerne l'arresto a scopo precauzionale. Il debitore citato in giudizio poteva evitare l'arresto solamente depositando una congrua cauzione o dando prova di «possedere fondi stabili» e, quindi, di essere in grado di estinguere il debito. In caso contrario, il Presidente del tribunale emetteva un «mandato di sospetto di fuga», ossia un provvedimento immediatamente esecutivo in cui si ordinava l'arresto del debitore e la sua conduzione in carcere. Il regolamento gregoriano di procedura civile, invece, inserì l'arresto cautelare nel novero dei sequestri, definendolo per l'appunto «sequestro di persona». La principale differenza rispetto alla disciplina previgente risiedeva nel fatto che il regolamento gregoriano attribuiva all'istituto il carattere della residualità, consentendone l'esperibilità solo qualora, al momento dell'esecuzione del sequestro sui beni del debitore, quest'ultimo fosse stato colto nell'atto della fuga. Tale disciplina, confermata anche nei successivi progetti di riforma del codice, limitò notevolmente il ricorso all'istituto che, nella prassi, cessò di essere utilizzato.

Infine, l'arresto personale trovava spazio anche nel diritto commerciale, in particolare nell'ambito delle procedure concorsuali[246]. Nello Stato pontificio, la materia era disciplinata dal *Regolamento provvisorio di commercio* del 1821 che, nonostante il nome lasciasse intendere la volontà

[245] In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1509, sono conservate sia la supplica del conte Simonetti, da cui è possibile ricostruire l'intera vicenda, sia il parere reso dall'Avvocato Fiscale Bartoli alla Segreteria di Stato.

[246] Sulla storia del diritto commerciale e, in particolare, delle procedure concorsuali, si veda: U. Santarelli, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964; F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976; G. Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1982; A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Como 1984; A. Sciumè, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno. Il momento settecentesco,* Milano 1985; C. Angelici e altri (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008; E. Fugazza, *Un reato in cerca di definizione. La bancarotta del commerciante dall'Ordonnance du commerce alla legge fallimentare del 1942*, Torino 2021.

legislativa di giungere in breve tempo all'approvazione di un nuovo testo, rimase in vigore fino al 1870[247]. L'art. 449 del regolamento stabiliva che, nella sentenza con la quale il Tribunale del Commercio dichiarava l'apertura del fallimento, si doveva anche disporre, alternativamente, «il deposito della persona del fallito nella casa d'arresto per debiti, o la custodia della sua persona per mezzo d'un officiale di polizia o di giustizia, o per mezzo di un carabiniere»[248]. A seguito dell'apposizione dei sigilli sui beni oggetto della procedura, il commissario (figura analoga all'odierno curatore fallimentare), dopo aver presentato al tribunale una relazione sullo stato degli affari del fallito, poteva proporre la sua scarcerazione, anche «previa cauzione di presentarsi, sotto pena di pagamento di una somma che sarà determinata dal tribunale, e che, verificandosi il caso, tornerà a profitto dei creditori». Un ulteriore strumento a disposizione del fallito per riottenere la libertà era l'istanza di cessione dei beni, da presentare al Tribunale del Commercio ai sensi degli artt. 552 e seguenti. Attraverso questo istituto si dava mandato ai creditori di liquidare il patrimonio del fallito e di ripartirne i proventi fra di loro, evitando in tal modo le lungaggini della procedura concorsuale.

Una disciplina più ampia era prevista nel progetto di codice di commercio del 1852, presentato da Antonio Fabi[249]. Le novità di maggiore interesse erano essenzialmente due. In primo luogo, si subordinava il rilascio del fallito al consenso dell'avvocato fiscale, il quale poteva opporsi per ragioni di pubblico interesse erariale. In secondo luogo, si prevedeva espressamente che le spese per il sostentamento del fallito e della sua famiglia dovessero gravare sull'attivo del fallimento, nella misura stabilita dal giudice commissario su proposta dei sindaci.

[247] Sulla storia del diritto commerciale e, in particolare, delle procedure concorsuali nello Stato pontificio si veda C.R. Ricotti, *La codificazione commerciale pontificia. 1. Il progetto Bartolucci Vergani di Codice di commercio per lo Stato ecclesiastico. 1804-1806*, Napoli 1984; M. Fortunati, *Un progetto di codificazione commerciale*, cit., pp. 115-186.

[248] Si trattava, in buona sostanza, di una traduzione letterale del corrispettivo art. 455 del *Code de commerce* napoleonico, in base al quale «*Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme*». Sull'arresto del fallito nell'ordinamento francese, si veda A. Padoa Schioppa, *Napoleone e il «Code de commerce»*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, cit., pp. 89-90.

[249] Una copia autentica del progetto è conservata in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 6, fasc. 45. Per un approfondimento sulla figura di Antonio Fabi e sulle principali caratteristiche del suo progetto di codificazione commerciale, si rinvia a M. Fortunati, *Un progetto di codificazione commerciale*, cit., pp. 142-155.

In conclusione, la carcerazione per debiti, sia in materia civile che commerciale, continuò ad essere praticata ininterrottamente fino all'Unità d'Italia, nonostante i progetti di riforma dei codici testimoniassero un clima di crescente insofferenza nei confronti dell'istituto.

Capitolo III

Il pontificato di Gregorio XVI

Sommario: 1. I regolamenti gregoriani – 2. L'attenzione per la condizione degli internati: la «visita ai carcerati» – 3. La commissione «Rufini» del 1833 – 4. Immediate esigenze di riforma – 5. La recrudescenza della criminalità.

1. *I regolamenti gregoriani*

> Un miscuglio non ben amalgamato di frammenti di codici vecchi e nuovi, brandelli di antichi statuti, mozziconi di decisioni giurisprudenziali, e monconi di passi dottrinali di varia provenienza. Tutto ciò 'a chiazze', senza che risulti chiaro un disegno unitario di 'struttura' codicistica[1].

Queste parole di Alberto Cadoppi si uniscono al coro quasi unanime dei critici della codificazione gregoriana del diritto penale[2]: un'operazione

[1] A. Cadoppi, *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del «Regolamento sui delitti e sulle pene» del 1832, il «brutto anatroccolo» dei codici penali della Restaurazione*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., p. LXII.

[2] Giudizi negativi sui regolamenti gregoriani vennero espressi già da alcuni commentatori coevi, tra cui K.J. Mittermaier, *Das neue Criminalgesetzbuch für den Kirchenstaat*, in «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», VI (1834), pp. 80 e ss., ed E. Pessina, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, II, Milano 1906, pp. 588 e ss. Non mancano, tuttavia, alcune voci contrarie che, soprattutto in tempi recenti, hanno rimesso in discussione, almeno parzialmente, la qualità giuridica della codificazione gregoriana. Tra queste si segnalano F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789, a quella delle riforme italiane, 1847*, Torino 1864, II, p. 465, che apprezzava «la precisione con che vennero specificati i delitti, e la generale mitezza delle pene inflitte», V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, cit., p. 608, secondo cui il regolamento aveva effettivamente «migliorate le antiche leggi» e T. Padovani, *Considerazioni sulla 'parte generale' del Regolamento gregoriano*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., pp. XLIII-LIV, che definiva il *Regolamento sui delitti e sulle pene* «un testo normativo tutt'altro che spregevole, soprattutto nei fondamenti concettuali su cui si regge la parte generale».

legislativa, i cui risultati devono essere analizzati alla luce del particolare contesto politico che caratterizzò lo Stato pontificio nei primi anni successivi all'elezione di Gregorio XVI[3]. Se i lavori delle commissioni di Pio VII e Leone XII si protrassero per anni, senza mai produrre alcun esito positivo, al neoeletto pontefice furono sufficienti pochi mesi per giungere all'approvazione definitiva del *Regolamento organico e di procedura criminale* e del *Regolamento sui delitti e sulle pene*[4]. Le ragioni della brevità dell'*iter* legislativo si devono in larga parte alle pressioni internazionali, formalizzate nel celebre *memorandum* del 21 maggio 1831[5]. Nel documento, le grandi

[3] In generale, sul pontificato di Gregorio XVI, si veda: D. Demarco, *Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Torino 1948; R. Ugolini (a cura di), *Gregorio XVI tra oscurantismo e innovazione. Stato degli studi e percorsi di ricerca*, Pisa-Roma 2012.
In particolare, sugli indirizzi legislativi e le riforme amministrative si veda: B. Gamberale, *Gli inizi del pontificato di Gregorio XVI. La conferenza diplomatica in Roma e le riforme*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XIV (1927), pp. 657-715; *Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa*, 2 voll., Roma 1948 (in particolare, al suo interno, P. Cipriotti, *Cenni sulla legislazione di Gregorio XVI,* I, pp. 114-117, e P. Dalla Torre, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI*, II, pp. 34-41); L. Marchetti, *Lo Stato pontificio nel quadriennio 1831-1834: catalogo di una raccolta di fogli volanti conservati nel Museo del Risorgimento di Milano*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche», XIII (1939), nn. 1-2, pp. 117-178; L. Pásztor, *La riforma della Segreteria di Stato di Gregorio XVI. Contributo alla storia delle riforme nello Stato Pontificio*, in «La Bibliofilía», LX (1958), pp. 285-305; Id., *La Segreteria di Stato di Gregorio XVI. 1833-1846*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XV (1977), pp. 295-332; M.F. Mellano, *Gli editti gregoriani di riforma amministrativa (5 luglio 1831) alla luce di nuovi documenti*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XXII (1984), pp. 227-297; R. Ugolini, *Un disegno incompiuto: la riforma dell'amministrazione centrale nella visione gregoriana*, in Id. (a cura di), *Gregorio XVI tra oscurantismo e innovazione*, cit., pp. 75-101.

[4] La storiografia giuridica ha per più di un secolo trascurato i regolamenti gregoriani. A parte qualche breve cenno in opere di carattere generale, tra cui C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari 1979, p. 249, la riscoperta dei regolamenti, avvenuta negli anni '90 dello scorso secolo, si deve in particolare agli studi di L. Fioravanti, *Il regolamento penale gregoriano*, in S. Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 273-299.

[5] Cfr. M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 620 e ss. Il *memorandum* fu sottoscritto a Roma il 21 maggio 1831 dai rappresentanti delle grandi potenze della Restaurazione europea (Austria, Inghilterra, Prussia, Russia e Regno di Sardegna), che erano intervenute a sostegno del governo pontificio per sedare i moti popolari che, nel febbraio dello stesso anno, avevano condotto alla secessione di gran parte dei territori sottoposti al dominio temporale del papa, dando vita alla «Repubblica delle Provincie Unite Italiane». Il testo del *memorandum* è stato pubblicato in *Ai popoli delle Legazioni Memorandum, ossia nota diplomatica presentata in Roma dai ministri delle cinque alte potenze alleate li XXI maggio MDCCCXXXI all'Eminentissimo Signor Cardinale Pro-Segretario di Stato di S.S. Papa Gregorio XVI*, Romagna 1831.

potenze della Restaurazione europea criticarono aspramente l'arretratezza dell'ordinamento pontificio e, in cambio del sostegno politico e militare, ne richiedevano un radicale rinnovamento. A causa di tali contingenze, il prodotto finale risultò essere «più una legislazione dell'emergenza che un'opera di codificazione»[6].

Ciò detto, all'opera legislativa di Gregorio XVI andava riconosciuto il merito di aver quantomeno tentato di fare ordine all'interno di una materia vastissima, come quella del diritto penale, in cui si erano sedimentati secoli di produzione normativa estremamente frammentaria e in cui l'incerta definizione delle competenze giurisdizionali era spesso causa di conflitti di attribuzione. D'altra parte, non si poteva nemmeno non riconoscerne gli evidenti limiti, soprattutto in confronto con le altre codificazioni coeve, in particolar modo quella napoleonica.

Innanzitutto, l'esperienza giuridica del passato veniva rispettata e mantenuta in vigore, come fonte sussidiaria di diritto, sia nell'ambito sostanziale che in quello processuale[7]. Per quanto concerneva il primo,

[6] S. Vinciguerra, *Un'esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i regolamenti penali gregoriani*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., p. XIII.

[7] Nello specifico, per quanto riguardava il diritto sostanziale, il *Regolamento sui delitti e sulle pene* mantenne inalterati i privilegi feudali. A tale proposito, l'art. 6 disponeva: «Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica Amministrazione, o negli oggetti di disciplina strettamente locali, rimangono conservate colle rispettive sanzioni». Dei privilegi del ceto clericale trattava il successivo art. 7, secondo il quale: «Per i Tribunali Ecclesiastici, e per i delitti di loro competenza, sia per le persone che per la materia, restano nel loro vigore le leggi canoniche». Infine, l'art. 8 esentava dall'applicazione del regolamento il personale militare, che era sottoposto ad una legislazione speciale *ad hoc*. Allo stesso modo, il *Regolamento organico e di procedura criminale* manteneva in vita molte delle giurisdizioni tradizionali. A tale proposito, l'art. 24, pur abolendo «tutte le altre giurisdizioni, o Magistrature delle quali non si fa menzione nel presente Regolamento», faceva comunque salvi «i Tribunali della Sacra Inquisizione, della Sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, de' Sacri Palazzi Apostolici e del Foro Militare». Allo stesso modo, il successivo art. 25 stabiliva che «Nulla è innovato in ordine ai Tribunali Ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma». I regolamenti, pertanto, mantenevano in vita il classico dualismo fra tribunali ecclesiastici e secolari, proponendosi esclusivamente di delimitare in maniera chiara ed efficiente le rispettive sfere di competenza. A tale fine era dedicato il titolo V del libro I del regolamento di rito, rubricato «Della competenza e giurisdizione». Per stabilire quale fosse il tribunale incaricato di procedere nel caso in cui astrattamente la competenza spettasse ad entrambi i fori, l'art. 68 fissava il principio della c.d. «prevenzione», in base al quale era competente a giudicare sul caso di specie l'autorità giudiziaria che aveva ricevuto per prima la notizia di reato o che aveva effettuato per prima l'arresto in flagranza del reo. Le eccezioni al principio della prevenzione erano numerose e contribuivano ad intricare ulteriormente un riparto di competenze già molto complesso. La

il *Regolamento sui delitti e sulle pene* era un codice che viveva una «crisi di identità»[8]: un «frullato penale»[9] in cui confluivano istituti giuridici di Antico Regime ed elementi innovativi desunti in parte dal codice austriaco del 1803, in parte dal codice francese del 1810, in parte anche da alcuni dei principali codici degli altri Stati preunitari (specialmente dal codice di Napoli e da quello di Parma), che a loro volta erano ispirati, in misura maggiore o minore, ai due modelli stranieri[10].

Nel complesso, l'impianto del regolamento era profondamente repressivo[11]. Le fattispecie di reato e le pene conseguenti sembravano svincolate da qualsiasi criterio di proporzionalità. Il ricorso alla pena capitale era notevolmente diffuso anche per sanzionare condotte dalla portata criminosa assai ridotta[12]. Non erano, peraltro, previsti istituti, quali ad esempio la conti-

questione è affrontata nel dettaglio in G. Minnucci, *Diritto penale canonico e diritto penale secolare nello Stato Pontificio durante il Pontificato di Gregorio XVI: qualche riflessione*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., pp. XXIX-XLI.

[8] A. Cadoppi, *Struttura e funzione di un codice penale*, cit., p. LXII.

[9] *Ivi*, p. LXV.

[10] Anche alla luce del fatto che (come è stato evidenziato da L. Fioravanti, *Il regolamento penale gregoriano*, cit., p. 278) Metternich inviò a Roma il giurista lombardo Giuseppe Maria Sebregondi per contribuire all'opera di codificazione, fra i tanti possibili modelli, è verosimile ipotizzare che l'influenza maggiore fosse stata esercitata dal codice penale giuseppino. Dal modello austriaco, ad esempio, il regolamento gregoriano riprendeva il sistema di parametrazione della pena in concreto fondato sulla valutazione di tassative circostanze aggravanti e attenuanti, la categoria giuridica delle cause di estinzione dei delitti e delle pene, nonché il frazionamento in gradi dell'intervallo edittale previsto per ciascuna pena (anche se quest'ultima previsione era già stata adottata in alcune codificazioni precedenti, come quella napoletana e quella parmense). Il codice penale napoleonico, invece, ispirò non solo la brevità e la concisione stilistica con cui sono formulati gli articoli, ma anche la disciplina di alcuni istituti come, ad esempio, il tentativo. Non mancavano, infine, soluzioni eccentriche come quella adottata dall'art. 3 in tema di applicazione della legge penale nello spazio. Realizzando un contemperamento fra i due opposti principi di territorialità e di personalità, tale disposizione stabiliva che «è soggetto alle prescrizioni di questo Regolamento il forastiero che ha dimorato nello Stato per due mesi continui, o per tre interpolatamente». Sui modelli del regolamento gregoriano, si vedano più nel dettaglio L. Fioravanti, *Il regolamento penale gregoriano*, cit., e S. Vinciguerra, *Un'esperienza di codificazione*, cit.

[11] Meno netta nel giudizio era L. Fioravanti, *Il regolamento penale gregoriano*, cit., pp. 296-297, che, rifacendosi al coevo commento di Carlo Caramelli, affermava che «il regolamento gregoriano si contrappone ai modelli dell'*ancien régime*, oltre che per aver secolarizzato il diritto penale ed averne unificato le fonti, anche per aver informato la legislazione criminale al principio di proporzionalità della pena alla gravità del reato e per aver semplificato la tipologia delle sanzioni».

[12] In M.A. Cattaneo, *Modernità e autoritarismo nel «Regolamento» penale gregoriano*, in S.

nuazione di reati, volti a temperare il rigoroso regime di cumulo materiale che, di conseguenza, era l'unico sistema di computo del *quantum* di pena in caso di concorso di reati. La continuità con il passato emergeva anche dal catalogo penale, la cui apparente brevità non costituiva affatto un'apertura alla modernità, ma era più banalmente frutto della scelta, dettata da «sciatteria legislativa»[13], di prevedere all'interno del regolamento solo le fattispecie di reato più gravi, ossia i delitti, rinviando alla frammentaria legislazione di polizia la disciplina delle contravvenzioni e delle relative pene.

Ciò premesso, l'art. 50 enucleava, in ordine decrescente di afflittività, otto tipologie di pene. Al vertice della gerarchia sanzionatoria, come anticipato, era collocata la pena di morte, che poteva essere «semplice» o, per i delitti più gravi, «di speciale esemplarità». Nel primo caso veniva eseguita tramite decapitazione del reo, mentre nel secondo con la fucilazione alle spalle[14]. In entrambi i casi era previsto che, su disposizione del tribunale giudicante, l'esecuzione della condanna a morte potesse avvenire nel luogo dove era stato commesso il delitto, o nelle sue immediate prossimità, in modo da accentuare, in ottica general-preventiva, l'immediata consequenzialità causale fra la commissione del reato e la relativa sanzione. Seguiva la pena della galera, che poteva essere perpetua, e in tal caso comportava per il condannato anche la morte civile, o temporanea, fino a un massimo di venti anni. Si trattava della pena maggiormente ricorrente all'interno del regolamento, il vero pilastro dell'esecuzione penale nell'ordinamento pontificio. Già Mittermaier, tuttavia, notava come, a causa dell'alto numero di condannati e della trascuratezza nell'amministrazione dei bagni penali, la pena della galera aveva acquisito «una natura corruttiva, tale da cagionare la perversione morale del galeotto»[15]. Quarta, in ordine di afflizione, era l'opera pubblica, comminabile fino a un massimo di cinque anni, e quinto era l'esilio, riservato agli stranieri che commettevano un reato nel territorio

Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., p. XXV, è citato l'esempio dell'art. 80 che puniva con la morte di esemplarità chi «rubba la sacra Pisside, o l'ostensorio colle Ostie consagrate, disperdendole».

[13] A. Cadoppi, *Struttura e funzione di un codice penale*, cit., p. LX.

[14] Con circolare dispaccio del 20 maggio 1837, la Segreteria per gli affari di Stato interni interveniva per modificare l'art. 55 del regolamento, relativo alla modalità di esecuzione della pena di morte di speciale esemplarità, sostituendo alla fucilazione alle spalle la decapitazione, cui doveva far seguito l'esposizione pubblica del capo del condannato per un tempo predefinito. Cfr. sul punto C. Caramelli, *Comento al Regolamento penale gregoriano*, Macerata 1844, p. 134.

[15] La citazione, tratta da K.J. Mittermaier, *Das neue Criminalgesetzbuch*, cit., è stata tradotta e riportata in italiano in S. Vinciguerra, *Un'esperienza di codificazione*, cit., p. XXI.

pontificio, i quali dovevano essere accompagnati ai confini dello Stato dalla forza pubblica, che intimava loro di non farvi rientro, per sempre o per un determinato lasso tempo stabilito dal giudice, sotto minaccia di un'ulteriore pena in caso di contravvenzione.

La principale novità riguardava la presenza di una pena, definita «detenzione» o «reclusione», consistente nella mera privazione della libertà personale e comminabile indipendentemente dalla condizione cetuale del reo. La detenzione poteva essere disposta fino a un massimo di tre anni e, in assenza di strutture apposite, veniva nella maggior parte dei casi eseguita all'interno dello stesso carcere in cui il condannato era stato trattenuto in attesa di giudizio, circostanza che suscitò critiche già da parte dei primi commentatori[16]. Chiudevano l'elenco delle pene la multa, commutabile, in caso di insolvenza del reo, con la detenzione per un numero di giorni pari all'importo da pagare, fino a un massimo di un anno, e l'interdizione dai pubblici impieghi o dall'esercizio dei diritti civili[17].

Nel rispetto della tradizione pontificia, un regime speciale di esecuzione penale, maggiormente imperniato sulla privazione della libertà personale, era previsto per i minori e per le donne. Per quanto riguardava i primi, la minore età era considerata una circostanza attenuante il delitto e comportava l'applicazione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore, secondo una scala di severità proporzionata all'età del reo. Inoltre, l'art. 28 prevedeva espressamente che, fino al compimento dei venti anni, i minori dovessero scontare la pena presso uno stabilimento esclusivamente dedicato, che il regolamento denominava «casa correzionale». Tuttavia, anche in questo caso la previsione legale strideva con la realtà dei fatti: non tutte le province si dotarono di una struttura di questo tipo e, di conseguenza, in molte città i minori scontavano la pena detentiva presso le locali carceri preventive, dove i giovani condannati erano posti a contatto

[16] Così si esprimeva Caramelli: «Tal pena attualmente si espia presso di noi nel carcere nella mancanza di case correzionali. Ripetiamo peraltro che sarebbe desiderabile l'erezione di simili stabilimenti, dove ciascuno de' detenuti, lungi dal marcire nell'ozio, si occupasse a que' lavori che fossero convenienti alla di lui età e forze, idoneità e sesso» (C. Caramelli, *Comento al Regolamento penale gregoriano*, cit., p. 125).

[17] Nello specifico, ai sensi dell'art. 69, i diritti di cui poteva essere interdetto l'esercizio erano i seguenti: «1. di voto, o di elezione nei Consigli Comunali, e Provinciali; 2. di eleggibilità a funzioni, o impieghi pubblici; 3. di accedere in alcuni luoghi; 4. di far testimonianza in giudizio; 5. di essere assunto come perito; 6. di ottenere il permesso di portare le armi; 7. di essere tutore, curatore, ed amministratore degli altrui beni; 8. d'intervenire come congiunto nei contratti delle donne, minori, e pupilli».

con i giudicandi adulti[18]. Lo stesso inconveniente riguardava anche le donne, per le quali l'art. 30 disponeva che, qualora avessero commesso un reato punibile in astratto con la pena della galera, avrebbero dovuto essere condannate «ai lavori forzati in luogo di reclusione».

In conclusione, il *Regolamento sui delitti e sulle pene* riconosceva alla privazione della libertà personale uno spazio inedito all'interno dell'ordinamento penale dello Stato pontificio. Il carcere veniva confermato quale luogo privilegiato dell'esecuzione penale per i minori e per le donne e, attraverso l'inserimento della «detenzione» nel catalogo penale, gli veniva riconosciuta una certa, per quanto ancora residuale, rilevanza anche per il resto dei condannati, ossia gli uomini adulti, che costituivano la stragrande maggioranza della popolazione carceraria.

Ciò detto, non appare del tutto condivisibile la posizione di chi ha affermato che, grazie a queste disposizioni, le carceri pontificie erano ormai divenute «luogo di pena e non più di custodia»[19]. La pena privativa della libertà personale, infatti, era concepita come una pena breve, erogabile solo per i delitti meno gravi. La correzione del reo era ancora considerata una funzione marginale della pena, auspicabile, ove possibile, ma non essenziale. L'epicentro dell'esecuzione penale rimaneva saldamente all'interno dei bagni penali. Era appunto la pena dei lavori forzati a conservare la centralità in seno al catalogo penale, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento. Senza considerare, poi, che il carcere conservava parallelamente la propria funzione custodiale per i debitori e i figli indisciplinati, secondo la tradizione di Antico Regime.

[18] Proprio per evitare inconvenienti di questo tipo, le autorità pontificie ricorrevano spesso, soprattutto per le condanne più brevi, alla commutazione in via graziosa della pena, disponendo che i giovani avrebbero potuto trascorrere il periodo di detenzione presso un convento o anche presso la propria abitazione. Così avvenne, ad esempio, nel caso dei fratelli Bernardino e Alessandro Sabbatini, condannati a dieci giorni di carcere a titolo di contusione. L'istanza di commutazione della pena e il relativo provvedimento di accoglimento della Segreteria per gli affari di Stato interni si trovano in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1513.

[19] E. Grantaliano, *Le Carceri Nuove*, cit., p. 37.

2. *L'attenzione per la condizione degli internati: la «visita ai carcerati»*

In linea di continuità con la tradizione giuridica cristiana, la codificazione gregoriana approntava una specifica tutela legislativa in favore dei soggetti privati della libertà personale, in considerazione della condizione di minorità cui erano provvisoriamente sottoposti. Nel *Regolamento sui delitti e sulle pene*, ad esempio, fra le circostanze che permettevano di configurare come «violento» il reato di stupro, l'art. 172 menzionava anche «qualunque cognizione carnale commessa dai custodi delle carceri, e loro subalterni, e dagli agenti della Forza pubblica sulle persone arrestate, detenute, o condannate»[20]. Ma era soprattutto il regolamento di rito[21] che conteneva le disposizioni di maggior garanzia in favore dei detenuti in attesa di giudizio, cui era dedicato l'intero titolo VII del libro VIII[22]. Nello specifico, si prevedevano l'obbligo di tenere un «registro delle carceri» (art. 661), la

[20] A differenza di altri codici dell'Italia preunitaria, il regolamento gregoriano non prevedeva una disciplina specifica per contrastare gli abusi dei custodi a danno dei detenuti. Disciplina che, ad esempio, era presente nel codice del regno delle Due Sicilie (artt 238-241) e nel codice del Regno di Sardegna del 1839 (artt. 316-320). Si vedano anche l'art. 197 del codice di Parma, gli artt. 185, § 2, e 188-189 del codice del Granducato di Toscana e gli artt. 157 e 428, § 5, del codice criminale e di procedura criminale per gli stati Estensi che, peraltro, riproduceva in maniera pressoché letterale la lettera del regolamento gregoriano.

[21] Sulla legislazione processualpenale dello Stato pontificio, oltre ai saggi contenuti nella più volte menzionata opera collettanea a cura di Sergio Vinciguerra, e in particolare P. Pittaro, *La struttura del processo criminale gregoriano*, pp. LXXIII-LXXXIX, E. Dezza, *Il modello nascosto. Tradizione inquisitoria e riferimenti napoleonici nel regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831*, pp. XCI-CIX e S. Ambrosio, P. De Zan, *L'ossessione della verità: spirito di conservazione ed echi illuminati nel regime probatorio del regolamento gregoriano*, pp. CXI-CXXIV, si vedano anche N. Contigiani, *Il processo penale pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista (1831-1870)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXX (2007), pp. 189-314; Ead., *La centralità del giudice nel processo penale pontificio del XIX secolo*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 239-255.

[22] Un'autonoma disciplina della carcerazione preventiva, analoga a quella inserita nel regolamento del 1832, era già stata prevista nei due progetti falliti di codificazione processualpenalistica che precedettero la definitiva approvazione della legislazione gregoriana. Si vedano a tale proposito il libro II, titolo IX, artt. 258 e ss., del *Progetto di Codice per la prattica criminale presentato dalla commissione deputata* del 1816, conservato in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 7, fasc. 58, e il libro II, titolo VIII, artt. 219-224, del *Codice di pratica criminale* presentato dal Collegio legale dell'Università di Bologna nel 1826, conservato in ASR, Fondo *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 7, fasc. 63.

separazione fra uomini e donne, minorenni e maggiorenni, detenuti per debiti e imputati in cause criminali (art. 662), la competenza dell'autorità giudiziaria nell'applicazione di regimi detentivi di particolare severità (artt. 664 e 666), l'assistenza ai detenuti malati e alle detenute prossime al parto (art. 667), e, infine, veniva istituzionalizzata e regolamentata la visita ai carcerati (artt. 669-672).

Quest'ultimo istituto, la cui origine veniva fatta risalire ai primi secoli della cristianità[23], era disciplinato a livello legislativo e praticato in numerosi ordinamenti dell'Italia preunitaria[24], ma nello Stato pontificio, e soprattutto nella città di Roma, era stato tradizionalmente oggetto di un'attenzione particolare da parte delle autorità governative. Gran parte del merito della diffusione della *Visitatio carceratorum* si doveva all'opera di Giovanni Battista Scanaroli[25], un prelato modenese, che proprio nelle carceri romane

[23] Ad esempio, già Cipriano, vescovo di Cartagine del III secolo, nelle sue epistole esortava le prime comunità cristiane a fare visita ai martiri rinchiusi nelle carceri romane. Si veda: *Divi Thascii Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et Martyris Operum. Pars Prima – Epistolae*, in J.P. Migne (a cura di), *Patrologiae cursus completus,* cit., IV, p. 230: «Quantum autem ad sumptus suggerendos, sive illis qui, gloriosa voce Dominum confessi, in carcere sunt constituti, sive iis qui pauperes et indigentes laborant et tamen in Domino perseverant, peto, nihil desit, cum summula omnis quae redacta est illic sit apud clericos distributa propter ejusmodi casus, ut haberent plures unde ad necessitates et pressuras singulorum operarl possint».
Il primo riferimento legislativo alla visita ai carcerati si trova, invece, in una costituzione degli Imperatori Teodosio II e Onorio (riportata in C. 1.4.9.), in cui si disponeva: «Iudices dominicis diebus productos reos de custodia carceratos videant, et interrogent, ne iis humanitas clausis per corruptos carceris custodes negetur; victualem substantiam non habentibus faciant ministrari».

[24] A tale proposito, si vedano gli artt. 538-541 del codice di procedura criminale degli Stati estensi, gli artt. 606-607 del codice del Regno delle Due Sicilie, gli artt. 575-578 del codice di Parma e gli artt. 797-798 del codice del Regno di Sardegna del 1859. Del resto, già le *practicae criminales* di età moderna menzionavano l'obbligo per le autorità giudiziarie di fare visita ai detenuti dipendenti dalla propria giurisdizione. Si veda, ad esempio, P. Follerio, *Practica criminalis dialogica*, Venezia 1587, p. 157.

[25] Nato a Modena nel 1579, da una famiglia di rango nobiliare, Giovanni Battista Scanaroli, dopo un'iniziale frequentazione del locale noviziato dei Gesuiti di S. Bartolomeo, venne indirizzato dai genitori agli studi giuridici e conseguì la laurea in *utroque iure* nel 1604 presso l'Università di Macerata. L'anno successivo divenne Procuratore dei poveri a Roma e, in quanto tale, acquisì il diritto di partecipare alle visite nelle carceri della città, maturando un forte interesse per l'assistenza materiale e spirituale ai detenuti. Nel 1622, in età ormai adulta, venne ordinato sacerdote e si avviò verso una rapida carriera prelatizia che lo portò ad essere nominato Vescovo di Tiro e Sidone e, successivamente, a ricoprire il ruolo di Vicario della Basilica vaticana. Sulla vita di Scanaroli, si vedano: O. Raggi, *Elogio di Giovanni Battista Scanarolo, vescovo di Sidonia*, Roma 1842; E. Sala, *Della vita e*

svolse un'intensa e costante attività di assistenza ai detenuti. I tre volumi del *De visitatione carceratorum*[26] non si limitavano ad un mero invito a praticare la carità cristiana nei confronti dei più bisognosi. Al suo interno Scanaroli tratteggiò un quadro complessivo della realtà carceraria di Roma, denunciando gli abusi subiti dai detenuti e auspicando l'umanizzazione e la razionalizzazione dell'intero sistema. L'impegno di Scanaroli, che ispirò le politiche riformiste di Innocenzo X in materia carceraria, è stato da alcuni ritenuto la prova tangibile del primato cattolico e pontificio sulla questione penitenziaria ottocentesca[27]. Forse più cautamente, si potrebbe riconoscere all'opera di Scanaroli il pregio di essere stata fra le prime ad aver trattato il problema in maniera sistematica (facendolo, peraltro, da una prospettiva religiosa e insistendo soprattutto sull'importanza dell'assistenzialismo all'interno dei luoghi di custodia), senza però dimenticare che il suo orizzonte rimaneva quello della detenzione di Antico Regime, con le sue caratteristiche tipiche e i suoi limiti. Di conseguenza, «sarebbe anacronistico attribuirgli prospettive ancora da venire»[28].

In ogni caso, la prassi della visita ai carcerati di Roma venne ufficializzata nel 1435 da papa Eugenio IV, che ordinò agli organi giurisdizionali cittadini di individuare al loro interno dei rappresentanti che, due volte al mese, avrebbero dovuto recarsi, insieme ai Procuratori dei poveri, in visita nelle carceri per dare udienza ai detenuti, allo scopo di favorire il disbrigo delle cause pendenti, di tentare una composizione con il creditore in caso di arresto per debiti, e perfino di disporre in via di grazia la scarcerazione dei giudicandi, qualora ve ne fossero i presupposti.

degli scritti di Monsignor Giovanbattista Scanaroli da Modena. Orazione inaugurale recitata dal Professore Erio Sala nella solenne apertura della R. Università degli Studi in Modena nel giorno 15 novembre 1865, Modena 1865; D. Ricci, *Di Giov. Battista Scanarolo, modenese, arcivescovo di Sidone e Tiro. Discorso*, Modena 1889; R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia*, cit., pp. 37-46; C.C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma*, cit., pp. 111-133; V. Lavenia, *Scanaroli, Giovanni Battista*, in *DBI*, XCI (2018), pp. 276-277. Da ultimo, alcuni riferimenti si trovano in E. Tavilla, *La «invenzione» del carcere, tra carità cristiana e illuminismo penale (secc. XVII-XVIII)*, in «DNA – Di Nulla Academia. Rivista di studi camporesiani», III (2022), n. 2, pp. 108-117.

[26] G.B. Scanaroli, *De visitatione carceratorum libri tres. Quibus omnia ad Visitationem, patrocinium, & liberationem Carceratorum spectantia explanantur*, Roma 1655.

[27] In questo senso sicuramente C.L. Morichini, *I romani pontefici*, cit., p. 8, ma anche L. Anfosso, *Giovanni Howard e Cesare Beccaria*, in *Studi penitenziari. 1909-1910*, Milano 1911, pp. 151-165, A. Visconti, *L'Università di Macerata nel passato e nel presente*, in *Macerata e la sua Università*, Macerata 1933, pp. 31-58, e, più di recente, C.C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma*, cit., pp. 111 e ss.

[28] E. Tavilla, *La «invenzione» del carcere*, cit., p. 110.

Nei secoli successivi, furono numerosi i pontefici che intervennero a integrare la disciplina dell'istituto, a partire da Alessandro VI che nel 1492 istituì la Congregazione della Visita (anche definita «Tribunale», in quanto dotata di poteri giurisdizionali), individuando i soggetti che dovevano accompagnare il Governatore di Roma all'interno delle carceri cittadine, per proseguire con alcune costituzioni di Paolo III, di Pio IV, di Paolo V, di Clemente IX e di Innocenzo XI, che apportarono lievi modifiche legislative alla procedura e alla composizione della delegazione visitante[29]. La prima disciplina unitaria contenente forme e modalità con le quali doveva essere effettuata la visita nelle carceri di Roma si deve alla Costituzione *Iustitiae gladium* di Benedetto XIV del 22 maggio 1749[30]. Questa Costituzione suddivideva le visite ai carcerati in tre tipologie distinte: la visita ordinaria, la visita straordinaria e la visita graziosa. La visita ordinaria doveva svolgersi ogni giovedì, alternativamente in una delle due carceri preventive di Roma (ossia le Nuove in Via Giulia e le carceri senatorie in Campidoglio). In quell'occasione, la Congregazione della Visita, presieduta dal Governatore di Roma[31], non si doveva occupare delle condizioni materiali di vita dei

[29] Per la ricostruzione della storia della visita ai carcerati, con particolare riferimento a Roma e allo Stato pontificio, si veda C.B. Piazza, *Eusevologio romano; overo delle opere pie di Roma. Accresciuto, & ampliato secondo lo stato presente. Con due Trattati delle Accademie, e Librerie celebri di Roma*, II ed., Roma 1698, pp. 187 e ss.; L.A. Muratori, *Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo: trattato morale*, Bassano 1768, pp. 259-265; G. Moroni, *Governatore di Roma*, in *Dizionario di erudizione*, cit., XXXI, pp. 21 e ss.

[30] Il testo della Costituzione si trova in *Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium in quo continentur constitutiones, epistolae etc. editae ab exitu anni MDCCXLVIII usque ad totum pontificatus annum XII cum appendice et supplemento*, III, Roma 1753, pp. 48, mentre le disposizioni relative alla visita ai carcerati si trovano alle pp. 42-45.

[31] La Congregazione aveva una composizione differente a seconda del carcere oggetto della visita. Oltre al Governatore di Roma, alla visita nel carcere capitolino dovevano partecipare anche il Presidente *pro tempore* delle carceri, il prelato dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità e quello dell'Arciconfraternita della Pietà dei carcerati, l'Avvocato dei poveri, l'Avvocato Fiscale, il Fiscale Generale di Roma, il Giudice Camerale Criminale, i due Procuratori dei poveri, il Senatore di Roma, i tre Conservatori, il Priore dei Caporioni, il Giudice dei malefici, il Fiscale e il Procuratore dei poveri del Campidoglio. Per le visite alle Carceri Nuove, invece, era prevista la presenza dell'Uditore della Camera, del Chierico di Camera Presidente delle Carceri, dei due Ponenti di Consulta Assessori del Governo, dei Prelati delle due confraternite di cui sopra, dell'Avvocato dei Poveri, del Fiscale Generale, del primo e del secondo Luogotenente del Governo, del Procuratore dei poveri deputato dalla Camera, dal Procuratore civile dei poveri, dell'Avvocato Fiscale, del Luogotenente Criminale del Vicario, del Giudice Criminale Camerale, del Procuratore dei poveri deputato dall'Arciconfraternita della Carità e, senza diritto di voto, del Commissario dei Galeotti e del Capo Notaro della Carità.

detenuti, ma aveva il compito di «attendere, invigilare ed insistere per lo rilascio di coloro, che non debbono restare più lungamente carcerati, e respettivamente per lo disbrigo delle Cause, in rapporto a quelli, che per giustizia non debbono rilasciarsi». A tal fine, i membri della delegazione dovevano interrogare singolarmente ciascun detenuto in merito alla sua posizione processuale e, nel caso avessero riscontrato qualche irregolarità rispetto all'*an* e al *quantum* della carcerazione preventiva, prendevano con decreto i provvedimenti del caso, dopo aver interpellato l'organo giudiziario da cui la causa in esame dipendeva.

La visita straordinaria, invece, doveva svolgersi una volta al mese, senza previo avviso dell'amministrazione carceraria. A differenza della visita ordinaria, quella straordinaria, che peraltro non faceva venire meno il diritto delle Confraternite assistenziali di ispezionare liberamente i luoghi della detenzione, era effettuata da una delegazione molto più ristretta numericamente[32], cui era affidato il compito di vigilare sulle condizioni di vita dei detenuti. In particolare, in tale occasione la delegazione doveva

> visitare tutte le stanze, camere, ed officine, tanto larghe, che segrete, e tutte l'Infermerie, per riconoscere, e provvedere, che siano tenute con la dovuta polizia. Di più dovranno i Visitatori in questa Visita Straordinaria riconoscere il vino, ed il pane, ed altre cibarie, e dovranno interrogare i carcerati, se mai fossero strapazzati dalli custodi, oppure gravati dagli Affittuarj, ed altri, circa i prezzi tassati nella Tabella, quale deve tenersi affissa nelle Carceri.

Infine, due volte all'anno (ossia in prossimità del Natale e della Pasqua[33]), doveva essere effettuata la visita graziosa, all'esito della quale la delegazione visitante, in composizione analoga a quella stabilita per la visita ordinaria, poteva disporre il rilascio immediato non solo degli accusati di reati lievi, ma anche dei carcerati per debiti civili, previa soddisfazione del creditore da parte dell'Arciconfraternita della Pietà dei Carcerati, o di altre istituzioni assistenziali.

[32] Anche in questo caso, la composizione della delegazione variava a seconda del carcere visitato. Partecipavano alla visita straordinaria delle carceri capitoline il Senatore di Roma, uno dei due Assessori del Governo, il Prelato dell'Arciconfraternita della Pietà dei Carcerati, l'Avvocato dei Poveri, il Fiscale e il Procuratore dei poveri del Campidoglio. Alla visita alle Nuove di Via Giulia, invece, partecipavano il Governatore di Roma, l'altro dei due Assessori del Governo, il Prelato dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, l'Avvocato dei poveri, il Fiscale Generale, e i due Procuratori della Camera e della Carità.

[33] A queste due visite annuali se ne aggiunse presto una terza, da effettuarsi in occasione della festa di Maria Santissima Assunta in Cielo, e ciò venne praticato per tutto il XIX secolo.

Per quanto riguardava, invece, gli altri territori dello Stato pontificio, la materia eraintegralmente regolata dal paragrafo 129 della Costituzione *Post Diuturnas* emanata da Pio VII il 23 ottobre 1800[34], che aveva introdotto l'obbligo in ciascuna provincia di effettuare mensilmente una «visita formale» nelle carceri allo scopo sia di segnalare le carenze delle strutture detentive e gli abusi subiti dai detenuti, sia di monitorare l'andamento dei processi a loro carico[35].

[34] Questo era il testo della disposizione in esame: «Si faccia in ciascun luogo dello stato una visita formale delle carceri, e dei carcerati una volta al mese: intervengano ad essa il vescovo, se è in residenza, o il suo vicario generale, o il vicario foraneo, il governatore, il capo del magistrato, il medico, ed il cancelliere. Innanzi a questo consesso si chiami singolarmente ciascuno de' carcerati, ma fuori della presenza del carceriere, e del bargello: s'interroghi sul trattamento che riceve, e se da alcuno soffra aggravio. Passeranno poi i suddetti intervenienti a visitare il locale delle carceri, e vedranno se vi è cosa speciale da rimarcare, mentre il cancelliere sarà obbligato di scriver tutto esattamente. In ciò, che esigerà una istantanea provvidenza, i suddetti visitatori, cioè il vescovo, il governatore, e il capo di magistrato ne emaneranno gli ordini opportuni, purché però non riguardi il merito della causa, ed il buon ordine della processura, né sia di pregiudizio alla dovuta custodia de' carcerati. Nell'ordinario poi immediatamente seguente il governatore sarà obbligato di rimettere alla sagra Consulta una relazione di questa visita sottoscritta da lui, e dal cancelliere. In questa relazione si noterà ciaschedun carcerato coll'indicazione del tempo della carcerazione, se sia ritenuto in segreta, o alla larga, ed in quale stato si trova la sua inquisizione, e processura con tutto quel di più, che si sarà rilevato nella visita enunciata, e che, come si è detto, dovrà il cancelliere scrivere esattamente: a questa relazione si unirà anche una nota delle processure contumaciali, che sono pendenti coll'indicazione del loro stato attuale: il prelato ponente di consulta leggerà in pieno tribunale questa relazione e nota, presso la quale il tribunale medesimo darà quelle determinazioni, che saranno occorrenti specialmente per disbrigo delle cause. Si uniformino finalmente con esattezza anche i baroni allo stesso sistema pei loro feudi». Il testo della Costituzione si trova in *Bullarii romani continuatio*, cit., XI, pp. 48-71, mentre il paragrafo in esame è alle pp. 65-66.

[35] Con provvedimento della Segreteria di Stato del 20 dicembre 1816, la disciplina della *Post Diuturnas* in merito alla visita ai carcerati veniva estesa anche alle giurisdizioni feudali, con la sola differenza che i verbali delle visite effettuate nelle carceri feudali della Comarca dovevano essere inviati al Pro-Governatore di Roma e non alla Sacra Consulta, come per tutti gli altri. Per il testo del provvedimento si veda *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del moto proprio di N.S. Papa Pio settimo*, cit., pp. 195-197. Significativo dell'importanza rivestita dalla visita ai carcerati all'interno dell'ordinamento pontificio è anche il *motu proprio* emesso da Pio VII il 3 agosto 1822, al fine di riformare l'amministrazione della giustizia nell'area del lago Trasimeno che tradizionalmente godeva di un regime speciale. Dopo aver stabilito, anche nel ramo della giustizia penale, la competenza giurisdizionale del Tesoriere generale e aver imposto che tutti gli arrestati ricadenti sotto tale giurisdizione dovevano essere condotti nelle carceri di Monte del Lago, il *motu proprio* prescriveva l'obbligo di osservare la visita mensile nelle suddette carceri. Questo il testo dell'art. XXVII del *motu proprio* pubblicato in *Bullarii romani continuatio*, cit., XV, pp. 517-530: «In ogni mese si dovrà dall'assessore far la visita de' carcerati, e delle carceri colla presenza, ed assistenza del parroco di Monte del Lago. Il cancelliere redigerà

Questa era, sommariamente, la legislazione in materia di visita ai carcerati in vigore fino al 1831. Ora, il regolamento gregoriano di procedura criminale mantenne espressamente in vigore la previgente legislazione prevista per la città di Roma, mentre introdusse *ex novo* una disciplina specifica per la visita nelle carceri degli altri territori dello Stato. Nel dettaglio, veniva disposto che una delegazione, composta dai vertici delle istituzioni locali, sia civili che ecclesiastiche, oltre che da almeno un deputato della congregazione di carità (ove esistente), dal Procuratore dei poveri, dal cancelliere del tribunale e dal medico delle carceri, doveva recarsi una volta al mese in ciascun luogo di custodia allo scopo di «invigilare e provvedere al buon ordine religioso e morale, alla polizia locale, ed alla umanità del trattamento». Di queste visite doveva essere redatto un processo verbale da inviare entro tre giorni al tribunale più alto in grado nella gerarchia giurisdizionale della provincia, che a sua volta doveva inoltrarlo al governo centrale, affinché prendesse i necessari provvedimenti al fine di porre rimedio alle criticità segnalate dalla delegazione visitante.

Si venne, dunque, a creare una disciplina bifida, diversa a seconda che la visita venisse effettuata nelle carceri di Roma o in quelle del resto dello Stato. Nella pratica, ciò comportò non pochi problemi applicativi che affievolirono di fatto l'efficacia dell'istituto.

Una discussa questione interpretativa riguardò gli artt. 670 e 671 del regolamento, nella parte in cui autorizzavano la partecipazione alla visita anche ai Procuratori dei poveri. Il problema era che tali figure esistevano soltanto a Roma, mentre nelle altre città i tribunali al più potevano nominare dei «Pubblici Difensori dei rei» che svolgevano funzioni analoghe a quelle dei moderni difensori d'ufficio. Quando un certo avvocato Sicuro, Pubblico Difensore dei rei presso il tribunale di prima istanza di Bologna, tentò, nell'ambiguità della legge, di rivendicare il diritto a partecipare attivamente alle visite carcerarie[36], suscitò la dura reazione della locale

il processo verbale in doppio per inviarne uno a monsignor tesoriere, e ritener l'altro in cancelleria».

[36] Il suddetto avvocato, in data 17 giugno 1834, inviò un articolato parere al Delegato Apostolico di Bologna in cui sosteneva l'equiparabilità del ruolo di Procuratore dei poveri con quello di Pubblico Difensore dei rei, argomentando che, in base all'art. 686 del regolamento di procedura criminale, quest'ultimo era obbligato a garantire il servizio di gratuito patrocinio agli imputati indigenti. Di conseguenza, anche ai Difensori dei rei sarebbero dovute spettare tutte le funzioni che la lettera della legge attribuiva unicamente ai Procuratori dei poveri e, in particolare, quelle di interloquire direttamente con i detenuti in merito alle condizioni materiali della carcerazione, di accertarsi che i verbali della visita venissero regolarmente inviati all'organo giurisdizionale competente e di assicurarsi che i problemi emersi all'esito della visita venissero effettivamente affrontati e risolti.

Deputazione di Carità che, gelosa delle proprie secolari attribuzioni, si rifiutò di osservare l'onere della visita carceraria fino a quando il ruolo dei Difensori dei rei nella visita non fosse stato chiarito ufficialmente[37].

Nel silenzio della *Post Diuturnas*, inoltre, le delegazioni che effettuavano le visite nelle carceri provinciali avevano maturato la consuetudine, in occasione del Natale e della Pasqua, di concedere la grazia ai carcerati più meritevoli, sull'esempio di quanto avveniva *de iure* nella città di Roma. Nel dubbio se tale consuetudine potesse porsi in contrasto con il nuovo regolamento di procedura penale, il Delegato Apostolico di Civitavecchia si rivolse, con dispaccio del 5 marzo 1834, alla Segreteria per gli affari di Stato interni, chiedendo delucidazioni in merito. L'8 aprile successivo, la Segreteria, in linea con l'intento accentratore del legislatore gregoriano, rispose che le autorità provinciali dovevano limitarsi ad effettuare le visite mensili previste dalla legge, e, di conseguenza, privò la delegazione visitante di «tutte le facoltà per fare delle grazie, che il Regolamento penale ha riservato al solo Sovrano potere»[38].

Qualche lieve correttivo, resosi necessario dopo l'entrata in vigore del regolamento di procedura, riguardò anche la visita nelle carceri romane. A tale proposito, il 4 aprile del 1832, su istanza del Procuratore fiscale presso la Congregazione della Visita, il Segretario di Stato Bernetti emanò un provvedimento per confermare le attribuzioni giurisdizionali dell'antico Tribunale della Visita[39], disponendo contestualmente l'applicazione della procedura prevista dal regolamento gregoriano e dal *Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche*, promulgato nell'ottobre del 1831[40].

[37] Il Legato di Bologna, cardinale Ugo Pietro Spinola, schieratosi a difesa della Congregazione di Carità, trasmise una nota al Segretario per gli affari di Stato interni in cui, definendo «erronee» le teorie giuridiche del Difensore dei rei, lo sollecitava a pronunciarsi definitivamente sulla corretta interpretazione degli articoli del regolamento relativi alla procedura della visita. L'incarto relativo alla vicenda è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1506.

[38] L'incarto relativo alla pratica in esame si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1514.

[39] Per il testo del provvedimento si veda *Disposizione Sovrana colla quale si conserva intatta alla congregazione della sacra Visita la giurisdizione nelle materie di sua competenza e si precisano le forme da seguirsi nei giudizj del tribunale della medesima*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, V, Roma 1835, pp. 454-455.

[40] Questo regolamento è inserito all'interno di un più ampio *corpus* normativo, promulgato da Gregorio XVI con editto del 5 ottobre 1831, inteso a riorganizzare e semplificare l'intricata rete di organi giudiziari, secolari ed ecclesiastici, esistenti a Roma e nello Stato pontificio, e a riformarne la procedura. Nello specifico, oltre al *Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche*, l'editto conteneva altri due distinti regolamenti: il primo riguardava

Al di là delle questioni interpretative, nella prassi giudiziaria la visita ai carcerati non sembrava rispettare le rigide prescrizioni normative. In diverse occasioni, infatti, il governo fu costretto ad intervenire, sollecitando le competenti amministrazioni provinciali ad assicurarsi che le disposizioni in materia di visita carceraria venissero applicate con maggiore costanza e precisione. Già nel luglio del 1833, la Segreteria per gli affari di Stato interni diramò un circolare dispaccio[41], in cui, dopo aver constatato che «la mensile spedizione degli stati carcerarj prescritta dall'art. 671 del regolamento organico sulla procedura criminale è generalmente trascurata», intimava ai Presidenti dei tribunali delle varie province di provvedere con la massima sollecitudine all'invio degli stati passati e di fare in modo, per il futuro, di farli pervenire entro l'ultimo giorno di ciascun mese[42].

La progressiva riduzione della documentazione archivistica relativa alle visite sembra possa far ritenere non solo che le amministrazioni provinciali, non di rado, venissero meno all'obbligo di trasmettere al governo centrale i verbali, ma anche che le visite, con il passare degli anni, non venissero proprio più effettuate, o quantomeno non con la regolarità prescritta dalla legge[43]. A riprova di ciò, è da segnalare una circolare sottoscritta dal

l'organizzazione dei tribunali e della magistratura «ordinaria», mentre il secondo disciplinava le cause del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica. Per il testo dell'editto, si veda *Si annuncia la pubblicazione dei regolamenti risguardanti in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; le speciali prescrizioni relative alle cause del Fisco; e le disposizioni concernenti le cause ecclesiastiche, i giudici, e tribunali, che dovranno conoscerle, e giudicarle*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, cit., I, pp. 1-50. Il provvedimento della Segreteria di Stato del 4 aprile 1832, in particolare, rinviava all'art. 26 del regolamento delle curie ecclesiastiche, che regolava la risoluzione delle questioni di competenza insorte fra le sacre Congregazioni (come quella della Visita ai carcerati) e gli altri tribunali, e alle disposizioni generali e transitorie, contenute negli artt. 27 e seguenti.

41 Copia del circolare dispaccio si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1506.

42 A ciò si aggiungevano le rimostranze della Sacra Consulta, all'epoca competente sull'amministrazione delle carceri, alla quale, su base consuetudinaria, venivano inviate dai Presidi delle province le copie dei verbali delle visite. In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1506, è conservato un dispaccio datato 13 ottobre 1835, con cui la Sacra Consulta segnalava alla Segreteria per gli affari di Stato interni che i Delegati Apostolici di Ancona e di Spoleto non ottemperavano con regolarità a tale obbligo, in quanto lo ritenevano cessato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento gregoriano, impedendole di svolgere efficacemente la propria funzione ricognitiva dello stato delle pubbliche carceri.

43 Le gravi mancanze dell'amministrazione pontificia vennero denunciate anche dalla stampa. Ad esempio, l'anonimo autore di un articolo intitolato *Visita graziosa alle carceri di Roma. Fatti e osservazioni*, in «Il Contemporaneo», I (1847), n. 52 del 24 dicembre, denunciava

cardinale Mario Mattei, Segretario per gli affari di Stato interni, datata 10 luglio 1841, in cui si imponeva ai vertici delle Legazioni e delle Delegazioni

> l'effettuazione della mensuale visita delle carceri prescritta dall'art. 669 del regolamento di procedura criminale, e la rispettiva trasmissione di dette visite a forma dell'art. 671 (alla quale aggiungeranno quella degli stati delle cause decise e pendenti), […] e altresì di prendere tutte le disposizioni che potrebbero reputare urgenti, o corrispondenti alla giustificazione dei ricorsi[44].

Ma neanche questo sollecito raggiunse lo scopo sperato; tant'è che, agli inizi del pontificato di Pio IX, il Ministero dell'Interno diramò un'altra circolare, dai toni molto più decisi della precedente, in cui si imponeva ai vari vertici delle province di recapitare il verbale della visita mensile non più tardi del giorno 10 del mese successivo a quello in cui essa era stata effettuata e, per uniformare la procedura nei vari territori, trasmetteva in allegato il modulo prestampato sulla base del quale doveva essere compilato tale verbale[45].

che nella Capitale le visite mensili prescritte dalla legge non venissero effettuate da più di sei mesi. Inoltre, l'anonimo autore invitava i lettori a riflettere in merito all'effettiva utilità di queste visite, criticando in particolare la prassi per cui all'amministrazione carceraria venissero preventivamente comunicate le date della loro celebrazione, consentendole di prepararsi adeguatamente. Solo ricorrendo a visite improvvise, proseguiva l'articolo, «si vedrebbe in realtà qual fosse il trattamento di ogni sorta, che ivi ricevono quelli sciagurati, quale l'osservanza dei Contratti di Forniture, quale l'ordine che vi si tenga, quale le condotte degl'impiegati». Qualche giorno più tardi, apparve sulla medesima rivista la replica a firma del marchese Patrizi, il quale, peraltro, fra le numerose critiche rivolte all'anonimo articolo del 24 dicembre, faceva salva la proposta di introdurre le visite a sorpresa. Si veda D.L. Marchese Patrizi, *Risposta all'art. intitolato Visita graziosa delle carceri di Roma. Fatti ed Osservazioni*, in «Il Contemporaneo», II (1848) n. 3 dell'8 gennaio, p. 4.

[44] Copia della circolare è conservata in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 68. Oltre alla citata disposizione in merito alla visita ai carcerati, la circolare conteneva anche alcune interessanti norme che, dietro l'apparente giustificazione della clemenza del Sovrano, erano in realtà finalizzate a ridurre la popolazione carceraria, a testimonianza della costante condizione di sovraffollamento che caratterizzava le prigioni pontificie. In particolare, l'art. IV della circolare prevedeva che, nelle cause in cui la pena erogabile non superava nel massimo i tre anni di detenzione, i Presidenti dei tribunali potevano accordare ai giudicandi «l'abilitazione a difendersi fuori di carcere». Tale beneficio non si applicava se l'imputato: non aveva ricevuto il previo consenso della parte offesa, non prestava cauzione reale o personale, era recidivo, aveva subornato, minacciato o offeso i testimoni nella causa pendente o in altra causa del passato, aveva intimorito o offeso la parte querelante, era accusato di furto, vilipendio o ratto violento a scopo sessuale.

[45] La minuta della circolare, datata 30 novembre 1847, corredata dalle note di riscontro

3. *La commissione «Rufini» del 1833*

L'entrata in vigore dei regolamenti impose un ripensamento complessivo dell'organizzazione della rete dei luoghi di pena dislocati sul territorio pontificio. L'introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie, quali la detenzione e l'opera pubblica, che necessitavano di apposite strutture dove poter essere eseguite, fornì l'occasione per avviare un percorso di riforma generale.

A tal fine, nel maggio del 1833, Gregorio XVI nominò una commissione[46] presieduta dall'avvocato Giovanni Rufini[47] e composta dall'avvocato Pietro Benvenuti, da Giuseppe Bernardini e dall'ispettore delle darsene Giuseppe Ferrini[48], nel ruolo di segretario. L'obiettivo della commissione era quello di «collocare, e classificare i condannati a pene di galera, di opera pubblica, e di detenzione, ed i Carcerati che sono sotto processo, non che di proporre un regolamento stabile, ed adatto a contenere gli uni e gli altri col mezzo di opportune discipline»[49].

Prima di avviare i lavori sulle due questioni che costituivano il fulcro dell'incarico, la commissione evidenziò come l'inadeguatezza delle strutture e la limitata capienza dei locali esistenti avrebbero reso vana l'eventuale introduzione di un sistema di classificazione dei detenuti e di un regolamento disciplinare. I dati statistici, che erano stati forniti alla commissione dal

delle singole amministrazioni provinciali, è conservata in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno - Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 10, tit. 1, rub. 4.

[46] Alcuni brevi cenni sui lavori di questa commissione sono contenuti in E. Grantaliano, *Le Carceri Nuove*, cit., pp. 37 e ss.

[47] Riferimenti a Giovanni Rufini si trovano in U. Beseghi, *Progetti di restaurazione pontificia nelle Legazioni durante la Rivoluzione del 1831. Corrispondenza fra i Cardinali Bernetti e Oppizzoni*, in «Atti e memorie della Regia Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», VII (1941-42), p. 267 e in M. Di Sivo, *Una storia «riservata». Il fondo cosiddetto della Commissione speciale per la repressione del brigantaggio (1814-1840)*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (curr.), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX*, cit., pp. 99 e ss., dove viene illustrato il contributo di Rufini nell'azione governativa di contrasto al fenomeno del brigantaggio.

[48] Per alcuni riferimenti sulla figura di Giuseppe Ferrini, che durante il pontificato di Pio IX sarebbe stato chiamato a ricoprire l'incarico onorifico di *Ispettore Generale delle carceri e dei luoghi di pena*, si veda E. Lodolini*, L'esilio in Brasile dei detenuti politici romani (1837)*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXV (1978), n. 2, pp. 131-171.

[49] *Lettera della Commissione al Segretario di Stato Bernetti del 12 Luglio 1832*, in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

Tesorierato generale della Reverenda Camera Apostolica, destavano numerose preoccupazioni. A fronte di una capienza massima degli stabilimenti penali pari a 3212 unità, il numero totale dei condannati, nel dicembre del 1832, era pari a 2708; numero, peraltro, in tendenziale aumento, visto che a giugno 1833 era arrivato a 2863. Sebbene di poco inferiore alla capienza massima, questo dato non rassicurava affatto i membri della commissione per due ordini di motivi. Innanzitutto, negli anni precedenti, il numero dei forzati aveva in più occasioni oltrepassato la soglia massima, con un picco di 4373 condannati nel 1824, e vi era il concreto rischio che, una volta cessati gli effetti delle tradizionali amnistie di inizio pontificato emanate da Pio VIII e da Gregorio XVI, la popolazione dei reclusi avrebbe potuto nuovamente raggiungere quelle cifre. In secondo luogo, anche se si fosse riuscito a consolidare il dato del giugno 1833, sarebbe comunque risultato difficile rispettare alcune delle prescrizioni cui la commissione doveva attenersi, in particolare quella di garantire la netta separazione dei condannati politici (i quali non rappresentavano che una minima percentuale del totale complessivo) da tutte le altre categorie di reclusi[50].

Già in questa fase preliminare emergeva chiaramente che la principale difficoltà che la commissione si sarebbe trovata ad affrontare era rappresentata dagli elevati costi, insostenibili per le finanze pontificie, che una riorganizzazione complessiva dell'intero sistema avrebbe richiesto. Di conseguenza, sforzandosi di venire incontro alle esigenze di bilancio, le proposte della commissione per far fronte al problema della carenza delle strutture consistettero prevalentemente in interventi mirati e a basso costo, quali il trasferimento dei forzati da uno stabilimento all'altro o il riadattamento di locali già esistenti, ma adibiti ad altro uso[51].

[50] *Ibid*.

[51] Nello specifico, venne incaricato uno dei membri della commissione, l'ispettore delle darsene Giuseppe Ferrini di recarsi in visita presso la darsena di Civitavecchia e le saline di Corneto per verificare la possibilità di riadattare alcuni magazzini e fabbricati di proprietà della Reverenda Camera Apostolica a dormitori comuni per i forzati. Il rapporto di queste visite venne inviato alla Segreteria di Stato che, con nota del 30 agosto 1833, approvò i lavori di ampliamento proposti dalla commissione. Il progetto venne bruscamente interrotto dal parere negativo rilasciato dal Tesoriere generale, il quale sollevò alcune perplessità in merito agli elevati costi per il riadattamento e la messa in sicurezza dei locali, al pericolo per l'ordine pubblico derivante dall'aumento del numero di condannati e al rischio sanitario dovuto alla vicinanza di questi locali al già esistente lazzaretto. Il rapporto delle visite, la nota della Segreteria di Stato e il parere del Tesoriere generale sono conservati in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

Nel frattempo, la commissione iniziò ad affrontare la questione della classificazione dei condannati, il vero e proprio fulcro del proprio incarico. Già nel novembre del 1833, alla Segreteria di Stato pervenne un primo progetto di classificazione e ripartizione dei condannati, che applicava come criterio discretivo quello della fattispecie di reato integrata[52]. La commissione, inoltre, aveva previsto che ciascuno stabilimento di pena dovesse avere dei locali destinati esclusivamente ai condannati «imberbi» e ai recidivi, in modo da separarli dal resto dei forzati, e che, in caso di concorso di reati, il condannato sarebbe stato assegnato allo stabilimento di pena competente ad ospitare gli autori della fattispecie di reato più grave fra quelle commesse. La Segreteria di Stato espresse qualche perplessità in merito al progetto inviatole dalla commissione[53], suggerendole di valutare

[52] Il riparto prospettato dalla commissione era il seguente: «1) Civitavecchia: latrocinio; crassazione; rapina; brigantaggio ed aderenza; conventicola; abigeato; furti qualificati; fabricazione e ritenzione dolosa di chiavi false; tosazione, fabricazione, ritenzione e smaltizione di monete false; usurpazione armata mano; concussioni qualificate; estorsioni qualificate. 2) Spoleto: omicidio qualificato; ferite con pericolo, e di qualche pericolo; resistenza qualificata alla forza pubblica; veneficio propinato, o tentato; fabricazione d'armi vietate; ritenzione e delazione delle medesime; infanticidio; duello; diserzione qualificata; militare insubordinazione qualificata; ingiurie qualificate; sevizie ai genitori, al coniuge, o ad altri parenti; incendio. 3) Roma: omicidio semplice; ferite, contusioni e lacerazioni senza pericolo; tentato suicidio; resistenza semplice alla forza; imbrandimento d'armi; conato all'omicidio prossimo, o remoto; esplosione d'arma da fuoco; evirazione; devastazione di cose pubbliche; diserzione semplice; militare insubordinazione semplice; ingiurie semplici; violenza privata; dolosa uccisione d'animali; ritoglimento di pegno, e pegno denegato; danno dato studioso; delitti contro la sanità. 4) Ancona: spergiuro; truffa; peculato semplice; usure e contratti illeciti; falsità di scritture pubbliche, e private; falsità di bolli o sugelli; subornazione di testimonj; falsa denuncia; usurpazione d'autorità pubblica; simulazione del nome, e dell'ordine di un Magistrato; calunnie; delinquenze in officio; libelli famosi; giuochi d'azzardo; banca rotta dolosa; tutela ed amministrazione infedele; occultazione di delitti; 5) Narni: bestemmie; oltraggi alle Sacre Immagini; violente perturbazione de' divini misteri; violata clausura d'immunità ecclesiastica; adulterio; stupro; sodomia; incesto; ratto; oltraggio al pudore; poligamia; bestialità; lenocinio; pratica disonesta; correità, o complicità in aborto; infanticidio, se ebbe effetto per occultare un parto illecito mentre in diverso caso spetterà alla categoria degli omicidj; e qualunque altro delitto carnale. 6) Porto d'Anzio: furti semplici; borseggio; concussioni semplici; estorsioni semplici; vagabondaggio. 7) Civita Castellana: delitti di lesa maestà; arruolamento; ingaggiamento; e qualunque altro titolo, che sebbene comune, venga però accompagnato da spirito di parte, ed oggetto politico». Copia del prospetto è conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

[53] Le perplessità della Segreteria di Stato vennero espresse in una lettera inviata alla commissione in data 12 novembre 1833, che si trova in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato*

una possibile «altra classificazione, la quale meglio si adatti alla capacità dei singoli Bagni, e quantunque forse meno filosofica, pure ottenga l'intento di prevenire la maggior depravazione dei condannati, preservando la loro rispettiva malizia dall'innesto di nuova corruzione, e di nuove tendenze ad altri generi di colpe». Secondo la Segreteria di Stato, adottare un criterio di classificazione basato sulla tipologia di reato commesso avrebbe inevitabilmente causato delle inefficienze nella distribuzione dei condannati. Poiché, infatti, vi erano delle fattispecie di reato maggiormente ricorrenti rispetto ad altre, in alcuni stabilimenti penali si sarebbe venuto a creare un «vacuo inutile», mentre altri non sarebbero da soli stati sufficienti a contenere la totalità dei condannati per alcuni dei reati più frequenti, come l'omicidio o il furto. L'impressione della Segreteria di Stato era che il progetto della commissione avrebbe sicuramente soddisfatto le categorizzazioni dottrinarie dei «Professori di diritto», ma, dall'altro lato, sarebbe risultato eccessivamente cervellotico per il «comune degli uomini o degl'impiegati», soprattutto in riferimento ad alcune scelte nei raggruppamenti delle diverse categorie criminali[54]. Per evitare questi inconvenienti, la Segreteria di Stato suggerì una diversa classificazione, basata sulla gravità del fatto commesso, indipendentemente dalla fattispecie di reato integrata. In applicazione di tale criterio, in ciascuno stabilimento penale si sarebbero dovuti istituire tre distinti settori, in cui riunire condannati dalla analoga caratura criminale, evitando pericolose contaminazioni.

La commissione replicò ai dubbi espressi dalla Segreteria di Stato, argomentando in merito alle ragioni della propria scelta. Premesso che non si sarebbero potute «immaginare tante divisioni, quanti potevano essere i differenti titoli», la commissione spiegò che i raggruppamenti sulla base delle diverse fattispecie di reato erano stati individuati, al di là del bene giuridico leso, tenendo conto delle «medesime tendenze, che muovono a commettere dei delitti, sebbene di genere diverso»[55]. Ciò detto, decise comunque di accogliere, almeno parzialmente, le indicazioni della Segreteria di Stato e, pertanto, predispose un nuovo progetto di classificazione, in cui venivano apportate alcune lievi modifiche ai raggruppamenti delle fattispecie di

sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie.

[54] In particolare, la Segreteria di Stato contestò la scelta di recludere nel medesimo stabilimento (la Rocca di Spoleto) i condannati per fattispecie di reato estremamente diverse fra di loro come l'omicidio, l'incendio e la diserzione.

[55] La replica della commissione alle osservazioni della Segreteria di Stato, datata 16 novembre 1833, è conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

reato, tenendo in maggiore considerazione l'effettiva capienza di ciascuno stabilimento. Soddisfatta del compromesso raggiunto, la Segreteria di Stato, con lettera del 18 novembre, comunicava alla commissione che la classificazione proposta era «pienamente conforme alle viste del Governo»[56]. Dopo qualche mese di discussione su questioni di dettaglio[57], il 2 gennaio 1834 la Segreteria di Stato fece diramare in tutte le amministrazioni provinciali il circolare dispaccio contenente le nuove disposizioni sul riparto dei condannati[58].

[56] Il documento è conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

[57] La Segreteria di Stato, nella medesima lettera con cui aveva comunicato alla commissione l'approvazione del progetto, avvertiva che, nel caso in cui, a causa del nuovo riparto, in uno dei bagni penali dello Stato vi fosse stata una carenza di condannati da impiegare nei lavori forzati, si sarebbe dovuto consentire il trasferimento della necessaria forza lavoro dagli stabilimenti limitrofi. Inoltre, al fine di evitare un eccessivo dispendio di risorse pubbliche, i condannati dai tribunali delle Legazioni a pene inferiori ad un anno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, avrebbero dovuto scontare la pena in appositi locali separati della darsena di Ancona. Ulteriori osservazioni sul progetto di classificazione proposto dalla commissione giungevano dal Governatore di Roma e Direttore Generale di Polizia, Giacomo Luigi Brignole. In una lettera indirizzata alla Segreteria di Stato del 26 novembre 1833, Brignole, pur condividendo il fondamento teorico sottostante all'idea della classificazione («quella filosofia che può tener lontano lo innesto di altri vizj, e di gravi tendenze fra i colpevoli»), non risparmiava alcune critiche in merito ai profili applicativi del progetto della commissione. Innanzitutto, contestava la scelta di destinare alla reclusione dei condannati politici il solo Forte di Civita Castellana, ritenuto non sufficientemente capiente per poterli ospitare tutti, e suggeriva al riguardo di mettere a disposizione altre strutture, tra le quali indicava gli stabilimenti penali di San Leo, di Perugia e di Castel Sant'Angelo a Roma. Peraltro, Brignole non era affatto convinto degli accorgimenti richiesti dalla Segreteria di Stato. In particolare, riteneva che disporre il trasferimento ad Ancona dei condannati a pene brevi provenienti dalle Legazioni sarebbe stato un inutile spreco di risorse, in quanto le spese per il trasporto al luogo di condanna sarebbero state sproporzionate rispetto agli eventuali benefici. Copia della lettera di Brignole alla Segreteria di Stato è conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

[58] Il testo della circolare, con annessa tabella illustrativa del riparto dei condannati in base al reato connesso, si trova in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio dal 1 gennajo al 31 dicembre 1834*, cit., II, pp. 299-300. In calce alla tabella vi erano indicati alcuni *Avvertimenti* che integravano la disciplina del riparto, in cui si possono apprezzare le soluzioni di compromesso raggiunte al termine della discussione fra gli organi coinvolti: «1. Vi saranno in ogni casa di condanna le sale di separazione per gl'imberbi, recidivi, e rei di vizio nefando commesso nel luogo di pena. 2. Allorché in un medesimo condannato si verifichi la condanna per più delitti sarà passato nella

L'ultimo incarico di cui era stata investita la commissione consisteva nella redazione di un regolamento disciplinare delle case di condanna, unico per tutto lo Stato pontificio. Un progetto di regolamento venne effettivamente presentato all'attenzione della Segreteria di Stato (nel frattempo divenuta Segreteria per gli affari di Stato interni), ma ad oggi non ne è stata rinvenuta nemmeno una copia negli archivi. Si può comunque ricostruirne il contenuto attraverso la bozza del *Rapporto d'accompagno* al regolamento[59]. Quest'ultimo doveva essere piuttosto corposo: più di 400 articoli suddivisi in 12 titoli. I titoli dall'I all'VIII erano dedicati alle strutture e al personale di servizio presso gli stabilimenti di pena, il titolo IX disciplinava i diritti e i doveri dei fornitori, i titoli X e XI regolavano la vita dei condannati e, infine, il titolo XII introduceva un apposito procedimento giudiziario con cui si dovevano giudicare le trasgressioni disciplinari. Sotto quest'ultimo aspetto, lo sforzo della commissione fu quello di contrastare i frequenti soprusi che i forzati subivano da parte delle autorità carcerarie. Negli anni precedenti, infatti, in assenza di esplicite disposizioni, si era consolidata la prassi per cui gli ispettori dei singoli stabilimenti, autoattribuendosi poteri giurisdizionali non riconosciuti loro dalla legge, si ritenevano competenti a giudicare

casa corrispondente il titolo più grave esclusi i furti, e i delitti politici, i quali dovranno sempre diriggersi alla casa rispettiva assegnata a quei titoli; ed in concorso di entrambi si diriggeranno alla casa assegnata ai politici, abbenché la condanna per questi fosse minore di quella inflitta al condannato per titoli differenti. 3. In caso di esuberanza di condannati in Porto d'Anzio non essendo quella casa suscettibile di divisioni, per la sua situazione topografica sul molo del vecchio porto, si potrà fare il passaggio in Civitavecchia per l'eccedenza del rispettivo numero, essendovi colà de' titoli della medesima specie. 4. I delitti di fuga, di contravvenzione d'esilio, e di precetto saranno destinati ove i titoli primarj appellavano, pei quali si trovavano condannati, inquisiti e rispettivamente precettati: e perciò nella tabella dovrà abolirsi la semplice indicazione di contravvenzione a precetto aggiungendovisi il titolo, o titoli speciali, cui le contravvenzioni appellano. 5. Qualunque delinquente, che abbia sofferto una condanna per furto, o di titolo che includa anche il furto, commettendo altro delitto di diversa specie, dovrà esser diretto alla casa di condanna destinata per i titoli di furto. Lo stesso dovrà osservarsi in riguardo ai condannati politici, a meno che tanto per gli uni come per gli altri si trattasse di condanne a semplice detenzione, nel qual caso verrà diretto al rispettivo luogo stabilito per simili condanne. 6. In concorso di pene di diverso genere, tuttoché dal tribunale fosse stato decretato, ch'espiata la pena attribuita al delitto più grave, debba il condannato passare al luogo assegnato al delitto minore, non si farà luogo a tal passaggio, ma dovrà consumare intieramente le singole pene in un medesimo stabilimento, coll'opportuno sgravio di ferri, ed altre discipline di custodia».

[59] *Progetto di Rapporto d'accompagno del Regolamento Organico e Disciplinare delle Case di Condanna*, in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

sulle trasgressioni disciplinari dei condannati. La commissione conservò questa consuetudine, limitando però la giurisdizione degli ispettori alle sole trasgressioni lievi. Per giudicare sui fatti più gravi, invece, venne disposta l'istituzione in ciascuno stabilimento di un «Consiglio di disciplina», che avrebbe fornito maggiori garanzie in merito alla regolarità della procedura, diminuendo il rischio di arbitrii e di ingiustizie a danno dei condannati. Di segno totalmente opposto era la decisione della commissione di inserire nel catalogo delle sanzioni irrogabili al termine della procedura disciplinare la pena delle battiture, ritenuta imprescindibile in quanto «l'esperienza ha dimostrato esser questo il più efficace, anzi l'unico mezzo pei servi di pena». Peraltro, nel progetto di regolamento ne venivano espressamente definite le modalità di esecuzione e i casi in cui poteva essere comminata[60].

Nel complesso, il progetto elaborato dalla commissione si poneva in linea di continuità con la tradizione pontificia. I bagni penali, organizzati secondo il consueto sistema della vita in comune dei condannati, mantenevano la loro centralità all'interno del sistema dell'esecuzione penale. Il regolamento era esclusivamente volto a razionalizzarne il funzionamento, soprattutto attraverso la precisa delimitazione delle attribuzioni di ciascuna figura dell'amministrazione degli stabilimenti di pena.

Di notevole interesse erano le osservazioni presentate al progetto dalla Segreteria per gli affari di Stato interni. Anche in questo caso, il documento contenente le osservazioni non è ancora stato rinvenuto[61], ma se ne può ricostruire il contenuto attraverso l'analisi della nota di replica della commissione, datata 19 luglio 1834, in cui sono sintetizzate le undici proposte avanzate dalla Segreteria:

> 1. La divisione, o in piccole torme, o in piccole camere.
> 2. Un sistema d'ordine, di subordinazione, e di disciplina, che tutto regoli, tutto provveda, tutto distribuisca.
> 3. Una continua sorveglianza, minuta, incessante e tale che il condannato non possa mai sottrarsi all'occhio dei superiori, per cui si suggerisce un edifizio centrale ottagono chiamato Panoptica (residenza dell'ispettore) il cui occhio tutto debba raggiungere, ed al

[60] Addirittura, veniva stabilito il numero massimo di colpi che potevano essere inferti sul corpo del condannato: da 10 a 30 nei casi giudicati dall'ispettore dello stabilimento e da 20 a 60 nei casi giudicati dal Consiglio di disciplina.

[61] In ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*, è conservata esclusivamente la lettera di accompagno trasmessa dalla Segreteria per gli affari di Stato interni alla commissione.

cui orecchio mercé di tubi artificiosamente disposti, ogni più lieve moto ascolti dei singoli condannati.
4. La salubrità di tutti i locali, la nettezza di tutti i corpi, delle vestimenta, e dei letti.
5. La proibizione d'ogni liguore, meno qualche quantità determinata di vino.
6. L'esclusione dei cond.ti da ogni straniero commercio.
7. Il travaglio che ne occupi il tempo, gl'istruisca e gli procuri qualche piacere.
8. L'istruzione religiosa moderatamente esercitata, ma con gravità, e raccoglimento.
9. I castighi moderati che non mostrino severità d'animo, asprezza di carattere o furore di vendetta, astenendosi da un codice formidabile, e preferendo di soffrire non punita qualche colpa, piuttosto che render nulla la correzione colla ferocia delle pene.
10. Un codice di ricompensa in confronto del codice di pena.
11. Un sistema di dolcezza, di moderazione, di umanità accompagnato da fermezza per conservare l'ordine e la subordinazione, allontanare i condannati da nuove trasgressioni, e guidarli così ad emendarsi[62].

Per la prima volta, un documento ufficiale dello Stato pontificio faceva esplicito riferimento ai principi della riforma penitenziaria, dimostrando, peraltro, una conoscenza estremamente approfondita e puntuale dei principali temi del dibattito internazionale sulla questione. La stessa commissione dovette riconoscere «la profondità dello studio dell'autore dei rilievi sui classici scrittori inglesi e americani»[63], di cui, tuttavia, ammetteva di essere «impossibilitata a far tesoro»[64], in quanto limitata, nello svolgimento del proprio incarico, dalla precisa direttiva di «evitare ogni dispendio del Pubblico Erario nel proporre le discipline necessarie»[65]. Queste giustificazioni formali, in realtà, celavano una sostanziale diffidenza dei membri della commissione verso il movimento internazionale di riforma e i principi da esso propugnati. L'autore delle osservazioni veniva accusato di un'eccessiva tendenza all'astrazione. Al pari delle grandi opere degli illuministi, animate da un'ingiustificata fiducia verso l'umanità, anche

[62] La lettera di replica della commissione è conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

[63] *Ibid*.

[64] *Ibid*.

[65] *Ibid*.

le osservazioni della Segreteria avrebbero commesso l'errore di considerare «gl'uomini come dovrebbero essere, e non come disgraziatamente sono»[66].

Bisogna tenere a mente che la commissione era composta principalmente da funzionari dell'amministrazione pontificia: personalità che, nel corso della propria esperienza professionale, avevano accumulato anni di esperienza a contatto diretto con la realtà dei bagni penali. Dal loro punto di vista, sarebbe stato «arduo lavoro il mettere sotto forma di legge gl'argomenti sui quali è assai facile il discorrere e filosofar largamente»[67]. Erano infatti numerosi i rilievi di ordine pratico che ostavano all'applicazione di quei principi al contesto pontificio. Oltre agli eccessivi costi per adattare le strutture detentive ai nuovi canoni architettonici, la commissione insisteva sull'impossibilità di reperire personale qualificato e, soprattutto, in grado di svolgere contemporaneamente tutti i compiti attribuitigli dal regolamento proposto (sorveglianza e ascolto perpetuo dei condannati, tenuta di un registro dettagliato per ciascun recluso, ecc.) e censurava del tutto alcune «singolari disposizioni»[68], di cui non riusciva a cogliere il valore trattamentale, come ad esempio «l'istituzione di alcuni giuochi di ginnastica»[69] fra le attività quotidiane dei reclusi.

Vi era una certa divergenza di vedute anche sulle norme relative alle sanzioni disciplinari a carico dei condannati, con riferimento sia alla composizione del Consiglio di disciplina, sia al catalogo delle pene. Per quanto riguardava il primo aspetto, l'autore delle osservazioni riteneva che una composizione ampia avrebbe garantito una maggiore ponderazione nelle decisioni del Consiglio e, pertanto, suggeriva di portarne il numero di membri a sette, ben maggiore rispetto ai tre previsti nel progetto della commissione. Quest'ultima replicava che una composizione eccessivamente numerosa avrebbe compromesso la celerità decisionale, che, al contrario, doveva essere l'elemento distintivo di una procedura disciplinare. Per quanto riguardava, invece, il catalogo delle pene, coerentemente, l'autore delle osservazioni non condivideva la necessità di inserirvi anche le battiture, alle quali, tuttavia, la commissione non sembrava voler rinunciare. Inoltre, alla generica richiesta di ridurre l'afflittività delle sanzioni disciplinari previste nel progetto di regolamento, la commissione, con un velo di

66 *Ibid.*

67 *Ibid.*

68 *Ibid.*

69 *Ibid.*

ironia, obiettava che queste «filantropiche massime»[70] esulavano dal perimetro dell'incarico assegnatole dal governo e che, pertanto, senza un ripensamento esplicito da parte di quest'ultimo non avrebbe potuto operare altrimenti.

Alla fine, il regolamento non entrò mai in vigore e l'opera della commissione rimase incompiuta. Le ragioni del fallimento di questo progetto non sono chiare. In una relazione anonima sullo stato della disciplina nelle carceri pontificie si avanzava l'ipotesi che il mantenimento dello *status quo*, soprattutto in merito al funzionamento delle forniture carcerarie, avrebbe favorito i «segreti monopolisti» che traevano vantaggio dalla situazione di confusione normativa[71]. Ma si trattava di semplici illazioni, non supportate da prove concrete. Alcune amministrazioni provinciali tentarono di supplire all'inerzia del governo centrale, sottoponendo all'attenzione della Sacra Consulta dei progetti di regolamento disciplinare da attuarsi nelle carceri dei propri territori. Risalgono al 1839 e al 1840 due progetti di questo tipo, presentati rispettivamente dal Delegato Apostolico di Macerata e da quello di Frosinone. Nessuno dei due ottenne il parere favorevole della Segreteria per gli affari di Stato interni, la quale ribadì la necessità di una regolamentazione uniforme, senza però che quest'ultima venisse mai effettivamente emanata[72].

Tirando le somme, dopo più di un anno di lavori, il bilancio dell'attività della commissione può considerarsi globalmente negativo. Al netto del tentativo fallito di approvare un regolamento uniforme per tutti i luoghi di condanna dello Stato pontificio, l'unico successo della commissione consistette nell'effettiva emanazione del provvedimento che disponeva la classificazione e la successiva suddivisione dei condannati nei vari stabilimenti penali sparsi per il territorio. I benefici di questa disposizione, tuttavia, furono effimeri. La ripartizione dei condannati sulla base del reato commesso presupponeva, per un corretto funzionamento nel tempo, un'efficiente rete di collegamento fra carceri preventive e luoghi di pena, che garantisse un celere smistamento dei condannati nelle strutture penali riservate alla loro categoria, le quali potevano trovarsi anche a

[70] *Ibid*.

[71] Il testo della relazione si trova in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. 6.

[72] Argomentava lapidariamente la nota di replica della Segreteria per gli affari di Stato interni alla Consulta di Stato che le aveva sottoposto i due progetti di regolamento per la sanzione ufficiale: «il Governo non intende di munire dell'espressa sua sanzione questi diversi Regolamenti riservandosi di farlo allorché crederà di emanare un Regolamento generale». Il documento è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1509.

molti chilometri di distanza dal luogo della custodia pregiudiziale. Come prevedibile, il sistema incorse in frequenti problemi applicativi, con la conseguenza che, non di rado, i condannati ai lavori forzati scontavano parte della pena all'interno delle carceri preventive, a contatto con i detenuti in attesa di giudizio. Il caso più eclatante si ebbe nelle carceri governative di Frosinone, dove, nel 1841, si trovavano ad essere contemporaneamente detenuti ben 87 condannati in via definitiva che, invece di essere condotti ai rispettivi luoghi di esecuzione della pena, rimasero a Frosinone perché l'amministrazione locale ritenne più opportuno impiegarli nei lavori di costruzione della propria sede istituzionale. Del resto, già dalle carte dei lavori preparatori della commissione emergeva chiaramente come la Segreteria di Stato fosse disposta a sacrificare il principio della rigida separazione in favore di un più efficiente dispiegamento della forza lavoro dei condannati sul territorio nazionale[73].

Ora, è lecito chiedersi se quest'operazione di classificazione e suddivisione dei condannati sulla base del reato commesso possa essere considerata un primo tentativo di adozione nello Stato pontificio di un moderno sistema penitenziario. Senza dubbio, l'idea di separare i criminali efferati dai delinquenti comuni, al fine di evitare pericolose contaminazioni, era un tema ricorrente nella riflessione dei *prison reformers*[74] e il riparto dei forzati proposto dalla commissione andava esattamente in quella direzione. Tuttavia, non sembra che ci si possa spingere oltre. L'obiettivo della commissione si limitava ad una riorganizzazione dell'allora vigente sistema dell'esecuzione penale alla luce dell'entrata in vigore dei regolamenti di Gregorio XVI, che comunque conservavano un impianto punitivo tradizionale, basato sulla centralità dei lavori forzati. Questa centralità non venne mai messa in discussione, così come non venne mai messa in discussione la tipica struttura dei bagni penali, composta da ampi cameroni in cui i forzati trascorrevano in comune le ore di riposo, con buona pace del principio della segregazione cellulare. Se, da un lato, per la prima

[73] «Si ritiene opportuno l'avvertire però, che qualora in alcuno dei bagni, in conseguenza del nuovo ripartimento dei condannati, venisse a mancare il numero di uomini atti alle laboriose operazioni, che vi si eseguiscono, giusta il consueto, dai condannati, dovrà supplirvisi, col trasferirvisi da altri bagni tanti robusti servi di pena, quanti ne occorreranno» (*ibid.*).

[74] Così, ad esempio, si esprimeva C.I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri*, cit., p. 228: «Quanto ai condannati per crimini a pene di lunga durata, se non si tenessero separati dagli altri ditenuti, e se non fossero pure segregati fra essi, oltre all'aumentarsene la corruzione ed al propagarla fra tutti, si vedrebbe interamente fallito lo scopo principale della punizione inflitta loro, cioè l'emendazione d'essi».

volta si sentì parlare, in un dibattito interno alle istituzioni dello Stato pontificio, dei possibili benefici dei nuovi modelli detentivi che già da anni circolavano all'estero, dall'altro lato fu proprio l'organo che più di tutti avrebbe avuto la competenza per colmare la distanza con gli Stati stranieri (ossia la commissione presieduta da Giovanni Rufini) ad opporvisi con forza, liquidando le moderne teorie penitenziarie come delle irrealizzabili astrazioni filosofiche.

Peraltro, gli auspicati vantaggi della suddivisione scientifica dei condannati ebbero vita breve. Ben presto, il trasporto dei forzati dal luogo della detenzione preventiva a quello della condanna, che doveva essere il fulcro del sistema, si rivelò insostenibile economicamente e, dai registri anagrafici delle varie case di condanna dello Stato, emergeva chiaramente come, già dopo pochi anni dall'entrata in funzione del nuovo sistema, la ripartizione delineata dalla commissione non veniva rispettata con il necessario rigore. Di conseguenza, a partire dagli anni '40, si cercò di far fronte ai continui problemi di sicurezza e ordine pubblico provenienti dai bagni penali con interventi meno strutturali. Ad esempio, nel settembre del 1843 venne istituita nella città di Spoleto una commissione speciale per giudicare i delitti commessi dai condannati rinchiusi nel bagno penale della Rocca[75] e commissioni analoghe vennero istituite, immediatamente dopo, anche a Civitavecchia e ad Ancona. Le medesime finalità repressive erano contenute in un interessante *Progetto di appendice al regolamento 20 settembre 1832 sui delitti e sulle pene da servire pei condannati recidivi nelle galere pontificie*[76]. Si trattava di un vero e proprio microcosmo normativo, contenente disposizioni di diritto penale sostanziale applicabili *ratione personae* esclusivamente ai condannati nelle galere pontificie[77], che avrebbe

[75] La commissione speciale era composta da due membri «togati», nominati dal Segretario per gli affari di Stato interni fra i giudici dei tribunali civili e penali di prima istanza, due membri «militari», nominati dal Segretario di Stato fra le gerarchie dell'esercito, e da un giudice processante scelto dal Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica. Le sentenze venivano pronunciate a maggioranza del collegio a seguito di una procedura caratterizzata da sommarietà e speditezza, ed erano inappellabili. Il testo della notificazione istitutiva della commissione è riportato in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nell'anno 1843*, Roma 1844, pp. 121-123.

[76] Il testo del progetto, il cui autore è ad oggi ignoto, si trova in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 76.

[77] Il catalogo penale, come di consueto, era piuttosto vasto. Le pene si dividevano in correzionali e di alto criminale. Fra le prime erano comprese la carcerazione nella darsena, la multa, la sospensione dai pubblici lavori, il nutrimento «a pane e acqua», la sospensione da qualsiasi ingerenza sui condannati, la «distituzione perpetua» e la ritrattazione pubblica o privata. Fra le seconde, invece, erano previste l'opera pubblica,

dovuto sostituire l'ormai antiquata disciplina dell'editto di Alessandro Lante del 1806[78], ma che non entrò mai effettivamente in vigore.

Nemmeno l'introduzione di una pena meramente privativa della libertà, come la detenzione, si tradusse in un'effettiva innovazione sul piano dell'esecuzione penale. Non vennero mai costruite strutture riservate esclusivamente all'espiazione di questa tipologia di sanzione. Nella prassi, la maggior parte dei condannati alla detenzione veniva relegata alternativamente nei bagni penali, a contatto con i forzati, o nelle larghe delle stesse carceri preventive in cui erano stati trattenuti in pendenza di giudizio[79]. L'unica eccezione fu quella di Roma, dove, su iniziativa del Direttore Generale di Polizia Grimaldi, un'ala delle Terme di Diocleziano venne destinata ai condannati alla pena della detenzione, che fino a quel momento venivano rinchiusi nelle Carceri Nuove, insieme ai giudicandi[80]. Anche in questo caso, tuttavia, l'originaria funzione correzionale che doveva teoricamente informare una pena privativa della libertà personale di breve durata, come era la detenzione, non trovò un effettivo riscontro nella prassi, a causa dei frequenti problemi gestionali che contraddistinsero l'amministrazione della nuova struttura[81].

la galera a tempo o in perpetuo e la pena di morte, semplice o di speciale esemplarità. Contestualmente alla condanna, inoltre, era espressamente previsto che il giudice potesse disporre, insieme ad una delle pene principali previste nel catalogo, anche la «reclusione isolata» del reo, al fine di porlo «fuori d'ogni comunicazione con altri delinquenti».

78 Sul quale si rimanda al cap. II, par. 2.1.

79 Tale prassi venne, peraltro, «legalizzata» da una circolare della Segreteria di Stato del 22 marzo 1834 in cui si disponeva ufficialmente che «finché il Governo non proceda ad aprire de' parziali e distinti locali per l'espiazione della pena di detenzione, questa debba consumarsi ne' luoghi di larga di quelle carceri, in cui si trovavano gl'individui all'epoca della loro condanna». Inoltre, nella stessa circolare si disponeva che anche i condannati alla pena dell'opera pubblica, che a seguito della detrazione del periodo di detenzione preventiva avessero avuto un residuo di pena non superiore ai sei mesi, avrebbero potuto essere trattenuti presso i locali del carcere preventivo in cui erano custoditi in attesa di giudizio (cfr. *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio dal 1 gennajo al 31 dicembre 1834*, II, Roma 1835, pp. 304-306).

80 In ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fascc. 3-4, è conservato un *Rapporto per sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Pro-Tesoriere Generale*, in cui sono ricostruite nel dettaglio le vicende che portarono alla realizzazione della Casa di detenzione nei locali delle Terme diocleziane. Alcune importanti informazioni sulla capacità della struttura, sul trattamento dei detenuti, sulla disciplina interna e sull'assistenza spirituale si trovano in C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, cit., II, pp. 236-239.

81 Il principale problema derivava dal fatto che per lunghi periodi i detenuti delle Terme diocleziane non avevano alcuna attività lavorativa da poter svolgere, spesso a causa

Una testimonianza concreta del fallimento dei propositi di riforma della commissione del 1833 emerse dalle visite delle carceri e dei luoghi di pena[82] di Roma e Civitavecchia effettuate nei primi mesi del 1840 dal nobile inglese Thomas Fowell Buxton, fra i massimi esperti a livello internazionale della questione penitenziaria e fra i principali sostenitori della riforma[83]. Il rapporto di Fowell Buxton sugli stabilimenti penali da lui visitati[84] si apriva menzionando gli aspetti positivi. I locali erano «notabilmente politi» e ben areati, il vitto era sufficiente e di discreta qualità, il personale di sorveglianza non aveva atteggiamenti eccessivamente vessatori nei

dell'incuria amministrativa delle autorità carcerarie. A tale proposito, presso i locali della casa di detenzione, grazie ad un accordo concluso con un'impresa locale nel febbraio del 1835, era stato installato un impianto di filatura e tessitura della canapa, in cui i detenuti erano costretti a lavorare. Dalle carte d'archivio, tuttavia, emerge che ben presto la ditta appaltatrice manifestò alla Reverenda Camera Apostolica la volontà di risolvere il contratto. Ne conseguì una lunga controversia e a pagarne le principali conseguenze furono gli stessi detenuti, costretti all'inoperosità forzata. È possibile ricostruire la vicenda tramite l'ordinanza amministrativa del Tesoriere generale, conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 12, in cui veniva disposto lo sgombero dei macchinari appartenenti alla ditta dai locali della Casa di detenzione, previo incameramento di beni dal valore complessivo di 200 scudi a titolo di risarcimento danni in favore della Reverenda Camera Apostolica.

[82] Le visite delle carceri e dei luoghi di pena di Roma da parte di funzionari di governi stranieri erano assai frequenti. Ad esempio, risale al febbraio 1835 la visita del Dott. Schel per conto del governo danese, sulla quale si veda la relativa documentazione amministrativa conservata in cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1506.

[83] Le fonti che ci consentono di ricostruire le impressioni di Fowell Buxton sul sistema carcerario dello Stato pontificio sono due. La prima è il *Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigioni e Luoghi di Condanna visitati da T. Fowell Buxton*, conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 16: un'approfondita relazione scritta in lingua italiana, in cui l'autore descriveva le caratteristiche di tutti gli stabilimenti visitati, avanzando alcune proposte di riforma sugli aspetti maggiormente critici. La seconda, sicuramente più corrispondente alle effettive sensazioni di Fowell Buxton, è costituita da alcune lettere personali raccolte dagli eredi in C. Buxton (a cura di), *Memoirs of Sir Thomas Fowell Buxton, Baronet. With Selections from his correspondence*, Londra 1848. Per il pensiero di Fowell Buxton sulla riforma penitenziaria si veda la sua più importante opera sul tema: *An Inquiry, whether Crime and Misery are Produced or Prevented, by our Present System of Prison Discipline*, Londra 1818.

[84] Nello specifico, da gennaio a marzo 1840, Fowell Buxton visitò le Carceri Nuove di Via Giulia e l'annessa Casa correzionale ivi stabilita da Leone XII, il bagno penale di Castel Sant'Angelo, la Casa di detenzione e il bagno penale delle Terme diocleziane, le prigioni del palazzo senatorio in Campidoglio, lo stabilimento penale di San Paolo fuori le mura dove i forzati lavoravano alla riedificazione della Basilica, l'Ospizio apostolico di San Michele, la contigua Casa di condanna femminile e la darsena di Civitavecchia.

confronti dei condannati[85]. Vi erano addirittura alcune eccellenze, come il correzionale per minori di San Michele a Ripa. I principi detentivi che vi venivano messi in pratica dovevano essere d'esempio anche per i legislatori stranieri, «perché non solamente il sistema che vi si è stabilito è molto saggio, e ben inteso a correggere e riformare i giovani delinquenti; ma perché di più il Governo pontificio in questo riguardo ha tracciato il cammino, e stabilito un esempio, che io spero sarà perfettamente seguito dal mio proprio Paese»[86]. Pur riconoscendo, da un lato, il primato dello Stato pontificio nell'attuazione della riforma penitenziaria; dall'altro, Fowell Buxton osservava come Roma si fosse «arrestata nei progressi, mentre le altre Nazioni hanno avanzato»[87]. La generalità dei luoghi di pena era, infatti, ben lungi dal rispecchiare l'ideale di penitenziario auspicato dal movimento internazionale di riforma. Innanzitutto, già nel 1840 la classificazione e la ripartizione dei condannati, unico risultato concreto dei lavori della commissione del 1833, erano ormai divenute lettera morta: «There is no such thing as classification, except, indeed, an attempt upon a small scale, with regard to boys. Male prisoners of all ages and for all crimes, from common assault to murder, are congregated together»[88]. Nel complesso, la gestione degli stabilimenti penali difettava di una visione d'insieme e sembrava abbandonata alla totale negligenza amministrativa. La mancanza di periodici ragguagli statistici sulla popolazione detenuta, fondamentale fonte di informazioni sulla realtà carceraria di uno Stato, limitava la capacità di intervento delle autorità governative sugli aspetti critici. Fra questi vi era senza dubbio l'altissimo tasso di recidiva, le cui cause andavano ricercate, secondo Fowell Buxton, già nella fase della carcerazione preventiva, la cui eccessiva lunghezza, dovuta alla strutturale farraginosità della giustizia pontificia, esponeva gli imputati, dei quali si doveva astrattamente presumere l'innocenza, ad un evitabile contatto prolungato con ambienti tendenti alla criminalità. Quello che più lasciava perplesso il riformatore inglese era il trattamento penitenziario previsto all'interno dei luoghi di pena, in particolare la grave insufficienza dell'istruzione civile

[85] In una lettera indirizzata all'amico Samuel Hoare, tuttavia, avanzava qualche dubbio sul punto: «to be sure they knew we were coming, and it must be remembered throughout, that we were never able to take them by surprise». Si veda C. Buxton (a cura di), *Memoirs of Sir Thomas Fowell Buxton*, cit. p. 473.

[86] T. Fowell Buxton, *Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Lambruschini*, cit.

[87] *Ibid*.

[88] C. Buxton (a cura di), *Memoirs of Sir Thomas Fowell Buxton*, cit. p. 473.

impartita ai reclusi[89], e, soprattutto, il regime di sorveglianza che vi veniva osservato. A tale proposito, a causa della struttura dei bagni penali pontifici, ai custodi era preclusa la possibilità di vigilare sui condannati senza che questi ultimi se ne accorgessero, vanificando in tal modo il senso stesso della loro funzione. Fowell Buxton vedeva come unica soluzione a questo, e a tanti altri problemi, l'adozione del modello di reclusione panottica, che già era stato impiegato in numerosi penitenziari del suo Paese. Secondo lui, infatti, «La migliore ispezione è quando il carceriere dalla sua propria abitazione, anche senza volerlo, inevitabilmente deve vedere che cosa fa il prigioniero, e quando dall'altra parte questi sono sempre in sospetto che ad ogni momento possono essere dal medesimo sorvegliati»[90].

In sintesi, Fowell Buxton dipinse un quadro piuttosto sconfortante degli stabilimenti penali dello Stato pontificio, ma intravedeva la strada verso possibili miglioramenti nella progressiva introduzione dei principi della riforma penitenziaria. Tuttavia, i destinatari del rapporto del riformatore inglese, ossia le autorità governative dello Stato pontificio, non sembravano affatto propensi a prendere in considerazione l'avvio di un programma di rinnovamento del sistema di esecuzione penale all'interno del proprio ordinamento. Anzi, negli anni del pontificato di Gregorio XVI, ogni qualvolta si pose un problema di pubblica sicurezza, la risposta del governo fu sempre quella di inasprire le misure repressive, in totale antitesi rispetto ai valori promossi dai *prison reformers*.

4. *Immediate esigenze di riforma*

Il nuovo regolamento penale mostrò evidenti limiti fin dai primi anni successivi alla sua entrata in vigore. Al di là dei giudizi negativi sul piano teorico-giuridico, i principali difetti emersero nella prassi applicativa. L'oscurità, l'ambiguità e le numerose lacune del regolamento, infatti, molto spesso aggravarono il compito dei giudici che di quelle disposizioni si servivano per risolvere i casi pratici che si presentavano alla loro cognizione. Numerosissimi furono i dispacci provenienti dalle varie amministrazioni

[89] Fowell Buxton aderiva a quel filone di pensiero in base al quale le origini della criminalità dovevano attribuirsi a fattori ambientali, quali appunto l'ignoranza, e non a caratteristiche congenite dei potenziali rei: «è cosa certa, che non vi è connessione più intima di quella, che esiste fra la crassa ignoranza ed i delitti marcati da ferocia». Cfr. T. Fowell Buxton, *Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Lambruschini*, cit.

[90] *Ibid*.

territoriali che, sollecitate dai tribunali locali, chiedevano alla Segreteria per gli affari di Stato interni di fornire loro l'interpretazione autentica di molte delle disposizioni contenute nel regolamento[91].

Per questi motivi, si iniziò ad avvertire fin da subito la necessità di una riforma. Nonostante nessuno dei numerosi progetti, sia ufficiali che di iniziativa privata, che vennero sottoposti all'attenzione del governo, entrò mai in vigore, lo studio di questi tentativi di revisione è comunque significativo in quanto «offre una interessante testimonianza degli orientamenti della scienza giuridica e dei problemi della prassi in questo Stato durante la Restaurazione»[92], consentendoci, ai fini che più ci interessano, di valutare fino a che punto la dottrina criminalistica pontificia fosse cosciente dei nuovi orientamenti in materia di esecuzione penale e fosse intenzionata ad adottare all'interno del proprio ordinamento i principi del movimento internazionale di riforma penitenziaria.

Almeno in questa prima fase, in realtà, i due poli del dibattito sottostante alle riforme legislative erano, da una parte, le istanze conservatrici di chi auspicava la ripresa di pratiche e modelli punitivi di Antico Regime, e, dall'altra, l'apertura ai principi dell'Illuminismo penale, sulla scorta degli insegnamenti dei due grandi maestri del primo Ottocento, Romagnosi e Carmignani. In entrambi i casi, seppur con le dovute distinzioni dettate dalla differente impostazione ideologica, la pena rimaneva legata ai due concetti di retribuzione e general-prevenzione, entrambi aventi come corollario l'esclusione dal catalogo sanzionatorio di un uso estensivo della pena detentiva.

Per comprendere i termini della contesa dottrinaria, è significativo il primo dei progetti successivi alla codificazione gregoriana, presentato al pontefice il 20 dicembre 1833 dall'avvocato Luigi Gigli[93]. L'obiettivo di

[91] Si veda ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, buste 1551-1553. Le principali questioni interpretative riguardavano, ad esempio, la definizione degli elementi costitutivi delle varie fattispecie di reato, la determinazione della pena, le modalità di calcolo della maggiorazione di pena in caso di recidiva, l'esatto computo del periodo di carcerazione preventiva da detrarre dal *quantum* di pena (il c.d. «presofferto»), alle modalità di esecuzione delle sentenze, al rapporto con leggi precedenti in materia penale, alla corretta individuazione della competenza giurisdizionale e così via.

[92] M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, cit., p. 351.

[93] Ad oggi, il testo del progetto originario di Gigli non è stato ancora rinvenuto, ma è verosimile ritenere che fosse sostanzialmente analogo ad un successivo progetto, presentato dallo stesso Gigli nel 1848, che è conservato in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 9, fasc. 80. Si veda sul punto M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia*, cit., pp. 204-205, e M.R. Di Simone, *Progetti*

Gigli, da lui stesso dichiarato nelle *Osservazioni* che precedono il testo del progetto, era quello di concorrere al «miglioramento della legislazione dello Stato», come converrebbe ad ogni «buon suddito». La sua idea era quella di trovare un equilibrio tra la conservazione di alcuni principi consolidati nell'ordinamento penale dello Stato pontificio e l'introduzione, seppure graduale, dei moderni principi di derivazione illuministica, cui però in molti casi fu costretto a rinunciare in nome della tradizione. A tale proposito, per quanto riguardava il catalogo delle pene, l'unica critica al regolamento del 1832 riguardava la modalità di esecuzione della «pena di morte di speciale esempio», che secondo quanto disposto dall'art. 55, doveva avvenire tramite fucilazione alle spalle. Secondo Gigli, questa modalità di esecuzione, non essendo generalmente riconosciuta come infamante, non avrebbe conseguito quel necessario grado di impressione che avrebbe dovuto indurre gli spettatori della pubblica esecuzione ad astenersi dall'eventuale commissione di futuri delitti[94]. Ne suggeriva, pertanto, la sostituzione con la decapitazione sul patibolo, cui potevano essere aggiunti, per aumentare ulteriormente l'effetto deterrente della pena, l'esecuzione della condanna nelle prossimità del *locus commissi delicti* e il vestimento del condannato con i simboli dell'infamia[95].

Parallelamente, nel progetto veniva dato maggiore spazio alla privazione della libertà personale, attraverso l'inserimento all'interno del catalogo delle pene della reclusione a vita o a tempo, per una durata massima di venti anni. Tuttavia, le ragioni di tale scelta legislativa non andavano ricercate nella valorizzazione della funzione correzionale della pena, ma nella necessità di operare una distinzione di carattere cetuale fra i condannati[96]:

di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione, cit., p. 352, cui si rimanda anche per le considerazioni di carattere generale su questo progetto.

94 Del resto, nella prassi giudiziaria, a seguito di numerose lamentele dei corpi militari che si rifiutavano di dare esecuzione alle condanne a morte emanate da tribunali civili, a partire dal dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni n. 60208 del 20 maggio 1837, la pena di morte di speciale esemplarità iniziò ad essere eseguita tramite decapitazione e successiva esposizione sul patibolo della testa del condannato, in deroga all'art. 55 del *Regolamento sui delitti e sulle pene*.

95 Nello specifico, il condannato doveva essere trasportato nel luogo dell'esecuzione «a piedi nudi, vestito con un sacco nero, con un velo nero, che gli ricuopra il volto, e con un cartello al petto nel quale sia scritto a lettere grandi il delitto, o pure il motto 'l'uomo empio' da stabilirsi dal tribunale a seconda dei delitti».

96 Il carattere retributivo della reclusione e l'assenza di ogni proposito correzionale erano confermati dalle modalità esecutive previste per tale tipo di pena. Innanzitutto, Gigli, riprendendo l'insegnamento di Renazzi, specificava che la reclusione doveva eseguirsi all'interno di «un forte dello Stato», escludendo esplicitamente la necessità di costruire

> Vi sono alcuni ceti di persone, che per la diversa educazione ricevuta soffrirebbero una doppia pena se dovessero espiarla nei soliti luoghi della galera, e dell'opera pubblica. D'altronde la legge commetterebbe un'ingiustizia se nell'applicare le pene volesse fare distinzione di ceti, giacché in faccia alla legge devono essere egualmente sagri i delitti del plebeo, e del nobile, del povero, e del ricco. Vi sono peraltro alcune qualità di delitti, che per lo più si commettono da persone o ricche, o colte, o che hanno avuto un'educazione particolare, e non plebea. In questi casi può la legge, senza timore di stabilire un'odiosa differenza fra le diverse classi dei cittadini, prescrivere, che la pena sia espiata in luoghi distinti, giacché sarà sempre vero, che il Legislatore avrà distinto i delitti, e non le persone, e che avrà destinato a quelli e non a queste le pene[97].

Questa motivazione non convinse l'avvocato Giovanni Rufini che, nelle sue osservazioni sul progetto di Gigli, lo accusò di celare dei secondi fini dietro questa scelta: «Comprende chiunque facilmente che questa sostituzione arbitraria di pena in tutti i casi ed in tutti i delitti non è stata inventata che per punir meno e senza ignominia i delitti politici e per non assoggettare mai alla galera o all'opera le persone dei geniali del patto sociale ancorché per delitti comuni»[98]. Fu proprio questa la ragione del fallimento del progetto. Il codice venne etichettato come fazioso e, quindi,

nuovi edifici secondo i canoni della moderna scienza penitenziaria. Inoltre, ai reclusi dovevano essere apposti degli strumenti di coercizione fisica alle caviglie: due anelli di ferro uniti con una catena per i condannati a vita sotto stretta custodia e un solo anello alla caviglia destra per i condannati a vita semplice.

97 Si trattava di uno dei tanti compromessi con la tradizione cui Gigli dovette sottostare nella redazione dei suoi progetti di codice. Con questa affermazione, infatti, egli si poneva in contraddizione con quanto sostenuto nelle *Lettere critico-riflessive*, che dobbiamo ritenere essere maggiormente coerenti con il pensiero criminalistico del loro autore. In quell'opera, infatti, Gigli esprimeva perplessità nei confronti di tutte quelle disposizioni che presupponevano una distinzione cetuale fra i loro destinatari, come ad esempio in merito all'esecuzione della pena della «forca», delle «battiture» e, appunto, della reclusione che tradizionalmente era riservata esclusivamente ai rei di estrazione nobiliare. A tale proposito, scriveva Gigli: «Questa era una vera ingiustizia, perché tutti gli uomini sono stati dalla natura formati perfettamente uguali, ed in faccia alla legge devono essere egualmente sacri i diritti del plebeo, e del povero, e del ricco. È una semplice accidentalità la disuguaglianza di ricchezze, che scorgesi nelle civili società e che produce la differenza de' ceti; che anzi, se la legge volesse esser giusta dovrebbe gravare più la pena sul nobile, che sul vile, e povero» (L. Gigli, *Lettere critico-riflessive*, cit., p. 159).

98 Cfr. *Esame sulle Osservazioni per la miglioranza al Regolamento penale proposte dal Governatore di Monte Carotto*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1551.

potenzialmente pericoloso per l'ordine sociale, in quanto, secondo i suoi critici, avrebbe contribuito alla creazione di vaste sacche di impunità e avrebbe alimentato quelle rivendicazioni di secolarizzazione delle istituzioni che, se non sedate sul nascere, avrebbero potuto condurre alla dissoluzione dello Stato pontificio[99].

Allo stesso avvocato Giovanni Rufini, coadiuvato dal suo collega Giuseppe Luigi Bartoli, è stato attribuito un altro progetto di codificazione penale, che, tuttavia, appare non particolarmente significativo ai nostri fini[100]. Fatta eccezione per qualche modifica meramente stilistica, il titolo IX del regolamento gregoriano relativo alle pene veniva confermato nella sua formulazione originaria. Similmente, anche le osservazioni presentate dagli avvocati concistoriali non sembravano metterne in discussione l'impianto sanzionatorio, se non per qualche aspetto marginale[101].

Di orientamento decisamente conservatore era anche il progetto di codice penale presentato nel 1837 dall'avvocato Agatone De Luca Tronchet[102], all'epoca Governatore di Vetralla. Sul modello della codificazione francese, il progetto adottava una classificazione tripartita delle pene (afflittive ed

[99] Queste le parole conclusive di Rufini: «il Regolamento che si presenta offre tutti gl'immaginabili ostacoli per progredirne a maggior discussione onde adottarlo in tutto o in parte giacché sembra basato sul patto sociale, diretto a favorire i faziosi, opposto ai principj fondamentali del Governo Pontificio, diretto ad un Governo secolare e contenente delle disposizioni e delle pene tutte adatte a fomentare l'impunità, e ad accrescere i delitti» (cfr. *Esame sulle Osservazioni*, cit.).

[100] Copia del progetto, che i compilatori hanno intitolato *Minuta di codice penale*, si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1551. Si vedano le considerazioni su questo progetto di codice contenute in M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, cit., pp. 368 e ss. Qualche accenno anche in M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia*, cit., p. 203.

[101] In particolare, gli avvocati concistoriali suggerivano di espungere dal regolamento la disciplina della morte civile quale conseguenza di determinate condanne in sede penale, affermando che di tale questione se ne dovesse occupare esclusivamente il legislatore civile, nonché di limitare al minimo il ricorso alla pena della multa, ritenuta odiosa in quanto condizionata nella sua efficacia dalla consistenza patrimoniale del reo. Si veda sul punto M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, cit., pp. 375-376.

[102] Agatone De Luca Tronchet fu uno dei tanti personaggi che oscillarono ambiguamente fra le posizioni repubblicane – nel 1849 giurò fedeltà alla Repubblica Romana – e il lealismo verso lo Stato pontificio, in nome del quale ricoprì numerosi incarichi governativi, tra cui anche quello di Presidente di alcune commissioni chiamate a giudicare sui fatti occorsi durante gli sconvolgimenti politici nelle province settentrionali. Alcune notizie su di lui si trovano in C. Lodolini Tupputi, *L'Archivio riservato del Ministero di grazia e giustizia dello Stato pontificio (1849-1868)*, Roma 2012, pp. 55-56.

infamanti, afflittive non infamanti e correzionali), che nei fatti manteneva invariata la centralità dei lavori forzati, su cui si fondava il catalogo penale del regolamento allora vigente. Rispetto a quest'ultimo, peraltro, il progetto di De Luca Tronchet accentuava ulteriormente il carattere repressivo di alcune disposizioni, soprattutto in materia di giustizia politica. Oltre all'attribuzione alle forze di polizia di invasivi strumenti di controllo volti alla prevenzione dei fenomeni criminosi, spiccava la reintroduzione di alcune pene accessorie, quali la berlina e la confisca dei beni del reo, che ormai sembravano essere solo un vetusto retaggio di epoche passate[103].

Resosi conto della difficoltà di giungere ad una riforma complessiva dell'intera legislazione penale, Gregorio XVI, negli ultimi anni del proprio pontificato, mutò strategia, preferendo concentrare gli sforzi sull'introduzione di modifiche parziali ai vigenti regolamenti, che peraltro andavano quasi sempre nella direzione di un progressivo ritorno a pratiche ed istituti che apparivano superati. Fra gli interventi legislativi di cui il pontefice avvertiva la maggiore necessità vi era, infatti, la reintroduzione delle pene corporali, la cui abolizione, confermata da Leone XII[104], risaliva ai tempi di Pio VII. Fin dai primi anni successivi all'entrata in vigore dei regolamenti gregoriani erano giunte all'attenzione della Segreteria di Stato numerose segnalazioni, provenienti soprattutto dalle zone rurali dello Stato, in merito ad una recrudescenza della piccola criminalità, le cui cause venivano attribuite proprio all'assenza di efficaci mezzi di deterrenza, quali erano in passato le punizioni corporali[105]. Le brevi pene detentive di

[103] Copia del progetto è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1551. Per un giudizio complessivo dell'opera si rinvia, ancora una volta, a M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, cit., pp. 381 e ss.

[104] In particolare, l'art. 100 del *motu proprio* del 5 ottobre 1824, contenente la riforma dell'ordinamento giudiziario, stabiliva che «L'uso dei tormenti, e la pena della corda, ambedue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest'ultima è surrogata la pena di un anno di opera». Il successivo art. 101, peraltro, prescriveva l'abolizione delle pene arbitrarie «in quanto riguardino l'esasperamento, e l'accrescimento di quelle comminate espressamente dalla legge». Il testo del *motu proprio* si trova in *Bullarii romani continuatio*, cit., XVI, pp. 128-255.

[105] A tale proposito, è datata 14 settembre 1836 un'istanza della Comunità di Ronciglione in cui si legge «È prossima in questo luogo la vendemmia delle uve. La scarsezza di esse fa rendere gravosissimi a questi proprietarj di vigne i furti, che con troppa frequenza si commettono nelle nostre Campagne. È cosa sperimentata in passato, che l'uso economico del cavalletto rese lontani, anzi eliminò affatto simili furti. Ed è per questo che imploriamo dall'Eminentissima Vostra Reverendissima per il bene di questa Città, che voglia degnarsi per tali furti ripristinare essa punitiva giustizia come produttrice di

nuova introduzione, infatti, non sembravano sufficienti a disincentivare la commissione dei crimini, anzi, alcuni sostenevano che la prospettiva di essere rinchiusi nei luoghi di detenzione, che spesso garantivano ai condannati delle condizioni di vita migliori di quelle che avevano in libertà, fosse addirittura uno stimolo alla delinquenza[106].

Venne allo scopo nominata una congregazione cardinalizia speciale con il compito di riformare i codici penali[107]. Fra le venticinque questioni di diritto sottopostele dal pontefice, ve ne era anche una in merito alla possibile reintroduzione delle pene corporali, la numero 24: «Si conosce conveniente il ristabilimento di pronte pene afflittive, segnatamente quelle delle nerbate, del cavalletto, e della berlina?»[108]. La congregazione si espresse favorevolmente, nonostante l'iniziale contrarietà di uno dei suoi membri, secondo il quale le battiture in pubblica piazza erano contrarie al comune sentimento della decenza. Alla fine, si giunse al compromesso per cui le

ottimi effetti» (cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1551). Analoghe richieste giunsero anche dal Delegato Apostolico di Ancona (cfr, il dispaccio del 26 maggio 1838, conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1551) da un gruppo di rappresentanti della popolazione della Delegazione di Perugia (cfr. la supplica del 10 dicembre 1841, conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1552).

106 In tal senso si esprimeva il Delegato Apostolico di Spoleto, in un dispaccio del 2 novembre 1838 diretto alla Segreteria per gli affari di Stato interni e conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1551, suggerendo per l'appunto la necessità di reintrodurre la pena del cavalletto: «Quanti sonovi, che commettono un qualche delitto per andare alla carcere a sfamarsi non avendo mezzi, e ciò che è più mancanti di volontà per procurarsi onestamente di che vivere! Purtroppo il trattamento de' Carcerati è ora tale, che promuove agognamento a molti e molti cittadini». Non mancavano neanche influenti voci che si levarono contro la reintroduzione del cavalletto. Fra questi c'era il già citato avvocato Giovanni Rufini, il quale, in risposta alla richiesta di reintroduzione di suddetta pena da parte del Delegato Apostolico di Spoleto, si pronunciava così: «la pena del cavalletto non è correzionale ma infamante, e provocatrice di tumulti popolari ed i Malvaggi profitterebbero della ripristinazione per rinnovare in tutti i Giornali le infamità che in proposito se ne stamparono, e si diffusero nelle Tablettes Romaines, opera indegnissima del già Vice-Console francese Beel che si nascose sotto il nome di Stendhal». Il parere di Rufini, datato 9 novembre 1838, è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1551.

107 Sulla composizione e i lavori di questa congregazione si veda M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, cit., pp. 386-388.

108 I lavori della congregazione sono riassunti in una dettagliata relazione anonima, conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1599, fasc. *1845*.

battiture non si sarebbero potute eseguire in pubblico e, in ogni caso, si garantiva che tutte le pene corporali avrebbero potuto essere comminate solo nei casi espressamente previsti dalla legge e previa approvazione di un regolamento applicativo *ad hoc*. Peraltro, la possibile reintroduzione della berlina venne osteggiata da un anonimo parere allegato alla relazione dei lavori della congregazione, che Maria Rosa Di Simone ha attribuito al solito Giovanni Rufini[109]. Secondo quest'ultimo, o chi per lui, la berlina, in quanto massimamente infamante per chi la subiva, si sarebbe potuta utilizzare soltanto nei confronti della «feccia della plebe». Inoltre, trattandosi di una pratica ormai superata in numerosi ordinamenti stranieri, avrebbe esposto lo Stato pontificio alle critiche internazionali senza, per contro, apportare alcun beneficio in termini di contrasto alla criminalità.

Sebbene in maniera rapida e superficiale, la congregazione si occupò anche di alcuni problemi relativi all'esecuzione penale e alla gestione delle carceri e dei luoghi pena. Si limitò, senza mai fare esplicito riferimento ai principi della riforma penitenziaria, a suggerire l'istituzione di una commissione incaricata di «migliorare la disciplina dei Bagni e delle Carceri». Nei fatti, l'istituzione di una simile commissione avvenne solo qualche anno più tardi, nel 1847, ma appare eccessivo sostenere che il parere della Congregazione sia stato decisivo a tale riguardo.

Gregorio XVI accolse gli indirizzi di politica legislativa suggeriti dalla congregazione cardinalizia e decise di nominare una commissione di giuristi[110] per procedere alle opportune modifiche dei regolamenti penali[111]. Il mandato della commissione era estremamente specifico. In primo luogo,

[109] Il documento è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1599, fasc. *1845*. Sull'attribuzione della sua paternità si veda M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, cit., p. 387.

[110] La minuta dell'atto di nomina, inviato ai singoli membri della commissione, è conservata in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 70. La commissione, presieduta dal cardinale Antonio Maria Cagiano de Azevedo, era composta dall'avvocato concistoriale Giovanni di Pietro, dal primo Luogotenente del Tribunale del Governo di Roma Pietro Benvenuti, dal Fiscale della Congregazione degli Studi Giovanni Rufini e dal Sottosegretario della Sacra Consulta Tommaso Alessandri. Tale composizione, inoltre, era integrata, limitatamente alle sedute in cui si discuteva del nuovo regolamento di Polizia, dalla presenza del Governatore di Roma Luigi Vannicelli Casoni, nella sua qualità di Direttore generale della Polizia. Per un'analisi più approfondita dei lavori della commissione, si veda M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, cit., pp. 388-389.

[111] Si veda il *Rapporto per l'udienza di Sua Santità del 10 luglio 1841*, conservato in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 70.

doveva modificare gli artt. 345, 346 e 347 del regolamento sostanziale e inasprire i trattamenti sanzionatori ivi previsti per alcune fattispecie di reati contro il patrimonio, avendo però l'accortezza di emanare tali disposizioni nel momento più opportuno, ossia in occasione della «prima eclatante rapina che accadesse in Roma». In secondo luogo, la commissione aveva il compito di reintrodurre la pena corporale del cavalletto, avuto però riguardo di conformarsi alle indicazioni che emergevano dai lavori della congregazione cardinalizia, ossia «purché però essa pena non abbia effetto al pubblico aspetto, e purché sia applicata con le discipline che si reputeranno convenienti dalla commissione, e nei casi in cui si stimi doversene fare dalla legge una espressa menzione». In terzo luogo, alla commissione era riconosciuta la «facoltà d'introdurre ancora nel Regolamento qualche pena di moderata esemplarità (esclusa però sempre la berlina) d'applicarsi a qualche straordinario caso di pubblico scandalo»; facoltà che poteva esercitare con una certa discrezionalità in merito sia alla natura di tali sanzioni, sia all'individuazione dei casi in cui queste ultime avrebbero dovuto trovare applicazione. Da ultimo, parallelamente alla riforma dei codici penali, Gregorio XVI affidò alla medesima commissione anche l'incarico di compilare un regolamento di Polizia, di cui la stessa Direzione generale aveva fatto espressa richiesta.

In conclusione, i numerosi tentativi di apportare modifiche ai regolamenti penali del 1832 mettono in risalto due importanti aspetti della legislazione pontificia. Il primo è che l'opera codificatoria di Gregorio XVI, entrata in vigore troppo frettolosamente e in assenza di solide fondamenta giuridiche, si rivelò ben presto inadeguata. Erano troppe le lacune e le contraddizioni che resero la prassi dei tribunali farraginosa e foriera di iniquità a danno sia degli interessi dello Stato sia di quelli dei cittadini. In secondo luogo, gli indirizzi di politica legislativa che emergono dall'analisi del contenuto di tali progetti di riforma sono testimoni di una cultura giuridica ancora fortemente influenzata dai canoni criminalistici di Antico Regime. Gli auspici di un ritorno alle pratiche del passato, come appunto le pene corporali, erano assai più frequenti delle aperture verso nuovi principi o nuovi istituti. In questo contesto, non si mise mai in discussione quella concezione della pena incentrata sul binomio retribuzione/general-prevenzione. Anzi, Gregorio XVI si dimostrò perfettamente in linea con chi su questo binomio richiedeva di insistere con ancora più convinzione. La discussione sui nuovi metodi di esecuzione penale doveva ancora attendere.

5. *La recrudescenza della criminalità*

Nonostante l'entrata in vigore dei regolamenti penali e i tentativi di riformare il l'organizzazione delle carceri e dei luoghi di pena, negli anni del pontificato di Gregorio XVI si registrò un costante aumento della microcriminalità. Nei territori rurali dello Stato pontificio, specialmente in quelli in cui il regime prevalente era quello della mezzadria[112], il furto dei prodotti agricoli, spesso addirittura avallato dai tribunali ecclesiastici[113], destava un crescente allarme fra la classe dei proprietari. Si trattava, invero, di un fenomeno molto diffuso in tutti gli Stati preunitari e destinato ad intensificarsi a seguito dell'Unità d'Italia. Sono state date diverse letture storiografiche circa il significato dei furti campestri. Alcuni autori ne hanno dato un'interpretazione marcatamente ideologizzata, inquadrandolo come una forma di «lotta di massa»[114], altri invece lo hanno inserito nell'alveo di quelle pratiche illegalistiche che trovavano terreno fertile in contesti, come quello della campagna italiana di metà Ottocento, connotati da povertà diffusa e vaste sacche di impunità[115].

In ogni caso, prescindendo da questo genere di analisi, nello Stato pontificio i provvedimenti emanati dal governo centrale, a causa della loro eccessiva generalità e astrattezza, si dimostrarono insufficienti a contrastare tale fenomeno, che assumeva forme e modalità diverse nelle varie province dello Stato. A questa mancanza supplivano gli interventi delle autorità provinciali che erano dotati di ampie competenze legislative anche in materia penale, soprattutto negli ambiti della giustizia correzionale e di

[112] Per un approfondimento sul tema delle politiche agricole dello Stato pontificio, si veda A. Quacquarelli, *Economia e politica agraria dello Stato Pontificio nella Restaurazione*, in «Annali di scienze politiche», XIII (1940), nn. 3-4, pp. 135-155.

[113] Il Tribunale della Penitenzieria apostolica non riteneva che questo genere di furti, i cui autori erano mossi esclusivamente dalla necessità di sostentarsi, costituisse una condotta peccaminosa per la dottrina cristiana, con grande scandalo della classe proprietaria che riteneva che una simile accondiscendenza avrebbe generato il caos nella società (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1553).

[114] In tal senso, F. Bozzini, *Il furto campestre. Una forma di lotta di massa*, Bari 1977.

[115] Così, ad esempio, M. Sbriccoli, *Il furto campestre nell'Italia mezzadrile. Un'interpretazione*, in «Annali dell'Istituto 'A. Cervi'», II (1980), pp. 371-378 (ora anche in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., pp. 419-426). Dello stesso autore si veda anche *La piccola criminalità e la criminalità dei poveri nelle riforme settecentesche del diritto e della legislazione penale*, in M. Corti, M. Santucci, M.A. Cattaneo, C. Dionisotti, M. Sbriccoli, N. Bobbio, *Lezioni sull'illuminismo*, Bellinzona 1980, pp. 51-64 (ora anche in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., I, 407-417).

polizia, pur necessitando della previa autorizzazione della Segreteria per gli affari di Stato interni[116].

Ne conseguiva una legislazione molto frammentaria che, derogando *in peius* alle disposizioni generali contenute nei regolamenti gregoriani, prevedeva spesso una disciplina di maggior rigore, sia sul piano delle misure preventive sia su quello delle pene. Gli esempi sono numerosi. Per contrastare il fenomeno dei furti delle foglie della pianta del gelso, utilizzate nell'allevamento dei bachi da seta, il Delegato Apostolico di Macerata, Domenico Carafa, emanò un editto, datato 27 aprile 1834[117], in cui, da un lato, si comminavano sanzioni fino a tre mesi di carcere, aumentati a sei in caso di recidiva, per chi fosse stato sorpreso in flagranza di reato e, dall'altro, tentava di contrastare la ricettazione del suddetto prodotto, regolamentandone rigidamente la vendita al dettaglio. È del 28 agosto 1835, invece, un *Regolamento sullo spellucco delle olive*, approvato dal Consiglio comunale di Tivoli, nella Comarca di Roma, in cui si disciplinavano tempi e modi della raccolta delle olive al fine di contrastare i furti e il danneggiamento degli uliveti. A tal fine, anche in questo caso, i trasgressori venivano puniti con pene sia pecuniarie, sia, nei casi più gravi, privative della libertà[118].

La Segreteria per gli affari di Stato interni, che inizialmente tendeva a dare il proprio consenso ai vari regolamenti speciali delle province, seppur suggerendo qualche modifica, iniziò intorno agli anni '40 ad adottare un indirizzo più restrittivo, insistendo sulla necessità di una legislazione uniforme e invitando le giurisdizioni locali a contrastare i fenomeni criminosi facendo una più corretta applicazione degli strumenti legislativi già in vigore. In un parere del 1841 in merito alla legislazione d'urgenza attuata nella Delegazione di Frosinone per contrastare il furto di olive, l'avvocato Giovanni Rufini si esprimeva così:

> A me è sembrato che dove mancano le disposizioni statutarie, supplisce la Costituzione di Benedetto XIV sui danni dati studiosi, e manuali, non che il Regolamento penale sui furti benché tenui.

[116] La competenza in materia criminale delle autorità locali venne esplicitamente confermata dall'art. 6 del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, in base al quale «Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di disciplina strettamente locali, rimangono conservate colle rispettive sanzioni».

[117] Copia dell'editto si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1553.

[118] Copia del regolamento è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1553.

> Se queste disposizioni si osservassero col dovuto rigore, e colla corrispondente esattezza mi pare che si provvederebbe anche ai furti delle olive di Frosinone, e senza bisogno di delatori, di casse comunali, o di Polizia. Può forse esservi bisogno di coordinare meglio, e con uniformità la procedura, e le penali sulla materia, ma ciò spetta alla Commissione incaricata di qualche riforma al regolamento penale, ed all'altra sulla Polizia (che naturalmente dovrà comprendere i furti campestri, parte non indifferente della polizia rurale) motivo per cui non saprei proporre innovazioni parziali, e parrebbe che bastasse inculcare l'osservanza degli Statuti, della Costituzione, e del Regolamento penale[119].

La preoccupazione del governo centrale era quella di placare eventuali spinte centrifughe nell'amministrazione della giustizia e garantire uniformità nell'applicazione della legge, non certo quella di evitare l'inasprimento delle pene, che anzi sembrava essere l'unico efficace rimedio per contrastare la recrudescenza dei fenomeni criminosi. Tant'è che il 27 dicembre 1841 la stessa Segreteria per gli affari di Stato interni emanò un editto che introduceva norme speciali per la repressione dei furti violenti nella città di Roma[120]. Per giudicare sugli autori di questi reati e sui loro complici o ricettatori, l'editto istituiva una commissione straordinaria, composta da sei giudici e presieduta dal Governatore di Roma/Direttore generale di Polizia, le cui sentenze, pronunciate al termine di un'istruttoria decisamente sommaria, erano inappellabili. Inoltre, venivano introdotte sostanziali deroghe al regolamento gregoriano per quanto riguardava le pene previste per tali reati. Il furto violento, sia tentato che consumato, doveva essere punito con la galera dai quindici ai venti anni, indipendentemente dal valore della cosa rubata[121]; la pena della galera sarebbe divenuta perpetua qualora il furto fosse stato commesso «a mano armata e con minacce letali»[122], mentre sarebbe stata comminata la pena di morte se il

[119] La stessa risposta venne data ad analoghe richieste provenienti dalla Delegazione Apostolica di Macerata (7 giugno 1841), da quella di Perugia (13 maggio 1841), da quella di Camerino (29 aprile 1841) e da quella di Spoleto (30 settembre 1842). Tutta la relativa documentazione si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1553.

[120] Copia dell'editto è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1553.

[121] In base al combinato disposto degli artt. 539 e 545 del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, invece, tale pena era prevista esclusivamente per i furti di valore superiore ai 500 Scudi, mentre per importi minori la pena era più mite.

[122] Anche per questa circostanza aggravante la pena prevista dal regolamento gregoriano era gradata in base al valore della cosa rubata (art. 546).

rapinatore avesse provocato delle lesioni ai danni della persona aggredita, indipendentemente, anche in questo caso, dal fatto che la rapina si fosse effettivamente consumata o fosse rimasta solo allo stadio di «conato»[123]. Insomma, l'ultima fase del pontificato di Gregorio XVI si contraddistinse per un generale aumento degli strumenti repressivi dello Stato. Ai nuovi problemi derivanti dall'aumento dei fenomeni criminosi, specialmente nelle aree rurali, il governo centrale diede risposte antiche, ricorrendo a strumenti sanzionatori ormai desueti e, in generale, inasprendo il regime punitivo previsto per le condotte che destavano maggior allarme sociale.

[123] Per la medesima fattispecie, invece, il regolamento gregoriano prevedeva al massimo la pena della galera perpetua (art. 547).

Capitolo IV

Il pontificato di Pio IX: parte I

Sommario: 1. Nuovi e vecchi indirizzi dottrinari – 2. Gli ideologi di Pio IX – 2.1. Carlo Luigi Morichini e l'apologia del «primato pontificio» – 2.2. Luigi Pianciani: un «vecchio partigiano» del carcere cellulare – 2.3. Pellegrino Rossi penitenziarista – 3. La genesi di un «mito» – 4. La riforma dei codici – 5. Il riassetto amministrativo – 6. I tentativi di riforma nel periodo statutario.

1. *Nuovi e vecchi indirizzi dottrinari*

Come abbiamo visto, indipendentemente dalle posizioni più o meno conservatrici espresse, nessuna delle dei giuristi pontifici pubblicate nei trent'anni successivi alla Restaurazione accennava in maniera esplicita alle riforme carcerarie che proprio in quegli anni venivano discusse e approvate negli altri ordinamenti della penisola italiana e del continente europeo.

È solo a partire dagli anni '40 (con circa quattro decenni di ritardo rispetto a Francia e Inghilterra) che iniziarono a circolare in ambiente accademico le prime pubblicazioni in cui si faceva menzione del sistema cellulare di reclusione penitenziaria. Un ruolo importante in questo processo di apertura verso l'esterno venne svolto dalle numerose riviste giuridiche (e non) di orientamento progressista che videro la luce sullo slancio riformista dei primi anni del pontificato di Pio IX[1]. In quel periodo, il centro di

[1] Le principali riviste giuridiche fondate in quel periodo furono il *Giornale del Foro*, il *Giornale di giurisprudenza e del Foro criminale* e gli *Annali di Giurisprudenza criminale per gli Stati pontificj*, sui quali si rimanda, per alcuni cenni e ulteriori rinvii bibliografici, a L. Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo*, cit., p. 193. In queste riviste, il tema delle carceri e dei luoghi di pena passava sicuramente in secondo piano. Tuttavia, si segnala un interessante articolo, pubblicato in forma anonima con il titolo *Il carcere criminale pei prevenuti*, in «Annali di Giurisprudenza criminale per gli Stati pontificj», I (1847), p. 48, che, oltre a criticare il governo pontificio per le condizioni indecorose in cui versavano le carceri preventive dello Stato, invitava alla riflessione sulla necessità di una riforma anche per l'affine settore dei luoghi di pena. In particolare, fra le misure più urgenti venivano menzionate l'introduzione del sistema penitenziario cellulare, sull'esempio del Correzionale di San Michele a Ripa Grande, e la separazione dei condannati minorenni

maggior fermento culturale era rappresentato dalla città di Bologna[2], dove le idee liberal-democratiche circolavano più liberamente rispetto alla Capitale e avevano trovato terreno fertile fra le *élites* culturali cittadine, espressione dei ceti altoborghesi o addirittura nobiliari. Personalità come Giovanni Massei, Marco Minghetti, Luigi Tanari, Carlo Berti Pichat e Augusto Aglebert furono i principali animatori della *Conferenza economico-morale*[3], un circolo culturale che si riuniva settimanalmente nella casa di Berti Pichat e che diede vita al celebre giornale bolognese *Il Felsineo*[4]. Fra le tante proposte di rinnovamento delle istituzioni, avanzate sulle pagine della rivista, non mancarono quelle relative alla riorganizzazione del sistema carcerario. E così, leggendo *Il Felsineo* era possibile venire a conoscenza delle moderne idee penitenziarie, informarsi sul funzionamento delle strutture detentive attive all'estero e tenersi aggiornati sul dibattito fra i vari modelli di isolamento[5].

Con qualche anno di ritardo rispetto a Bologna, anche a Roma iniziarono a circolare le prime riviste animate dal medesimo spirito del Felsineo. Nel dicembre del 1846, su iniziativa di Carlo Gazola, Ludovico Potenziani, Federico Torre e Luigi Masi, nasceva *Il Contemporaneo*[6], fra i primi settimanali politici ad essere pubblicati nella Capitale. Della

dal resto della popolazione carceraria, come aveva voluto Leone XII con l'istituzione di uno stabilimento detentivo riservato ai minori all'interno delle Carceri Nuove.

[2] Per la storia di Bologna nel XIX secolo, si veda: A. Varni, *Bologna napoleonica. Potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia (1800-1806)*, Bologna 1973; G. Cavazza, *Bologna dall'età napoleonica al primo Novecento*, in A. Ferri, G. Roversi (curr.), *Storia di Bologna*, Bologna 2005.

[3] Sui circoli culturali bolognesi e sui suoi protagonisti, si veda: A. Preti, *Giornali, circoli, caffè: le idee di unità e di indipendenza a Bologna*, in W. Tega (a cura di), *Storia illustrata di Bologna*, Milano 1989, III, pp. 381-400; G. Cavazza, *Cospirazioni e moti risorgimentali dal 1831 al 1845 nei ricordi di Augusto Aglebert*, in M. Gavelli, F. Tarozzi (curr.), *Negli anni della Restaurazione*, Bologna 2000; M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna*, cit., pp. 146 e ss.

[4] Alcune notizie sulla storia di questo giornale sono contenute in I. Garganelli, *I giornali bolognesi dal 1815 al 1860*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXIX (1942), pp. 834-848; B. Biancini, *Giornali e giornalisti a Bologna dall'età napoleonica al 1860*, in G. Roversi, *Storia del giornalismo in Emilia Romagna e a Pesaro. Dagli albori al primo Novecento*, Casalecchio di Reno 1992, pp. 152-153; F. Della Peruta, *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, Milano 2011, p. 30.

[5] Una rassegna esaustiva di tutti i contributi editoriali del Felsineo riguardanti la questione penitenziaria si trova in M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna*, cit., pp. 148-149, nota 176, cui, pertanto, si rimanda integralmente.

[6] Per alcune informazioni sulla storia di questa rivista, si veda O. Majolo Molinari, *La stampa periodica romana dell'Ottocento*, Roma 1963, I, pp. 239-241.

questione penitenziaria si parlava in un articolo apparso sull'edizione del 3 luglio 1847 a firma di Giovanni Passeri-Modi[7]. È interessante lo sforzo dell'autore di conciliare la concezione romagnosiana della pena quale controspinta ai propositi criminali del potenziale reo con l'esigenza di introdurre un sistema di esecuzione penale finalizzato alla correzione del reo conclamato. Il punto di incontro fra le due prospettive veniva individuato nell'effetto special-preventivo della segregazione cellulare, ossia nella sua tendenziale attitudine a contenere il tasso di recidiva e quindi, indirettamente, a prevenire la futura commissione di ulteriori reati. A causa dell'allora vigente ordinamento dei bagni penali, che non faceva altro che «peggiorare i costumi di quei poveri sciagurati che vi sono rinchiusi»[8], la pena si era trasformata in una «vana minaccia della legge»[9], del tutto insufficiente a contrastare l'aumento dei fenomeni criminosi. Inoltre – aggiungeva l'avvocato Ferrante Ferri-Pasolini in un successivo articolo della medesima rivista – la correzione dei rei si poneva anche come garanzia di sicurezza sociale, in quanto «punito, e non corretto il delinquente, e qualche volta peggiorato, fatto libero, torna facilmente al delitto, e delude l'intendimento della giustizia punitiva»[10].

Nel 1847, Andrea Cattabeni, Paolo Mazio e Francesco Orioli fondarono *La Bilancia*, un giornale bisettimanale di ispirazione moderata che aveva come programma editoriale quello di contemperare le esigenze di progresso con il mantenimento della natura teocratica dell'ordinamento pontificio (insomma, senza mai eccedere rispetto a ciò che «può aspettarsi e dee da Roma cattolica, da Roma pontificia, da Roma nostra»[11]). Fra i vari argomenti relativi all'amministrazione pubblica trattati dalla rivista, la questione penitenziaria rivestì un'importanza centrale. Vincenzo Cavallini fu il primo a dedicarvi una trattazione diffusa, dimostrando di avere riferimenti ben precisi sul tema. Il testo si apriva con una citazione di Charles Lucas, cui seguivano numerosi riferimenti ai principali esponenti del movimento internazionale di riforma, dai pionieri dell'idea penitenziaria (John Howard,

[7] G. Passeri-Modi, *Mezzo efficace a prevenire i delitti*, in «Il Contemporaneo», I (1847), n. 27 del 3 luglio, p. 3.

[8] *Ibid*.

[9] *Ibid*.

[10] F. Ferri-Pasolini, *Della pubblica istruzione considerata sotto i rapporti religiosi morali e civili*, in «Il Contemporaneo», I (1847), n. 31 del 31 luglio, p. 2.

[11] La citazione, tratta dal primo numero della rivista, è riportata in O. Majolo Molinari, *La stampa periodica romana*, cit., I, pp. 121-122, cui si rimanda anche per ulteriori informazioni circa la storia della rivista stessa.

Samuel Romilly, Jeremy Bentham) fino ad autori contemporanei, italiani (Petitti di Roreto, Torrigiani, Volpicella, Morichini) ed esteri (Beaumont, Tocqueville, Blouet, Crawford, Julius, Ramon de la Sagra). Citando dati sulla popolazione carceraria e sulle spese annualmente sostenute dallo Stato per il suo mantenimento, Cavallini riteneva l'introduzione del nuovo sistema di esecuzione penale l'unico mezzo efficace per ridurre il tasso di recidiva dei reati e, per l'effetto, contrastare il sovraffollamento delle carceri e dei luoghi di pena, abbattendone i relativi costi a carico dell'Erario[12]. In calce all'articolo era riportata una breve nota, firmata da Francesco Orioli, in cui si anticipava la scelta editoriale della rivista di occuparsi in maniera diffusa della riforma penitenziaria[13], che avrebbe richiesto un'analisi più generale dell'intero ordinamento, senza prescindere «dall'esame dei codici penali o fatti o da fare, ed a considerazioni di più alta morale filosofia»[14]. Tale progetto non venne mai avviato e, fatto salvo qualche sporadico accenno, nei successivi numeri della rivista il tema della riforma penitenziaria non venne più affrontato.

Maggiori riferimenti alla questione si possono rinvenire sulle pagine de *L'Astrea*[15], un settimanale di approfondimento giuridico, fondato e diretto dall'avvocato romano Luigi Cerroti, che venne pubblicato per il solo anno 1847[16]. Sulle pagine dell'Astrea venivano descritte e commentate le più

[12] V. Cavallini, *Sul sistema carcerario e sulle sue necessarie riforme*, in «La Bilancia. Giornale politico, letterario, scientifico, artistico ec.», I (1847), n. 11 dell'11 giugno, pp. 43-44.

[13] Lo stesso Orioli dedicò un articolo alla questione della riforma del codice penale, nel quale, fra le primarie funzioni cui la pena doveva sottintendere, inseriva anche l'emendazione del reo: «[le pene] debbono essere *emendatrici* e *redentive*, cioè tali che, ad applicazione finita, restituiscano al corpo sociale il reo sì fattamente corretto, che secondo tutte le probabilità egli possa riguardarsi tolto al pericolo di recidiva, e ridotto a sentimenti di più squisita moralità, cosicché per l'avvenire siavi piena ragione di sperare ch'egli sarà buono ed utile cittadino, e degno di essere accolto tra gli altri, come convenientemente lavato dalle precedenti colpe, e rivenuto a idee di buona e santa morale». Interessante è anche la proposta di Orioli di suddividere l'esecuzione della pena in due fasi distinte: la prima, non abbreviabile, serviva a soddisfare la funzione retributiva, ossia a compensare il male inferto dal reo con un male proporzionalmente inferto alla sua persona; la seconda, invece, aveva durata variabile e serviva a valutare se effettivamente la pena avesse avuto successo nel perseguire l'emenda del condannato. Si veda F. Orioli, *Sul Codice Penale, sulla pena di morte e sulle sentenze di condanna*, in «La Bilancia. Giornale politico, letterario, scientifico, artistico ec.», I (1847), n. 27 del 6 agosto, pp. 107-108.

[14] *Ivi*, p. 44.

[15] Per alcune informazioni su questa rivista, si veda, anche in questo caso, O. Majolo Molinari, *La stampa periodica romana*, cit., I, p. 81.

[16] Tutte le uscite della rivista sono state raccolte e pubblicate in un unico volume, da cui si cita: *L'Astrea. Giornale teorico-pratico di giurisprudenza con varietà ed annunzj*, Roma 1847.

recenti legislazioni straniere in materia penitenziaria[17], si dava conto dei lavori dei congressi penitenziari internazionali[18] e, nella sezione «Annunzj», venivano segnalate ai lettori le ultime pubblicazioni, italiane e straniere, sul tema[19]. Inoltre, vi fu pubblicato un intero saggio[20], apparso in due numeri successivi fra gennaio e febbraio 1847, in cui l'autore, l'avvocato Filippo Ricci, nel discorrere sulle riforme legislative necessarie allo Stato pontificio, menzionava fra le più impellenti quella dei luoghi di condanna, reclamando in particolare che al loro interno venisse adottato un regime fondato sulla «distinzione sia di carcere, sia di trattamento fisico e morale a seconda delle qualità de' delitti commessi, e del loro grado»[21].

Il fermento della società civile contagiò anche il mondo accademico. Il primo, e più influente, giurista pontificio a parlare chiaramente dei possibili benefici dell'introduzione del sistema penitenziario cellulare nello Stato pontificio fu Giuseppe Giuliani[22], professore di diritto criminale all'Università di Macerata e, non a caso, autore di alcuni articoli pubblicati sull'Astrea[23]. Nella prima metà del secolo, Giuliani seppe imporsi come «il

[17] Cfr. *L'Astrea*, cit., p. 48, per la legislazione olandese e *ivi*, p. 316, per quella svedese.

[18] Un dettagliato resoconto dei principi espressi dal Congresso penitenziario internazionale di Francoforte sul Meno del 1847, presieduto da Mittermaier, si trova *ivi*, pp. 78-79.

[19] Cfr. *ivi*, pp. 64 e 211 per l'annuncio editoriale rispettivamente di T. Tonelli, *Saggio istorico sulle prigioni e sul sistema penitenziario con alcuni cenni sulla nuova gradazione di pene e le istituzioni sussidiarie richieste da quel sistema, Firenze 1845*, e di A. Bonneville de Marsangy, *Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire*, Parigi 1847.

[20] F. Ricci, *Intorno alle riforme della legislazione pontificia. Lettera dell'Avv. Filippo Ricci scritta ad un giureconsulto suo amico nei primordj del pontificato di Pio IX*, in *L'Astrea*, cit., pp. 33-35 e 42-44.

[21] *Ivi*, p. 43.

[22] La figura di Giuseppe Giuliani è stata per decenni trascurata dalla dottrina storico-giuridica che, a parte qualche sparuto lavoro, ha cominciato a studiarne il pensiero e le opere solo nell'ultimo ventennio. Si veda: A. Manassero, *Il giusnaturalismo di Giuseppe Giuliani e il suo insegnamento all'Università di Macerata*, in «Rivista penale», LXVII (1941), pp. 646-656; M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista*, cit., pp. CCLIX-CCXCII; Id, *Giuliani, Giuseppe*, in *DBI*, LVI (2001), pp. 735-740; Id., *Giuseppe Giuliani. La vicenda di un penalista moderato nell'Italia del XIX secolo*, ora in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., I, pp. 429-466, cui si rimanda anche per la bibliografia completa delle opere di Giuliani; N. Contigiani, *Il processo penale pontificio*, cit., pp. 190-192 e, sul suo ruolo all'interno delle commissioni per la codificazione, pp. 279-305; Ead., *Giuliani, Giuseppe*, in *DBGI*, I, pp. 1029-1030.

[23] Cfr. G. Giuliani, *Delle vicende a cui soggiacquero le prove ne' criminali giudizii dall'epoca delle prime leggi scritte di Roma fino ad oggi*, in *L'Astrea*, cit., pp. 216-222, 253-260, 285-293 e 317-324; Id., *Della vera indole ovvero dei giusti confini del giudizio di revisione nelle*

massimo penalista dello Stato»[24], fra i pochi giuristi pontifici ad ottenere un rilievo scientifico internazionale, e ciò gli consentì di intessere rapporti epistolari con i principali esponenti della scienza criminalistica italiana e straniera[25]. Il suo pensiero, profondamente influenzato dagli illuministi, frequentemente citati nelle sue opere, si caratterizzò per un accorto riformismo dell'ordinamento penale vigente, senza mai spingersi verso posizioni più radicali, che difficilmente avrebbero trovato terreno fertile nello Stato pontificio. Queste posizioni «moderatamente liberali»[26] gli garantirono un ruolo di primo piano nei primi anni del pontificato di Pio IX. Furono molte le occasioni in cui Giuliani ebbe l'occasione di mettere in pratica le proprie idee. Nel novembre del 1846 venne nominato dal neoeletto pontefice all'interno di una commissione governativa incaricata di riformare regolamenti penali, di cui Giuliani divenne presto il principale animatore, al punto che i progetti presentati da questa commissione recavano il suo nome. Negli stessi anni, oltre ad essere nominato fra i membri del nuovo Consiglio di Stato, gli vennero commissionati direttamente dal pontefice un «codice di polizia preventiva e correzionale»[27] e un regolamento pro-

cause criminali, in *L'Astrea*, cit., pp. 113-116 e 121-125.

[24] M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista*, cit., p. CCLXIV

[25] In Giuliani, la dottrina delle pene e della loro esecuzione fu sicuramente influenzata dal suo legame con uno dei massimi esponenti del movimento di riforma penitenziaria a livello internazionale, il tedesco Karl Anton Mittermaier. È lo stesso Giuliani a raccontare il primo incontro tra i due, avvenuto a Macerata nell'autunno del 1841. Cfr. G. Giuliani, *Delle vicende a cui soggiacquero le prove ne' criminali giudizii dall'epoca delle prime leggi scritte di Roma fino ad oggi. Dissertazione storico-critica*, Loreto 1843, pp. 3-4.

[26] *Ivi*, p. CCLXVII.

[27] Lo scopo del codice – di cui è conservata una copia in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 75 – era quello di completare l'operazione di codificazione del diritto penale pontificio avviata con il regolamento gregoriano del 1832, il quale, prendendo in considerazione i soli delitti, trascurava la disciplina delle contravvenzioni e dei reati di polizia, che rimanevano regolati da una massa frammentaria di bandi ed editti. In particolare, il nuovo codice si proponeva di affrontare il vasto tema degli illeciti di polizia, introducendo la distinzione fra azione preventiva e correzionale, secondo quanto esposto dallo stesso compilatore nel proemio che introduceva il testo legislativo: «Provveduto col Codice penale alla proporzionata punizione dei delitti, perché più raramente, quanto ad umano potere è dato conseguire, avvengano i sociali disordini, il presente codice di polizia mira a prevenirli nelle loro prossime e remote cagioni. Esso è puranco inteso a rendere mediante opportuni precetti positivi e negativi più sicuro, più tranquillo e più dolce il viver civile. Per tali fini è dalle presenti leggi istituito il duplice magistero della polizia, preventivo cioè e correzionale. Col primo sono attribuite ai funzionarj politici le opportune facoltà d'ovviare ai disordini, che le sfrenate passioni e le prave abitudini potrebbero ingenerare, e vengono inoltre determinati i confini del

cessuale per i delitti in materia di stampa, entrambi mai entrati in vigore. Infine, fu protagonista, nel 1857, anche dell'ultimo tentativo di codificazione di Pio IX, conclusosi, come i precedenti, con un fallimento.

Nell'analisi del pensiero giuspenalistico di Giuliani, si segnala una

procedimento, che debbono i detti funzionarj tenere nel caso di remissione d'individui, che ad essi venga fatta dai Giudici o Tribunali dello Stato in virtù delle disposizioni del codice penale. Col secondo vengono ingiunte, sotto proporzionate comminatorie in caso di trasgressione, alcune azioni positive direttamente influenti al bene pubblico, e si vietano alcune altre, che, senza ascendere alla gravezza di veri delitti punibili dal codice penale, si oppongono però all'ordine pubblico, al rispetto dovuto alla religione, alla morale pubblica, al pubblico pudore, alla salute pubblica, alla tranquillità pubblica, alla sicurezza delle persone, od a quella delle proprietà, e così o preparano più gravi disordini, o corrompono le basi dell'onesto vivere civile».

Il magistero correzionale della polizia si trovava in una posizione ambigua dell'ordinamento giuridico, a cavallo fra il civile, l'amministrativo e il penale. Per quanto riguardava le sanzioni conseguenti alle «infrazioni di polizia», sebbene prendessero il nome di pene, a queste non si applicavano molti dei principi ormai consolidati in ambito criminale. Ad esempio, se il regolamento gregoriano del 1832 accoglieva il principio della personalità della responsabilità penale, in ambito correzionale, vista la minore gravità delle condotte costituenti l'illecito, si riteneva legittimo estendere il campo della responsabilità anche a soggetti che non avevano commesso personalmente il fatto, ma che ricoprivano una posizione di controllo nei confronti del vero autore. E così l'art. 12 del progetto di Giuliani, equiparando di fatto le infrazioni di polizia a degli illeciti civili, disponeva che: «Nelle infrazioni di polizia i padroni sono responsabili pel fatto de' servi relativamente a quelle azioni ed omissioni, che sono connesse col servizio, i capi di bottega pel fatto de' loro garzoni nel tempo, che rimangono in bottega, ed i padri pel fatto de' figli minori di anni dodici».

Nel catalogo delle pene, oltre alle pene interdittive e a quelle pecuniarie, figurava anche la privazione della libertà personale nelle due fattispecie della prigionia da uno a tre mesi e della prigionia rigorosa da uno a venti giorni. Quest'ultima consisteva «nell'essere il detenuto nutrito di solo pane nel primo, terzo e quinto giorno di sua pena, e così successivamente coll'intervallo sempre di un giorno. Nei giorni di privazione del comun vitto debbono i carcerieri invigilare sotto la più stretta loro responsabilità, che il detenuto non si provveda né a spese proprie né d'altrui di minestra, carne od altro cibo qualunque, e specialmente di vino». In linea con la tradizione di Antico Regime, una delle infrazioni di polizia più gravi, per la quale il progetto di Giuliani prevedeva appunto la prigionia rigorosa, era il vagabondaggio, considerato un «delitto abituale contro il buon ordine della società». Scontato il periodo di prigionia, i vagabondi, ai quali venivano equiparati gli zingari, i venditori ambulanti e gli indovini, ricevevano il precetto di astenersi dal girovagare e di trovarsi un'occupazione stabile, altrimenti la loro posizione avrebbe assunto rilevanza penale. Trattamento analogo sarebbe spettato ai mendicanti, per i quali era prevista la pena della prigionia rigorosa per dieci giorni, da aumentare a venti nel caso in cui i colpevoli avessero simulato una malattia per suscitare maggiore commozione nella richiesta dell'elemosina.

Per maggiori informazioni su questo progetto di codice, si veda M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista*, cit., pp. CCLXXIV-CCLXXV; C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa*, cit., p. 199.

progressiva evoluzione, maturata fra la prima e la terza edizione delle sue *Istituzioni di diritto criminale*[28], che portò l'opera di Giuliani a svincolarsi dai modelli iniziali e ad acquisire una propria identità originale. Mentre, infatti, la prima edizione era profondamente debitrice dell'impostazione di Romagnosi e di Carmignani[29], nelle successive Giuliani prese progressivamente le distanze dai due grandi giuristi di inizio secolo, in particolare da Romagnosi. Se da un lato, infatti, Giuliani continuava ad aderire alla teoria della «spinta criminosa», definendola una «preziosa fiaccola per l'umana giustizia»[30], dall'altro criticava l'eccessivo utilitarismo romagnosiano, pericoloso apripista di concezioni ateistiche del diritto[31]. È proprio nella concezione della pena che si nota il maggiore distacco fra le diverse edizioni e la progressiva emersione di teorizzazioni autonome. A tale proposito, nella prima edizione l'intera teoria della pena ruotava intorno al concetto di difesa sociale e al perseguimento dell'utile nella repressione delle condotte criminose. Tuttavia, già nella seconda edizione, anche se limitatamente ai delitti lievi, Giuliani ampliò la nozione di utilità della pena, affiancando all'utilità economica, consistente nei benefici materiali che il condannato avrebbe potuto apportare alla società, l'utilità morale, «la quale si ottiene quando i reclusorj de' condannati ai lavori publici sono ordinati in modo che l'ozioso, il vagabondo, il libertino condannato a temporaneo castigo esce dal luogo di pena accostumato alla fatica e coll'idoneità ad un'arte capace di assicurargli il sostentamento in mezzo alla Società in grembo

[28] Le edizioni da cui si cita sono le seguenti: G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale… nelle quali si commentano le sanzioni della nuova legislazione criminale gregoriana*, I ed., 4 voll. + Indice ragionato, Macerata 1833-37; Id., *Istituzioni di diritto criminale. Col commento della legislazione gregoriana*, II ed., 2 voll., Macerata 1840-41; Id., *Istituzioni di diritto criminale con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali pontificia e toscana*, III ed., 2 voll., Macerata 1856.

[29] A Carmignani, peraltro, è dedicato l'ultimo scritto giuridico di Giuliani, intitolato *La mente di Giovanni Carmignani. Dissertazione storico-critica*, Pisa 1874, in cui, fra i continui ed enfatici richiami alle opere del giurista pisano, l'autore, ormai anziano, ricostruiva, in una sorta di testamento accademico, i punti cardine del proprio pensiero criminalistico. Tra i due, inoltre, si era instaurato un fitto rapporto epistolare, sul quale si veda M.P. Geri, *L'epistolario di Carmignani tra letture e incontri professionali e culturali*, in M. Montorzi (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847)*, cit., pp. 277-278.

[30] G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, III ed., cit., I, p. VIII.

[31] È lo stesso Giuliani ad esporre le ragioni del suo mutamento di opinione nella prefazione della terza edizione delle *Istituzioni*. Cfr. G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, III ed., cit., I, pp. III-IX. Sul punto si veda anche M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista*, cit., p. CCLXIII.

alla quale ritorna»[32]. Si intuiscono in questa impostazione gli influssi della lettura del trattato di Carlo Luigi Morichini[33] sugli istituti di pubblica carità di Roma, definito dallo stesso Giuliani «degno di onorevole menzione per le utili vedute che racchiude»[34]; influssi che sarebbero sfociati, nella terza edizione delle *Istituzioni*, nel riconoscimento esplicito della «correzionalità», fra gli scopi, ancorché secondari, della pena. Sebbene, infatti, non costituisse l'obiettivo principale dell'esercizio della potestà punitiva, secondo Giuliani, l'emenda del reo «può ben esserne lo scopo secondario e concomitante in molti casi, e lo DEVE in tutti quelli ove siavene la possibilità»[35].

Parallelamente all'emersione del concetto di correzionalità, nella terza edizione Giuliani dimostrò per la prima volta di essere a conoscenza dei recenti approdi del movimento internazionale di riforma penitenziaria e si espresse sulla possibilità di introdurre i nuovi principi anche nello Stato pontificio[36]. La sua posizione, invero, era piuttosto cauta, in quanto interessata a conciliare la privazione della libertà personale con la funzione di esemplarità della pena. Giuliani, infatti si chiedeva:

> Se il sistema penitenziale delle carceri tanto raccomandato dalla morale e dalla religione e tanto diffuso già in Europa, va a generalizzarsi, come avranno i mal'intenzionati le minime ma replicate impressioni, di cui parla il Beccaria? Tutti sanno, che il sistema penitenziale importa di necessità l'isolamento, non diciam totale, chè in tal caso non è senza gravi pericoli, ma almeno tale che impedendo costantemente ai condannati il vedersi e parlarsi fra loro, il vedere e parlare con estranei, abbiano essi il solo contatto dei deputati di carità, dei maestri d'arte e dei Ministri della Religione. Ecco sottratti i condannati alla vista del pubblico e sottratti per un fine si sacrosanto, che sarebbe empietà il repugnarvi: ecco fatte impossibili le replicate impressioni, di cui parla il Beccaria[37].

[32] G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, II ed., cit., I, p. 299.

[33] Sulla figura di Carlo Luigi Morichini si veda il cap. IV, par. 4.2.1.

[34] G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, II ed., cit., I, p. 299.

[35] G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, III ed., cit., I, p. 331 (il maiuscolo è dell'autore).

[36] In realtà, già nella seconda edizione vi era un minimo accenno, in cui trapelava ancora una certa diffidenza, alle nuove teorie penitenziarie, che venivano frettolosamente definite «argomento nobile, a cui oggimai anche gl'Italiani ad esempio degli oltramontani volgon lo studio» (G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, II ed., cit., II, p. 235).

[37] G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, III ed., cit., I, p. 61.

La soluzione prospettata da Giuliani era quella di far precedere all'esecuzione delle pene detentive in regime di isolamento cellulare una «solenne promulgazione di sentenza, dalla quale risulti l'esempio rapido, ma efficace»[38].

Le carenze sul piano dell'efficacia deterrente venivano, secondo Giuliani, compensate dal fatto che il penitenziario fosse generalmente riconosciuto come lo strumento più utile per ottenere la correzione del reo che, sebbene non dovesse essere la finalità principale dell'esercizio della potestà punitiva dello Stato, rappresentava comunque un obiettivo meritevole di essere perseguito, soprattutto in caso di pene non perpetue e indirettamente afflittive. In sostanza, Giuliani esortava le autorità pontificie ad avviare quel percorso di riforma dei sistemi punitivi che in Europa già stava dando i propri frutti e auspicava che «il sistema penitenziale, di cui già si son fatti de' saggi in Roma, venga generalizzato nello Stato nostro con quelle modificazioni e que' miglioramenti che la saviezza de' governanti può trarre dall'esperienza fattane con più o meno di buon successo negli altri governi di Europa»[39].

Nemmeno l'*endorsement* di un giurista influente come Giuliani, tuttavia, garantì alla riforma penitenziaria un sostegno stabile da parte della dottrina criminalistica dello Stato pontificio. Indifferente alle nuove idee sull'esecuzione penale era, ad esempio, Olimpiade Dionisi[40], titolare per più di 25 anni della cattedra di diritto criminale della Sapienza. Già nel discorso inaugurale, pronunciato in apertura dell'anno accademico 1846/1847[41], Dionisi condivise con la comunità scientifica romana la

[38] *Ibid*.

[39] *Ivi*, p. 332.

[40] Nato nel 1809 a Carbognano, nella Tuscia viterbese, Dionisi si laureò in *utroque iure* alla Sapienza di Roma nel 1831 e intraprese immediatamente la carriera forense, ottenendo fin da giovanissimo la qualifica di Difensore d'ufficio presso i tribunali di Roma e poi quella di Procuratore dei poveri. Nel settembre del 1846 vinse il concorso pubblico per la cattedra di Istituzioni di diritto criminale della Sapienza, succedendo a Raffaele Ala, scomparso pochi mesi prima per le conseguenze di un attacco apoplettico. Mantenne l'insegnamento fino al 1872, quando venne destituito dall'amministrazione universitaria in quanto si rifiutò di prestare giuramento al Regno d'Italia. La figura di Olimpiade Dionisi non ha mai suscitato particolare interesse nella storiografia giudica. Tuttavia, a parte qualche cenno sparso contenuto, ad esempio, in M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma*, cit., pp. 163-164, si segnala il recente contributo di G. Rinaldi, *Olimpiade Dionisi e la scienza penalistica del suo tempo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), pp. 313-364, la prima trattazione diffusa della vita del pensiero di un autore fino a quel momento ignorato.

[41] *Versione del discorso latino d'inaugurazione alla cattedra del diritto criminale nella Università romana, pronunciato dal Sig. Prof. Olimpiade Dionisi il giorno dell'apertura del corrente anno scolastico*, in *L'Astrea*, cit., pp. 26-29.

propria visione del diritto penale, chiaramente influenzata dalla dottrina di Romagnosi. Dal giurista piacentino Dionisi trasse il concetto di difesa sociale quale obiettivo primario della legge penale:

> Per verità, quello che vediamo esser la medicina riguardo alle malattie del corpo umano, la quale torna utilissima e a prevenirle, ed a rimuoverle; quello stesso potrebbe parere che fosse la nostra scienza riguardo alle malattie politiche e morali, pel cui influsso o resta diminuita o al tutto vien tolta la sicurezza della civil Società[42].

Dionisi non pubblicò mai opere giuridiche. È possibile, tuttavia, approfondirne il pensiero grazie al manoscritto inedito delle sue *Lectiones* universitarie, che è stato di recente rinvenuto nell'Archivio di Stato di Roma[43]. La trattazione seguiva l'ordine delle materie adottato negli *Elementa* di Renazzi, cui Dionisi si ispirava apertamente, senza però mai sfociare nella mera imitazione. Sono numerosi, infatti, i riferimenti a Carmignani[44] e, soprattutto, a Romagnosi, specialmente nelle parti relative alle origini del diritto di punire e alla nozione di delitto[45]. Ne derivava una concezione marcatamente utilitarista della pena[46], la cui esclusiva

[42] *Ivi*, p. 26.

[43] Cfr. O. Dionisi, *Lectiones Juris Criminalis*, 4 voll., Roma 1856, in ASR, *ms.* 544.

[44] La devozione per il maestro pisano è dimostrata dal fatto che, una volta vinto il concorso per la cattedra di diritto criminale della Sapienza, Dionisi propose alla Sacra Congregazione degli Studi di adottare gli *Elementa Juris Criminalis* di Carmignani come libro di testo per gli studenti. Alla fine, la Congregazione optò per la seconda scelta di Dionisi, ossia la *Synopsis Elementorum Juris* di Renazzi, ritenuta più adeguata al contesto dell'università pontificia. Si veda sul punto G. Rinaldi, *Olimpiade Dionisi e la scienza penalistica*, pp. 322-323.

[45] Dionisi aderiva in pieno alla teoria romagnosiana della spinta criminosa, sulla quale, data la complessità della materia, si esprimeva in lingua italiana: «Romagnosi pertanto nel dare i suoi lumi e la sua opinione circa il modo più idoneo e salutare per la retta valutazione di qualunque delitto, ritiene che deggia riputarsi come intrinseca e relativa nei delitti la spinta criminosa per l'impressione che possa farsi derivare al privato; e questa spinta al delitto la desume da tre circostanze che più o meno rendono importante un delitto, e più o meno punibile: 1. La prima circostanza si è la speranza che abbia avuto il delinquente di ricavare un maggior lucro dal delitto. 2. La speranza del delinquente d'eseguire con più facilità il delitto. 3. Infine la speranza che abbia il reo di rimanere impunito» (O. Dionisi, *Lectiones*, cit., I, p. 70).

[46] Dionisi aveva già avuto modo di esprimere le proprie opinioni in merito alla natura e alla funzione della pena in occasione del concorso per la cattedra di diritto criminale della Sapienza, in quanto la traccia assegnata dalla commissione giudicatrice aveva ad oggetto «quenam sit poena legitima; quenam proportionata, et an possit minui, vel remitti, vel augeri, et quenam ex causa». Un'analisi del testo elaborato da Dionisi è svolta in G.

funzione, in ottica general-preventiva, era il perseguimento della «securitas ac tranquillitas publica»[47]. Al contrario, la correzione del reo era ritenuta una prerogativa del diritto canonico[48]. Di conseguenza, solo in tale ambito potevano trovare spazio pene «medicinali», quali il carcere o la reclusione monasteriale[49]. Nel diritto penale secolare, invece, la pena privativa della libertà, pur essendo comunque ammessa, doveva essere limitata alla classe dei «nobiliores»[50], secondo l'insegnamento degli *Elementa* di Renazzi, espressamente richiamati sul punto. Insomma, non vi era alcun riferimento alla riforma dei luoghi di pena né tantomeno alcun richiamo ai temi del dibattito internazionale.

In ogni caso, sia perché ancora legati alla scuola del diritto comune, sia perché influenzati dagli approdi della dottrina criminalistica italiana, i giuristi dello Stato pontificio, salvo qualche sparuta eccezione, non si espressero mai a favore dell'introduzione del nuovo sistema penitenziario. A ciò si aggiunga il fatto che, a partire dal 1839, per una disposizione della Sacra Congregazione degli Studi, ai sudditi pontifici era stato fatto divieto di partecipare ai «Congressi degli Scienziati», tra i quali erano ricompresi anche quelli sulla questione penitenziaria; divieto che venne ritirato solo nel 1846, grazie all'intervento del neoeletto Pio IX[51]. Gli stimoli riformistici vanno dunque ricercati altrove.

Rinaldi, *Olimpiade Dionisi e la scienza penalistica*, cit., pp. 318 e ss., che ha rinvenuto i documenti concorsuali nel *Fondo Università* dell'Archivio di Stato di Roma.

47 O. Dionisi, *Lectiones*, cit., II, p. 12.

48 «Juxta jus canonicum est precipuus finis emendatio delicti; in jure poenali emendetur delictum propter poenae sancionem, hic finis praecipue curandus; in statu civili emendatio delinquentis respicit omnium securitatem civium; et emendatione data non iterum poena reddatur» (*Ivi*, p. 12).

49 *Ivi*, p. 90.

50 *Ivi*, p. 75.

51 La notizia è riportata in M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna*, cit., pp. 144-145, secondo la quale questo divieto contribuì in maniera determinante all'isolamento culturale e scientifico dello Stato pontificio nel corso del XIX secolo.

2. *Gli ideologi di Pio IX*

2.1. *Carlo Luigi Morichini e l'apologia del «primato pontificio»*

Il ruolo svolto dal cardinale Carlo Luigi Morichini[52] in seno al

[52] Carlo Luigi Morichini nacque a Roma nel 1805, figlio del celebre chimico Domenico Morichini, di cui curò la pubblicazione postuma degli scritti (*Raccolta degli scritti editi ed inediti del Cavalier Dott. Domenico Morichini*, 2 voll., Milano 1850). Dopo aver conseguito la laurea (sia in giurisprudenza che in teologia) presso l'Università di Roma, venne ordinato sacerdote e si avviò alla carriera prelatizia, ricoprendo numerosi incarichi di rilievo nell'amministrazione pontificia. Fin da giovanissimo maturò un interesse per le istituzioni assistenziali, dovuto principalmente alla frequentazione dell'Ospizio di Tata Giovanni, al cui fondatore, Giovanni Borgi, dedicò una breve biografia (*Di Giovanni Borgi mastro muratore detto Tatagiovanni e del suo ospizio per gli orfani abbandonati*, Roma 1830), e alla nomina nel 1834 a Vicepresidente dell'Ospizio apostolico di San Michele a Ripa Grande. Dallo studio delle pratiche assistenzialistiche in uso a Roma nacque l'idea per la sua opera più significativa: *Degl'istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria in Roma. Saggio storico e statistico*, I ed., Roma 1835. La prima edizione dell'opera, per quanto si concentrasse prevalentemente sugli istituti educativi e di assistenza ai bisognosi, lasciava intravedere il nascente interesse di Morichini per i sistemi carcerari e per le condizioni di vita dei detenuti. A questi ultimi argomenti era, infatti, dedicato il cap. XVIII (intitolato *Dell'archiconfraternita di S. Girolamo della carità e di altri sussidj ai carcerati*), in cui l'autore si limitava ad una semplice e sbrigativa ricognizione delle carceri e dei luoghi di pena esistenti in Roma, senza offrire alcuno spunto di riflessione di più ampio respiro. La prima occasione per esporre in maniera esaustiva il proprio pensiero in materia penitenziaria si presentò nel 1840, quando partecipò in qualità di relatore ad una conferenza organizzata dall'Accademia pontificia di religione. Il testo dell'intervento, edito con il titolo *I romani pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il ben inteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la religione cattolica: dissertazione letta nell'accademia di religion cattolica in Roma il 14 maggio 1840*, Roma 1840, costituì il nucleo del libro relativo alle carceri contenuto nella seconda edizione del suo trattato (*Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Libri tre*, 2 voll., II ed., Roma 1842). La sua carriera subì una repentina accelerazione a seguito dell'elezione al soglio pontificio di Pio IX, con il quale Morichini intratteneva un rapporto di amicizia fin dai tempi dell'Ospizio di Tata Giovanni. Nel 1847 venne nominato Pro-Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica (titolo che nella parentesi statutaria assunse il nome di «Ministro delle Finanze»), l'anno successivo divenne membro del Consiglio di Stato e, nel 1852, venne creato cardinale. Rimase per tutta la vita un fedele sostenitore del governo pontificio e, a causa delle sue posizioni, venne in due distinte occasioni arrestato per ordine rispettivamente dalle autorità del Regno di Sardegna, nel 1860, e da quelle del neonato Regno d'Italia, nel 1864. Trascorse gli ultimi anni di vita fra Bologna, Jesi e Roma, dove morì il 14 maggio 1879, qualche anno dopo aver dato alle stampe la terza e ultima edizione, ulteriormente rivista e ampliata, del suo trattato sugli istituti di carità (*Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Libri tre*, III ed., Roma 1870) che racchiudeva la sintesi di oltre quaranta anni di studio del fenomeno carcerario e degli istituti detentivi di Roma.

movimento internazionale di riforma penitenziaria è stato oggetto di un vivo dibattito storiografico, che ormai si protrae da circa un quarantennio. Da un lato, Morichini è stato preso ad esempio da coloro che, anche recentemente, hanno sostenuto la paternità cristiana e cattolica del modello penitenziario di carcere[53]; dall'altro, l'influenza della sua opera è stata tendenzialmente ridimensionata da quegli autori che lo hanno inserito nel filone della letteratura cattolica apologetica, non riconoscendogli non solo alcun profilo di novità, ma neppure il merito di aver promosso fattivamente l'introduzione del nuovo modello detentivo nello Stato pontificio. Il suo unico interesse sarebbe stato quello di rivendicare il primato cattolico in ambito penitenziario, nello sforzo di dimostrare che i pontefici romani avevano messo in pratica il sistema della reclusione cellulare già alcuni secoli prima dei quaccheri philadelphiani[54].

Se, da un lato, è indubbio che l'appartenenza confessionale (e nazionale) di Morichini lo avesse portato a sovradimensionare l'influenza che l'elemento religioso esercitò sulla nascita e sulla diffusione della questione penitenziaria, dall'altro lato, bisogna tenere in considerazione la sua profonda conoscenza degli sviluppi del movimento internazionale di riforma, la rete di contatti che aveva intessuto con alcuni dei suoi principali esponenti e i numerosi viaggi che lo portarono negli anni a visitare le

Sulla vita e le opere di Morichini, si vedano: F. Gentili, *I preliminari della Lega Doganale e il protesoriere Morichini*, in «Rassegna storica del Risorgimento», I (1914), pp. 563-639; Ead., *Il Consiglio di Stato Romano del 1848 e il suo vicepresidente Carlo Luigi Morichini*, in «Rassegna storica del Risorgimento», VI (1919), pp. 476-496; Ead., *Il Cardinal Morichini. Sue vicende politiche dalla proclamazione della Repubblica Romana (9 febbraio 1849) al suo arresto a Jesi (23 aprile 1864)*, in «Rassegna storica del Risorgimento», IX (1922), pp. 94-129; E. Marcucci, *Un cardinale umanista vescovo di Jesi*, Castelcapuano 1925; C. Lodolini Tupputi, *Ricerche sul Consiglio di Stato pontificio (1848-1849)*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XCV (1972), pp. 250 e ss.; C. Urieli, *Il cardinale Carlo Luigi Morichini: sociologo, politico, pastore, poeta*, Jesi 2001; I. Veca, *Morichini, Carlo Luigi*, in *DBI*, LXXVI (2012), pp. 803-807, cui si rimanda anche per l'ulteriore bibliografia ivi citata. Nello specifico, sul ruolo di Morichini nella questione penitenziaria, si veda A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., p. 84; M. Calzolari, *La Casa di detenzione*, cit., p. 56.

53 In tal senso, P. Consorti, *Cenni sulla pena carceraria a Roma da Pio VII all'Unità*, in «Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale», XCVI (1985), pp. 685-695; C.C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma*, cit., pp. 234-236.

54 In tal senso, C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma*, cit., pp. 451 e ss. Lo stesso punto di vista è condiviso da Anna Capelli che definì l'opera di Morichini «fortemente improntata ad uno spirito agiografico» (A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., p. 84).

più moderne strutture penitenziarie dell'Europa continentale[55]. Questi elementi, per quanto non sufficienti a mutare l'immagine di Morichini quale apologeta delle politiche (carcerarie e non solo) dello Stato pontificio, consentono quantomeno di conferire maggiore profondità alla sua figura e di riconoscergli, almeno all'interno dei suoi confini nazionali, una certa

[55] La prima visita in una struttura detentiva straniera di cui abbiamo traccia fra le carte d'archivio è quella che Morichini effettuò nell'estate del 1836 nel penitenziario di Avellino, nel corso di una lunga missione diplomatica nel regno di Napoli. Tale edificio attirava le attenzioni di esperti provenienti da tutto il mondo, in quanto si trattava del primo penitenziario moderno a struttura cellulare nella penisola italiana (sul punto si veda G. Zigarelli, *Del carcere centrale di Principato Ulteriore e del modo come migliorarlo*, Avellino 1840; P.S. Mancini, *Del migliore ordinamento del nuovo gran carcere di Avellino e della introduzione della riforma penitenziaria nelle Due Sicilie*, Napoli 1843). Nel resoconto del viaggio, conservato in Museo Centrale del Risorgimento, Roma (d'ora in avanti MCRR), *Fondo Morichini*, busta 850, fasc. 8 (2), Morichini dava un giudizio complessivamente positivo dello stabilimento avellinese, di cui apprezzava in particolar modo la salubrità degli ambienti («La fabbrica è di buona costruzione e tanto salubre che sebben contenga più di 500 prigioni, non vi è stata mai la febbre carceraria od altre malattie solite ad avvenire in questi luoghi»). Tuttavia, rimarcava come «l'opera cominciata è assai bella, ma ci vuole ancora qualche cosa per compirla», riferendosi in particolare ad alcuni gravi difetti del trattamento penitenziario («i prigionieri non han lavoro, e molti mancano ancor di vesti»). Alla primavera del 1838 risaliva un altro lungo viaggio nell'Italia centrale, il cui resoconto si trova in MCRR, *Fondo Morichini*, busta 850, fasc. 9 (2), durante il quale si recò in visita presso alcuni importanti luoghi di pena del Granducato di Toscana e delle province settentrionali dello Stato pontificio. A Firenze, il 12 maggio 1838, visitò la «Pia Casa di Lavoro», istituita nel 1815, all'indomani della Restaurazione. Di tale struttura, per quanto apprezzabile sia per i principi assistenzialistici praticati, sia per le capacità amministrative del suo direttore, il Cavalier Giuliano Tosi, definito «un uomo di mente e di cuore», Morichini criticò il fatto che, anche a causa di «uno de' soliti ristagni commerciali», la domanda di lavoro fosse decisamente inferiore all'offerta e che, di conseguenza, i «lavoranti» passassero la maggior parte del tempo nell'ozio. Inoltre, la Casa di Lavoro, in mancanza di un apposito istituto nella città di Firenze, veniva utilizzata come casa di correzione e ciò risultava «certamente dannoso alla buona morale de' ricoverati». Il 3 giugno successivo giunse a Spoleto, dove si recò in visita al Forte cittadino, adibito a bagno penale. Le condizioni di vita dei forzati, sebbene «men cattive delle napoletane e di molte altre», lo lasciarono inorridito («Il luogo però non era molto netto: i paglioni sono su tavole in cambio di muriccioli a mattoni, e trovai molti che nelle stanze stesse dove si dorme facevano la cucina, si preparavano cose mangerecce») al punto da fargli esclamare: «Oh quanto sono i luoghi di pena da quello che dovrebbero essere!». Una situazione non dissimile era quella in cui si presentava la vicina Rocca di Narni, anch'essa adibita a bagno penale. In particolare, Morichini rimase sorpreso dall'alto numero di recidivi da cui era composta la popolazione dei forzati, «segno evidente che le nostre prigioni lungi dal migliorare l'uomo lo fan peggiore». Infine, di ritorno a Roma, si fermò a Civita Castellana, per recarsi in visita al Forte Sangallo, dove erano reclusi i condannati per reati di lesa maestà. Per ragioni sistematiche, di questa visita se ne darà conto nel cap. VI, par. 6.2.

autorevolezza sul tema della riforma dei luoghi di pena[56].

È quindi opportuno analizzarne nel dettaglio il pensiero. Le riflessioni penitenziaristiche di Morichini prendevano le mosse dalla sua posizione circa l'origine della delinquenza, che l'autore esponeva in apertura al terzo libro del trattato sulle istituzioni assistenzialistiche e le carceri di Roma: «non v'è chi non sappia essere la miseria e l'ignoranza larghe cagioni di delitti: perché la fame, come acconciamente diceva il poeta, è cattiva consigliera e perché tanto più hanno di forza le malnate passioni del cuore quanto è meno dirozzata la mente»[57].

Ora, individuare la causa della delinquenza in fattori ambientali, quali la povertà e l'ignoranza, significava sostanzialmente attribuirle la natura di fenomeno contingente e, pertanto, riconoscere ottimisticamente (e paternalisticamente) la possibilità di estirparla dalla società attraverso un'efficace opera di correzione morale del delinquente. Poste queste premesse, si comprende la scelta sistematica di aggiungere la trattazione delle carceri e dei luoghi di pena di Roma in calce ad un'opera che, nella sua prima edizione, era esclusivamente dedicata agli istituti di pubblica carità e di istruzione[58]. Tutte e tre le istituzioni, infatti, dovevano tendere al miglioramento morale dell'uomo tramite lo strumento comune dell'educazione che, nel caso di scuole e istituti assistenziali, interveniva *a priori* e, nel caso delle prigioni, *a posteriori*[59]. Comune era anche il principale rischio, ossia l'ozio, e comune

[56] Autorevolezza che, peraltro, gli veniva riconosciuta anche da molti autori coevi. Enrico Pessina, ad esempio, lo inseriva fra i primi sostenitori della riforma penitenziaria in Italia, al fianco di nomi di primo piano, quali Filippo Volpicella, Pasquale Stanislao Mancini e Carlo Cattaneo. Cfr. E. Pessina, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, Firenze 1868, pp. 29-30.

[57] C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, cit., II, p. 181.

[58] Tale comunanza di funzioni e di obiettivi emergeva con ancora più evidenza dal titolo scelto dall'autore per la terza, e ultima, edizione dell'opera, ossia *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma*.

[59] Per questo motivo Morichini, ad esempio, insisteva sulla funzione correzionale del lavoro e dell'istruzione anche in un discorso pronunciato in una riunione della «Pia Società in soccorso de' poveri orfani pel colera», che egli stesso contribuì a fondare nel 1837. La quotidianità dei giovani orfani, infatti, veniva scandita dalle stesse attività che per Morichini dovevano costituire la base del trattamento dei condannati all'interno dei luoghi di pena, in quanto le due istituzioni condividevano il medesimo l'obiettivo, ossia «correggere i difetti, temperare le passioni, incamminare all'industria operosa, avviare sul buon sentiero di religiosa pietà fuori dal quale non v'ha che traviamento ed errore». Pertanto, gli orfani dedicavano il giorno al lavoro (i maschi erano occupati presso opifici o botteghe, mentre le femmine venivano avviate ai «lavori donneschi»), la sera ricevevano l'istruzione primaria

era il rimedio, ossia il lavoro. L'ozio, infatti, «affievolisce i muscoli, corrompe la sanità, e rende l'uomo stupido e inetto»[60], mentre il lavoro, al contrario, «provvede alla dignità dell'uomo, lo preserva dall'avvilimento, e lo avvezza a sostenersi co' proprj sforzi»[61].

L'amministrazione carceraria, dunque, era chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nel contrasto alla criminalità. Il momento esecutivo della sanzione penale, spesso trascurato dai governi nazionali, diveniva centrale, in quanto determinante in termini di contenimento del tasso di recidiva e, in prospettiva, di tutela dell'ordine pubblico. Morichini era molto netto sul punto:

> Certo che considerando l'attuale corruzione del popolo in Europa sembrami doversi assegnare fra le cagioni principali lo stato delle prigioni. Imperocché in nessun altro luogo io veggo riuniti e direi quasi accumulati tanti uomini rotti al vizio e dediti al delitto, i quali ristretti in piccolo spazio e privi spesso d'ogni occupazione vicendevolmente si guastano ed entrati là rei di un sol misfatto, n'escono maestri d'ogni iniquità[62].

La descrizione che Morichini faceva delle carceri del suo tempo era impietosa: spazi angusti e insalubri[63], assenza di attività lavorative cui destinare i detenuti, sovraffollamento, corruzione, dissolutezza morale, sporcizia, carenza nelle forniture, violenze e soprusi da parte del personale

presso appositi istituti e la domenica il catechismo. Il testo del discorso è stato pubblicato in C.L. Morichini, *Discorso di Monsignor D. Carlo Luigi Morichini letto alla Pia Società in soccorso de' poveri orfani pel colera nella terza generale sessione tenuta nell'Oratorio del P. Caravita il 23 marzo 1841*, in «Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti», LXXXVIII (luglio, agosto e settembre 1841), Roma 1841, pp. 3-12. Sull'importanza dell'istruzione primaria per i ceti popolari, si veda anche Id., *Lettera pastorale per le scuole notturne*, Jesi 1855.

60 C.L. Morichini, *De' principj secondo i quali stabilire e dirigere Pie Case di lavoro e di ricovero per l'estinzione della mendicità nello Stato Pontificio*, in «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», XXXIX (1834), p. 294.

61 *Ibid*.

62 C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, cit., II, p. 273.

63 «L'unica idea ch'ebbe in mente l'architetto fu la difficoltà della fuga di que' che vi dovevano essere racchiusi. Quindi larghi e sodi muri a foggia di fortezza, inferriate doppie e locate ancor nell'alto; non comoda distribuzione di stanze, non salubrità; corridoi stretti ed oscuri, cortili angusti e cinti di altissime muraglie, sicché l'aria non può correrci liberamente. Le porte che v'introducono colà sono sì basse che non potreste entrare senza curvarvi» (*ivi*, p. 274)

di sorveglianza[64]. La sua proposta, in linea con i *prison reformers* europei, era quella di organizzare i luoghi di pena secondo un regime detentivo fondato su quattro pilastri: isolamento, lavoro, silenzio e preghiera.

Alla base delle sue argomentazioni vi era il continuo tentativo di dimostrare che questi principi, alla base dei moderni sistemi penitenziari, erano stati direttamente mutuati dalla dottrina cattolica e avevano trovato costante applicazione nelle strutture carcerarie dello Stato pontificio sin dalla prima età moderna. Per questo motivo, Morichini dedicò ampio spazio del suo *Discorso* del 1840 alla ricostruzione dei principali momenti in cui si articolava la «storia cristiana» del penitenziario, a partire dai passi neotestamentali che invitavano alla carità verso i carcerati, passando per le opere dei primi martiri della Chiesa in loro favore, l'istituzione della visita graziosa da parte di papa Eugenio IV, la figura di Giovanni Battista Scanaroli quale anticipatore delle moderne idee di riforma, l'attività delle confraternite che prestavano assistenza nelle carceri, fino ad arrivare alla fondazione delle Carceri Nuove di Via Giulia da parte di papa Innocenzo X nel 1655[65]. Anche quando trattava del miglior assetto da conferire al regime penitenziario, dando prova di essere a conoscenza dei temi al centro del dibattito internazionale, insisteva sul primato cattolico, citando a sostegno delle proprie tesi il monaco benedettino Jean Mabillon, che già nel XVII secolo immaginava un trattamento penitenziario analogo a quello dei *reformers* ottocenteschi, e papa Clemente XI che, sulla base di quei principi aveva istituito nel 1703 la casa correzionale di San Michele a Ripa Grande[66].

Sulla scorta della sua personale analisi storica, Morichini era portato a prediligere il sistema auburniano, ritenendolo maggiormente conciliabile con la tradizione cattolica. Tale scelta veniva argomentata nei seguenti termini:

> Il carattere principale del sistema americano [ossia quello di Philadelphia], dice il Petitti, è un'azione affatto materiale, per

[64] «All'aspetto minaccioso e severo de' custodi di essa, al duro modo, onde trattano i prigionieri, alle precauzioni diffidenti che necessariamente debbono prendere affine d'essere sicuri da qualunque tentativo di rivolta; voi tosto comprendere che siete frammezzo a persone, le quali assuefatte a stare con uomini di malaffare e a conoscerne l'immoralità debbono (salvo poche eccezioni che pur s'incontrano) aver chiuso il cuore a qualunque sentimento temperato e compassionevole educate come sono al sospetto, alla durezza, al rigore» (*ivi*, p. 275)

[65] C.L. Morichini, *I romani pontefici*, cit., pp. 4 e ss.

[66] *Ivi*, pp. 11 e ss.

cui si costringe il detenuto a lavorare, a star solo, a tacere. Ma talvolta si trascura un'azione principale diretta sull'animo di lui, mercé dell'istruzione religiosa e morale non praticata con tutta quell'efficacia, che a taluni pare necessaria e possibile. Il carattere invece del sistema europeo [ossia quello di Auburn] tende anzi tutto all'educazione del detenuto che considera come un essere abbandonato, la cui mente abbisogna di venire coltivata e di cui vuolsi commuovere il cuore perché torni a sentimenti migliori senza che per l'azione morale educatrice si alteri la natura penale della detenzione. La segregazione, il silenzio, il lavoro non vengono considerati che come mezzi materiali di azione nel sistema europeo. Essi credonsi soltanto atti a facilitare in certi casi il conseguimento dello scopo principale, che tutto consiste nella emendazione morale del detenuto. Lascerò che egli [Petitti] noti i gravi danni della segregazione continua nell'alterare la salute de' prigionieri, nell'assoggettarli facilmente alla follia, nello spingerli a certi eccessi immorali che non potrebbero di leggieri conoscersi che quando sono divenuti irreparabili. Lascerò che altri rilevi la difficoltà, e direi quasi l'impossibilità di dar lavoro a tanti in ciascuna cella, perché il lavoro per sua natura ravvicina, non disgiunge gli uomini. Lascerò finalmente che altri consideri come la lettura, che è il principal conforto di quella lunga solitudine, sia di pochi nell'attuale ignoranza dell'infima classe, che pur troppo popola le prigioni. […] Ma un altro gravissimo vizio io trovo nella separazione continua ed è che non sia affatto applicabile ai paesi cattolici. Questo vizio non mi pare che sia stato ancora bastantemente svelato da alcuni degli autori accennati, ed è, a nostro credere, sostanzialissimo. Poiché se la cattolica religione è elemento necessario e principale di una stabile riforma de' rei: se ciò richiedesi dalle istituzioni penitenziarie, come potrà adattarsi utilmente un sistema che non può legare punto colle pratiche cattoliche? […] Infatti come combinare col nostro culto, che riunisce i fedeli al divin sacrifizio, all'orazione e alle prediche uno stato di perpetuo isolamento? Non sarebbe un privarsi de' più efficaci mezzi di morale miglioramento? E non è questo che vuolsi? […] Intanto che si discute e si viaggia, e molto si scrive su tal suggetto, gli scrittori cattolici non debbono omettere d'inculcare che il miglioramento de' prigionieri come venne dal principio religioso, col principio religioso egualmente si compia. Imperocché ogni emendamento che non si basi sull'eterne verità sarà un'ipocrisia; e Dio solo può veracemente mutare il cuore dell'uomo, Dio solo custodirlo dopo averlo mutato»[67].

La posizione di Morichini, così nettamente schierato a favore del modello

[67] *Ivi*, pp. 16-17.

auburniano, suscitò un'immediata reazione da parte dei philadelphiani, in un periodo in cui lo scontro fra le due diverse impostazioni aveva raggiunto il suo apice. L'incompatibilità, paventata dal prelato romano, fra l'isolamento assoluto e la pratica religiosa era una questione non di poco conto che, se non fosse stata immediatamente risolta, avrebbe potuto determinare il definitivo rifiuto del modello philadelphiano in seno alle Nazioni cattoliche. Per questo motivo, Carlo Torrigiani, fra i principali sostenitori della riforma penitenziaria in Toscana, in una delle sue *Dissertazioni* si soffermò lungamente a dimostrare la perfetta conciliabilità, anzi la anche maggiore efficacia, degli insegnamenti e delle pratiche religiose all'interno di un carcere organizzato secondo il modello dell'isolamento assoluto[68]. Le argomentazioni di Torrigiani furono condivise da un altro illustre phipadelphiano, Alexis de Tocqueville, che in una lettera indirizzata al *prison reformer* toscano definì la posizione di Morichini «une erreur manifeste»[69]. Secondo Tocqueville, infatti, se l'obiettivo principale del nuovo sistema penitenziario era quello di perseguire la riforma morale dei rei e se l'educazione religiosa doveva svolgere un ruolo centrale nel percorso riabilitativo, allora il modello philadelphiano era preferibile rispetto a quello auburniano, in quanto «Il est visible que si un homme peut être amené à se repentir de ses fautes, c'est surtout dans le cas où, placé en face de Dieu et du prêtre, il est entièrement séparé du monde et de ses complices»[70].

Il pensiero di Morichini si affinò negli anni, anche grazie alle frequenti visite in numerosi istituti detentivi italiani ed europei. Particolarmente significativo fu un lungo viaggio realizzato nel 1844 nell'Europa Settentrionale, nel corso del quale ebbe l'occasione di recarsi presso alcune delle strutture detentive più innovative del continente[71]. Nello specifico, è da segnalare la visita al penitenziario auburniano di Alessandria, durante la quale fu accompagnato dal padre della riforma delle carceri sabaude, Carlo Ilarione Petitti di Roreto, cui era legato da un rapporto di stima reciproca[72].

[68] Cfr. C. Torrigiani, *Tre dissertazioni*, cit., p. 27.

[69] *Lettre d'Alexis de Tocqueville au Marquis Carlo Torrigiani, Paris, 9 Avril 1842*, in M. Perrot (a cura di), *Alexis de Tocqueville. Œuvres complètes. Tome IV: Écrits sur le système pénitentiaire*, cit., p. 103.

[70] *Ibid*.

[71] Il resoconto del viaggio, da cui sono estratte le citazioni che seguono, è conservato in MCRR, *Fondo Morichini*, busta 850, fasc. 10 (5).

[72] L'opera di Morichini era estremamente debitrice del trattato di Petitti, di cui condivideva l'impianto e le soluzioni prospettate. Quest'ultimo, da parte sua, dedicò a Morichini un'approfondita recensione critica del suo lavoro principale. Si veda C.I.

Complessivamente, la visita si rivelò piuttosto deludente: la struttura, che avrebbe dovuto essere il fiore all'occhiello dell'amministrazione carceraria piemontese, presentava numerosi difetti, a partire dalle celle, che Morichini definì «troppo anguste». Maggiormente positivo era il giudizio sui due penitenziari di Ginevra, uno edificato secondo il sistema della segregazione continua e l'altro secondo quello della segregazione esclusivamente notturna con lavoro in comune durante il giorno, e su quello di Losanna, anch'esso edificato sul modello auburniano. Di queste strutture Morichini apprezzò l'esiguità della popolazione carceraria, sintomo di un tasso di recidiva contenuto e, di conseguenza, dell'efficacia del trattamento correzionale e dell'alto livello di disciplina mantenuto all'interno, nonostante il personale di sorveglianza fosse disarmato[73].

Questi viaggi non solo rafforzarono le idee di Morichini circa il miglior modo di ordinare le carceri e i luoghi di pena, ma lo convinsero anche del fatto che la riforma penitenziaria avrebbe comportato dei notevoli benefici all'ordinamento nel suo complesso. A testimonianza di ciò, egli non cessò di interessarsi ai sistemi punitivi anche a seguito della nomina a Pro-Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica, nell'agosto del 1847[74]. Nei suoi dettagliati rapporti sullo stato delle finanze pontificie[75], ricorreva spesso il tema del miglioramento dell'amministrazione delle carceri e dei luoghi di pena, necessario nell'ottica del contenimento della spesa pubblica[76].

Petitti di Roreto, *Esame analitico e critico dell'opera pubblicata in Roma da mons. D. Carlo Morichini intitolata Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, Milano 1843.

[73] Il resoconto del viaggio si interrompeva con la descrizione della città di Bruxelles. Tuttavia, dal riepilogo delle spese sostenute, conservato in MCRR, *Fondo Morichini*, busta 850, fasc. 10 (5), si evince che doveva essere in programma una successiva permanenza nella cittadina di Gand, dove è probabile che Morichini si fosse recato in visita presso la locale *Maison de Force*, un altro luogo simbolo del movimento ottocentesco di riforma penitenziaria.

[74] Carica che mantenne ininterrottamente fino al 1852, con eccezione della parentesi statutaria, in cui ricoprì l'analogo ruolo di Ministro delle Finanze. Cfr. I. Veca, *Morichini, Carlo Luigi*, cit., p. 804.

[75] Il giudizio dei commentatori coevi sul lavoro di Morichini in campo economico fu globalmente positivo. Luigi Carlo Farini, ad esempio, scriveva: «di monsignor Morichini vuolsi dire, come si segnalasse per molta sollecitudine del bene, e come a lui lo Stato Romano debba la conoscenza delle condizioni di sue finanze. Ragionando di queste in un Rapporto a Sua Santità, ei primo, ei solo fra i prelati romani, il Morichini usò il linguaggio della verità e della scienza; e la storia deve serbare codesto documento, siccome quello che è la più giusta e la più manifesta censura dell'amministrazione temporale dei chierici» (L.C. Farini, *Lo Stato Romano dall'anno 1815 al 1850*, III ed., Firenze 1853, I, p. 285).

[76] Questo è quanto si legge nel primo dei rapporti stilati da Morichini sullo stato delle

Egli sottolineava come l'introduzione del sistema penitenziario, riducendo drasticamente il tasso di recidiva dei reati, avrebbe comportato una netta diminuzione nel dispendio di risorse relative sia all'amministrazione della giustizia che a quella delle carceri. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, la diminuzione della popolazione carceraria avrebbe potuto contribuire alla riduzione delle gravose voci di spesa relative al mantenimento del personale di sorveglianza e alla manutenzione delle strutture detentive[77].

In conclusione, sebbene Morichini non abbia mai ricoperto un ruolo di primo piano nell'amministrazione carceraria, è indubbio che il suo pensiero e la sua opera esercitarono una certa influenza sui tentativi di riforma che lo Stato pontificio avviò soprattutto durante il pontificato di Pio IX. L'idea di penitenziario ideale sostenuta da Morichini (ossia un edificio «a raggio panottico»[78], affidato in gestione ad una Confraternita di religiosi, in cui i detenuti venivano sottoposti ad un trattamento imperniato sul «lavoro, il silenzio, la separazione di notte, il dirozzamento de' più necessarii elementi del leggere, dello scrivere, del calcolare»[79]) ispirò a partire dagli anni '50 l'azione di governo in materia carceraria. A quel periodo risalivano, infatti, alcuni progetti di penitenziario cellulare che, almeno astrattamente, si sarebbero dovuti fondare sui medesimi principi architettonici e trattamentali immaginati dal prelato romano, ma che, in pratica, entrarono in funzione solo a seguito dell'annessione dei territori pontifici al Regno d'Italia[80].

finanze, presentato all'attenzione di Pio IX il 20 novembre 1847, di cui una copia è conservata in MCRR, *Fondo Morichini*, busta 850, fasc. 13 (4): «Il sistema penitenziario abbisogna pure di radicale riforma. Ridotte le pene quasi alla sola prigionia coll'attuale sistema di convitto i prigioni già tristi più che mai si demoralizzano e si corrompono: nella lunghezza della pena si abituano alla vita del carcere scevra di pensieri resa tollerabile dalla conversazione dei loro simili e diventano così per sempre esseri perduti alla società ed a carico di essa. La riforma dovrebbe incominciare dal fabbricare locali adatti alla correzione di questi esseri, e questo richiede uno stato finanziero migliore dell'attuale; ma sarà opera santa quando potrà effettuarsi che darà abbondante frutto di bene pubblico, e di economia erariale».

[77] Il concetto è espresso nel secondo dei rapporti sullo stato delle finanze pontificie conservato in MCRR, *Fondo Morichini*, busta 850, fasc. 15 (2).

[78] C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, cit., II, p. 295.

[79] *Ivi*, p. 294.

[80] Sul punto si veda il cap. V, par. 5.4.

2.2. *Luigi Pianciani: un «vecchio partigiano» del carcere cellulare*

Il conte Luigi Pianciani, sulla cui figura la storiografia è solo negli ultimi decenni intervenuta a colmare un'annosa lacuna[81], è uno dei tanti protagonisti del Risorgimento per i quali è possibile individuare nei fatti del 1848-49 un netto spartiacque a livello personale e ideologico. Il Pianciani pre-repubblicano era un riformista moderato, perfettamente inserito all'interno dell'apparato di governo dello Stato pontificio[82]. Animato da un «generico (e un po' ingenuo) umanitarismo di fondo»[83] e dalla «dichiarata accettazione dei principi del liberalismo politico»[84], rifiutava apertamente il settarismo e la vocazione rivoluzionaria delle frange più radicali della scena politica italiana. La sua proposta, condensata nelle inedite *Considerazioni sullo Stato Pontificio*[85], si articolava in un ampio programma di riforme di ispirazione liberale, comprendente, fra le altre cose, la chiara distinzione fra il governo temporale dello Stato e la guida spirituale della Chiesa, il conse-

[81] A parte il risalente e ormai superato lavoro di A. Lodolini, *Luigi Pianciani e il più grosso esercito mazziniano del Risorgimento. Note biografiche su Luigi Pianciani*, estratto de «Patto Nazionale», fasc. 10-12, Anno VI, Serie II, Roma 1927, e i brevi cenni contenuti in F. Orsini, *Un socialista del Risorgimento: Luigi Pianciani*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LVIII (1971), n. 1, pp. 48-52, i principali studi su Pianciani iniziarono ad emergere a partire dall'ultimo quindicennio del secolo scorso, grazie soprattutto ad un'intensa attività convegnistica. Fra questi si veda: R. Ugolini (a cura di), *Vincenzo e Luigi Pianciani ed il loro tempo*, Spoleto 1988; V.P. Gastaldi, *Alla scoperta di Luigi Pianciani (con documenti inediti)*, in S. Rota Ghibaudi, F. Barcia (curr.), *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, Milano 1990, III, pp. 427-466; F. Mazzonis, *Luigi Pianciani. Frammenti, ipotesi e documenti per una biografia politica*, Roma 1992; R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani tra riforme e rivoluzione*, Napoli 1992; S. La Salvia, *Luigi Pianciani e la democrazia italiana dopo l'Unità: contributo all'epistolario*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXV (1998), pp. 17-60; M. Furiozzi (a cura di), *Luigi Pianciani e la democrazia moderna*, Pisa-Roma 2008; M. Ridolfi, *Pianciani, Luigi*, in *DBI*, LXXXIII (2015), pp. 47-51.

[82] Laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma e abilitato all'esercizio della professione forense (alcuni fascicoli delle cause da lui patrocinate sono conservati in ASR, *Pianciani, Luigi (1832-1882)*, busta 65, fascicoli 1-6), si avviò fin da giovane ad una promettente, seppur travagliata, carriera nelle istituzioni pontificie: nel 1836 fondò insieme al padre Vincenzo la Cassa di Risparmio di Spoleto, di cui fu il primo Presidente; nel 1842, dopo otto anni di servizio nell'amministrazione doganale, ottenne la carica di Ispettore generale; nel 1847 venne eletto Gonfaloniere di Spoleto. Si veda sul punto F. Mazzonis, *Luigi Pianciani*, cit., pp. 27 e ss.

[83] *Ivi*, p. 33.

[84] *Ivi*, p. 36.

[85] Il manoscritto dell'opera è conservato in ASR, *Pianciani, Luigi (1832-1882)*, busta 61, fasc. 8.

guente superamento della promiscuità fra autorità secolari ed ecclesiastiche, lo snellimento dell'ordinamento giudiziario e dell'amministrazione della giustizia, la semplificazione normativa e la razionalizzazione del sistema di governo del territorio. L'elezione di Pio IX gli parve l'occasione giusta per poter finalmente realizzare il suo progetto di rinnovamento delle istituzioni di Antico Regime. Del resto, la sua famiglia era legata a Pio IX da un profondo legame di amicizia che risaliva ai tempi in cui l'allora Giovanni Maria Mastai Ferretti ricopriva il ruolo di Arcivescovo di Spoleto, città di origine dei Pianciani. Come molti suoi contemporanei, il giovane conte fu, in questa prima fase, un sincero sostenitore del nuovo pontefice, che nel suo immaginario assurgeva a «vincolo metafisico»[86] attraverso cui «recuperare la dimensione nazionale e trasfigurare romanticamente l'idea della patria in un valore quasi religioso»[87].

Al contrario, il Pianciani post-repubblicano era un «anticlericale arrabbiato e nemico giurato del potere temporale dei papi»[88]. Il suo sostegno alla Repubblica Romana[89] gli era costato l'arresto da parte dell'esercito francese[90], prima, e un lungo esilio in terra straniera, poi. Durante la permanenza in città come Parigi e Londra, deviò su posizioni più radicali e iniziò a collaborare con la redazione de *L'Homme*, una rivista di chiara ispirazione socialista e rivoluzionaria. Il tragico epilogo delle esperienze repubblicane del 48-49 lo avevano condotto verso un netto «rifiuto del potere teocratico, monarchico e capitalista»[91]. Animato da questo furore anticlericale, nel 1859 pubblicò *La Rome des Papes*[92], una corposa opera

[86] V. Pirro, *Luigi Pianciani Gonfaloniere di Spoleto e cittadino d'Italia*, in R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani*, cit., p. 274.

[87] *Ibid*.

[88] F. Mazzonis, *La formazione politica di Luigi Pianciani*, in R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani*, cit., p. 116.

[89] Dopo aver preso le distanze da Pio IX a seguito della sua fuga a Gaeta, Pianciani, avvicinatosi agli ambienti democratici, venne eletto all'Assemblea costituente romana e, nella discussione circa la forma da conferire al nuovo Stato, si schierò convintamente a favore della soluzione repubblicana. Le fonti sulle attività svolte da Pianciani nel periodo repubblicano sono piuttosto lacunose. Ci si limita a rimandare alle scarne informazioni riportate in F. Mazzonis, *Luigi Pianciani*, cit., pp. 125-126.

[90] Alcune riflessioni scritte di proprio pugno da Pianciani in merito al periodo di detenzione trascorso nel carcere militare presso il Forte di Civitavecchia, si trovano in ASR, *Pianciani, Luigi (1832-1882)*, busta 63, fasc. 4.

[91] L. La Puma, *Luigi Pianciani e L'Homme (1853-1856)*, in R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani*, cit., p. 222.

[92] L. Pianciani, *La Rome des Papes. Son origine, ses phases successives, ses moeurs intimes,*

in tre volumi in cui criticava aspramente ogni singolo aspetto (politico, costituzionale, amministrativo, culturale ecc.) dello Stato pontificio, descrivendolo come una «grande prison où chacun a les pieds enchainés, la voix étouffée par un bâillon, le cou rivé dans un carcan»[93].

Questa premessa era necessaria per inquadrare correttamente il principale scritto di Pianciani sulla questione penitenziaria: il *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato pontificio*[94], un'opera che esercitò un'influenza diretta sulle politiche carcerarie di Pio IX nei decenni successivi alla sua pubblicazione[95]. Il *Saggio*, pubblicato nel 1847, si collocava a pieno titolo nel periodo liberale del proprio autore. Commentava, a tale proposito, Vincenzo Pacifici: «Nel lavoro sono ancora lontane le idee, dalle quali nascerà un Pianciani profondamente diverso, un Pianciani, che, deluso ed amareggiato dal naufragio del sogno piononista, dopo il tramonto ed il fallimento delle istanze temperate, reagirà, al pari di altri, di tanti altri, con la scelta radicale, causa di un lungo e duro esilio»[96]. È uno scritto profondamente permeato dal «mito di Pio IX», auspicato federatore dell'Italia unita e punto di riferimento dell'ala progressista. Pianciani, «perfettamente allineato su posizioni neoguelfe»[97], descriveva il nuovo pontefice come «quel Sommo che tutto amore dei suoi simili fu concesso

son gouvernement, son système administrative. Par un ancient membre de la constituante romaine. Traduction de l'ouvrage italien inédit, 3 voll., Bale-Londra, 1859.

93 L. Pianciani, *Préface*, in *La Rome des Papes*, cit., I, p. III. L'opera, sebbene fosse stata tradotta in italiano solo molti anni dopo (cfr. L. Pianciani, *La Roma dei Papi*, 2 voll., Roma 1891-1892), ebbe negli anni '60 un discreto successo in patria, in quanto forniva una solida giustificazione politica e ideologica all'imminente annessione di ciò che rimaneva dello Stato pontificio al neonato Regno d'Italia. In una recensione di Pietro Ardito del 1869, venne addirittura elevata a simbolo della «lotta che si combatte tra il mondo vecchio ed il nuovo, tra la tirannia e la libertà, tra la ragione e la fede». Si veda P. Ardito, *La Rome des Papes del Deputato Conte Luigi Pianciani*, estratto dal fascicolo undecimo della rivista «L'Umbria e le Marche» del 15 febbraio 1869, Sanseverino-Marche 1869, p. 19.

94 L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato pontificio*, Bologna 1847. Il manoscritto dell'opera è conservato in ASR, *Pianciani, Luigi (1832-1882)*, busta 63, fasc. 1.

95 In tal senso, ad esempio, si esprimeva H. Subit, *La réforme des prisons et les colonies agricoles*, Ginevra-Parigi 1872, p. 107, secondo cui «*ce livre attira l'attention de Pie IX qui, voulant se mettre a la tête du mouvement national, pensait avec raison que le perfectionnement des codes et des lieux de détention était un complément nécessaire*». Sul punto si veda anche M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna*, cit., p. 155.

96 V.G. Pacifici, *Luigi Pianciani riformatore tra Gregorio XVI e Pio IX*, in R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani*, cit., p. 66.

97 L. La Puma, *Luigi Pianciani e L'Homme*, cit., p. 215.

dalla provvidenza a risanare le piaghe di una nazione»[98].

L'opera prendeva le mosse dalla descrizione delle condizioni delle carceri e dei luoghi di pena dell'epoca. Alla domanda iniziale «Che cosa sono le prigioni nello Stato Pontificio?»[99], Pianciani rispondeva tratteggiando un quadro desolante del quale attribuiva le responsabilità ai precedenti pontefici, in particolare a Gregorio XVI. Le carceri preventive erano descritte come «degli antri immondissimi, non per ciò solo insalubri, dove molti infelici che la legge suppone innocenti, gemono ammonticchiati i mesi e gli anni, aspettando un giudizio che forse non avrà luogo»[100]; delle «scuol[e] d'inferno»[101], in cui non di rado accadeva che dei semplici contravventori occasionali fossero costretti (per di più nel totale ozio) a condividere gli spazi con delinquenti efferati e frequentatori abituali dei bagni penali. In questi ultimi la situazione non era migliore. Le condizioni di vita cui i condannati erano sottoposti suscitavano in lui orrore e sdegno: «delle gravi catene stringono i loro piedi, e li tengono avvinti ad alcuni tavolacci unica loro dimora»[102], «scarso è il cibo che il governo accorda loro, misere le vesti: la salute spesso ne soffre»[103], e ancora «le punizioni [erano] sollecite, e severissime, e battiture replicate, e orribili sotterranei dove racchiudersi»[104].

Da questa analisi descrittiva[105] l'autore traeva delle amare considerazioni

[98] L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni*, cit., p. 3.

[99] *Ivi*, p. 7.

[100] *Ibid.*

[101] *Ivi*, p. 8.

[102] *Ivi*, p. 10.

[103] *Ibid.*

[104] *Ibid.*

[105] Il quadro risultava ancora più drammatico nelle pagine de *La Rome des Papes*, in cui l'autore si sentiva ormai svincolato da quell'ossequio reverenziale nei confronti del governo pontificio, che forse lo portarono ad edulcorare l'analisi descrittiva dei luoghi di pena contenuta nel *Saggio* del 1847. Di conseguenza, il Pianciani del 1859 affermava che «Sous le gouvernement clérical, les prisons étaient soumises au plus déplorable régime» (L. Pianciani, *La Rome des Papes*, III, cit., p. 360) e non risparmiava parole di brutale disprezzo nel descrivere i locali dove alloggiavano i condannati – «Nous ne voulons pas entrer dans de plus grands détails sur les cellules, qui sont tout ce que l'on peut imaginer de plus indécent, de plus nuisible à la santé, de plus dégoutant sous tous les rapports» (*ivi*, p. 362) – la pessima qualità del vitto – «une soupe de pâte de riz ou des légumes, trois onces de viandes de la plus basse qualité, et environ un tiers de litre de mauvais vin. Voilà en quoi consiste la ration pour 24 heures» (*ivi*, p. 363) – l'insalubrità dell'aria – «la chaleur lourde qui règne dans certaines parties de l'Italie suffirait à elle seule dans certains

sul senso della pena, per quello che avrebbe dovuto essere e per quello che, nei fatti, era. Si badi bene, però: Pianciani non era un «umanitario puro» *à la* Morichini, per il quale l'emenda del reo doveva essere il principale, se non l'unico, scopo della pena. Più volte nel *Saggio*, analizzando le caratteristiche essenziali di un sistema penale razionale, rimarcava l'onere del legislatore di non trascurare la componente afflittiva delle sanzioni, in modo da scongiurare la possibilità che per i condannati, in maggioranza provenienti dai ceti infimi della società, «quel ricovero [fosse] migliore di quello al quale erano abituati»[106]. Sotto questo aspetto, Pianciani condivideva appieno la posizione di Pellegrino Rossi (più volte citato all'interno dell'opera), secondo il quale il proposito correzionale, per quanto elemento necessario di ogni fattispecie sanzionatoria, non doveva far venir meno le altre funzioni che venivano storicamente riconosciute alla pena. Le sue riflessioni erano, dunque, animate da questa tensione fra retribuzione/prevenzione e correzione/emenda, che aveva dirette ripercussioni sulle caratteristiche essenziali della pena in generale e della pena detentiva in particolare. In tal modo, a fianco dell'esemplarità, della severità e della sicurezza, la pena detentiva non doveva trascurare neanche l'elemento della moralità, che veniva meno «quando non solo i prigionieri continuino nella prigione nei vizii che prima avevano, ma ne acquistino di nuovi, sicché al sortirne siano peggiori di quello che prima non fossero»[107]. In altre parole, Pianciani non rinnegava il principio di difesa sociale quale ragion d'essere dello *ius puniendi*, ma si sforzò di conciliarlo con l'apparentemente contraria esigenza di correzione dei rei, asserendo che

cas pour donner la suffocation et engendrer la folie» (*ivi*, pp. 363-364) – la violenza del personale di custodia – «Les prélats et les gardiens […] se montrent féroces, impitoyables, pour sévir sous prétexte d'insubordination; toute plainte que le prisonnier se permet prend ce nom, quand elle s'attaque à la violence et à l'injustice des ruffians dont ils sont entourés» (*ivi*, p. 365) - e ogni altro aspetto della vita all'interno degli stabilimenti penali dello Stato pontificio.
Inoltre, il Pianciani del 1859, animato dal più feroce anticlericalismo, non aveva remore nell'attribuire le colpe della deprecabile condizione dei luoghi di pena al «governo dei preti» e alla sua implacabile sete di vendetta, soprattutto nei confronti dei condannati per delitti di lesa maestà: «L'homme le plus avare ne tient pas à son or autant quel es prêtres à leur vengeance, c'est le plus grand bonheur qu'ils puissent concevoir. Malheur à qui la trouble, il serait moins dangereux de troubler au désert les bêtes feroces dans leurs amours. La première passion du prêtre, c'est la vengeance, la concupiscence ne vient qu'après; la tigresse défend ses petits avec moins de furie qu'ils ne défendent l'homme qu'ils veulent tuer. Malheur à qui le touche!» (ivi, p. 399).

[106] L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni*, cit., p. 13.

[107] *Ivi*, p. 26.

rientrava «nell'interesse sociale che il colpevole si ravveda, si emendi»[108].

Poste queste premesse di ordine teorico, Pianciani passava ad enucleare i tratti salienti di un moderno sistema penitenziario:

> Come mezzo di assicurare la custodia dei prigionieri, togliere loro le occasioni di mancare nel durare della prigionia, o più facilmente in seguito di quella; per garantire la società del rimorso di avere demoralizzato quelli che dovea cercare di rendere migliori, io non propongo che lo isolamento. Agisca questo congiunto col lavoro come pena sul condannato, e sia tale pena, che lo persuada dal pericolo che si corre nel delitto, persuada di ciò quelli pure che ancora non lo commisero, ma che spogli di qualunque morale, mancherebbero d'ogni altro motivo per astenersene. Sia pena, e pena egualmente da tutti sentita, che il ricco ne soffrirà come il povero, lo che oggi nelle nostre prigioni non avviene, che uccidono talvolta, e generalmente non puniscono. L'isolamento poi unito al lavoro e secondato dalla istruzione agiscano come principio moralizzante, onde cercare di ottenere la rigenerazione morale del prevenuto[109].

L'efficacia moralizzante dei singoli elementi del trattamento penitenziario non doveva però oscurarne la funzione retributiva, che rimaneva prevalente. A tale proposito, l'isolamento, che per Pianciani doveva essere assoluto, secondo il modello philadelphiano, non doveva avvenire «in comode cellette, ma solo perfettamente salubri»[110] e doveva essere sufficientemente afflittivo «da supplire largamente al peso delle catene, al bastone dell'aguzzino»[111]; il lavoro da sottoporre ai reclusi doveva essere «maggiore sempre di quello che l'industriale richiede al lavorante libero, un lavoro senza alcun compenso, un lavoro che sollevando il condannato dalla disperazione nella quale cadrebbe fosse altrimenti, gli ricordi però sempre la sua condizione»[112]; l'istruzione civile e religiosa, infine, non doveva «alterare la disciplina del luogo»[113] e, pertanto, doveva essere impartita «nelle ore che sono necessarie al riposo dal lavoro, e nei giorni ne' quali questo è vietato»[114]. Isolamento, lavoro e istruzione dovevano declinarsi all'interno delle diverse strutture

[108] *Ivi*, p. 31.

[109] *Ivi*, p. 30.

[110] *Ivi* p. 36.

[111] *Ibid.*

[112] *Ibid.*

[113] *Ibid.*

[114] *Ibid.*

detentive immaginate da Pianciani – carcere penale, carcere correzionale, carcere disciplinare, carcere di prevenzione e carcere per debitori – secondo una scala decrescente di afflittività, in considerazione del diverso grado di disvalore sociale attribuito a ciascuna categoria di detenuto.

Dopo aver delineato le caratteristiche essenziali del sistema penitenziario ideale, Pianciani esponeva le modalità per poterne dare applicazione pratica all'interno dello Stato pontificio. La prima difficoltà era rappresentata dalla carenza di strutture idonee. Il nuovo modello detentivo, infatti, non poteva prescindere dalla costruzione di edifici *ad hoc*, in grado di soddisfare le esigenze teoriche enucleate nel *Saggio*. Sul punto, Pianciani liquidava sbrigativamente il panottico benthamiano, «troppo ingegnoso per adattarsi alla pratica»[115], preferendogli un carcere con la pianta «a stella», in cui i bracci che ospitavano le celle individuali si dipanavano da un nucleo architettonico centrale. L'isolamento doveva essere garantito anche durante i frequenti trasporti dei detenuti in attesa di giudizio e dei condannati da uno stabilimento penale all'altro. Bisognava, a tal fine, sostituire gli antichi «carretti carichi di prigionieri»[116] con delle moderne «carrozze cellulari»[117], che potessero garantire la reciproca separazione dei trasportati all'interno di piccoli vani individuali.

Consapevole delle difficoltà oggettive dell'introduzione integrale di un sistema penitenziario così innovativo rispetto alle modalità di esecuzione penale praticate nell'ordinamento pontificio, Pianciani ne suggeriva un'adozione parziale. Almeno in un primo momento lo sforzo del governo si sarebbe dovuto concentrare su quelle categorie di detenuti alle quali il nuovo modello carcerario avrebbe apportato i maggiori benefici, ossia gli imputati in attesa di giudizio e i condannati, sia in sede penale che in sede di giustizia correzionale, a pene privative della libertà personale di lunga durata. Ne rimanevano esclusi i condannati alla reclusione a vita[118], per i

115 *Ivi*, p. 202.

116 *Ivi*, p. 205.

117 *Ivi*, p. 207. È assai probabile che Pio IX abbia tratto proprio da queste pagine del *Saggio* l'idea di ordinare la costruzione di alcune carrozze cellulari, in occasione della discussione prodromica al rinnovamento dell'appalto per la fornitura carceraria del 1856. Sul punto si rinvia al cap. V, par. 5.3.

118 Pianciani era un convinto sostenitore dell'abolizione della pena di morte, che in una lettera spedita a Pasquale Stanislao Mancini nel 1870, conservata in ASR, *Pianciani, Luigi (1832-1882)*, busta 63, fasc. *Mancini, Pasquale Stanislao*, definì «la più spreggievole reliquia delle vecchie istituzioni». Per contro, riteneva che la reclusione a vita, in ragione di un sufficiente grado di afflittività, avrebbe potuto sostituire l'estremo supplizio quale pena massima all'interno dell'ordinamento penale. Al tema dell'abolizionismo dedicò

quali la pena «è già tale per se stessa da credersi bastantemente esemplare per trattenere dal commettere i delitti, senza bisogno di aggiungervi l'isolamento, né altre rigorose discipline»[119], e i condannati a brevi pene detentive per semplici contravvenzioni di polizia, per i quali era evidente «la inutilità di tentare [di emendarli] in pochi giorni di reclusione»[120].

Il settore da cui avviare il programma di riforme doveva quindi essere quello delle carceri preventive, in quanto era in quelle che «la giustizia grida più altamente contro il modo nel quale sono tenuti i carcerati, per l'abuso del potere che vi si scorge, sia per la pena alla quale sono ingiustamente sottoposti, sia per l'infezione morale alla quale sono esposti»[121]. Successivamente, secondo un criterio utilitaristico basato sulla valutazione prognostica dell'efficacia del trattamento correzionale, l'intervento riformatore dello Stato avrebbe dovuto concentrarsi sui sistemi di trasporto dei condannati, sulle carceri disciplinari, sulle carceri correzionali e, infine, sulle carceri penali, nelle quali la speranza della rigenerazione morale del reo era più flebile.

In numerosi passaggi del *Saggio*, Pianciani dichiarava che, in astratto, la soluzione migliore sarebbe stata l'adozione integrale e simultanea della riforma in tutti i settori dell'esecuzione penale. Le sue valutazioni, tuttavia, non potevano non tenere in considerazione la condizione delle finanze pontificie, che rappresentavano il principale ostacolo all'effettiva realizzazione delle sue proposte. Si comprende perciò lo sforzo profuso dall'autore per dimostrare che, a fronte di un ingente investimento iniziale, l'introduzione del sistema penitenziario cellulare avrebbe, nel lungo periodo, comportato addirittura un vantaggio economico per lo Stato. Nonostante le evidenti difficoltà finanziarie, Pianciani era convinto del buon esito del proprio progetto di riforma. Aveva una «fede»[122] illimitata nello Stato pontificio e nel suo sovrano, nelle cui mani intravedeva il «Vessillo del progresso civile in Italia»[123]. E il progresso civile non avrebbe potuto prescindere da una strutturale riforma delle carceri e dei luoghi di pena, di cui lo Stato pontificio, in virtù della sua secolare tradizione, doveva

anche un corposo articolo, pubblicato nel 1864 in più numeri successivi del giornale fiorentino *Il Progresso*, di cui una copia è conservata in ASR, *Pianciani, Luigi (1832-1882)*, busta 63, fasc. 16.

[119] L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni*, cit., p. 211.

[120] *Ivi*, p. 213.

[121] *Ivi*, p. 215.

[122] V.G. Pacifici, *Luigi Pianciani riformatore*, cit., p. 72.

[123] L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni*, cit., p. 259.

farsi promotore in Italia.

Quest'opera garantì al proprio autore il riconoscimento di una grande autorevolezza in ambito penitenziario, che prescindeva dalla sua originaria collocazione ideologica. A distanza di molti anni dalla pubblicazione del *Saggio*, infatti, l'allora Direttore generale delle carceri del Regno d'Italia, Martino Beltrani Scalia, lo invitò a prendere parte ai lavori del III Congresso penitenziario internazionale, tenutosi a Roma nel 1885[124]. Nel *Fondo Pianciani* dell'Archivio di Stato di Roma sono conservate alcune brevi considerazioni personali, che gli furono sollecitate dal Comitato esecutivo del Congresso, relative «alla riforma penitenziaria e alla delinquenza riguardata sotto il punto di vista giuridico e sotto quello antropologico», oltre alle minute, sia in italiano che in francese (la lingua ufficiale del Congresso), dei suoi interventi[125].

In tale sede, Pianciani riaffermò la propria concezione della pena, intesa prevalentemente come mezzo per prevenire la commissione di reati, nell'interesse generale della società:

> La pena si dice da taluno vendetta sociale; ciò a parer mio è un errore e sarebbe una immoralità. Nelle pene non so scorgere altra ragion d'esser, se non che il diritto e dovere della società di garantirsi contro il male che ne turbi gli ordinamenti. Così essendo le pene dovrebbero intendere solo a persuadere il delinquente di non tornare a delinquere, e per il di lui esempio rattenerne gli altri. E in conseguenza che a parer mio le pene dovrebbero proporzionarsi sul maggiore o minore interesse che la società abbia ad evitare taluni reati, le considerazioni del dolo e del danno a mio avviso sono secondarie. Nel proporzionarsi le pene credo sia da preferirsi il misurarne la severità piuttosto che la durata, e ciò non tanto per la economia dello Stato, quanto perché la prima, rispettando sempre il dovere di umanità, ritengo meglio della seconda raggiungere lo scopo della pena[126].

Parallelamente, insistette sui benefici dell'introduzione del sistema penitenziario, soprattutto nell'ottica del contenimento del tasso di recidiva dei reati:

> Sono vecchio partigiano del carcere cellulare. Quella specie di

[124] La lettera di invito, datata 28 agosto 1885, è conservata in ASR, *Pianciani, Luigi (1832-1882)*, busta 62, fasc. 20.

[125] ASR, *Pianciani, Luigi (1832-1882)*, busta 62, fasc. 20.

[126] *Ibid*.

> reclusione io credo da preferirsi ad ogni altra per sperare nel ravvedimento del condannato, per togliere ostacoli alla piena riabilitazione, per trattenere altri dal delinquere. Essa può inoltre dispensare dalla condanna di troppo lunga durata con vantaggio dell'individuo, della famiglia e della società e tanto più facilmente in quanto che, dovendo aggravarsi la pena, può il carcere cellulare applicarsi in modi diversi, proporzionandone la severità alle esigenze della esemplarità, dal semplice carcere cellulare nelle ore di riposo, all'isolamento assoluto con aggravio d'oscurità. Mi affretto pure di dichiarare che in qualunque modo il carcere cellulare venga applicato, deve su tutte le altre considerazioni primeggiare quella della garanzia della salute del condannato[127].

In conclusione, il dato più interessante che possiamo trarre dal pensiero di Pianciani, al netto dell'influenza esercitata sulla legislazione penale e penitenziaria dello Stato pontificio, è la sorprendente trasversalità ideologica del movimento di riforma delle carceri del XIX secolo. Nel corso della propria vita, Pianciani, da timido riformista liberale, sostenitore del potere temporale dei papi e apologeta di Pio IX, divenne uno dei più tenaci fra i mazziniani, un socialista anticlericale convinto della necessità dell'arma rivoluzionaria per poter affermare i diritti dei popoli oppressi. In questo travagliato percorso di vita, le sue idee sull'esecuzione penale rimasero sostanzialmente immutate. Il penitenziario cellulare e il trattamento carcerario in esso praticato venivano esaltati negli stessi termini e per le stesse ragioni, sia nel *Saggio* piononista del 1847, sia nei suoi interventi in occasione del Congresso penitenziario svoltosi nella Capitale dell'Italia unita.

2.3. *Pellegrino Rossi penitenziarista*

A differenza di Pianciani e, soprattutto, di Morichini, la risonanza del pensiero e dell'opera di Pellegrino Rossi travalicò gli angusti confini dello Stato pontificio, ai quali purtuttavia il giurista carrarese era strettamente legato, avendovi trascorso la fase iniziale e quella finale del proprio percorso intellettuale e politico[128]. Sarebbe dunque certamente riduttivo volerlo

[127] *Ibid*.

[128] Sulla biografia di Pellegrino Rossi la produzione storiografica in lingua francese (specialmente di area elvetica) è decisamente corposa: J. Huber-Saladin, *M. Rossi en Suisse de 1816 à 1833*, Parigi 1849; H. D'Ideville, *Le comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort*, Parigi 1887; L. Ledermann, *Pellegrino Rossi. L'homme et l'économiste. 1787-1848. Une grande carrière internationale au XIXe siècle avec des nombreux documents inédits*,

costringere nel semplice ruolo di ispiratore delle politiche penitenziarie di Pio IX. Anzi, è proprio in tema di esecuzione penale che le sue dottrine esercitarono un'incisiva influenza a livello internazionale, peraltro trascurata dalla storiografia giuridica contemporanea. Fra le principali conseguenze dello scarso interesse dei giuristi per la storia dei sistemi penitenziari deve annoverarsi, infatti, la sottovalutazione del ruolo di Rossi nell'aver promosso, fornendola di solide basi teoriche, la definitiva accettazione da parte della scienza giuridica della pena della reclusione in seno al catalogo penale.

Del resto, la continua ricerca di «punti di intersezione» fra ideologie, principi giuridici e scuole dottrinarie rappresentava la cifra più caratteristica della metodologia rossiana, frutto a sua volta di una concezione del diritto quale scienza pratica, in costante dialettica con la realtà fattuale. Il suo sforzo intellettuale si distinse per l'assidua ricerca di «coordinate tra i problemi del diritto e quelli della struttura, o tra dogmi e storia, che è come dire tra scienza giuridica e realtà dei fatti»[129]: concetti che Rossi aveva già messo a punto nel periodo ginevrino e a cui rimase fedele per tutto il prosieguo della sua attività scientifica.

Proprio durante l'esilio nella città elvetica, Rossi pubblicò due saggi, apparsi sugli *Annales de législation et de jurisprudence*, una rivista da lui stesso fondata insieme a Sismonde de Sismondi, Pierre-Étienne Dumont e Louis Meynier[130]. In queste pagine Rossi tratteggiò «la più organica e

Parigi 1929; J. Graven, *Pellegrino Rossi, grand européen, hommage pour le 100e anniversaire de sa mort, 1849-1948*, Ginevra 1949; A. Dufour, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et Suisse à vocation européenne*, Bâle 1998. Al Rossi penalista sono dedicati alcuni saggi contenuti in *Des libertés et des peines. Actes du colloque Pellegrino Rossi organisé à Genève, les 23 et 24 novembre 1979*, Ginevra 1980 (di cui si vedano: J. Pradel, *L'apport de Pellegrino Rossi à la théorie de l'infraction*, pp. 87-106; P. Graven, *La politique criminelle néo-classique*, pp. 107-128; B. Lescaze, *Rossi et la systématique du droit pénal ou la forme d'un traité*, pp. 129-150; R. Roth, *Rossi, de la théorie a la pratique de la législation criminelle*, pp. 151-176). Per quanto riguarda la dottrina italiana, è sufficiente rinviare alle relative voci biografiche e alla bibliografia ivi citata: L. Lacchè, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *DBGI*, II, pp. 1741-1744, e Id., *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *DBI*, LXXXVIII (2017), pp. 696-702.

[129] M. Sbriccoli, *Il diritto come mediazione. Note sul pensiero giuridico-politico di Pellegrino Rossi*, in «Annali della facoltà di giurisprudenza in onore di Attilio Moroni», XXXIII (1982), n. 3, p. 1634. Questo «materialismo rossiano» si ripercuoteva anche sull'analisi dei sistemi penali vigenti al suo tempo, che egli poneva in stretta connessione con le caratteristiche socio-economiche dei singoli ordinamenti nazionali.

[130] Si tratta di P. Rossi, *De l'étude du droit dans ses rapports avec la civilisation et l'état actuel de la science*, in «Annales de législation et de jurisprudence», I (1820), pp. 1-69 e 357-428, e di Id., *Sur les principes dirigeans*, in «Annales de législation et jurisprudence», II (1821), pp. 170-193.

lucida teoria del *canone eclettico*»[131]. In un periodo della storia giuridica connotato dal feroce scontro fra «Scuole» opposte, Rossi appariva come «l'homme du juste milieu»[132], irriducibile perseguitore di equilibri e compromessi fra posizioni apparentemente inconciliabili. Critico sia delle derive metafisiche dei «*philosophes*» francesi[133], sia della tendenza al particolarismo e dell'eccessiva reverenza verso il passato degli «*historiens*» tedeschi[134], apprezzava di entrambi l'osservazione empirica degli elementi fattuali quale fondamento della riflessione giuridica, nonché la ripulsione per «[les] principes vagues et abstraits, et […] l'érudition pédantesque et routinière»[135]. In entrambi, inoltre, riconosceva il perseguimento di un medesimo fine, consistente nella comune aspirazione alla costruzione di un sistema coerente in seno all'ordinamento giuridico, «une unité, non-seulement apparente et matérielle, mais organique, intérieure»[136]. A tale scopo, le forze unificatrici indicate dalle due Scuole, rispettivamente il legislatore e la scienza giuridica, invece di porsi in contrasto fra di loro, avrebbero dovuto cooperare all'obiettivo condiviso dell'unità e della razionalità del diritto nazionale.

Lungi dall'incarnare la figura del teorico avulso dal contesto storico-sociale, Rossi aveva ben chiaro l'orizzonte pratico del proprio metodo: «lo sbocco di questa riflessione è politico»[137]. Egli era un uomo della Restaurazione europea che viveva sulla propria pelle il costante conflitto fra tradizione e innovazione che caratterizzava il suo tempo. Convinto della necessità di ripensare strutturalmente le istituzioni di Antico Regime, ma allo stesso tempo segnato dai risvolti più distruttivi dello spirito della rivoluzione, la sua visione politica si connotò per «un moderatismo attento

131 L. Lacchè, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, cit., p. 1742.

132 R. Roth, *Rossi, de la théorie a la pratique*, cit., p. 151.

133 «Leur législation est une sorte d'algèbre, appliquée, comme celles des mathématiciens, à des corps parfaitement homogènes et continus qui n'ont jamais existé» (P. Rossi, *De l'étude du droit*, cit., p. 33).

134 «Préférer en tout l'histoire qu'on connait le mieux, n'y voir très-souvent que ce que l'on y met, n'en presenter que des parties détachées, et croire que nous n'avons rien de mieux à faire que d'imiter servilement nos ancêtres, voilà les défauts où tombent ceux qui se vouent exclusivement aux études historiques» (*ivi*, p. 35).

135 *Ivi*, p. 42.

136 *Ibid*.

137 L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXIX (2010), p. 160.

alle novità e timorosissimo di ripercorrere le strade sbagliate che conducono la ragione ad eclissarsi»[138]. In sintesi, tendenza al compromesso dottrinario e confronto costante con la prassi erano i due elementi che maggiormente connotavano l'opera e il pensiero di Rossi.

Il primo banco di prova del metodo rossiano fu proprio il diritto penale, l'interesse originario del giurista carrarese, che iniziò la propria carriera accademica a Bologna, sotto la guida del criminalista Giuseppe Gambari[139]. Al diritto penale Rossi dedicò il celebre *Traité* del 1829, un'opera in quattro volumi in cui l'esame degli istituti di diritto penale era costantemente integrato da profonde osservazioni di politica criminale, scienza di cui l'autore può essere considerato uno dei fondatori[140]. La problematizzazione del rapporto fra istituzioni penali, ordinamento costituzionale e organizzazione sociale era centrale nella trattazione e veniva sviluppata sul piano della teoria generale del diritto penale, al di sopra dell'analisi dei singoli ordinamenti nazionali.

Ciononostante, il *Traité* non rifuggiva dal confronto critico con la realtà fattuale che, anzi, era un elemento ricorrente dell'intera opera. I principi generali delineati da Rossi venivano costantemente discussi alla luce delle legislazioni penali vigenti al suo tempo e, in particolare, di quella della sua Ginevra. L'osservazione empirica dell'uomo e della realtà sociale che lo circondava era dunque un elemento centrale del *Traité*, che Rossi mutuava direttamente dal metodo epistemologico praticato nelle scienze naturali. Ne conseguiva un diritto penale «antropocentrico», ontologicamente distante da quelle costruzioni metafisiche che, a partire da Romagnosi, avevano egemonizzato la dottrina criminalistica a cavallo fra i secoli XVIII e XIX[141]. Per Rossi il diritto penale doveva riscoprire la propria dimensione morale, intesa

[138] M. Sbriccoli, *Il diritto come mediazione*, cit., p. 1628.

[139] Il periodo bolognese di Pellegrino Rossi, dal 1806 al 1815, è ricostruito in D. Hoxha, *Pellegrino Rossi a Bologna (1806-1815). Documenti inediti sugli anni della formazione e dei primi incarichi*, in «Historia et ius», XII (2017), paper 22, pp. 1-33, in cui l'autrice mette in evidenza non solo il ruolo svolto da Gambari nella promozione a livello professionale e accademico del giovane Rossi, ma anche l'influenza esercitata dal maestro sul pensiero giuspenalistico dell'allievo. In questo periodo si collocano le *Tavole della scienza criminale fatica di un licenziato in legge nell'Università di Bologna*, Macerata 1816, uno «schematico sunto» delle sue lezioni di diritto criminale, in cui si intravedono quelle concezioni sull'origine del diritto di punire e sulla funzione della pena che sarebbero state riprese e ampliate nelle opere più mature.

[140] Sul punto si veda P. Graven, *La politique criminelle néo-classique*, cit., pp. 108-109.

[141] Il rapporto fra Rossi e le scienze naturali è affrontato in B. Lescaze, *Rossi et la systématique du droit pénal*, cit., pp. 137 e ss.

come il perseguimento di un ideale di giustizia «assoluta», intrisa di valori eterni e universalistici. Allo stesso tempo, però, non bisognava tralasciarne la dimensione pratica, con il rischio, in caso contrario, di abbandonare il «giure punitivo» alla mercé del mero sentimentalismo religioso.

Nel cercare un punto di contatto fra il moralismo kantiano e l'utilitarismo benthamiano, Rossi delineava «une idéologie combinant notamment la règle morale et l'utilité sociale»[142]. Come osservava François-Auguste Mignet, in un discorso pronunciato all'*Institut Nationale de France*, a pochi giorni dalla scomparsa di Rossi: «Si la justice morale n'a pas l'utilité sociale pour mesure, elle peut faire de la loi, comme cela est arrivé quelquefois, un moyen d'expiation religieuse; si l'utilité sociale n'a pas la justice morale pour règle, elle peut faire de la loi, comme cela s'est pratiqué souvent, un instrument de tyrannie politique»[143].

La sua visione giuspenalistica poteva dunque essere riassunta nell'efficace formula «ni plus qu'il n'est juste, ni plus qu'il n'est utile»[144], che informava con coerenza ogni elemento del suo sistema teorico, dalla dottrina del reato a quella della pena e della sua esecuzione. In tal senso, il delitto non veniva inteso unicamente in chiave benthamiana, quale infrazione di un ordine posto dall'autorità statale per mezzo della legge, ma, più in generale, come violazione di un dovere morale. Tuttavia, si badi bene, non di ogni dovere di cui si compone la sfera morale degli uomini, ma esclusivamente di quei doveri, posti a garanzia della società e dei singoli individui, per la cui osservanza risulti giustificato l'impiego della forza coercitiva da parte della giustizia umana. Ecco dunque la definizione di delitto adottata da Rossi:

> Le pouvoir social ne peut donc regarder comme délit que la violation d'un devoir envers la société ou les individus, exigible en soi et utile au maintien de l'ordre politique, d'un devoir dont l'accomplissement ne peut être assuré que par la sanction pénale, et dont l'infraction peut être appréciée par la justice humaine[145].

Ciò premesso, lo scopo essenziale della pena diveniva quello di ripristinare l'ordine morale turbato dal delitto. In tal modo, la sanzione riacquisiva il significato di reazione postuma e conseguenziale al male

[142] J. Pradel, *L'apport de Pellegrino Rossi à la théorie de l'infraction*, cit., p. 91.

[143] F.A.M.A. Mignet, *Notice historique sur la vie et les travaux de M. Rossi*, Parigi 1849, p. 16.

[144] La formula, fra gli altri, è citata anche in P. Graven, *La politique criminelle néo-classique*, cit., p. 122.

[145] P. Rossi, *Traité de droit pénal*, Bruxelles 1829, pp. 182-183.

inflitto alla società dal reo, totalmente assente in autori come Romagnosi e Carmignani che, al contrario, ne valorizzavano unicamente la portata general-preventiva, da ritenersi soddisfatta già solo attraverso la mera minaccia della pena. Allo stesso tempo, l'eclettico Rossi non rinunciava al principio utilitaristico della deterrenza che veniva declinata nella duplice accezione di esempio destinato alla generalità della popolazione e di insegnamento morale per il reo e i suoi familiari[146]. In terzo luogo, la pena doveva tendere al miglioramento morale del condannato: «Une peine qui ne tend pas à l'amendement du coupable, est une peine qu'on doit désirer de ne pas employer. Celle qui tend à le demoraliser, est une peine qu'il n'est pas permis d'employer»[147].

Fissate le coordinate teoriche, Rossi passava alla pratica, delineando il proprio catalogo penale ideale. Dopo aver esaminato nel dettaglio le diverse fattispecie sanzionatorie, sottolineandone pregi e difetti alla luce della propria concezione dello *ius puniendi*, concludeva che «L'emprisonnement est la peine par excellence dans les sociétés civilisées. Sa tendance est morale, surtout lorsqu'il est accompagné de l'obligation du travail»[148]. La pena della reclusione, infatti, presentava tutti gli elementi essenziali della pena enucleati all'interno del *Traité*[149]. Era una pena «divisible»[150], in quanto comminabile secondo diversi gradi di intensità e di durata temporale. Era una pena «appreciable»[151], poiché il giudice avrebbe potuto parametrarne con esattezza il *quantum* di afflittività alla gravità del fatto compiuto e alle

146 *Ivi*, pp. 412 e ss.

147 *Ivi*, p. 447.

148 P. Rossi, *Traité de droit pénal*, cit., p. 467. Secondo Rossi, il lavoro, quale fulcro del trattamento penitenziario, riusciva a fondere perfettamente i caratteri di utilità e moralità che dovevano connotare qualsiasi ordinamento penale: «il tend à réveiller des idées d'ordre et de régularité, à ramener la pensée de ses funestes égarements, à relever à ses propres yeux l'homme déchu, et avili par le crime» (*ibid.*).

149 Sul punto, R. Roth, *Rossi, de la théorie a la pratique*, cit., pp. 174-176, sottolineava come Rossi fosse profondamente influenzato dal contesto culturale di Ginevra, città all'avanguardia sul piano delle strutture carcerarie, dove già da qualche anno era stato inaugurato un moderno stabilimento penitenziario sul modello benthamiano. Il principale interprete delle esigenze locali di riforma dei luoghi di pena fu il liberale Pierre-Étienne Dumont. A quest'ultimo si deve la redazione nel 1829 di un progetto di codice penale per il cantone di Ginevra (ai cui lavori preparatori prese parte lo stesso Rossi) che poneva al centro dell'apparato sanzionatorio la privazione della libertà personale, declinata secondo diversi gradi di afflittività in base alla gravità del reato commesso.

150 P. Rossi, *Traité de droit pénal*, cit., p. 467.

151 *Ibid.*

caratteristiche soggettive del reo. Era una pena «rémissible»[152], poiché in qualsiasi momento poteva essere revocata, mitigando di conseguenza gli effetti di un eventuale errore giudiziario, e tendenzialmente «réparable»[153], potendosi quantificare con discreta precisione la perdita economica cagionata al condannato da un'ingiusta reclusione. Ma, soprattutto, la reclusione secondo il modello penitenziario, riuscendo a soddisfare contestualmente tutte le funzioni che il giurista carrarese attribuiva alla pena, era perfettamente in linea con il suo eclettismo metodologico. Con essa, infatti, lo Stato non si limitava a porre il delinquente «hors d'état de nuire»[154], ma dimostrava parallelamente di aspirare alla sua correzione individuale.

Per raggiungere questi obiettivi, era tuttavia necessario abbandonare le strutture carcerarie di Antico Regime e costruirne delle nuove secondo le moderne teorie del sistema penitenziario cellulare. Ciò avrebbe comportato un duplice ordine di vantaggi: negativi e positivi.

> La question, quant à ses avantages *négatifs*, nous parait complétement décidée. Le système pénitentiaire ne corrompt pas les prisonniers. C'est là un avantage immense sur le plus grand nombre des prisons actuelles. Car, si l'on compte le nombre d'hommes que la société a dû envoyer à l'échafaud, uniquement pour les crimes que, pendant leur réclusion, ils avaient appris à commettre et à vouloir commettre, il est presque permis de demander si l'abolition de toute pénalité n'aurait pas été un meilleur moyen de protection pour les citoyens. Les avantages *positifs* du système pénitentiaire, entant que moyen de supprimer la faculté de nuire pendant la durée de l'emprisonnement, de prévenir les évasions, de donner aux condamnés une instruction et la capacité d'un travail utile, sans avoir recours à une surveillance trop odieuse ou à une contrainte trop sévère, sont également incontestables[155].

D'altro canto, l'afflato moralizzante della privazione della libertà personale non doveva comportare l'integrale rigetto della componente afflittiva della sanzione penale, quella che Rossi definiva la «partie politique du système»[156]. Almeno in una prima fase, nessun grande Stato poteva

[152] *Ivi*, p. 468.

[153] *Ibid*.

[154] *Ivi*, p. 467.

[155] *Ivi*, p. 469.

[156] *Ibid*.

permettersi di rinunciare a delle pene severe, soprattutto in considerazione della rapida diffusione delle istanze abolizioniste che in quel periodo stavano prendendo piede nel mondo occidentale. Era proprio questo il principale difetto del penitenziario di Ginevra, il cui regime detentivo, sebbene certamente all'avanguardia rispetto a quanto praticato in precedenza, era «trop faible»[157], con la conseguenza che i tentativi di evasione erano frequenti e il tasso di recidiva ancora troppo elevato. Al contrario, un trattamento penitenziario rigido e una sorveglianza ineludibile sui condannati avrebbero sicuramente aumentato le possibilità di successo del percorso rieducativo. L'afflizione del reo veniva dunque intesa come una precondizione necessaria al suo ravvedimento morale:

> Les causes qui détournent le plus l'esprit des détenus de toute pensée sérieuse, et qui ébranlent en eux la resolution de travailler à leur amendement moral, sont l'espoir de l'évasion et un régime intérieur trop doux. L'espoir de l'évasion tient leur esprit en haleine dans un but immoral; une trop faible pénalité jette dans une resignation stupide, passive, dans un laisser-aller qui ôte toute énergie, ceux don't les projets d'évasion ne tiennent pas dans une certaine tension les facultés de l'esprit. Il faut que le prisonnier ait à la fois un vif désir de retrouver sa liberté, et la profonde conviction qu'il ne pourra l'obtenir avant l'expiration complète de sa peine, qu'en donnant pendant long-temps des preuves irrécusables d'habitudes morales et rassurantes[158].

In costante dialettica con la realtà del proprio tempo, Rossi delineava il modello punitivo ideale attraverso critiche puntuali al regime detentivo attuato nel penitenziario di Ginevra, del quale non apprezzava le numerose deroghe al principio dell'isolamento assoluto e il riconoscimento di eccessivi benefici in favore dei condannati[159]. Due dovevano essere i cardini di un sistema penitenziario moderno: isolamento individuale e personalizzazione

[157] *Ivi*, p. 470.

[158] *Ivi*, p. 471.

[159] Nello specifico, le principali critiche che Rossi muoveva al trattamento praticato nel penitenziario di Ginevra erano le seguenti: i pasti venivano consumati nelle mense comuni e non individualmente all'interno delle celle; parte del compenso per le attività lavorative svolte all'interno della struttura veniva immediatamente messo a disposizione dei condannati che, in alcuni casi, se ne avvalevano per «finanziare» i propri tentativi di evasione; le visite dei congiunti erano troppo frequenti e avrebbero dovuto essere limitate a sette o otto all'anno; infine, ai recidivi si sarebbe dovuto riservare un regime detentivo di maggior rigore caratterizzato da un periodo iniziale di carcerazione dura in isolamento assoluto a pane e acqua e dalla privazione del compenso per il lavoro coatto (*ivi*, p. 471-472).

del trattamento. Ogni struttura doveva essere composta di tre distinte sezioni: una per gli autori di delitti gravi, una per gli autori di delitti minori e una per le donne. Ciascuna di tali sezioni doveva, a sua volta, prevedere tre diversi regimi penitenziari fra i quali ripartire i condannati a seguito di un periodo iniziale di osservazione. A coloro che si distinguevano per una più spiccata tendenza al ravvedimento, i cosiddetti «docili», doveva essere riservato un trattamento di maggior favore, caratterizzato da un allentamento delle restrizioni e dalla prospettiva concreta di uno sconto di pena; al contrario, per coloro che si dimostravano refrattari al percorso riabilitativo, i cosiddetti «incorregibili», il regime penitenziario doveva essere inasprito con misure di maggior rigore, tra cui anche l'utilizzo del famigerato *tread-mill*[160], seppur con le dovute precauzioni al fine di non comprometterne irreparabilmente l'integrità fisica; infine, nei casi dubbi, ossia per i cosiddetti «incerti» il regime sarebbe rimasto invariato, in attesa di ulteriori elementi di valutazione[161].

In sintesi, il principale merito di Pellegrino Rossi fu quello di aver teorizzato in maniera inedita l'effettiva secolarizzazione del penitenziario, gettando le basi per la sua definitiva accettazione da parte della scienza giuridica penalistica, fino a quel momento (e, in parte, anche dopo[162]) scettica soprattutto a causa del paventato ritorno ad una concezione religiosa ed eticizzante della giustizia penale, cui la valorizzazione della portata correzionale della pena poteva dare adito. Rossi, al contrario, riuscì ad armonizzare all'interno di una costruzione teorica solida le diverse funzioni della pena, sottolineando che la pena detentiva, da eseguirsi secondo le moderne tecniche penitenziarie, non doveva unicamente risolversi in uno strumento di rieducazione morale del condannato, ma che anzi sarebbe stata inefficace se la privazione della libertà personale non avesse contestualmente soddisfatto le tradizionali funzioni punitive di retribuzione e general-prevenzione.

[160] Il *tread-mill* (o *tread-wheel*) consisteva in una grande ruota cilindrica in legno o metallo, incardinata orizzontalmente su un asse centrale. La superficie della ruota era divisa in pioli o gradini, sui quali i condannati erano costretti a camminare per ore. Il moto della ruota non produceva alcuna utilità: l'unico obiettivo di tale pratica era quello di mantenere i prigionieri occupati in attività fisiche monotone, quale forma di disciplinamento e di deterrenza contro il crimine. Sulla nascita e la diffusione del *tread-mill* nei penitenziari ottocenteschi si rimanda a M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, cit., pp. 196-198.

[161] P. Rossi, *Traité de droit pénal*, cit., p. 473-475.

[162] Giuristi come Giovanni Carmignani e Francesco Forti, ad esempio, criticarono il *Traité* per la sua tendenza a sovrapporre il campo della morale con quello del diritto. Per maggiori riferimenti, si veda L. Lacchè, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, cit., p. 1743.

Di conseguenza, egli, da un lato, criticava le legislazioni nazionali che, ignorando la portata correzionale della privazione della libertà personale, avevano adottato un modello di reclusione finalizzato esclusivamente all'afflizione del reo. Un esempio citato nel *Traité* riguardava l'art. 14 del codice penale austriaco del 1803, che, nel disciplinare la pena del «durissimo carcere», tratteggiava delle modalità esecutive atroci, caratterizzate dalla privazione di qualsiasi minima fonte di conforto a danno dei condannati. Un regime detentivo così rigoroso era solo apparentemente un'alternativa alla pena capitale, consistendo nei fatti in «un supplice lent et plus douloureux substitué à la peine de mort»[163]. Dall'altro lato, insisteva sull'imprescindibilità di una certa dose di rigore nel trattamento penitenziario, non potendosi ridurre la potestà punitiva dello Stato ad un mero strumento di perfezionamento morale della società.

L'opportunità di mettere in pratica le sue idee in ambito penitenziario si presentò a Rossi nel 1849, quando Pio IX gli affidò la «missione impossibile»[164] di modernizzare le istituzioni dello Stato pontificio, mantenendo inalterata la natura teocratica dell'ordinamento[165]. Nei pochi

[163] P. Rossi, *Traité de droit pénal*, cit., p. 38. Questo è il testo dell'art. 14 nella sua versione ufficiale in lingua italiana: «La pena del durissimo carcere, o sia di terzo grado importa, che il condannato venga rinserrato in una prigione separata da ogni comunicazione, nella quale però entri tanta luce, e siavi tanto spazio, quant'è necessario alla conservazione della salute; che sia tenuto continuamente con pesanti ferri alle mani, ed ai piedi, e con un cerchio di ferro intorno al corpo, al quale mediante catena resti sempre legato, fuorché nel tempo del lavoro; che il suo nutrimento consista in pane, ed acqua, ed in un cibo caldo solamente ogni secondo giorno, esclusa la carne; che il suo letto sia di nude tavole, e che non gli si permetta d'aver visite, o di tener colloquio con chicchessia».

[164] Così è stata definita da N. Contigiani, *Per terminare una «missione impossibile». Il processo per l'assassinio di Pellegrino Rossi*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, pp. 323-349, che nel suo saggio ricostruisce le intricate vicende giudiziarie che seguirono l'omicidio di Rossi.

[165] Il primo contatto di Rossi con la Curia papale avvenne nel 1845, quando il re francese Luigi Filippo d'Orléans e il ministro Guizot gli affidarono la delicata missione di discutere con Gregorio XVI in merito allo scioglimento dell'ordine dei Gesuiti in Francia. Soddisfatto dei risultati diplomatici ottenuti, il re nominò Rossi ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, titolo che mantenne fino al febbraio del 1848, quando, in seguito alla caduta della «monarchia di luglio», fu costretto a rassegnare le dimissioni. Nel frattempo, anche a Roma la situazione politica stava precipitando. Il fallimento della prima guerra d'indipendenza e il ripensamento di Pio IX circa il sostegno militare alla causa nazionale avevano accresciuto lo scontento dell'ala radicale nei confronti del governo del pontefice. Quest'ultimo, nell'estremo tentativo di risolvere i contrasti interni al proprio Stato, decise di formare un governo composto in maggioranza da membri laici, di cui Pellegrino Rossi, oltre a ricoprire l'incarico formale di Ministro dell'Interno, era di

mesi di governo, egli avviò un ambizioso programma di riforme (in materia giudiziaria, fiscale, finanziaria, monetaria, universitaria, infrastrutturale) che avrebbero radicalmente trasformato i settori nevralgici della pubblica amministrazione pontificia[166]. Anche in ambito penitenziario, l'assunzione dell'incarico di ministro dell'Interno, organo posto al vertice dell'amministrazione delle carceri e dei luoghi di pena, sembrava essere l'occasione giusta per tradurre nella realtà i concetti teorici espressi nel *Traité*. E in effetti Rossi avviò una fase di studio prodromica all'adozione del nuovo modello penitenziario che già da alcuni decenni aveva iniziato a circolare all'estero. A tale riguardo, nell'ottobre del 1848, inviò l'assessore di Polizia Michele Accursi in missione in Francia e Svizzera, con il compito di studiare il sistema penitenziario attuato in quegli ordinamenti[167]. Tuttavia, sui risultati concreti delle politiche di Rossi ministro di Pio IX non si può che avanzare delle mere congetture. I presupposti mostrati nei soli due mesi di governo lasciavano presagire un'interessante stagione di riforme… «se qualcuno, armato di pugnale, non fosse stato tanto vittima dell'arretratezza e del sottosviluppo da arrivare persino a scambiarlo per Saint-Just»[168].

fatto la figura maggiormente rappresentativa. Sul punto si veda L. Chevailler, *Pellegrino Rossi, ministre de Pie IX*, in *Des libertés et des peines*, cit., pp. 249-262.

166 Per un'analisi più approfondita delle politiche promosse da Pellegrino Rossi a Roma, si rinvia a L. Chevailler, *Pellegrino Rossi, ministre de Pie IX*, cit., pp. 252 e ss.

167 La notizia è riportata, fra gli altri, anche in L.C. Farini, *Lo Stato Romano*, cit., II, p. 354. A quanto riportato da numerosi commentatori coevi, la scelta di affidare l'incarico ad Accursi sembrava giustificata soprattutto dal sospetto che quest'ultimo fosse vicino agli ambienti repubblicani e, pertanto, era opportuno allontanarlo dalla Capitale.

168 M. Sbriccoli, *Il diritto come mediazione*, cit., p. 1644.

3. *La genesi di un «mito»*

Della Patria cessa il pianto
Sorto è il giorno della pace
Ché il gran Pio, il padre santo
Scioglie i ferri al prigionier[169].

Questo breve epigramma di Tommaso Stenchi si aggiungeva alle centinaia di odi, canti, inni, sonetti e componimenti poetici di ogni genere che accompagnarono l'elezione a pontefice, avvenuta in data 16 giugno 1846, del cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti, papa Pio IX[170]. L'entusiasmo che caratterizzò i mesi successivi al conclave venne ulteriormente alimentato dai primi provvedimenti adottati dal nuovo pontefice, che riguardavano proprio i detenuti in attesa di giudizio e i condannati. Se è universalmente nota l'amnistia del 16 luglio 1846 per gli autori di reati politici (di cui si parlerà più diffusamente nel capitolo a questi ultimi dedicato[171]), meno conosciuti sono i provvedimenti graziosi che riguardarono i condannati comuni. Il 7 novembre 1846, il pontefice concesse un indulto con cui tutte le condanne a pene temporanee venivano ridotte di sei mesi e, contestualmente, le pene perpetue venivano ridotte a venti anni, ad esclusione di quelle comminate dal Tribunale dell'Inquisizione e nei confronti dei rei di furto o truffa[172]. Qualche anno

[169] L'epigramma venne inserito all'interno di una anonima raccolta manoscritta di componimenti poetici e canti popolari, intitolata *Monumento letterario, ossia Raccolta di Componimenti fatti in lode dell'Immortale Pio IX ed a biasimo di Gregorio XVI*, p. 164, e conservata in *Biblioteca del Senato*, Mss. 193. Molte opere di questo tipo vennero anche pubblicate; si veda ad esempio *Raccolta di tutte le poesie pubblicate in Bologna in onore del sommo gerarca Pio IX con alcune inedite e colla narrazione di quanto ivi è accaduto*, Bologna 1846.

[170] La bibliografia su Pio IX è pressoché sterminata. Le due opere principali, sebbene ormai un po' datate, sono ancora R. Aubert, *Il Pontificato di Pio IX (1846-1878)*, in *Storia della Chiesa*, XXI, Torino 1964, e G. Martina, *Pio IX (1846-1850)*, Roma 1974. Per il resto, si rimanda alla vasta bibliografia citata in F. Bartoccini, *Lo Stato pontificio*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A.M. Ghisalberti*, Firenze 1972, II, pp. 175-290, e all'aggiornamento di R. Ugolini, *Lo Stato pontificio*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento. 1970-2001*, Firenze 2003, II, pp. 1025-1095. Per gli studi più recenti, si veda invece G. Martina, *Pio IX, papa, beato*, in *DBI*, LXXXIV (2015), pp. 29-40, e la bibliografia ivi contenuta, nonché il recente I. Veca, *Il mito di Pio IX. Storia di un papa liberale e nazionale*, Roma 2018.

[171] Cfr. cap. VI, par. 6.1.

[172] L'incarto relativo a questo indulto, con annessi gli elenchi nominativi dei condannati che ne beneficiarono, si trova in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero*

più tardi, il 17 aprile 1848, concesse in via di grazia la riduzione di un anno di pena a tutti i forzati delle darsene di Civitavecchia e di Anzio, mentre il successivo 19 aprile concesse uno sconto di pena di sei mesi ai forzati della Rocca di Narni[173], escludendo in entrambi i casi i rei di furto e di delitti con premeditazione[174].

Fra le priorità dell'azione di governo intrapresa da Pio IX nei primi anni del suo pontificato rientravano sicuramente la riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia penale e la riforma del sistema di esecuzione delle pene. Già qualche anno prima di salire al soglio pontificio, Pio IX aveva dimostrato di possedere una certa conoscenza della materia penitenziaria. Nei celebri *Pensieri relativi alla Amministrazione pubblica dello Stato Pontificio*, un rapporto articolato in 58 punti che l'allora cardinale Mastai Ferretti inviò alla Segreteria per gli affari di Stato interni,

dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871), busta 25, tit. 1, rub. 6.

173 Gli incarti relativi ad entrambi i provvedimenti si trovano in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 7, tit. 1, rub. 3.

174 L'utilizzo estensivo di provvedimenti di grazia connotava le politiche di governo di tutti i sovrani di Antico Regime. Il pontificato di Pio IX non fece eccezione da questo punto di vista. Da disposizione eccezionale, emanata in occasione dell'elezione al soglio pontificio, l'indulto ai condannati divenne ben presto una misura adottata in maniera programmatica dal nuovo pontefice, che vi fece costantemente ricorso al fine di risolvere, almeno provvisoriamente, i gravi problemi di sovraffollamento che colpivano i bagni penali dello Stato e di ridurre gli alti costi che il pubblico Erario sosteneva per il loro mantenimento. Nel dicembre del 1850 venne concesso un mese di sconto di pena ai condannati che svolgevano l'incarico di mozzo all'interno del proprio stabilimento penale e, l'anno successivo, per l'anniversario dell'elezione del papa, venne condonato un anno di pena a tutti i condannati alla detenzione e all'opera pubblica (ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 25, tit. 1, rub. 6). Nell'ottobre del 1852 vennero ridotte di un anno le pene della prigionia, della detenzione, dell'opera pubblica e dei lavori forzati, comminate dai tribunali militari, con esclusione dei condannati per titoli di truffa, furto, falso, lesa maestà e insubordinazione (ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 26, tit. 1, rub. 6, 1852). In occasione dell'adibizione del Forte di Paliano a reclusorio politico, venne disposta la cessazione del residuo di pena per quei condannati per delitti di lesa maestà «ai quali resta a consumare un non lungo periodo di pena» (ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 26, tit. 1, rub. 6, 1852). Poi fu la volta dei condannati della darsena di Anzio che avevano ricevuto la visita del pontefice, dei condannati di Civitavecchia che avevano collaborato al confezionamento delle divise dei guardaciurme, dei detenuti e condannati nel carcere di San Michele (ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 26, tit. 1, rub. 6) e così via.

il futuro pontefice esprimeva, al punto 7, la propria posizione in merito all'organizzazione delle carceri e dei luoghi di pena del Paese:

> Lo Stato Pontificio conta poco più di 2 milioni e mezzo di sudditi, fra i quali circa 20.000 sono condannati o carcerati: la maggior parte appartenenti alla più fresca gioventù. Le nostre Darsene e Carceri sono scuole delle più raffinate iniquità, per cui non vi è altro mezzo per trarre profitto dalla reclusione se non che migliorare, anzi correggere il sistema penitenziario. L'unica Siberia o colonia dello Stato Pontificio sarebbe un gran carcere cellulare[175].

Le critiche condizioni in cui versavano le carceri e i luoghi di pena, che Pio IX aveva ereditato dal proprio predecessore, erano di dominio pubblico e l'impellente necessità di intervenire per migliorare la situazione era avvertita anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un articolo di una rivista generalista come *La Pallade*, riferendosi in particolare alla Casa di detenzione delle Terme diocleziane, vi intravedeva non un luogo di «espiazione ed emenda di colpe, ma scuola d'indifferentismo ad esse, veicolo a commetterne nuove»[176]. Del bisogno di «migliorare, o piuttosto creare il sistema penitenziario» si accennava in un coevo articolo della rivista moderata *La Bilancia*, avente ad oggetto l'opportunità di introdurre un moder-

[175] Interessante è anche il successivo punto 8, in cui il futuro pontefice auspicava l'istituzione di società di patronato, che si occupassero del reinserimento in società dei condannati una volta scontata la pena: «Quando i condannati hanno consumato la pena, essendo abbandonati a se stessi, e sfuggiti da tutti gli uomini onesti, avrebbero bisogno di qualcuno che si occupasse di loro. A Milano e a Vienna vi è una caritatevole Unione che si prende questo assunto». Il testo integrale dei *Pensieri*, il cui originale è conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano, è stato pubblicato per la prima volta da G. Soranzo, *'Pensieri relativi all'amministrazione pubblica dello Stato pontificio. 1845' del futuro Pio IX*, in «Aevum», XXVII (1953), n. 1, pp. 22-46, che, tuttavia, sembra piuttosto fuori strada nell'interpretazione del pensiero di Mastai Ferretti in materia penitenziaria (p. 32).

[176] L'articolo, pubblicato anonimamente nell'edizione del 17 ottobre con il titolo «Un grave scandalo», prendeva spunto da un episodio di cronaca che aveva scosso le coscienze dei Romani e suscitato riflessioni sui problemi dell'amministrazione dei luoghi di pena. Un condannato alla detenzione presso lo stabilimento delle Terme diocleziane, di nome Giovanni Battista Carnevali, versava in gravi condizioni di salute e doveva essere trasferito d'urgenza presso l'infermeria della casa di pena di Castel Sant'Angelo, in quanto nel luogo dove era detenuto non vi erano adeguate strutture per il trattamento dei reclusi infermi. Costui, tuttavia, non riuscì a sopravvivere al trasporto, morendo nel tragitto, proprio in prossimità del ponte che conduce a Castel Sant'Angelo. Si veda *Un grave scandalo*, in «La Pallade», II (1847), n. 81 del 16 ottobre, p. 43. Per alcune informazioni sulla storia di questa rivista, si veda O. Majolo Molinari, *La stampa periodica romana*, cit., II, pp. 689-691.

no sistema di raccolta delle statistiche giudiziarie nello Stato pontificio[177].

Si trattava, del resto, di un settore della pubblica amministrazione che stava molto a cuore al pontefice. Fin da giovane, grazie alla frequentazione dell'ospizio del Tata Giovanni, egli aveva maturato un certo interesse nei confronti delle istituzioni caritative (fra le quali, nella sua visione, dovevano essere ricomprese anche le carceri e i luoghi di pena) e, proprio alla luce di tale interesse, era stato chiamato da Leone XII a ricoprire il ruolo di Direttore dell'Istituto del San Michele a Ripa Grande[178], dove fece ritorno, da pontefice, in una visita del 20 settembre 1847[179].

La formazione di Pio IX esercitò una chiara influenza sul suo modo di affrontare le questioni relative alla giustizia punitiva. Sembrò fin da subito evidente una certa discontinuità con il suo predecessore, Gregorio XVI, il cui pontificato si caratterizzò, specialmente negli ultimi anni, per un costante e progressivo aumento della repressione e del rigore in materia criminale. Un esempio del diverso approccio è contenuto nella circolare della Segreteria di Stato del 24 agosto 1846, volta a contrastare il crescente aumento della criminalità, che da anni stava interessando alcune province dello Stato. In questo atto, fra i primi recanti la firma del nuovo Segretario di Stato Tommaso Pasquale Gizzi[180], emergeva con chiarezza l'impostazione del neoeletto pontefice in merito alle cause della delinquenza e ai mezzi

[177] P.F. Fiorenzi, *Delle statistiche giudiziarie*, in «La Bilancia. Giornale politico, letterario, scientifico, artistico ec.», I (1847), n. 5 del 21 maggio, p. 20. Interessante notare come, anche in un giornale di orientamento liberale, l'autore non rinunciasse a riproporre con un certo orgoglio il mito del supposto primato pontificio nella riforma penitenziaria, affermando che «Roma diede per prima l'idea e l'esempio di miglioramenti nel regime penitenziario al principio dello scorso secolo».

[178] Francesco Dell'Ongaro sottolineò come queste prime esperienze pubbliche del giovane Mastai Ferretti furono molto utili per la sua crescita personale e per la formazione dei suoi convincimenti politici: «Il dolce ammonitore dell'asilo di *Tata Giovanni* avea ritemprata la fibra, e assunse un tuono d'autorità, che gli parve più conveniente al luogo e all'ufficio. Codesta severità, se non piacque ai detenuti di San Michele, piacque al governo, che la riguardò come un'arra e una guarentigia d'animo forte» (F. Dall'Ongaro, *Giovanni Maria Mastai. Papa Pio IX*, Torino 1861, p. 18).

[179] La cronaca della visita di Pio IX, acclamato dalla folla dei minori reclusi che erano occorsi per assistere all'evento, è riportata, fra gli altri, in «La Bilancia. Giornale politico, letterario, scientifico, artistico ec.», I (1847), supplemento al n. 44, p. 1.

[180] Considerato fra i favoriti all'apertura del conclave del 1846, Gizzi era molto apprezzato dall'ala riformista e liberale per la sua capacità, dimostrata in anni di esperienza diplomatica, di gestire situazioni complesse evitando il ricorso alla forza e alla repressione. Su di lui si veda la voce biografica di G. Monsagrati, *Gizzi, Tommaso Pasquale*, in *DBI*, LVII (2001), pp. 392-396.

per contrastarla[181]. Oltre al rafforzamento degli strumenti repressivi, infatti, si ribadiva l'intenzione del governo di implementare le misure di prevenzione dei reati che «le cagioni ne distruggano, o almeno ne diminuiscano la perniciosa influenza». La principale di queste «cagioni» non poteva che essere l'ozio, che rappresentava una piaga specialmente per la gioventù di campagna. Ne conseguiva la necessità «di procurare ad essa utile occupazione, e soprattutto invigilare alla retta educazione de' fanciulli che abbandonati a se stessi, farebbero temere un avvenire anche peggiore». L'avviamento dei giovani inoperosi ai lavori di pubblica utilità e il rafforzamento dell'educazione civile e religiosa per le classi meno abbienti erano i due obiettivi che la circolare si proponeva di perseguire. A tal fine, la Segreteria di Stato si impegnò ad individuare un edificio di Roma dove istituire una sorta di *Workhouse*, in cui riunire giovani indigenti provenienti da tutti i territori dello Stato, per insegnare loro un mestiere e, parallelamente, addestrarli al servizio militare. La circolare si chiudeva con l'invito rivolto ai vertici delle Legazioni e delle Delegazioni affinché, di concerto con le magistrature locali e con le autorità ecclesiastiche, si adoperassero per «esaminare i divisati temperamenti, e formare i progetti per mandarli in esecuzione» e, soprattutto, per reperire le risorse economiche necessarie alla loro attuazione.

L'opinione pubblica accolse questo provvedimento con enorme entusiasmo, interpretandolo come un segno tangibile che Pio IX era all'altezza delle aspettative che la sua elezione e, soprattutto, l'amnistia del 16 luglio 1846 avevano ingenerato nella popolazione. In tantissimi pubblicarono scritti o pronunciarono discorsi pubblici in cui esaltavano l'operato della Segreteria di Stato, dimostrando di aver apprezzato il contenuto della circolare. Fra questi, merita di essere segnalato un breve opuscolo pubblicato in forma anonima nell'ottobre 1846 (in seguito attribuito al toscano Leopoldo Galeotti), in cui la circolare veniva intesa come un'arma per combattere un ideale nemico identificato nell'«Oscurantismo»:

> L'Oscurantismo si affida sul Codice penale, la Circolare invece lo dichiara impotente a tutto ottenere; l'Oscurantismo promuove l'ozio (mezzo di corruzione) e predilige l'elemosina manuale (mezzo

[181] Il testo del provvedimento, rubricato *Disposizione tendente a rimuover l'ozio come ordinaria sorgente dei delitti che accadono in alcune provincie dello Stato, ed a procacciare una civile e religiosa educazione nella gioventù*, si trova in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, I, Roma 1849, pp. 68-71. Una copia della circolare, da trasmettere a tutte le province dello Stato, è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1553.

> di dipendenza), la Circolare invece deriva dall'ozio la causa della pubblica immoralità, e predica al povero la legge santa del lavoro; l'Oscurantismo vuole l'ignoranza delle infime classi della società, la Circolare invece vuole avviarle a miglior esistenza mediante l'educazione religiosa, morale e civile; l'Oscurantismo vuole mistero e monopolio nel Governo, la Circolare invece chiede il soccorso della opinione pubblica, manifestantesi mediante i Consigli municipali e provinciali; l'Oscurantismo vuole ad ogni costo lo *statu quo*, malgrado gli abusi conosciuti, la Circolare invece promette un'epoca di savie riforme[182].

Allo stesso modo, l'avvocato bolognese Gaetano Bruschi, in un'orazione rivolta ai propri concittadini, elogiò apertamente il governo, sottolineandone con merito l'intuizione di aver considerato l'educazione dei giovani come l'elemento cardine di una politica criminale intesa alla correzione e non alla mera punizione del reo[183]. La medesima lettura venne data dall'avvocato Raffaele Marchetti che, sulle pagine de *La Bilancia*, ragionava sulle origini della criminalità e sui giusti mezzi per contrastarla:

> Con questo il governo faceva intendere di essere entrato nell'idea che gli uomini non sono gratuitamente malvagi, né si riducono a misfare per un nonnulla; ma nei delitti rinvenirsi una rivelazione di veri bisogni, sia di *educazione* morale e civile, della quale il nostro popolo sinora pativa tanto difetto; sia di *sussistenza*, cui pel decadimento di ogni arte ed industria presso di noi molti non avevano modo di potersi procacciare[184].

[182] *Poche parole sulla circolare pubblicata in Roma il 24 Agosto 1846*, Italia [*sic*] 1846, p. 7.

[183] «Questi sventurati innocenti fanciulli diventan poscia que' giovinastri sfacciati che vedemmo poc'anzi senza pudore dediti abitualmente all'ozio ed al mal fare: e questi medesimi divengon più tardi que' malvagi e disperati, che posta l'una mano sul vostro oro, impugnano coll'altra il ferro omicida; quei feroci, che riempion le carceri, che le leggi, i Magistrati proscrivono e puniscono, ma indarno; perocché dopo essi rimane tuttavia in vigore il mal germe, che si riproduce novello e fecondo di miseria, di disordine, di delitti; quel germe che fin dalla tenera età è necessario svellere dalle radici mercé le provvide cure della morale e civile educazione; mercé quella prima legge, che io vi dicea, emanarsi soave dai genitori nel seno delle famiglie; quella legge d'amore e di ragione, la cui sola mirabile divina influenza lenemente informa il cuor nostro e lo attempera e soggetta al senno ed al potere delle leggi civili». Cfr. G. Bruschi, *Sulla necessità di educare il popolo a senso della Circolare 24 Agosto 1846 n. 2064, Sez. 2ª, dell'eminentissimo e reverendissimo signor Cardinale Tommaso Pasquale Gizzi Segretario di Stato. Discorso di un bolognese a' suoi concittadini*, Bologna 1846, pp. 11-12.

[184] R. Marchetti, *Dell'ufficio della statistica criminale*, in «La Bilancia. Giornale politico, letterario, scientifico, artistico ec.», I (1847), n. 9 del 4 giugno, p. 37. Dello stesso autore si segnala anche un importante studio sulle giurisdizioni dello Stato pontificio: *Notizia delle giurisdizioni che sono in vigore nello Stato pontificio*, Roma 1850.

E ancora, il lucchese Giovanni Massei, che ai temi del contrasto alla povertà e dell'educazione dei minori aveva dedicato gran parte delle proprie opere[185], definì la circolare un «esempio raro ed imitabile di umiltà e di sapienza»[186]. Infine, un altro grande protagonista della scena liberale bolognese, Marco Minghetti, raccogliendo l'invito alla partecipazione della società civile contenuto nella circolare, illustrava, in un articolo apparso sul *Felsineo*, il proprio programma per contrastare la recrudescenza dei fenomeni criminosi[187]. I punti su cui il governo pontificio sarebbe dovuto intervenire erano sei: rafforzamento della Direzione di Polizia e delle sue prerogative, modifiche alla vigente procedura penale al fine di snellire i processi e garantire la certezza della pena, investimenti pubblici nelle grandi opere attraverso cui dare lavoro agli inoperosi, ammodernamento del sistema dell'istruzione primaria, riorganizzazione delle istituzioni di carità a sostegno dei poveri inabili al lavoro e riforma complessiva delle carceri e dei luoghi di pena che, come affermava Minghetti, allo stato attuale non sembravano avere «altro obietto fuorché la intimidazione, nulla curando punto il miglioramento e la correzione del reo»[188]. Lo spinoso tema carcerario animò in quei mesi le discussioni della *Conferenza economico-morale*. Una delle questioni più dibattute riguardava l'istituzione di un patronato per il reinserimento sociale dei liberati[189]. Già Minghetti ne aveva fatto menzione nel proprio programma[190] e molti stimoli in tale direzione arrivavano sia dall'esempio degli ordinamenti stranieri, sia da alcune pubblicazioni che circolavano sulla stampa pontificia. Nel giro di pochi mesi, il circolo liberale bolognese riuscì, grazie ad un'intesa con la locale Congregazione di

[185] Si vedano, ad esempio, G. Massei, *Sulla beneficenza e la istruzione pubblica in Bologna*, Lucca 1836, e Id., *La scienza medica della povertà, ossia La beneficenza illuminata. Pensieri*, Firenze 1845. Sulla figura di Giovanni Massei si rimanda a M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna*, cit., pp. 146-147 (nota 171), nonché a A. Chiavistelli, *Massei, Giovanni*, in *DBI*, LXXI (2008), pp. 758-759.

[186] G. Massei, *Intorno alla circolare data il 24 d'Agosto dall'eminentissimo Gizzi Segretario di Stato di Sua Santità Papa Pio IX*, Bologna 1846, p. 4.

[187] M. Minghetti, *Prodromo di considerazioni intorno alla circolare dell'eminentissimo Gizzi in data 24 Agosto 1846*, in «Il Felsineo. Giornale settimanale», VI (1846), supplemento al n. 37, pp. 297-300.

[188] *Ivi*, p. 300.

[189] La storia del patronato bolognese è approfonditamente ricostruita in M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna*, cit., pp. 150 e ss., cui pertanto si rimanda.

[190] «Né passeremo sotto silenzio quegli istituti che, all'uscir delle carceri, tendono a riabilitare il prigioniero e gli danno facoltà di poter rientrare nella civile compagnia, non più a guisa di avventato nemico, ma di operoso cittadino» (cfr. M. Minghetti, *Prodromo di considerazioni*, cit., p. 300).

Carità delle Carceri, ad istituire il primo patronato nella storia dello Stato pontificio, ben otto anni prima rispetto all'omologo romano, fondato solamente nel 1855 presso lo stabilimento penale della Vigna Pia[191].

Questi primi provvedimenti, e le reazioni che ne seguirono, vennero interpretati dalle *élites* cittadine dello Stato come un chiaro segnale di apertura del nuovo pontefice rispetto alle idee liberali e alle istanze di modernizzazione dell'amministrazione della giustizia e dell'apparato statale nel suo complesso.

Tuttavia, già in questa prima fase, iniziarono ad emergere i primi limiti di un governo che, come si sarebbe manifestato in maniera più evidente dopo la parentesi repubblicana, sembrava essere in balia degli eventi, mosso da uno spirito di «anarchia riformatrice»[192], piuttosto che da un coerente e organico programma di riforme strutturali. Se da un lato, infatti, la circolare del 24 agosto sembrò sancire un cambio di passo rispetto al tradizionale approccio alle politiche criminali, dall'altro, al primo sentore di crisi, il nuovo pontefice non esitò a ricorrere ai medesimi strumenti repressivi dei suoi predecessori. Per questo motivo, ad esempio, su pressione del Legato Apostolico di Bologna, Luigi Vannicelli Casoni, che denunciava una certa recrudescenza dei fenomeni criminosi (in particolar modo dei furti violenti) nella sua città, Pio IX, a seguito dell'udienza del 5 settembre 1849, decise di inasprire il regime sanzionatorio previsto per questa fattispecie delittuosa, estendendo l'applicazione dell'editto della Segreteria per gli affari di Stato interni del 27 dicembre 1841[193], originariamente vigente solo a Roma, anche al capoluogo emiliano[194].

Il Legato Apostolico chiedeva inoltre che il medesimo editto adottasse misure analoghe nei confronti degli autori del delitto di grassazione e che ne venisse ulteriormente estesa l'efficacia anche alle altre Legazioni. Da quanto si legge nella relazione dell'udienza, il pontefice non solo prese in considerazione i suggerimenti del Legato bolognese, ma si convinse anche della necessità di inasprire il regime sanzionatorio per i furti semplici, dando disposizione di interpellare sul punto i vertici delle altre province. Il primo a trasmettere il proprio parere alla Curia fu il Legato di

191 Sul patronato romano, alcuni cenni sono contenuti in M. Calzolari, *La Casa di detenzione*, cit., p. 74.

192 A.M. Ghisalberti, *Nuove ricerche*, cit., p. 59.

193 Si veda il cap. III, par. 3.5.

194 In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1553 è conservata una copia della relazione dell'udienza papale in cui venne disposta l'estensione dell'editto del 1841, nonché i pareri delle autorità provinciali.

Ferrara, secondo il quale l'emanazione di tali provvedimenti straordinari non trovava sufficiente giustificazione nell'effettivo bisogno riscontrabile nella realtà quotidiana del territorio da lui amministrato. Inoltre, sarebbe stato inopportuno adottare delle disposizioni speciali in deroga al vigente regolamento gregoriano, in un periodo caratterizzato dal grande fermento intorno alla riforma dei codici legislativi promessa dal nuovo pontefice. Il Legato di Ravenna espresse la medesima posizione, mentre il Vice-Legato di Forlì, da un lato, escluse l'utilità di un provvedimento *ad hoc* per i furti violenti, dall'altro reclamò a gran voce delle misure per contrastare i furti campestri che, invece, rappresentavano una vera e propria piaga per le aree rurali di quella provincia. Alla fine, Pio IX, preso atto della sostanziale contrarietà dei Legati, rinunciò all'ulteriore estensione dell'editto del 1841, confermandone l'efficacia per la sola città di Bologna. Allo stesso tempo, tuttavia, non escluse l'eventualità, qualora se ne fossero presentati i presupposti, di attuare misure di maggior rigore per i furti campestri, richiamandosi espressamente alla disciplina speciale vigente nella Delegazione di Macerata fin dai tempi di Pio VII e giudicata la più efficace a contrastare questo tipo di fenomeni.

Ciò detto, nonostante i problemi strutturali dello Stato pontificio e le difficoltà derivanti dalle complesse contingenze storiche, nella prima fase del pontificato Pio IX tentò di dare impulso ad un organico programma di riforme nei settori chiave dell'amministrazione. Nell'ambito della giustizia penale e dei sistemi punitivi, l'azione riformatrice del nuovo pontefice si sviluppò secondo tre direttrici: la riforma dei codici penali, la riorganizzazione del riparto delle competenze amministrative in materia carceraria, la riorganizzazione complessiva del sistema dell'esecuzione penale.

4. *La riforma dei codici*

Dopo i fallimenti dei numerosi tentativi intrapresi nel corso del pontificato di Gregorio XVI, l'elezione di Pio IX diede nuovo impulso alla ormai quindicennale volontà di riformare i codici penali. Si trattava di un'esigenza avvertita non solamente dai giuristi e dai funzionari dello Stato, ma anche da ampie fasce della società civile, per le quali l'inadeguatezza e l'arretratezza della legislazione gregoriana erano fonte di quotidiano disagio. Non è un caso che fra le rivendicazioni popolari cucite sulla bandiera del Rione Campo Marzio, issata da Ciceruacchio in occasione delle celebrazioni in piazza per il primo anniversario dell'elezione di Pio

IX, comparisse anche l'esplicita richiesta di nuovi codici[195]. Del resto, già nei citati *Pensieri* del 1845, al punto 26, il futuro pontefice menzionava la necessità di approvare un nuovo codice penale in sostituzione del regolamento del 1832[196].

Il superamento della legislazione gregoriana era dunque una priorità per il nuovo governo e Pio IX decise di occuparsene sin dai primi mesi del proprio pontificato[197], confermando la commissione legislativa istituita da Gregorio XVI nel 1841 e integrandone la composizione con alcuni fra i principali giuristi delle Università pontificie[198]. Dopo pochi mesi di lavoro, nel giugno del 1847, la commissione ultimò la redazione di un progetto di codice penale che il cardinale Segretario di Stato, su ordine di Pio IX, trasmise in data 19 ottobre alla Sacra Consulta, per richiederne il parere[199].

Sul piano sanzionatorio, le soluzioni adottate dai compilatori erano piuttosto originali. Il catalogo penale veniva disposto su due binari paralleli: uno per i delitti non infamanti e l'altro per quelli infamanti. Ciò significava che gli aumenti e le diminuzioni di pena dovevano avvenire all'interno di ciascuno dei due binari, secondo una gradazione gerarchica

195 Questa era la scritta nella sua versione integrale: «Amnistia, Codici, Strade ferrate, Municipi, Guardia civica, Deputati, Istruzione». La notizia è riportata, fra i tanti, anche in D. Demarco, *Pio IX e la rivoluzione romana del 1848. Saggio di storia economico-sociale*, Modena 1947, p. 41.

196 G. Soranzo, *'Pensieri relativi all'amministrazione pubblica'*, cit., p. 43.

197 Il principale lavoro sui tentativi di riforma della legislazione penale durante il pontificato di Pio IX è M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, in G. Diurni, P. Mari, F. Treggiari (curr.), *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, Spoleto 2008. Ulteriori informazioni si trovano anche in M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche*, cit., pp. 858-864.

198 Oltre ai membri già presenti, vennero nominati il Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica Giacomo Antonelli, in qualità di nuovo Presidente, l'Uditore Generale Roberto Roberti, l'Uditore di Sua Santità Giovanni Janni, l'Uditore della Sacra Rota Ignazio Alberghini, l'Avvocato Generale del Fisco Giuseppe Luigi Bartoli, il Procuratore Generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica Ildebrando Rufini, l'avvocato concistoriale Felice Ciccognani, i giuristi Antonio Silvani, Pietro Pagani, Giuseppe Giuliani, Filippo Leoncilli e Olimpiade Dionisi, il Sostituto di Camera Antonio Pagnoncelli e il Procuratore di Collegio Saverio Borghi. Si veda sul punto M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, cit., p. 322.

199 Copia del progetto, con la relativa lettera di accompagno indirizzata alla Sacra Consulta, è conservata in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 72. Per alcune riflessioni generali sul progetto nel suo complesso, si rinvia a M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, cit., pp. 327 e ss.

stabilita per legge[200]. Il sistema era alquanto farraginoso e necessitava di una lunga serie di disposizioni volte a disciplinare le situazioni, nella prassi molto frequenti, di concorso fra reati infamanti e non infamanti[201]. La *ratio* di questa scelta legislativa venne illustrata dagli stessi redattori[202] all'interno

[200] Nello specifico, per quanto riguardava i reati infamanti, l'art. 77 del progetto stabiliva che: «In linea di diminuzione si discende nel modo seguente. Dalla decapitazione di speciale esemplarità si passa gradamente: 1. ai lavori forzati a vita; 2. al terzo grado ordinario de' lavori forzati; 3. al secondo grado della stessa pena; 4. al primo grado della stessa pena; 5. all'opera pubblica; 6. al quinto grado della restrizione; 7. al quarto grado della restrizione; 8. al terzo grado della stessa pena; 9. al secondo grado della stessa pena; 10. al primo grado della stessa pena». Per quanto riguardava, invece, i reati non infamanti, il successivo art. 78 stabiliva: «Se il delitto, del quale si deve diminuire la pena, è punito colla decapitazione, si discende di grado in grado come appresso: 1. dalla decapitazione alla reclusione a vita; 2. al quarto grado della reclusione; 3. al terzo grado della reclusione; 4. al secondo grado della stessa pena; 5. al primo grado della stessa pena; 6. al quinto grado della prigionia; 7. al quarto grado della stessa pena; 8. al terzo grado della stessa pena; 9. al secondo grado della stessa pena; 10. al primo grado della stessa pena».

[201] A questa funzione servivano gli artt. 86 («Se per più condanne pronunciate a carico di un individuo in un solo giudizio concorrono congiuntamente i lavori forzati colla reclusione, o coll'opera pubblica, o colla restrizione, o colla prigionia, il colpevole espia ciascuna di queste pene nel luogo dei lavori forzati colla diminuzione però, in quanto alla reclusione ed all'opera pubblica, della metà della durata, ed in quanto alla restrizione ed alla prigionia, di due terzi della durata»), 87 («Se si verifica il concorso dell'opera pubblica colla reclusione, o colla restrizione o colla prigionia, il colpevole espia anche queste altre pene nel luogo dell'opera pubblica diminuite come sopra»), 88 («Se si verifica il concorso della reclusione colla prigionia, il condannato espia anche questa pena diminuita di una metà nel luogo della reclusione»), 89 («Se si verifica il concorso della reclusione colla restrizione, il condannato espia ambedue le pene nel luogo dell'opera pubblica diminuite di un terzo»), 90 («Se in concorso della pena de' lavori forzati, o dell'opera pubblica, o della reclusione si è pronunciata anche quella della prigionia per un tempo non maggiore di tre mesi, ha luogo, invece della riduzione stabilita negli articoli 86, 87, e 88, la compenetrazione di quest'ultima pena nella maggiore concorrente»), 91 («Se si verifica il concorso della restrizione colla prigionia, il condannato espia ambedue le pene nel luogo della restrizione senz'alcuna diminuzione»), 92 («Nel concorso di più pene temporanee, sia della stessa specie sia di specie diversa, ragguagliate a norma dei precedenti articoli, non si eccede mai la durata di quindici anni. Quando però siasi pronunciata per un solo delitto la pena di quindici anni di lavori forzati, o di reclusione, le ulteriori condanne portano al delinquente un aumento proporzionale da uno a cinque anni di pena, purché siano tali, che ragguagliate colle norme dei precedenti articoli, eccedano la durata di un anno. L'espiazione di quest'aumento in caso di riduzione ha luogo nei modi e colle regole stabilite nei precedenti articoli per la concorrenza di diverse specie di pene») e 93 («Quando per un delitto si applica la pena di venti anni di lavori forzati come specialmente prescritta dalla legge, tutte le altre pene concorrenti, che siano direttamente afflittive a tempo, rimangono compenetrate alla suddetta»).

[202] In particolare, si trattava di Ildebrando Rufini, Giuseppe Giuliani e Olimpiade

di una breve appendice posta in calce al testo del progetto di codice di procedura criminale realizzato dalla stessa commissione:

> Il nuovo Codice adotta a quest'uopo il sistema di un'equa conversione di pene, senza la quale sarebbe scomparso il beneficio di quella duplice scala graduatoria. Diffatti posto a cagion d'esempio il concorso nello stesso individuo di due contemporanee condanne l'una per furto l'altra per omicidio in rissa, egli è evidente che senza la conversione della pena propria di questo secondo in quella propria del primo, il condannato quantunque infamato andrebbe a trovarsi a contatto dei non infamati pel tempo designato all'espiazione del delitto non infamante. La legge provvede col convertire in tal caso la reclusione incorsa per l'omicidio in opera pubblica, premessa per giustizia una diminuzione in ordine di durata per compensare la maggiore intensità della pena sostituita[203].

Questi accorgimenti nel disciplinare le ipotesi di cumulo eterogeneo delle pene «impediscono – concludevano i compilatori – la mutua corruttela de' condannati e preparano le basi del sistema penitenziale tanto reclamato ai giorni nostri»[204]. Con questa considerazione, la commissione intendeva sottolineare l'intrinseca connessione fra legge penale e ordinamento penitenziario. Il nuovo codice avrebbe dovuto creare le condizioni legislative necessarie per l'adozione della riforma delle carceri e dei luoghi di pena. Quest'ultima, di cui parallelamente si stava occupando la commissione presieduta da Antonio Matteucci[205], avrebbe dovuto completare l'opera dei codificatori, stabilendo un regime dell'esecuzione penale coerente con i principi giuridici fissati per il diritto sostanziale.

Lo stretto legame fra i lavori delle due commissioni emergeva soprattutto dalla selezione delle fattispecie sanzionatorie operata dai compilatori del codice penale. Le pene, già disposte sui due binari paralleli di cui si è discorso, venivano ulteriormente suddivise, sulla base del loro grado di afflittività, in tre categorie: capitali, direttamente afflittive e indirettamente afflittive. Per quanto riguardava le prime, veniva mantenuta

Dionisi.

[203] Questo breve testo, intitolato *Schiarimenti intorno ad alcuni principj fondamentali seguiti nella compilazione del codice penale redatto dalla commissione istituita nel novembre 1846 dal regnante sommo Pontefice non che intorno al bisogno di un'addizione al codice stesso*, si trova in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 77.

[204] *Ibid*.

[205] Sulla quale si veda, all'interno di questo capitolo, il par. 4.6.

la consueta distinzione tra la pena capitale semplice e la pena capitale di speciale esemplarità. Per quest'ultima fattispecie, peraltro, veniva introdotta una specifica previsione in base alla quale, a seguito dell'esecuzione, che avveniva per decapitazione, doveva essere esposto sul luogo del patibolo un cartello contenente le generalità del condannato e il delitto per cui gli era stata comminata la pena.

La novità di maggior rilievo riguardava le pene direttamente afflittive per i reati non infamanti, fra le quali, per la prima volta, compariva la reclusione a vita. Inoltre, la durata massima della reclusione a tempo, fissata a tre anni dal regolamento del 1832, veniva prolungata fino a venti anni, nei casi di maggior gravità[206]. Allargando lo sguardo sul catalogo penale nel suo complesso, tuttavia, la portata innovatrice di questa disposizione ne usciva decisamente ridimensionata. In primo luogo, la pena privativa della libertà personale veniva suddivisa in tre distinte fattispecie sanzionatorie dai confini piuttosto sfumati. Al fianco della reclusione, infatti, erano previste le analoghe pene della restrizione e della prigionia, che si differenziavano dalla prima solo per il luogo in cui dovevano eseguirsi. Inoltre, limitatamente ai soli reati infamanti, veniva mantenuta in vigore la pena dei lavori forzati, a vita o a tempo, anche se la centralità riservatale dal regolamento del 1832 ne risultava notevolmente attenuata. Per molte fattispecie di reato (ad esempio la costituzione di società segrete, lo stupro violento, il ferimento, il procurato aborto, ecc.), infatti, la pena dei lavori forzati, prevista dal regolamento gregoriano, venne sostituita con quella della reclusione.

Ulteriori testimonianze dell'interesse dei codificatori per il sistema dell'esecuzione penale, inoltre, si possono riscontrare sia nell'art. 55, secondo il quale i condannati alla reclusione (perpetua e a tempo) dovevano necessariamente svolgere un'attività lavorativa all'interno della struttura che li ospitava, sia in alcune disposizioni volte a separare dal resto della popolazione carceraria le categorie di condannati ritenute più proficuamente emendabili e perciò da tutelare, ossia i minori e le donne. Per entrambi, infatti, era previsto che le pene dei lavori forzati, dell'opera pubblica e della reclusione dovessero scontarsi presso appositi istituti ad essi esclusivamente dedicati.

Insomma, le caratteristiche del catalogo penale delineato dalla

[206] Nello specifico, in merito alla durata della reclusione, l'art. 70 disponeva: «Nella reclusione a tempo hanno luogo i seguenti gradi: 1. da tre anni a cinque, 2. da cinque anni a sette, 3. da sette anni a dieci, da dieci anni a quindici, coll'applicabilità di anno in anno nella latitudine di ciascuno dei detti gradi. 5. Nella stessa pena della reclusione avvi un grado ulteriore straordinario da quindici a venti anni, del quale non si fa l'applicazione se non ne' casi determinati espressamente dalla legge».

commissione, specialmente l'inserimento di una pena detentiva di lunga durata e la distinzione nel trattamento sanzionatorio fra reati infamanti e non infamanti, lasciavano intendere il sotteso riconoscimento, almeno parziale, di un mutamento nella concezione della pena rispetto al legislatore gregoriano. Il sistema dei due binari paralleli, infatti, si fondava sulla valutazione prognostica, effettuata a livello legislativo, in merito agli effetti che l'esecuzione della pena avrebbe prodotto sui condannati. Se, per gli autori di reati infamanti le pene dovevano rimanere quelle di Antico Regime, imperniate sulla duplice funzione retributiva e general-preventiva, per gli autori di reati non infamanti, ai quali veniva riconosciuta una maggiore attitudine alla comprensione del disvalore della propria condotta, la pena principale doveva essere la mera privazione della libertà cui avrebbe fatto da corollario, secondo gli insegnamenti della moderna scienza penitenziaria, un trattamento detentivo incentrato sul lavoro. In fin dei conti, si trattava di una soluzione di compromesso, comprensibile alla luce dei diversi riferimenti culturali e dottrinari dei membri della commissione.

È interessante notare come, in riferimento alle pene, furono proprio gli elementi di continuità con il passato ad essere stati maggiormente criticati nella relazione finale del Tribunale Supremo della Sacra Consulta[207]. In questo documento, infatti, i giudici contestarono l'eccessiva lunghezza del catalogo delle pene, che avrebbe creato non pochi problemi applicativi nella prassi dei tribunali, auspicando una riduzione del numero delle pene direttamente afflittive. Vi era anche chi ne faceva una questione di ordine economico:

> Devo confessare che la commissione nel determinare tante pene ebbe riguardo alla diversa indole dei delitti e al maggior peso d'infamia che hanno nella pubblica opinione. Ma perché la pena non consista nella nuda parola, come abbiamo veduto fin qui nella galera ed opera pubblica, il che renderebbe ridicolo il Legislatore, è ben necessario di stabilire diversi modi di espiazione a ciascuna pena conveniente, e così fa bisogno di separati stabilimenti. E la condizione del nostro paese, cui sempre deve aversi riguardo nella riforma delle legislazioni, è tale da metterci in grado d'impiantare tanti stabilimenti, che importano poi con loro la spesa de' tanti diversi impiegati?[208]

La soluzione prospettata nella relazione era di ridurre il numero di pene

[207] ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 72.

[208] Anche queste anonime osservazioni di uno dei componenti della Sacra Consulta sono conservate in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 72.

direttamente afflittive ai soli lavori forzati, per i delitti infamanti, e alla sola reclusione per i delitti non infamanti, derubricando la prigionia a semplice pena correzionale o di polizia. In tal modo, il sistema dell'esecuzione sarebbe stato più razionale, senza, peraltro, necessità di costruire nuove strutture detentive, i cui costi sarebbero stati insostenibili per l'erario pontificio.

Di più ampio respiro erano le critiche mosse al progetto dall'avvocato Aniceto Orsini, che diede alle stampe alcune osservazioni sui tre progetti di codice (penale, processualpenale e di polizia) redatti dalla commissione del 1847[209]. Per quanto riguardava le pene, Orsini dimostrava una profonda conoscenza dello stato della riforma penitenziaria negli altri Paesi. Pur condividendo i principi del nuovo sistema di esecuzione penale, tuttavia, egli riteneva che la portata correzionale della pena, di cui peraltro riconosceva l'importanza, non dovesse prevalere su quella general-preventiva. In particolare, Orsini non condivideva la scelta legislativa di corrispondere ai condannati un compenso, per quanto esiguo, per il lavoro svolto in carcere, in quanto si sarebbe potuto concretizzare il rischio che per molti di loro la vita carceraria si fosse rivelata e più vantaggiosa rispetto a quella che conducevano in libertà.

Queste le parole di Orsini:

> Nell'articolo 57 si accenna, che con regolamenti speciali saranno indicati i casi, ne' quali il condannato a tempo percepirà parte del prezzo dei suoi lavori. Se la filosofia esige, che sia ridotto al minimo il numero dei delitti e delle pene, richiede per lo contrario che il reo senta tutto il peso della meritata pena, onde non ricada in altri delitti. Una fatale esperienza ci dimostra, che gli uomini volgari vivono più comodamente nei luoghi di pena, che non è nei propri abituri, appunto perché la vita loro è presso che brutale, e se nei luoghi di pena oltre di essere alimentati a spese pubbliche, hanno possibilità di qualche guadagno, apprezzano più questo che la libertà, e corrono senza ritegno a nuovi delitti. Il carcere dee esser luogo di pena, e tale, che lasci sentire ai colpevoli tutto il peso del fallo commesso, tutta la privazione dei diritti e godimenti sociali, onde bramino ardentemente la libertà perduta, né pensino più a privarsene, se torneranno a possederla. Allorquando rientreranno costoro nel consorzio sociale, esorteranno a viva voce i parenti, gli amici, i vicini, e li scongiureranno a frenar le smodate passioni, per non subir quelle angoscie, di cui hanno eglino sperimentato il rigore. Grave sarà la pena, ove salubre, ma non deliziosa sia la dimora: salubre, ma parco e non appetitoso il cibo: se continua e faticosa

[209] A. Orsini, *Sopra i nuovi codici criminali che attualmente sono sotto* revisione, Roma 1848, in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 78.

> l'opera: se finalmente saranno eglino privi del consorzio umano, senza riguardo agli amici, ai parenti, e chicchessia. Non v'ha pena più dolorosa che la privazione assoluta di ogni consorzio umano. Questo stesso isolamento si vuol cautamente moderare, affinché non ecceda i limiti della punizione, ma certo non si vuol permettere, che durante il tempo della pena il colpevole ascolti altra voce che quella di chi dee istruirlo, correggerlo, e farlo utile alla società. Sa ognuno quanto salutari siano queste istituzioni adottate negli stati uniti di America, nell'Inghilterra, e presso altri popoli più colti che noi non siamo. La operosità dei condannati dee servir loro di pena, e non di lucro: tutto al più si potrà riserbar parte minima del prezzo ritratto dai loro lavori, per consegnarlo ai medesimi, allorquando torneranno al consorzio sociale, onde non siano costretti mendicare il pane prima di ritrovare onesta industria[210].

Infine, meritano di essere menzionate le osservazioni del Commissariato Apostolico di Loreto, che evidenziava il fatto che un codice legislativo, per poter essere efficace, doveva adattarsi alle condizioni sociali ed economiche dello Stato in cui era in vigore. In tal senso, in merito al ricorso estensivo alla pena della reclusione attuato dal progetto, argomentava che «La pena della reclusione finché non s'introduca il sistema penitenziario cellulare, dovrebb'essere applicata in pochi casi. È difficile trovar locali si vasti da contenere tante persone, e non utile trattener da lavori interni uomini assuefatti a grandi fatiche ed aria libera, ed alli quali devono tornare»[211].

I lavori della commissione legislativa vennero interrotti nel 1848, a seguito dell'entrata in vigore dello *Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa*, in base al quale tutti i progetti di legge avrebbero dovuto essere discussi in seno al neocostituito Consiglio di Stato. Tuttavia, la discussione sul codice penale non venne mai avviata e, di fatto, l'opera della commissione venne accantonata[212].

Ciononostante, la revisione dei regolamenti gregoriani veniva avvertita come una priorità anche durante il breve e travagliato periodo statutario. Ciriaco Pio Marini, deputato del collegio elettorale di Ancona, pronunciò un discorso dinanzi al Consiglio dei Deputati[213] in cui criticava lo stato della legislazione in ogni suo ambito e richiamava i colleghi alla necessità di

[210] *Ibid*.

[211] Il documento è conservato in ASR, *Consulta di Stato (1847-1848)*, busta 3, fasc. 91.

[212] Sull'epilogo della commissione del 1846 si veda M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, cit., pp. 339-340.

[213] Su tale organo si rimanda al par. 4.6. di questo capitolo.

avviare con la massima celerità un programma organico di riforme:

> La serie delle nostre leggi male rispose all'altissimo fine al quale una buona legislazione dee mirare, perché senza unità di concetto e conformità di disegno, le parti non erano in accordanza col tutto, ed il tutto (se tutto poteva chiamarsi) male rispondeva ad ogni sua parte. […] Dalla fusione di tutti gli elementi morali e sociali può uscire quella unità di principii e di fine che ora si vuole; e senza la quale la legislazione è opera imperfetta sempre, dannosa spesso. Imperocché nel mondo della materia, come in quello del pensiero, tutto è coordinato e stretto per modo, che la minima delle cose spostare, dimezzare, omettere fa mostro e distrugge[214].

Insieme ad altri Deputati[215], Marini depositò agli atti del Consiglio la proposta di nominare una commissione incaricata di determinare i principi e le massime fondamentali che avrebbero dovuto ispirare la successiva attività codificatoria, la cui responsabilità gravava sul Consiglio di Stato e sui singoli Ministri. Tale commissione non venne mai nominata e l'ambizioso progetto legislativo venne interrotto sul nascere dal precipitare della situazione politica.

Ristabilito il potere temporale del pontefice, i tentativi di riforma del regolamento penale proseguirono con una certa costanza nel corso degli anni '50, senza però produrre risultati significativi[216]. L'ultimo progetto di riforma della legislazione criminale venne presentato nel settembre del

---

[214] C.P. Marini, *Necessità di un corpo completo di codici unificati nei principii e nelle massime fondamentali. Discorso di Ciriaco Pio Marini detto al Consiglio dei Deputati nella Tornata del 17 Agosto 1848*, in *Raccolta di progetti di legge presentati al Consiglio dei Deputati nel 1848*, in *Biblioteca della Camera dei Deputati*, 59 D 07 09.

[215] Si trattava, in ordine di firma, di Girolamo Caporioni, Livio Mariani, Marcello Gallo, Ermanno Montevecchio Benedetti, Francesco Fiorenzi, Giambattista Carletti Giampieri, Cristoforo Marcelli, Paolo Marcosanti e Ippolito Gamba.

[216] Si segnalano a tale proposito due distinti progetti. Il primo, intitolato *Progetto del Codice penale riformato secondo le osservazioni del Consiglio di Stato* e conservato in ASR, *ms.* 495, venne completato nel 1850. Del secondo, invece, risalente al gennaio del 1857, non è stato ad oggi ancora rinvenuto il testo originale; tuttavia, è possibile ricostruirne indirettamente il contenuto attraverso alcune osservazioni formulate dal giudice della Sacra Consulta Costantino Borgia e conservate in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 9, fasc. 82. In entrambi i casi, non sembra che tali progetti prevedessero delle sensibili modifiche al catalogo sanzionatorio rispetto al progetto del 1847. Si veda sul punto M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, cit., rispettivamente pp. 341-344 e 344-347.

1857[217]. Per quanto riguardava le pene, quest'ultimo era molto simile al progetto del 1847: ampio spazio veniva riconosciuto alla reclusione, a tempo o a vita, e si prevedeva il lavoro obbligatorio dei condannati all'interno delle strutture detentive. Ancora una volta, tuttavia, venne sollevata la questione in merito alla sostenibilità economica di tali previsioni. Nelle approfondite osservazioni riportate a margine di una delle copie del progetto, un anonimo commentatore faceva notare che l'attuazione effettiva del disposto codicistico non avrebbe potuto prescindere dalla costruzione di «stabilimenti penali proprj per ciascuna pena, anche per proporzionare il modo di espiazione, e tenere una giusta separazione fra le diverse classi di condannati». In considerazione dello stato emergenziale in cui versavano le casse pontificie, si sarebbe corso concretamente il rischio di approvare delle disposizioni legislative, con la consapevolezza che sarebbero rimaste «in carta senza esecuzione», offrendo agli avversari politici dello Stato pontificio «le armi per calunniarci sempre più di arbitrio e d'ingiustizia».

5. *Il riassetto amministrativo*

> Questa occasione abbiamo poi trovata opportunamente per distribuire in più congrue sedi alcune parti della pubblica amministrazione, le quali, riunite convenientemente un tempo per altri legami, nelle mutazioni che poscia di mano in mano avvennero erano rimaste o per abitudine piuttosto che per sufficiente ragione congiunte, o con danno dell'unità separate. La qual cosa introdotta per meglio ordinare le operazioni di questo consiglio, ci confidiamo che non mediocremente gioverà a rendere più ordinato e più semplice anche l'andamento di ciascuna amministrazione.

Con queste parole, che facevano da preambolo al *motu proprio* del 12 giugno 1847[218], istitutivo del Consiglio dei Ministri, Pio IX esplicitava

[217] Alcune copie del progetto sono conservate in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 9, fasc. 83. Per considerazioni di carattere generale, si rinvia a M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia*, cit., pp. 205-206, e M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, cit., pp. 347 e ss.

[218] Il testo del *motu proprio* è edito in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, cit., I, pp. 169-188. Una copia si trova anche in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 1, tit. 1, rub. 1.

la necessità di ripensare completamente il riparto delle competenze amministrative fra gli organi dello Stato, ancora troppo legato a tradizioni secolari, che ormai risultavano irrazionali e inefficienti[219]. Questa politica di riorganizzazione della macchina pubblica coinvolse anche il settore dell'amministrazione carceraria. La competenza sulle carceri e sui luoghi di pena, fino a quel momento affidata al Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica, venne trasferita alla Sacra Consulta[220], che già era titolare di alcune specifiche attribuzioni in quello stesso ambito. La Sacra Consulta, infatti, non solo aveva la facoltà, riconosciutale tradizionalmente, di nominare i custodi delle carceri[221], ma da qualche mese, grazie ad un provvedimento della Segreteria di Stato del 1° gennaio 1847, aveva anche

[219] I problemi dell'amministrazione delle carceri e dei luoghi di pena, in particolare di quelli di Roma, venivano affrontati in un interessante rapporto anonimo, conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1515. La causa principale della confusione e del degrado che caratterizzavano il mondo carcerario romano veniva attribuita all'eccessiva autonomia gestionale, amministrativa e contabile di cui godeva ciascuno stabilimento penale. Era, dunque, necessaria una politica di accentramento delle competenze nelle mani di un unico soggetto istituzionale sovraordinato, che stabilisse criteri uniformi, sia nell'ambito amministrativo che in quello disciplinare. Sotto quest'ultimo aspetto, per contrastare gli abusi perpetrati a danno dei detenuti, doveva essere istituita – sull'esempio di numerosi ordinamenti stranieri – la figura dell'«Amministratore Generale», che, attraverso ampi poteri ispettivi, avrebbe avuto il compito di vigilare sulle condizioni di vita all'interno dei luoghi di pena. Peraltro, sebbene nel rapporto non si facesse mai riferimento in maniera esplicita al movimento internazionale di riforma penitenziaria, ne venivano, consciamente o inconsciamente, riproposti alcuni principi fondamentali, soprattutto in merito al trattamento penitenziario. Quest'ultimo doveva essere delineato caso per caso dall'Amministratore Generale sulla base di uno «studio sull'indole e carattere del condannato» che ne avrebbe dovuto indagare «le passioni che lo predominano» e «le particolari tendenze alle quali è trascinato». All'interno dei vari percorsi trattamentali, personalizzati per ciascun condannato, vi dovevano poi essere degli elementi comuni, che peraltro erano gli stessi invocati dai *prison reformers*, ossia la pratica religiosa e il lavoro.

[220] Sull'evoluzione delle attribuzioni della Sacra Consulta, si veda M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione*, cit., pp. 157-163, dove si trovano anche delle utili tabelle riepilogative di tutti i numerosi trasferimenti di competenze che interessarono l'organo nel corso del XIX secolo.

[221] La competenza sulla nomina dei custodi delle carceri ha una storia piuttosto travagliata. Tale facoltà era stata esplicitamente riconfermata in capo alla Sacra Consulta dalla Costituzione *Post Diuturnas* del 30 ottobre 1800, emanata a conclusione della parentesi giacobina. Il 23 ottobre 1816 confluì fra le attribuzioni della neonata Direzione generale di Polizia, per poi ritornare nelle mani della Sacra Consulta a seguito della riforma della pubblica amministrazione voluta da Leone XII e attuata con *motu proprio* del 21 dicembre 1827. Si veda sul punto M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione*, cit., pp. 159-161.

ricevuto il compito, prima spettante alla stessa Segreteria di Stato, di provvedere alla formazione della statistica criminale, sulla base degli stati delle cause decise e dei verbali delle visite carcerarie, che mensilmente i vari tribunali dello Stato avrebbero dovuto trasmetterle, nonché degli stati sulle cause introdotte, da trasmettersi, invece, a cadenza semestrale[222]. Oltre a ciò, il paragrafo XIII del *motu proprio* attribuì alla Sacra Consulta la competenza in merito a «la direzione, la disciplina e la gestione amministrativa delle carceri, luoghi di pena e case di condanna»; competenza che, peraltro, avrebbe dovuto esercitare, secondo una formula piuttosto ambigua, «sotto la dipendenza del cardinal segretario di Stato nella sua qualità di ministro dell'Interno». Rimanevano escluse dalla competenza della Sacra Consulta solo le carceri correzionali e politiche di Roma che, ai sensi del paragrafo 12, sarebbero rimaste sotto la gestione del Governatore di Roma, in continuità con la tradizione.

Prevedibilmente, la non chiara ripartizione delle competenze fra Sacra Consulta e Ministero dell'Interno generò non pochi conflitti nella gestione amministrativa delle carceri e dei luoghi di pena. A risolvere le ambiguità intervenne, dopo solo pochi mesi dall'istituzione del Consiglio dei Ministri, il *motu proprio* del 29 dicembre 1847, che ne integrava notevolmente la disciplina. Nello specifico, l'art. 22, facendo salva la competenza del Ministero di Polizia sulla «direzione disciplinare delle carceri della capitale», attribuiva inequivocabilmente e in via esclusiva al Ministero dell'Interno la «superiore direzione, disciplina, ed amministrazione delle carceri, luoghi di pena, case di correzione, e di condanna dello Stato»[223].

Tuttavia, anche a seguito dell'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento, la Sacra Consulta si dimostrò restia a rinunciare alle proprie attribuzioni in ambito carcerario. Le sue illegittime interferenze furono denunciate proprio dal Ministero di Polizia che, in un dispaccio del 15 aprile 1848, rappresentò al Ministero dell'Interno che, nonostante le chiare prescrizioni legislative, la Sacra Consulta ancora «dispone[va] intorno all'interno delle carceri, alla traslocazione de' condannati, ai luoghi dove deggiono essere trasferiti, corrisponde[va] coi capi delle carceri, e da[va] opera ad altre funzioni che sembrano attinenti al di Lei, o al mio

[222] Il testo del provvedimento, rubricato *Disposizioni riguardanti l'amministrazione della punitiva giustizia*, è edito in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, cit., I, pp. 95-100.

[223] Il testo del *motu proprio* è edito in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, cit., I, pp. 335-364.

Ministero» [224]. Era dunque necessario assicurare il rispetto del dettato legislativo, soprattutto al fine di evitare che ai direttori dei vari stabilimenti penali giungessero disposizioni contraddittorie da parte di due diverse autorità. Secondo il Ministero di Polizia, la questione si sarebbe dovuta risolvere riconoscendo le attribuzioni della Sacra Consulta in materia carceraria solo nella misura in cui queste avessero riguardato l'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Nello specifico, la Sacra Consulta, proprio in quanto autorità giurisdizionale e non più amministrativa, avrebbe dovuto avere «un diritto esclusivo di disporre dei detenuti, finché ne pende il processo, e la decisione; [nonché] un diritto esclusivo di mandare ad esecuzione le sentenze, od ordinare la dimissione, ovvero il trasferimento nel luogo di pena: ma compiuto che abbia questo dovere, vale a dire, esercitato che abbia questo diritto, cessa ogni sua autorità»[225].

Al di là di questo, il Ministero dell'Interno (che sarebbe divenuto assoluto protagonista dei tentativi di riforma penitenziaria nel periodo post-repubblicano) sembrò fin da subito intenzionato ad intraprendere una decisa opera di rinnovamento dell'amministrazione delle carceri e dei luoghi di pena, che le precedenti gestioni della Sacra Consulta e, soprattutto, del Tesoriere generale avevano lasciato in pessime condizioni. A tale proposito, una delle prime circolari diramate dal nuovo dicastero, datata 6 aprile 1848, disponeva che le autorità provinciali, di concerto con i Presidenti dei tribunali locali, avrebbero dovuto assicurarsi che tutti i condannati fossero effettivamente trasferiti nei rispettivi luoghi di pena. Questo nella prassi non sempre avveniva a causa dell'inerzia delle amministrazioni competenti, e, di conseguenza, i condannati in via definitiva, in maniera del tutto irrituale, rimanevano spesso a scontare la condanna all'interno delle carceri preventive[226]. Nella motivazione del provvedimento, peraltro, il Ministero dell'Interno, dimostrando una certa sensibilità al tema dell'efficacia correzionale della pena, anticipava l'intenzione di farsi promotore di un più generale intervento di riforma del sistema dell'esecuzione penale: «Così le carceri riescono sempre più un luogo di tirocinio di delitti pe' giovani rei.

[224] Il documento è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1515.

[225] *Ibid*.

[226] Si trattava di uno dei problemi più ricorrenti del sistema carcerario pontificio. Non a caso, in una lettera inviata qualche mese prima al cardinale Giovanni Corboli Bussi veniva segnalato che «disgraziatamente nelle carceri dello Stato Pontificio non è raro trovare inquisiti che, da molti mesi, aspettano chi spieghi loro le cause del loro arresto». La lettera è edita in A. Manno, *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di Monsignor Giovanni Corboli Bussi*, Torino 1910, pp. 188-201.

Finché l'attuale sistema penitenziario venga corretto, importa grandemente che ai mali derivanti dal medesimo, non se ne aggiungano per soprassello altri originati dalla trasgressione delle leggi e de' regolamenti»[227].

Nei primi anni del pontificato di Pio IX, inoltre, è da segnalare una rinnovata attenzione alle condizioni materiali di vita dei detenuti e dei condannati. Oltre alla già citata circolare del 30 novembre 1847 in merito alla visita carceraria mensile[228], risalgono al medesimo periodo atti ministeriali analoghi in cui si disponevano norme più severe a carico dei fornitori carcerari, spesso inadempienti agli obblighi assunti in appalto, circa le modalità di somministrazione di vitto e vestiario nelle carceri preventive e nei luoghi di pena[229].

6. *I tentativi di riforma nel periodo statutario*

Parallelamente alla revisione del codice penale e alla riorganizzazione delle competenze amministrative, il nuovo pontefice cercò fin da subito di avviare i lavori per la riforma complessiva del sistema carcerario, coinvolgendo a tal fine i principali esperti a propria disposizione. A tale proposito, con dispaccio della Segreteria di Stato del 13 Luglio 1847, venne nominata una commissione incaricata di occuparsi della riforma delle carceri e delle case di pena. La commissione, presieduta dal segretario della Sacra Consulta Antonio Matteucci, era composta da Monsignor Ildebrando Rufini, Monsignor Frédéric De Falloux, l'avvocato Nazzareno Calderini, in rappresentanza del Procuratore Generale del Fisco, il principe Pietro Odescalchi, l'avvocato Agostino Pasqualoni, nel ruolo di segretario, e Girolamo Sacchetti, deputato della Confraternita di San Girolamo della Carità, che venne inserito solo in un secondo momento, a seguito di pressioni della stessa Confraternita[230]. La prima adunanza si tenne il

[227] Copia della circolare è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1515.

[228] Cfr. cap. III, par. 3.2.

[229] Si veda, ad esempio, un dispaccio ministeriale del 20 luglio 1848, che intimava agli appaltatori della fornitura carceraria di rivedere le modalità di esecuzione di quegli articoli del capitolato d'appalto che riguardavano nello specifico la somministrazione delle scarpe e delle camicie ai condannati. La minuta del dispaccio è conservata in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 10, tit. 1, rub. 4.

[230] Con il medesimo atto, veniva altresì istituito l'incarico onorario di *Ispettore generale*

successivo 16 agosto presso i locali della Sacra Consulta e si concluse con l'affidamento all'avvocato Pasqualoni[231] dell'incarico di effettuare una preventiva ricognizione di tutti gli stabilimenti penali pontifici e delle statistiche dei detenuti e dei condannati presenti in ciascuna struttura, evidenziandone le relative spese a carico dell'Erario[232]. Ottenuta la documentazione necessaria, la commissione entrò nel merito del proprio incarico, prefissandosi l'obiettivo «di apportare un'utile riforma sulle prigioni, e case di condanna dello stato, per la quale sia provveduto non solo al migliore andamento dell'Amministrazione, ma in special modo alla miglior disciplina, e alla moralità dei rinchiusi»[233].

Nonostante le intenzioni, i lavori della commissione ebbero vita breve e travagliata. Già il 20 dicembre, nel corso della seconda seduta[234], i commissari, preso atto della documentazione fornita da Pasqualoni, dichiararono a verbale di non trovarsi nelle condizioni di poter svolgere il compito loro assegnato dal pontefice, asserendo che sarebbe stato «necessario di conoscer prima la qualità delle pene che saranno stabilite dal nuovo Codice penale». Si limitarono dunque ad affidare al solito Pasqualoni l'incarico di redigere distinti rapporti su specifiche questioni attinenti l'amministrazione carceraria, «proponendo quelle riforme che crederà più utili e convenienti possibilmente all'attuale condizione dello Stato». Inoltre, nel corso della medesima seduta, emerse il tema che segnò l'attività (e il fallimento) della commissione, ossia il difficile coordinamento con

delle carceri, case di condanna e luoghi di pena, che venne affidato al conte Ferdinando Dandini, il quale poteva, nell'esercizio delle sue funzioni, partecipare ai lavori della commissione. La notizia è riportata anche in *L'Astrea*, cit., p. 251.

231 Sono poche le notizie biografiche sull'avvocato Agostino Pasqualoni. Di lui sappiamo che ebbe una carriera di medio prestigio nell'amministrazione pontificia, arrivando a ricoprire alcuni importanti incarichi, tra cui Assessore della Direzione generale di Polizia e Procuratore generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica.

232 Nello specifico, l'incarico affidato all'avvocato Pasqualoni consisteva nel reperire la seguente documentazione: «1) il preventivo generale delle spese tutte delle carceri, e case di pena; 2) la classificazione di tutte le case di condanna; 3) simile classificazione di tutte le prigioni dello stato, e delle rispettive capienze; 4) lo stato numerico dei condannati di ciascuna Provincia a tutto Luglio p.p. coll'indicazione dei reati; lo stato di tutti gl'impiegati, ed inservienti di ciascuna prigione e casa di pena; 6) le disposizioni e regolamenti che si trovassero pubblicati sull'amministrazione carceraria, e disciplina locale».

233 I verbali delle adunanze della commissione, dai quali è tratta questa citazione, sono conservati in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 1, tit. 1, rub. 1.

234 Si trattava, peraltro, dell'ultima di cui si ha traccia nei documenti conservati in archivio.

la neoistituita Consulta di Stato, che aveva al proprio interno una sezione (la quarta) competente in materia di riforma delle carceri e dei luoghi di pena. A farlo notare fu Pietro Odescalchi, che proprio della quarta sezione era stato chiamato a svolgere la funzione di Presidente[235]. Costui, rilevata l'incompatibilità del nuovo incarico con quello di membro della commissione, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto sottoporre i propri progetti di riforma all'attenzione della Consulta, decise di rassegnare le dimissioni.

In effetti, il progetto di riforma che la commissione delegò al segretario Pasqualoni venne presentato alla Consulta di Stato. Il documento conteneva un'approfondita analisi dei problemi del sistema di amministrazione carceraria, prospettando soluzioni estremamente moderne e in linea con i processi di riforma penitenziaria che venivano portati avanti negli altri Stati in Italia e in Europa[236].

Traspariva la consapevolezza che un efficiente sistema di esecuzione penale sarebbe stato indispensabile per il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Diritto penale e sistema penitenziario dovevano essere intrinsecamente connessi. In caso contrario, leggi penali inadeguate avrebbero contribuito al sovraffollamento carcerario e, viceversa, un trattamento penitenziario troppo rigido e cattive condizioni materiali di reclusione avrebbero comportato l'aumento del tasso di recidiva e il conseguente sovraccarico del lavoro dei tribunali. Il regolamento penitenziario doveva essere in armonia non solo con i codici penali, ma anche con la «material costruzione delle prigioni». Ed era proprio quest'ultima la principale criticità dell'intero sistema pontificio dell'esecuzione penale, ossia, da un lato, la promiscuità dei condannati che venivano, senza distinzioni di alcun genere, rinchiusi insieme in vasti cameroni comuni[237],

[235] Nomina di Presidente che, peraltro, venne decisa dalla sorte, in quanto per due volte si era verificata una situazione di parità fra lo stesso Odescalchi e il principe Francesco Barberini, che avevano entrambi ottenuto tre suffragi a seguito della procedura di elezione interna alla sezione. Si veda, a tale riguardo, il verbale della prima seduta del 16 novembre 1847, conservato in ASR, *Consulta di Stato (1847-1848)*, busta 1, fasc. *Verbali della sezione militare*.

[236] Copia del progetto è conservata in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 68.

[237] «Finché i detenuti, e condannati si terranno a contatto fra loro, e quasi stipati, com'è al presente, nulla può giovare per impedire fra loro la demoralizzazione, il mutuo insegnamento di ogni vizio. In mezzo a questo pestifero contatto, chi può dettar norme capaci d'ingentilire i loro cuori, di dirozzarli, e di gettarvi i semi di una morale?». E ancora, specificatamente sui luoghi di pena: «Ma io chiamava i nostri bagni case di pena, quando invece devono chiamarsi meglio case di demoralizzazione. Queste sono formate da vastissime sale, talune delle quali contengono fino a 300 condannati. Il che porta necessariamente:
1° mancanza di sorveglianza perché non può presumersi che la custodia possa vedere, e sen-

e, dall'altro, lo stato fatiscente in cui versavano le strutture detentive, molte delle quali erano fortezze medievali convertite allo scopo[238].

Secondo Pasqualoni, «Il mezzo umano generoso e cristiano per evitare la demoralizzazione dei prevenuti e per conseguire la correzione dei condannati è il sistema penitenziario, ossia l'imprigionamento cellulare»[239]. Tale sistema si sarebbe dovuto attuare sia nei luoghi di pena, sia nelle carceri preventive. Per queste ultime, nelle quali erano trattenuti soggetti di cui ancora non era stata accertata la colpevolezza, la separazione cellulare avrebbe trovato la propria ragion d'essere non tanto nella efficacia correzionale, quanto piuttosto per la sua natura precauzionale, intesa ad impedire il contatto fra i giudicandi e a scongiurare la possibilità di reciproca corruzione. Si trattava di un'esigenza profondamente sentita, specialmente alla luce del fatto che la maggioranza dei detenuti in attesa di giudizio avevano un'età inferiore ai trenta anni e, pertanto, i delitti da loro commessi potevano essere considerati «effetto d'irriflessione e di bollor giovanile». A tale proposito, Pasqualoni citava Charles Renouard, consigliere della Corte di Cassazione francese, secondo il quale:

> Questa separazione è l'interdizione di comunicare, temperata da tutte l'eccezioni che reclama l'esercizio del diritto di difesa, è piuttosto un addolcimento che un aggravio della detenzione preventiva attuale. Nulla vi ha di più penoso, e spesso di più ributtante pel prevenuto non solo innocente, ma anche non interamente cancrenato, quanto il suo contatto obbligato con degli esseri immorali, e perversi; niente di più distruttivo del pudore o di un residuo perfino di semplice vergogna; niente di più scandaloso, e costantemente dannoso agli

tire ciò che fanno, e dicono tanti condannati così simultaneamente riuniti, dal che deriva il contagio di ogni immoralità.
2° mancanza di sicurezza perché tumultuando tanta moltitudine, più difficilmente può essere repressa, per cui spesso si verificano gravi disordini.
3° Necessità per contenerli de' mezzi inumani. Pesante pastoje ad ambe le gambe, catene fisse al muro, che immobile il condannato. Da ciò l'esacerbamento dell'anima, la fierezza, e la disperazione, per cui vari si sono visti o a tentare alla loro esistenza, o macchiarsi di nuovi delitti per procurarsi un fine col patibolo».

238 Ad esempio, delle carceri preventive si diceva: «Talune di queste prigioni sono quelle stesse degli antichi Feudatari, e Duchi del medio evo. Tali sono per esempio quelle di Ravenna, e di Camerino, posti quasi ne' sotterranei, ne' quali per la umidità, e mancanza di aria sono straziati più che custoditi quei miseri, che vi sono rinchiusi».

239 Immancabile, anche nel progetto di Pasqualoni, la riproposizione del «mito» del primato pontificio, in base al quale, sulla scia dell'opera di Morichini, si individuava nel correzionale di San Michele il primo esempio di penitenziario cellulare, che l'inglese John Howard aveva poi contribuito a diffondere nel mondo.

> accusati, quanto l'attuale giurisprudenza officiosa delle prigioni, che organizza degli stupidi, e colpevoli sistemi di difesa, che fa della confessione un disonore, del sentimento una debolezza.

Atteso che l'introduzione del sistema penitenziario aveva come presupposto fondamentale, al di là della volontà politica, il rinvenimento delle necessarie risorse erariali, Pasqualoni dedicò ampio spazio della propria trattazione agli aspetti economici della riforma, suggerendo le opportune misure per ridurre i costi dell'attuale amministrazione carceraria, al fine di reperire i fondi per la costruzione di nuove strutture, o per il riadattamento di quelle già esistenti secondo i canoni del nuovo sistema. Secondo l'analisi del segretario della commissione, erano proprio le carceri preventive quelle che producevano il maggior dispendio di risorse pubbliche. Innanzitutto, Pasqualoni denunciava il numero eccessivo di detenuti in attesa di giudizio nelle carceri di tutto lo Stato, con conseguente lievitazione dei costi di gestione e di mantenimento. La soluzione a questo problema, tuttavia, non avrebbe potuto prescindere da una riforma del codice di procedura penale, che inquadrasse la carcerazione preventiva come *extrema ratio*, da poter disporre unicamente nei confronti degli autori dei reati più gravi[240].

Di più rapida soluzione, invece, era il problema riguardante l'efficiente dislocazione delle strutture detentive sul territorio. In base alla normativa allora vigente, infatti, in ogni Comune dello Stato doveva essere presente un carcere preventivo, le cui spese di gestione gravavano a carico dei Governi locali. Vi dovevano poi essere, in ciascun capoluogo di provincia, delle prigioni centrali, gestite direttamente dal governo di Roma, cui era contestualmente affidata anche la gestione di tutti i luoghi di pena. Il sistema divenne economicamente insostenibile quando, a seguito della riforma del 1831, il territorio dello Stato pontificio venne «frantumato in tante Province, quanti sono quasi i Dipartimenti della Francia, sebbene la popolazione nostra costituisca appena la quindicesima parte di quella francese»[241]. Tale scelta legislativa produsse un sensibile aumento delle spese carcerarie a carico dello Stato, che dovette farsi carico di un numero

[240] Si legge a tale riguardo nel progetto: «E che il numero attuale dei detenuti di 4788 sia il massimo, cui possa giungersi sulla nostra popolazione è cosa che da ciascuno può comprendersi. Questo numero potrà essere notabilmente diminuito, se le Nuove norme di criminale procedura sapranno far ben comprendere che l'arresto di uno accusato non deve aver luogo se non per una necessità sociale, e quando si riconosce mezzo indispensabile per giungere al discuoprimento della verità».

[241] Sulla riforma del 1831 riguardante il riparto territoriale, cfr. R. Volpi, *Le regioni introvabili*, cit., pp. 291-301.

molto maggiore di strutture detentive. Era dunque necessario ridurre sensibilmente il numero di suddivisioni territoriali e trasferire la competenza amministrativa sulle prigioni centrali ai governi locali, imponendo loro (e a loro spese) di adattarle ai canoni del sistema penitenziario cellulare. Le risorse erariali così risparmiate avrebbero consentito nel giro di un decennio, secondo Pasqualoni, di «ridurre […] le carceri de' Capo-luoghi delle quattordici Province, e a formare le case di pena nel nostro Stato secondo l'utilissimo metodo cellulare».

Con la presentazione del «progetto Pasqualoni», il lavoro della commissione poteva considerarsi concluso. Come anticipato, la Consulta di Stato, istituita con *motu proprio* del 14 ottobre 1847[242], ne assorbì sostanzialmente le attribuzioni[243].

Fortemente voluta da Pellegrino Rossi[244], l'istituzione di questo nuovo organo, di cui si iniziò a discutere fin dai tempi del *memorandum* del 1831[245], attuava un inedito, per quanto limitato, riconoscimento dei principi di laicità e di rappresentanza politica in seno all'ordinamento pontificio. La Consulta, infatti, ancorché presieduta da un esponente del collegio cardinalizio, era costituita da 24 membri laici, generalmente provenienti dalle classi più abbienti e produttive dello Stato, nominati secondo un sistema di elezione di terzo grado[246]. I membri erano ripartiti,

[242] Il testo del *motu proprio* si trova in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, cit., I, pp. 309-329.

[243] Sulla nascita e le funzioni della Consulta di Stato, le principali opere storiografiche, ormai piuttosto risalenti, sono A.M. Ghisalberti, *Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato*, Roma 1939 e A. Lodolini, *Il parlamentino liberale della Consulta di Stato pontificio (1847)*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XLII (1955), pp. 328-336. Si tratta di due lavori fra loro complementari, in quanto nel primo vengono analizzati (e trascritti in appendice) i verbali delle adunanze generali della Consulta di Stato, conservati presso l'Archivio dell'Istituto Storico del Risorgimento Italiano, mentre il secondo si concentra prevalentemente sui verbali delle singole sezioni, conservati presso l'Archivio di Stato di Roma.

[244] Cfr. A.M. Ghisalberti, *Nuove ricerche*, cit., pp. 34 e 40-41.

[245] Nello specifico, all'interno del *memorandum*, i delegati delle cinque grandi potenze europee evidenziavano l'opportunità di istituire un organo, dotato di incisivi poteri di indirizzo politico e di controllo in materia di amministrazione civile e militare, i cui membri fossero selezionati sulla base del criterio della rappresentanza politica (nel documento si parlava di «Giunta, o Consiglio amministrativo generale», da inserire all'interno di un Consiglio di Stato composto da membri di nomina papale). Cfr. *Ai popoli delle Legazioni Memorandum*, cit., p. 5.

[246] In sintesi, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del *motu proprio*, i membri

su decisione del Presidente, all'interno di 4 sezioni distinte per competenza: «1ª sezione legale e legislativa»; «2ª sezione di finanze»; «3ª sezione di amministrazione interna, commercio, industria ed agricoltura»; «4ª sezione militare, lavori pubblici e – ed è quello che più ci interessa – carceri, case di correzione e di condanna». I poteri del nuovo organo erano esclusivamente consultivi: i suoi pareri, per quanto obbligatori, non erano vincolanti per il governo centrale[247]. Tale limite allontanava la Consulta pontificia non solo da quelle archetipiche «Assemblee consultative» cui faceva riferimento Vincenzo Gioberti[248], ma anche dall'idea originale del *memorandum* del 1831, rispetto alle quali risultava molto ridimensionata nella sua natura e nelle sue attribuzioni. Come faceva notare Ghisalberti, infatti, in un contesto istituzionale come quello dello Stato pontificio, era «difficile impresa quella della laicizzazione, sia pur graduale, della amministrazione statale, anche se reclamata da ogni parte»[249], mentre «più facile doveva apparire la creazione di un organo laico a carattere consultivo con l'incarico di studiare e preparare le leggi, i bilanci, ecc.»[250]. Più ottimista nel giudizio era Lodolini, il quale, preso atto della natura «più politica che amministrativa»[251] dell'organo, la definì «il primo parlamento laico dello Stato ecclesiastico»[252].

In ogni caso, fra gli entusiasmi dell'ala liberale, i lavori della Consulta vennero ufficialmente inaugurati il 15 novembre 1847. Per quanto riguar-

della Consulta venivano designati direttamente dal papa, il quale, per ciascuna nomina, aveva a disposizione una terna di candidati individuati dai singoli consigli provinciali. Questi ultimi, a loro volta, dovevano selezionare ciascun candidato della loro terna all'interno di altrettante terne fornite loro dai consigli comunali della provincia.

247 Con riferimento alle competenze, ai sensi dell'art. 23 del *motu proprio* istitutivo, la Consulta di Stato doveva essere audita: «1. Negli affari governativi che tocchino l'interesse o generale dello Stato, o speciale di una e più provincie. 2. Nel compilare, riformare, e modificare leggi, come pure rediggere ed esaminare regolamenti amministrativi. 3. Nel creare ed ammortizzare debiti, imporre, togliere e diminuire dazj, alienare beni e diritti propri dello Stato. 4. Nel concedere nuovi appalti, e confermare quelli esistenti. 5. Nel determinare le tariffe doganali, e stabilire trattati di commercio. 6 nell'esaminare i preventivi, e rivedere i consuntivi tanto generali quanto delle singole amministrazioni dello Stato, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie. 7. Nel rivedere, e riformare le attuali organizzazioni dei consigli comunali e provinciali».

248 Cfr. A.M. Ghisalberti, *Nuove ricerche*, cit., p. 40.

249 *Ibid*.

250 *Ibid*.

251 A. Lodolini, *Il parlamentino liberale*, cit., p. 329.

252 *Ivi*, p. 330.

dava la materia carceraria, i risultati ottenuti dalla IV sezione furono piuttosto deludenti, nonostante i proclami iniziali. Infatti, nell'esporre i propri indirizzi di politica legislativa al papa, i neoeletti Consultori rilevarono l'impellenza di una profonda discussione sui metodi di esecuzione penale attuati nello Stato pontificio, affermando che «intorno alle carceri e ai luoghi di condanna, [avrebbero posto] cura che lungi dall'essere scuola di perversità, possano divenire mezzo di ravvedimento, e oltre la punizione e lo esempio, ritraggano quanto è possibile gli spiriti traviati alla morale ed alla Religione»[253]. Inoltre, la già menzionata nomina a Presidente di sezione di Pietro Odescalchi, che, in qualità di direttore del correzionale minorile presso le Carceri Nuove (incarico che ricopriva fin dai tempi di Leone XII)[254], aveva maturato una profonda e riconosciuta esperienza nel ramo dell'amministrazione carceraria, sembrava essere una garanzia dell'importanza che la Consulta aveva attribuito al tema della riforma penitenziaria[255].

Ciononostante, dai verbali delle sedute emerge che le questioni riguardanti le carceri e le case di condanna non vennero quasi mai affrontate dalla IV sezione. La delega conferitale dal *motu proprio* istitutivo, infatti, era troppo vasta e, nonostante gli stimoli esterni[256], le discussioni

[253] Il testo di questo *Indirizzo della Consulta di Stato a Sua Santità* è stato pubblicato in «La Bilancia. Giornale politico, letterario, scientifico, artistico ec.», I (1847), n. 59 del 26 novembre, p. 225.

[254] Sul punto si rimanda al cap. II, par. 2.5.1.

[255] Peraltro, una discreta competenza nel settore doveva essere diffusa anche fra i membri del corpo degli uditori. Questi ultimi vennero selezionati a seguito di una procedura concorsuale consistente nella redazione di un tema a scelta fra tre tracce selezionate dai componenti della sezione. Nella terza di queste tracce si richiedeva ai candidati di argomentare in merito a «Quale sia il sistema che più convenga per indurre moralità nelle carceri e nelle case di condanna». Ebbene, su nove candidati che erano stati inseriti nella prima fascia di merito, otto avevano scelto proprio quest'ultimo tema. Della procedura di selezione degli uditori e della scelta delle tracce si dava conto nel verbale della quarta seduta della sezione, mentre i risultati della selezione si trovano trascritti nel verbale della quinta, entrambi conservati in ASR, *Consulta di Stato (1847-1848)*, busta 1, fasc. *Verbali della sezione militare*.

[256] Ad esempio, in un articolo apparso su *La Bilancia*, l'avvocato Giuseppe Gabussi, che aveva vissuto in prima persona l'esperienza detentiva, rivolgeva alla Consulta alcune proposte per il miglioramento del sistema della carcerazione preventiva. In particolare, secondo Gabussi, la carcerazione preventiva doveva avere come uniche funzioni (oggi diremmo «esigenze cautelari») quelle di impedire la fuga degli accusati e di evitare che questi ultimi potessero inquinare le prove del processo a loro carico. Ogni ulteriore afflizione, non necessaria al perseguimento di questo duplice obiettivo, sarebbe stata un superfluo accanimento nei confronti di un soggetto da presumersi innocente. Per rendere le carceri pontificie conformi a tale principio, Gabussi suggeriva una serie di miglioramenti – pulizia degli ambienti, qualità del vitto, spazi all'aperto, caloriferi nelle

in merito all'organizzazione dell'esercito e alla programmazione dei lavori pubblici vennero ritenute prioritarie. Fatta eccezione per qualche sporadica richiesta di informazioni[257], l'unica occasione in cui i componenti della IV sezione si occuparono del tema carcerario si presentò nel corso della seduta del 10 marzo 1848[258]. Si trattava, peraltro, di una questione di minima rilevanza: chiamata ad esprimersi in merito ad un dispaccio del Ministero dell'Interno che aveva prescritto la presenza obbligatoria di un infermiere flebotomo in ciascun luogo di pena, la sezione diede parere favorevole, definendo il provvedimento «troppo conforme ai principj di umanità e di giustizia, perché non debba tardarsi un momento a mandarla in esecuzione».

Il disinteresse della IV sezione, che di fatto ignorò il progetto trasmessole da Pasqualoni, vanificò i propositi di riforma carceraria che contraddistinsero i primi anni del pontificato di Pio IX. Il fallimento, peraltro, non riguardò la sola IV sezione, ma la Consulta di Stato nel suo complesso. L'entrata in vigore dello Statuto nel 1848 ne segnò la fine, dopo solo pochi mesi dalla prima seduta[259]. Il nuovo organo cessò dunque la propria attività, lasciandosi alle spalle «una vasta eredità di lavoro non compiuto»[260].

L'incipiente fase statutaria, tuttavia, diede nuovo slancio alle spinte riformatrici, contribuendo a riaccendere il mito di Pio IX che sembrava essersi attenuato rispetto ai clamori iniziali. Per quanto perfettamente ascrivibile alla categoria delle Carte costituzionali ottriate di quel periodo – «concessione dall'alto, istituzione del Senato elemento conservatore e

celle, custodi non violenti ecc. – volti ad evitare che l'arresto preventivo si trasformasse in un'illegittima anticipazione della pena. Si veda G. Gabussi, *Sulle carceri preventive o di custodia*, in «La Bilancia. Giornale politico, letterario, scientifico, artistico ec.», II (1848), n. 91 del 4 febbraio, pp. 363-364. Sulla biografia di Gabussi si veda G. Monsagrati, *Gabussi, Giuseppe*, in *DBI*, LI (1998), pp. 118-121.

257 Ad esempio, Domenico Pareto, diplomatico al servizio del Regno di Sardegna, nel fare rapporto della sua attività al governo, rappresentava che «La [IV] sezione essendo incaricata di quanto riguarda le case di correzione bramerebbe conoscere il sistema da noi adottato per le carceri penitenziarie, supponendosi essere queste di già in attività, onde vorrebbe aver parimenti copia delle leggi che alle medesime si riferiscono». La notizia e la relativa citazione sono riportate in A.M. Ghisalberti, *Nuove ricerche*, cit., p. 69.

258 Anche il verbale di questa seduta è conservato in ASR, *Consulta di Stato (1847-1848)*, busta 1, fasc. *Verbali della sezione militare*.

259 Sullo Statuto del 1848, il principale studio rimane ancora A. Ara, *Lo statuto fondamentale dello Stato della Chiesa*, Milano 1966.

260 A. Lodolini, *Il parlamentino liberale*, cit., p. 336.

ritenuto più fedele al Principe, esclusione di fatto del popolo minuto, con la preferenza accordata al censo e al funzionarismo»[261] – lo Statuto del 1848 avrebbe dovuto proseguire quel percorso di apertura verso forme di rappresentanza politica popolare, avviato con l'istituzione della Consulta di Stato. Raccogliendo l'eredità di quest'ultima, la camera bassa del nuovo «Parlamento», il c.d. Consiglio dei Deputati[262], perseverò in quell'opera di modernizzazione delle strutture statali che il suo predecessore non aveva saputo portare a termine.

Soprattutto nelle prime settimane successive alla proclamazione degli eletti, le sedute del Consiglio dei Deputati furono animate da appassionati interventi, che insistevano sulla necessità di affrontare le questioni sociali e di adottare misure a sostegno delle classi meno abbienti. Il clima sembrava propizio per l'approvazione della riforma delle carceri e dei luoghi di pena. Numerosi Deputati la reclamarono a gran voce nel corso delle sedute del Consiglio[263]. Lorenzo Fiorenzi sosteneva che, senza la riforma del sistema penitenziario, «invece di migliorare i delinquenti, non si fa altro che accrescere la loro immoralità e farli riunire in conventicole e congreghe a danno della società»[264]. Per Carlo Luigi Farini «è falsissimo ed anticristiano principio che la società debba prendere vendetta dei rei»[265], in quanto «nel punire la società deve avere uno scopo morale»[266]. Per Carlo Luciano Bonaparte, durante l'esecuzione della condanna, «l'uomo colpevole non perd[e] alcuno de' suoi diritti, [ma] li conserv[a] tutti»[267], anzi, «un nuovo ne acquist[a], che è quello di esser rimesso nella buona strada»[268]. Carlo

[261] A.M. Ghisalberti, *Il Consiglio dei Deputati a Roma nel 1848*, in *Il centenario del Parlamento. 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, Roma 1948, p. 85.

[262] Oltre al già citato, e fondamentale, A.M. Ghisalberti, *Il Consiglio dei Deputati*, cit., pp. 75-101, si vedano anche C. Panigada, *Governo e Stato pontificio nei giudizi d'un deputato del '48*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXIV (1937), pp. 1773-1802, e, più di recente, G. Franceschini, *Il Consiglio dei Deputati dello Stato pontificio (5 giugno – 28 dicembre 1848)*, Ferrara 2006, in cui si trovano cenni biografici su tutti i componenti del Consiglio e un'utile indicizzazione tematica dei loro interventi parlamentari.

[263] I verbali delle sedute del Consiglio dei Deputati si trovano in *Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati. Roma*, I-II, Roma 1911.

[264] *Ivi*, I, p. 160.

[265] *Ivi*, p. 164.

[266] *Ibid*.

[267] *Ivi*, p. 178.

[268] *Ibid*.

Armellini menzionava, fra i provvedimenti più urgenti in tema di giustizia, una «piena e giusta riforma del sistema penitenziario»[269].

Alla fine, grazie alle insistenze di questi Deputati, nella seduta del 1° luglio 1848 il Consiglio approvò l'inserimento di un esplicito riferimento alla riforma penitenziaria, non previsto nella formulazione originaria, all'interno del documento di indirizzo politico dell'assemblea[270]: «a che [servirebbero] le prigioni, se invece di emendare i colpevoli fosse in quelle sofferto l'insegnamento scambievole di ogni vizio?»[271]. Si trattava, tuttavia, di una mera dichiarazione di intenti. Al di là del formale sostegno espresso dai Deputati, non venne mai presentato alcun progetto di legge sulla questione e, di fatto, la discussione sui sistemi punitivi non venne mai affrontata[272]. Come per la Consulta di Stato, anche in questo caso i lavori del Consiglio si concentrarono sulle preminenti questioni belliche. Come sottolineava Ghisalberti, «la guerra era l'argomento principale, esplicito o sottinteso, di ogni seduta»[273]; le questioni sociali, sebbene sollevate e discusse in seno all'assemblea, passarono in secondo piano.

Ciò detto, nella breve e travagliata vita del Consiglio, vennero comunque fatti alcuni significativi passi in avanti nel percorso di ammodernamento delle istituzioni e della legislazione dello Stato pontificio, anche nell'ambito dell'ordinamento penale. Nel corso della seduta del 30 giugno[274], Felice Ciccognani propose di istituire la figura del Pubblico Ministero, quale «sopraintendente e vindice dell'osservanza delle leggi»[275], di superare la segretezza degli atti processuali in nome del principio della pubblicità dei

[269] *Ivi*, p. 180.

[270] I verbali della seduta appaiono piuttosto sbrigativi su questo punto, non illustrando nel dettaglio il contenuto di molti degli emendamenti approvati e delle relative discussioni. Tuttavia, la notizia dell'inserimento della questione penitenziaria nel documento di indirizzo politico è riportata in *Camera de' Deputati. Seduta del 1° luglio*, in «Il Contemporaneo», II (1848), n. 87 del 2 luglio, p. 2.

[271] Il testo definitivo del documento di indirizzo politico rivolto a Pio IX si trova in *Le Assemblee del Risorgimento*, cit., I, pp. 202-204.

[272] Tutti i progetti di legge e gli altri atti di indirizzo politico del Consiglio dei Deputati sono stati raccolti all'interno di un volume anonimo conservato presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. L'opera non ha un titolo ufficiale e, pertanto, verrà indicata con l'intitolazione utilizzata nel catalogo del patrimonio librario della biblioteca: *Raccolta di progetti di legge presentati al Consiglio dei Deputati nel 1848*, in *Biblioteca della Camera dei Deputati*, 59 D 07 09.

[273] A.M. Ghisalberti, *Il Consiglio dei Deputati*, cit., p. 94.

[274] *Le Assemblee del Risorgimento*, cit., I, pp. 176-177.

[275] *Ivi*, p. 176.

giudizi, di imporre l'uso della lingua italiana nei tribunali e di ridurre al minimo i costi della giustizia, in quanto «la giustizia deve essere a buon mercato; perché se non è a buon mercato, il ricco soverchia il povero»[276]. Bonaparte si inserì nel discorso, argomentando in favore dell'abolizione dei *privilegia fori* e, soprattutto, della pena di morte, innescando un confronto fra chi ne voleva la soppressione *tout court* e chi, come Farini, riteneva opportuno procedere gradualmente e limitarsi, in una prima fase, ad abolirla solo per i reati politici[277].

Nel dibattito sulle riforme giudiziarie si iscrisse anche Carlo Armellini, che aggiunse alle tante proposte già avanzate anche quelle di affiancare ai giudici un collegio di giurati, specialmente nei giudizi sui reati a mezzo stampa, e, soprattutto, di abolire le leggi e i tribunali speciali[278]. Quest'ultimo era un tema assai caro ai membri del Consiglio, molti dei quali erano stati protagonisti delle precedenti stagioni insurrezionali e, in quanto tali, rimasero impigliati nelle reti della giustizia politica dello Stato pontificio. Se, da un lato, l'art. 4 dello *Statuto* proibiva espressamente la creazione *ex novo* di tribunali o commissioni straordinarie, si poneva, dall'altro, il problema di cosa fare con quelli già esistenti. A tale riguardo, il Consiglio dei Ministri presentò un progetto di legge[279] che prevedeva l'espressa abolizione di tutte le giurisdizioni speciali ancora operative e la conseguente rimessione dei processi pendenti ai tribunali ordinari competenti per territorio. Il progetto venne approvato, non senza qualche discussione in sede parlamentare[280].

Il medesimo spirito liberale e garantista animava anche un altro progetto di legge, presentato al Consiglio il 26 agosto e contenente alcune modifiche al regolamento gregoriano di procedura penale[281]. In primo luogo, veniva

[276] *Ivi*, p. 177.

[277] *Ivi*, pp. 178-181.

[278] Si veda l'intervento del 30 giugno di Armellini in *ivi*, p. 180.

[279] *Progetto di legge sull'abolizione dei Tribunali e delle Commissioni straordinarie*, in *Raccolta di progetti di legge presentati al Consiglio dei Deputati nel 1848*, cit.

[280] La disposizione che destava le maggiori perplessità era quella contenuta nell'art. 4 del progetto, in base alla quale, nonostante l'abolizione delle giurisdizioni speciali, venivano fatte salve le pene da queste comminate per il reato di furto violento e per tutti i reati commessi dai forzati nel periodo di esecuzione della condanna. Alla fine, i Deputati, all'unanimità, decisero di espungere l'articolo in questione dal progetto e di sostituirlo con una disposizione di segno opposto che prevedeva l'estinzione immediata di tali pene. Il dibattito parlamentare, svoltosi nel corso della seduta del 19 agosto, è riportato in *Le Assemblee del Risorgimento*, cit., I, pp. 693-704.

[281] *Proposta di articoli in emendamento ad alcune disposizioni di Procedura penale vigente*,

riconosciuto il diritto di impugnazione avverso qualsiasi sentenza di condanna, indipendentemente dal tipo di reato commesso[282]. In secondo luogo, si cercava di limitare l'automatismo, imposto dalla legislazione gregoriana, della carcerazione preventiva. In base alla proposta di legge, quest'ultima doveva essere vietata per tutti gli accusati di delitti punibili al massimo con un anno di detenzione; mentre, per i delitti puniti con pene più severe, comunque non eccedenti i cinque anni, veniva riconosciuta all'accusato la facoltà di esimersi dal carcere preventivo, prestando una «idonea cauzione fideiussoria». Del resto, lo stesso relatore del progetto, Francesco Ranghiasci Brancaleoni, era conscio del fatto che il problema del sovraffollamento carcerario era in parte dovuto anche a norme processuali troppo rigide e poco garantiste, oltre che alla lentezza delle procedure. Già in un intervento al Consiglio dei Deputati del 10 luglio aveva sottolineato come, a causa dei numerosi problemi dell'amministrazione della giustizia criminale, «le carceri ridondano di incolpati, i quali indarno aspettano l'esito finale de' loro processi»[283].

Insomma, nei pochi mesi di attività, il Consiglio dei Deputati aveva posto le basi per il superamento di molti degli elementi, ormai anacronistici, che caratterizzavano il diritto e la giustizia penale dello Stato pontificio. Ma si trattava di lavoro condannato a rimanere in sospeso. Il pensiero che Pellegrino Rossi condivise con François Guizot riguardo alla prima fase del governo di Pio IX può benissimo adattarsi anche allo specifico settore

in *Raccolta di progetti di legge presentati al Consiglio dei Deputati nel 1848*, cit.

[282] Il regolamento gregoriano, al contrario, ammetteva l'appello solo per i delitti minori e per le cause che si concludevano con la condanna a morte dell'accusato. Negli altri casi era prevista esclusivamente la facoltà di esperire, presso alcune giurisdizioni superiori individuate dalla legge, il rimedio della revisione che tuttavia (si direbbe con le categorie giuspenalistiche contemporanee) era un c.d. «mezzo di impugnazione in senso stretto» e, in quanto tale, circoscriveva l'ambito cognitivo del giudice a determinati vizi della sentenza di primo grado («violate forme sostanziali», «falsa applicazione di legge penale», «eccesso di potere»), limitando di conseguenza l'esercizio di un pieno diritto alla difesa. Sul punto si veda P. Pittaro, *La struttura del processo criminale gregoriano*, cit., pp. LXXVII-LXXVIII.

[283] *Le Assemblee del Risorgimento*, cit., I, p. 276.

delle politiche carcerarie[284]: «On a gaspillé une situation unique»[285]. Le aspettative suscitate dall'elezione del giovane cardinale di simpatie liberali vennero deluse da un programma di governo timido e incerto che, nei fatti, si rivelò «il metodo più sicuro per provocare una rivoluzione»[286]. Tuttavia, a differenza di molti altri settori dell'amministrazione pubblica, Pio IX, nella seconda fase del proprio pontificato, non rinunciò a perseguire i valori e i principi che avrebbero dovuto ispirare l'azione riformatrice in ambito penitenziario. Vedremo con quali risultati.

[284] Preso atto del fallimento del tentativo di introdurre il nuovo sistema penitenziario nei luoghi di pena dello Stato pontificio, molti commentatori coevi chiedevano comunque l'intervento del governo per porre rimedio ad alcuni problemi contingenti dell'amministrazione carceraria, tra cui la tradizionale piaga del sovraffollamento delle carceri preventive. Ad esempio, in un articolo apparso sulla rivista *Il Contemporaneo*, veniva suggerito di trasferire immediatamente i numerosi condannati all'opera pubblica nei rispettivi luoghi di pena, di destinare al lavoro all'interno degli opifici i condannati a brevi pene correzionali e di rilasciare gli accusati di reati bagatellari, ricorrendo alla carcerazione preventiva solo come *extrema ratio* per i delitti di maggiore gravità. Si veda L. Silvagni, *Disordini da riformare*, in «Il Contemporaneo», II (1848), n. 48 del 22 aprile, p. 2.

[285] La citazione (ripresa anche da A.M. Ghisalberti, *Nuove ricerche*, cit., p. 31) è contenuta in un dettagliato rapporto sugli avvenimenti occorsi nello Stato pontificio a seguito dell'elezione di Pio IX, inviato da Rossi a Guizot in data 28 luglio 1847. Il documento originale, conservato presso l'Archivio del Ministero degli Esteri francese, è stato trascritto in L. Ledermann, *Pellegrino Rossi. L'homme et l'économiste*, cit., pp. 334-343.

[286] G. Martina, *Pio IX (1846-1850)*, cit., p. 120.

Capitolo V

Il pontificato di Pio IX: parte II

Sommario: 1. La Repubblica Romana e l'emergenza carceraria – 2. Il programma riformistico di De Merode: carceri minorili e femminili – 3. L'appalto per la fornitura carceraria del 1856: un'occasione di riforma – 4. Una riforma «in via amministrativa»: epilogo.

1. *La Repubblica Romana e l'emergenza carceraria*

Il programma di riforme in materia carceraria, avviato da Pio IX fin dai primi anni del suo pontificato, subì una brusca interruzione nel periodo della seconda Repubblica Romana[1]. Nei mesi del governo rivoluzionario, caratterizzati per la precarietà politica e il costante stato di emergenza, non si crearono le condizioni necessarie per una riforma di così ampio respiro come quella che le case di condanna pontificie avrebbero richiesto. D'altra parte, la classe dirigente della Repubblica Romana mostrò una certa sensibilità verso i problemi dell'amministrazione penitenziaria. Non mancarono neanche alcuni provvedimenti concreti, da cui è possibile trarre interessanti spunti riguardo alle idee che il governo repubblicano avrebbe potenzialmente attuato, se le contingenze politiche lo avessero consentito.

[1] Sulla seconda Repubblica Romana e la sua Carta costituzionale, la bibliografia è decisamente vasta e continua periodicamente ad arricchirsi di nuovi lavori. Fra le numerose opere, si segnalano: L. Rodelli, *La Repubblica romana del 1849 con appendice di documenti*, Pisa 1955; M. Ferri, *Costituente e Costituzione nella Repubblica romana del 1849*, in «Diritto e Società», XVII (1989), n. 1, pp. 1-52; M. Calzolari, E. Grantaliano, M. Pieretti, A. Lanconelli (curr.), *«Roma, Repubblica: venite!». Percorsi attraverso la documentazione della Repubblica Romana del 1849*, numero monografico de «Rivista storica del Lazio», Roma 1999; M. Severini (a cura di), *Studi sulla Repubblica Romana del 1849*, Ancona 2002; Id. (a cura di), *La primavera della Nazione. La Repubblica Romana del 1849*, Ancona 2006; G. Monsagrati, *Roma senza il Papa. La Repubblica romana del 1849*, Roma-Bari 2014; A.A. Cervati, *Testi e valori costitutivi della Repubblica Romana del 1849*, in *Costituzione della Repubblica Romana [1849]*, Macerata 2019, pp. IX-LIV; D.I. Kertzer, *The Pope who would be King. The Exile of Pius IX and the Emergence of Modern Europe*, New York 2018; G. Ferri, M.R. Fiocca (curr.), *Repubblica Romana del 1849. Battaglione Universitario Romano. Garibaldi, Mazzini e il popolo russo*, Roma 2019.

Un ruolo amministrativo apicale era ricoperto da Luigi Carlo Farini che, nominato (su indicazione di Pellegrino Rossi) «Direttore del Dicastero di pubblica sanità, ospitali e carceri» da Pio IX, continuò a svolgere il proprio incarico fino al marzo del 1849 quando, in polemica con alcune scelte radicali del governo repubblicano, rassegnò le dimissioni[2]. Sotto la sua direzione – scriveva Luigi Pianciani – il sistema «fut généralement amélioré»[3] e «beaucoup d'abus furent détruits»[4]. All'iniziativa di Farini, ad esempio, si doveva un interessante progetto architettonico di ampliamento della Casa di correzione minorile presso le Carceri Nuove e di edificazione di un nuovo carcere preventivo riservato ai minori che doveva essere costruito secondo il sistema dell'isolamento cellulare.

Successivamente, con decreto triumvirale del 30 aprile 1849, veniva disposta la creazione di un nuovo stabilimento di condanna all'interno dei locali appartenenti alla Congregazione di San Bernardo alle Terme diocleziane di Roma. Le premesse dell'atto contenevano importanti informazioni circa le ragioni di politica legislativa sottostanti al provvedimento:

> Considerando che la moralità dev'essere la prima base di un Governo. Considerando che le Case di condanna sono state fino ad ora ignominosa palestra di vizi, ove senza verun riguardo alla qualità di cittadino, e all'entità politica del malfatto, tutti alla rifusa erano posti a convivenza i servi di pena. Considerando che allora soltanto la società infligge con diritto le pene, quando al pubblico esempio unisce la correzione del reo[5].

Dal decreto emergevano due dati rilevanti: in primo luogo, la qualità dell'amministrazione penitenziaria diveniva terreno di scontro politico e motivo di recriminazione nei confronti del governo temporale del papa; in secondo luogo, è da notare la continuità dei temi richiamati dal decreto rispetto agli atti del periodo riformista di Pio IX, come la necessità di un miglioramento morale della popolazione carceraria e l'elevazione della funzione correttiva a

[2] Farini venne poi richiamato a Roma nel luglio del 1849, una volta conclusasi l'esperienza repubblicana, dove riprese le sue funzioni dirigenziali. Tuttavia, dato il suo iniziale sostegno alla Repubblica, si venne a creare un clima di sospetto e diffidenza nei suoi confronti da parte delle restaurate autorità pontificie che lo portarono a rassegnare nuovamente le dimissioni dopo solo pochi mesi. Si veda sul punto G. Badiali, *Luigi Carlo Farini*, Ravenna 1878, pp. 126-127.

[3] L. Pianciani, *La Rome des Papes*, cit., III, p. 360.

[4] *Ibid*.

[5] Il testo del decreto è riportato in *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica romana*, Roma 1849, pp. 537-538.

obiettivo primario dell'esecuzione penale. Tale ultima circostanza, tuttavia, non deve sorprendere, se si considera che i membri del Triumvirato, e in particolare Giuseppe Mazzini, avevano rapporti costanti con importanti sostenitori della riforma penitenziaria in Italia, tra cui il già menzionato Luigi Pianciani, che aveva preso parte attiva all'esperienza repubblicana di Roma.

A seguito della restaurazione del potere temporale dei papi, il governo pontificio dovette affrontare, fra le altre questioni di primaria importanza, una vera e propria emergenza carceraria, dovuta a più fattori concomitanti. Innanzitutto, come per tutte le altre amministrazioni dello Stato, anche nel settore delle carceri e dei luoghi di pena si pose il problema dell'affidabilità del personale amministrativo. La Commissione governativa di Stato[6], fra i primi atti di indirizzo, diramò un editto in cui disponeva che gli impiegati che non avevano aderito al «Governo intruso», e per questo erano stati sollevati dal proprio incarico, avrebbero dovuto immediatamente riprendere le loro funzioni. Viceversa, tutti quelli che erano stati assunti o avevano beneficiato di un avanzamento di carriera a far data dal 16 novembre 1848 sarebbero stati rispettivamente allontanati o degradati. Decine di impiegati del settore carcerario, tra cui anche qualche direttore di stabilimento penale, vennero interessati da questa disposizione e ricevettero la notifica di sollevamento dall'incarico da parte del Ministero dell'Interno[7].

Il medesimo editto anticipava l'imminente istituzione di un organo incaricato di indagare sulla condotta e sulle qualità morali dei dipendenti pubblici che non avevano preso le distanze dalla Repubblica Romana, al fine di valutarne la lealtà al restaurato governo pontificio. Tale organo, effettivamente istituito con notificazione del 14 agosto 1849, prese il nome di «Consiglio centrale di Censura» e operava in stretta collaborazione con la Direzione di Polizia, cui venivano materialmente delegate le indagini sugli individui sospetti[8]. La Polizia, una volta in possesso di

[6] La Commissione governativa di Stato fu l'organo che, dalla caduta della seconda Repubblica Romana, fino al definitivo rientro nella Capitale di Pio IX nell'aprile del 1850, svolse provvisoriamente funzioni di governo in tutti i settori dell'amministrazione, ad eccezione della politica estera, la cui competenza rimase nelle mani del Pro-Segretario di Stato. Il principale studio sulla storia e le funzioni della Commissione governativa di Stato è ancora C. Lodolini Tupputi, *La Commissione governativa di Stato nella restaurazione pontificia: (17 luglio 1849-12 aprile 1850)*, Milano 1970.

[7] Copia dell'editto della Commissione governativa di Stato e i successivi provvedimenti del Ministero dell'Interno sono conservati in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 5, tit. 1, rub. 2.

[8] Il testo della notificazione, rubricata *Disposizione della commissione governativa di Stato sull'istituzione di un consiglio centrale di censura residente in Roma*, si trova in *Raccolta delle*

sufficienti informazioni, faceva rapporto alla Censura che prendeva i dovuti provvedimenti. L'azione repressiva della Censura era mitigata da un altro organo di istituzione post-repubblicana, la «Commissione per la Grazia», che, a seguito di ulteriori indagini sul caso, interveniva per confermare o riformare la sanzione comminata a danno del funzionario sospetto[9].

La mannaia della Censura non risparmiò neanche il settore carcerario. Non a caso, le carte d'archivio risalenti a questo periodo testimoniano un aumento delle evasioni, riuscite o meramente tentate, dovuto probabilmente alle carenze del personale di sicurezza che non era ancora stato adeguatamente ricostituito. La più grave avvenne nel gennaio 1850, quando 154 detenuti fuggirono dalle Terme diocleziane di Roma, suscitando lo sdegno dell'opinione pubblica e l'allarme dell'amministrazione pontificia[10].

Contestualmente, si assistette anche ad una recrudescenza degli episodi di violenza all'interno delle strutture detentive, i cui responsabili, secondo i rapporti delle autorità di polizia, erano spesso mossi da motivazioni

leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, cit., III, pp. 37-38.

[9] Il concreto funzionamento del Consiglio di Censura si può ricostruire attraverso le carte della Direzione provinciale di Polizia di Viterbo. L'iniziativa spettava allo stesso Consiglio che indicava al Direttore della Polizia i nominativi dei soggetti sui quali svolgere le indagini. In caso di condanna poteva intervenire la Commissione di Grazia che, come avvenne per tale Bartolomeo Cinquini, richiedeva al Monsignor Delegato Apostolico di inviarle «le di lui discolpe accompagnate dalle pregevoli di lui osservazioni». Il Delegato rispondeva sulla base delle indicazioni fornitegli dalla Polizia che, nel caso di specie, scrisse nel proprio rapporto che le osservazioni fornite dal Cinquini erano «inefficaci a produrre una completa giustificazione» e che «il sunnominato individuo venne benignamente trattato dalla Censura» (cfr. Archivio di Stato di Viterbo – d'ora in avanti ASV –, *Direzione Provinciale di Polizia*, busta 67, fasc. 172, nn. 699 e ss.). Osservati speciali erano i medici che, vista la loro professione, che li esponeva quotidianamente al contatto con numerosi cittadini, erano ritenuti potenziali diffusori delle idee repubblicane. Di conseguenza, sono numerose le lettere in cui gli stessi medici cercavano di discolparsi dalle accuse loro rivolte, sostenendo la loro infondatezza. Ad esempio, il Dott. Francesco Ronconi, medico condotto, rivolse un'accorata supplica al Governo della propria città, in cui scrisse testuali parole: «nelle perturbazioni del '48 [...] non presi mai parte alla rivolta, e mi rifiutai persino alla votazione per la Costituente, cosiché ebbi a soffrire non poche molestie per conservarmi fedelissimo al dovere di sudditanza pontificia, di cui vado tutt'ora orgoglioso» (cfr. ASV, *Direzione Provinciale di Polizia*, busta 142, fasc. 401, nn. 215 e ss.).

[10] L'episodio è narrato in M. Calzolari, *La Casa di detenzione*, cit., pp. 64-65, in cui vengono anche illustrati i risultati dell'inchiesta avviata dall'amministrazione per far luce sulle circostanze che avevano portato all'evasione e sulle condizioni di vita dei reclusi negli stabilimenti di pena dello Stato.

politiche, il c.d. «spirito di parte»[11]. Ad esempio, nel novembre del 1850 il tribunale criminale di prima istanza di Roma condannò i quattro soggetti – tre di loro vennero condannati alla pena di morte e il quarto, in quanto minore, alla galera perpetua – responsabili dell'esplosione di una rivolta all'interno delle Carceri Nuove di Via Giulia che portò alla morte di uno dei custodi e al ferimento di alcuni altri[12].

I rapporti statistici sulla popolazione carceraria testimoniavano una condizione di ingente sovraffollamento degli stabilimenti penali, dovuto in gran parte alla significativa quantità di arresti per motivi politici che seguirono il ripristino dell'autorità pontificia. Lo *Stato numerativo dei Prevenuti e Condannati* aggiornato alla sera del 30 novembre 1849 riportava dati allarmanti[13]. Se, da un lato, il numero dei condannati nei luoghi di pena era tendenzialmente in linea con il passato, anzi si registrava addirittura un calo rispetto ai picchi del 1847 denunciati da Pasqualoni nel suo progetto di riforma, dall'altro, il numero dei detenuti nelle carceri preventive era pari a 6517 unità, cifra mai raggiunta prima[14].

Il crescente numero di detenuti e il relativo aumento dei costi di gestione[15] mandarono ben presto in crisi l'intero sistema carcerario, impedendo

[11] A tale proposito, il 3 maggio 1853 la Direzione generale di Polizia rappresentò al Tribunale della Sacra Consulta la concreta possibilità che «il partito demagogico» avesse in diverse occasioni sobillato i condannati, promettendo loro la libertà in cambio del supporto alla causa rivoluzionaria. In risposta al monito della Polizia, il successivo 9 maggio la Sacra consulta emanò una circolare in cui avvertiva i direttori di tutti gli stabilimenti di pena di aumentare le misure di sicurezza e di inasprire i controlli sui detenuti. La documentazione in merito alla vicenda è conservata in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 29, tit. 1, rub. 6, 1853, 2, fasc. *Sulla vigilanza de' condannati*.

[12] La notizia è riportata all'interno di un dispaccio, conservato in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 68, in cui il Ministero di Grazia e Giustizia, fornendo la propria interpretazione ad una disposizione oscura del regolamento di procedura criminale, comunicava alla Sacra Consulta l'obbligo di riunire in grado di appello i quattro procedimenti, nonostante i rei fossero stati condannati a pene di differente natura.

[13] ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1516.

[14] La statistica del 1847, che già preoccupava Pasqualoni, si attestava sulle 4788 unità.

[15] In ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 41, tit. 1, rub. 7, 1850, fasc. *Preventivi dei lavori carcerarii dell'anno 1851*, è conservato il preventivo generale dei lavori carcerari previsti per l'anno 1851, che a sua volta era stato ricavato dalla somma dei preventivi di spesa inviati al Ministero dell'Interno dalle singole amministrazioni provinciali. Per contenere al massimo i costi, il 26 novembre 1850 il Ministero dell'Interno diramò una circolare, conservata in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno –*

ogni progettualità di ampio respiro. Bisogna, inoltre, considerare che la forzata convivenza con le autorità militari francesi ebbe ripercussioni pratiche sul sovraffollamento carcerario, a causa sia dell'occupazione materiale degli spazi detentivi da parte delle truppe, che in molti casi vi stabilirono i propri alloggi, sia dell'attività giurisdizionale in campo penale che i Francesi iniziarono ad esercitare nelle province meridionali dello Stato pontificio. A tale proposito, alcuni locali del San Michele, fino a quel momento adibiti a carcere politico, vennero utilizzati come carcere preventivo per le cause giudicate dal Consiglio di Guerra francese[16]. Di conseguenza, nel giro di pochi mesi, le altre strutture detentive della Capitale iniziarono a riempirsi oltre il proprio limite di capienza, destando l'allarme della Commissione direttrice dei processi[17], che nel gennaio del 1850 scrisse che «nelle Carceri Nuove e nel Forte S. Angiolo rigurgitano i carcerati»[18], paventando il concreto rischio «che si anderà a sviluppare qualche grave epidemia carce-

Direzione generale delle carceri (1856-1871), busta 41, tit. 1, rub. 7, 1850, fasc. *Circolare n. 12301 onde impedire le richieste de' lavori non contemplate nei preventivi*, in cui invitava i Presidenti delle province a non inoltrare richieste di lavori carcerari al di là di quanto previsto nel preventivo di spesa.

16 Peraltro, la convivenza fra le truppe francesi e i detenuti romani era spesso causa di seri problemi di ordine pubblico. In numerosi casi, ad esempio, le sentinelle francesi, poste di guardia agli stabilimenti carcerari di Roma, intervenivano con la violenza per porre fine ai continui colloqui intrattenuti dai detenuti con i loro familiari attraverso le finestre del carcere. Le carte d'archivio attestano che le truppe francesi, per sedare le proteste più accese, arrivarono ad esplodere colpi di archibugio nei confronti dei detenuti romani, provocandone in qualche caso la morte. Questa situazione era sintomo dell'inadeguatezza e della subalternità delle autorità pontificie che non avevano mezzi per contrastare i soprusi delle truppe francesi e si limitarono a realizzare, a proprie spese, interventi murari (come l'apposizione di sbarre alle finestre) nelle varie strutture detentive per isolare il carcere dall'esterno ed evitare gli episodi di violenza. Cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1519.

17 La Commissione direttrice dei processi, istituita dalla Commissione governativa di Stato in data 23 agosto 1849, aveva il compito di sovrintendere al corretto e celere andamento delle procedure giudiziarie e, in particolar modo, quelle relative ai numerosi giudizi per reati contro il sentimento religioso, la figura del pontefice e la sicurezza dello Stato, che erano stati instaurati subito dopo la caduta della Repubblica Romana. Sul punto si veda C. Lodolini Tupputi, *La Commissione governativa di Stato*, cit., pp. 103 e ss.

18 In particolare, stando ai dati riportati dalla Commissione direttrice dei processi in una nota conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1518, fasc. *Forte S. Angelo*, a fronte di una capienza massima delle segrete di questi due stabilimenti pari a 98 unità, i detenuti che vi erano effettivamente ospitati erano ben 184.

raria»[19]. La situazione andò progressivamente degenerando, fino a che, nel febbraio del 1850, la Commissione direttrice dei processi, su segnalazione del Direttore del Forte S. Angelo, intimò alla Commissione governativa di Stato di astenersi dall'inviarvi nuovi detenuti, in quanto «non ve ne può esser contenuto verun altro, essendo piene le carceri segrete e le larghe»[20]. Con una certa sollecitudine, venne predisposto un progetto di conversione a carcere preventivo di alcuni locali del vasto fabbricato del Collegio di Sant'Alessio, sul colle Aventino. La decisione venne messa in esecuzione nel giro di pochi giorni, nonostante l'opposizione della Congregazione dei Chierici regolari di Somasca che in quei locali, per concessione di papa Gregorio XVI, avevano istituito un Noviziato ed una Casa di Studio. Le soluzioni alternative (ossia la Rocca di Paliano, il Forte Sangallo di Civita Castellana e l'Ergastolo di Corneto), vennero perentoriamente scartate da un dettagliato rapporto dell'Ispettore generale delle carceri, che prospettava come unica soluzione percorribile nel breve periodo quella della conversione dei locali di Sant'Alessio[21].

Ulteriori problemi giungevano anche dalla Casa di correzione minorile presso le Carceri Nuove. Il principe Pietro Odescalchi, riassunte le funzioni di direttore dell'istituto dopo la parentesi rivoluzionaria, denunciò alla Sacra Consulta, in una nota del 17 giugno 1850, la situazione di abbandono e degrado che trovò al proprio ritorno nell'edificio[22]. Le principali difficoltà riguardavano la disciplina interna e l'organizzazione del lavoro dei reclusi. Sul primo aspetto, Odescalchi rappresentava che «La insubordinazione, la immoralità, e lo spirito antireligioso che signoreggiarono nei passati tristissimi tempi, hanno ancora guastato per forma cotesta disgraziata classe di gioventù che più non ascolta le morali istruzioni, e le pacifiche e ragionevoli correzioni»[23]. Per quanto riguardava, invece, l'attività lavorativa, la dismissione dell'opificio installato presso i locali del San Michele a Ripa Grande, dove erano solitamente impiegati i minori reclusi, aveva ulteriormente acuito i problemi di disciplina dell'istituto, in quanto «resi oziosi, i giovani si sono fatti sempre più insubordinati, perché costretti a

[19] *Ibid*.

[20] ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1518, fasc. *Forte S. Angelo*.

[21] Lo scambio di corrispondenza istituzionale sulla vicenda in esame si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1518.

[22] Il documento si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1518.

[23] *Ibid*.

restare quasi le intere giornate rinchiusi nelle loro camere»[24].

Del resto, il problema dell'inattività dei condannati all'interno dei luoghi di pena trascendeva la sola reclusione minorile. Il 3 giugno 1851 la Sacra Consulta, dopo aver acquisito il parere dei massimi esperti pontifici in materia[25], trasmise al Ministero dell'Interno un *Progetto per l'occupazione dei Condannati e delle Condannate*[26], avente per obiettivo quello di «togliere gli uni e le altre dall'ozio, che è il fomite principale di ogni disordine tanto nel morale, quanto nel politico»[27]. Conscia della gravità della situazione, la Segreteria di Stato decise di nominare una Congregazione, composta dal

[24] *Ibid*.

[25] Si trattava, in particolare, del sostituto Procuratore Fiscale Agostino Pasqualoni, dell'Ispettore generale delle carceri e dei luoghi di pena Giuseppe Ferrini e del Direttore delle Carceri Nuove di Via Giulia Gaspare Neri, che vennero convocati dalla Sacra Consulta con dispaccio del 28 maggio 1851, conservato in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 26, tit. 1, rub. 6, 1852.

[26] *Progetto per l'occupazione dei Condannati e delle Condannate*, in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 26, tit. 1, rub. 6, 1852.

[27] Nello specifico, il progetto si articolava in tre sezioni, dedicate rispettivamente alle donne condannate nei reclusori femminili di Roma, agli uomini condannati alla pena della detenzione presso lo stabilimento delle Terme diocleziane e agli uomini condannati alle pene dell'opera pubblica e della galera. Per quanto riguardava le prime, oltre al ripristino della tradizionale attività nel campo delle manifatture tessili, la Sacra Consulta proponeva di istruire le condannate a pene di minore entità ai lavori di «bassa ostetricia», in modo da fornire loro un'utile professione da poter svolgere una volta scontata la pena. Per gli uomini condannati alla detenzione, il lavoro maggiormente confacente alle loro caratteristiche venne ritenuto quello della tessitura della canapa e del cotone. Tuttavia, prima di avviare un opificio all'interno dello stabilimento delle Terme Diocleziano sarebbe stato necessario attendere la disponibilità dei locali provvisoriamente occupati dall'esercito francese. Da ultimo, per quanto riguardava i condannati alle pene dell'opera pubblica e della galera, la Sacra Consulta segnalava preliminarmente che, nonostante il diverso trattamento previsto a livello legislativo, nei fatti non vi era differenza fra le modalità di esecuzione della pena per le due distinte categorie. La proposta, quindi, era quella di destinare i condannati all'opera pubblica ai bagni penali presenti nell'entroterra, dove avrebbero lavorato alla realizzazione di uniformi e di altro materiale per i militari e per i carcerati, e i condannati alla galera alle darsene delle città costiere, dove avrebbero svolto le attività più umili e massacranti quali «lo spurgo e scavo dei Porti, i lavori delle scogliere, delle saline, e le arginature dei fiumi, lo spurgo o nettezza delle strade interne, i lavori dei pubblici Edificii nell'interno delle città, ed altri consimili». Infine, vi erano alcune disposizioni comuni a tutte e tre le categorie: l'obbligo di retribuzione per il lavoro svolto, la previsione di riduzioni di pena subordinate allo svolgimento di attività lavorative, la sorveglianza perpetua da parte del personale militare e l'integrazione del trattamento penitenziario con l'istruzione religiosa.

Segretario della Sacra Consulta e dai Ministri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici e delle Armi, al fine di proseguire il lavoro avviato dal primo in materia di lavoro dei condannati.

A Roma, nel 1853, entrò in funzione anche un piccolo carcere per ecclesiastici, capace di ospitare circa una decina di reclusi, presso il convento di Santa Maria delle Grazie a Porta Angelica[28], e, per contrastare la crescente diffusione dell'accattonaggio, venne a tal fine destinata un'ala dello stabilimento dello «Squaglio del Sevo», fino ad allora utilizzato per la custodia notturna dei precettati di polizia[29].

La situazione non era migliore negli altri territori dello Stato. Nei primi mesi successivi alla restaurazione del governo pontificio, a causa dell'inerzia delle amministrazioni locali, le visite mensili nei luoghi di custodia e di detenzione non venivano effettuate con la costanza prescritta dalla legge. Fu necessario un provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia in cui si intimavano le competenti autorità a tornare a svolgere le visite carcerarie e a farne periodico rapporto, da trasmettere puntualmente al Ministero[30].

Infine, alcuni interventi riguardarono l'organizzazione delle Congregazioni di Carità. Il 23 luglio 1850, la Sacra Consulta emanò un nuovo *Regolamento* in sostituzione di quello vigente, che risaliva al 1829[31]. La nuova disciplina era molto più snella: venivano espunte tutte le disposizioni di maggior dettaglio relative alla contabilità delle Congregazioni e ai poteri di controllo sulla fornitura carceraria. La principale novità era rappresentata dal nuovo art. 5, in base al quale l'autorità governativa, di concerto con l'autorità ecclesiastica locale, doveva individuare un gruppo di signore «di specchiatissimi costumi e di sperimentata pietà», affinché svolgessero attività assistenziale all'interno delle carceri preventive femminili, estendendo di fatto anche alle donne la disciplina delle visite ai carcerati che il regolamento gregoriano limitava esclusivamente alle carceri maschili.

Insomma, gli anni immediatamente successivi alla conclusione

[28] La notizia è riportata in un documento conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1521.

[29] In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1522, fasc. *Squaglio del Sevo*, è conservata una lettera del Direttore Generale di Polizia in cui si chiedeva al Ministero dell'Interno di riconoscere una maggiorazione del compenso al Direttore della Casa di Detenzione delle Terme diocleziane cui era stata provvisoriamente affidata la gestione dello stabilimento dello Squaglio del Sevo.

[30] Copia della circolare, datata 9 agosto 1854, è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1520.

[31] Copia del nuovo *Regolamento per le Congregazioni di Carità* è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1517.

dell'esperienza rivoluzionaria si contraddistinsero per una riorganizzazione complessiva dell'intera rete carceraria dello Stato, resasi necessaria alla luce della situazione emergenziale che fece seguito al ripristino dell'autorità pontificia. In questo periodo venne dato alle stampe un *pamphlet*, firmato dal giurista francese Ernest Burdel, che non risparmiava critiche feroci nei confronti del governo papale per gli abusi dell'amministrazione della giustizia e per le pessime condizioni in cui si trovavano le carceri e i luoghi di pena dopo la fine della Repubblica Romana. Critiche che in quel contesto temporale si tingevano di una chiara connotazione politica:

> Negli Stati Romani il regime penitenziario in rapporto alle leggi criminali e l'amministrazione della giustizia, non cancella punto l'idea che noi ci formiamo del potere, se, lunge d'apprezzarla nella sua origine, noi lo consideriamo in uno degli atti più monstruosi ch'abbiano mai disonorata l'umanità, l'*Inquisizione*. Egli è là che aggiungendo alla propria esperienza le pratiche della persecuzione pagana, si è saputo fare della prigione un che di orribile. Tutto ciò che l'odio può avere di rigoroso, tutto ciò che ha di raffinato la barbarie, tutto ciò che gli astii sacerdotali ponno suggerire, venne disposto, riunito, applicato in questi inferni preparati dai Vicarii di Cristo[32].

2. *Il programma riformistico di De Merode: carceri minorili e femminili*

Risolta, o quantomeno arginata, l'emergenza post-repubblicana, si aprì l'ultima stagione di riforme carcerarie, in uno Stato pontificio che ormai appariva in una condizione di crisi irreversibile. Protagonista di questa fase, non solo con riferimento al settore penitenziario, fu il belga Francesco Saverio De Merode[33]. Nato in una famiglia aristocratica, il giovane De Merode intraprese una promettente carriera militare che interruppe nel

[32] E. Burdel, *Le prigioni di Roma nel 1851*, trad. it. a cura di F. Foce, Torino 1851, pp. 7-8. Per il testo in lingua originale, si veda E. Burdel, *Les prisons de Rome en 1851*, in «La Presse», XV (1851), 3 settembre 1851, p. 2.

[33] L'opera fondamentale per ricostruire la biografia di De Merode, al netto dei toni marcatamente agiografici, è L. Besson, *Fréderic-François-Xavier De Mérode, ministre et aumônier de Pie IX, archevêque de Melitene : sa vie et ses œuvres*, Parigi 1886, della quale è di recente stata pubblicata la traduzione in lingua italiana: L. Besson, *Xavier De Mérode. Ministro della guerra & elemosiniere nella Roma di Pio IX*, trad it. a cura di G. Gualandris, Milano 2023. Alcune notizie relative all'operato di De Merode in materia carceraria si trovano anche in M. Calzolari, *La Casa di detenzione*, cit., pp. 63 e ss.

1847 per divenire sacerdote. Ricevuti gli ordini sacri, venne chiamato a svolgere le funzioni di cappellano militare dell'esercito francese presso la guarnigione di Viterbo, dove si distinse per la dedizione nelle opere di carità. Le sue capacità vennero notate da Pio IX che nell'aprile del 1850 lo nominò «Cameriere segreto partecipante», dando avvio ad una proficua collaborazione fra i due, che si protrasse per il ventennio successivo.

Deciso a riprendere in mano l'ormai annosa questione della riforma delle carceri pontificie, nel 1854 De Merode, incaricato dal pontefice della direzione di alcuni stabilimenti penali della Capitale, intraprese, insieme al funzionario del Ministero dell'Interno Annibale Piccoli, un lungo viaggio in Belgio, con lo scopo di analizzare da vicino il funzionamento del locale ordinamento penitenziario, frutto di recenti interventi normativi voluti dall'Ispettore generale delle carceri belghe Édouard Ducpétiaux. Oltre ad alcuni utili spunti da adottare nelle carceri pontificie, dalla terra natia De Merode portò con sé a Roma i Fratelli di Nostra Signora della Misericordia e le Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione di Champion, con l'idea di affidare loro, come da anni avveniva in Belgio, l'amministrazione dei luoghi di pena dedicati rispettivamente ai minori e alle donne[34]. Fu proprio in questi due settori, nei quali lo Stato pontificio poteva vantare una tradizione secolare, che prese avvio il programma di riforme carcerarie auspicato da De Merode.

Per quanto concerneva la reclusione minorile, tema assai caro al pontefice fin dai tempi della circolare della Segreteria di Stato del 24 agosto 1846, il governo, già da qualche anno, aveva manifestato l'intenzione di ripensare globalmente l'amministrazione degli spazi carcerari della Capitale destinati a tale categoria di rei. Risalgono al 1852 due progetti a firma dell'ingegnere del Ministero dell'Interno Filippo Navone[35], concernenti rispettivamente

[34] Sulla storia delle confraternite belghe e, in particolare, sul loro ruolo nell'assistenza ai detenuti e ai condannati dello Stato pontificio, si veda V. Viaene, *Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859). Catholic Revival, Society and Politics in 19th-Century Europe*, Bruxelles 2001, specialmente pp. 175-176 e 596-597.

[35] Protagonista inaspettato di quest'ultima stagione di riforme carcerarie, Navone era entrato fin da giovane nel corpo degli ingegneri pontifici, una classe professionale di recente istituzione, ma che poteva vantare una formazione di altissimo livello, riconosciuta a livello internazionale. Nello Stato pontificio esistevano, infatti, due rinomate scuole di ingegneria, a Roma e a Ferrara. Erano state fondate durante la Restaurazione sull'esempio di analoghe istituzioni già da anni operanti in Italia e all'estero (il principale modello era quello della francese *École des Ponts et Chaussées*) e produssero dei professionisti di alto livello – di cui Navone era un esempio – da mettere al servizio della pubblica amministrazione. Sul punto si vedano: O. Verdi, *L'istituzione del Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade (1809-1817)*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (curr.), *Roma fra la Restaurazione e*

l'ampliamento dell'ala delle Carceri Nuove destinata ai giovani corrigendi[36] e la costruzione di un carcere preventivo minorile in alcuni edifici contigui alle stesse Carceri Nuove (le c.d. «Casette Incoronati»)[37].

Ma De Merode aveva idee ben più ambiziose. Il suo programma di interventi si basava su due principi ispiratori, da perseguire in parallelo: la valorizzazione della tradizione carceraria pontificia e l'introduzione delle nuove tecniche di reclusione sperimentate all'estero. In primo luogo, venne riattivata la Casa correzionale minorile di San Michele a Ripa Grande, il luogo simbolo del supposto «primato pontificio» in materia penitenziaria[38].

l'elezione di Pio IX, cit., pp. 191-222; L. Pepe, *La formazione degli ingegneri a Roma dalla Scuola Politecnica Centrale alla Scuola degli Ingegneri Pontifici*, in L. Blanco (a cura di), *Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento*, Bologna 2000, pp. 301-319; A. Marino, *La scuola romana degli ingegneri pontifici*, in A. Buccaro, G. Fabricatore, L.M. Papa (curr.), *Storia dell'Ingegneria. Atti del 1° Convegno Nazionale, Napoli 8-9 marzo 2006*, Napoli 2006, pp. 235-242; S. Ciranna, *Il Corpo degli ingegneri pontifici dalla formazione al controllo dei lavori pubblici nei territori dello Stato Pontificio. Gli ingegneri Giuseppe e Luigi Castagnola*, in «Opus», XII (2013), pp. 303-316.

[36] Come illustrato nel cap. II, par. 2.5.1., nel 1828 Leone XII aveva disposto il trasferimento dei minori reclusi presso l'istituto del San Michele a Ripa in un'apposita struttura detentiva annessa alle Carceri Nuove, la cui gestione venne affidata alla Confraternita di San Girolamo della Carità. Dopo pochi anni, sorse la necessità, ravvisata dal citato Pietro Odescalchi, direttore dello stabilimento, di operare una distinzione fra i giovani rei, separando coloro i quali erano stati condannati per delitti gravi, da quelli che invece erano reclusi per titoli di reato appartenenti alla sfera della giustizia correzionale. Dopo il fallimento di un primo tentativo commissionato dallo stesso Leone XII all'architetto Giuseppe Valadier, il progetto venne ripreso anni più tardi su iniziativa del Segretario della Sacra Consulta Antonio Matteucci, che ne affidò la realizzazione a Navone. Copia del progetto è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1520. Brevi cenni sull'istituzione della casa di condanna minorile presso le Carceri Nuove si trovano in E. Grantaliano, *Le Carceri Nuove*, cit., pp. 36-37.

[37] Fino a quel momento, i giudicandi di minore età venivano collocati nelle Carceri Nuove di Via Giulia insieme agli adulti, sebbene in locali separati. L'esigenza di costruire una nuova struttura detentiva dedicata esclusivamente ai minori risaliva ai tempi di Leone XII, che aveva incaricato l'architetto Giuseppe Valadier di redigere un progetto, mai portato a termine, che avrebbe dovuto essere realizzato in un'area di proprietà dell'Arciconfraternita del Gonfalone, che il governo avrebbe dovuto ricevere in enfiteusi perpetua. Anche in questo caso, l'idea del nuovo carcere preventivo venne ripresa dal Segretario della Sacra Consulta Antonio Matteucci che individuò come luogo d'esecuzione un'area in cui sorgevano alcune casupole abbandonate di proprietà della famiglia Incoronati, affidandone la progettazione a Navone. Copia del progetto è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1520.

[38] Su iniziativa di De Merode venne anche disposto l'ampliamento dell'ala del San Michele destinata ai minori corrigendi, attraverso la costruzione di ulteriori dieci celle

Dopo circa trenta anni di inutilizzo, il celebre locale delle «sessanta celle», che secondo alcuni fece da modello per i penitenziari americani, tornò ad ospitare i minori corrigendi, sotto la direzione dei Fratelli della Misericordia[39].

Il sistema della reclusione minorile immaginato da De Merode si completò nel 1854 con l'istituzione nella città di Roma della Casa di detenzione per minori presso il complesso di Santa Balbina[40], la cui amministrazione venne affidata, anche in questo caso, ai Fratelli della Misericordia, sulla base di un contratto concluso tra Francesco Saverio De Merode e Monsignor Victor Scheppers, il padre fondatore della confraternita[41]. Nonostante fosse stato ricavato all'interno di un edificio preesistente, la morfologia del nuovo istituto consentiva agevolmente l'applicazione dei moderni principi penitenziaristici. In primo luogo,

di segregazione, da ricavarsi in alcuni ambienti precedentemente occupati dal contiguo carcere per gli accusati di reati politici. In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1528, fasc. *San Michele*, è conservato un dispaccio, datato 26 agosto 1857, in cui la Direzione generale trasmetteva al Ministero dell'Interno lo scandaglio relativo alle spese necessarie per l'intervento.

[39] In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1524, fasc. *San Michele*, sono conservati i documenti che descrivono la presa di possesso dei locali del San Michele da parte dei Fratelli della Misericordia.

[40] I commentatori coevi accolsero favorevolmente l'istituzione dello stabilimento di Santa Balbina, sottolineando la modernità delle tecniche detentive ivi adottate. Queste, ad esempio, erano le parole del medico belga Ferdinand Lefebvre: «La *maison de Sainte-Balbine* est destinée aux jeunes délinquants. Ils y sont soumis à un régime cellulaire fort modéré: ils ne sont confinés dans leur cellules que pendant la nuit […]. Pendant la journée, ils jouissent de la vie commune; les uns aprennent quelque métier, les autres se livrent à la culture dans un vaste enclos qui entoure l'établissement. Tous reçoivent l'instruction religieuse, aprennent à lire, à écrire, à calculer, etc. Ils sont au nombre de cent ou à peu près. Cet établissement, situé au milieu des champs, est propre, lumineux et gai. Il a plutôt l'air d'une école que d'une maison pénitentiaire, et les jeuned détenus, avec leur mine curieuse et éveillé, apparaissent au visiteur plutôt comme de gentils espiègles que comme des prisonniers. Ils sont confiés aux Frères de la miséricorde, de Malines: je n'ai pas besoin de dire au lecteur belge que ce ne sont pas des geôliers, mais de maîtres pleins de mansuétude et de dévouement» (F. Lefebvre, *Des établissements charitables de Rome*, Parigi-Tournai 1860, pp. 245-246). Parole del medesimo contegno si ritrovano nel saggio dell'inglese J.F. Maguire, *Rome: its Ruler and its Institutions*, Londra 1857, p. 220, che commentava così il trattamento riservato ai giovani reclusi: «But, really, the term 'prisoner' does not exactly describe their condition, save so far as they are under a certain restraint, and cannot leave until permitted to do so».

[41] Copia del contratto, redatto in duplice lingua (italiano e francese), si trova in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 2, tit. 1, rub. 1, 1858.

venne assicurata la separazione fra i detenuti che, in conformità al modello auburniano, trascorrevano la notte in celle individuali e, durante il giorno, si dedicavano a varie attività lavorative in comune. La ricostruzione del trattamento penitenziario riservato ai giovani reclusi è possibile attraverso l'analisi del regolamento della casa di detenzione, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma[42].

La popolazione carceraria era composta da giovani, di età compresa fra gli 8 e i 21 anni[43], provenienti da ogni parte del territorio pontificio e reclusi a vario titolo: non solo condannati, ma anche sottoposti a misure correzionali, mendicanti, detenuti *ad correctionem patris*[44] e detenuti in

[42] Cfr. ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 3, tit. 1, rub. 1. Si tratta della prima versione del regolamento, datata 26 febbraio 1866, ossia circa dodici anni dopo l'entrata in funzione del reclusorio. Fino a quel momento, stando a quanto riportato dallo stesso direttore dello stabilimento all'interno della lettera di accompagno del regolamento inviata al Ministero dell'Interno, le regole disciplinari osservate a Santa Balbina non erano mai state messe per iscritto, ma tramandate e applicate in via di fatto. Un'altra copia del regolamento, più recente, ma dal contenuto analogo, è conservata in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 21.

[43] Il regolamento, che, come detto, si limitava a mettere per iscritto le pratiche attuate in via di fatto all'interno dell'istituto, taceva in merito alla condizione di quei reclusi che, condannati a pene di lunga durata, raggiungevano l'età di 21 anni in pendenza di esecuzione, rimettendo alla discrezione dell'autorità governativa ogni decisione in merito alla loro posizione. Nell'aprile del 1857, a seguito di una riunione fra il Ministro dell'Interno, il Direttore generale delle carceri e Monsignor De Merode, venne stabilito che, anche a seguito del compimento della maggiore età, i giovani reclusi sarebbero stati trattenuti presso il carcere minorile per scontare il residuo della pena. A tale principio generale si doveva derogare in tre sole circostanze: qualora il giovane recluso non fosse «di lodevole condotta»; qualora il residuo di pena eccedesse i dieci anni; qualora lo richiedessero esigenze di spazio all'interno dello stabilimento (cfr. ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 13, tit. 1, rub. 4, 1858). Qualche anno più tardi, nell'aprile del 1865, la Direzione generale mutò orientamento, disponendo che, una volta raggiunta la soglia dei 21 anni e «qualora il loro fisico [fosse] tale che permette di poterli tutamente destinare fra gli adulti», sarebbero stati immediatamente trasferiti nella Casa di detenzione presso le Terme diocleziane di Roma. Si veda il dispaccio della Direzione generale, conservato in ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 3, fasc. 104. Tuttavia, in molti casi ciò non avveniva in maniera automatica, probabilmente a causa della benevolenza dei Fratelli della Misericordia che interpretavano in maniera piuttosto «estensiva» il criterio della maturità fisica del giovane recluso. Di conseguenza, nella medesima busta d'archivio vi sono numerosi dispacci della Direzione generale che sollecitavano il Direttore dello stabilimento in merito al trasferimento di tali detenuti.

[44] In ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 2, fasc. 55, è conservata la lettera con cui Maria Gigli (titolare, in quanto vedova, dello *ius carcerandi*) affidò il figlio Augusto alle cure dei Fratelli della Misericordia. Nella medesima busta

attesa di giudizio[45]. Al momento dell'ingresso nella struttura, dopo la visita del medico volta ad accertare che non avessero contratto malattie contagiose, i reclusi venivano spogliati degli abiti e di ogni altro effetto personale, e veniva consegnata loro l'uniforme carceraria. Su di questa veniva cucito un codice numerico che costituiva l'unico modo possibile per rivolgersi a ciascun recluso, che per tutta la sua permanenza a Santa Balbina veniva privato persino del proprio nome. Oltre alla visita medica, al momento dell'ingresso, il personale della struttura sottoponeva i reclusi ad un esame volto ad accertarne la formazione e le inclinazioni attitudinali al fine di predisporre il miglior percorso riabilitativo per ognuno di loro.

Il regolamento individuava in maniera tassativa i tre pilastri su cui si doveva fondare il trattamento dei giovani reclusi: «1. inculcar loro ben a fondo i principî della S.ta Religione Cristiana Cattolica Romana, insegnando loro le cristiane virtù ed il mezzo pratico; 2. l'assidua occupazione in utili lavori; 3. la continua e non mai interrotta sorveglianza di giorno e di notte». Per quanto riguardava il primo elemento, il culto e l'istruzione religiosa erano affidati principalmente al cappellano dell'istituto. Costui era incaricato di celebrare giornalmente la messa, di amministrare i sacramenti ai reclusi e di impartire loro i precetti religiosi di base. Nello svolgimento di quest'ultima attività, il cappellano veniva coadiuvato dai sacerdoti della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, che settimanalmente si recavano nello stabilimento per tenervi lezioni di dottrina cristiana. Inoltre, ogni giorno i giovani reclusi dovevano frequentare la scuola carceraria, gestita dai Fratelli della Misericordia. Queste brevi lezioni, dalla durata di un'ora e mezza, avevano l'obiettivo di fornire loro la «cognizione della religione e delle utili scienze nella condizione sociale». Nello specifico, oltre all'apprendimento mnemonico dei passi delle Sacre Scritture, i Fratelli tenevano corsi di lettura e scrittura, di calligrafia, di ortografia, di aritmetica e di disegno lineare applicato all'esercizio dei vari mestieri.

La maggior parte del tempo dei giovani reclusi era impiegato in attività lavorative, che costituivano il vero fulcro del trattamento penitenziario. Il Direttore li ripartiva nei vari laboratori presenti all'interno dell'istituto

d'archivio è anche presente un'accorata lettera con cui il giovane Augusto chiedeva alla madre di liberarlo, cercando di convincerla di essersi deciso a cambiare vita.

[45] In ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 1, fasc. 15, è conservato un dispaccio, datato 31 gennaio 1855, in cui il Presidente del tribunale criminale di Roma comunicava a De Merode di aver acconsentito al trasferimento nei locali di Santa Balbina, richiesto dallo stesso De Merode, di tutti i giudicandi di età inferiore ai 19 anni, arrestati su ordine del suddetto tribunale, raccomandandosi però che ai giovani detenuti non venisse riservato un trattamento di maggior favore rispetto a quello che erano soliti ricevere nelle Carceri Nuove.

in base alle loro caratteristiche personali e li affidava alle cure di un capomastro che doveva insegnar loro il mestiere[46]. Il lavoro, secondo il modello auburniano, doveva svolgersi nel più assoluto silenzio e non dava diritto ad alcuna retribuzione, ancorché per i reclusi meritevoli fossero previste ricompense in termini di migliori condizioni di vita durante la carcerazione e al momento della liberazione.

Ogni istante della vita a Santa Balbina, dalla preghiera al lavoro, dai momenti di ricreazione al riposo notturno, si svolgeva sotto l'assidua e costante sorveglianza dei Fratelli della Misericordia. Questi ultimi avevano il compito di segnalare tutte le infrazioni regolamentari commesse dai reclusi al Direttore dell'istituto, che adottava a propria discrezione gli opportuni provvedimenti disciplinari. I castighi comminabili dal Direttore erano generalmente di lieve entità, ad esempio la privazione dei benefici trattamentali o la segregazione in isolamento nella torre dello stabilimento per alcuni giorni. Poiché ai Fratelli era preclusa la possibilità di infliggere pene afflittive, le infrazioni più gravi dovevano essere denunciate alla Direzione generale delle carceri che avrebbe adottato sanzioni di maggior rigore[47].

Tirando le somme, ai giovani reclusi veniva riservato un trattamento penitenziario decisamente meno rigido rispetto a quello patito dai rei adulti all'interno dei bagni penali e principalmente indirizzato alla riforma morale e al reinserimento nella società. L'istituto, che peraltro era in attivo dal punto di vista finanziario[48], avrebbe dovuto rappresentare un fiore all'occhiello dell'amministrazione carceraria pontificia[49], come si evince

[46] Nello specifico, ai sensi dell'art. 46 del regolamento, i mestieri che venivano praticati e insegnati all'interno di Santa Balbina erano i seguenti: fabbro ferraio, falegname, ebanista, calzolaio, sarto, scalpellino, muratore, stagnaro, vetraro e verniciaro. Inoltre, erano previsti anche appositi spazi, dedicati ai reclusi provenienti dalle aree rurali dello Stato, dove poter praticare il lavoro agricolo, che sarebbe stato loro più utile una volta scontata la pena.

[47] A tale proposito, in ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 2, fasc. 71, è conservato un dispaccio, datato 10 aprile 1863, in cui la Direzione generale delle carceri comunicava al Direttore di Santa Balbina la propria decisione in merito al trattamento sanzionatorio da riservare ad alcuni reclusi indisciplinati. Nello specifico, per alcuni di loro vennero disposte dodici battiture e un mese di pane e acqua, mentre per l'autore degli illeciti più gravi, oltre a ricevere un numero maggiore di battiture, venne disposto il trasferimento provvisorio presso la Casa di detenzione delle Terme diocleziane, insieme ai rei adulti.

[48] A titolo esemplificativo, nel rendiconto economico del primo semestre del 1859, conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1533, fasc. *Roma*, si legge che le entrate ammontavano a 3174 Scudi e le uscite a 2375.

[49] Ciò si intuisce anche dall'elevato numero di visitatori stranieri che periodicamente facevano ingresso a Santa Balbina per osservare in prima persona il trattamento riservato

dalla grande attenzione con cui la Direzione generale delle carceri vigilava sulla corretta osservanza delle prescrizioni regolamentari, in costante cooperazione con i Fratelli della Misericordia[50]. Rispetto agli stabilimenti penali per gli uomini adulti, inoltre, Santa Balbina veniva visitata con maggiore frequenza da parte delle autorità pontificie, sia laiche che religiose. Di conseguenza, erano molto più frequenti anche i provvedimenti graziosi, volti ad abbreviare il periodo di pena o a condonarne il residuo[51].

Tuttavia, nonostante le premure regolamentari e l'attenzione delle autorità pontificie, la vita dei giovani reclusi all'interno dell'istituto era molto dura e, di conseguenza, il proposito correzionale, che teoricamente avrebbe dovuto ispirarne il trattamento penitenziario, rimaneva spesso disatteso. Lo testimoniano le tante evasioni, riuscite o meramente tentate, che si susseguirono negli anni, cui si cercò di porre rimedio a più riprese attraverso il rafforzamento delle misure di sicurezza della struttura[52].

ai giovani reclusi. In ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 3, fasc. 103, sono conservate tutte le autorizzazioni concesse dalla Direzione generale delle carceri a visitatori, istituzionali e non, provenienti da ogni parte del globo (Irlanda, Portogallo, Inghilterra, Brasile, Canada, Austria, Stati Uniti d'America ecc.).

[50] A tale proposito, la Direzione generale controllava regolarmente la qualità del vitto e della fornitura carceraria di Santa Balbina. Ad esempio, in ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 1, fasc. 40, è conservato un dispaccio in cui il direttore dell'istituto veniva invitato ad inviare giornalmente alla Direzione generale una razione del pane da distribuire ai giovani detenuti per il controllo della qualità. Numerose sono anche le comunicazioni con cui la Direzione generale si accertava che tutte le norme sul trattamento dei reclusi venissero applicate alla lettera. Un tema particolarmente sensibile era quello della separazione dei reclusi più riottosi da quelli che invece mostravano segni di ravvedimento. È questo il senso di un dispaccio, datato 16 giugno 1864 e conservato in ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 3, fasc. 115, con cui la Direzione generale chiedeva ai Fratelli della Misericordia di assicurarsi che i detenuti puniti in via disciplinare a pane e acqua venissero reclusi in appositi spazi loro dedicati, in modo da precludere qualsiasi contatto con il resto della popolazione carceraria.

[51] Sono numerosi i documenti d'archivio che attestano la frequenza con cui le autorità pontificie ricorrevano a provvedimenti graziosi *ad hoc* nei confronti dei reclusi di Santa Balbina. Si vedano, a titolo esemplificativo, i due dispacci della Direzione generale delle carceri, contenuti rispettivamente in ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 1, fasc. 22, e in ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 1, fasc. 34.

[52] A tale proposito, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1553, fasc. S. *Balbina – G. Ciurma – Fornitura*, è conservata una perizia, datata 1856, per la costruzione di un muro di cinta e di un cancello di ferro, commissionata dalla Direzione generale delle carceri e case di condanna a seguito dell'evasione di tre giovani detenuti, avvenuta nel luglio dell'anno precedente. E ancora, nel gennaio del 1857 la Direzione generale autorizzò, al medesimo scopo, l'innalzamento del muro cinta, oltre

Parallelamente, l'azione riformatrice di De Merode coinvolse anche l'organizzazione della reclusione femminile. In riferimento alla detenzione preventiva, il principale problema derivava dalla promiscuità delle carceri giudiziarie dello Stato, all'interno delle quali, nella stragrande maggioranza dei casi, uomini e donne erano costretti a convivere, sebbene in aree distinte. Consapevole dell'insostenibilità economica di un intervento su larga scala, la Direzione generale delle carceri si concentrò esclusivamente sulla città di Roma, dove il fenomeno della delinquenza femminile assumeva dimensioni molto maggiori rispetto alle altre città dello Stato.

Nella Capitale, dopo l'arresto, le donne venivano condotte all'interno delle Carceri Nuove di Via Giulia, a contatto con i giudicandi di sesso maschile. Già Leone XII provvide a separare gli spazi destinati agli uomini da quelli delle donne; tuttavia, i detenuti e le detenute riuscivano comunque a comunicare, dando vita a «intelligenze e concerti nocivi all'andamento della punitiva giustizia ed alla morale». La prima soluzione ipotizzata dalle autorità pontificie concerneva il trasferimento delle carceri preventive femminili in alcuni locali abbandonati, contigui alla casa di condanna delle donne presso le Terme diocleziane. Il progetto, della cui redazione si occupò l'ingegner Navone, non fu mai realizzato, probabilmente a causa degli elevati costi per il riadattamento degli edifici dismessi[53].

Alla fine, si preferì mantenere il carcere preventivo femminile all'interno del complesso innocenziano, affidandone l'amministrazione, su proposta di De Merode, alle Suore della Provvidenza. Per ovviare al problema dei contatti fra detenuti dei due sessi, nel 1855, vennero effettuati alcuni lavori di ristrutturazione che prevedevano, tra le altre cose, la costruzione di dieci celle individuali da destinare all'isolamento notturno delle detenute di cattiva condotta[54].

Come per i minori, anche per le donne le maggiori novità riguardarono le condannate. Per queste ultime, dopo la conclusione dell'esperienza repubblicana, sorse un problema in merito agli spazi carcerari. Il locale del San Michele destinato alle recluse, infatti, era stato provvisoriamente destinato

alla costruzione di quattro nuovi cancelli d'ingresso. Cfr. ASR, *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*, busta 1, fasc. 38.

[53] Si veda il *Rapporto per la sua Eccellenza rev.ma Monsig. Domenico Savelli Vice Camerlengo di S. Chiesa, e Ministro dell'Interno e Polizia*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1517, in cui lo stesso Ingegner Navone illustrava il suo progetto.

[54] La notizia è riportata all'interno di un dispaccio, conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1523, con cui la Sacra Consulta trasmetteva al Ministero dell'Interno le perizie tecniche relative al costo dei lavori.

alla detenzione politica e quello delle Terme diocleziane era troppo angusto e inadatto da solo a svolgere tale funzione[55]. La scelta di un nuovo reclusorio femminile ricadde sul monastero del Buon Pastore in via della Lungara[56]. Il complesso architettonico, che fin dal XVII secolo ospitava le donne penitenti, venne ampliato con una nuova ala (il c.d. «Penitenziario pio»), da riservare alle detenute in attesa di giudizio e alle condannate non recidive a titolo di mal costume. La scelta era giustificata dal fatto che queste due categorie potevano «far sperare una correzione, cosa che difficilmente si otterrebbe nelle recidive di mal costume, e nelle ladre e nelle facinorose»[57], che continuarono ad essere recluse presso le Terme diocleziane. L'amministrazione economica e il mantenimento della disciplina all'interno dell'istituto vennero affidati, anche in questo caso, alle suore belghe, sotto la dipendenza di una Superiora che svolgeva il ruolo di Direttrice.

Il 12 luglio 1854 venne approvato il regolamento disciplinare, che presentava numerose affinità con il regolamento del coevo stabilimento penitenziario minorile di Santa Balbina[58]. L'istituto era riservato alla «espiazione

[55] In ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 2, tit. 1, rub. 1, 1856, è conservata la minuta di un dispaccio del 1863 in cui la Direzione generale ragguagliava il Ministero dell'Interno sulla storia e sulle condizioni attuali dei principali stabilimenti penali dello Stato. Fra le altre notizie ivi contenute, vi è anche una dettagliata descrizione dei luoghi carcerari destinati alle donne, in cui si poneva l'accento sulle necessità sottostanti alla fondazione delle diverse strutture femminili.

[56] Per una storia dell'istituto del Buon Pastore, oltre alle pagine ad esso dedicate in C.L. Morichini, *Degli istituti di carità*, III ed., cit., pp. 726-731, si vedano anche: A. Groppi, *«Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole». Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in *Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società romana nell'Ottocento*, numero monografico de «Annali della fondazione Lelio e Lisli Basso», VII (1983-84), pp. 189-224; Ead., *Le monastère du Bon Pasteur à Rome (1838-1890)*, in A. Gueslin, D. Kalifa (curr.), *Les exclus en Europe: 1830-1930*, Parigi 1999, pp. 170-179.

[57] Ciò è quanto riportato nel verbale del sopralluogo del monastero, effettuato dal Segretario della Sacra Consulta, insieme all'ingegnere del Ministero dell'Interno, Filippo Navone, in data 23 marzo 1851. Il documento si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1519, fasc. *Buon Pastore*. L'edificio venne sottoposto ad importanti lavori di ampliamento durati tre anni e divenne operativo solo nel 1854. L'incarto relativo alla realizzazione del progetto, con le relative planimetrie, è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1536.

[58] *Regolamento per la nuova Casa di espiazione delle Donne al Penitenziario Pio detto del Buon Pastore*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1536.

delle sole colpe di mal costume»[59], ma, a differenza delle intenzioni originarie, il regolamento consentiva l'accesso anche alle recidive, le quali, tuttavia, dovevano essere condannate all'interno di locali separati rispetto alle recluse di prima condanna. Lo stesso principio, inteso ad evitare pericolosi «contagi» fra categorie di detenute dal diverso spessore criminale, sottostava alla separazione fra giovani e adulte e fra «migliorate» e «proterve». Nello stesso stabilimento, inoltre, vi doveva essere un'ala destinata alle detenute in attesa di giudizio per reati di mal costume, anch'esse da tenere separate dal resto della popolazione carceraria. Al momento dell'ingresso nell'istituto, le suore sottoponevano le condannate ad un esame conoscitivo finalizzato ad indagarne «le particolari e prevalenti inclinazioni». Sulla base delle informazioni fornite, l'amministrazione delineava il trattamento più idoneo alle caratteristiche della rea e programmava le più «convenienti disposizioni di disciplina»[60]. A questo punto le condannate, spogliate di ogni effetto personale (tra cui anche del nome[61]) e indossato «l'abito penitenziario», venivano collocate in celle individuali, dove avrebbero trascorso i primi otto giorni di reclusione. Durante questo periodo, ricevevano visite quotidiane da parte del personale dell'istituto, che illustrava loro le regole comportamentali da rispettare e, dando avvio al percorso rieducativo, cercava di «persuadere le nuove arrivate a correggersi, e ad espiare con rassegnazione la pena».

Il trattamento penitenziario si fondava sui tre pilastri dell'istruzione civile, del lavoro e dei doveri religiosi. Due volte a settimana, le recluse frequentavano «la scuola di leggere, scrivere, ed aritmetica». A seconda del grado di istruzione, le suore/insegnanti potevano suddividerle in sezioni distinte. Il lavoro, invece, veniva praticato quotidianamente. In ogni labo-

[59] *Ivi*, art. 8, comma 1. In caso di concorso di reati, il regolamento stabiliva che «saranno sempre ammesse le condannate simultaneamente per mal costume e per delitti comuni, purché non trattisi di furto o di delitto grave, e purché la pena di questi ultimi non ecceda quella del primo» (*ivi*, art. 9, comma 4).

[60] Tale disposizione anticipava il concetto tardo-ottocentesco di individualizzazione della pena e del trattamento penitenziario. Non a caso, una disciplina simile dell'ingresso dei detenuti negli stabilenti penali era approntata nel regolamento penitenziario italiano del 1931, intriso dell'ideologia correzionalistica di matrice positivista. Sul punto si veda G. Tessitore, *Carcere e fascistizzazione. Analisi di un modello totalizzante*, Milano 2005, pp. 145 e ss.

[61] «Dal momento in cui la condannata veste l'abito penitenziario non potrà esser più chiamata per nome, né per cognome, né per soprannome da chicchessia, ma verrà invece indicata col numero d'ordine progressivo, che le sarà stato assegnato da principio, e che porterà costantemente segnato in cifre sul braccio sinistro». Anche in questo caso, la spersonalizzazione totale della condannata anticipava un principio che sarebbe poi stato generalizzato a tutta la popolazione carceraria dal regolamento penitenziario dell'Italia liberale prima, e da quello dell'Italia fascista poi. Si veda G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., rispettivamente pp. 1924-1926 (per il primo) e p. 1969 (per il secondo).

ratorio presente all'interno dell'istituto veniva affissa una tabella indicante il «*minimum*» di lavoro che ciascuna condannata avrebbe dovuto svolgere ogni giorno. Chi non eseguiva la prescritta quantità di lavoro, o lavorava con negligenza, veniva sottoposta a sanzioni disciplinari e privata della remunerazione. La terza attività che scandiva le giornate all'interno del penitenziario era la preghiera: le condannate dovevano recitare mattina e sera le «consuete orazioni» ed erano obbligate ad assistere tutti i giorni alla messa celebrata dal cappellano dell'istituto.

La disciplina dei colloqui e della corrispondenza era rigidissima. Le visite dall'esterno erano riservate esclusivamente ai parenti prossimi della reclusa e, previa autorizzazione della Direttrice, potevano svolgersi una volta al mese per coloro che erano state condannate a pene inferiori ad un anno, e una volta ogni tre mesi per le altre. I colloqui, dalla durata massima di mezz'ora, avvenivano alla presenza di una suora che aveva il compito di vigilare che visitanti e visitate non si scambiassero oggetti di nascosto, che non vi fosse contatto fisico tra di loro e che i discorsi, da fare ad alta voce e con un linguaggio intellegibile, non avessero ad oggetto «affari, relazioni, o famiglia, sia del visitante che della visitata». Per quanto riguardava la corrispondenza, tutte le lettere, sia quelle inviate dalle recluse sia quelle ad esse indirizzate, venivano preventivamente aperte e sottoposte al controllo dell'amministrazione.

Per incentivare le condannate nel loro percorso correzionale, il regime disciplinare era integrato da un articolato sistema di ricompense[62] e punizioni[63], da comminare rispettivamente a quelle che si erano distinte «per la loro buona condotta religiosa e morale, e per zelante applicazione al lavoro, ed alla scuola» e a quelle che, invece, avevano violato le disposizioni del

[62] Nello specifico, le ricompense predeterminate dal regolamento erano le seguenti: «1. Sarà fatta loro la facoltà di ricever visite e scriver lettere più frequentemente. 2. Saranno iscritte sur una tabella di onore, che sarà affissa nei laboratori. 3. Potrà esser loro concesso di disporre di una parte del Fondo-serbo a favore dei parenti poveri. 4. Saranno prescelte agl'impieghi occorrenti pel servizio della Casa. 5. Potranno godere di una porzione di carne per un giorno di più alla settimana. 6. Saranno proposte alla grazia Sovrana per la diminuzione o condonazione della pena».

[63] Nello specifico, le condannate che violavano le regole interne potevano essere punite: «1. Colla proibizione di ricevere visite e di scriver lettere per un tempo determinato, e da non estendersi al di là delle tre ricorrenze periodiche. 2. Colla perdita della quota di mercede destinata al Fondo-serbo. 3. Colla privazione di una porzione o della intera razione di vino per uno spazio non maggiore di giorni quindici. 4. Colla reclusione in una cella separata con o senza interdizione di lavoro per un tempo non maggiore di giorni quindici. 5. Colla reclusione in una cella separata a pane ed acqua con o senza interdizione di lavoro, estensibile a giorni otto. 6. Colla reclusione in una Cella oscura a pane ed acqua per un tempo non maggiore di giorni tre». La durata massima delle sanzioni, peraltro, poteva essere estesa fino al doppio in caso di recidiva (art. 95).

Regolamento o avevano contravvenuto agli ordini delle suore. Al termine dell'espiazione della pena, le condannate, prima del rilascio definitivo, dovevano trascorrere tre giorni in isolamento all'interno di una cella separata. Questo periodo, scandito dalle visite frequenti delle suore e del cappellano, serviva per rivolgere alla prossima liberanda gli ultimi ammonimenti morali «per eccitarla e tenere una buona condotta, rientrando in società».

Tirando le somme, nel regolamento del Penitenziario Pio ricorrevano tutti gli elementi tipici del sistema penitenziario delineato dai *prison reformers* europei: isolamento individuale (anche se limitato solo a determinati periodi), trattamento incentrato su lavoro, istruzione civile e preghiera, silenzio assoluto, sorveglianza perpetua delle recluse, limitazione dei contatti con l'esterno. Mentre, come si è visto, la riforma penitenziaria, a causa degli scetticismi di molti addetti ai lavori, stentava ad affermarsi nei luoghi di pena destinati agli uomini, per le donne (come anche per i minori reclusi a Santa Balbina) i nuovi principi penitenziari, non rappresentando che la naturale evoluzione dell'idea correzionale che da secoli caratterizzava la reclusione femminile, non fecero fatica ad affermarsi. L'istituto del Buon Pastore, animato dallo scopo di «corriger les attitudes 'criminelles' qui dérivent de la faiblesse naturelle des femmes»[64], si poneva in linea di continuità con la tradizione pontificia in materia di carcerazione femminile, avviata con la creazione nel 1733 della casa di pena all'interno del complesso del San Michele a Ripa Grande. Rispetto al suo antesignano, il trattamento penitenziario adottato all'interno dell'istituto del Buon Pastore era stato «aggiornato» tramite l'accoglimento di alcuni dei recenti portati della scienza carceraria ottocentesca. Insomma, i luoghi di pena dedicati alle donne, «senza grande enfasi e senza il supporto di una vera e propria argomentazione giuridica»[65], si confermavano un prezioso laboratorio di pratiche penitenziarie che, negli anni successivi, sarebbero state estese all'intera popolazione detenuta[66].

[64] A. Groppi, *Le monastère du Bon Pasteur*, cit., p. 177.

[65] C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma*, cit., p. 447.

[66] Un interessante spunto è contenuto in S. Trombetta, *Punizione e carità*, cit., p. 26, che fa notare come la trattatistica sulla questione penitenziaria si sia concentrata solo marginalmente sulla reclusione femminile, che del resto raggiunse dimensioni molto minori rispetto a quella maschile. La questione delle donne recluse si era «insinuato quasi furtivamente tra le pieghe di quei discorsi» e, ciononostante, all'interno dei reclusori femminili si svilupparono in maniera del tutto spontanea dei profili di grande novità, che anticiparono di fatto il mondo della reclusione maschile.

3. *L'appalto per la fornitura carceraria del 1856: un'occasione di riforma*

Per quanto indubbiamente rilevanti nel quadro dell'amministrazione penitenziaria, la reclusione minorile e quella femminile, anche solo da un punto di vista statistico, erano due settori secondari all'interno del vasto panorama carcerario pontificio, i cui protagonisti principali erano gli uomini in età adulta. Di conseguenza, la riorganizzazione del sistema dell'esecuzione penale e l'introduzione dei nuovi metodi detentivi sperimentati all'estero assumevano per quest'ultima categoria di rei un rilievo ancora maggiore.

Un'occasione di riforma si presentò verso la metà degli anni '50, in concomitanza con l'imminente scadenza del contratto generale di fornitura carceraria, prevista per l'anno 1856[67]. Un'apposita commissione, nominata in seno alla Consulta di Stato per le finanze[68], venne incaricata di occuparsi della questione. Già dai primi atti, emergeva chiaramente l'intenzione della commissione di sfruttare il pretesto del rinnovamento dell'appalto per avviare una discussione più ampia circa l'intero sistema delle carceri e dei luoghi di pena dello Stato pontificio. Il 28 aprile 1854, la Consulta di Stato per le finanze trasmise al Ministero dell'Interno una relazione stilata dalla commissione. Le proposte ivi contenute venivano così sintetizzate nella nota di accompagno:

> 1° Che il numero degli stabilimenti di pena si restringa. 2° Che si preferiscano per essi i luoghi di clima salubre e di opportunità di lavoro, e fuori dei centri i più popolati, ove la spesa è maggiore ed il mantenimento più costoso. 3° Che si associ alle carceri il mezzo di emendamento religioso e morale. 4° Che si contempli separazione di classi, ed una ragionata graduazione intermedia tra il primo luogo di pena, e quello che precede l'ultima assoluta liberazione[69].

[67] La corposa documentazione archivistica relativa al nuovo appalto per la fornitura carceraria è conservata in parte in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, e in parte in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 11, tit. 1, rub. 4, 1856, n. 2.

[68] Istituita nell'ottobre del 1850, la Consulta di Stato per le finanze era un organo a composizione prevalentemente laica, incaricato di esaminare i bilanci pontifici e di esprimere il proprio parere in materia di contabilità pubblica. Per alcuni cenni sulla sua storia, si veda C. Lodolini Tupputi, *La Commissione governativa di Stato*, cit., p. 143.

[69] *Nota della Consulta di Stato per le Finanze al Ministero dell'Interno*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, fasc. *Disposizioni Generali*.

Insomma, era chiaro fin da subito che i lavori prodromici all'avvio della nuova procedura d'appalto avrebbero riguardato questioni molto più profonde e strutturali. Ancora, in alcune *Osservazioni*, redatte probabilmente nell'agosto del 1854, la commissione affrontò importanti temi di politica penitenziaria che andavano ben al di là della mera gestione tecnico-economica della fornitura carceraria[70]. Si interrogava, ad esempio, sull'organizzazione del lavoro all'interno dei luoghi di pena, sull'opportunità di riconoscere ai forzati almeno una parte del prezzo del lavoro svolto in esecuzione della condanna, sul riparto di competenze amministrative fra i vari enti locali, sugli interventi legislativi necessari per supportare la riforma sul piano giuridico, sull'edilizia carceraria e sui relativi costi a carico dell'Erario.

Il principale interlocutore istituzionale della commissione era la Sacra Consulta, che, già nel gennaio del 1854, iniziò ad interessarsi della questione, diramando una circolare[71] in cui sollecitava i Presidi delle province, i Presidenti dei tribunali e i Direttori degli stabilimenti penali ad inviarle eventuali proposte per il miglioramento dell'amministrazione carceraria[72]. Qualche mese più tardi, fece seguito una successiva circolare, indirizzata ai soli direttori degli stabilimenti[73], ai quali la Sacra Consulta chiedeva di fornire informazioni in merito ai principali aspetti amministrativi e

[70] Il documento contenente le *Osservazioni* è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, fasc. *Disposizioni Generali*.

[71] Una copia della circolare indirizzata al Delegato Apostolico di Viterbo si trova in ASV, *Direzione Provinciale di Polizia*, busta 100, fasc. 260, n. 18.

[72] Nell'Archivio di Stato di Roma non sono ancora state rinvenute le repliche dei vari destinatari della circolare. In ASV, *Direzione Provinciale di Polizia*, busta 100, fasc. 260, nn. 28-38, tuttavia, è conservato un *Provvisorio ordinamento della Disciplina Carceraria*, redatto in risposta delle sollecitazioni della Sacra Consulta. Non si tratta di un testo particolarmente innovativo. Il regolamento tendeva ad una semplice razionalizzazione della disciplina all'interno delle carceri, senza alcun accenno ai nuovi principi penitenziari. L'unica disposizione di un certo interesse era l'art. 24: «Importando principalmente la separazione dei sessi, e dell'età fra i Carcerati, i Capo Custodi avranno cura che sotto qualsiasi titolo o colore non venga questa alterata, dovendo essere avvertiti nel separare gli adulti dai giovinetti, onde questi ultimi non vengano corrotti dai pessimi, e la Reclusione diretta al bene della Società non divenga nocevole alla medesima». Più che un riferimento alla moderna teoria della classificazione e segregazione cellulare dei reclusi, sembra essere una misura animata da esigenze di sicurezza interne agli stabilimenti, condivise fin dai tempi della commissione di Gregorio XVI del 1833.

[73] Nello specifico, si trattava dei Direttori degli stabilimenti penali di Civitavecchia, Ancona, Spoleto, Bologna (Forte Urbano), Narni, Terracina, Anzio, Civita Castellana, Paliano e San Leo.

disciplinari dei vari luoghi di pena[74]. Dalle repliche dei direttori emergeva che i problemi più ricorrenti riguardavano l'ordine interno alle strutture e il trattamento penitenziario dei reclusi, che presentava spesso numerose carenze rispetto alle previsioni legislative. Ad esempio, si leggeva che: nel Forte di Paliano non «havvi lavori a cui si esercitano i condannati»[75] e, allo stesso modo, nella Rocca di Narni «ristrettissimi e di niun conto sono i lavori di questi condannati, non presentando la località alcun mezzo d'industria»[76]; il Forte di San Leo veniva descritto come «disastroso, e pericoloso per la salute l'inverno per i geli, e nevi; l'estate per il calore»[77];

[74] La minuta della circolare è conservata in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 2, tit. 1, rub. 1, 1855. In particolare, veniva chiesto ai direttori dei luoghi di pena di fare rapporto sui seguenti punti:
«Il numero e la denominazione dei diversi locali de' quali è composto cotesto stabilimento, gli usi a cui sono destinati comprensivamente a quelli che servono di dormitorio ai rinchiusi con la cifra distinta di quanti ve ne esistono in ciascuno al giorno di oggi.
Il numero attuale dei custodi, riparto del servigio, condotta individuale dei medesimi nel disimpegno de' propri incombenti, e se potrebbe sull'attuale numero dei custodi stessi ottenersi una qualche diminuzione.
Se lo scompartimento dei locali si presti alla necessaria disciplina e sorveglianza dei rinchiusi, all'esercizio delle prattiche religiose ed altre utili discipline, ed in caso contrario quali sarebbero le modificazioni da potervisi introdurre avendo però in vista quelli che si presenterebbero più facili ed insieme più economici nella loro esecuzione.
Quale è ora l'istruzione morale in cui sono esercitati i condannati, quale profitto ne ricavano, e quali cambiamenti utili riterrebbe Ella potessero pratticarsi in oggetto.
Quale sia il sistema di ferratura che si usa verso i condannati incominciando da quelli a vita, e quali innovazioni ritenesse utili, avuto in vista la posizione dei locali, e quei lavori a cui porzione dei medesimi sono destinati durante l'anno.
Qual numero di imberbi esiste in cotesto stabilimento, e quali mezzi di separazione presenti lo stabilimento medesimo per questa classe d'individui.
Se il trattamento ordinario può essere soggetto in qualche sua parte ad alcuna modificazione.
Se il servizio sanitario è condotto in modo da provvedere al bisogno degli infermi.
Se oltre alle occupazioni attuali dei condannati, presenti cotesto stabilimento alcuna vista di aumentare i lavori stessi, anche di nuovo impianto, compatibili però sempre con la condizione dei servi di pena.
Finalmente suggerirmi tutte quelle modificazioni o variazioni che V.S. nella cognizione del servigio, e del locale ritenesse per essere utili allo scopo suenunciato».

[75] Anche le repliche dei singoli direttori degli stabilimenti sono conservate in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 2, tit. 1, rub. 1, 1855.

[76] *Ibid.*

[77] *Ibid.*

nel bagno penale di Anzio mancavano «appositi locali onde separare gl'imberbi[78] e, infine, lo stesso problema era presente anche nella Rocca di Spoleto, dove il Direttore aveva deciso, in mancanza di luoghi di isolamento, di porre i forzati più giovani «vicino a' forzati sperimentati per buona condotta, e di tarda età»[79]. La situazione più grave era senza dubbio quella di Civitavecchia. Già nel settembre del 1853, il Ministero dell'Interno decise di sottoporre l'amministrazione della darsena al controllo diretto della Delegazione Apostolica, dal quale, a differenza delle altre case di condanna, era per antico privilegio esentata. Non solo la Direzione della darsena avrebbe dovuto giornalmente trasmettere il rendiconto numerico dei forzati alla Delegazione Apostolica, ma quest'ultima veniva anche investita di ampi poteri ispettivi sui locali della casa di condanna, che avrebbe potuto esercitare in qualsiasi momento e senza previo preavviso[80].

Il prodotto finale di questa lunga fase di studio e di consultazioni fu un dettagliatissimo rapporto che la Sacra Consulta inviò al Ministero dell'Interno in data 2 settembre 1854[81].

In primo luogo, la Sacra Consulta affrontò il tema della fornitura carceraria. Il principale dubbio che emerse nel corso dei lavori preparatori riguardava l'opportunità di proseguire con il consolidato sistema dell'appalto unico per tutti gli stabilimenti penali, oppure di preferirne il frazionamento in distinti appalti a livello provinciale. Se, da un lato, l'appalto unico aveva il vantaggio di contenere lo sforzo burocratico e di offrire maggiori garanzie circa la puntualità del servizio offerto, dall'altro, la ridotta estensione geografica dell'efficacia dell'appalto, oltre a rappresentare un incentivo per lo sviluppo dell'imprenditoria locale, avrebbe sicuramente scoraggiato l'aggiudicatario dal subappaltare parte delle prestazioni a ditte terze che, per ridurre al minimo i costi, «non v'ha frode che non esercitino, non v'ha angaria che non facciano a pregiudizio dei detenuti»[82]. La Sacra Consulta, pur esprimendo la propria preferenza per gli appalti parziali, rimise la decisione finale in capo alla Consulta di Stato per le finanze, avvisandola,

[78] *Ibid.*

[79] *Ibid.*

[80] Si veda il Dispaccio del Ministero dell'Interno del 23 settembre 1853, di cui una copia è conservata in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 2, tit. 1, rub. 1, 1859.

[81] *Relazione della Sacra Consulta al Ministero dell'Interno*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, fasc. *Disposizioni Generali*.

[82] *Ibid.*

tuttavia, che, indipendentemente dal sistema adottato, il nuovo capitolato d'appalto non avrebbe potuto prescindere da alcuni elementi certi: l'utilizzo di carri coperti[83] forniti dall'appaltatore per il trasporto dei detenuti da uno stabilimento all'altro[84], il divieto assoluto delle c.d. «basse forniture» (ossia tutti quei prodotti ritenuti non consoni all'ambiente carcerario), l'obbligo, nell'ottica del contenimento dei costi, di far svolgere ai condannati tutte le attività lavorative connesse alla fornitura.

Per quanto riguardava, invece, i miglioramenti dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, il rapporto della Sacra Consulta palesava fin dalle premesse una certa rassegnazione di fronte agli enormi costi che una riforma di così ampio respiro avrebbe richiesto. «Vero è – argomentava la Sacra Consulta – che il male più grave e più sensibile dei nostri sistemi di espiazione è appunto nella località di ordinario angusta, disacconcia, che mentre non offre alcun utile, e modo di adattarla a bene intesa separazione fra i condannati nella notte, non ha capienza per grandi lavori nel giorno»[85]; tuttavia, concludeva immediatamente dopo, «il rimediare a tanti inconvenienti non è per ora possibile»[86]. Bisognava, dunque, procedere per gradi, dando la priorità, almeno in un primo momento, alle strutture carcerarie della Capitale. Qui, attingendo alle risorse risparmiate grazie al nuovo sistema di appalti carcerari frazionati, la Sacra Consulta suggeriva di costruire un moderno penitenziario cellulare, conforme ai canoni architettonici già da tempo adottati all'estero.

Non di minore importanza era il settore delle carceri preventive. Anzi, all'interno di queste ultime era persino più importante garantire l'isolamento individuale dei singoli giudicandi, proprio in quanto nei loro confronti non era ancora stato emesso un giudizio di colpevolezza. Scriveva a tale proposito la Sacra Consulta:

---

[83] Nel rapporto della Sacra Consulta si specificava che tale disposizione, oltre a «servire all'umanità e alla morale», era anche uno dei «desiderj espressi dal Santo Padre». È probabile che sul punto Pio IX sia stato influenzato dal citato *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato pontificio* di Luigi Pianciani, all'interno del quale era dedicato ampio spazio alla questione del trasporto dei detenuti. Si rimanda, pertanto, al cap. IV, par. 4.1.2.

[84] Una prima gara d'appalto per la costruzione di alcuni carri coperti cellulari per il trasporto dei detenuti venne addirittura bandita prima della scadenza della fornitura. Ne dava notizia la Sacra Consulta in una nota del 17 dicembre 1855 indirizzata al Ministero dell'Interno e conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, fasc. *Fornitura*.

[85] *Relazione della Sacra Consulta al Ministero dell'Interno*, cit.

[86] *Ibid*.

> Dopo quello che si è detto dai Filosofi e prattici quasi d'ogni nazione sopra i sistemi carcerarj, e dopo tutto ciò che di meglio ha saputo l'esperienza fare adottare agli altri governi che ci hanno preceduto in queste riforme, qualunque sia il sistema che voglia seguirsi, è certo che tutti convengono in ciò solo che la custodia dei prevenuti debba essere individuale e non in comune, per cui va d'uopo d'altrettante celle ed ambienti divisi quanti sono i prevenuti che devonsi custodire, e ciò per due gravissime ragioni. La prima si è, che innanzi la pronunciazione della pena la società mentre da un lato non ha altro diritto sopra gl'individui che di una custodia severa e tale che lo assicuri da ogni estranea corrispondenza, d'altra parte ha l'obbligo di far sì che la loro moralità e libertà morale non siano violate o compromesse dal contaggio sempre stomachevole e funesto dei vizziosi, dei perduti di costumi, degli uomini informati solo alla scuola di ogni reato; e quest'obbligo oltre che parte di un diritto dello stesso detenuto si confonde e s'innesta altresì col primo dovere imposto da Dio ad ogni umana potestà e collo scopo finale istesso pel quale sono promulgate le leggi penali. […] L'altra ragione non meno importante si è che scopo del Ministero penale essendo quello di togliere gl'incagli all'amministrazione della giustizia ed impedire il numero delle recidive e dei reati fin dove è possibile, la custodia in comune si oppone essenzialmente anche a questa veduta[87].

Anche le carceri preventive, pertanto, avrebbero necessitato di costosi interventi architettonici per poter essere adeguate al criterio dell'isolamento individuale. La Sacra Consulta, in linea con il progetto Pasqualoni del 1847, proponeva di far gravare le relative spese sugli enti locali interessati. Nello specifico, la metà dei costi dei lavori sarebbe ricaduta sul Governo della città in cui sorgeva il carcere, mentre l'altra metà sarebbe stata ripartita in quote uguali fra i Comuni che rientravano nel territorio amministrato da quello stesso Governo.

Infine, indipendentemente dalla costruzione di nuovi stabilimenti, una questione di massima urgenza concerneva la riorganizzazione del lavoro all'interno dei luoghi di pena già in funzione, in quanto, secondo la stima della Sacra Consulta «appena un quarto, tolti i vecchi, e gl'invalidi, fra tutti i servi di pena dello Stato si applicano al lavoro, mentre gli altri intristiscono nell'ignavia»[88]. Il principale ostacolo, di cui la stessa Sacra Consulta si rese subito conto, era dato dal fatto che «le condizioni del nostro Stato con assai difficoltà permetterebbero l'occupazione, ed il lavoro per tutti i condannati

[87] *Ibid*.

[88] *Ibid*.

in quelle determinate lavorazioni che possono esercitarsi nelle Galere, e che sono alla portata di tutti i forzati»[89]. Del resto, l'alto tasso di disoccupazione colpiva anche la popolazione libera e sarebbe ulteriormente cresciuto se il governo avesse deciso di investire le proprie risorse sul lavoro carcerario. In base ai dati richiamati nel rapporto, raggiungere la piena occupazione dei condannati avrebbe contestualmente «ridotto 3000 famiglie di onesti braccianti all'indigenza»[90]. Da queste lucide considerazioni della Sacra Consulta emergeva l'inscindibile nesso fra sistemi punitivi e struttura economica dello Stato. Lo Stato pontificio della Restaurazione era ancora fermo ad un'economia preindustriale[91]. I primi impulsi allo sviluppo economico avviati durante l'occupazione francese di inizio secolo avevano subito un'immediata interruzione già all'indomani del ritorno a Roma di Pio VII.

A differenza delle grandi potenze industriali dell'Occidente, in cui l'emergente classe imprenditoriale trovò negli stabilimenti penitenziari una pressoché infinita fonte di forza lavoro a basso costo da poter integrare all'interno delle proprie catene di produzione, nello Stato pontificio, dove tale classe era assente (o quantomeno ancora in uno stato larvale) vi era una carenza strutturale di domanda interna di lavoro.

Le sorti dei (pochi) tentativi proto-imprenditoriali di avviare impianti manifatturieri all'interno delle strutture penali dello Stato pontificio dimostrano chiaramente la portata del fenomeno. Ad esempio, nell'ottobre del 1852 la Sacra Consulta concesse in locazione alla ditta di Pietro Renzi e Valentino Gerardini uno dei locali della Casa penitenziaria femminile presso le Terme diocleziane, al fine di impiantarvi una fabbrica di «zolfanelli fosforici» (fiammiferi) in cui impiegare le condannate[92]. Era persino stato redatto un regolamento per disciplinare tempi e modalità del lavoro all'interno dell'opificio[93]. Tuttavia, già nel 1853, la ditta di Renzi e

[89] *Ibid*.

[90] *Ibid*.

[91] Per un quadro generale sulle condizioni dell'economia nello Stato pontificio della Restaurazione, si veda: M. Marcelli, *Le industrie romane dall'occupazione francese all'avvento del fascismo. Un'analisi GIS*, in «Geostorie», XXII (2014), n. 1, pp. 7-53.

[92] La documentazione sulla vicenda è distribuita all'interno di due diversi fondi d'archivio. La parte relativa alla fase del bando e dell'aggiudicazione dell'appalto si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1541; mentre la parte relativa all'esecuzione del contratto, alla sua cessione e alla fase patologica del rapporto si trova in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 14, tit. 1, rub. 4, 1860, 1.

[93] L'obiettivo del regolamento, conservato in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 14, tit.

Giraldini dichiarò di non essere più in grado di sostenere economicamente le obbligazioni assunte e cedette il contratto ad un altro impresario, tale Roberto Paribeni. Sotto la gestione di quest'ultimo, l'attività della fabbrica fu discontinua e caratterizzata da continui inadempimenti contrattuali, che diedero vita ad un lungo contenzioso in sede amministrativa con la stazione appaltante e alla chiusura definitiva dell'opificio nel 1859.

È quindi evidente che l'arretratezza dell'economia pontificia ebbe delle ripercussioni dirette sull'esito della riforma penitenziaria. Quell'assimilazione fra luogo di pena e fabbrica, che si stava realizzando negli Stati Uniti e in alcuni Paesi dell'Europa occidentale, non sarebbe mai potuta avvenire nello Stato Pontificio, (anche) a causa dei suoi problemi strutturali di carattere economico. Il tessuto produttivo dello Stato Pontificio era prevalentemente incentrato sull'agricoltura e, peraltro, quasi due terzi dei condannati appartenevano alla classe dei contadini. Conscia di questa situazione, la Sacra Consulta propose l'istituzione di alcune «colonie agrarie», cui destinare i condannati a pene inferiori a 10 anni. In tal modo si sarebbero conciliate le due parallele esigenze di incentivare la produzione agricola, asse portante dell'economia dello Stato, e di raggiungere la piena occupazione della popolazione carceraria[94].

L'ultimo punto della relazione riguardava «l'emendamento religioso e morale dei condannati»[95]. Oltre ad insistere sulla questione dell'isolamento individuale e della separazione dei condannati in base all'età e al reato commesso, la Sacra Consulta formulò alcune proposte per incentivare l'efficacia correzionale della pena nella fase della sua esecuzione. Fra queste figuravano l'istituzione di una società di patronato per i liberati dal carcere, la previsione a livello regolamentare di misure premiali, quali la concessione di sconti di pena e altri benefici in ragione della condotta tenuta dai

1, rub. 4, 1860, 1, era quello di coniugare le esigenze della produzione con quelle, per certi versi opposte, del mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno dello stabilimento. Ai rappresentanti della ditta era consentito di dirigere il lavoro all'interno dell'opificio, ma non potevano per nessuna ragione recarsi negli altri locali della casa di condanna o rivolgere parola alle recluse al di fuori dell'orario lavorativo. Oltre a loro, nella sala dovevano essere presenti almeno tre guardie carcerarie, che avevano il compito di assicurarsi che il lavoro si svolgesse nel più assoluto silenzio e che nessuna delle condannate abbandonasse la propria postazione senza previa autorizzazione. In caso di qualsiasi trasgressione al regolamento, alle condannate veniva temporaneamente sospesa (o, nei casi più gravi, definitivamente revocata) la facoltà di svolgere tale attività lavorativa che, per la maggioranza di loro, costituiva l'unica, seppur minima, fonte di reddito.

94 Cfr. *Relazione della Sacra Consulta al Ministero dell'Interno*, cit.

95 *Ibid*.

condannati e l'investimento sulla formazione del personale amministrativo e di sorveglianza. Tutti questi provvedimenti sarebbero stati vani senza una previa revisione delle leggi penali (sostanziali e processuali), che, nella visione della Consulta, costituivano una delle principali cause dell'enorme numero di detenuti in attesa di giudizio e di condannati nelle carceri e nei luoghi di pena dello Stato pontificio.

Il Ministero dell'Interno recepì gran parte delle indicazioni contenute nel rapporto della Sacra Consulta, sia in merito all'appalto per la fornitura carceraria, sia in merito alla riforma complessiva del sistema[96]. Per quanto riguardava il primo aspetto, il Ministero espose il proprio orientamento, frutto di mesi di lavori preparatori, in una relazione, datata 19 febbraio 1855, da discutere in seno al Consiglio dei Ministri[97]. Il programma presentato dal Ministero prevedeva appalti frazionati di durata novennale per ciascuna provincia e un distinto appalto per la fornitura di carri coperti adibiti al trasporto dei detenuti, oltre a numerose modifiche al precedente capitolato generale, intese a migliorare la quantità e la qualità della fornitura all'interno delle carceri e dei luoghi di pena. Il Consiglio dei Ministri, nell'adunanza del 26 febbraio 1855, approvò la relazione del Ministro dell'Interno, seppur con qualche perplessità[98]. Ottenuto anche il parere della Consulta di Stato per le finanze[99], la Reverenda Camera Apostolica poté finalmente dare avvio alla gara d'appalto[100]. Alla fine, si optò per una

[96] In un documento intitolato *Carceri e Luoghi di Condanna. Parte Passiva*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, fasc. *Disposizioni Generali*, il Ministero dell'Interno, prendendo posizione sulle proposte della commissione della Consulta di Stato per le finanze, si allineava completamente sugli indirizzi espressi nel rapporto della Sacra Consulta, addirittura citandone testualmente interi brani.

[97] *Relazione pel Consiglio de' Ministri* in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, fasc. *Fornitura*.

[98] Si veda il *Verbale dell'adunanza del Consiglio dei Ministri del dì 26 Febrajo 1855*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, fasc. *Fornitura*. In linea generale, il Consiglio dei Ministri era scettico sulla tendenza a migliorare eccessivamente il trattamento penitenziario dei condannati, ritenendo che «se ai condannati si procacciano comodità, la pena diminuirà nella efficacia». Si espresse perciò in senso contrario a tutte quelle modifiche al capitolato d'appalto proposte dal Ministro dell'Interno che prevedevano un miglioramento, ritenuto non necessario, della fornitura, ad esempio in materia di vitto, di vestiario, di arredo carcerario ecc.

[99] *Rapporto sulle nuove forniture carcerarie*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1526, fasc. *Fornitura*.

[100] Si veda la *Notificazione di appalto della fornitura delle Case di condanna e delle Carceri dello Stato Pontificio*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero*

soluzione di compromesso fra l'appalto unico e il frazionamento a livello provinciale. Le carceri e i luoghi di pena delle varie province vennero suddivise all'interno di tre distinte *Divisioni*[101]. L'aspirante appaltatore poteva scegliere se presentare l'offerta per l'aggiudicazione della fornitura per l'intera *Divisione* o per una singola provincia al suo interno. Vi dovevano poi essere un capitolato generale, valido per tutti gli appalti stipulati nelle singole province, e sei capitolati speciali, contenenti disposizioni particolari per alcuni stabilimenti penali di Roma, ossia: la Casa di correzione dei minori, le Carceri Nuove, le carceri di San Michele a Ripa Grande, la Casa di detenzione alle Terme diocleziane, e l'annessa Casa di penitenza delle donne. Parallelamente, per venire incontro alle esplicite volontà del pontefice, venne pubblicato un ulteriore bando per la costruzione di venti carri (di cui dieci coperti a struttura cellulare e dieci scoperti), da utilizzare per il trasporto dei giudicandi da un carcere all'altro e dei condannati dal luogo di detenzione preventiva a quello di condanna[102]. Tuttavia, quest'ultimo bando andò deserto, provocando gravi rallentamenti nel servizio, con conseguenze negative sull'intera amministrazione carceraria.

Di maggiore interesse erano senza dubbio i provvedimenti relativi al miglioramento complessivo dell'ordinamento penitenziario. Al di là del nuovo capitolato generale d'appalto[103] che, rispetto al precedente, prevedeva, almeno sulla carta, un netto miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti in attesa di giudizio e dei condannati[104], le principali novità

dell'Interno (1833-1870), busta 1526, fasc. *Fornitura*, sottoscritta da Andrea Cecconi, Segretario e Cancelliere della Reverenda Camera Apostolica.

101 Nello specifico, le *Suddivisioni* erano così composte: «Prima Divisione: Carceri di Polizia e Criminali di Roma. Carceri della Comarca e Bagno di Porto d'Anzio. Benevento. Frosinone. Velletri. Civitavecchia. Viterbo. Orvieto. Rieti. Spoleto e Perugia. Seconda Divisione: Camerino. Ascoli. Fermo. Macerata. Commissariato di Loreto. Ancona. Urbino e Pesaro. Terza Divisione: Forlì. Ravenna. Bologna e Ferrara».

102 Si veda il *Capitolato per la Fornitura delle Vetture coperte e carri scoperti per trasportare i detenuti e condannati ritenuti nelle Carceri e Case di Condanna dello Stato Pontificio*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1528, fasc. *Roma*.

103 Si veda il *Capitolato per la fornitura de' prevenuti e condannati ristretti nelle carceri e case di condanna dello Stato pontificio*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1528.

104 Nei fatti, nonostante tutti gli studi che accompagnarono la sua redazione, il nuovo capitolato d'appalto si rivelò del tutto insufficiente a migliorare le condizioni di vita dei detenuti in attesa di giudizio e dei condannati. Pochi mesi prima della sua scadenza, nel giugno del 1865, un rapporto, conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1539, fasc. *Forniture*, inviato dalla

riguardavano l'edilizia carceraria e la gestione amministrativa e disciplinare degli stabilimenti penali. A tale riguardo, in data 20 febbraio 1855, il Ministero dell'Interno emanò una circolare, la n. 1980, in cui venivano dettate alcune linee guida generali cui ciascuna provincia dello Stato avrebbe dovuto conformare i propri interventi normativi, architettonici e amministrativi in ambito carcerario[105]. La circolare intendeva superare gradualmente la centralità che i bagni penali avevano tradizionalmente ricoperto all'interno del sistema dell'esecuzione penale. Al loro posto, ciascuna provincia avrebbe dovuto dotarsi di una nuova casa di condanna, anche riadattando edifici già esistenti, purché venissero soddisfatti alcuni indispensabili requisiti: spazio detentivo sufficiente, sicurezza interna, salubrità dell'acqua, ricircolo dell'aria. Ma soprattutto – ed è questo l'elemento più interessante – la circolare stabiliva che ciascuno stabilimento penale avrebbe dovuto avere come «modello approssimativo il carcere denominato di S. Michele in Roma, procurando che vi siano tante celle separate, per quanti sono i detenuti assegnati a ciascuna provincia»[106] e che, in applicazione del principio auburniano, i condannati avrebbero svolto attività lavorative in comune durante il giorno[107].

Insomma, attraverso la circolare n. 1980 il Ministero coniugò le esigenze di modernizzazione dell'ordinamento con la valorizzazione del supposto primato pontificio in materia penitenziaria, sulla scorta del quale

Procura generale dei poveri al Ministero dell'Interno, ne denunciava le gravi mancanze, soprattutto in riferimento all'insufficienza del vitto («L'assoluta insufficienza di tale vitto alla naturale conservazione dell'individuo ha dovuto rilevarla lo scrivente non solo dai continui lamenti dei detenuti nei detti luoghi di larga, o di pena, ma ancora dalla patente estenuazione del loro fisico ritenuta per l'insufficienza di alimento dai rispettivi Medici locali, riconosciuta dai Visitatori delle Carceri in occasione delle Visite graziose, e mensili, e riferita costantemente dai Direttori, e Custodi delle stesse Carceri») e alla sporcizia dei locali («È inoltre in dovere il sottoscritto d'implorare un provvedimento sull'epoca, in cui deggiono cambiarsi li paglioni dei detenuti nelle due carceri di Polizia, e del Criminale in Montecitorio; poiché l'attuale sistema di spurgarli, e cambiane la paglia in ogni due mesi li rende talmente sudici da produrre insetti, e fetore»).

105 Copia della circolare è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1529, fasc. *Disposizioni Generali*.

106 *Ibid*.

107 La circolare prevedeva anche che all'interno della medesima struttura detentiva potessero essere collocate anche le carceri preventive e quelle correzionali, purché i rispettivi ambienti fossero ben separati l'uno dall'altro, in modo da rendere impossibile il contatto fra i rispettivi reclusi. Le ragioni di questa scelta erano sostanzialmente di carattere economico, così come per esigenze di bilancio il Ministero suggerì, per la realizzazione dei nuovi stabilimenti, di impiegare gli stessi condannati.

l'istituto del San Michele veniva considerato il primo esempio al mondo di penitenziario cellulare.

Dopo decenni di tentativi falliti e di proclami rimasti inattesi, l'introduzione del nuovo modello detentivo trovò finalmente riscontro in un atto normativo ufficiale del governo pontificio. Il successo della riforma, però, non poteva prescindere dall'effettiva applicazione dei principi sanciti nella circolare da parte delle autorità locali cui quest'ultima era diretta. Come prevedibile, il grado di recepimento delle nuove disposizioni variò notevolmente nei diversi territori di cui si componeva lo Stato pontificio. Alcune province (Perugia, Ascoli, Camerino, Bologna, Viterbo) si mobilitarono concretamente per individuare i luoghi più adatti alla costruzione delle nuove strutture penitenziarie, secondo i criteri delineati dalla circolare ministeriale[108]. La loro scelta ricadde prevalentemente su strutture già esistenti (soprattutto fortezze e castelli), che però avrebbero necessitato di importanti interventi di restauro prima di poter essere adibiti alla nuova funzione[109]. Fra i rappresentanti dei territori rimanenti, alcuni, con formule piuttosto generiche, rassicurarono il Ministero circa la loro intenzione di adempiere a quanto prescritto dalla circolare; di molti altri, invece, non risulta essere pervenuta alcuna replica.

Peraltro, le disposizioni contenute nella circolare servirono al Ministero come parametro per valutare la conformità degli interventi architettonici varati dalle varie province sulle strutture detentive di loro pertinenza. Ad esempio, proprio in base a tali disposizioni, l'ingegnere ministeriale Filippo Navone avanzò alcune proposte di modifica ad un progetto di ristrutturazione delle carceri governative della città di Fermo[110]. Se, da un lato, il progetto forniva le adeguate garanzie in tema di sicurezza e solidità

[108] Le note di replica dei rappresentanti delle province menzionate sono conservate in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1529.

[109] Nello specifico, gli edifici indicati dalle rispettive Legazioni e Delegazioni di appartenenza furono la Rocca Maggiore di Assisi, la Fortezza Pia di Ascoli, la Rocca di Camerino, il Forte Urbano di Castel Franco e la Rocca di Soriano.

[110] Si veda il *Progetto per la sistemazione di un solo stabilimento carcerario invece dei tre locali attualmente esistenti nella Città di Fermo*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1528, fasc. *Fermo*, che venne inviato in data 20 luglio 1857 al Ministero dell'Interno per la definitiva approvazione. L'obiettivo del progetto era quello di riunire in un solo stabilimento carcerario tutti i detenuti in attesa di giudizio esistenti nella città di Fermo che, fino a quel momento, venivano ripartiti in tre distinte strutture (un'ala del palazzo della Delegazione Apostolica, un fabbricato annesso alla Chiesa di San Rocco e l'edificio di Santa Caterina presso il Convento dell'Ordine del Fatebenefratelli nella parte orientale della città), con ingente aggravio di spese a carico dell'amministrazione pubblica.

della struttura, dall'altro, l'ingegner Navone ne evidenziò numerose carenze. Innanzitutto, non veniva fatta applicazione del principio dell'isolamento individuale, per cui i detenuti avrebbero potuto agevolmente comunicare non solo fra di loro, ma anche con persone all'esterno del carcere, a causa dell'eccessiva vicinanza dell'edificio con la pubblica via. Inoltre, nell'edificio mancavano un locale per l'esame dei giudicandi, una cucina, un deposito per la fornitura carceraria, uno spazio riservato alla deputazione di Carità e, infine, un ambiente destinato ad accogliere i carcerati in transito. In buona sostanza, il progetto non era conforme alle indicazioni ministeriali, «attesoché colle medesime intendesi che tutte le spese di ampliazioni e miglioramenti delle diversi carceri dello Stato tendano ad un fine comune cioè, a portare le pubbliche carceri all'unità di sistema carcerario secondo i più sensati metodi moderni, affinché il miglioramento non si ristringa solo alla parte materiale, ma eziandio alla morale dei carcerati»[111].

4. *Una riforma «in via amministrativa»: epilogo*

Il dibattito sul rinnovamento della fornitura carceraria del 1856 diede l'occasione al governo pontificio di avviare una seria discussione non solo sui problemi dell'amministrazione carceraria, ma anche sul metodo e sulle strategie più opportune per approdare in tempi brevi all'adozione di una riforma complessiva del sistema dell'esecuzione penale. Le autorità pontificie, prendendo atto delle difficoltà oggettive di approvare in via legislativa un nuovo codice penale che ponesse le fondamenta giuridiche per tale riforma, decisero di procedere ugualmente, concentrando il proprio intervento sul solo livello amministrativo. Di conseguenza, nonostante il regolamento gregoriano del 1832, che aveva confermato la tradizionale centralità dei lavori forzati in seno al catalogo penale, prevedesse un ricorso soltanto marginale alla pena privativa della libertà personale, la circolare ministeriale n. 1980 del 1855, imponendo la costruzione di penitenziari cellulari in tutto il territorio pontificio, trasformò (o almeno tentò di trasformare) l'antica pena della galera in una moderna pena detentiva. In aperta deroga alle disposizioni codicistiche, dunque, il Ministero dell'Interno, in via meramente amministrativa, rivoluzionò il catalogo penale gregoriano, agendo non «a monte», ossia sul piano legislativo, bensì «a valle», ossia direttamente sui luoghi dell'esecuzione. In sintesi, la

[111] *Ibid*.

sostituzione degli antichi bagni penali con le moderne carceri a struttura cellulare, al cui interno stabilire un trattamento penitenziario incentrato sul lavoro dei condannati, avrebbe dovuto comportare un sostanziale mutamento della funzione della pena, valorizzandone in maniera inedita la portata correzionale.

L'opera, però, non poteva ancora definirsi conclusa. Come anticipato, i principi sanciti dalla circolare ministeriale sarebbero rimasti lettera morta, se non vi avesse fatto seguito la volontà politica, da parte del governo centrale e delle amministrazioni locali, di darne concreta applicazione. Di conseguenza, l'impegno delle autorità pontificie sul fronte della riforma penitenziaria proseguì anche negli anni successivi. Il fallimento dell'ultimo tentativo di codificazione penale nel settembre del 1857[112] dimostrò definitivamente che, data l'inerzia del legislatore, l'unica strada praticabile per giungere ad una riforma del sistema dell'esecuzione penale era quella amministrativa[113]. Tale decisione venne avvalorata dalla scelta di stabilire definitivamente la «Direzione carceri e case di condanna» presso il Ministero dell'Interno, eliminando ogni competenza residua della Sacra Consulta. Il primo Direttore Generale del nuovo corso, nominato da Pio IX il 17 marzo 1856, fu il cardinale Antonio Bambozzi, che, al momento dell'affidamento dell'incarico, ricopriva il ruolo di Delegato Apostolico di Velletri[114].

Nel frattempo, proseguivano gli studi sui sistemi punitivi adottati negli ordinamenti stranieri. Nella primavera del 1858, l'ingegner Navone intraprese per conto del Ministero dell'Interno un viaggio nelle principali città della Francia e del Belgio. Nella nota ministeriale, in cui si avvisavano i Nunzi pontifici di Parigi e di Bruxelles dell'imminente arrivo dell'ingegnere, si legge che il motivo della visita era quello di «prendere accurate notizie ed

[112] Sul punto si veda il cap. IV, par. 4.4.

[113] Peraltro, proprio a quegli anni risalgono alcuni significativi provvedimenti del governo centrale, volti a migliorare la qualità del trattamento penitenziario e ad ampliare le concessioni (impossibile in questa fase parlare di diritti) accordate ai detenuti e ai condannati. Ad esempio, con un rescritto datato 2 agosto 1856, Pio IX concesse ai reclusi romani, con la sola eccezione dei condannati alla galera perpetua, la possibilità di avvalersi gratuitamente di un consulente legale nominato dall'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, qualora avessero avuto bisogno di concludere un contratto o di stipulare un altro atto giuridicamente rilevante. Cfr. *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, cit., XX, pp. 234-235 e 1095.

[114] La comunicazione dell'atto di nomina di Bambozzi è conservata in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 6, tit. 1, rub. 2, 1856.

informazioni locali sopra i diversi più accreditati sistemi e fabbriche in uso presso talune principali città dell'Europa, per giovarsene nel disimpegno delle proprie ingerenze di officio»[115]. Con circa mezzo secolo di ritardo rispetto alle principali potenze europee, anche il governo dello Stato Pontificio inviò all'estero un proprio funzionario con il preciso scopo di visitare gli stabilimenti penitenziari stranieri e di studiarne le caratteristiche essenziali. Nel corso del viaggio, Navone fece tappa a Marsiglia, dove visitò il locale penitenziario cellulare di nuova costruzione; si recò poi a Nimes, nel Dipartimento del Rodano, dove ebbe modo di esaminare la casa di condanna, sulla quale, sebbene non fosse stata edificata secondo il modello del penitenziario cellulare, scrisse che «la proprietà era grandissima, la disciplina rigorosa, e l'applicazione dei condannati continua»[116]. Giunse, infine, in Belgio dove, dopo aver fatto visita ad alcuni stabilimenti penitenziari, tirò le somme della trasferta in una breve missiva indirizzata al Ministero:

> Non potrei mai abbastanza esprimerLe il grado dello sviluppo industriale e civile del Belgio. Da per tutto ho trovato immensi stabilimenti manufatturieri della più grande importanza, lavori di miniere indescrivibili, miglioramenti di opere pubbliche giganteschi, fra cui quelli penitenziarj dal Governo con vistose spese introdotti basterebbero a dimostrare l'avanzamento del Paese. Oggi per me non è più una questione se sia necessario il vedere per far meglio; e reputo gran fortuna il poter vedere per far meglio sull'esperienza altrui imparando così, come suol dirsi, a spese non proprie.
> Ho procurato raccogliere tutte le nozioni possibili ed alcune opere che trattano dei miglioramenti carcerarj per potere anche presso di noi adottare tutti quei temperamenti che le circostanze dell'Erario ed il senno di Vostra Eccellenza faranno giudicare ammissibili ed opportune.
> La nostra posizione ci offre un vantaggio in preferenza del Belgio. Il sistema delle nostre costruzioni essendo costosissimo, potrà farci conseguire dei risparmj senza detrimento della solidità, laddove al Nord il passaggio da un sistema debolissimo di edifizj a quello di grande solidità ha esposto a maggiori spese.

[115] La minuta della lettera, datata 13 aprile 1858, è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1529, fasc. *Disposizioni generali*.

[116] Le tappe francesi della missione sono descritte da Navone in una lettera del 29 luglio 1858 inviata da Parigi al Ministero dell'Interno, conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1529, fasc. *Disposizioni generali*.

> Sarebbe per me una grande sodisfazione se nella mia pochezza potessi concorrere a far brillare in questa parte il Ministero di Vostra Eccellenza col solo corrispondere ad un mio dovere, ed al tempo stesso tenermi onoratissimo de' suoi rispettabili comandi[117].

Gli esiti della missione di Navone esercitarono un'influenza diretta sulle politiche penitenziarie pontificie del decennio successivo. In un anonimo *Cenno storico sull'origine della riforma delle carceri nello Stato Pontificio*, conservato fra le carte del Ministero dell'Interno, si dava atto che le osservazioni dell'ingegnere contribuirono in maniera decisiva a plasmare la visione del governo sulla migliore organizzazione dei luoghi di pena e delle carceri preventive[118]. Per quanto riguardava le prime, il modello di riferimento adottato fu il sistema auburniano, fondato sul «metodo comune nel giorno e segregazione individuale nella notte»[119]. Per le carceri preventive, invece, le autorità pontificie prediligevano il sistema belga della «separazione cellulare continua». Quest'ultimo veniva descritto come «quello che più si confaceva alla moralità, alla disciplina, ed all'igiene dei carcerati, perché il più moderato nella circospezione che deve pratticarsi coi [prevenuti] ed al tempo stesso il più umano, decente, riservato e cristiano di tutti gli altri più imperfetti, o troppo rigidi sistemi»[120].

In quegli stessi anni, videro la luce i primi progetti architettonici per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie, in conformità alle direttive della circolare n. 1980[121]. Per la città di Camerino vennero presentati due progetti, datati rispettivamente 7 giugno 1856 e 26 gennaio 1857, relativi alla conversione in stabilimento penale della Rocca Varano. Il primo pro-

[117] La lettera, datata 28 maggio 1858, è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1529, fasc. *Disposizioni generali*.

[118] *Cenno storico sull'origine della riforma delle carceri nello Stato Pontificio*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1535.

[119] *Ibid*.

[120] *Ibid*.

[121] Molti di questi progetti rimasero ad uno stadio pressoché embrionale. Ad esempio, a seguito di una visita effettuata nel Forte Urbano di Castel Franco insieme a Monsignor De Merode, l'ingegner Navone, in data 12 luglio 1858, scrisse in un rapporto diretto al Ministero dell'Interno che era opportuno che quest'ultimo commissionasse ai competenti uffici della Legazione di Bologna la compilazione di un progetto per la «riduzione del braccio detto 'i Magazzeni' a celle di separazione», ma di questo progetto non vi è traccia in archivio. Si veda il *Rapporto per Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Ministro dell'Interno sulla visita fatta al Forte Urbano nel Giugno passato*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1530, fasc. *Bologna*.

getto[122], commissionato dal Pro-Delegato Apostolico Giovanni Ferraguti all'ingegner Giuseppe Trebbi, prevedeva la realizzazione nei locali della Rocca, oltre al penitenziario cellulare, anche di una caserma militare e di un carcere preventivo per sostituire quello all'epoca in uso presso il palazzo della Delegazione Apostolica[123]. L'ala dell'edificio adibita a penitenziario avrebbe potuto ospitare fino a 318 condannati, da collocare in altrettante celle individuali, lunghe 3 metri e larghe 2,70, disposte su due piani. Il progetto ricevette il parere positivo del Capitano del Genio militare austriaco residente in Ancona[124], ma non quello del Comune di Camerino che, nell'ottica del contenimento dei costi, ne propose un ridimensionamento[125]. Le autorità provinciali, pertanto, commissionarono un secondo progetto al medesimo ingegner Trebbi[126]. La parte relativa al carcere preventivo rimase invariata, la caserma venne drasticamente ridotta nelle dimensioni e la capienza massima del penitenziario venne portata da 318 reclusi a 225. Inoltre, venne modificata la disposizione delle celle individuali. In attuazione del modello panottico della sorveglianza perpetua, dall'altare posto al centro della struttura sarebbe stato possibile per un singolo custode vigilare contemporaneamente sull'ingresso di tutte le celle.

122 Si veda il *Progetto in prevenzione per ridurre la così detta Rocca di Camerino a stabilimento carcerario*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1530, fasc. *Camerino*.

123 Peraltro, la proposta di trasferire le carceri governative all'interno della Rocca era stata avanzata già nel 1848 dall'allora Delegato Apostolico Michele Lo Schiavo, che commissionò il progetto – mai portato a compimento – all'ingegnere Paolo Liverani. La notizia è riportata nel Verbale dell'Adunanza del consiglio provinciale di Camerino del 5 marzo 1857, conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1530, fasc. *Camerino*.

124 Peraltro, in un rapporto riepilogativo dello stato dei lavori, inviato dal Pro-Delegato Apostolico di Camerino al Ministero dell'Interno e conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1530, fasc. *Camerino*, si legge che, nonostante il parere formalmente positivo, le autorità militari austriache, dopo aver effettuato un sopralluogo nella Rocca, espressero oralmente le proprie perplessità sul progetto. In particolare, gli Austriaci suggerivano di «restringere la spesa nel fondo espresso dal Municipio, cioè col ridurre ad un numero inferiore le celle, col sopprimere la Caserma militare inerente, ed altri locali, in una parola col formare un progetto meno importante nello scopo precipuo ed unico di curare una economia nella spesa».

125 Il parere del Comune di Camerino, datato 20 agosto 1856, è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1525, fasc. *Camerino*.

126 Si veda il *Progetto di prevenzione per restringere il primitivo progetto di riduzione della Rocca di Camerino a stabilimento carcerario secondo il sistema di mansione separata e di lavoro comune*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1530, fasc. *Camerino*.

Il progetto, che ormai aveva ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni, venne bruscamente interrotto dalla decisione del governo centrale di realizzare, al posto del suddetto carcere penitenziario, un bagno penale tradizionale nel territorio del Comune di Tolentino. A nulla valsero le rimostranze delle autorità comunali di Camerino che, constatata la volontà del governo di «decampa[re] dal sistema penitenziario annunciato nel citato Circolare Dispaccio», proponeva di modificare il progetto originario convertendo la Rocca in bagno penale, pur di non rinunciare ai benefici che un simile investimento di risorse avrebbe apportato alla città e alla sua popolazione[127]. Ancora una volta, il perseguimento dei principi della riforma penitenziaria cedeva il passo alle solite ragioni di carattere economico. A quanto si legge nel verbale della seduta del Consiglio Comunale di Tolentino del 12 dicembre 1857, infatti, il costo complessivo del nuovo bagno penale veniva quantificato in 20.265 scudi, a fronte dei 32.000 preventivati dall'ingegner Trebbi per i lavori di conversione della Rocca di Camerino[128].

Miglior sorte ebbe il progetto di carcere penitenziario da realizzare nella cittadina marchigiana di Fossombrone, nella Delegazione di Urbino e Pesaro. Il Delegato Apostolico Pasquale Badia commissionò l'opera all'ingegner Eugenio Duprè, fornendogli precise indicazioni sulle caratteristiche della struttura, in ossequio alla circolare n. 1980[129]. La versione finale del progetto, più volte rimaneggiato per venire incontro a sopravvenute esigenze di economicità e di salubrità degli ambienti[130],

[127] La lettera del Comune di Camerino al Ministero dell'Interno, datata 17 agosto 1858, è conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1530, fasc. *Camerino*.

[128] Il verbale si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1530.

[129] In particolare, Badia diede ordine all'ingegnere «di dividere le carceri in tante celle di sufficiente ampiezza, abbastanza ventilate, ed aerate; di ordinarle in modo che la loro sorveglianza fosse facile e complessiva, e potessero dividersi per servire alle diverse classi de' detenuti, in ragione della loro età, moralità assoluta e della emendazione che trarrebbero dalla educazione correttiva; di costruire la cappella in modo che ogni classe de' detenuti potesse accedervi facilmente, e separatamente […]; di destinare diverse sale di lavoro, e corsie di passeggio, sicché alle une e alle altre potesse accedersi separatamente, qualora anche in queste si volesse conservare la separazione delle classi». Queste informazioni sono contenute in un rapporto inviato in data 21 maggio 1855 dal Delegato Apostolico al Ministero dell'Interno, conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1531, fasc. *Urbino e Pesaro*.

[130] Le modifiche apportate al progetto originario sono esposte da Duprè in un documento intitolato *Riferimento sul piano per erigere in Fossombrone uno Stabilimento di prigioni col sistema di mansione separata e lavoro comune*, in ASR, *Segreteria per gli affari*

prevedeva un avancorpo centrale in cui, oltre all'accesso alla struttura, erano collocati gli alloggi del custode e del direttore, nonché alcuni locali adibiti a carcere preventivo e di transito. Attraverso un corridoio posteriore si accedeva ad un ampio camerone ottagonale che ospitava le sale adibite al lavoro in comune degli internati e l'osservatorio del custode che, da quella postazione, doveva essere in grado di sorvegliare tutti gli spazi dove avrebbero potuto trovarsi i detenuti. Da questo ambiente si dipartivano, parallelamente all'avancorpo centrale, due lunghi bracci, ai cui lati erano disposte su tre livelli le 216 celle individuali per la segregazione notturna[131]. La prima pietra venne posta l'11 marzo 1856, ma, a causa dell'aumento del costo dei materiali e della manodopera, che costrinse l'appaltatore Donato Burroni a minacciare la risoluzione del contratto al fine di ottenere un adeguamento del compenso[132], i lavori procedettero a rilento e non vennero mai conclusi a causa della conquista piemontese delle Marche nel settembre del 1860[133].

Il programma di rinnovamento delle istituzioni detentive dello Stato coinvolse anche le carceri preventive[134]. A tale proposito, nel 1858 Pio IX ordinò la costruzione di tre edifici carcerari, da realizzarsi rispettivamente

di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870), busta 1531, fasc. *Urbino e Pesaro*.

131 Si veda il *Piano di esecuzione per costruire nel campo del Bottaccio dentro il circuito di Fossombrone uno stabilimento tutto nuovo di prigione secondo il sistema di mansione separata e di lavoro comune*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1531, fasc. *Urbino e Pesaro*, cui sono allegate anche tre planimetrie della struttura.

132 Si veda la *Relazione per l'Udienza di S. Santità del 24 Luglio 1858 sulla prosecuzione del nuovo Carcere di Fossombrone Provincia di Pesaro*, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1531, Fasc. *Urbino e Pesaro*.

133 Cfr. M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 707-709. Peraltro, la complessa fase politica che stava attraversando lo Stato pontificio ebbe dirette ripercussioni non solo sugli stabilimenti penali in costruzione, ma anche su quelli già funzionanti. Risalgono a questo periodo numerosi esempi di case di condanna, in special modo quelle istituite presso antiche roccaforti e fortezze militari, che, date le circostanze, vennero riconvertite al loro originale scopo. A titolo esemplificativo, nel luglio del 1860, su ordine del generale pontificio Cristophe De Lamoricière, venne disposta l'evacuazione della Rocca di Spoleto e il conseguente smistamento dei forzati negli altri luoghi di pena dello Stato. La notizia è riportata nella *Relazione per l'Udienza di Sua Santità* del 4 luglio 1860, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1535, fasc. *Disposizioni Generali*.

134 Oltre alle carceri di nuova progettazione, il piano di riforma prevedeva anche l'ampliamento di strutture già esistenti. Ad esempio, nel 1865 terminarono i lavori del nuovo braccio delle Carceri Nuove, costruito secondo il sistema cellulare (cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1543).

ad Imola, a Perugia e a Spoleto. La conquista della prima (e di tutti i territori appartenenti alle Legazioni) da parte dell'esercito piemontese nella primavera del 1859[135], nonché le aspre tensioni politiche che nella seconda sfociarono nelle stragi del 20 giugno 1859, perpetrate dalle truppe svizzere guidate dal colonnello Schmid[136], fecero sì che l'unico progetto che vide effettivamente la luce fu quello di Spoleto[137]. Sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori vennero affidate all'ingegner Navone[138] e in data 25 maggio 1859 il Delegato Apostolico di Spoleto pubblicò il bando per l'appalto dei lavori, che venne aggiudicato dalle ditte di Giuseppe Polentini, Sante Cianfarani e Giulio Mazzino. Il nuovo carcere doveva sorgere nei pressi della Chiesa di San Simone, in un fondo agricolo che la Reverenda Camera Apostolica acquistò dalla famiglia Arroni. Il progetto prevedeva 194 celle individuali, distribuite su tre bracci che si dipartivano da un'unica rotonda centrale, dal cui centro era possibile per il custode sorvegliare tutti i detenuti. Ogni braccio era composto da tre ordini di celle collegate attraverso un sistema di ballatoi perimetrali, dichiaratamente ispirato al

135 Cfr. M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 701-704.

136 Per un approfondimento su questi eventi, oltre a M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., p. 702, si vedano: G. Degli Azzi, *L'insurrezione e le stragi di Perugia del giugno 1859*, Perugia 1909; G. Martina, *Una relazione inedita sulle «stragi» di Perugia*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LV (1968), pp. 461-464; R. Ugolini, *Perugia 1859: l'ordine di saccheggio*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LIX (1972), pp. 353-359.

137 Del progetto di carcere preventivo di Imola non vi è alcuna testimonianza documentale fra le carte del Ministero dell'Interno, mentre di quello di Perugia esiste una planimetria conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1537, fasc. *Disposizioni generali*. A differenza dell'omologo spoletino, le 183 celle del carcere di Perugia erano disposte lungo due bracci contigui che si dipanavano da uno spiazzo centrale in cui, all'interno di un «osservatorio centrale vetriato», doveva essere collocato il personale di custodia.

138 Navone, oltre ad essere uomo di fiducia di Monsignor De Merode, godeva ormai della reputazione di massimo esperto a livello nazionale di edilizia carceraria. Per tale motivo, nonostante la legge attribuisse la competenza sull'esecuzione dei lavori al Ministero dei Lavori Pubblici, il pontefice approvò l'istanza con cui il Ministero dell'Interno chiedeva che la realizzazione del nuovo carcere venisse affidata, anche nella fase esecutiva, al proprio ingegnere, in quanto «trattandosi di opera nuova per le quali evvi bisogno di persona intelligente, ed istruita dei nuovi sistemi penitenziarj secondo i quali furono elaborati i progetti già sanzionati, [si ritiene] indispensabile servirsi dell'opera dell'Architetto Sig. Cav. Navone redattore dei progetti stessi, come quello che più degl'altri ingegneri dello Stato si trova a portata di conoscere le migliorie già in uso per detti stabilimenti all'estero, ove per volere della Santità Vostra venne spedito appositamente nel decorso anno 1858» (cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1535, fasc. *Spoleto*).

correzionale di San Michele a Ripa. Nell'edificio dovevano poi essere realizzati i bagni, le cucine, una cappella, la sala per l'esame dei giudicandi e gli uffici del personale di custodia[139]. Il 10 dicembre, in una cerimonia solenne svoltasi alla presenza di tutte le autorità locali, l'Arcivescovo di Spoleto pose la prima pietra dell'edificio[140]. Anche in questo caso, i lavori, che secondo il capitolato speciale d'appalto sarebbero dovuti durare 10 anni, non vennero mai portati a compimento, in quanto nel febbraio del 1860 il governo pontificio ne dispose la provvisoria sospensione, che nei fatti si rivelò definitiva poiché il 17 settembre dello stesso anno le truppe piemontesi entrarono a Spoleto, ponendo fine al dominio pontificio su quella città[141].

Infine, merita una menzione il progetto di un piccolo carcere preventivo, sempre ad opera di Navone, da realizzarsi a Civita Nova, nelle Marche. L'edificio si componeva di due piani, uno dedicato alla detenzione maschile e uno a quella femminile. In entrambi i piani erano presenti due lunghi corridoi da cui si accedeva alle nove celle individuali[142].

Gli esiti fallimentari che accomunarono tutti i progetti avviati in esecuzione delle disposizioni contenute nella circolare n. 1980 dimostrano inequivocabilmente che la riforma degli stabilimenti penali non fosse percepita come una priorità da parte delle autorità pontificie, soprattutto a livello locale. I decantati benefici della segregazione cellulare apparivano come una mera velleità intellettuale di quei pochi che, come De Merode e Navone, avevano avuto la possibilità di prendere visione diretta delle realtà

139 In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1535, fasc. *Spoleto*, è conservata la bozza dell'epigrafe da incidere sulla targa sovrastante l'ingresso del carcere. Questa recitava: «Spoleti. An MDCCCLIX. Custodiis in cellulas discretis incolumitati vinctorum et moribus consultum».

140 L'evento è descritto in una nota del Delegato Apostolico diretta al Ministero dell'Interno e conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1535, fasc. *Spoleto*. Le fasi iniziali della realizzazione del progetto sono descritte anche in G. Cardosa, *Cenni storico-statistici sulla Rocca di Spoleto (ora casa di reclusione maschile)*, in «Rivista di discipline carcerarie», XV (1885), pp. 640-641.

141 A seguito di tali eventi, il Ministero dell'Interno comunicò la rescissione del contratto agli appaltatori, i quali agirono contro il governo per essere indennizzati delle spese fino a quel momento sostenute e per chiedere il risarcimento del danno loro procurato dall'interruzione del rapporto contrattuale. Lo scambio di corrispondenza fra gli appaltatori e l'amministrazione carceraria è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1534, fasc. *Spoleto*.

142 L'unico documento relativo a questo progetto che abbiamo rinvenuto è una planimetria dell'edificio conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1537, fasc. *Disposizioni generali*.

carcerarie europee, piuttosto che una necessità condivisa in seno alla classe dirigente pontificia, che, peraltro, stava attraversando una fase politica cruciale per la sopravvivenza stessa del Paese. Non deve quindi sorprendere che, mentre da un lato si dava avvio ai lavori delle nuove strutture di Fossombrone e di Spoleto, dall'altro invece veniva contestualmente deliberata la costruzione di edifici carcerari, sia di prevenzione che di condanna, progettati secondo i canoni tradizionali.

Per quanto riguardava i primi, risalivano proprio a quegli anni alcuni progetti (tutti molto simili fra loro) da realizzarsi rispettivamente a Poggio Mirteto, nella Delegazione di Rieti, a San Benedetto, nella Delegazione di Ascoli, a Bondeno, nella Legazione di Ferrara e a Piperno, nella Delegazione di Frosinone[143]. I quattro edifici riproponevano la classica composizione architettonica delle carceri preventive pontificie, fondata sulla bipartizione dei locali in larghe e segrete, e in ognuno di essi era presente un locale per i carcerati civili e uno per le donne in attesa di giudizio. Il Legato Apostolico di Ferrara, Pietro Gramiccia, mostrando una certa sensibilità al tema della riforma carceraria, esortò il Ministero dell'Interno ad uniformare il progetto del nuovo carcere di Bondeno alle disposizioni del governo centrale sull'edilizia penitenziaria, ma, anche in questo caso, l'esercito piemontese giunse prima della replica[144].

La medesima tensione fra conservazione e innovazione riguardò la progettazione dei luoghi di pena. Oltre al citato bagno penale di Tolentino, nell'ottobre del 1859 venne disposta la realizzazione di un nuovo stabilimento penale ad Anzio. L'intervento si era reso necessario in quanto le finestre della vecchia struttura esistente presso il porto della cittadina affacciavano direttamente sulla strada pubblica, consentendo ai forzati di entrare in contatto e intrattenere conversazioni con la popolazione libera. La nuova casa di condanna, che doveva sorgere in una zona più isolata del litorale, era un classico esempio di bagno penale di Antico Regime. Il modello penitenziario di riferimento non era quello dell'isolamento individuale, bensì quello tradizionale della vita in comune: i condannati non erano rinchiusi in celle individuali, bensì in quattro ampi cameroni

[143] La documentazione archivistica relativa ai progetti delle carceri di Poggio Mirteto, di San Benedetto e di Bondeno si trovano in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1531, mentre quella relativa al carcere di Piperno si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1539.

[144] La lettera del Legato Apostolico di Ferrara al Ministero dell'Interno, datata 24 maggio 1859, si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1531, fasc. *Ferrara*.

che potevano ospitare 75 persone ciascuno[145].

Un caso particolare era quello di Civitavecchia, dove nel 1861 iniziarono i lavori per la costruzione di una nuova casa di condanna. La struttura, progettata dal solito Navone, su commissione di De Merode, fondeva al proprio interno alcuni elementi innovativi con altri maggiormente rispettosi della tradizione. Alla moderna pianta panottica, composta da una struttura centrale da cui si dipartivano sei bracci a due piani, si contrapponeva la totale assenza di celle individuali. In continuità con l'antico bagno penale della città, i reclusi venivano relegati in vasti cameroni organizzati secondo il sistema della vita in comune[146]. L'edificio entrò in funzione solo a seguito dell'annessione di Roma al Regno d'Italia e, già nei primi anni di operatività, i penitenziaristi italiani denunciarono l'arretratezza e la totale inefficacia del trattamento penitenziario ivi praticato, definendo gli spazi adibiti alla reclusione «degli enormi vivai di infezione fisica e psichica, dove il vizio trova la sua cattedra di propaganda e la delinquenza d'ogni genere la sua scuola di perfezionamento»[147].

Dalla varietà dei modelli architettonici adottati nella costruzione delle nuove strutture detentive emergeva l'incapacità del Ministero dell'Interno di garantire un'uniforme applicazione del sistema dell'isolamento cellulare in tutte le province dello Stato. La mancanza di un forte coordinamento centrale nell'attuazione delle politiche penitenziarie volute dal governo e, per contro, l'eccessiva autonomia di cui godevano le autorità locali costituirono uno dei principali freni alla modernizzazione dei luoghi di pena dello Stato pontificio.

Peraltro, come più volte accennato, la messa a punto di un efficiente ordinamento penitenziario era un problema che doveva necessariamente riguardare da vicino anche l'amministrazione finanziaria dello Stato. Non a caso, in diverse occasioni la Consulta di Stato per le finanze invitò la Direzione generale delle carceri a ponderare con maggiore oculatezza le spese relative all'edilizia carceraria. In una nota del 18 febbraio 1859, di poco successiva all'approvazione dei tre progetti di Imola, Perugia e Spoleto, la Consulta ammonì il Ministero dell'Interno

[145] Si vedano il *Piano generale di esecuzione relativo al progetto di elevazione di una Casa di Condanna sulle così dette grottacce dell'indicato Porto*, e le relative planimetrie, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1536.

[146] In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1541, fasc. *Civitavecchia*, è conservata della corrispondenza istituzionale in cui si monitorava l'andamento dei lavori della nuova struttura.

[147] *Al penitenziario di Civitavecchia*, in «La Scuola positiva nella giurisprudenza penale» VI (1896), n. 5, p. 308.

> che per quanto riguarda la costruzione di nuovi locali, e lo adattamento degli esistenti sembra esser di necessità il procedere col mezzo di singoli appalti lentamente, ed a gradi, onde non siano oltrepassati i limiti dei fondi che attualmente sono stabiliti nel Preventivo della Direzione delle Proprietà Camerali per questo ramo di pubblica Amministrazione; ed in ogni caso attendere che il buon successo ottenuto da un primo esperimento consigli a procedere ad un secondo[148].

La Consulta di Stato per le finanze era legittimamente preoccupata che gli sforzi economici sostenuti dall'Erario fossero poi vanificati dalla mancata applicazione in concreto dei nuovi principi penitenziari. Per questo motivo, esortava il ministero, parallelamente al rinnovamento delle strutture detentive, ad occuparsi anche della redazione di regolamenti disciplinari da attuare nei nuovi istituti, nominando a tale scopo delle commissioni *ad hoc*[149]. Il Ministero replicava che, indipendentemente dall'approvazione dei regolamenti, un aumento delle spese sarebbe comunque stato inevitabile, in quanto la riforma del sistema penitenziario non poteva prescindere da ingenti investimenti sull'edilizia carceraria e sulla formazione del personale di custodia. In riferimento a quest'ultimo aspetto, il Ministero attribuiva la colpa della scarsa attitudine correzionale dei carcerieri al fatto che

> la classe del popolo, cui appartengono gl'individui che aspirano ai posti di custodi, è per se stessa la classe infima, senza educazione per se stessa, ed in conseguenza necessariamente incapace ad educare gli altri; classe che corregge la mancanza nell'individuo affidatole con l'imprecazione, colla bestemmia, e ciò se trattasi di custodi onesti: se poi fosse diversamente, come non di rado avviene, il custode co' suoi abusi e disordini dà cattivo esempio al condannato, e gli dà scuola di cattiveria[150].

Tirando le somme, i tentativi di riformare il sistema dell'esecuzione

[148] Si veda la lettera della Consulta di Stato per le finanze al Ministero dell'Interno del 18 febbraio 1859, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1538, fasc. *Disposizioni generali*.

[149] Si veda ad esempio la lettera della Consulta di Stato per le finanze al Ministero dell'Interno dell'11 agosto 1863, in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1538, fasc. *Disposizioni generali*.

[150] Si veda la lettera della Direzione generale delle carceri al Ministro dell'Interno in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1538, fasc. *Disposizioni generali*.

penale nello Stato pontificio ottennero risultati complessivamente modesti. L'unico provvedimento normativo, ossia la circolare del Ministero dell'Interno n. 1980 del 1855, cui si giunse dopo decenni di faticose discussioni istituzionali, rimase sostanzialmente inapplicato. Le avverse contingenze politiche, la scarsità delle risorse economiche, le spinte centrifughe delle amministrazioni locali, l'assenza di un solido ceto industriale, l'inerzia del legislatore penale, l'arretratezza e l'inefficienza dell'apparato statale furono le principali cause di un fallimento annunciato. Si trattava di problemi strutturali, in molti casi connessi alla natura stessa dello Stato pontificio. Affrontarli avrebbe presupposto un ripensamento globale dell'intero ordinamento: uno sforzo riformistico evidentemente insostenibile per un governo in piena crisi che ormai si stava dirigendo verso l'epilogo della propria millenaria esistenza.

Capitolo VI

La reclusione politica

Sommario: 1. La giustizia politica nello Stato pontificio – 2. Spazi e pratiche carcerarie della reclusione politica – 3. I «Quaderni dal Forte» di Marcello Tedeschini – 4. Considerazioni conclusive sulla reclusione politica.

1. *La giustizia politica nello Stato pontificio*

Nello Stato pontificio, come in molti altri Stati europei, il periodo della Restaurazione fu caratterizzato da una profonda instabilità politica. Le idee liberali e democratiche erano ormai definitivamente penetrate all'interno di un sistema sociale ancora strutturato secondo gli schemi di Antico Regime. Alcune frange della popolazione, espressione prevalentemente dei ceti più abbienti, diedero vita a gruppi politici organizzati, alla cui attività devono essere ascritti i numerosi tentativi di sovvertimento dell'ordine costituito che caratterizzarono i decenni successivi al Congresso di Vienna[1]. La reazione dello Stato ai movimenti insurrezionali si articolò su due livelli distinti, che rispecchiavano la duplice natura, spirituale e temporale, del potere dei pontefici. In primo luogo, infatti, si ricorreva agli strumenti universali del diritto penale canonico, di cui il papa disponeva in quanto vertice della Chiesa cattolica romana. Così, ad esempio, Gregorio XVI emise un provvedimento di scomunica nei confronti di coloro che avevano preso parte ai moti rivoluzionari che nel 1831 portarono all'instaurazione del *Governo provvisorio delle Provincie Unite*[2]. In secondo luogo, intervenivano

[1] Sull'associazionismo segreto e i moti rivoluzionari nello Stato pontificio durante la prima metà dell'Ottocento, si veda: D. Spadoni, *La cospirazione di Macerata del 1817 ossia il primo tentativo patriottico italiano dopo la Restaurazione*, Macerata 1895; A. Ottolini, *La carboneria dalle origini ai primi tentativi insurrezionali (1797-1817)*, Modena 1936; R. Esposito, *Pio VII e le società segrete*, in G. Spinelli (a cura di), *Pio VII Papa benedettino nel bicentenario della sua elezione, Atti del Congresso storico internazionale, Cesena-Venezia, 15-19 settembre 2000*, Cesena 2003, pp. 619-668.

[2] La scomunica venne disposta con Bolla del 21 giugno 1832, il cui testo integrale è riportato in *Bullarii romani continuatio*, cit., XIX, pp. 117-119: «… declaramus, eos e Nostris subditis, qui Anconae rebellionem, defectionem, ac regiminis immutationem, violationemque

le istituzioni secolari dello Stato della Chiesa che, al pari di quanto avveniva negli altri ordinamenti coevi, erano dotate di appositi poteri speciali per la repressione dei reati politici, a partire dalla fase delle attività di Polizia[3] fino a quella dell'esecuzione delle pene, passando per il processo. Per tali ragioni, per poter comprendere appieno il significato della pena detentiva per i reati politici, è necessario prendere in considerazione il «sottosistema»[4] della giustizia politica nel suo complesso, iniziando dalla natura giuridica che la dottrina criminalistica dello Stato pontificio attribuiva a questa categoria di reati. Sul punto, come su molte altre questioni di diritto criminale, l'elaborazione dei giuristi pontifici era ancora legata a categorie giuridiche ormai obsolete[5]. Mentre all'interno dei codici penali dei

patrimonii beati Petri principis apostolorum procurarunt, et supremam urisdictionem in Pontificiae ditionis provinciis ac locis Nobis et Romanae Ecclesiae competentem, usurpare, perturbare, retinere, et vexare variis modis praesumunt, vel contra ecclesiasticam immunitatem et adversus Ecclesiae, hujusque sanctae Sedis jura etiam temporalis, vel eorum aliqua, sub quolibet praetextu, ac quovis modo perpetrarunt, vel mandata, seu auxilium in eum finem praestiterunt, vel contra pontificios milites arma tulerunt, vel seditions, defectionemque latius disseminare nituntur, quocumque demum iidem gradu, titulo, officio, deputatione designentur, majorem excommunicationem, aliasque censuras ac poenas ecclesiasticas a sacris canonibus, apostolicis constitutionibus, et generalium conciliorum, Tridentini praesertim (sess. 22 cap. 11 de reformation) decretis inflictas incurrisse, et si opus est, eos de novo excommunicamus, nec a censuris hujusmodi a quopiam, nisi a Nobis, seu a Romano pontifice pro tempore existenti (praeterquam in mortis articulo, et cum reincidentia in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi ac liberari possint: ac insuper inhabiles, et incapaces eos esse declaramus, qui absolutionis beneficium consequantur, donec omnia quomodolibet attentata retractaverint, et improbaverint, et debitam, pro temporum ac personarum conditione, satisfactionem Ecclesiae, ac Nobis et huic sanctae Sedi in praemissis praestiterint». Contenuto analogo avevano gli atti con cui, pochi anni prima, Pio VII (*Bullarii romani continuatio*, cit., XV, pp. 446-448) e Leone XII (*Bullarii romani continuatio*, cit., XVI, pp. 345-355) avevano disposto la *damnatio* nei confronti delle società segrete, in particolare della Carboneria e della Massoneria.

[3] Sulle riforme dell'ordinamento della Polizia pontificia durante la Restaurazione, si rimanda al cap. II, par. 2.1.

[4] Con l'espressione «sottosistema», la cui paternità è da attribuire a Giovanni Fiandaca, si intende uno specifico settore del diritto penale che, grazie ad un cospicuo numero di misure normative sostanziali e processuali di carattere speciale, assume una propria autonomia all'interno dell'ordinamento. L'espressione si ritrova in diversi lavori del giurista, tra cui G. Fiandaca, *Relazione introduttiva*, in M. Donini (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare. Atti del convegno. Modena, 14-15 dicembre 2001*, Milano 2003, p. 6. Per un approfondimento sul concetto si rinvia a G. Losappio, *Il sottosistema nel diritto penale. Definizioni e ridefinizione*, in «L'Indice penale», VIII (2005), n. 1, pp. 3-25.

[5] Sull'evoluzione storica della natura del reato politico, si veda: M. Sbriccoli, *Crimen*

principali ordinamenti europei si iniziava a dare contezza dell'avvenuta scissione fra la figura del sovrano e l'apparato statale di cui costui era posto al vertice e, di conseguenza, si iniziava a distinguere fra i reati contro la persona del sovrano e quelli contro la sicurezza dello Stato, la trattatistica dello Stato pontificio, rimasta ancorata alla concezione di Antico Regime della sovranità regia, considerava l'apparato statale una mera *longa manus* del monarca, priva di una propria autonomia funzionale[6].

È da segnalare, peraltro, come nel XIX secolo questa concezione iniziava a mostrare le prime crepe. Ad esempio, il progetto di codice penale di Luigi Gigli[7], che come detto accoglieva le teorie contrattualistiche sulla nascita dello Stato come presupposto logico dello *ius puniendi*, ambiva a superare la vecchia definizione di reati di «lesa maestà». Il bene giuridico leso dalle condotte criminali politicamente orientate non era più la persona del sovrano o il suo apparato di governo, bensì il più astratto concetto di «volontà generale»[8].

laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano 1974; F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano 1986; Ead., *«Il problema del reato politico» e «la cosiddetta autonomia del giuridico». Rileggendo Mario Sbriccoli*, in L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (curr.), *Penale giustizia potere*, cit., pp. 265-308; G.S. Pene Vidari, *Nota sul crimen laesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), n. 1, pp. 391-426; L. Scatena, *Le società segrete tra lesa maestà e reato politico nella seconda Restaurazione pontificia*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 305-317; C. Latini, *Processo penale e delitto politico tra Marche pontificie e Stato unitario*, in M. Severini (a cura di), *Le Marche e l'Unità d'Italia*, III ed., Milano 2011, pp. 357-373.

[6] La differenza si può cogliere agilmente mettendo a confronto, per esempio, l'art. 84 del *Regolamento sui delitti e sulle pene* dello Stato pontificio («Sono puniti colla morte di esemplarità coloro che promuovono, o sostengono la sedizione, o insurrezione contro il Sovrano e il Governo, con arruolamento d'uomini, raccolta d'armi e munizioni, divulgazioni di stampe, o scritti eccitanti alla ribellione») con l'art. 2, sez. II, del codice penale francese del 1791 («Toutes conspirations ou complots tendant à troubler l'État par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de mort»).

[7] Sia nella versione del 1848, sia in quella del 1833, per come la conosciamo indirettamente dalle osservazioni di Giovanni Rufini. Cfr. sul punto il cap. III, par. 3.4.

[8] Su questa impostazione seguita da Gigli si espresse in maniera durissima Giovanni Rufini nel suo citato commento al progetto: «Tutti quei titoli e la costante alienazione del vecchio vocabolo di lesa Maestà così aborrito dai fautori del patto sociale dimostrano lo spirito con cui è stato formato il lavoro, e sembra che per decenza più che per rispetto sia stato all'art. 154 dichiarato reo di perduellione chi attenta alla vita del Sovrano che è paragonato come al § 2 a chi 'insorge contro il Governo a fine di cambiarne la forma o

Aldilà di qualche sporadico (e subito represso) riconoscimento del principio di rappresentanza e delle relative conseguenze giuridiche sulla natura dei delitti politici, secondo l'opinione maggioritaria nella dottrina criminalistica pontificia, tutti quei comportamenti volti a ledere l'autorità sovrana (sia nella figura stessa del re, sia nel suo apparato di governo) dovevano essere ricondotti all'unica vasta categoria dei delitti di lesa maestà[9]. Si trattava, evidentemente, di una categoria giuridica dai confini piuttosto evanescenti, con pericolose conseguenze dal punto di vista della certezza del diritto. Scriveva in proposito Otto Kirchheimer, autore del celebre saggio *Political Justice*, che, a 60 anni dalla prima pubblicazione, è ancora uno dei punti di riferimento per la storiografia che si interessa al tema: «To call political offense every action which offends the vital interests of the community is a blank check for the power holder who actually determines where these needs begin and end»[10].

I giuristi, tuttavia, avevano individuato alcune fattispecie tipiche di lesa maestà, fra cui la più grave era la c.d. «perduellione», che Renazzi, riprendendo un celebre passo di Ulpiano, paragonava al sacrilegio: «Ut

d'impadronirsi del Supremo potere'» (cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1551).

[9] Questa era l'impostazione maggioritaria fra i criminalisti italiani di fine Settecento, che sostanzialmente ricalcavano le argomentazioni dei grandi giuristi dell'età moderna, quali Prospero Farinacci, Tiberio Deciani e Giulio Claro. Ad esempio, Luigi Cremani, insistendo sul concetto per cui la prerogativa principale dell'autorità sovrana era la capacità di creare diritto, inquadrava i reati di lesa maestà in questi termini: «Quod quidem jus [condendi leges] caeteris omnibus praestantius esse constat, ut qui eo gaudet, vere imperet, eique caeteri obediant; qui autem ita imperantem violant, ipsam reipublicae majestatem violare quodammodo censeantur» (L. Cremani, *De jure criminali libri tres. Volumen Unicum*, Firenze 1848, p. 240). Profili di maggiore modernità sono rinvenibili nell'opera di Filippo Maria Renazzi. Egli, infatti, utilizzava la categoria generale di delitti «quibus Reipublicae tranquillitas pertubatur», all'interno dei quali era possibile distinguere fra i delitti di lesa maestà *stricto sensu* e i delitti contro l'ordinamento statale. Fra i primi rientravano tutti quei comportamenti volti a delegittimare la figura del sovrano, come il vilipendio o il c.d. «libello famoso»; fra i secondi, invece, erano ricompresi i reati commessi da chi voleva sovvertire l'ordinamento statale nel suo complesso, promuovendo o partecipando a sedizioni e tumulti. Emergeva, quindi, uno iato fra la figura del sovrano e l'apparato statale: quest'ultimo godeva di una propria autonomia funzionale rispetto al primo. Si veda sul punto F.M Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber quartus*, cit., pp. 149 e ss. Sulla concezione renazziana dei delitti di lesa maestà si veda L. Scatena, *L'elaborazione teorica del delitto politico nel pensiero di Renazzi*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi*, cit., pp. 186-192.

[10] O. Kirchheimer, *Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends*, Princeton 1961, p. 27.

enim sacrilegus est qui divina, et publica sacra violat; ita pro sacrilego quodammodo haberi debet qui aliquid in Principem molitur, cujus sacrosanta existimatur esse persona»[11]. All'interno dell'ampia cornice della perduellione rientravano tutte quelle fattispecie di reato (come la prodizione, la concitazione alla ribellione o al tumulto, il collegio illecito ecc.) consistenti in atti di violenza «contro la Nazione od il Principe, intrapresi armata mano e con deliberata volontà di distruggere la forma costituita di Governo»[12]. La particolare pericolosità che l'ordinamento attribuiva a questa categoria di delitti risiedeva nel fatto che, qualora la perduellione avesse avuto buon esito e, consequenzialmente, l'ordinamento statale fosse stato effettivamente sovvertito, il reo avrebbe ragionevolmente potuto sperare nell'impunità, in quanto sarebbe venuto meno l'interesse pubblico a punirlo. Per questo motivo, «La pena, perdendo la sua efficacia a delitto compiuto, deve raddoppiare la sua forza sull'attentato»[13].

Vi era, infine, una vasta serie di delitti, che Giuliani definiva di «lesa venerazione»[14], consistenti in atti irriverenti nei confronti del sovrano, come la diffusione di testi ingiuriosi o la deturpazione di simboli e stemmi raffiguranti l'autorità regia. Comportamenti indubbiamente meno lesivi dell'ordine pubblico, ma che comunque denotavano in chi li commetteva una certa predisposizione all'insubordinazione e che, di conseguenza, erano meritevoli di copertura penale.

Questa, in sintesi, era la cornice dottrinaria all'interno della quale deve essere inquadrata la disciplina del *Regolamento sui delitti e sulle pene* del 1832[15]. Si trattava di una legislazione ancora debitrice di una concezione dei reati politici legata ai modelli tradizionali, non solo perché l'intitolazione del relativo capo riprendeva l'ormai desueta formula di «delitti di lesa maestà», ma anche perché le numerose fattispecie incriminatrici ivi previste

[11] F.M. Renazzi, *Elementa Juris Criminalis. Liber quartus*, cit. p. 153.

[12] G. Giuliani, *Istituzioni di Diritto Criminale*, cit., p. 17.

[13] *Ivi*, p. 26.

[14] Vi erano alcuni autori, come ad esempio Raffaele Ala, che consideravano delitti di lesa maestà qualsiasi illecita interferenza nelle prerogative del sovrano. Pertanto, rientravano in questa categoria anche la diserzione alla milizia o la falsificazione della moneta. Cfr. sul punto R. Ala, *Il foro criminale*, cit., VII, pp. 279 e ss. Questa concezione così estesa della sovranità era tuttavia stata già ridimensionata dalla maggioranza della dottrina, che, come visto, faceva per lo più coincidere i reati di lesa maestà con quelle condotte ispirate esclusivamente da finalità politiche.

[15] Cfr. il titolo II del libro II del *Regolamento sui delitti e sulle pene* (artt. 83-104). Si vedano anche le considerazioni su questi articoli svolte in C. Caramelli, *Comento al regolamento penale Gregoriano*, cit., pp. 164-198.

lasciavano intendere una sostanziale sovrapposizione della figura del sovrano (e dei rappresentati apicali del governo), con l'apparato statale[16].

Da questa concezione della natura sostanziale dei reati politici discendevano importanti conseguenze sul piano processuale, che conferivano al processo politico delle caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle procedure ordinarie. Scriveva Jacques Vergès:

> La distinzione fondamentale che determina lo stile del processo penale è l'atteggiamento dell'accusato di fronte all'ordine pubblico. Se lo accetta, il processo è possibile e costituisce un dialogo tra l'accusato che spiega il proprio comportamento ed il giudice i cui valori vengono rispettati. Se invece lo rifiuta, l'apparato giudiziario si disintegra: siamo allora al processo di rottura[17].

Questo diverso atteggiamento delle istituzioni giudiziarie nei confronti del reo politico emerge in maniera chiara dalla ricostruzione della legislazione pontificia. Fino all'entrata in vigore del *Regolamento Organico e di Procedura Criminale* nel 1832, i delitti di lesa maestà venivano nella maggior parte dei casi giudicati dinanzi a commissioni speciali[18]. Si trattava di collegi giudicanti composti prevalentemente da alti ufficiali militari e dotati di invasivi poteri inquisitoriali, che esercitavano in assenza di una procedura codificata e senza che agli imputati venisse garantito un effettivo diritto di difendersi in giudizio[19]. Il suddetto regolamento introdusse per

[16] Maggiormente aderenti alla moderna sensibilità in materia di delitti politici erano i progetti di codice penale commissionati ufficialmente durante il pontificato di Pio IX, sui quali si veda il cap. IV, par. 4.4. Sia il progetto del 1847 sia quello del 1857, infatti, prevedevano, sul modello francese, una bipartizione fra i delitti contro la maestà del Sovrano e quelli contro la sicurezza dello Stato. Come noto, tuttavia, nessuno dei due progetti venne definitivamente approvato.

[17] J. Vergès, *Strategia del processo politico*, trad. it. a cura di C. Lusignoli, Torino 1969, p. 15.

[18] Seguendo questa procedura, vennero giudicati, ad esempio, i fatti relativi all'attentato del 1826 nei confronti del cardinale Rivarola, il quale a sua volta aveva presieduto una commissione speciale che condannò 514 persone sospettate di far parte della Carboneria. Sul punto, si veda: M. Perlini, *I processi politici del cardinale Rivarola*, Mantova 1910; C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Firenze 2010; Ead., *Il processo criminale gregoriano in materia di lesa maestà. La concessione dello Statuto, le ipotesi di riforma e il ritorno alle commissioni straordinarie*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 267-277.

[19] La possibilità di nominare un proprio difensore di fiducia era, infatti, subordinata alla preventiva approvazione della commissione giudicante. Tale principio venne confermato anche nell'art. 558 del *Regolamento Organico e di Procedura Criminale* per la procedura relativa ai delitti di lesa maestà.

la prima volta una disciplina speciale per i processi in materia di delitti di lesa maestà, attribuendone la competenza al Tribunale della Sacra Consulta[20], l'organo posto al vertice della gerarchia giurisdizionale dello Stato[21]. Sommarietà ed irritualità dei processi lasciavano intendere la vera finalità dell'attività giurisdizionale: non l'accertamento della commissione di un fatto penalmente rilevante, bensì la persecuzione di un oppositore politico che, in quanto tale, rappresentava una minaccia per la tenuta stessa dell'ordinamento e, pertanto, doveva esserne escluso[22].

Di conseguenza, negli ambienti liberal-democratici il Tribunale della Sacra Consulta divenne ben presto il simbolo dell'oppressione politica di uno Stato antiquato e dispotico. L'elezione di Pio IX, inaugurata dalla già menzionata amnistia per i condannati politici, sembrava poter essere il momento propizio (anche) per una revisione complessiva del sistema della giustizia politica. Scriveva, ad esempio, Andrea Pizzoli in un'orazione del 1846 indirizzata al neoeletto pontefice:

[20] Sull'evoluzione storica delle funzioni attribuite alla Sacra Consulta in materia di reati politici, si veda M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione*, cit., pp. 157-184.

[21] Già nel progetto di *Codice per la prattica criminale* del 1816, conservato in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 7, fasc. 58, si prevedeva di attribuire in esclusiva la cognizione delle cause di lesa maestà al Tribunale della Sacra Consulta. La procedura era simile rispetto a quella poi effettivamente introdotta nel regolamento del 1832. La principale differenza riguardava la disciplina del giudizio di revisione che, a fronte di una procedibilità allargata a tutte le sentenze di condanna pronunciate non all'unanimità, vedeva ridursi a soli tre giorni i tempi per la conclusione del procedimento. Una disciplina sostanzialmente analoga era contenuta anche nel progetto di codice presentato dal Collegio legale dell'Università di Bologna nel 1826, conservato in ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 7, fasc. 63.

[22] Alla disciplina del processo per i reati di lesa maestà erano dedicati gli articoli 555 e seguenti del *Regolamento Organico e di Procedura Criminale*. Si trattava di una procedura estremamente rapida e sommaria: l'accusato veniva tradotto a Roma e portato al cospetto della Corte; il Presidente del Tribunale, dopo una circostanziata esposizione del fatto, interrogava l'accusato in presenza dell'Avvocato dei poveri (come detto, la possibilità di nominare un avvocato di fiducia dipendeva dall'approvazione dello stesso Tribunale); interveniva poi il Procuratore fiscale generale che esponeva le proprie osservazioni sulle quali l'avvocato aveva possibilità di replica scritta o orale. Conclusa l'udienza, l'accusato veniva ricondotto in carcere e la Corte si riuniva per deliberare. La sentenza era pronunciata a maggioranza dei voti del collegio ed era inappellabile, tranne che nel caso, invero molto raro, di condanna a morte disposta non all'unanimità dei giudicanti. In quest'ultima circostanza, si dava luogo ad un giudizio di revisione dinanzi ad un diverso collegio del medesimo Tribunale, che doveva concludersi in non più di cinque giorni e a cui l'accusato non aveva diritto di partecipare.

> È grande il delitto di Maestà: ma quanto un delitto è più grande tanto meno è probabile o supponibile, tanto le prove dovranno essere più chiare, più certe, più convincenti, tanto più dovrà essere conceduto all'imputato scolparsene: ordinare altrimenti offenderebbe giustizia, lederebbe il decoro del tribunale, toglierebbe l'effetto del pubblico esempio, perché lascierebbe ingenerare il sospetto nella nazione che si mirasse non a punizione ma a vendetta[23].

In effetti, le pressioni delle frange liberali diedero i loro frutti. L'art. 4 dello Statuto fondamentale del 1848 prevedeva l'abolizione di tutti i «tribunali o commissioni straordinarie», stabilendo che ogni causa civile e penale dovesse essere giudicata dinanzi al «tribunale espressamente determinato dalla legge». Una legge successiva, approvata dal Consiglio dei Deputati e dall'Alto Consiglio, chiariva che nell'alveo dell'art. 4 dello Statuto era ricompresa anche la competenza speciale della Sacra Consulta in materia di delitti di lesa maestà, che, di conseguenza, venne ufficialmente soppressa[24].

Si trattava, tuttavia, di una vittoria effimera. Una volta restaurato il potere temporale del papa a seguito della seconda Repubblica Romana, non solo lo Statuto venne definitivamente revocato, ma si assistette anche ad un ritorno delle commissioni speciali antegregoriane. Nel periodo immediatamente successivo alla conclusione della parentesi repubblicana, infatti, il solo operato della Sacra Consulta si rivelò insufficiente a gestire l'enorme carico di processi politici che dovevano istruirsi per giudicare sulle responsabilità dei fatti del 1849. Per ovviare a ciò, la Commissione governativa di Stato sollevò provvisoriamente la Sacra Consulta dalle attribuzioni in ambito giurisdizionale e assegnò la competenza a giudicare sui delitti di lesa maestà ad una commissione speciale «composta

[23] A. Pizzoli, *Orazione alla Santità di Papa Pio IX*, Capolago 1846, p. 52. Per qualche notizia sulla biografia e il pensiero di Andrea Pizzoli, che fu avvocato e professore di diritto criminale all'Università di Bologna, si veda L. Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo*, cit., p. 195. La medesima rivendicazione si ritrova anche nel celebre «Manifesto di Rimini» del 1845 (uno scritto di Luigi Carlo Farini a sostegno dei moti popolari che in quel periodo stavano interessando le Legazioni romagnole), che, fra le altre cose, chiedeva alle autorità pontificie «Che le cause politiche siano quindi d'ora innanzi condotte e punite dai tribunali ordinari giudicanti colle regole comuni». Si veda sul punto L.C. Farini, *Lo Stato romano*, cit., I, pp. 98-112, in cui è riportato il testo integrale del manifesto.

[24] Per maggiori riferimenti, si veda C. Latini, *Il processo criminale gregoriano in materia di lesa maestà*, cit., pp. 274-276.

d'imparziali e sperimentati giureconsulti»[25]. La commissione ebbe vita breve, in quanto già con il *motu proprio*, emanato a Portici il 12 settembre 1849, Pio IX aveva concesso il perdono a chi si era reso colpevole di delitti politici in vigenza del governo repubblicano, seppur con qualche importante eccezione relativa alle sue figure apicali[26]. Di conseguenza, il ruolo dei processi a carico della commissione speciale veniva notevolmente ridimensionato e la Commissione governativa di Stato poté ripristinare la competenza processuale per i delitti di lesa maestà in capo al Tribunale della Sacra Consulta, cui venne immediatamente trasferita la cognizione dei procedimenti già avviati[27].

Coerentemente con i principi processualistici, anche la comminazione delle sanzioni penali doveva essere indirizzata primariamente alla tutela della sicurezza dello Stato. Se in Europa si stava rapidamente diffondendo l'idea per cui, al fianco delle tradizionali funzioni di retribuzione e di deterrenza, la pena doveva altresì aspirare all'emenda del reo e al suo reinserimento sociale (e il modello penitenziario di carcere rappresentava lo strumento più idoneo per raggiungere tali scopi), il sottosistema della giustizia politica, proprio a causa delle caratteristiche fin qui analizzate, rimaneva sostanzialmente estraneo a tale rinnovata concezione[28].

[25] Il testo della notificazione della Commissione governativa di Stato, datata 23 agosto 1849, è riportato in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio nono felicemente regnante*, cit. III, pp. 50-51.

[26] In particolare, rimanevano esclusi dalla concessione della grazia: i membri del governo provvisorio, i membri dell'Assemblea costituente, i membri del Triumvirato e del governo della Repubblica e i capi dei corpi militari repubblicani, oltre a coloro che già in passato avevano beneficiato dell'amnistia o che, in concorso con i reati politici, si erano resi responsabili anche di delitti comuni. Per il testo integrale, si veda *Moto-proprio emanato dalla Santità di N. Signore Papa Pio IX. A dì 12 settembre 1849 in Portici, coi successivi e relativi ordinamenti pubblicati a tutto l'anno 1850*, Benevento 1851.

[27] In *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, cit., IV, parte I, pp. 202-203, si trova il testo di una circolare del Ministero dell'Interno, datata 25 marzo 1850, in cui si rappresentava alle autorità provinciali la cessazione della commissione speciale e la reintegrazione delle competenze giurisdizionali della Sacra Consulta.

[28] Questa specialità dei delitti politici era già avvertita dai giuristi della fine del XIX secolo. Raffaele Garofalo, ad esempio, collocava numerose fattispecie di delitto politico all'interno della categoria delle «Azioni da reprimersi estranee al delitto naturale». Per Garofalo gli autori di questa tipologia di condotte non erano dei «veri delinquenti», in quanto le loro azioni, sebbene comunque meritevoli di copertura penale, non erano del tutto incompatibili «con quei sentimenti altruistici elementari che sono la base

Il presupposto fondamentale per la buona riuscita del processo correzionale, infatti, è proprio il riconoscimento da parte del reo dell'antigiuridicità della propria condotta. Questa propensione al ravvedimento, tuttavia, è difficile da riscontrare nei rei politici i quali, a differenza degli autori di reati comuni, considerano la propria condotta non soltanto lecita, ma addirittura doverosa, in quanto diretta contro un ordinamento ritenuto privo di legittimità. Pertanto, il trattamento sanzionatorio dei condannati politici, nei confronti dei quali ogni tentativo di emenda sarebbe vano, o quanto meno eccessivamente oneroso, doveva essere principalmente indirizzato alla loro inibizione, in modo da porli nelle condizioni di non poter più attentare alla tenuta dell'ordinamento. La funzione tendenzialmente rieducativa della pena detentiva doveva lasciare il passo a quella specialpreventiva c.d. «negativa» consistente nella neutralizzazione dell'offensività del reo, attraverso la sua esclusione materiale e morale dal resto del corpo sociale.

Da queste premesse teoriche discendevano numerose conseguenze pratiche circa l'esecuzione materiale delle sentenze di condanna per delitti di lesa maestà. In primo luogo, l'efficacia emarginante della reclusione politica si evince già solo dall'analisi dei luoghi di pena. Mentre, infatti, le carceri pontificie per i reati comuni non erano istituzioni «totalizzanti», in quanto profondamente interconnesse con il mondo esterno, sia perché inserite all'interno del contesto urbano, sia perché quotidianamente frequentate da personale esterno che garantiva i servizi essenziali ai detenuti[29], i reclusori politici, invece, erano solitamente collocati all'interno di fortezze militari circondate da alte mura, strutturalmente isolate dall'ambiente circostante. Nel corso dell'800, il ricorso alla reclusione in una fortezza rappresentò uno dei principali strumenti utilizzati dall'ordinamento pontificio per contrastare il crescente fermento politico di orientamento liberale che serpeggiava fra la popolazione e reprimere i numerosi tentativi insurrezionali che, con sorti alterne, minavano la stabilità interna dello Stato[30].

Peraltro, le medesime finalità di allontanamento del reo politico

della moralità dei tempi nostri», del tutto assenti, invece, nei delinquenti comuni. Di conseguenza, concludeva Garofalo, «poiché non si tratta di veri delinquenti, le nostre idee sulle pene carcerarie temporanee o perpetue non avrebbero alcuna ragione di essere». Cfr. R. Garofalo, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Roma-Torino-Firenze 1885, p. 474.

[29] Sul punto, si veda M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., p. 11.

[30] Sulle carceri politiche nell'Italia del XIX secolo, si veda il recente studio di E. Bacchin, *Political prisoners of the Italian Mezzogiorno. A Transnational Question of the Nineteenth Century*, in «European History Quarterly», IV (2020), pp. 625-649.

dalla società erano alla base di alcuni trattamenti sanzionatori alternativi, riservati solitamente ai soli reclusi stranieri, come la possibilità di convertire la pena detentiva in quella dell'esilio[31] o di emigrare all'estero in cambio dell'estinzione della pena[32]. Si trattava di due diverse modalità operative che facevano capo ad un medesimo scopo, consistente nell'esclusione materiale dal contesto sociale di soggetti sgraditi alle autorità, evitando allo stesso tempo, pericolosi spargimenti di sangue, che avrebbero potuto suscitare pericolose reazioni da parte della popolazione.

2. *Spazi e pratiche della reclusione politica*

Nel periodo della Restaurazione, i condannati politici dello Stato pontificio venivano reclusi all'interno di vari castelli e fortezze militari sparsi per il territorio. Fra questi, i principali erano il Forte Sangallo di Civita Castellana, il Forte di San Leo e Castel Sant'Angelo a Roma. Come detto, nel 1833 Gregorio XVI istituì una commissione incaricata di razionalizzare il sistema delle carceri e dei luoghi di pena[33], fra i cui compiti figurava quello di predisporre una classificazione dei rei in base alla tipologia di reato commesso e di ordinarne la suddivisione nei vari stabilimenti penali dello Stato. Nello svolgimento dell'incarico, i membri della commissione avevano compreso che uno degli obiettivi prioritari doveva essere quello di garantire la «separazione assoluta dei Condannati Politici da qualunque altra categoria»[34].

[31] È il caso di Valentino Carlini: originariamente condannato a sette anni di reclusione dal Tribunale della Sacra Consulta, da scontare presso il Castello Orsini di Soriano, gli venne concessa in via di grazia la facoltà di trascorrere il residuo di pena in esilio nella città di Genova, al di fuori dei confini nazionali. All'allontanamento coatto fece seguito l'emissione di un «precetto politico», in cui all'esiliato veniva intimato di non far rientro in patria, a pena di vedersi privato della grazia concessagli «*in caso di qualunque benché minima materiale infrazione al suddetto precetto*». I documenti relativi alla posizione di Valentino Carlini sono conservati in ASV, *Direzione Provinciale di Polizia*, busta 90, fasc. 235, nn. 5 e ss.

[32] La bibliografia sul punto è abbastanza copiosa. Si veda, oltre al già citato E. Lodolini, *L'esilio in Brasile*, cit., pp. 131-171, anche S. Candido, *L'emigrazione coatta in Brasile di carcerati politici presunti affiliati alla 'Giovine Italia'*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXVII (1990), n. 4, pp. 475-512.

[33] Sul punto si rimanda al cap. III, par. 3.3.

[34] La citazione è tratta dal citato dispaccio della commissione datato 12 luglio 1833, conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita*

Nonostante qualche perplessità[35], la scelta ricadde sul Forte di Civita Castellana, perché, a differenza delle altre fortezze in cui venivano abitualmente reclusi i condannati politici, quest'ultimo si trovava in una regione, la Tuscia, relativamente tranquilla dal punto di vista politico e perché la struttura era più ampia e dava maggiori garanzie di sicurezza[36]. Così, malgrado qualche eccezione[37], il Forte Sangallo divenne il reclusorio unico per tutti i condannati politici dello Stato, funzione che svolse ininterrottamente fino al 1849, quando venne occupato dall'esercito francese, e che gli valse l'appellativo di «Bastiglia dello Stato pontificio»[38].

Il Forte Sangallo venne fatto edificare, a partire dal 1494, su una lieve altura sovrastante il borgo di Civita Castellana da papa Alessandro VI, che commissionò il progetto all'architetto Antonio da Sangallo il Vecchio, da cui l'edificio prese il nome. Inizialmente destinato a residenza privata del pontefice, il Forte venne presto riadattato ad avamposto militare fortificato e, dai primi dell'Ottocento, a bagno penale. La struttura ha forma

commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie. La particolare attenzione che doveva essere prestata ai condannati politici emergeva anche da uno dei pareri della Segreteria di Stato sul progetto di classificazione dei condannati presentato dalla commissione. In questo documento, datato 12 novembre 1833 e conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*, la Segreteria di Stato impose la regola per cui, qualora uno stabilimento penale avesse avuto bisogno di ulteriore manodopera, potevano essere trasferiti *ad hoc* reclusi provenienti dalle altre strutture detentive dello Stato, ad eccezione dei condannati politici.

35 Si veda il parere del Governatore di Roma e Direttore Generale di Polizia, Giacomo Luigi Brignole (citato nel cap. IV, par. 4.4., nota 57), secondo il quale il solo Forte Sangallo non sarebbe stato sufficiente a contenere tutti i condannati per delitti di lesa maestà dello Stato e, pertanto, suggeriva di destinare anche altre strutture alla reclusione di questa categoria di rei.

36 Queste le motivazioni a base della scelta della commissione esposte nel dispaccio del 12 luglio 1833, conservato in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 11, fasc. *Carteggio tra la costituita commissione per le case di condanna e le varie autorità dello Stato sui lavori riguardanti una nuova classificazione dei detenuti, delle pene, delle carceri pontificie*.

37 Ad esempio, scriveva Morichini nel 1842, in alcuni casi veniva concesso per grazia sovrana ai detenuti in attesa di giudizio per reati politici di Castel Sant'Angelo di rimanere presso la medesima struttura anche a seguito della sentenza di condanna. Cfr. C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, cit., II, p. 219.

38 L'espressione venne coniata dall'archeologo britannico George Dennis, che la utilizzò per la prima volta nel suo trattato *The Cities and Cemeteries of Etruria*, Londra 1848, I, p. 116. Si veda sul punto B. Barbini, *Il Risorgimento nella Tuscia*, Viterbo 1983, p. 10.

pentagonale e presenta due cortili rettangolari di dimensioni differenziate. Il minore è aperto sul lato sud da feritoie di piccole dimensioni e permetteva l'accesso alle terrazze tramite una scala a chiocciola laterale. In connessione a questo, si sviluppa il maggiore, opera di Antonio da Sangallo il Giovane, che realizzò anche il mastio ottagonale che sovrasta la struttura del forte. Dai lati di questo cortile a pianta rettangolare, su cui affacciavano anche gli appartamenti papali, si aprivano le sedici celle in cui venivano collocati i reclusi, con una capienza complessiva di più di cento persone[39].

Data la frammentarietà dei documenti d'archivio, fonte privilegiata per ricostruire la storia dell'edificio e le condizioni di vita al suo interno sono le memorie degli stessi reclusi che in quei luoghi erano stati condannati a trascorrere anni di prigionia. Tra queste, le più significative sono sicuramente quelle del fanese Pacifico Giulini, che scontò tre successive condanne alla reclusione nel Forte Sangallo ed ebbe l'occasione di scrivere un corposo rendiconto della propria esperienza, allegandovi dettagliati rapporti anagrafici sulla popolazione reclusa. Le memorie di Giulini erano note agli studiosi del Risorgimento già all'inizio del secolo scorso[40], ma si deve all'opera di Alberto Maria Ghisalberti la loro pubblicazione, in due successivi numeri della «Rassegna storica del Risorgimento»[41], in seguito confluiti in un volume unitario.

Nell'introduzione al testo delle memorie, Ghisalberti ne attestava l'affidabilità, definendole, «a parte qualche lieve svista o ripetizione, di notevole esattezza»[42], nonché l'utilità ai fini della ricerca storica, in quanto «consentono non solo di ricostruire la vita nel reclusorio per un periodo di più che un quarto di secolo, ma anche di raccogliere dati e informazioni di prima mano sul movimento patriottico nello Stato Pontificio»[43]. Ghisalberti e gli altri studiosi delle memorie indagarono principalmente su quest'ultimo aspetto, concentrandosi sull'analisi delle tabelle anagrafiche

[39] Una descrizione analitica della struttura e di ogni sua pertinenza è contenuta nel verbale di consegna dei locali alla ditta fornitrice, datato 1841 e conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1509.

[40] Fra questi, si vedano: G. Spadoni, *I martiri marchigiani del Forte di Civita Castellana,* in «Archivio marchigiano del risorgimento», I (1906), n. 1, pp. 33-42; D. Spadoni, *Una trama e un tentativo rivoluzionario nello Stato Romano,* Roma-Milano 1910; D. Spadoni, G. Spadoni, *Uomini e fatti delle Marche nel risorgimento italiano*, Macerata 1927.

[41] A.M. Ghisalberti, *I reclusi di Civita nelle* «*Memorie*» *di Pacifico Giulini*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXVII (1940), nn. 7-8, pp. 707-754 e nn. 9-10, pp. 829-895.

[42] *Ivi*, p. 711.

[43] *Ibid.*

compilate da Giulini, al fine di ricostruire la composizione sociale e demografica dei movimenti sovversivi attivi nello Stato pontificio. Ma Giulini, e gli altri autori di memorie, ci hanno fornito informazioni, altrettanto attendibili, anche sui luoghi della reclusione e sul trattamento penitenziario riservato ai condannati, che sono gli aspetti che in questa sede maggiormente interessano.

Innanzitutto, Giulini segnalava numerosi problemi strutturali, dovuti al fatto che il reclusorio era collocato all'interno di un edificio molto antico e non progettato originariamente per accogliere i detenuti. Le celle, costruite «*a guisa di celle de' frati*»[44] erano di dimensioni assai ridotte e prive di aperture, ad eccezione della porta di accesso. Ciò rendeva gli ambienti invivibili sia d'estate, a causa del caldo, sia d'inverno, a causa del freddo. L'assenza di finestre, inoltre, impediva il ricircolo dell'aria, facilitando la diffusione di malattie contagiose fra la popolazione carceraria. Il pavimento del cortile maggiore era leggermente in pendenza e ciò comportava che le acque piovane, invece di defluire verso l'esterno, confluivano all'interno delle celle, causando frequenti allagamenti. Infine, la struttura era carente dei servizi essenziali: mancava un sistema di riscaldamento dell'acqua, la cisterna versava in un pessimo stato di conservazione compromettendo la qualità dell'acqua, le latrine, a causa di un errore di costruzione, emanavano odori pestilenziali che si diffondevano per tutta la struttura e così via[45].

A testimoniare queste condizioni di estremo disagio non erano solo le memorie dei detenuti, che potrebbero essere tacciate di inattendibilità, ma anche documenti ufficiali provenienti dalla stessa amministrazione pontificia. Il verbale di un'ispezione straordinaria effettuata da un funzionario del Ministero dell'Interno nel Forte Sangallo fornisce un quadro nitido ed esaustivo delle condizioni di vita dei detenuti e delle mancanze della struttura carceraria. Pur trattandosi di un'ispezione avvenuta qualche anno dopo che il Forte aveva cessato di ospitare esclusivamente i politici, le circostanze riportate evidenziano carenze strutturali ed inefficienze che non potevano che essere frutto di decenni di incuria e sostanziale abbandono. L'ispettore, infatti, oltre alle gravi mancanze nella fornitura carceraria, segnalava la necessità di provvedere all'intonacatura delle pareti, alla disinfestazione dagli insetti, all'installazione di lampioni fissi ai muri dei corridoi, alla riverniciatura del mobilio, alla battitura dei materassi e così via[46].

[44] *Ivi*, p. 724.

[45] *Ivi*, pp. 722 e ss.

[46] Il verbale dell'ispezione, datato 29 settembre 1859, è conservato in ASV, *Delegazione Apostolica*, II Serie, II Parte, busta 279.

Peraltro, se da un lato le condizioni interne del Forte versavano in uno stato profondo di incuria, dall'altro risaltava la cura per l'esterno dell'edificio, a testimonianza che l'interesse principale delle autorità pontificie era quello di garantire la sicurezza della struttura e di scongiurare eventuali (e frequenti) tentativi di evasione da parte dei reclusi. A tale proposito, si deve segnalare l'alto numero di interventi di restauro e di ripulitura finanziati dalla Reverenda Camera Apostolica sulle mura di cinta del Forte[47].

Altre volte, invece, in alcuni documenti provenienti da ambienti vicini alla Curia la situazione appariva ben diversa. Ad esempio, in un resoconto di una visita effettuata all'interno del Forte Sangallo nella primavera del 1838, il cardinale Morichini, al quale tuttavia non era stato consentito di visitare personalmente i reclusi, basandosi su quanto gli era stato riportato dal Comandante Colasanti e dal cappellano del Forte, scriveva:

> Essi [i reclusi] sono dunque trattati con grande umanità, non manca loro alcun sollievo compatibile colla reclusione: libri, musica, passeggio, conversazione fra loro. Anzi essi stanno sempre insieme meno la notte che dormono in stanze separate. Il Governo passa loro il trattamento di forzati ma ciascuno può spendere del suo quello che vuole. E siccome per lo più sono di agiate famiglie non si trattano male. Non v'è alcun orario fisso, ma stabiliscono la giornata come vogliono. Che differenza tra questa prigione e quelle tedesche[48].

Al di là di qualche sparuta eccezione, la maggioranza delle fonti testimoniano che le condizioni di vita dei reclusi politici erano generalmente ignorate. A differenza di quanto avveniva negli stabilimenti penali destinati ai rei comuni (e ancor di più negli istituti femminili e minorili), le visite da parte delle autorità laiche ed ecclesiastiche erano decisamente meno frequenti e il ricorso a provvedimenti graziosi molto più limitato[49]. Per poter supplire a questa carenza, stando a quanto riportato nelle memorie di Felice Orsini, condannato all'ergastolo e poi rilasciato per effetto

[47] Cfr. ASV, *Delegazione Apostolica*, II Serie, II Parte, busta 277.

[48] MCRR, *Fondo Morichini*, busta 850, fasc. 9, n. 2.

[49] Peraltro, le poche visite di cui vi è testimonianza in archivio sembravano produrre risultati modesti. Ad esempio, in ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 14, è conservato il rapporto di una visita del Forte Sangallo effettuata nel giugno del 1839 dal vescovo di Civita Castellana, Fortunato Maria Ercolani, il quale si limitò a censurare la scarsa manutenzione della cappella e la vetustà degli arredi sacri, non facendo in alcun modo menzione dei reclusi e delle loro condizioni di vita.

dell'amnistia di Pio IX del 1846, i detenuti eleggevano ogni tre mesi una delegazione incaricata di rappresentare le proprie necessità al Comandante del Forte, spesso con scarsi esiti[50].

Il Forte Sangallo continuò a svolgere la funzione di reclusorio politico fino al 12 luglio 1849, quando i suoi locali vennero occupati dall'esercito francese che vi stabilì un proprio avamposto di guardia fino al 1851[51]. Contestualmente, i reclusi politici dello Stato pontificio vennero trasferiti nella Rocca di Paliano, che, a seguito del ripristino del governo papale successivo alla seconda Repubblica Romana, sostituì definitivamente lo stabilimento di Civita Castellana[52].

In realtà, il progetto di trasferire nelle province meridionali il luogo della reclusione politica era stato concepito qualche anno prima. I primi studi di fattibilità erano stati avviati già nel 1843[53]; tuttavia, i lavori di riadattamento della Rocca di Paliano furono più lunghi del previsto, a causa di controversie legali sorte con la Famiglia Colonna, proprietaria delle

[50] F. Orsini, *Memorie politiche*, V ed., Torino 1862, p. 36. Sporadicamente, le autorità carcerarie sembravano dare seguito alle istanze dei reclusi. Ad esempio, in ASV, *Delegazione Apostolica*, II Serie, II Parte, busta 278, è conservato un dispaccio, datato 5 Agosto 1847, del Delegato Apostolico di Viterbo che, su segnalazione del Comandante del Forte Sangallo comunicava al rappresentante della fornitura carceraria che i reclusi si erano lamentati della pessima qualità del vitto e della inadeguatezza del vestiario, chiedendogli di prendere provvedimenti in merito. Si trattava, tuttavia, di episodi isolati.

[51] Peraltro, le carte d'archivio testimoniano un certo interesse delle autorità militari francesi per i (pochi) detenuti politici, prevalentemente in attesa di giudizio, ancora trattenuti presso i locali del Forte Sangallo. In ASV, *Direzione Provinciale di Polizia*, busta 55, fasc. 150, nn. 328 e ss., è conservato un carteggio fra il comandante delle truppe francesi stanziate a Civita Castellana e la Direzione provinciale di Polizia della Delegazione Apostolica di Viterbo, in cui il primo chiedeva alla seconda di fornirgli tutti i dati processuali rilevanti in merito a questi detenuti e di provvedere al celere disbrigo dei giudizi pendenti a loro carico.

[52] In realtà, anche a seguito dell'entrata in funzione della Rocca di Paliano, un certo numero di rei politici, sia in attesa di giudizio che definitivi, continuarono ad essere reclusi in altri stabilimenti penali. Fra questi, merita di essere menzionato il castello Orsini di Soriano nel Cimino, un palazzo fortificato fatto erigere per volontà di papa Niccolò III Orsini sul finire del XIII secolo, che divenne di proprietà dello Stato pontificio nel 1848, dopo essere transitato nei possedimenti feudali di diverse nobili famiglie romane.

[53] Risale al 20 ottobre 1843 un dispaccio, conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1515, in cui il Priore di Paliano, ringraziando il Segretario per gli affari di Stato interni per le prospettive di sviluppo che la decisione di istituire una casa di condanna nel territorio del proprio Comune avrebbe comportato, gli forniva dei primi e parziali ragguagli in merito alla capienza della struttura e ai costi dei lavori di conversione.

mura della fortezza, nonché per alcune difficoltà emerse nell'esecuzione materiale del restauro[54], ulteriormente aggravate dalla parentesi della Repubblica Romana che comportò un'ulteriore interruzione dei lavori. Si trattava di una questione di primaria urgenza, in quanto la momentanea indisponibilità dei locali del Forte di Civita Castellana, che, come detto, vennero occupati delle truppe francesi, comportò il provvisorio trasferimento dei condannati politici negli stabilimenti penali utilizzati per i rei comuni, alimentando il pericolo di una diffusione fra questi ultimi delle idee rivoluzionarie[55].

I problemi della struttura non vennero eliminati neanche quando il reclusorio politico entrò finalmente in funzione, nel giugno del 1852. Ulteriori interventi murari si resero immediatamente necessari per rafforzare le difese esterne della Rocca, che appariva inadeguata a resistere in caso di invasione militare straniera[56]. Di conseguenza, i reclusi politici di Paliano vennero provvisoriamente trasferiti presso la casa correzionale minorile di San Michele a Ripa Grande[57]. Fu in questa occasione che Jean-Baptiste Charles Paya, giornalista ed editore francese di orientamento socialista, arrestato per questioni politiche e condotto presso lo stesso stabilimento del San Michele, conobbe i reclusi provenienti da Paliano. Costoro raccontarono le terribili condizioni di vita della Rocca a Paya, che le riportò nei propri dettagliati resoconti sulle carceri pontificie, pubblicati una volta rientrato in patria[58].

[54] In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1515, è conservato un dispaccio, datato 10 maggio 1845, in cui il Delegato Apostolico di Frosinone illustrava al Segretario per gli Affari di Stato interni tutti i problemi burocratici e giuridici che impedivano una celere conclusione dei lavori di restauro.

[55] In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1517, è conservato un corposo incarto relativo allo svolgimento di questi lavori.

[56] Tali considerazioni venivano richiamate in un rapporto del Ministero delle Armi del 31 agosto 1860, conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1533, fasc. *Frosinone*, in cui veniva anche condiviso con il Ministero dell'Interno un piano operativo per il progressivo trasferimento di tutti i reclusi della Rocca in altre strutture penali dello Stato.

[57] Contestualmente i minori rinchiusi nel correzionale vennero trasferiti, per esigenze di spazio e di sicurezza dell'istituto, all'interno delle Carceri Nuove di Via Giulia, come si evince da un rapporto al Ministero dell'Interno del cancelliere carcerario del complesso innocenziano (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1533, fasc. *Frosinone*). Ancora una volta, emergevano le evidenti difficoltà pratiche di realizzare una razionale e ed efficiente organizzazione del sistema penitenziario, in tale costante stato di emergenza in cui viveva l'amministrazione pontificia.

[58] J.B.C. Paya, *Un prisonnier du Pape*, Parigi 1861; Id., *Les cachots du Pape*, Parigi 1864.

L'immagine della Rocca di Paliano che emerge dalle testimonianze da lui raccolte è quella di un luogo insalubre e squallido, caratterizzato da sovraffollamento[59], scarsità e pessima qualità del vitto[60], malattie frequenti[61], vessazioni da parte del personale di sorveglianza[62], punizioni severe e arbitrariamente inflitte[63]. Fra le fonti utilizzate da Paya, oltre

Su Paya e il suo rapporto con la penisola italiana, si veda: J. Godechot, *Un journaliste français libéral ami de l'Italie: Charles Paya (1813-1865)*, in *Il liberalismo moderato nel Risorgimento. Atti del XXXVII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano*, Roma 1960, pp. 109-118. In quello stesso periodo, vennero pubblicate numerose testimonianze di prigionieri politici, analoghi a quelli di Paya; fra questi si vedano: V. di Tergolina, *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre*, Torino 1860; P. Ripari, *Pietro Ripari al Cardinale Antonelli*, Milano 1860.

[59] J.B.C. Paya, *Les cachots du Pape*, cit., p. 129: «La prison est divisée en quatre sections. La première était destinée aux personnes de distinction. Elle est divisée en cellules très-petites, qui peuvent contenir chacune trois ou quatre prisonniers. La troisième section est composée d'une seule chambre, et elle est si étroite que les sacs de paille qu'avaient pour tout lit les captifs se touchaient l'un l'autre. De sorte que, pour se coucher, il fallait monter non par les côtés, mais par le bas».

[60] *Ivi*, pp. 129-130: «Quant à la nourriture, elle était si exécrable que les prisonniers, quoique affamés souvent, ne pouvaient toujours manger les aliments qu'on leur servait. Un pain noir à moitié plein de matières viles et pesantes ; une soupe passablement sale et non assaisonnée ; du riz de la plus mauvaise qualité, mêlé de petites pierres et d'immondices sans nom ; des fèves de cheval ramollies par de la cendre, et tellement vieilles qu'il en sortait de grands insectes noirs en quantité innombrable ; les autres végétaux également remplis d'insectes de diverses espèces ; une eau mauvaise et contenant une foule de matières étrangères, jusqu'à de petits poissons vivants».

[61] *Ivi*, p. 130: «Pendant un certain temps, l'administration donnait aux prisonniers un *baiocco* (un sou) par jour, en leur imposant l'obligation de filer du chanvre des plus grossiers; mais la poussière qui en provenait était telle et en si grande quantité, qu'elle envahissait la gorge et altérait les poumons. Plusieurs tombèrent malades».

[62] *Ivi*, pp. 130-131: «Pour ajouter aux souffrances de la captivité, deux ou trois fois chaque nuit le gardien de la section, accompagné de trois ou quatre auxiliaires condamnés pour délits communs, portant des torches au vent et armés de longs bâtons, entraient dans les cellules, regardaient dans tous les coins, et allaient aux fenêtres battre avec une barre de fer sur les grilles, pour s'assurer qu'elles étaient en parfait état de sûreté. Éveillés à l'improviste par ces individus, qui jetaient sur eux des regards de damnés, les malheureux captifs se croyaient transportés dans la région des démons».

[63] *Ivi*, p. 133: «Les aliments, avons-nous dit, étaient détestables à Paliano. Trois fois les prisonniers restèrent sans pain et sans soupe, parce qu'ils n'avaient pu en ces occasions accepter ni l'un ni l'autre, qui étaient encore plus mauvais que de coutume. Ils furent pour ce refus tous privés de la promenade dans la petite cour, tous menacés de la *braga*, tous d'être attachés ensemble à la *Longue chaîne*. On nommait ainsi une chaîne qui, passant par le dernier anneau de la *braga*, et par les anneaux fixés dans le plan de pierre sur lequel les prisonniers dormaient, joignait et réunissait tous les individus d'un même

alle testimonianze dirette dei compagni di reclusione, vi erano anche le memorie di un altro recluso, il mazziniano Concetto Procaccini, pubblicate nel 1860 con lo pseudonimo di «Gisa»[64]. In questo breve testo, l'autore non risparmiava parole di assoluto disprezzo nei confronti dei propri carcerieri. Il governo pontificio veniva descritto come «la più fiera delle tirannidi»[65], Pio IX era accusato di aver «snatur[ato] e fals[ato] la religione del Cristo»[66], le leggi penali dello Stato erano «incompatibil[i] sinanco ai Turchi del XVI secolo»[67], la Sacra Consulta, infine, veniva definita come «una segreta inquisizione tanto dall'odierno incivilimento divergente da disgradarne persino il santo uffizio ai sanguinosi tempi dei santi assassini Gusman e Torquemada»[68].

Questa era la descrizione delle condizioni delle celle destinate ai rei politici:

> Ben sovviemmi come in uno di questi [cameroni che ospitavano più di venti reclusi insieme] passai ammonticchiato cogli altri una stagione estiva. Fra l'insoffribile calura accresciuta da tanti fiati, il puzzo tramandato da un recipiente di legno ivi collocato a ricevere le spurgazioni dei vari detenuti, tra la stentata respirazione di un'aria rarefatta, bollente ed umida ebbi più volte a credere di dover morire asfissiato. I pontoni dell'Inghilterra nel secolo passato, i piombi di Venezia sono languide imagini rispetto a queste prigioni, che i preti fabbricarono in questo mondo, forse per darci un'idea di quell'inferno che sognarono nell'altro a tortura delle sventurate vittime che la morte rapiva loro di mano. Le cameruzze poi da tre individui se tolgasi il rialto di pietra pel collocamento de' sacconi di paglia da giacere, sono di tanto anguste, che è mestieri sinché uno passeggia stiano gli altri due ne' propri giacigli. Le cellette poi da una persona sono vere gabbie da belve, e vi gemono per lo più i condannati a vita. Le finestre che danno luce a queste stanze sono attigue al soffitto, ed oltre le inferriate hanno per riparo dal freddo, dal caldo e dall'umidità un semplice canevaccio intelaiato, cosicché nel verno a guardarsi dalle intemperie occorre spessissimo vivere

cachot. Tant que durait le sommeil ou plutôt le martyre de ces malheureux, les deux extrémités de la chaîne restaient assurées par d'énormes cadenas à deux anneaux plus forts que les autres, et scellés et incrustés aux murs».

[64] Gisa, *Le prigioni di Paliano, o, i detenuti politici nello Stato Pontificio*, Siena 1860.

[65] *Ivi*, p. 5.

[66] *Ivi*, p. 6.

[67] *Ivi*, p. 12.

[68] *Ivi*, p. 13.

> nella oscurità: ma ciò poco giova ad impedire che l'aria penetri a tramezzo del tessuto e soffi continuamente sopra chi ivi dentro rabbrividisce dal freddo. Anco nella buona stagione vi annotta per tempissimo a cagione delle prossime sovrastanti mura altissime, che non solo impediscono respirare un aere libero ed asciutto, ma privano eziandio, la più parte del giorno dei benefici, raggi del sole vivificatore del mondo. Ma per i preti i miseri liberali sono esseri più abbietti che bruti[69].

Sia le fonti d'archivio, sia le testimonianze dirette segnalano che a partire dal 14 marzo 1857, data di un tentativo di evasione che coinvolse decine di reclusi politici della Rocca di Paliano, si assistette ad un ulteriore inasprimento del regime penitenziario. Innanzitutto, le autorità pontificie avviarono immediatamente un procedimento penale a carico dei responsabili dell'evento, nominando un uditore e un attuario militare, con l'incarico di svolgere delle indagini preliminari in merito ai colpevoli e ad eventuali complicità da parte del personale di sorveglianza[70]. Del giudizio se ne incaricò la Sacra Consulta che, dopo una fase istruttoria insolitamente lunga per gli standard dei processi di lesa maestà, pronunciò il 14 dicembre 1858 una dura sentenza di condanna nei confronti degli organizzatori del tentativo di fuga, fra i quali spiccavano i nomi dei mazziniani Ercole Roselli e Federico Comandini[71], e dei loro complici[72].

---

[69] *Ivi*, pp. 21-22.

[70] In ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1532, fasc. *Frosinone*, è conservato il dispaccio, datato 16 marzo 1857 (solo due giorni dopo l'evento), con cui il Ministero delle Armi comunicava a quello dell'Interno la nomina dei due soggetti incaricati di svolgere le indagini.

[71] Oltre alle rispettive voci biografiche (M. Ciardi, *Roselli, Ercole*, in *DBI*, LXXXVIII (2017), pp. 458-460; G. Monsagrati, *Comandini, Federico*, in *DBI*, XXVII (1982), pp. 518-521), si rimanda anche alle memorie di Comandini, pubblicate nel 1899 dal figlio Alfredo, in cui vengono narrate nel dettaglio le vicende relative alla fuga da Paliano e al processo che ne seguì: A. Comandini, *Cospirazioni di Romagna e Bologna nelle memorie di Federico Comandini e di altri patriotti del tempo (1831-1857)*, Bologna 1899, pp. 506 e ss.

[72] Copia del dispositivo della sentenza della Sacra Consulta è conservato in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1532, fasc. *Frosinone*. L'aspetto giuridicamente interessante di tale pronuncia risiedeva nel fatto che i giudicandi, accusati di «ammutinamento e tumulto qualificato per violenza ai custodi, e resistenza alla forza pubblica per prender la fuga dal forte di Paliano», vennero condannati non sulla base dell'art. 151 del *Regolamento sui delitti e sulle pene* relativo al delitto di evasione, bensì sulla base dell'art. 19 dell'editto di Lante del 1806 (sul quale si veda il cap. II, par. 2.1.), relativo a «cospirazioni e ammutinamenti» organizzati dai condannati durante il periodo di esecuzione della sentenza, che, a differenza del primo,

Contestualmente, il Ministero delle Armi e la Direzione delle carceri del Ministero dell'Interno, oltre alla ristrutturazione e all'ulteriore rafforzamento delle strutture danneggiate dalla sommossa[73], disposero un corposo incremento sia delle truppe di stanza presso la guarnigione militare della Rocca, sia del corpo dei custodi carcerari[74]. All'incremento delle misure di sicurezza della Rocca conseguì un netto inasprimento delle condizioni di vita dei reclusi politici, che erano nettamente peggiorate già a partire dalla nomina del Barone Pietro Trasmondo quale nuovo direttore dello stabilimento, avvenuta qualche mese prima[75]. Innanzitutto, ai reclusi venne proibito di svolgere qualsiasi attività lavorativa all'interno della Rocca e, di conseguenza, costoro vennero privati dell'unica, seppur minima, fonte di reddito con la quale poter sopperire alla scarsità del vitto e della fornitura carceraria[76]. Quest'ultima venne ridotta al minimo indispensabile: un bicchiere e una scodella di latta, che dovevano servire sia per mangiare che per lavarsi. Anche il vitto venne ulteriormente ridimensionato nella quantità e nella qualità, vietando peraltro ai detenuti di poter integrare quanto loro fornito dall'amministrazione con eventuali doni da parte dei parenti[77]. Infine, lo scambio di corrispondenza con i familiari e i contatti con soggetti esterni all'ambiente carcerario, che già avvenivano con frequenza esigua e con il costante filtro delle autorità carcerarie[78], vennero

prevedeva pene molto più severe. Nello specifico, la Sacra Consulta pronunciò quattro condanne all'estremo supplizio nei confronti degli agenti principali (oltre ai nominati Roselli e Comandini, rientravano in questa categoria Francesco Marzari e Antonio Bedeschi) e 48 condanne alla galera perpetua, aggravata per alcuni dalla stretta custodia, nei confronti dei complici.

73 Delle quali venne incaricato l'ingegnere del Ministero dell'Interno Filippo Navone, come si legge nella perizia da lui stesso redatta, conservata in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1532, fasc. *Frosinone*.

74 I relativi dispacci con cui il Ministero delle Armi e la Direzione Carceri del Ministero dell'Interno comunicavano tali decisioni sono conservati in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1532, fasc. *Frosinone*.

75 Per una ricostruzione della vita e della carriera di Trasmondo, si veda A. Comandini, *Cospirazioni di Romagna e Bologna*, cit., pp. 519-520, nota c), in cui viene anche riportato che la dura repressione condotta nei confronti dei reclusi a seguito del tentativo di fuga gli valse un riconoscimento ufficiale da parte del governo e un repentino avanzamento nella gerarchia militare.

76 Gisa, *Le prigioni di Paliano*, cit., pp. 28-29.

77 *Ivi*, p. 29.

78 *Ivi*, pp. 31-32: ad esempio, ai reclusi era concesso di inviare lettere alla propria famiglia soltanto due volte al mese. La corrispondenza, inoltre, era sottoposta, sia in entrata che

praticamente azzerati[79].

Le testimonianze dirette dei reclusi trovavano sostanziale riscontro in documenti ufficiali dell'amministrazione carceraria pontificia. Una descrizione accurata dello stato dei luoghi e delle condizioni di vita al loro interno, ad esempio, è riportata nel verbale di un'ispezione straordinaria effettuata in data 16 giugno 1860 nei locali della Rocca da parte di Vincenzo Orsetti, ex direttore del Forte Urbano di Castel Franco[80]. Le annotazioni

in uscita, ad una censura rigidissima volta ad eliminare tutte le espressioni inappropriate o quelle che, secondo i carcerieri, potevano celare dei messaggi in codice.

[79] *Ivi*, pp. 35-36. Per i primi mesi successivi al tentativo di fuga, perfino al medico venne impedito di visitare direttamente i reclusi infermi: costui doveva curarli attraverso l'intermediazione di un infermiere, dalla dubbia preparazione in campo medico. «Questi – si legge nelle memorie di Gisa – toccava il polso, diagnosticava, prognosticava, ed il medico intanto attendeva nel quartiere del Comandante le relazioni del materialissimo inserviente, ed a seconda di queste, prescriveva rimedi ad infermi che non aveva mai veduto». Per quanto riguardava, invece, l'invio della corrispondenza, in ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 29, tit. 1, rub. 6, 1859, 2, fasc. *Disposizioni sulla corrispondenza epistolare dei condannati politici*, è conservato un dispaccio, datato 29 luglio 1859, con il quale la Sacra Consulta sollecitava la Direzione generale delle carceri ad emettere un provvedimento volto a limitare al minimo l'invio della corrispondenza da parte dei reclusi politici della Rocca di Paliano.

[80] Il verbale della visita si trova in ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1533, insieme ad altri 53 verbali dello stesso tipo relativi ad altrettante visite effettuate fra il 1859 e il 1860 in quasi tutte le carceri e case di condanna dello Stato pontificio da parte dello stesso Orsetti, il quale venne scelto sia per la sua comprovata esperienza sul campo, sia per il fatto che si trovava momentaneamente inoccupato in Roma, non avendo voluto aderire al governo rivoluzionario di Bologna e avendo di conseguenza dovuto rinunciare al proprio incarico di Direttore del Forte Urbano; ragione per la quale venne premiato da Pio IX che lo nominò Cavaliere dell'Ordine di San Silvestro (cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1534, fasc. *Bologna*). Questo vero e proprio «tour» carcerario si rese necessario perché dalla morte dell'Ispettore generale Ferrini tali ispezioni straordinarie non venivano più effettuate con la stessa regolarità da parte del Ministero. I rapporti di Orsetti evidenziarono ancora una volta i gravi problemi delle strutture carcerarie dello Stato pontificio, che il committente Ministero dell'Interno sintetizzò in «gravi difetti ove più, ove meno nelle somministrazioni di vestiario e casermaggio, niuna premura nella buona tenuta de' locali, mancanze di arredi sacri in talune Cappelle, magazzeni mal tenuti, e nella maggior parte insufficienti, vitto mal corrispondente alle prescrizioni del capitolato, mancanza di regolari registri, illecite percezioni per passeggi nell'interno de' Luoghi penali, infermerie difettose e sprovviste, infine subappalti maliziosamente coperti, ma che in conclusione diminuiscono ai detenuti e condannati le somministrazioni, ed il trattamento stabilito e pagato dal governo in forza di regolari contratti».
Sulle ispezioni di Orsetti si veda anche ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi*

di Orsetti, infatti, collimavano perfettamente con quanto denunciato da Paya, da Gisa e dagli altri reclusi della Rocca: gravi e strutturali mancanze nel vestiario estivo e invernale, nelle scorte di vitto, nell'arredo delle celle, nella dotazione dell'infermeria e della cappella.

3. *I «Quaderni dal Forte» di Marcello Tedeschini*

Tutte le memorie e le testimonianze dirette dei reclusi politici di cui ci si è avvalsi fin qui sono ascrivibili alla categoria delle fonti edite. Alcune di esse sono state pubblicate dagli stessi autori, una volta riacquisita la libertà; altre sono state rinvenute negli archivi e date alle stampe solo in un secondo momento. Ancora inediti, invece, sono i due quaderni di Marcello Tedeschini (il «Quaderno delle petizioni» e il «Quaderno delle lettere»), rilegati in un unico volume conservato presso l'Archivio del Museo Centrale del Risorgimento[81], in cui l'autore riunì gran parte della corrispondenza da lui inviata nel corso degli anni di prigionia trascorsi nel Forte Sangallo di Civita Castellana. Le missive raccolte nei quaderni hanno il contenuto più vario e sono dirette ai destinatari più eterogenei: suppliche rivolte a papa Gregorio XVI, affinché gli concedesse la grazia, o quanto meno convertisse la reclusione cui era stato condannato in una diversa pena meno afflittiva; richieste di informazioni al proprio avvocato sullo stato del processo; petizioni indirizzate al direttore del Forte o ad altre autorità competenti in materia carceraria, in cui venivano rappresentati gli abusi e le atrocità della reclusione, e così via. Attraverso lo studio di questi documenti è possibile ottenere informazioni non solo sul funzionamento in concreto dell'amministrazione della giustizia nello Stato pontificio, ma anche, ed è quello che in questa sede maggiormente interessa, sul trattamento carcerario riservato ai detenuti del Forte.

Marcello Tedeschini era un piccolo mercante di bestiame originario di Frattaguida, nell'allora Legazione di Orvieto, che nella notte fra il 17 e il 18 aprile del 1831, all'età di 38 anni, venne arrestato dalla Polizia pontificia nei pressi della propria città natale e condotto nelle Carceri

Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871), busta 9, tit. 1, rub. 3, 1860, in cui sono conservati i relativi rapporti inviati al Ministero dell'Interno da parte dei vari direttori degli stabilimenti di pena.

[81] MCRR, *ms.* 262.

Nuove di Roma in attesa di essere giudicato[82]. L'accusa era quella di avere contribuito fattivamente alla buona riuscita dell'esperienza rivoluzionaria della Repubblica delle Provincie Unite Italiane[83] e di essere un convinto sostenitore delle proibite idee liberali[84].

Tedeschini respinse (e continuò a respingere anche a seguito della condanna) ogni accusa a suo carico, sostenendo che i reati a lui ascritti erano stati estinti sia da un provvedimento del cardinale Benvenuti nel marzo 1831[85], sia da due successive amnistie di papa Gregorio XVI, rispettivamente del 14 e del 30 aprile, pubblicate nel supplemento al n. 54 del

[82] Le condizioni di vita dei detenuti politici erano estremamente dure anche nelle carceri preventive. Tedeschini ne parlava in questi termini: «fui posto in luogo segregato affatto dal consorzio umano, a dormire sulla paglia, privo della vista del cielo, in compagnia dei ladri ed assassini, con poco vitto, in fine in grembo della miseria, del pianto, e della desolazione» (M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, cit., pp. 14-15).

[83] Con decreto dell'8 febbraio 1831, i rappresentanti di alcune province dell'Umbria, delle Marche, dell'Emilia e della Romagna dichiararono l'indipendenza dei loro territori dallo Stato pontificio, istituendo un governo provvisorio, con sede a Bologna, presieduto da Giovanni Vicini, un avvocato nativo di Cento che già aveva ricoperto incarichi istituzionali in precedenti esperienze repubblicane. Venne immediatamente nominata un'Assemblea che il 4 marzo 1831 approvò il testo di una Carta costituzionale di orientamento liberal-democratico, fondata sul principio della separazione dei poteri dello Stato. L'esperienza delle Provincie Unite ebbe breve durata: il 26 marzo dello stesso anno il governo austriaco intervenne militarmente e riconsegnò i territori ribelli nelle mani di Gregorio XVI, il quale, tuttavia, a seguito di quella parentesi rivoluzionaria, inaugurò una stagione di riforme volte a modernizzare il Paese, venendo incontro ad alcune istanze liberali. Sul punto, si veda: A. Sorbelli, *Un cimelio diplomatico. Il «Non intervento» e un «Libro bianco» dello Stato delle Provincie unite italiane nel 1831*, in «La Bibliofilía», XX (1918), nn. 8-9, pp. 225-240; M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 617-623; F.G. Scoca, *Risorgimento e Costituzione*, Milano 2021, pp. 88-91.

[84] Nello specifico, gli veniva contestato di aver partecipato all'occupazione militare della cittadina di Parano al seguito delle truppe ribelli, di avere consegnato della corrispondenza al Console francese nello Stato pontificio per conto del governo repubblicano e, soprattutto, di aver diffuso la falsa notizia che numerose truppe dell'esercito francese erano sbarcate al porto di Civitavecchia per fornire supporto militare agli insorti. Le risultanze processuali della causa di Marcello Tedeschini sono state pubblicate e si trovano in *Sessione seconda; alla Congregazione speciale sommaria deputata da Sua Santità, composta di sua Eccellenza Reverendissima Monsig. Benedetto dei Baroni Cappelletti, Governatore di Roma Direttore generale di Polizia, Presidente, degli illustrissimi e reverendissimi Monsignori Ugolini, Grimaldi, Clarelli, Tosti, giudici, dell'illustrissimo Sig. Avvocato Angelo Buglioni, Assessore di Polizia, relatore,* Roma 1831, pp. 79-88.

[85] In verità, l'amnistia concessa dal cardinale Benvenuti venne invalidata da Gregorio XVI non appena l'intervento militare dell'esercito austriaco pose fine all'esperienza delle Provincie Unite. Sul punto, si veda A. Oriani, *La lotta politica in Italia. Origini della lotta attuale (476-1887)*, Torino-Roma 1892, p. 332.

Diario di Roma del 9 luglio[86]. Il ricorso alle amnistie, tuttavia, almeno nelle aspettative processuali di Tedeschini, doveva essere solamente una «tavola di naufragio in caso di fatalità». Egli, infatti, era convinto della propria innocenza, come si evince da una lettera inviata al proprio difensore, l'avvocato Raffaele Ala[87], in cui gli trasmetteva alcuni documenti, da produrre «in manica ai Sig.ri Giudici», che lo avrebbero scagionato dalle accuse[88].

Il collegio giudicante, tuttavia, non ritenne fondate le difese né tantomeno applicabili le menzionate amnistie e, con sentenza del 3 ottobre 1831, condannò Tedeschini a 10 anni di reclusione (ridotti poi a 4 per grazia del sovrano), da scontare integralmente nel Forte Sangallo di Civita Castellana. Nei quaderni vi è un sostanzioso filone di corrispondenza in cui Tedeschini lamentava la violazione di numerosi diritti processuali e la conseguente illegittimità della condanna. In particolare, in un'accorata petizione a due Procuratori dei poveri, rappresentava che gli era stata preclusa senza giustificato motivo la possibilità di nominare a sue spese un avvocato di fiducia, che non erano state adeguatamente valutate le certificazioni, sottoscritte da parroci e priori della sua zona, che attestavano la sua buona condotta morale e, infine, che non erano stati ammessi i testimoni da lui citati, ma che gli unici a essere stati escussi erano gli stessi soggetti che lo accusavano dei fatti a lui ascritti[89].

Per tutto il periodo della detenzione, Tedeschini continuò a spedire lettere volte a censurare i gravi vizi di forma che avrebbero invalidato la sua condanna e a richiedere una revisione della propria posizione dinanzi «ad una nuova adunanza di Giudici più forniti di sangue freddo [...] e di raziocinio maggiore»[90]. Il tono utilizzato è estremamente melenso e ridondante: ricorrendo agli stilemi tipici delle suppliche carcerarie, l'obiettivo dell'autore era quello di suscitare la commiserazione del destinatario, facendo leva principalmente sulla infelicità della propria condizione. Ne traspariva un funzionamento della giustizia fondato sull'irritualità e sul privilegio personale, piuttosto che sulla rigida applicazione di regole formali, e in cui

[86] Sulla stampa periodica in Roma e sulla storia del Diario di Roma, si veda M. Formica, *Mutamenti politici e continuità redazionali: le gazzette della stamperia Chracas*, in M. Caffiero, G. Monsagrati (curr.), *Dall'erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX secolo*, Milano 1997, pp. 103-126.

[87] Lo stesso Raffaele Ala, professore di diritto criminale alla Sapienza di Roma, del quale si è discorso nel cap. II, par. 2.4.

[88] M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, cit., pp. 9 e ss.

[89] M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, cit., pp. 59 e ss.

[90] M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, cit., p. 95.

anche il foro interno conservava una certa rilevanza processuale. Per questo motivo Tedeschini, in una lettera indirizzata a papa Gregorio XVI, si sentì in dovere di affermare che «non fu mai a capo di turbolenze, o di partiti; non mai ha mancato ai doveri di uomo religioso[91], di quieto cittadino e di padre sollecito alla educazione dei propri figli»[92]. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni ricevute in merito, in particolare dal giudice processante Gaetano Mordioni[93] che gli aveva garantito che la sua causa sarebbe stata ridiscussa dinanzi ad un'altra commissione speciale in un'udienza fissata il 2 Aprile 1833, il nuovo giudizio non venne mai instaurato e Tedeschini fu costretto a scontare integralmente la pena nel Forte di Civita Castellana.

In questo luogo, le condizioni di vita dei detenuti erano pessime. Innanzitutto, il Forte presentava degli evidenti problemi strutturali, legati principalmente al fatto che non era stato originariamente progettato come luogo di pena. In una lettera del 13 aprile 1832 indirizzata al Comandante Ferdinando Colasanti, una delegazione di reclusi, tra i quali vi era anche Tedeschini, descrissero una realtà carceraria di assoluto degrado[94]. I firmatari della missiva lamentavano in particolare l'assenza di aperture nelle celle e lo scarso riciclo dell'aria che rendeva invivibile l'ambiente sia d'estate a causa del caldo, sia d'inverno a causa del freddo.

Contestazioni più precise all'amministrazione del Forte si ritrovano in una lettera indirizzata al Governatore di Roma Grimaldi e scritta da Francesco Madami, compagno di cella di Tedeschini[95]. Nel dettagliato

[91] Nelle risultanze processuali si trovano riportate, invece, alcune testimonianze in cui Tedeschini veniva dipinto come un uomo «di costumi riprovevoli, e irreligioso». Si veda *Sessione seconda; alla Congregazione speciale sommaria deputata da Sua Santità*, cit., p. 88.

[92] M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, cit., p. 79.

[93] Sono molto scarse le notizie su Mordioni. Di lui sappiamo che svolse a lungo l'incarico di uditore della Sacra Consulta e che nel marzo del 1850 venne chiamato a far parte della Commissione direttrice dei processi. Si veda C. Lodolini Tupputi, *La Commissione governativa di Stato*, cit., p. 104.

[94] I toni apertamente critici nei riguardi dell'autorità papale e delle istituzioni pontificie («E in qual parte del Mondo si fanno mai queste crudeltà? Forse nell'Asia tra la gente selvaggia, dove lo strazio comune degli uomini porta sollievo? No: nell'Europa, anzi nell'Italia, anzi in Roma, e sotto un Sovrano che vuol essere appellato Santo Padre») valsero ai reclusi quasi due mesi di permanenza nelle segrete del Forte. Cfr. M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, cit., pp. 24-41.

[95] Anche Madami era stato processato per il suo coinvolgimento nei moti del 1831 ed era stato condannato a 7 anni di reclusione nel Forte Sangallo, poi ridotti a 3 per grazia del sovrano. Nei quaderni sono raccolte molte lettere e petizioni a firma di entrambi, i quali si lamentavano di essere le uniche due persone a dover scontare una pena per avere aderito al governo delle Provincie Unite: «Si pubblicarono le sovrane amnistie, e due

elenco di doglianze ivi contenuto, si legge che il Comandante Colasanti era troppo spesso assente e si disinteressava delle condizioni di vita dei reclusi, il vitto era scarso e di pessima qualità, vi erano numerosissime carenze nella fornitura carceraria, il medico in servizio presso il Forte spesso ignorava i reclusi che facevano richiesta di essere visitati, vi erano ritardi sistematici nella consegna della corrispondenza, e così via[96].

Un altro grande problema era rappresentato dalla violenza e dai soprusi perpetrati sistematicamente dal personale di sorveglianza nei confronti dei detenuti. Il personaggio più odiato era l'assistente Conati, la cui condotta fu oggetto di una apposita petizione scritta dai reclusi e indirizzata al Comandante Colasanti in data 29 ottobre 1832[97]. Al Conati veniva contestato di non fornire ai detenuti le coperte per l'inverno nonostante i ripetuti richiami dello stesso Comandante, di appropriarsi dell'olio per le lanterne destinato ai detenuti, di non restituire i beni personali confiscati ai reclusi delle segrete una volta che venivano ricondotti in larga[98] e, in generale, di reprimere con la violenza ogni minima protesta o atto di insubordinazione. Molto spesso, infatti, le petizioni con cui i detenuti si lamentavano delle proprie condizioni non solo non producevano alcun effetto positivo, ma anzi davano seguito ad una severa reprimenda da parte del comando del Forte che puniva i reclusi relegandoli nelle segrete e limitandone il vitto a pane e acqua.

In buona sostanza, le condizioni igieniche precarie, le gravi carenze nella fornitura carceraria e le sistematiche vessazioni da parte del personale di sorveglianza costituivano una vera e propria pena ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà, rendendo la reclusione insostenibile per i condannati.

A causa di tali condizioni, i mesi trascorsi nel Forte compromisero definitivamente le già precarie condizioni di salute di Tedeschini, che durante la prigionia iniziò a soffrire di «una affezione flogistica al fegato [...] ed una costante itterizia oltre alle febbri d'intermittenza»[99]. Cominciò a maturare in lui la convinzione che la reclusione lo avrebbe ineluttabilmente

milioni di sudditi furono perdonati, ad eccezione di un picciol numero esiliati, com'è noto. Il ricorrente però e Francesco Madami soli rimasero nelle carceri» (M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, cit., p. 72).

96 M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, cit., pp. 65-76.

97 M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, cit., pp. 48-55.

98 Tedeschini in particolare sosteneva che gli fosse stata sottratta una collanina raffigurante un'immagine sacra che la moglie gli aveva fatto recapitare in carcere. Cfr. *ivi*, p. 52.

99 *Ivi*, p. 82.

condotto alla morte e, pertanto, in più occasioni scrisse al papa, allegando le certificazioni sottoscritte dai medici di servizio presso il Forte, per chiedergli la commutazione del residuo della pena in un equivalente periodo di esilio al di fuori dei confini dello Stato. Quando ormai gli rimanevano solo pochi mesi da scontare, arrivò persino a chiedere il trasferimento a proprie spese in un convento, ma nessuna di queste istanze trovò accoglimento.

4. *Considerazioni conclusive sulla reclusione politica*

Come fin qui evidenziato, la repressione dei reati politici nello Stato pontificio si articolava all'interno di un sistema intrinsecamente coerente, dotato di proprie fattispecie tipiche di reato, di un proprio modello processuale *ad hoc*, e di un proprio catalogo di pene. I tre momenti, peraltro, erano contestualmente informati dalla medesima *ratio*, consistente nell'emarginazione, se non addirittura nell'eliminazione, del reo politico che, in quanto tale, non veniva considerato come un semplice criminale, bensì come un vero e proprio nemico dell'ordinamento[100].

Come notava Otto Kirchheimer: «Every political regime has its foes or in due time creates them»[101]. Sebbene l'analisi di Kirchheimer si fosse concentrata principalmente sugli stati totalitari del '900, il problema dell'utilizzo dello strumento giuridico per legittimare politicamente il governo di una Nazione ed eliminarne gli oppositori è tanto antico

[100] Fra i primi autori ad occuparsi in una prospettiva storica dei rapporti fra giustizia e politica vi fu il francese François Guizot, che definiva l'utilizzo per finalità politiche dello strumento processuale un sintomo del fallimento di un governo: «Che farà quel governo che vede la società male amministrata agitarsi sotto di sé? Inabile a governarla, intraprenderà a punirla. Non ha saputo adempiere alle sue funzioni, usare della sua forza; domanderà perciò ad altri poteri di esplicare un ufficio che non è il loro, di prestargli una forza per un impiego al quale questa non è destinata. E poiché il potere giudiziario si trova in rapporti più stretti e intimi che non ogni altro con la società, poiché tutto mette capo o può metter capo a processi, sarà per l'appunto il potere giudiziario a essere chiamato a uscire dalla sua sfera legittima, per esercitarsi in quella ove il governo non è potuto bastare. Abbonderanno allora i processi in cui è interessato il governo. Si vedranno allora le leggi penali ricevere una estensione non solo contraria ai loro termini, ma fuori della portata ove esse possono giungere. L loro definizioni saranno allora costrette, per così dire, ad aprirsi e ad ammettere ciò che esse non contenevano affatto. Allora gli atti saranno considerati in ragione delle persone; le intenzioni terranno luogo degli atti; le presunzioni suppliranno alle prove» (F. Guizot, *Giustizia e politica*, Torino 1945, pp. 93-94).

[101] O. Kirchheimer, *Political Justice*, cit., p. 3.

quanto la nascita degli ordinamenti statali stessi in età moderna. Nello Stato pontificio questo fenomeno assunse profili di assoluta peculiarità. Le vicende di Pacifico Giulini, di Charles Paya, di Gisa, di Marcello Tedeschini e degli altri reclusi nelle fortezze pontificie dimostrano, infatti, come dalla posizione di «politico» (accusato, prima, e condannato, poi) derivasse tutta una serie di conseguenze giuridicamente rilevanti che producevano alcune rilevanti differenze rispetto alla popolazione carceraria «comune».

Questa diversità di trattamento, soprattutto nella fase dell'esecuzione della pena, è un prodotto tipico dell'Ottocento giuridico; ciò per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, il modello statale dell'assolutismo monarchico, che aveva caratterizzato l'età moderna, era stato messo irreversibilmente in crisi dalla Rivoluzione francese. Sul piano che qui ci interessa, al progressivo affievolimento del potere monarchico seguì un conseguente ridimensionamento dell'alveo dei reati di lesa maestà, all'interno del quale non venivano più fatte rientrare tutte quelle condotte che, anche indirettamente, consistevano in un'illecita usurpazione di una qualsiasi delle innumerevoli prerogative del sovrano, ma le fattispecie tipiche iniziavano ad essere limitate alle sole condotte puramente politiche[102]. In secondo luogo, il diffondersi della finalità emendativa della pena e il maggiore spazio che la pena detentiva iniziò progressivamente a trovare nelle principali codificazioni penali europee produssero una riflessione interna ai singoli ordinamenti su quali fossero le categorie sociali e di «autore tipo» più proficuamente emendabili, alle quali era opportuno applicare il sistema penitenziario.

Per le ragioni poc'anzi illustrate, il regime detentivo dei politici non poteva più essere il medesimo di quello di tutti gli altri detenuti. Ritornando all'esperienza diretta dei reclusi politici, le pessime condizioni strutturali del Forte Sangallo e della Rocca di Paliano, le continue vessazioni del personale di sorveglianza e la sostanziale indifferenza delle istituzioni non erano meramente dovute all'inefficienza e all'incuria dell'amministrazione pontificia, ma erano parte essenziale del trattamento carcerario che, lungi dal dover rieducare un nemico dello Stato, era finalizzato all'afflizione del condannato e al suo allontanamento dalla società.

[102] Molti autori hanno individuato in questo mutato contesto ordinamentale il passaggio decisivo dalla nozione di «lesa maestà» a quella di «reato politico». Cfr. L. Scatena, *Le società segrete*, cit., pp. 305-307.

Considerazioni conclusive

Le travagliate vicende della riforma dei luoghi di pena nello Stato pontificio, al di là dell'esito complessivamente modesto, rappresentano un efficace esempio dell'estrema complessità del fenomeno penitenziario, che mal si presta ad interpretazioni storiografiche, per così dire, «unidirezionali». Sono perfettamente condivisibili sul punto le considerazioni di Chiara Lucrezio Monticelli, secondo la quale il carcere penale moderno «non nacque da una sola matrice filosofica, né in un solo momento e tanto meno si configurò in modo univoco, monolitico, sempre uguale e chiuso in se stesso. Fu piuttosto il punto di arrivo e di convergenza di una molteplicità di correnti di pensiero, laiche e cattoliche, di diverse dottrine penali e, soprattutto, di una varietà di pratiche di lungo periodo sperimentate su soggetti diversi»[1].

Nello Stato pontificio tutti questi elementi si intrecciarono, assumendo forme senza dubbio originali, ma perfettamente coerenti con le peculiari caratteristiche di quell'ordinamento. Le *élites* culturali del Paese, di ispirazione laica e liberale, lessero le opere dei *prison reformers* italiani ed esteri e ne condivisero le istanze di riforma del sistema carcerario facendone una battaglia di civiltà e di progresso.

Allo stesso modo, anche gli ambienti più conservatori e vicini alla Curia diedero una spinta propulsiva al rinnovamento dei luoghi di pena, insistendo sul presunto primato della Chiesa in materia penitenziaria, plasticamente rappresentato dal pionieristico istituto del San Michele. Un primato che, per inciso, sembrava essere giustificato da un certo orgoglio nazionalistico/confessionale, piuttosto che da effettive fondamenta storico-giuridiche. Individuare nel correzionale trasteverino un antesignano diretto del penitenziario ottocentesco – come è stato osservato – significa compiere una «retroproiezione di categorie successive su un istituto che rispondeva in realtà a logiche differenti»[2], strettamente legate a pratiche detentive tipiche dell'età moderna e al contesto romano di inizio Settecento, ancora profondamente permeato da quell'«ansia tutta controriformistica per il disciplinamento della gioventù riottosa»[3]. Se proprio si vuole trovare un

[1] C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma*, cit., p. 475.

[2] L. Coccoli, *Perché il colpo passi la pelle*, cit., p. 4.

[3] *Ivi*, p. 10.

elemento innovativo del San Michele che esercitò una certa influenza sul movimento ottocentesco di riforma, lo si deve ricercare non sul piano giuridico, quanto piuttosto su quello architettonico.

In terzo luogo, anche la dottrina criminalistica, seppure con il consueto ritardo e non senza divergenze interne, iniziò ad accettare l'emersione del principio correzionale in seno alla concezione finalistica della pena e a richiedere un più vasto ricorso alla pena privativa della libertà personale all'interno del catalogo penale.

Questi stimoli così eterogenei, favoriti dalla sensibilità di Pio IX per il tema, alla fine, produssero quanto di più simile ad una compiuta riforma penitenziaria ci si potesse aspettare. Preso atto del fallimento dei numerosi tentativi di rinnovamento della legislazione penale, il governo pontificio, spronato dal pragmatismo di De Merode, decise di rinunciare al riconoscimento ufficiale della reclusione di lunga durata all'interno del catalogo penale e di procedere comunque, in via amministrativa, all'adozione dei nuovi principi in materia di esecuzione penale. Si trattava di un *modus operandi* perfettamente in linea con le caratteristiche costituzionali dello Stato pontificio, ossia un tipico ordinamento di Antico Regime che rifiutava con forza il principio rappresentativo quale elemento fondante della propria sovranità e che non riconosceva al proprio interno la vigenza di una ben delineata gerarchia delle fonti del diritto.

Le peculiarità dell'approccio pontificio alla questione emergono con chiarezza dal confronto con gli ordinamenti stranieri. In Francia, ad esempio, la scelta del modello isolazionista cui conformare la legislazione penitenziaria avvenne a livello parlamentare, dove si diede vita ad un annoso dibattito – peraltro conclusosi in un nulla di fatto – fra la corrente philadelphiana e quella auburniana[4]. La materia che a Parigi avrebbe dovuto formare l'oggetto di un'apposita legge dello Stato, discussa e approvata in seno ad un'assemblea rappresentativa, a Roma venne disciplinata attraverso circolari ministeriali e regolamenti interni.

Ciononostante, dopo circa un ventennio di tentativi falliti, l'approvazione della circolare n. 1980 del 1855 sembrò aprire la strada ad una riforma organica del sistema, per quanto grossolana e frammentaria. Tuttavia, si trattò di una riforma destinata, per diverse ragioni, a rimanere sulla carta. Innanzitutto, la scelta di rinunciare alla modifica legislativa del codice penale, per quanto funzionale ad accelerare i tempi dell'emissione dei provvedimenti in materia penitenziaria, compromise inevitabilmente

[4] Si veda sul punto J.G. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Parigi 1990, pp. 229 e ss.

la coerenza intrinseca del sistema, ingenerando un pericoloso iato fra il diritto penale sostanziale e la fase esecutiva della condanna. L'idea del governo era quella di rimediare all'arretratezza del catalogo penale gregoriano, aggirando l'intervento legislativo e agendo direttamente sulle strutture dedicate all'esecuzione penale. Formalmente, i giudici, in assenza di modifiche legislative, avrebbero continuato a pronunciare sentenze di condanna alla pena della galera, ma qualora queste ultime fossero state eseguite all'interno di nuove strutture penitenziarie, costruite secondo il principio isolazionistico, avrebbero automaticamente mutato la propria natura. Insomma, si sarebbero di fatto trasformate in pene meramente privative della libertà personale, mirate alla correzione del reo, attraverso la definizione di un trattamento penitenziario riabilitativo, delineato dai regolamenti disciplinari interni secondo le tre direttrici del lavoro, dell'istruzione civile e della pratica religiosa.

Ma, al di là delle incoerenze sul piano giuridico, la vera causa dell'insuccesso della riforma deve attribuirsi al tessuto economico e produttivo dello Stato pontificio. Nonostante iniziassero ad emergere i primi «embrioni di capitalismo»[5], la produzione della ricchezza era ancora legata ad un'economia di tipo feudale, incentrata prevalentemente sull'agricoltura e sul piccolo artigianato. «Excepté ce que les Italiens appellent les beaux-arts – sentenziava Maurice Pujos nel suo studio sulla legislazione pontificia – Rome ne produit rien, absolument rien»[6].

L'assenza di capitali stranieri, la diffidenza verso le importazioni, l'eccessivo incremento del debito pubblico non finalizzato alla crescita erano solo alcuni dei fattori che contribuirono al sostanziale immobilismo dell'economia pontificia. Il tasso di disoccupazione raggiunse livelli allarmanti, la domanda interna ne risentiva e ciò rappresentò un insormontabile ostacolo allo sviluppo economico del Paese. I pochi impianti manifatturieri, concentrati soprattutto nei principali centri urbani, come Roma e Bologna, si inserivano in un contesto produttivo che rimaneva sostanzialmente legato a modelli tradizionali. Mancavano i capitali e la forza imprenditoriale necessaria, affinché si venisse a creare «un nucleo di industrie di base»[7], che si facesse carico della crescita dell'intero settore. Ciò non poteva non avere ripercussioni dirette anche sul mondo penitenziario.

I condannati nei bagni penali dello Stato, infatti, trascorrevano le proprie giornate nel totale ozio non (o almeno non solo) a causa della

[5] M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., p. 692.

[6] M. Pujos, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, cit., p. 12.

[7] M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., p. 696.

negligenza amministrativa dei Direttori degli stabilimenti, ma, soprattutto, a causa della strutturale assenza di domanda interna che giustificasse il loro impiego. Mancava, insomma, quel solido ceto industriale che, in Paesi più sviluppati come l'Inghilterra o gli Stati Uniti d'America, diede un'essenziale spinta propulsiva alla riforma dei luoghi di pena.

Infine, mancavano i due elementi essenziali per poter dar vita ad una riforma di così ampio respiro: la stabilità politica e la disponibilità di sufficienti risorse pubbliche. L'assenza di questi due fattori faceva sì che l'interno sistema carcerario versasse in un perenne stato emergenziale, che l'amministrazione pontificia cercava di fronteggiare attraverso un ricorso diffusissimo ai provvedimenti graziosi. Per capire le dimensioni del fenomeno, si prenda ad esempio il solo anno 1853. In occasione delle celebrazioni pasquali, vennero concessi sconti di pena da tre a sei mesi a 479 forzati dei bagni di Civitavecchia, 140 forzati del Forte Urbano di Bologna, 252 forzati della casa di condanna di Ancona, 12 del Forte di Paliano, 139 del bagno penale di Terracina, 362 della Rocca di Spoleto, 18 della Casa di correzione presso le Carceri Nuove di Roma, 166 della Casa di detenzione alle Terme diocleziane, 7 dell'Ergastolo di Corneto, 209 della Rocca di Narni, 79 della Casa di condanna in Porto d'Anzio, 11 del Forte San Leo, 163 del Forte di Civita Castellana[8]. Nell'ottobre dello stesso anno il Presidente del Tribunale della Sacra consulta concesse sconti di pena da uno a tre mesi a 1393 condannati della darsena di Civitavecchia e nel novembre, il Delegato apostolico di Spoleto concesse sconti di pena da uno a tre mesi a 335 condannati della Rocca di Narni[9]. Insomma, questi dati (ma se ne potrebbero citare altrettanti per gli anni precedenti e successivi) attestano chiaramente come la frequenza e la portata dei provvedimenti graziosi avessero lo scopo di sopperire alla totale assenza di progettualità intorno all'organizzazione delle carceri e dei luoghi di pena, al solo fine di evitarne il collasso.

In conclusione, i deludenti esiti dei tentativi di riforma penitenziaria che interessarono lo Stato pontificio consentono alcune riflessioni generali sul tema. La «questione penitenziaria» può essere definita come un fugace innamoramento collettivo dell'Occidente. Nel giro di qualche decennio, le centinaia di opere pubblicate a sostegno delle nuove teorie egemonizzarono

[8] Cfr. ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 29, tit. 1, rub. 6, 1853, II, fasc. *Posizione relativa alla minorazione di pena concessa nella S. Pasqua del 1853*.

[9] Cfr. ASR, *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*, busta 29, tit. 1, rub. 6, 1853, II, fasc. *Diminuzione di pena*.

il dibattito culturale e giuridico sui sistemi punitivi, plasmando i codici penali degli Stati europei e spronando i governi nazionali in una corsa verso la costruzione delle più moderne strutture detentive.

Tuttavia, la definitiva consacrazione del penitenziario quale luogo privilegiato dell'esecuzione penale, sebbene portasse con sé una rinnovata concezione della pena, nei fatti si risolse «in un obbrobrioso e spietato annientamento dei condannati»[10], in continuità con le pratiche punitive precedenti. L'isolamento cellulare, il lavoro, la preghiera e tutti gli altri elementi trattamentali, che teoricamente avrebbero dovuto fare del penitenziario un «laboratory of citizenship»[11], non solo non ottennero mai la sperata riduzione del tasso di recidiva, ma, anzi, contribuirono ad ingenerare ulteriore senso di alienazione a danno dei condannati. Quel «mistico raccoglimento» in celle individuali che i *prison reformers* speravano avrebbe condotto i rei verso la definitiva riabilitazione, alla prova dei fatti si tramutò in uno strumento di emarginazione sociale. In buona sostanza, il bagno penale, trasformatosi in penitenziario cellulare, non perse la sua «struttura emarginante, diseducatrice e violenta»[12] (e, si potrebbe aggiungere, fortemente classista).

Se a tutto ciò si aggiunge l'enorme dispendio di risorse pubbliche necessario alla realizzazione di strutture detentive conformi ai nuovi modelli penitenziaristici, si comprende il motivo del rapido abbandono del principio isolazionista dopo poco più di un secolo dalla sua prima formulazione. Già nel 1931, il Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco, nella relazione illustrativa del nuovo regolamento penitenziario, liquidava l'isolamento continuo dei detenuti, ammettendo che l'unico risultato da esso prodotto era stato quello di «rafforzare ed eccitare le tendenze antisociali del condannato, rendendone più difficile il riadattamento alla vita libera»[13]. Dopo esattamente quarant'anni dall'entrata in vigore del primo ordinamento penitenziario dell'Italia unita, che rappresentò il prodotto definitivo di circa un secolo di dibattiti sulla miglior forma da dare ai luoghi di pena, il governo italiano riconobbe i limiti strutturali delle istanze dei *prison reformers* ottocenteschi, consegnandole definitivamente alla storia.

Questa esperienza, per quanto breve e fallimentare, lasciò un segno

[10] P. Manca, *Istituti di prevenzione e di pena*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano 1973, p. 3.

[11] L'espressione è stata coniata da M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., p. 47.

[12] G. Tessitore, *L'utopia penitenziale borbonica*, cit., p. 211.

[13] *Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia n. 147 del 27 giugno 1931 – Anno IX*, p. 2.

indelebile nella cultura penalistica italiana (e non solo). Ad essa, innanzitutto, deve essere ascritto il merito di aver conferito dignità scientifica ad un settore dell'ordinamento, come quello dell'esecuzione penale, che fino a quel momento la dottrina giuridica trattava con una sorta di «metafisico distacco»[14]. Il florilegio di trattati dedicati alla questione e, soprattutto, l'organizzazione di numerosi congressi penitenziari, a livello nazionale e internazionale, furono una fondamentale occasione non solo per discutere delle principali questioni relative all'esecuzione penale, ma anche per favorire lo sviluppo di un linguaggio comune attraverso il confronto di esperti di tutto il mondo, gettando le basi per la definitiva affermazione del «diritto penitenziario» nell'alveo delle discipline giuridiche. Il movimento ottocentesco di riforma, inoltre, fu l'artefice di un cambio radicale nella concezione della pena. Il reo, nei cui confronti veniva comminata la sanzione, cessava di essere un mero strumento di cui lo Stato si serviva per perseguire l'interesse pubblicistico alla riduzione dei fenomeni criminosi e diveniva il fine dell'esecuzione penale che, attraverso la predisposizione di un adeguato trattamento penitenziario, doveva essere indirizzata alla sua riforma morale e al successivo reinserimento nella società. Ne conseguì un processo tendenziale di umanizzazione e di razionalizzazione dei luoghi di pena che, almeno nelle intenzioni, doveva contribuire a superare quel senso di abbandono e di stigmatizzazione sociale che colpiva i condannati dei vecchi bagni penali.

Questa discrepanza fra propositi astratti e risultati concreti, tuttavia, non può considerarsi un prodotto di circostanze contingenti o della semplice inadeguatezza di questo o di quel governo nazionale. Si tratta di un fenomeno talmente ricorrente e diffuso, che non può non suscitare riflessioni di carattere generale. Innanzitutto, appaiono condivisibili le parole di Foucault per il quale «la 'riforma' della prigione è quasi contemporanea alla prigione stessa»[15]. A partire dalla definitiva consacrazione della pena privativa della libertà personale nei cataloghi penali dei codici ottocenteschi, la questione della corretta ed efficiente organizzazione dei penitenziari ha costantemente animato il dibattito giuridico e politico, dando vita a centinaia di interventi legislativi e amministrativi che, di volta in volta, hanno tentato di eliminarne i difetti, spesso facendone emergere degli altri. Quello che sorprende è l'incredibile resistenza del microcosmo carcerario a qualsiasi sollecitazione calata dall'alto. Non è un caso che i principali problemi che riguardano l'odierna amministrazione

[14] G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1909.

[15] M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 255.

penitenziaria siano pressoché gli stessi denunciati dai *prison reformers* nel XIX secolo: sovraffollamento, insalubrità degli ambienti, violenza del personale di sorveglianza, ecc. Gli inconvenienti del carcere penale sono noti da secoli, tuttavia qualsiasi tentativo di immaginare un'alternativa appare ancora utopistico. Il carcere, dunque, sembra essere «la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno»[16].

[16] *Ivi*, p. 252.

Appendice documentale

1. *Rapporto della commissione per la riforma del sistema carcerario* (ASR, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*, busta 8, fasc. 68)

I. *Rapporto preliminare*

Nel lodevole impegno in cui è questa rispettabile Commissione di corrispondere sollecitamente ai Sovrani voleri della Santità di N.S. vedrà nella sua saggezza non poter venire alla compilazione dei Regolamenti di disciplina e di amministrazione per le prigioni, e case di pena dello Stato Pontificio, se prima non conosce i nuovi Codici di procedura criminale, e delle leggi penali. Non ignora la Commissione come le leggi di un paese perché siano giuste, e sagge debbano essere tutte promulgate dalla volontà del Legislatore; e riconoscendo così un'unità di principio debbano le une dalle altre dipendere, e collegarsi strettamente fra loro a guisa di tanti anelli che formano una lunga catena. Se questa massima non si osserva fino allo scrupolo, il nuovo ordinamento di leggi, nelle quali può solo riposare la forza di un Governo, tornerà presto ad avvolgersi nell'incertezza, che si farà ognor più gigante per istruzioni, e circolari provocate quasi sempre con finissima astuzia. Dai subalterni per aprirsi la strada agli arbitri, alla infedeltà dell'amministrazione.

Che i Regolamenti di disciplina per le prigioni, e case di pena debbano essere in analogia coi Codici di procedura e penale, basta onde esserne persuasi, volger gli occhi ai Regolamenti francesi su ciò pubblicati, quali sono: Costitution du 22 Frimaire anno 8, 13 Dicembre 1799, e manuel des prisons, Paris 1822, Loi per les prisons 10 Juin 1844, Circulaire dei 13 Juillet 1844 Observation de la Cour de Cassation et des cours royales de France, Paris 1845.

Sarà pur duopo indicare ai Custodi le norme che devono seguire prima di ricevere nelle prigioni un arrestato, la responsabilità che li grava, la sorveglianza che devono praticare sui detenuti, avvertendo sempre nello stabilire i precetti, che questi non alterino minimamente i sistemi della criminale istruzione.

Egualmente come dettare i Regolamenti per gli stabilimenti penitenziari senza conoscere le varie pene che saranno stabilite dalle nuove leggi penali? Se il modo dii espiazione deve essere diverso in ragione della diversità della pena, né più confondersi le une colle altre, come si confusero fin qui la galera, e l'opera pubblica, ragion vuole che per ogni diverso stabilimento diverse norme disciplinari siano adottate.

Né questo è tutto: ché fa pur bisogno conoscere qual sistema voglia seguirsi

dal nostro Governo sulla material costruzione delle prigioni, e case di pena. Se le carceri hanno una volta a cessare di essere scuola di mutua corruzione, per cui è sempre più ammorbata la società di recidive di delitti, è assolutamente necessario che queste carceri, e case di pena cessino pure di essere quali sono nella loro materiale costruzione; senza di ché i Regolamenti di disciplina, anche savissimi, produrranno quello stesso frutto, che disgraziatamente ne abbiamo fin qui raccolto.

Finché i detenuti, e condannati si terranno a contatto fra loro, e quasi stipati, com'è al presente, nulla può giovare per impedire fra loro la demoralizzazione, il mutuo insegnamento di ogni vizio. In mezzo a questo pestifero contatto, chi può dettar norme capaci d'ingentilire i loro cuori, di dirozzarli, e di gettarvi i semi di una morale?

Se non si mira al conseguimento di questo unico fine, la umana giustizia sarà sempre responsabile innanzi a Dio di accrescere, piuttosto che diminuire le sorgenti dei delitti. Dettate pur pene, o più severe di quelle di Dracone, o più umane di quelle immaginate da Howard, saranno queste sempre da riprovarsi se non mireranno ad evitare la corruzione de' colpevoli. La pena non deve restringersi all'esercizio di una vendetta, né al solo fine di spaventare, ma «*constitutuitur in emendatione hominum*» come saviamente fin da' suoi tempi avvertiva il Giureconsulto Paolo, e ci lasciava scritto ne' suoi frammenti. (*Frag. 20 de poenis*)

Prima adunque di porre mano al lavoro, fissiamo i principi, e vediamo di conoscer bene le fondamenta sule quali dovremo poi innalzare quella parte di edificio, ch'è all'opera nostra commessa.

Il Segretario della Comm.e

II. *Rapporto sullo stato attuale delle carceri del nostro stato*

Per farsi un'idea di quanto altamente debbano gridare la umanità, e la giustizia alla riforma delle nostre prigioni nella loro material costruzione, basta volgere uno sguardo allo stato attuale delle medesime. Io ve ne darò brevi cenni col maggior ordine che mi sarà possibile.

Nel nostro piccolo paese esistono n° 247 prigioni, perché ogni capo luogo di Provincia, ogni Città, e Castello ha la sua propria. Talune di queste prigioni sono quelle stesse degli antichi Feudatari, e Duchi del medio evo. Tali sono per esempio quelle di Ravenna, e di Camerino, posti quasi ne' sotterranei, ne' quali per la umidità, e mancanza di aria sono straziati più che custoditi quei miseri, che vi sono rinchiusi.

A foggia di queste possono dirsi costrutte le altre tutte, perché la rozzezza in cui si avvolse la giurisprudenza penale ne' bassi tempi faceva riguardare gli accusati, non com'individui che ancor perduta non avessero la presunzione d'innocenza, ma esseri più che colpevoli, perché compiacevasi martoriarli in mille guise, oltre

il barbaro tormento della tortura. Fabbriche per altri use costrutte, si adattarono a carceri di prevenzione, ponendo solo ogni cura per impiccolir le fenestre, per munirle di grosse inferriate, per fortificar le porte di ferramenta, come serragli di feroci belve più che di uomini. I vani di ogni carcere si distinguono in segrete, e larghe, ché in questa distinzione ridicola riponevano tutto l'acume del loro ingegno i criminalisti della vecchia scuola. Si dicevano come tuttora si dicono segrete quei vani che rendono più segregato il rinchiuso da ogni esterna comunicazione, per impedir meglio la quale si resero poco meno che oscure, perché quasi tutte da piccolo pertugio hanno la luce. Carcere largo poi appellasi quello nel quale passa il detenuto per ordine del processante che ha per lo più le fenestre sulla pubblica via, per le quali può conversar con chiunque, e andar così perdendo di mano in mano quel residuo di erubescenza che aveva pur portato seco nella prigione.

Non si ebbe neppure in pensiero, che le prigioni provvedute fossero di locali sufficienti per tener separati i prevenuti per uno stesso delitto. Vedete infatti avere un sol carcere segreto le prigioni di Minerbio, di Castelfranco, di Medicina, di Malalbergo, di Castiglione, di Bondeno, di Montesanto, di S. Benedetto, di Contigliano, di Corneto, e di molti altri luoghi del nostro stato. E qui vedete come la giustizia possa restar compromessa dal contatto di comprevenuti, che sono sempre nell'impegno di concertarsi fra loro per nascondere la verità.

Aggiungasi inoltre che se nella sola segreta vi è già un detenuto, occorrendo imprigionare una donna, manca il locale per separata custodia. Vorrei un poco sapere qual mai temperamento si adotti in simili casi. Devo supporre che si farà come si pratica in Pagliano. Quivi le donne si chiudono nella soffitta di una casa privata prossima alle carceri, nella quale possono facilmente penetrare non solo gl'inquilini del casamento, ma anche chiunque altro ne avesse il pensiero. E vi pare, che possa esser così tutelata non dirò la giustizia, ma la decenza, la morale?

Gli stessi difetti sono pure per le carceri di larga. Una sola n'esiste nelle prigioni di Castelmaggiore, di Vergato, di Bagnacavallo, di Massalombarda, di Arquata, di Offida, di Roccasinibalda, di Ficulle, di Serravalle, e via discorrendo.

Vi sono pure delle prigioni mancanti perfino d'infermeria, e di cappella, come sono a mo' di esempio quelle di Recanati, di Civitanuova, di Montesanto, di S. Vittoria ecc.

Insalubri sono i locali delle prigioni di Bazzano; insalubri anche quelli di Comacchio, di Portamaggiore, di quelle criminali di Macerata, di Filottrano, di Sassoferrato, di Treja, di Canemorto, di Poggio Mirteto, di Civitavecchia, di Camerino, e di altre molte.

Non sto a dirvi come altre prigioni siano malsicure, ed in una quasi total decadenza.

Questo è lo stato delle nostre prigioni. Le quali seppur conservar si volessero quali sono, richiederebbero urgentemente forti spese di riparazioni, che seppur servissero ad eliminare gli accennati difetti, non servirebbero mai a sbandire

quei mali gravissimi che derivano dall'associazione di malfattori dal contatto del minorenne coll'adulto, di colui che commise il primo passo al delitto coll'uomo ostinato, e maestro di perversità.

III. *Rapporto sul progressivo aumento de' condannati e sulle case di pena*

Fino al cominciare di questo secolo, seguendo noi i sistemi dei paesi stranieri, cacciavamo i nostri condannati in fondo alle galee che guardavano i mari, obbligandoli a remare sotto un trattamente il più duro di quanti mai possono idearsi, come si raccoglie dal Bando dei 19 Decembre 1705, dall'Editto degli 8 Giugno 1741, dai susseguenti Editti del 1° Giugno 1745, 28 Febbraio 1747, 24 Aprile 1748, 30 7bre 1766, Bando dei 20 Giugno 1770 ed Editti degli 11 Giugno 1784, ed 11 Aprile 1806.

Veniva pertanto ogn'individuo appena condannato spedito agli arsenali di Civitavecchia, di Ancona, di Porto di Anzio, e di Terracina, e solo taluno si rinchiudeva nel Forte S. Angelo per grazia speciale coll'obbligo di mantenersi del proprio. Così allora si avevano condannati in

Civitavecchia	N°	1543
Ancona		147
Porto d'Anzio		59
Terracina		20
Forte S. Angelo		10
Totale	N°	1779

Nel 1802 si levarono da Civitavecchia 300 Forzati di più bassa pena, che nell'inverno rimanevano in Ostia occupati negli scavi di quell'antica Città, e nell'estate, a motivo di cattiva aria, erano condotti in Roma. E rinchiusi in un locale alle falde del Campidoglio.

Seguita in appresso la invasione Francese non vi furono più galee in sul mare; e tutto ebbe altr'ordine alla forma di quel Governo conveniente.

Ripristinato il Pontificio Governo si tornò a profittare, per la reclusione dei condannati, degli antichi locali di Civitavecchia, Ancona, e Porto d'Anzio. Si volle soppresso per insalubrità d'aria quello di Terracina, più non si pensò alla Città di Ostia, ed invece si credette prudente di aprire un Bagno nella Capitale, ove risiede il Sovrano, rinchiudendo fino a 700 delinquenti in un locale presso il coloseo, chiamato l'antico squaglio del sevo.

Così andarono le cose fin circa all'anno 1820, quando pei torbidi del vicino Regno di Napoli, si vide in un batter d'occhio aumentare il numero dei delitti, e conseguentemente quello dei delinquenti, per cui fu d'uopo di ricorrere ad istantanei provvedimenti.

Si pensò allora per la sicurezza di Roma di sopprimere il Bagno del Coloseo,

destinando parte di quei condannati nel Forte S. Angelo, ed inviandone altri ne' vari stabilimenti dello stato. Si aprì il Bagno di Spoleto capace per contenere 500 individui; si aprì quello di Civitacastellana, che offriva la capacità per 300 condannati; s'ingrandì la Darsena di Ancona fino a contenere 400 individui; si profittò del locale lasciato dal Governo Italico di S. Michele in Bosco in Bologna; si profittò infine di ogni piccola fortezza dello stato, contandosi nel 1822 condannati in

Civitavecchia	N°	491
Ancona		399
Porto d'Anzio		327
Spoleto		515
Forte S. Angelo		554
Bologna		570
Civita Castellana		232
Fortezze diverse		140
Totale	N°	4228

Fra tanto numero di reclusi si contavano soli N° 160 condannati per titoli politici.

Circa il 1822 fu risarcita la Rocca di Narni, e si risarcì appunto per rinchiudervi i condannati politici. Non andò molto però, che si soppresse questa casa di pena, ed i condannati suddetti trasferiti furono in Civitacastellana. Per collocare i forzati che qui erano si aprì un bagno in Viterbo, che però dopo breve tempo venne soppresso. Fu pure nel 1823 soppressa la casa di pena in Bologna, ed aperta invece l'altra nel Forte urbano. Né qui cessò l'incertezza di agire, causa pure di più forti, e continui dispendi. Perché venuto il 1831, e ridestatasi nel nostro paese la convulsione politica, si soppresse il bagno di Forte urbano, e si aprì quello di Narni, come si attivò altra casa di pena in Roma alle Terme diocleziane.

Né questo aprir, e chiudere di case di pena, questo incostante vagare senza ordine, e senza sistemi era effetto di aumento di delinquenti. Anzi se si sta ai fatti, si scorge come dopo il 1822 il numero dei delinquenti si andasse notabilmente a diminuire, per cui nel finire del 1832 si contavano i condannati in

Civitavecchia	N°	1146
Ancona		408
Porto d'Anzio		191
Spoleto		436
Narni		80
Forte S. Angelo		36
Terme Diocleziane		309
Civita Castellana		81
Forte S. Leo		21
Totale	N°	2708

fra quali si contavano soli N° 76 condannati politici. Da quest'epoca peraltro (1832) forse per cattiv'ordine di cose, come anche per un qualche difetto della nuova legislazione penale tornò ad aumentarsi il numero dei condannati. Infatti dopo soli dieci anni, ossia nel 1842, si tornò a vedere esisterne in

Civitavecchia	N°	1503
Porto d'Anzio		139
Ancona		541
Spoleto		568
Narni		297
Civita Castellana		13
Terracina		93
Terme Dioclesiane		509
Forte S. Angelo		236
Totale	N°	3899

ai quali uniti N° 53 condannati politici esistenti nell'epoca suddetta in Civitacastellana, si ha nel 1842 un totale di N° 3952.

Questo progressivo aumento di condannati fece vedere la necessità di allestire altri locali per la reclusione de' medesimi, e così fu che si pose mano a riparare il Forte di Paliano ove, si va introducendo il sistema cellulare, lavori che fa d'uopo portar sollecitamente al loro termine.

Perché sebbene sulla clemenza del Sommo Pontefice Pio Nono siano stati graziati i condannati politici, e molti di quelli condannati per titoli comuni, nondimeno si vede sul finire del passato anno, che il numero dei condannati alla galera, ed all'opera pubblica, si è fatto anche maggiore del numero che si aveva cinque anni innanzi, cioè nel 1842. Imperocché a tutto Novembre 1847 si contano condannati in

Civitavecchia	N°	1553
Porto d'Anzio		152
Ancona		519
Spoleto		560
Narni		288
Civita Castellana		10
Terme		461
Forte S. Angelo		251
Bagno provv.o di Terracina		151
Paliano		77
Totale	N°	4023

Condannati nel	1800	1822	1832	1842	1847
N°	1779	4228	2708	3899	4023

Da questa comparazione si vede che il maggior numero de' condannati nel Governo Pontificio si è verificato nel 1822. Se però dal totale N° 4228 si levano i condannati politici in N° 160 si avranno N°4068 condannati in quell'epoca per titoli comuni, numero che quasi corrisponde a quello che avevasi al Novembre 1847, di N° 4023. Qual ultimo numero si rende maggiore se vi si aggiunge quello dei condannati esistenti al finir del Novembre in altre diverse case di reclusione cioé

alla Detenzione alle Terme	N°	205
Correz.e dei minori		40
Ergastolo di Corneto		10
Forte S. Leo		7
Civita Castellana politici		37
S. Michele		187
Totale	N°	486

Dalle quali dimostrazioni tutti noi raccogliamo come nel corso di mezzo secolo appena abbia il popolo nostro più a rozzezza inclinato, che a civilizzazione. E che ciò sia, lo addimostra l'aumento progressivo di quei delitti che predominano tra uomini fieri e selvaggi quali sono i delitti di sangue, e contro la proprietà. Presento in prova il confronto di quattro epoche, riportando il numero di quei soli delitti colpiti da condanna, non potendo per mancanza di statistiche indicare anche quei molti rimasti impuniti per difetto di prove, o per contumacia dei colpevoli.

	1800	1822	1832	1847
Delitti di sangue	362	620	857	1600
Id. di furti	790	2218	1367	2185

E per conoscere quali sono le Provincie più incolte, basta guardare quali siano quelle nelle quali più abbondano delinquenti. Vi presento uno specchio dei condannati che esistevano nel 1842 non solo nei bagni, ma pure nelle diverse case di reclusione superiormente accennate.

Denominazione delle Provincie	Numero dei condannati	Popolazione di ciascuna Provincia
Roma	661	160701
Comarca	504	51068
Frosinone	400	139979
Velletri	189	56530
Bologna	305	322228
Ferrara	247	210883
Ravenna	251	156552
Forlì	169	194399
Urbino, e Pesaro	208	225806
Loreto, e Macerata	262	228199
Fermo	81	89404
Ascoli	50	78946
Camerino	29	36592
Ancona	190	158159
Spoleto	120	116759
Perugia	220	202660
Rieti	101	59394
Benevento	99	23040
Civitavecchia	20	19601
Viterbo	274	113041
Orvieto	37	24877
Esteri	194	
Totale	4608	

Non è qui del mio tema lo enumerare le cause molte, dalle quali derivano i delitti, ne starò a proporre i mezzi per eliminarli. Dirò però con franchezza che una delle cause principalissime è quella che i condannati nella espiazione della loro pena non si possono correggere, ma quasi per necessità devono farsi più perversi; e propagatori conseguentemente de' vizi quando ritornarono in libertà. E la ragione è manifesta, se si pone attenzione al modo come sono tenuti nelle case di condanna.

È bene prima di tutto conoscere qual è la capienza dei nostri bagni confrontandola poi col numero dei Condannati che vi sono rinchiusi.

La capienza la segnerò, qual è stabilita dalla classificazione dei bagni pubblicata dalla segretaria di stato dopo il 1832. Il numero dei rinchiusi sarà quale verificavasi al terminare di 9bre 1847.

Ubicazione dei bagni	Rispettiva capienza	Condannati esistenti	In più	In meno
Civitavecchia	1200	1553	353	“
Spoleto	700	560	“	140
Roma Terme	450	613	163	“
F. S. Angelo	105	251	146	“
Ancona	450	519	69	“
Narni	300	288	“	12
Porto d’Anzio	200	152	“	48
Civita Castellana	200	10	“	190
Paliano	96	77	“	19
Totale	3701	4023	731	409

Da questo specchio si raccoglie a colpo d’occhio che nei nostri bagni esistono N° 322 condannati sopra la capienza de’ locali. Dal che è facile comprendere

1° Che i condannati vi stanno estremamente angustiati contro tutte le regole sanitarie

2° Ch’è sommamente necessario di provvedere una volta con buon senno a tali stabilimenti perché non abbia più a verificarsi l’angustia dei reclusi. Quale angustia si ravvisa maggiore se si riflette che il bagno di Spoleto non offre la capienza per 700 condannati perché così si stabilì nel 1832 ciò fu perché si aveva allora in vista di togliere da quella Rocca le carceri, e profittare di quei locali, lorché però non si è mai eseguito.

Egualmente non può contarsi sulla capienza di Civita Castellana, perché quel forte non è destinato per bagno de’ forzati, ma per la sola reclusione dei condannati politici.

Questi bisogni urgentissimi occultati dai subalterni ministri al superior Governo, facendo figurare tra gli stabilimenti di pena alcuni locali presso Terracina, altri presso S. Paolo ove si tengono presentemente i condannati. È però da riflettersi, che in Terracina vi stanno N° 152 condannati in via provvisoria soltanto, per eseguire colà lo scavo di un canale. Egualmente in via provvisoria

stanno nel solo inverno presso S. Paolo N° 158 forzati pei lavori di quella Basilica. Terminati per altro siffatte lavorazioni, cessa l'uso degli accennati locali di Terracina, e S. Paolo, ne converrebbe al Governo profittarne per stabilirvi case di forza, perché posti essendo in campagna non offrirebbero la necessaria sicurezza, e perché non tornerebbe mai conto impiantar case di pena della sola capienza di N° 200 individui, che per le spese di direzione, e custodia, e di guardia porterebbero lo stesso dispendio che può occorrere per una casa di 500 condannati.

Ma io chiamava i nostri bagni case di pena, quando invece devono chiamarsi meglio case di demoralizzazione. Queste sono formate da vastissime sale, talune delle quali contengono fino a 300 condannati. Il che porta necessariamente:

1° mancanza di sorveglianza perché non può presumersi che la custodia possa vedere, e sentire ciò che fanno, e dicono tanti condannati così simultaneamente riuniti, dal che deriva il contagio di ogni immoralità.

2° mancanza di sicurezza perché tumultuando tanta moltitudine, più difficilmente può essere repressa, per cui spesso si verificano gravi disordini.

3° Necessità per contenerli de' mezzi inumani. Pesante pastoje ad ambe le gambe, catene fisse al muro, che immobile il condannato. Da ciò l'esacerbamento dell'anima, la fierezza, e la disperazione, per cui vari si sono visti o a tentare alla loro esistenza, o macchiarsi di nuovi delitti per procurarsi un fine col patibolo.

Né questo è tutto: che i condannati tenuti così uniti contraggono fra loro simpatie, che al sortire in libertà si rendono più forti, e sono loro di spinta per affratellarsi nella consumazione di nuovi reati. Molti fatti potrei addurvi in prova di questa verità. Basta però che voi conosciate la causa romana dell'Impunità Romiti di più furti qualificati, e l'altra pur romana dell'Impunità Piccioni, egualmente di più furti qualificati. Tutti i ladri compresi nelle accennate processure si sono conosciuti nelle prigioni, e nelle case di pena. Qui si sono fatti amici, qui hanno stretto alleanza fra loro, qui forse hanno concertato quei tanti furti, che poi consumarono nel tornare alla libertà.

A questi mali così gravi non vorrà apporsi una volta un riparo? Non vorrà adottarsi un metodo più umano, generoso, e cristiano, per far che la pena serva, s'è possibile all'emenda del colpevole, e divenga per esso una specie di educazione morale, ed una occasione di conversione, e di cangiamento di vita?

IV. *Rapporto sul sistema d'adottarsi per la riforma delle nostre prigioni, e case di pena*

Il mezzo umano generoso e cristiano per evitare la demoralizzazione dei prevenuti e per conseguire la correzione dei condannati è il sistema penitenziario, ossia l'imprigionamento cellulare. Questo sistema fu immaginato dai Romani Pontefici per conseguire appunto il fine superiormente accennato, ed Essi furono i primi che ne offrirono al mondo un modello nel carcere di S. Michele a Ripa

grande eretto nell'anno 1702. Qui fu ispirato il genio del celebre *Howards*, che circa il 1780 pose in opera tutti i suoi sforzi, perché siffatto sistema penitenziario fosse adottato dall'Inghilterra. Le sue fatighe non andarono vuote di effetto, che ben presto si vide introdotto nelle prigioni d'Inghilterra il sistema cellulare. Di là si diffuse negli stati uniti, nella Svezia, nell'Olanda, in Francia, in Piemonte, ed oggi anche nella vicina Toscana.

Noi inventori però non progredimmo nell'opera nostra, forse per tristissime condizioni degli andati tempi. Oggi peraltro sembra giunto il momento che possa proseguirsi la incominciata opera, e solo progetto di riforma sulle prigioni che può presentare questa commissione al Pontefice è il sistema penitenziario immaginato dagli stessi Pontefici, ed approvato dall'opinione generale delle nazioni; sistema da rendersi uniforme tanto per le carceri di prevenzione, che per le case di pena, in conformità della legge Francese deli 10 Giugno 1844.

Non sto ad accennare quanto questo sistema sia utile per la sicurezza, per la sanità, per la correzione dei reclusi, ed anche per la economia dell'Erario giacché convenendo il sistema di minorare la durata delle pene, non avrebbe più il Governo il peso di alimentare lungamente come oggi i condannati, sulle quali cose tutte avendo diffusamente trattato uomini dottissimi è superfluo ripetere le opinioni loro, come anche presentar qui i risultati dell'esperienza.

Egualmente non sto ad accennare come debbano costruirsi le celle, qual debba essere la loro grandezza, giacché se il progetto fosse adottato, potrò presentare le piante coi relativi scandagli, e descrizioni delle prigioni costruite in Inghilterra nel 1841, nel 1844 e nel passato anno 1847.

Si apporrà per altro che quanto l'imprigionamento cellulare può convenire ai condannati, altrettanto è inconveniente pei prevenuti che vengono a sentire una pena per tanto rigorosa separazione. Questa obiezione è stata già ponderata, e discussa, per cui non ho a rispondervi che colle parole del Sig. Renuard, Consigliere della Corte di Cassazione di Parigi: «Questa separazione – egli dice – è l'interdizione di comunicare, temperata da tutte l'eccezioni che reclama l'esercizio del diritto di difesa, è piuttosto un addolcimento che un aggravio della detenzione preventiva attuale. Nulla vi ha di più penoso, e spesso di più ributtante pel prevenuto non solo innocente, ma anche non interamente cancrenato, quanto il suo contatto obbligato con degli esseri immorali, e perversi; niente di più distruttivo del pudore o di un residuo perfino di semplice vergogna; niente di più scandaloso, e costantemente dannoso agli accusati, quanto l'attuale giurisprudenza officiosa delle prigioni, che organizza degli stupidi, e colpevoli sistemi di difesa, che fa della confessione un disonore, del sentimento una debolezza».

Ogni comune dovrebbe avere la sua prigione con un dato numero di celle sufficiente al bisogno. Il numero de' detenuti che può avere ciascuna comune si desume facilmente dal seguente ragguaglio. Si hanno al presente in tutto lo stato circa N. 4788 prevenuti, numero il più forte io credo che possa mai aversi cioè

nella provincia di

Bologna	N°	512
Ferrara		1441
Forlì		245
Ravenna		345
Urbino, e Pesaro		308
Velletri		121
Ancona		269
Ascoli		69
Benevento		87
Camerino		22
Civitavecchia		25
Fermo		158
Frosinone, e Pontecorvo		431
Loreto		19
Macerata		258
Orvieto		21
Perugia		127
Rieti		106
Spoleto		144
Viterbo		328
Comarca		281
Roma		471
Totale	N°	4788

Se si confronta il numero dei detenuti in ciascuna provincia col numero delle rispettive popolazioni sopra ogni mille abitanti si avranno detenuti come appreso

Bologna	1 ⅔	sopra 1000
Ferrara	2	
Forlì	1	
Ravenna	2	
Urbino, e Pesaro	1	
Velletri	1 ½	
Ancona	1 ¾	
Ascoli	0 ¾	
Benevento	3 ¾	
Camerino	0 ⅔	
Civitavecchia	1 ⅓	
Fermo	1 ¾	
Frosinone, e Pontecorvo	3	
Loreto	2 ¼	

Macerata	1 ⅙
Orvieto	0 ¾
Perugia	0 ½
Rieti	1 ¾
Spoleto	1 ¼
Viterbo	2 ⅚
Comarca	4 ½
Roma	3 1⁄7

Questa dimostrazione mentre ci fa vedere che le popolazioni di Ascoli, Camerino, Orvieto, e Perugia sono le più aliene dai delitti, offre alle comuni una norma d'onde partire per provvedere alla capienza delle respettive prigioni.

E che il numero attuale dei detenuti di 4788 sia il massimo, cui possa giungersi sulla nostra popolazione è cosa che da ciascuno può comprendersi. Questo numero potrà essere notabilmente diminuito, se le Nuove norme di criminale procedura sapranno far ben comprendere che l'arresto di uno accusato non deve aver luogo se non per una necessità sociale, e quando si riconosce mezzo indispensabile per giungere al discuoprimento della verità.

Quanto interessi rettificare le prigioni nella loro material costruzione facilmente si comprende, se si considera che il maggior numero de' delitti sono effetto d'irriflessione e di bollor giovanile; E che gli arrestati nel maggior numero non contano gli anni trenta di età, Per cui maggiormente occorre di porre ogni cura perché il carcere non serva a demoralizzarsi, ed a perderli per sempre. La verità della mia proposizione può raccogliersi dal prospetto degli arrestati nelle carceri nuove nei primi tre mesi del 1840, solo specchio che posso presentare perché quindi non mi fu più dato di poter portare su tale articolo le mie osservazioni.

Arrestati nel 1840	Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale
Da 10 a 20 anni	176	85	63	324
Da 21 a 30	190	168	167	525
Da 31 a 40	96	61	71	228
Da 41 a 50	30	28	26	84
Sopra i 50	8	16	23	47
Totale	500	358	350	1208

Da questa dimostrazione seguono le seguenti riflessioni.

1° Il numero dei delinquenti sopra i 30 anni va gradatamente diminuendo primo perché è maggiore la riflessione, secondo perché ha tale età l'uomo ha scelto uno stato, ed il pensiero della moglie, e de' figli lo trattiene dal delitto.

2° Maggiore è il numero degli accusati sotto gli anni trenta, primo per la mancanza di una educazione religiosa, e sociale; come ne persuade il numero di 324 arrestati, che non avevano superati gli anni 20, secondo finalmente per irreflessione e bollor giovanile non trattenuto da vincoli di famiglia essendo nella maggior parte i delinquenti liberi di stato.

È un fatto che fra 1202 arrestati in un trimestre, venne sono 849 che non hanno superati gli anni trenta di età, che probabilmente il loro fatto fu il primo, e che adoperando de' ben intesi rimedj morali durante la loro detenzione, e punizione possono restituirsi alla società corretti, ed utili cittadini.

E siccome superiormente accennai che l'imprigionamento cellulare dovesse adattarsi anche per le case di pena per conseguire la correzione dei condannati, così sulle medesime non mi anderò diffondendo per non ripetere le stesse ragioni, che consigliano il sistema cellulare per le carceri di prevenzione. Accenno solo che abbracciando il sistema cellulare per le case di pena, è necessario per principii di economia e di politica, che simili case presentino la capienza almeno per trecento condannati, o per cinque cento al più.

Dissi così esigersi per pubblica economia, Perché le spese d'ispezione, di custodia, e di direzione spirituale, che occorrono per una casa di cento condannati sono le medesime, che possono occorrere per una casa di trecento, o cinquecento.

Dissi poi volersi dalla politica che il numero dei reclusi in una casa non superi li 500, perché è più facile la loro sorveglianza, e perché non reputo proprio della prudenza di un Governo di riunire in un sol punto un maggior numero de' delinquenti ai quali difficilmente potrebbe farsi fronte se per un colpo di mano, o per qualunque altro modo riuscissero ad evadere.

Ostando per altro al progetto di cui ho discorso fin qui la condizione attuale dell'Erario; ni farò nel seguente rapporto ad esternare la mia opinione sul modo di esecuzione.

V. *Rapporto sulla esecuzione del sistema penitenziario, o meglio dell'imprigionamento cellulare*

Nello stato attuale delle nostre finanze stolta cosa sarebbe il pretendere, che il Governo mandasse ad effetto una riforma di tal fatta, che si è indispensabile per la morale pubblica, se è reclamata dal bisogno del tempo, è però di tale mole, che le forze del pubblico Erario non possono sostenere.

Nondimeno per non esservi cosa impossibile a farsi quando si voglia, sembrami facile la esecuzione del progetto.

Le carceri comunali che anche nello stato presente abbisognano di forti, ed indispensabili spese di riparazione potrebbe tu iscriverci che ciascuna Comune dello stato le costruisse, o le riducesse a sue spese secondo il sistema cellulare nel

periodo di tre anni onde rendere meno sensibile l'aggravio di tale costruzione. Né potrebbero le comuni menar rumore per simile disposizione, giacché le singole Magistrature devono sentire tutto l'impegno, che se i loro cittadini sono accusati, siano trattati da uomini, e non hanno perduto il diritto di essere dalla patria loro tutelati, e garantiti, né esser più danneggiati per fine di custodia nel fisico, e nel morale.

Se per altro si può così provvedere alle carceri delle singole Comuni rimarrebbero sempre a carico del Governo le prigioni centrali dei Capo-luoghi ove sono i Tribunali di 1ª istanza, e tutte le case di pena.

Certamente per la costruzione, o rettificazione di tali stabilimenti spese egualmente enormissime occorrerebbero, che volendo mantenere l'amministrazione pubblica quale si trova, sarebbe impossibile che il Governo le potesse sostenere, meno che per quest'utile scopo non volesse gravare d'una straordinaria imposta i suoi sudditi.

Se però piacesse portare nella pubblica amministrazione una riforma giusta, e sensata le somme, che andrebbe così ad economizzare potrebbero essere più che sufficiente, per eseguire entro un decennio la progettata riforma carceraria.

Nel parlare delle carceri dei Capo-luoghi chiamate in altre nazioni Palazzi di giustizia, accennerò qual riforma può convenire nell'amministrazione pubblica.

Lo stato Pontificio dopo il 1831 si è frantumato in tante Province, quanti sono quasi i Dipartimenti della Francia sebbene la popolazione nostra costituisca appena la quindicesima parte della francese, ed il nostro territorio sia infinitamente più ristretto di quello della Francia. È necessaria, e giusta questa tanto minuta divisione territoriale? Consideriamolo prima la necessità, poi la giustizia.

Se mi si parla di necessità risponderò, che questa non si conobbe mai prima del 1831. Se dopo quest'epoca si elevarono querele per accrescere il numero delle Delegazioni, queste querele si alzarono dai Baroncelli di alcune distinte Città dello stato, ambiziosi di vedere la loro patria eretta a Capo-luogo di Delegazione. Né a questo gli spingeva un patrio zelo, un amore di bene pubblico, ma taluni forse furono spinti dal loro egoismo, dalla smania di far pompa di loro influenza sui Delegati, e sui Magistrati per poter meglio dominare sulla massa dei loro contadini.

Chi potesse aver sottocchio le statistiche delle cause agitate avanti i Tribunali Eletti nelle nuove Provincie dopo il 1831 vedrebbe esser questi in limitatissimo numero, e nella maggior parte riguardare i Signori del paese. E per l'interesse di questi soli dovranno conservarsi Tribunali con aggravio della pubblica amministrazione? Si dovranno mantener là Magistrati poco men che oziosi, poco, o nulla avendo da fare nel ristretto numero della popolazione, sia in civile, sia in criminale?

Alcuni però credono giusto conservare i Tribunali perché si consegue più speditamente l'amministrazione della giustizia, senza che le parti abbiano a

dispendiarsi per lunghi viaggi, onde adire i Tribunali medesimi. sebbene oggi si faccia molto giuoco di parole, pure chi ha senno comprenderà facilmente quanto sia lata, ed assurda l'accennata proposizione.

Se si abbracciasse questa proposizione, io dimando perché Loreto che conta poco più di ottomila abitanti deve avere in se un Tribunale Collegiale, e non lo deve aver Tivoli Che ha oltre quindicimila abitanti, non Subiaco che ne conta circa ventimila?

Orvieto che ha una popolazione appena di 85/mª anime, Civitavecchia di 19/mª devono figurare da Capo-luoghi aver Tribunali Collegiali, e non essere Capo-luoghi, non aver Tribunali proprj Bazzano che a circa 27/mª anime, Budrio che ne conta oltre 32/mª, Lugo 29/mª, Cesena 37/mª, e così altre grandi città dello stato. Se è di giustizia Sovrana, che Loreto, Orvieto, Civitavecchia debbano figurare quali Delegazioni, è un'ingiustizia per ragione di popolazione, che non siano egualmente erette in Delegazioni le città da me superiormente accennate, perché per l'amministrazione della giustizia non può farsi differenza fra sudditi, e sudditi.

Neppur trovo che tanta minuta divisione territoriale sia sostenuta da veruna ragione economica, o politica. se guardo la cosa dal lato della economia, vedo che questa non si è avuta minimamente a calcolo. Si sono formate delle provincie che nel loro circondario contenevano oltre duecento mila abitanti, quali sono le Delegazioni di Perugia, e di Macerata, e le Legazioni di Bologna, di Ferrara, Forlì, Ravenna, Urbino, e Pesaro. a fronte di tanto numero di popolazione si è per tant'anni osservate che i rispettivi Tribunali di prima istanza sono stati sufficienti per soddisfare i bisogni della Provincia. Perché adunque le altre Provincie non si sono del pari demarcate da contenere nel loro circondario un egual numero approssimativo di popolazione? Perché spendere pel regime di trenta mila, o cinquanta mila sudditi, quanto spendete pel regime di duecento mila? Ogni Provincia grande, o piccola, che sia, porta al Governo quasi la stessa spesa, perché ognuna necessariamente deve avere il suo Preside, Segretaria di Delegazione, ufficio di Polizia, Cancelleria Civile, e Criminale, Magistrato assessore, e Tribunale di prima istanza. E se uguale è la spesa perché non ampliare il circondario delle piccole Provincie, e così diminuire il numero, portando una vistosa economia all'erario?

Non è poi politica l'accennata divisione territoriale, si si considera, che ogni Capo-luogo deve provvedersi di guarnigione militare. le nostre truppe per tal modo divise si rendono poco men che inutili alla difesa del Governo perché sparpagliati su tanti punti dello stato ad un'improvvisa insurrezione possono facilmente essere sorprese, e vinte. Né la disciplina delle medesime viene conservata, perché stando le Compagnie lontano dal Capo del Battaglione, il Capitano delle medesime non sorvegliato bene spesso ne trascura ogni direzione. Ma è fuori del mio argomento il diffondersi sul modo poco sensato, con cui son dirette le nostre milizie, per cui lascio di parlarne più lungamente.

Se pertanto quella divisione territoriale fatta dopo il 1831 non è reclamata dal bisogno, non è conforme alla giustizia, e contro la economia, e la politica di un

Governo, chi non vede quanto oggi sia espediente di rettificarla, e di toglier via quelle Provinciattole forse chiamate a vita da un momentaneo bisogno del tempo? Perché non si riducono le Provincie a quel solo numero che erano anteriormente al 1831? Prima di quell'epoca il riparto territoriale era meglio inteso, è posto in una qual proporzione colle popolazioni?

Ve lo richiamo sott'occhio per meglio considerarlo.

Provincie	Distretti che le compongono	Popolazioni
Roma e Comarca	Suo distretto, di Tivoli, di Subiaco, di Poggio Mirteto	305265
Bologna	Suo distretto	318991
Ferrara	Suo distretto, e di Lugo	212039
Ravenna	Suo distretto, d'Imola, e di Faenza	152426
Forlì	Suo distretto, di cesena, e di Rimini	189692
Urbino, e Pesaro	Loro distretti, di Gubbio, di Fano, di Senigallia	220697
Ancona	Suo distretto, di Jesi, di Osimo, di Loreto	166240
Macerata	Suo distretto, di Fabriano, di Recanati, di S. Severino, di Camerino	256134
Fermo	Suo distretto, di Ascoli, di Montalto	167236
Perugia	Suo distretto, di Città di Castello, di Foligno, di Todi	194513
Spoleto	Suo distretto, di Norcia, di Terni, di Rieti	151783
Viterbo	Suo distretto, di Orvieto, di Civitavecchia	100410
Frosinone	Suo distretto, di Anagni, di Terracina, di Pontecorvo, e di Velletri, privativa giurisdizione dell'E.mo Decano	151760

Si unisce alle accennate Provincie Benevento, che conviene conservare Delegazione per trovarsi in mezzo ad altrui stato, sebbene non conti che una popolazione di circa 22808 abitanti.

In questo modo tornerebbe il nostro stato ad essere diviso in sole 14 Province, restando distrutte le altre sei di Camerino, di Ascoli, di Rieti, di Orvieto, di Civitavecchia, e di Velletri.

Dall'abolizione di queste piccole Delegazioni ne seguirebbero questi vantaggi

1° Che le respettive carceri divenendo comunali resterebbero a carico della respettiva Comuna per la loro rettificazione.

2° Il Governo verrebbe ad economizzare oltre cento mila scudi annui quanto approssimativamente spende pel regime delle accennate sei piccole Delegazioni.

Un tale risparmio potrebbe convertirsi per ridurre nel decennio, com'io accennava, le carceri de' Capo-luoghi delle quattordici Provincie, e per formare le case di pena nel nostro stato secondo l'utilissimo metodo cellulare; quali lavorazioni ultimate, rimarrebbe l'accennato risparmio a profitto del pubblico Erario.

Questo progetto per altro sebbene fondato sulla ragione, sebbene tenda a portare utili miglioramenti nel nostro stato, che tanto più sarà grande, quanto più si provvederà alla civilizzazione del popolo, dubito che troverà oppositori potentissimi.

Quelle Delegazioni, delle quali si vedrebbe utile l'abolizione hanno qui i loro rappresentanti, che fanno parte della Consulta di stato. Avranno questi una virtù spartana da prosporre il privato interesse al bene pubblico? Iddio voglia!

Ove però mancassero i mezzi si rende inutile di parlare di riforme carcerarie, che in niuna parte del mondo si sono potute eseguire senza gravi dispendi.

2. *Circolare del Ministero dell'Interno, n. 1980 del 20 febbraio 1855* (ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1529)

Ill.mo e Rev.mo Signore

Il gravissimo danno che consegue alla morale, all'ordine pubblico, ed all'Erario dall'attuale sistema degli Stabilimenti penali, non può non aver richiamate le più vive sollecitudini della SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, sempre intenta a procurare ogni possibile miglioramento che influisca al ben'essere dello Stato.

SUA BEATITUDINE persuasa dal vantaggio che ne ricaderebbe alla pubblica prosperità, quando siffatti stabilimenti, instituiti alla correzione ed emendazione, fossero praticamente conformati allo scopo cui vennero dalla legge destinati, e che la pubblica espettazione ha diritto di veder raggiunto, in corrispettivo anche de' sacrificj non piccoli che importano essi alle imposte governative, non ha omesso di chiamarvi a concorso lo zelo e l'intelligenza di rispettabilissime apposite Commissioni.

Onde corrispondere a tali Sovrane intenzioni, mi è d'uopo d'interessare i Presidi delle Provincie, affinché col più efficace impegno si occupino a studiare e progettare i modi più convenienti ed opportuni per stabilire ne' Capo-Luoghi delle rispettive provincie, od in altre località comprese nelle provincie stesse, una casa penale da contenere approssimativamente tanti condannati, quanti ne presenta la proporzione di uno per ogni duemila abitanti.

I detenuti così divisi, e ridotti nei singoli Stabilimenti ad un numero limitato meglio potrebbero istruirsi, occuparsi al lavoro, ed avviarsi nel buon sentiero; affinché, espiata la pena, non rientrino nella società (come oggi disgraziatamente avviene), peggiori di quando ne uscivano, a pregiudizio non lieve della pubblica e privata tranquillità.

Per facilitare questa ultimissima impresa dovrebbero aversi in vista i locali di cui potesse il Governo disporre, o che con grave spesa potessero acquistarsi tanto ne' Capi-Luoghi, quanto nell'interno della provincia, purché i medesimi presentino la necessaria sicurezza; possano segregarsi nel miglior modo, anche accerchiandoli con mura esterne; abbiano acque salubri e potabili, aria sana, ampiezza sufficiente, e si prestino ad essere facilmente ridotti ed adattati con la minor spesa possibile. Nelle Delegazioni, una delle quali fosse di ristretto animato, potrebbe conciliarsi anche il concetto di uno solo stabilimento che abbracci i detenuti di due Provincie limitrofe, quando in specie le ubicazioni ed i fabbricati centrali ne offrissero comodo ed opportunità.

E perché meglio si conoscano quali sarebbero gli accennati desiderabili adattamenti, converrebbe, che ciascuna casa penale avesse per modello approssimativo il carcere denominato di S. Michele in Roma, procurando che vi siano tante celle separate, per quanti sono i detenuti assegnati a ciascuna provincia.

Questa idea non dovrebbe essere disgiunta dall'altra, cioè che le accennate case abbiano areati e comodi passeggi, grandi ambienti o corsie, ove il giorno i condannati possano occuparsi a lavorare; una sufficiente e sana infermeria; la Cappella, ed i locali adatti per abitazioni di tutti gli addetti alla custodia, nonché quelli occorrenti alla fornitura.

Siffatti adattamenti, che non dovrebbero consistere sicuramente nell'impresa di un'anno, potrebbero progredire mano mano, impegnandovi l'opera di de' reclusi, da collocarsi intanto in sicuri cameroni o larghe, garantite che sieno da quelle cautele che l'arte prescrive.

E comunque non fosse del tutto conciliabile l'idea di riunire negli stabilimenti penali anche il carcere di prevenzione e correzionale, che ogni buon sistema vorrebbe affatto disgiunto dalle case di condanna, purtuttavia se i fabbricati e le località che fossero in vista offrissero modo e facilitazione per collocarvi economicamente un doppio stabilimento, sempre che sia l'uno dall'altro affatto diviso, e separato da ogni comunicazione e contatto, potrebbe farsene studiare il progetto onde prenderlo ad esame e farne discussione.

Sopra queste basi mentre debbo eccitare tutta la premura di VS. Ill.ma e R.ma, non lascio pure d'insinuarle, che sarebbe assai opportuno di comunicare riservatamente al Consiglio Provinciale siffatte vedute, sempre però con quelle accorte limitazioni che la prudenza suggerisce, per invitarlo a concorrere in argomento sì grave e vitale (qualora non fosse fin qui convocato, e riscontrando in caso contrario sollecitamente il Ministero, con la riserva di sentirlo in appresso), onde manifesti non solo le relative sue vedute, quelle cognizioni locali che possiedono, ed il risultato di quegli studj che potesse intraprendere in proposito, ma vi cooperi ancora con quei mezzi che potessero essere il frutto di una ben intesa economia, i cui risparmj potrebbero sicuramente esser produttivi di vantaggi grandissimi per la società.

Io sono certo, che le notabilità delle quali sono composti i Consigli stessi, non lasceranno di occuparsene con tutta la possibile alacrità, per corrispondere anche alle benefiche mire della SANTITÀ SUA: e nella fiducia, che saprà Ella assecondare le esposte superiori vedute, dando a suo tempo un pieno ed analogo discarico, passo a confermarle i sentimenti della mia più distinta stima.

Di VS. Ill.ma e R.ma

Roma li 20 Febbrajo 1855

D.mo Servitore
Il Ministro dell'Interno

3. *Descrizione del progetto delle nuove carceri preventive di Spoleto*
(ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*, busta 1535, fasc. *Spoleto*)

Leggenda dello Scompartimento.

TAVOLA I

L'edifizio delle nuove carceri di Spoleto è fondato sul sistema di riforma cellulare ossia separazione individuale continua fra carcerati. Si divide in tre parti: il fabbricato di avancorpo, la strada di ronda, il carcere propriamente detto.

La prima, che è l'avancorpo, è destinata all'ingresso principale dello Stabilimento, agli Officj della Direzione ed alla residenza del Capo Custode, occupanti assieme gli ambienti in facciata. Le due sale degli angoli posteriori serviranno pel trattenimento dei detenuti di transito e per quello degli incarcerati per cause civili, ai quali ultimi servirà di passeggio uno dei due giardini fiancheggianti il fabbricato. L'altro giardino è per uso del Direttore.

Il cortile situato nel centro, in cui seguir debbono i carichi e discarichi delle vetture carcerarie, immette all' ambulacro conducente al carcere, e nei lati del medesimo ambulacro si trovano collocate due sale capaci assieme di dieci detenuti con separati spartimenti pel trattenimento di quelli in arrivo o di semplice arresto. Esse hanno ciascuna la rispettiva guardiola all' ingresso.

In fondo all'ambulacro e precisamente nel crociale si ha accesso tanto sulla destra che sulla sinistra alla seconda parte, che è la strada di ronda circolante intorno al carcere per la sicurezza dei detenuti.

Nel mezzo del crociale medesimo trovasi l'ingresso al carcere propriamente detto, che costituisce la parte terza dello Stabilimento.

Sulla destra dell'ingresso è situato il parlatorio in guisa, che i detenuti ed i liberi ammessi a colloquio possano parlarsi e vedersi senza potersi comunicare oggetto qualunque e senza che i secondi debbano entrare nel claustro carcerario.

Sulla sinistra vi è la residenza del custode di guardia all'ingresso stesso.

D'appresso si entra in una grande rotonda, nel cui mezzo è situato un osservatorio centrale vetriato per la sorveglianza ed andamento del servizio carcerario sotto un sol punto di vista.

Quattro scale semicircolari servono per ascendere agli ordini superiori delle celle poste in comunicazione per mezzo di ballatoj, che percorrono lungo le corsie.

Tre corsie disposte in forma di raggi si attaccano alla rotonda e presentano il numero di centonovantaquattro celle di separazione individuale pei detenuti.

Nei spazi scoperti interposti ai tre bracci delle corsie sono situati ventiquattro spartimenti pel passeggio dei detenuti conservando il sistema di separazione.

La sorveglianza ai detti passeggi si esercita dai due osservatori vetriati posti nel centro delle curve dei spartimenti, ed il terreno intermedio sarà coltivato a verdura

per la preservazione della vista dei detenuti facile a decadere nelle alternative di una modica luce e della viva refrazione de' raggi solari.

TAVOLA II

Al piano dell'ordine secondo delle celle si ha ingresso alla Cappella ed a due camere di residenza pei custodi di guardia.

La Cappella presenta nelle panche tanti stalli per la separazione dei detenuti in forma di Anfiteatro ed in guisa, che senza potersi fra loro vedere e parlare, veggono perfettamente il Sacerdote officiante e sono veduti dal medesimo e dai Superiori locali piazzati sui fianchi del sagro Altare.

Le cinque camere anteriori del Fabbricato di avancorpo sono destinate per l'alloggio del Direttore dello Stabilimento. Una sala posta nei due angoli posteriori con annesso gabinetto da ricavarsi in altezza ec. serve per le sessioni della Commissione di beneficenza o carità, e quella dell'angolo opposto per la stazione del Cappellano del luogo.

Nel rimanente questo piano è simile alla dispositiva narrata alla Tavola I.

La cucina, i magazzeni pei commestibili e casermaggio, la cantina, i bagni e la camera mortuaria, restano situati in un soccorpo al braccio sinistro del carcere per mettere a profitto la soverchia pendenza del terreno assegnato all'edifizio.

Per l'infermeria il sistema prescrive, che sia riservato un discreto numero di celle in primo rango prossime al centro del carcere.

4. *Regolamento della Casa di Detenzione pe' Minori di Santa Balbina in Roma* (ASR, Camerale II, *Carceri*, busta 21)

Capo 1°. Scopo della fondazione.

Art. 1. La Casa di Detenzione pe' Minori a S.ta Balbina venne istituita dalla Paterna Provvidenza del Regnante Pontefice, papa Pio IX, onde ivi segregare i giovani delinquenti, dal contatto coi detenuti adulti e poscia con ogni mezzo efficace di coltura riparare ai danni ricevuti negli animi loro dalla difettosa o niuna educazione, purgandoli dai vizi contratti nell'ozio e nell'accomunamento coi cattivi compagni.

Art. 2. Sono inviati a questo Stabilimento i giovani delittuanti in qualunque genere dall'età di anni 8 ai 21; con espressa raccomandazione di classificarli e dividerli fra loro per quanto si può nello stesso Stabilimento, avendo specialmente riguardo all'età e all'indole degli individui.

Art. 3. Dei condannati che non terminano la loro condanna raggiungendo l'età di anni 21, si dà avviso alla Direzione Generale delle Carceri e Case di Condanna, con rapporto motivato dalla Superiorità locale sull'utilità, o no, di continuare il soggiorno nella detenzione pe' minori, onde l'autorità governativa disponga in proposito.

Capo 2°. Mezzi di riforma.

Art. 4. I mezzi di riforma essenziali da adoperarsi sono: 1. inculcar loro ben a fondo i principî della S.ta Religione Cristiana Cattolica Romana, insegnando loro le cristiane virtù ed il mezzo pratico; 2. l'assidua occupazione in utili lavori; 3. la continua e non mai interrotta sorveglianza di giorno e di notte.

Capo 3°. Personale dello Stabilimento.

Art. 5. L'influenza religiosa dovrà avere in tutto la sua totale efficacia; la Direzione dello Stabilimento è affidata alla Congregazione de' Fratelli di N.ra Sig.ra di Misericordia, la quale per spirito d'Istituto ha per iscopo principale di occuparsi nella morale riforma de' carcerati.

Art. 6. Essendo questa Congregazione un Istituto del tutto laico, la direzione essenzialmente spirituale della detenzione è affidata ad un Sacerdote che ha il titolo di Cappellano.

Art. 7. Il Cappellano è tenuto ad uniformarsi in tutto al regolamento dello Stabilimento.

Art. 8. Il personale della Casa di detenzione pe' minori è composto come siegue: Di un numero sufficiente di Religiosi dei quali uno è il Direttore dello Stabilimento, un Cappellano, un Medico, un Chirurgo, un Commesso per le scritture.

Art. 9. Il Direttore de' Fratelli Religiosi dirige e sorveglia tutto quello che concerne l'Amministrazione nelle sue diverse attenenze: la disciplina, la moralità,

i lavori e l'economia generale, presiede al ricevimento, l'iscrizione e la classificazione de' detenuti, visita diverse volte al giorno lo Stabilimento in tutte le sue parti, onde assicurarsi da per se stesso dell'esatto adempimento di tutti i doveri de' sorveglianti e de' detenuti e trasmette alla Direzione Gen.le delle Carceri tutti i documenti soliti e tutte le indicazioni che gli sono richieste.

Art. 10. Il Fratel Direttore non si assenterà dallo Stabilimento per alcuni giorni, senza permesso della Direzione Gen.le delle Carceri, e durante la sua assenza o in caso di malattia verrà rimpiazzato nel suo ufficio da uno de' Religiosi, a ciò incaricato da esso, coll'intesa della Direzione Gen.le delle Carceri e Case di Condanna.

Art. 11. Tutto il personale della Casa è dipendente dalle disposizioni del Fratel Direttore per tutto quello che si attiene alla disciplina e al buon ordine.

Art. 12. I Fratelli incaricati della sorveglianza de' detenuti, debbono trovarsi ne' rispettivi loro servigi in tutte le ore del giorno e della notte.

Art. 13. Non perderanno mai di vista i detenuti affidati alle loro cure, mantenendo esattamente le regole d'ordine e di attività; ed il silenzio ne' lavorii, ne' dormitori, nella scuola, nel refettorio e nella Chiesa; veglieranno specialmente sulle relazioni de' detenuti ne' tempi di ricreazione, onde prevenire ogni pravo discorso ed ogni possibil modo di corruzione.

Capo 4°. Del culto e dell'istruzione religiosa.

Art. 14. Il Cappellano essendo incaricato di tutto quello che spetta al Culto e delle istruzioni essenzialmente religiose, dovrà ogni giorno nell'ora indicata sull'orario, celebrare la Santa Messa, alla quale devono assistere i detenuti che non sono ritenuti da infermità od altri motivi sufficienti al giudizio del Fratel Direttore.

Art. 15. Ogni Domenica e nelle feste da precetto, dopo la S.ta Messa farà una breve spiegazione dell'Evangelio corrente.

Art. 16. Ogni Sabato e nelle vigilie delle feste di precetto, si presenterà nel Confessionale, onde facilitare ai detenuti la frequenza de' SS. Sagramenti.

Art. 17. Nell'atto dell'Istituzione della detenzione pe' minori, venne disposto dalla Santità Sua, che i RR. PP. Passionisti, stabiliti a prossimità della Casa di Santa Balbina, vi accedessero ogni Domenica nelle ore pomeridiane, per fare una chiara sposizione della Dottrina Cristiana, a norma del ben vivere, e nelle vigilie delle principali feste per ascoltare la confessione de' detenuti.

Art. 18. Onde rendere più gradita la parola di Dio ai detenuti, si permette a' Zelanti Sacerdoti, che per motivo di cristiana carità, si vogliono prestare, di fare durante l'anno un corso di prediche morali, ne' giorni feriali, pe' quali si radunano i detenuti in Chiesa.

Art. 19. Il Cappellano visiterà ogni giorno gl'infermi, li amministrerà per tempo i SS. Sagramenti e giunti agli estremi della vita, li assisterà costantemente

sino all'ultimo momento.

Art. 20. Dopo il trapasso, si depone il cadavere in chiesa ed il Cappellano celebrerà il S.to Sacrifizio per suffragare l'anima del defunto, presenti tutti i detenuti.

Art. 21. Il Cappellano si accerta, che tutt'i detenuti siano sufficientemente istruiti nella Dottrina Cristiana e prepara i giovani con apposite istruzioni, a ricevere i SS. Sagramenti di Confessione, Cresima e Comunione.

Art. 22. Il Cappellano avrà cura, che il Culto religioso si eseguisca con decoro, maestà, e precisione, esigendo la massima nettezza in tutto quello che serve ad uso della Chiesa.

Art. 23. A cura del Cappellano si farà dare ogn'anno una muta d'Esercizi Spirituali ai detenuti, di preferenza verso il fine della Quaresima, onde prepararli con maggior disposizione, all'adempimento del precetto pasquale.

Capo 5°. Ammissione de' detenuti.

Art. 24. Si ammette in questa Casa tutti i detenuti inviati dalle autorità competenti, tanto condannati che prevenuti, che non abbiano compito gli anni 21 di età.

Art. 25. Tutti i detenuti al loro ingresso, saranno sottoposti alla visita del medico, onde riconoscere che non siano infetti di qualche malattia contagiosa, o che richiede cura immediata.

Art. 26. Saranno spogliati delle proprie vesti e dopo le necessarie pratiche di nettezza, rivestiti dell'uniforme de' detenuti.

Art. 27. Si assegnerà un numero d'ordine al detenuto che sarà apposto sugli oggetti tutti, tanto di vestiario che altri che gli servono ad uso e representato in gran carattere sopra un quadrilungo di tela bianca, cucito sulla sopraveste, tra la spalla ed il gomito del braccio sinistro, sotto qual N° solo sarà conosciuto durante il suo soggiorno in questa detenzione.

Art. 28. Gli abiti di loro proprietà saranno lavati e purificati e se ne disporrà a norma del Capitolato Gen.le delle Carceri e Case di Condanna dello Stato Pontificio.

Art. 29. Se sono in possesso di danaro o di oggetti di qualche prezzo, questi saranno deposti nell'Officio della Casa e segnati nel registro a quest'effetto, dandone riscontro in iscritto all'istesso detenuto.

Art. 30. Il denaro e gli oggetti di prezzo resteranno in deposito sino alla liberazione, se dall'urgenza per propria utilità o sulla richiesta da parte de' parenti col consenso del detenuto e sul giudizio della Direzione Generale delle Carceri, non si richiede diversamente.

Art. 31. Ogni acquisto di valore durante il soggiorno del detenuto in questa detenzione sarà aggiunto al suo capitale e gliene sarà dato avviso e segnato sul di lui riscontro.

Art. 32. Se il valore è tale da poter dare un lucro al detenuto, si potrà depositare il capitale nella Cassa di risparmio, aggiungendo alle epoche della scadenza

l'interesse al capitale sul suo conto nel registro.

Art. 33. Ogn'anno nella prima quindicina di Gennaio, il Fratel Direttore invia alla Direzione Gen.le delle Carceri uno Stato delle somme e degli oggetti di valore avuti in deposito durante l'anno e quei rimasti al fine dell'esercizio passato.

Capo 6°. Classificazione de' detenuti.

Art. 34. I detenuti all'ingresso saranno esaminati sul loro modo di vivere, sulla scienza nella Dottrina Cristiana, sull'arte e mestiere esercitato, sull'attitudine e disposizione dello spirito, indole, complessione e mezzi, onde disporre sopra di loro a maggior vantaggio ed efficacia per la riforma e l'emenda.

Art. 35. Quei che non sono sufficientemente istruiti nei loro doveri o nella Dottrina Cristiana saranno l'oggetto della special attenzione del Fratel Direttore, che designerà l'uno de' Fratelli Religiosi ad istruirli a sufficienza in questa scienza essenziale.

Art. 36. Durante il tempo di questo primo abbozzamento, non saranno occupati in alcun mestiere o lavoro manuale, che solo a forma di divario, e saranno tenuti in disparte dagli altri detenuti, nelle ore della comune ricreazione.

Art. 37. Quando il giovane avrà acquistato una congrua cognizione in questa parte, sarà dal Fratel Direttore destinato a tal mestiere, che a propria scelta eleggerà, avuto riguardo però alla sua condizione civile o quella de' parenti, allo sviluppo delle forze fisiche e la complessione del giovane.

Art. 38. Il religioso incaricato della sorveglianza del lavorio eserciterà la speciale sua attenzione sui giovani nuovamente ammessi al mestiere e li farà istruire a poco a poco da quei più esperti e che ad ogni titolo meritano maggior confidenza.

Art. 39. Si apporterà una particolare attenzione ad evitare ogni contatto pericoloso tra i giovani con quei più avanzati in età e per quest'effetto si farà osservare tra essi un esatto silenzio dai Fratelli sorveglianti, non permettendo i discorsi seguitati ne' lavorii, limitando le parole alle necessarie avvertenze in tutto quello che spetta al lavoro.

Art. 40. Nelle ricreazioni saranno divisi in due cortili diversi tenendo ancora i più giovani segregati dai più avanzati in età, i sorveglianti suggeriranno loro dei giuochi di molto esercizio corporale, formando tra essi tanti diversi drappelli, avendo sempre riguardo alle indoli di essi, onde mettere in sicurezza la moralità, avvertendo i sorveglianti, che nelle ricreazioni de' detenuti debbano raddoppiare la loro vigilanza.

Art. 41. Le stesse precauzioni si osserveranno nelle classificazioni de' giovani pe' dormitori, intendendosi in ciò il Direttore coi Fratelli, per conoscere quei di sospetta moralità, segregando questi nelle celle di separazione.

Capo 7°. Lavoro.

Art. 42. Tutti i detenuti saranno assiduamente occupati nei lavori del mestiere che gli sarà indicato dal Fratel Direttore; non si possono esimere da quest'obbligo, che per motivo d'indisposizione fisica.

Art. 43. Quelli che accusano qualche indisposizione saranno presentati alla visita del Medico, o del Chirurgo, che in ogni mattina debbono fare alle ore stabilite nell'Orario indicato nella tabella C, onde se il caso lo richiede, ammetterli all'Infermeria.

Art. 44. Se taluno dei detenuti venne sorpreso da qualche male repentino, se ne avvertirà immediatamente il Fratel Direttore, onde sia senza indugio condotto all'Infermeria e somministrandogli i rimedi secondo il caso di gravità, si chiami d'urgenza il Medico ed il Cappellano.

Art. 45. Onde procurare ai giovani detenuti i mezzi di imparare un mestiere, vi saranno nella Casa stessa diversi lavorii, nei quali presiederanno all'insegnamento de' lavori gli stessi religiosi, ovvero Capi mastri liberi, di conosciuta moralità, probità ed abilità nel mestiere.

Art. 46. I mestieri che comunemente saranno in esercizio sono: fabbro ferraio, falegname, ebanista, calzolaio, sarto e scalpellino che comprende la segatura delle pietre sino al perfetto polimento, la tessitura in filo e cotone colle debite preparazioni, muratore, stagnaro e vetraro, verniciaro ed altri, secondo il bisogno del caso; i campagnuoli, vignaruoli ed ortolani saranno occupati nei lavori della propria professione, sui terreni adiacenti di coltura, per conto della stessa Casa.

Art. 47. Si avrà cura di spiegare ai giovani campagnuoli con semplici indicazioni i migliori metodi di procedere in agricoltura, orticoltura ed arboricoltura, come pure nell'allevamento de' bachi da seta coi mezzi pratici.

Art. 48. I detenuti si aduneranno ne' rispettivi cortili, in tanti drappelli o nel refettorio comune in caso di tempo cattivo, sul segnale che a ciò sarà dato dal religioso incaricato della disciplina, e recherannosi ai rispettivi lavorii, nel più esatto componimento ed in perfetto silenzio, seguiti dal religioso di sorveglianza in ciascun lavorio.

Art. 49. Ognuno si recherà senza intertenimento al proprio lavoro; per ogni incidente nell'eseguimento, chiederà le istruzioni opportune con voce moderata, e sempre in attitudine rispettosa, sopra tutto dovendosi recare dal Capo mastro, o dal religioso di sorveglianza.

Art. 50. Il silenzio nei lavorii è di rigorosa osservanza, di modo che non vien interrotto che per le necessarie istruzioni che si richiedono per l'insegnamento.

Art. 51. Niuno de' detenuti può abbandonare il posto indicatogli dal religioso di sorveglianza, né uscire dal lavorio che col permesso di questo e munito di una carta indicando il lavorio di pertinenza.

Art. 52. Tutti i lavori si conducono per conto dello Stabilimento, che in tutta la sua gestione dipende immediatamente dalla Direzione Gen.le delle Carceri e Case di Condanna.

Art. 53. Lo scopo di questo Stabilimento essendo piuttosto riformativo che coercitivo, si considera il lavoro come il mezzo più efficace conducente al fine ed in vista di ciò, essendo il dispendio a quest'effetto spesse volte più grave del lucro, non si attribuisce alcun salario pecuniario ai prodotti de' detenuti, retribuendo però sempre il merito di ciascuno, tanto nel tempo della stessa carcerazione che nel momento della liberazione.

Art. 54. In vista di retribuzione si aggiunge al mantenimento distinto nel Capitolato Ge.le delle Carceri e Case di Condanna, un aumento tanto nel vitto che nel vestiario e casermaggio, siccome si scorge nelle tabelle A e B.

Art. 55. Le visite ai detenuti sono fissate nella prima Domenica di ogni mese, e possono essere anche concesse dal Fratel Direttore più spesso, a titolo di ricompensa, sempre però nel parlatorio e presente uno de' religiosi.

Art. 56. Si potrà concedere al merito del detenuto di ricevere dai parenti alcune cose in cibo, o bevanda, sempre che la quantità di vino non possa essere di pregiudizio; né mai agl'infermi e malati, che coll'approvazione di professori sanitari.

Art. 57. A titolo di ricompensa, si provvede il detenuto di vestiario per la liberazione oltre a ciò che prescrive il Capitolato suddetto; si provvede ai mezzi occorrenti per recarsi a domicilio, a cui si aggiunge altri sussidi, secondo i bisogni del liberato, avendo riguardo ai meriti acquisiti durante la sua dimora nella detenzione.

Capo 8°. Sorveglianza.

Art. 58. I Fratelli religiosi incaricati della sorveglianza de' detenuti si persuaderanno che dall'attività e vigilanza loro dipende in gran parte l'ordine, l'educazione e la riforma de' detenuti.

Art. 59. Eserciteranno sopra i detenuti un ascendente dettato in tutto dalla carità cristiana, conservando sempre il contegno dignitoso richiesto dal carattere religioso, temperato dal sentimento di misericordia, come divisa della Congregazione, della quale sono i membri in virtù del voto religioso.

Art. 60. Il Fratel Direttore provvederà tutti i lavorii e luoghi di lavoro de' detenuti di appositi sorveglianti, dando a ciascuno di essi le opportune istruzioni, che dai Fratelli saranno eseguite con religiosa esattezza come mezzi conducenti al fine, che da ognuno in particolare e da tutti in generale si prefiggono a scopo essenziale della Congregazione.

Art. 61. La sorveglianza sarà esercitata con continuità non mai interrotta né di notte né di giorno, di modo che niuno de' Fratelli di sorveglianza abbandoni mai, nemmeno momentaneamente, il suo posto se non viene prima da altro surrogato.

Art. 62. Per assicurare vie meglio la sorveglianza di notte vi sarà un numero di Camerette di segregazione, ove si rinchiuderanno quei tra i giovani di cui poca moralità si temesse maggiormente le male influenze, specialmente tra i giovani e quei ancora che fossero esposti a maggior pericolo, secondo la prudenza e savio provvedimento del Fratel Direttore; il fratello di sorveglianza presiederà la sera alla rinchiusa di questi, tenendo durante la notte la chiave in consegna e la mattina sarà presente all'aperture.

Art. 63. I sorveglianti occuperanno ciascuno durante la notte una cameretta disposta in modo di dar vista a tutta l'estensione della parte del dormitorio affidata alla cura di ognuno e tra loro in vista a communicazione onde valersi della mutua assistenza nel caso di bisogno.

Art. 64. L'osservanza del silenzio essendo il mezzo più efficace all'ordine, alla pace, all'esattezza ne' doveri ed infine alla riforma ed all'emenda. I Fratelli sorveglianti apporteranno tutta la loro diligenza, onde dai tempi di ricreazione in fuori, il silenzio sia rigorosamente osservato nei dormitori, refettorio, chiesa e scuola; nei lavorii si mantiene il silenzio colla discrezione che si richiede dalla necessità da un lato, e dall'altro dalla facile corruzione che nasce dai discorsi tra giovani di tale condizione.

Art. 65. I Fratelli sorveglianti renderanno conto esatto al Fratel Direttore ogni mattina di tutto l'avvenuto durante la notte, e del servizio del giorno a mezzo giorno e la sera, onde tenergli ben informato dell'andamento di tutta la Casa.

Art. 66. Tutte le infrazioni alle regole disciplinari dello Stabilimento faranno oggetto al Fratel Direttore di riprensione o di castigo verso l'autore, di tal guisa che non venga a diminuire l'efficacia delle disposizioni regolamentari con rilassamento, né l'affetto del cuore e la benevolenza verso quei che gli tengono luogo di educatori e di padri.

Art. 67. I Fratelli procederanno con tanta prudenza nella sorveglianza che esercitano sopra i detenuti, da prevenire per quanto si potrà i mancamenti di essi e conserverannosi in tanta calma nell'avvedersi delle infrazioni, da non inasprire maggiormente l'autore. Non entreranno mai in animosi contrasti cogl'irrequieti, ma daranno i loro avvertimenti con tanta pacatezza e dolcezza insieme, che non diano luogo a disprezzo od alterezza.

Capo 9°. Castighi.

Art. 68. Siccome dalla vigilante osservazione di tutti gli andamenti de' detenuti non si pretende che la correzione dei loro difetti e l'emenda della loro condotta a norma della religione, morale e probità, i Fratelli adopereranno a loro riguardo tutti i mezzi di persuasione e non si serviranno che a contragenio di tutti i mezzi riprensivi.

Art. 69. Tutti i detenuti saranno a pieno informati delle regole disciplinari della Casa e persuasi dal fatto essere queste regole stabilite pel buon ordine, e se

ne richiede da tutti l'intero adempimento; laonde non si darà luogo alle scuse per la minutezza dei mancamenti, avendo per massima che ove non si fa conto del poco s'incontra quanto prima il molto.

Art. 70. Tutti i castighi da infliggere ai detenuti consisteranno in alcune privazioni di quelle concessioni date in ricompensa; potranno altresì essere per alcune ore segregati nelle camere di separazione durante il tempo di ricreazione e di lavoro e per alcune cause più rilevanti nelle camere di castigo della torre, durante alcuni giorni. Tutte queste pene si sospenderanno sui segni veraci di ravvedimento.

Art. 71. I castighi non si possono infliggere che dal Fratel Direttore; il Fratello di sorveglianza potrà nel caso infliggere alcuni castighi di privazione delle solite concessioni, le quali devono avere sempre il loro effetto, e se giudicasse necessaria la segregazione di alcuno per essere di disturbo all'ordine, ne avvertirà il Fratello incaricato della disciplina generale, onde condurlo in camera. Tutte le pene devono essere confermate dall'autorità del Fratel Direttore e stipulate secondo la gravità del caso.

Art. 72. Pene afflittive non saranno mai inflitte dai Fratelli.

Art. 73. Le gravi infrazioni all'ordine ed ai regolamenti in vigore ed i delitti di qualunque genere saranno con espresso rapporto del Fratel Direttore immediatamente riferiti alla Direzione Gen.le delle Carceri e Case di Condanna, onde venga dalla sua autorità stabilito in proposito.

Art. 74. Ogni mese si redigerà uno stato delle punizioni inflitte ai detenuti di cui si invierà copia alla Direzione Gen.le delle Carceri e Case di Condanna.

Capo 10°. Istruzione religiosa e letteraria.

Art. 75. Tutti i giorni nelle ore stabilite dall'orario si farà scuola ai detenuti per un'ora e mezzo in circa.

Art. 76. La base di questa istruzione è la cognizione della religione e le utili scienze nella condizione sociale, ché si deve loro inculcare la speranza di occupare con onore col ritorno nella società.

Art. 77. Una mezz'ora ogni giorno sarà dedicata ad imparare la Dottrina Cristiana a memoria, un tratto della Storia Sacra dell'antico e del nuovo Testamento, o della Storia Ecclesiastica in compendio.

Art. 78. S'insegnerà le lettere dell'Alfabeto a quei che non le conoscono e gradatamente la lettura, Calligrafia, Ortografia, Aritmetica ed il disegno lineare applicato all'esercizio delle arti e mestieri.

Art. 79. Nell'ora della scuola tutti i detenuti saranno adunati in un medesimo locale sotto scrupoloso silenzio e divisi tra loro in quattro classi, secondo la materia dell'insegnamento, indicato nella tabella D.

Art. 80. Per stimulare la gara tra loro, il Fratel Direttore stabilirà di quando in quando alcuna retribuzione a forma di premio, da riportarsi da coloro che si sono distinti nella condotta, l'assiduità e studio, specialmente nella cognizione della Dottrina Cristiana.

Capo 11°. Ordine e nettezza.

Art. 81. Tutti i detenuti sul segno dato si metteranno in ordine per tutte le gite che devono eseguire recandosi da un luogo all'altro.

Art. 82. Tutte le mosse si faranno con buon ordine e in perfetto silenzio.

Art. 83. Prenderanno tutti i loro pasti nel refettorio comune, occupando ognuno il posto solito indicatogli, ed in perfetto silenzio.

Art. 84. Prima e dopo il pasto si farà dal religioso le azioni di grazie, alle quali risponderanno tutti i detenuti in comune, con chiarezza e raccoglimento.

Art. 85. Uno de' religiosi aiutato da due o tre detenuti, sarà specialmente incaricato dell'ordine e nettezza, da mantenersi in tutta la Casa.

Art. 86. Ognuno de' detenuti attenderà con esattezza alla nettezza della propria persona e di tutto quello che gli serve ad uso in vestiario, letto e mobilio.

Art. 87. Immediatamente dopo l'alzata acconcieranno i propri letti, curando poi da ognuno la nettezza personale.

Art. 88. Si veglierà da tutti i Fratelli religiosi che ogni regola d'ordine e nettezza sia osservata da tutti quei che si hanno in sorveglianza, proibendo d'imbrattare le mura, mobilii ed oggetti con lo scrivervi, fare disegni, sputare e lordare in qualunque modo, come contrario alle regole di civiltà, che in ogni tempo debbono osservarsi con diligenza, come mezzi di riforma della difettosa loro educazione.

Art. 89. Il Fratel Direttore nelle sue gite per la Casa terrà in vista la nettezza e l'ordine, facendo eseguire all'istante le omissioni in questo punto e farà ogni Domenica una visita sulla nettezza personale, nei cortili ove a quest'effetto staranno schierati in fila.

Art. 90. Un religioso aiutato dall'opera de' detenuti avrà in cura la biancheria, vestiario ed oggetti da letto componenti il corredo personale indicato nella tabella B, in un locale apposito, oltre gli oggetti in dosso o componenti i letti in uso, dei quali in ogni Sabato farà la distribuzione in cambio cogli oggetti che deporreranno ogni Domenica mattina.

Art. 91. La muta delle camicie, fazzoletti da naso, asciugamani si farà regolarmente tutte le settimane; gli altri effetti di tela, secondo l'uso e le stagioni, ogni quindici giorni o una sola al mese.

Art. 92. Tutti gli effetti di vestiario e da letto porteranno le lettere S.B. ed il N° progressivo del corredo personale, di cui fan parte.

Art. 93. Gli effetti destinati per l'Infermeria saranno esclusivamente per uso degl'infermi, e saranno distinti con la lettera I.

Art. 94. Tutti gli effetti di vestiario e da letto saranno disposti con esattezza, ordine e nettezza in tanti scaffali, onde facilitare in ogni tempo la verifica e la distribuzione di essi.

Art. 95. Oltre le pratiche quotidiane di scopare e nettare tutti i locali e più spesso al giorno, se il caso lo richiede, si praticherà una volta al mese, e

due volte nella stagione del caldo estivo, la leva totale de' letti, lavando le tavole ed i banchetti all'acqua e sbattendo tutti gli effetti, onde prevenirne il germe degl'insetti, adoperando ancora maggior cura per gli oggetti dell'infermeria.

Art. 96. L'ordine e la nettezza essendo di somma rilevanza per operare facilmente sullo spirito e sul cuore de' detenuti, in vista della riforma, si consideri da tutti i fratelli come punto di principio, e però si attende da ognuno la più scrupolosa esattezza nell'osservanza dei dettagli, non soffrendo in alcun caso la deteriorazione degli oggetti o l'imbrattamento delle vesti, locali o qualunque sia, per mera trascuraggine, negligenza o mal animo.

Capo 12°. Disposizioni Generali.

Art. 97. In tutto il rimanente, si osserva le prescrizioni del Capitolato Gen.le delle Carceri e Case di Condanna per la fornitura; e le disposizioni generali e particolari emanate dal Ministero dell'Interno e dalla Direzione Gen.le delle Carceri e Case di Condanna, o da prendere nell'avvenire per regolare andamento del servizio.

Fonti e bibliografia

Fonti archivistiche

Archivio di Stato di Roma – Sant'Ivo alla Sapienza:

- Fondo *Pianciani, Luigi (1832-1882)*: buste 3,10, 29, 62, 63, 65;
- Fondo *Consulta di Stato (1847-1848)*: busta 1, 3;
- Fondo *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1800-1867)*: buste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Camerale II, *Carceri*: buste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- Fondo *Consiglio di Stato (1848-1849)*: busta 1;
- Fondo *Segreteria per gli affari di Stato interni poi Ministero dell'Interno (1833-1870)*:
- *Carceri, Carcerieri e Carcerati*: buste 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544;
- *Delitti e pene*: buste 1551, 1552, 1553;
- *Manoscritti* (*ms.*): nn. 495, 544.

Archivio di Stato di Roma – Galla Placidia:

- Fondo *Sacra Consulta carceri (1820-1855) poi Ministero dell'Interno – Direzione generale delle carceri (1856-1871)*: buste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 759, 760, 761, 897, 898, 976, 960, 961, 1007;
- Fondo *Carcere dei Minori di Santa Balbina (1845-1896)*: buste 1, 2, 3, 4, 5.

Archivio dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano:

- Fondo *Morichini*: busta 850;
- *Manoscritti* (*ms.*): n. 262.

Archivio di Stato di Viterbo:

- Fondo *Delegazione Apostolica*, serie II, parte II: buste 277, 278, 279, 607, 779, 780, 781, 783, 784;

- Fondo *Direzione Provinciale di Polizia*: buste 29, 53, 54, 55, 67, 76, 87, 89, 90, 100, 125, 126, 128, 136, 137, 138, 142.

Archivio della Biblioteca del Senato:
- *Manoscritti* (*ms.*): n. 193.

Fonti bibliche

- Matteo 18, 12-17;
- Luca 17, 3-4;
- 1 Cor 5, 1 e ss.;
- 2 Cor 5, 14-20;
- 1 Tim 1, 20;
- 2 Tim 2, 17;
- Eb. 13, 3;
- Giacomo, 2, 13.

Fonti romane e medievali

- C. Theod., 16.5.30;
- C. 1.4.9;
- C. 8.46.3;
- C. 9.5.1;
- C. 10.19.2;
- D. 48.19.8.9;
- Nov. 79.3;
- Tertulliano, *Apologeticum*, Capo XXXIX;
- *Decretum Gratiani*, D. L, c. 7;
- *Decretum Gratiani*, D. LXXXI, c. 7;
- *Decretum Gratiani*, D. LXXXI, c. 8;
- *Decretum Gratiani*, D. LXXXI, c. 10;
- *Decretum Gratiani*, D. LXXXI, c. 11;
- *Decretum Gratiani*, C. XI, q. I, c. 6;
- *Decretum Gratiani*, C. XXVI, q. V, c. 10;
- *Decretalium Gregorii papae IX compilationis*, III, t. 21, c. 2;
- *Karlomanni principis capitulare a. 742, c. 6*, in G.H. Pertz, *Monumenta Germaniae Historica. Legum. Tomus I*, Hannover 1835, pp. 16-17;
- *Statuta rhispacensia et frisingensia, c. 15*, in G.H. Pertz, *Monumenta Germaniae Historica. Legum. Tomus I*, Hannover 1835, pp. 77-79;

- *Divi Thascii Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et Martyris Operum. Pars Prima – Epistolae*, in J.P. Migne (a cura di), *Patrologiae cursus completus, sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt*, Parigi 1851, IV, pp. 191/192-437/438;
- *Benedicti Diaconi Capitularium Collectio*, in J.P. Migne (a cura di), *Patrologiae cursus completus, sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt*, Parigi 1851, XCVII, pp. 697/698-911/912;

Fonti a stampa

A. Ademollo, *Le giustizie a Roma dal 1674 al 1739 e dal 1796 al 1840*, Roma 1881;
J. Adshead, *Prisons and Prisoners*, Londra 1845;
R. Ala, *Il foro criminale*, 8 voll., Roma 1825-26;
R. Ala, *Pratica criminale*, 3 voll., Roma 1829-30;
C. Amidei, *Discorso filosofico-politico sopra la carcere de' debitori*, 1770;
C. Aubanel, *Mémoire sur le système pénitentiaire, adressé en janvier 1837 à M. le Ministre de l'intérieur de France*, Ginevra 1837;
G. Badiali, *Luigi Carlo Farini*, Ravenna 1878;
B. Degli Ubaldi, *Tractatus multum condutibilis de carceribus*, in *Tractatus Universi Iuris, Duce, & Auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo, in unum congesti*, Venezia 1584, t. XI, p. I, pp. 200b-201b;
J. Baldwin Brown, *Memoirs of the Public and Private Life of John Howard, the Philanthropist; compiled from his own Diary, in the Possession of his Family; his Confidential Letters; the Communications of his Surviving Relatives and Friends; and Other Authentic Sources of Information*, II ed., Londra 1823;
G. Baluffi, *La Chiesa romana riconosciuta alla sua carità verso il prossimo per la vera Chiesa di Gesù Cristo*, volume unico, Imola 1854;
L. Besson, *Fréderic-François-Xavier De Mérode, ministre et aumônier de Pie IX, archevêque de Melitene : sa vie et ses œuvres*, Parigi 1886;
G.A. Blouet, *Projet de prison cellulaire pour 585 condamnés: précédé d'observations sur le système pénitentiaire*, Parigi 1843;
G.A. Bossio, *De effectu contractus matrimonii, nempe de patria potestate in filios, tum quoad personam, tum quoad illorum bona, et de multiplicibus effectibus ex patria potestate resultantibus*, Lione 1667;
J.P. Brissot de Warville, *Théorie des lois criminelles*, I, Berlino 1781;
G. Bruschi, *Sulla necessità di educare il popolo a senso della Circolare 24 Agosto*

1846 n. 2064, Sez. 2ª, dell'eminentissimo e reverendissimo signor Cardinale Tommaso Pasquale Gizzi Segretario di Stato. Discorso di un bolognese a' suoi concittadini, Bologna 1846;
E. Burdel, *Le prigioni di Roma nel 1851*, trad. it. a cura di F. Foce, Torino 1851;
J.T. Burt, *Results of the System of Separate Confinement: as Administered at the Pentonville Prison*, Londra 1852;
C. Buxton (a cura di), *Memoirs of Sir Thomas Fowell Buxton, Baronet. With Selections from his correspondence*, Londra 1848;
C. Caramelli, *Comento al Regolamento penale gregoriano*, Macerata 1844;
G. Cardosa, *Cenni storico-statistici sulla Rocca di Spoleto (ora casa di reclusione maschile)*, in «Rivista di discipline carcerarie», XV (1885), pp. 633-644;
G. Carmignani, *Teoria delle leggi sulla sicurezza sociale*, Pisa 1831-32;
G. Carmignani, *Joannis Carmignani equitis S. Josephi in pisana Academia antecessoris juris criminalis elementa*, V ed., 2 voll., Pisa 1833-34;
G. Carmignani, *Lezione accademica sulla pena di morte detta nella Università di Pisa il 18 marzo 1836*, Pisa 1836;
G. Carmignani, *Storia della origine e dei progressi della filosofia del diritto*, in *Scritti inediti del Cav. Commendatore Giovanni Carmignani*, IV, Lucca 1851;
V. Carocci, *Decisiones casuum iuridica praxi receptorum totaque die contingentium, ac in contradictorio Iudicio decisorum*, Venezia 1601;
B. Carpzov, *Practicae novae imperialis saxonicae rerum criminalium*, Lipsia 1669;
F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa*, Lucca 1863;
B. Carrard, *De la jurisprudence criminelle, ou essai sur la Question proposée par l'illustre Société économique de Berne pour la confection d'un Code criminel*, I, Ginevra 1785;
P. Castellano, *Lo Stato pontificio ne' suoi rapporti geografici, storici, politici secondo le ultime divisioni amministrative, giudiziarie ed ecclesiastiche*, Roma 1837;
G.L. Catalano, *Aureus tractatus criminalis amnestiae praesertim, abolitionis, et indultus materiam, atque multorum casuum decisions in Regni tribunalibus factas, complectens*, Napoli 1604;
G.B. Cavallini, *Actuarium practicae criminalis*, Milano 1616;
C. Cattaneo, *Di varie opere sulla riforma carceraria*, in «Il Politecnico», II (1840), n. 3, pp. 543-582;
A.E. Cerfberr de Medelsheim, *Rapport à M. le Comte de Montalivet, pair de France, Ministre Secrétaire d'État au département de l'intérieur, sur les prisons, maisons de force, maisons de correction et bagnes des États de Piémont, de Lombardie, de Parme, des États romains et de Toscane*, Parigi 1839;

B. Cipolla, *Consilia criminalia*, Lione 1540;
A. Clementini, *Tractatus de Patria Potestate*, Francoforte sul Meno 1571;
J.C. Coindet, *Mémoire sur l'hygiène des condamnés détenus dans la prison pénitentiaire de Genève*, Parigi 1838;
G. Colbert di Barolo, *Memorie, appunti e pensieri, tradotti dal francese da Giovanni Lanza*, Torino 1887;
M.J.A.N. Condorcet, *Essai sur quelques changemens qu'on pourroit faire dès-à-présent dans les loix criminelles de France*, Parigi 1786;
C. Contoli, *Dei delitti e delle pene*, 6 voll., Bologna 1827-1830;
C. Contoli, *Discorso filosofico legale sulla pena di morte*, Bologna 1840;
W. Crawford, *Report on the Penitentiary of the United States, Addressed to his Majesty's Principal Secretary of the State of the Home Department*, Londra 1835;
L. Cremani, *De iure criminali libri tres. Volumen I*, Pavia 1791;
L. Cremani, *De jure criminali libri tres. Volumen Unicum*, Firenze 1848;
F. Cunningham, *Notes sur les prisons de la Suisse, et sur quelques-unes du continent de l'Europe; moyens de les améliorer*, Ginevra 1828;
F. Dall'Ongaro, *Giovanni Maria Mastai. Papa Pio IX*, Torino 1861;
P.A. Danieli, *Institutiones canonicae, civiles, et criminales cum recentiori praxi romanae curiae. Tomus tertius. Institutiones criminales*, Roma 1759;
E. Danjou, *Des Prisons, de leur Régime, et des moyens de l'améliorer*, Parigi 1821;
G. de Beaumont, A. de Tocqueville, *Du système pénitentiaire aux États Unis et de son application en France, suivi d'une appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiques*, 2 voll, Parigi 1833;
E. de Broglie, *Mabillon et la société de l'abbaye de Saint-Germain des Prés à la fin du dix-septième siècle: 1664-1707*, 2 voll., Parigi 1888;
T. Deciani, *Tractatus criminalis*, II, Venezia 1590;
L. de Jaucourt, *Peine*, in D. Diderot, J.B. d'Alembert (curr.), *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, XII, Parigi 1751, pp. 246-252;
F.A.F. de la Rochefoucauld-Liancourt, *Des prisons de Philadelphie, par un Européen*, Parigi 1796;
F.A.F. de la Rochefoucauld-Liancourt, *Voyage dans les États-Unis d'Amérique*, 8 voll., Parigi anno VII (1799);
R. de la Sagra, *Discurso leido por D. Ramon de la Sagra al terminar la sesion pùblica de la instalacion de la sociedad para la mejora del sistema carcelario correcional y penal de España*, in appendice a L.M. Pastor, *Memoria leida en la Junta de instalacion de la Sociedad Filantropica fundada para procurar la mejora del sistema carcelario correcional y penal de España*, Madrid 1840;

R. de la Sagra, *Atlas carcelario o colección de laminas de las principales carceles de Europa y de America, proyectos de construccion de carruages y objetos de uso frecuente en las prisones*, Madrid 1843;
P. Del Pozzo, *De syndicatu*, Francoforte 1608;
G.B. De Luca, *Relatio Curiae Romanae forensis eiusque Tribunalium et Congregationum*, in G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, parte II, Roma 1673;
F.A. Demetz, G.A. Blouet, *Rapport à M. le comte de Montalivet sur les pénitenciers des États Unis*, Parigi 1837;
P. de Pietra Santa, *Mazas: études sur l'emprisonnement cellulaire et la folie pénitentiaire*, Parigi 1858;
C. de Tournon, *Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des États romains; contenant une description topographique et des recherches sur la population, l'agriculture, les manufactures, le commerce, le gouvernement, les établissemens publics; et une notice sur les travaux executes par l'administration française*, II, Parigi 1831;
H. D'Ideville, *Le comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre, sa mort*, Parigi 1887;
V. di Tergolina, *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre*, Torino 1860;
D.L. Dix, *Remarks on Prisons and Prison Discipline in the United States*, Philadelphia 1845;
E. Ducpétiaux, *Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions preventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique*, 3 voll., Bruxelles 1837-1838;
E. Ducpétiaux, *Des conditions d'application du système de l'emprisonnement séparé ou cellulaire*, Bruxelles 1857;
E. Ducpétiaux, *La colonization pénale et l'emprisonnement cellulaire*, Bruxelles 1860;
E. Ducpétiaux, *Architecture des prisons cellullaires: étude d'un programme pour la construction des prisons cellulaires*, Bruxelles 1863;
L.C. Farini, *Lo Stato Romano dall'anno 1815 al 1850*, III ed., 4 voll., Firenze 1853;
L. Faucher, *De la réforme des prisons*, Parigi 1838;
G. Ferrus, *Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons*, Parigi 1850;
J. Field, *Prison Discipline; and the Advantages of the Separate System of Imprisonment, with a Detailed Account of the Discipline now Pursued in the new County Goal, at Reading*, II ed., 2 voll., Londra 1848;
H. Fielding, *A Proposal for Making an effectual provision for the Poor, for Amending their Morals, and for Rendering them useful Members of the Society*, Dublino 1753;

G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, IV, Genova 1798;
P. Follerio, *Practica criminalis dialogica*, Venezia 1587;
T. Fowell Buxton, *An Inquiry, whether Crime and Misery are Produced or Prevented, by our Present System of Prison Discipline*, Londra 1818;
L. Fornasini, *Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla politica e dalla igiene*, Brescia 1852;
V. Foucher, *Sur la réforme des prisons*, Rennes 1838;
E. Fry, *Observations on the Visiting, Superintendence, and Government of Female Prisoners*, Londra 1827;
E. Fry, J.J. Gurney, *Report addressed to the Marquess Wellesley, Lord Lieutenant of Ireland*, II ed., Norwich 1827;
K. Fry, R.E. Cresswell (curr.), *Memoir of the Life of Elizabeth Fry, with Extracts from her Journal and Letters*, 2 voll., Londra 1847;
R. Garofalo, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Roma-Torino-Firenze 1885;
F.M. Gasparri, *Institutiones criminales in quatuor partes distributae*, Roma 1741;
A. Genovesi, *Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto per gli giovanetti*, I, Napoli 1766;
L. Gigli, *Lettere critico-riflessive sul saggio di legislazione penale del Signor Giacomo Pagnoncelli*, Roma 1825;
Gisa, *Le prigioni di Paliano, o, i detenuti politici nello Stato Pontificio*, Siena 1860;
G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale… nelle quali si commentano le sanzioni della nuova legislazione criminale gregoriana*, I ed., 4 voll. + Indice ragionato, Macerata 1833-37;
G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale. Col commento della legislazione gregoriana*, II ed., 2 voll., Macerata 1840-41;
G. Giuliani, *Delle vicende a cui soggiacquero le prove ne' criminali giudizii dall'epoca delle prime leggi scritte di Roma fino ad oggi. Dissertazione storico-critica*, Loreto 1843;
G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali pontificia e toscana*, III ed., 2 voll., Macerata 1856;
G. Giuliani, *La mente di Giovanni Carmignani. Dissertazione storico-critica*, Pisa 1874;
L.A. Gosse, *Examen medical et philosophique du système pénitentiaire*, Parigi 1838;
L.A. Gosse, *Examen du projet de loi sur les prisons et du plan de la nouvelle maison de detention*, Ginevra 1840;
L.A. Gosse, *Projet d'un pénitencier industriel, agricole et éducatif pour les prisonniers adultes du sexe masculin condamnés a une détention de plus d'une année*, Ginevra 1864;

S. Gregorii Papae I, *Regula pastoralis*, Roma 1849;
C. Grellet-Wammy, *Manuel des prisons, ou exposé historique, théorique et pratique du système pénitentiaire*, 2 voll., Parigi 1839;
P. Grillandi, *De relaxatione carceratorum*, in *Tractatus Universi Iuris, Duce, & Auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo, in unum congesti*, Venezia 1584, t. XI, p. I, pp. 347b-355a;
F. Grillenzoni, *Alcune notizie intorno alla vita ed alle opere di Gian Domenico Romagnosi Piacentino*, Lugano 1835;
S. Guazzini, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, & condemnatorum super quocumque crimine*, Lione 1672;
F. Guizot, *Storia generale della civiltà in Europa dalla caduta dell'Impero Romano fino alla Rivoluzione francese. Corso di lezioni di F.P.G. Guizot. Versione con note di Antonio Zoncada*, Milano 1841;
J.J. Gurney, *Notes on a Visit made to some of the Prisons in Scotland and the North of England, in Company with Elizabeth Fry; with some general observations on the subject of prison discipline*, Londra 1819;
J. Hanway, *Solitude in Imprisonment, with proper Profitable Labour and a spare Diet*, Londra 1776;
W. Hepworth Dixon, *John Howard, and the Prison-world of Europe. From Original and Authentic Documents*, Webster 1852;
J. Howard, *The State of the Prisons in England and Wales, with Preliminary Observations, and an Account of some Foreign Prisons*, Warrington 1777;
J. Howard, *An Account of the Principal Lazarettos in Europe; with Various Papers Relative to the Plague: together with Further Observations on some Foreign Prisons and Hospitals; and Additional Remarks on the Present State of those in Great Britain and Ireland*, Londra 1791;
J. Huber-Saladin, *M. Rossi en Suisse de 1816 à 1833*, Parigi 1849;
J. Jebb, *Modern Prisons: their Construction and Ventilation*, Londra 1844;
N.H. Julius, *Leçons sur les prisons: présentées en forme de cours au public de Berlin, en l'année 1827, par le Dr. N. H. Julius; ouvrage traduit de l'Allemand par H. Lagarmitte, avocat; Accompagné de plusieurs notes du traducteur et de M. Mittermaier, Professeur à l'Université de Heidelberg*, 2 voll., Parigi 1831;
N.H. Julius, *Die amerikanisches Besserungs Systeme*, Lipsia 1837, trad. franc. di V. Foucher, *Du système pénitentiaire américain en 1836, par le docteur Julius (de Berlin) suivi de quelques observations*, Rennes-Parigi-Ginevra-Bruxelles 1837;
V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, Roma-Torino-Firenze 1884;

F. Lefebvre, *Des établissements charitables de Rome*, Parigi-Tournai 1860;
G. Le Rouille, *De iustitia et iniustitia*, in *Tractatus Universi Iuris, Duce, & Auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo, in unum congesti*, Venezia 1584, t. XVIII, pp. 371b-386a;
F. Lieber, N.H. Julius, *Remarks on the Relation between Education and Crime, in a Letter to the Right Rev. William White, D. D. President of the Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons*, Philadelphia 1835;
F. Lieber, *A Popular Essay on Subjects of Penal Law, and on Uninterrupted Solitary Confinement at Labor, as Contradistinguished to Solitary Confinement at Night and Joint Labor by Day*, Philadelphia 1838;
C. Lombroso, *Illusioni dei giuristi sulle carceri*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente», VII (1886), pp. 563-574;
C. Lucas, *Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, 2 voll., Parigi 1830;
C. Lucas, *Conclusion Générale de l'ouvrage sur le système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis. Suivie de la deuxième pétition aux chambres sur la nécessité de l'adoption du système pénitentiaire*, Parigi 1830;
C. Lucas, *De la réforme des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, et de ses moyens, et de ses conditions d'application*, 3 voll., Parigi 1836-1838;
C. Lucas, *Des moyens et des conditions d'une réforme pénitentiaire en France*, Parigi 1840;
C. Lucas, *Observations concernants les changements apportées au projet de loi sur le régime des prisons par la commission de la Chambre des deputés, chargée de l'examen de ce projet*, Parigi 1842;
G. Lunadoro, *Relatione della Corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi Magistrati et Offitij con la loro distinta giurisdittione*, Padova 1650;
J. Mabillon, *Réflexions sur les prisons des ordres religieux*, in V. Thuillier (a cura di), *Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierri Ruinart, bénédictins de la congregation de Saint Maur*, Parigi 1724, II, pp. 321-335;
J.F. Maguire, *Rome: its Ruler and its Institutions*, Londra 1857;
P.S. Mancini, *Del migliore ordinamento del nuovo carcere di Avellino e della introduzione della riforma penitenziaria nelle due Sicilie*, in «Le ore solitarie», I (1842), n. 7, pp. 31-64;
P.S. Mancini, *Della riforma delle carceri e di un'opera del conte Petitti di Torino intorno alla polemica penitenziaria*, Napoli 1843;
P.S. Mancini, *Del migliore ordinamento del nuovo gran carcere di Avellino e della introduzione della riforma penitenziaria nelle Due Sicilie*, Napoli 1843;

P.S. Mancini, *Notizia della vita e degli studi di Carlo Ilarione Petitti* in C.I. Petitti, *Del giuoco del lotto; considerato ne' suoi effetti morali, politici ed economici*, Torino 1853, pp. V-XIX;
J.P. Marat, *Plan de legislation criminelle*, Parigi 1790;
L.A.A. Marquet-Vasselot, *Examen historique et critique des diverses théories pénitentiaires, ramenées à une unite de système applicable à la France*, 2 voll., Lille 1835;
L.A.A. Marquet-Vasselot, *Du système cellulaire de nuit pour la réforme de nos prisons*, Parigi 1837;
I. Marsigli, *Elegans et accuratus in titulum ff. de Quaestionibus compilatus Commentarius*, Venezia 1614;
S. Martin, *Life of Sarah Martin*, in *Sarah Martin, The Prison Visitor, of Great Yarmouth. With Extracts from her Writings and Prison Journals*, Londra 1862, pp. 5-38;
G. Massei, *Sulla beneficenza e la istruzione pubblica in Bologna*, Lucca 1836;
G. Massei, *La scienza medica della povertà, ossia La beneficenza illuminata. Pensieri*, Firenze 1845;
G. Massei, *Intorno alla circolare data il 24 d'Agosto dall'eminentissimo Gizzi Segretario di Stato di Sua Santità Papa Pio IX*, Bologna 1846;
A. Matthäus, *De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII Dig. Commentarius*, III ed., Wesel 1672;
F.A.M.A. Mignet, *Notice historique sur la vie et les travaux de M. Rossi*, Parigi 1849;
K.J. Mittermaier, *Das neue Criminalgesetzbuch für den Kirchenstaat*, in «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», VI (1834), pp. 80-102;
G. Mompiani, *Delle carceri e del modo di migliorarne gli effetti a vantaggio dei prigionieri. Discorsi due*, in «Il Politecnico», V (1842), n. 29, pp. 417-448;
L.M. Moreau-Christophe, *De l'état actuel des prisons en France: considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du code*, Parigi 1837;
L.M. Moreau-Christophe, *De la réforme des prisons en France: basée sur la doctrine du système penal et le principe de l'isolement individual*, Parigi 1838;
L.M. Moreau-Christophe, *De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire: et spécialement dans les pénitentieres de Philadelphie, d'Auburn, de Genève et de Lausanne (aux États-Unis et en Suisse)*, Parigi 1839;
L.M. Moreau-Christophe, *Défense du projet de loi sur les prisons contre les attaques de ses adversaires*, Parigi 1844;
C.L. Morichini, *Di Giovanni Borgi mastro muratore detto Tatagiovanni e del suo ospizio per gli orfani abbandonati*, Roma 1830;

C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria in Roma. Saggio storico e statistico*, I ed., Roma 1835;
C.L. Morichini, *De' principj secondo i quali stabilire e dirigere Pie Case di lavoro e di ricovero per l'estinzione della mendicità nello Stato Pontificio*, in «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», XXXIX (1834), pp. 292-302;
C.L. Morichini, *I romani pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il ben inteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la religione cattolica: dissertazione letta nell'accademia di religion cattolica in Roma il 14 maggio 1840*, Roma 1840;
C.L. Morichini, *Discorso di Monsignor D. Carlo Luigi Morichini letto alla Pia Società in soccorso de' poveri orfani pel colera nella terza generale sessione tenuta nell'Oratorio del P. Caravita il 23 marzo 1841*, in «Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti», LXXXVIII (luglio, agosto e settembre 1841), Roma 1841, pp. 3-12;
C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Libri tre*, II ed., 2 voll., Roma 1842;
C.L. Morichini, *Lettera pastorale per le scuole notturne*, Jesi 1855;
C.L. Morichini, *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Libri tre*, III ed., Roma 1870;
L.A. Muratori, *Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo: trattato morale*, Bassano 1768;
J. Neild, *State of the Prisons in England, Scotland and Wales, Extending to Various Places therein Assigned, not for the Debtor only, but for Felons also, and other less Criminal Offenders. Together with some Useful Documents, Observations and Remarks, Adapted to Explain and Improve the Condition of Prisoners in general*, Londra 1812;
A. Oriani, *La lotta politica in Italia. Origini della lotta attuale (476-1887)*, Torino-Roma 1892;
F. Orsini, *Memorie politiche*, V ed., Torino 1862;
Oscar (Prince de Suède), *Des peines et des prisons par le Prince Oscar, de Suède. Traduit de l'allemand par M. Adrien Picot*, Parigi 1842;
F.M. Pagano, *Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale*, Napoli 1787;
F.M. Pagano, *Principj del codice penale e logica de' probabili. Per servire di teoria alle pruove nei Giudizj Criminali*, Napoli 1806;
G. Pagnoncelli, *Saggio di legislazione penale*, 2 voll., Roma 1824;
J.B.C. Paya, *Un prisonnier du Pape*, Parigi 1861;

J.B.C. Paya, *Les cachots du Pape*, Parigi 1864;
S. Pellico, *La marchesa Giulia Falletti di Barolo nata Colbert. Memorie*, Torino 1864;
E. Pessina, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, Firenze 1868;
E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, IV ed., Napoli 1880;
C.I. Petitti di Roreto, *Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, 2 voll., Torino 1837;
C.I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla. Trattato*, Torino 1840;
C.I. Petitti di Roreto, *Esame della polemica insorta sulla riforma delle carceri considerata nelle ultime produzioni delle opposte scuole e riflessi relativi*, Milano 1842;
C.I. Petitti di Roreto, *Della condizione esordiente della riforma delle carceri; discussioni e relativi con alcuni riflessi definitivi*, Firenze 1843;
C.I. Petitti di Roreto, *Esame analitico e critico dell'opera pubblicata in Roma da mons. D. Carlo Morichini intitolata Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, Milano 1843;
L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato pontificio*, Bologna 1847;
L. Pianciani, *La Rome des Papes. Son origine, ses phases successives, ses moeurs intimes, son gouvernement, son système administrative. Par un ancient membre de la constituante romaine. Traduction de l'ouvrage italien inédit*, 3 voll., Bale-Londra 1859;
L. Pianciani, *La Roma dei Papi*, 2 voll., Roma 1891-1892;
C.B. Piazza, *Eusevologio romano; overo delle opere pie di Roma. Accresciuto, & ampliato secondo lo stato presente. Con due Trattati delle Accademie, e Librerie celebri di Roma*, II ed., Roma 1698;
A. Pizzoli, *Orazione alla Santità di Papa Pio IX*, Capolago 1846;
L. Priori, *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1738;
O. Raggi, *Elogio di Giovanni Battista Scanarolo, vescovo di Sidonia*, Roma 1842;
F. Ranalli, *Filippo Maria Renazzi giureconsulto*, in *Vite di romani illustri*, Roma 1889, I, pp. 87-98;
F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber primus. De delictis generatim*, Roma 1773;
F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber secundus. De poenis generatim*, Roma 1775;
F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber tertius. De iudiciis criminalibus*, Roma 1781;

F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis. Liber quartus. De delictis et poenis speciatim*, Roma 1786;
D. Ricci, *Di Giov. Battista Scanarolo, modenese, arcivescovo di Sidone e Tiro. Discorso*, Modena 1889;
P. Ripari, *Pietro Ripari al Cardinale Antonelli*, Milano 1860;
G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, I ed., Pavia 1791;
G.D. Romagnosi, *Memoria del Prof. G.D. Romagnosi sulle pene capitali. Estratta dagli Annali universali di Statistica, Economia pubblica ec. dell'anno 1830, Vol. XXIII. pag. 123*, in *Opere edite ed inedite di G.D. Romagnosi sul diritto penale con annotazioni di Alessandro De Giorgi*, volume unico, parte I, Milano 1841, pp. 419-428;
G.D. Romagnosi, *Articolo del Prof. G.D. Romagnosi relativo alla quarta edizione dell'Opera di Alberto de Simoni, intitolata: Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, in *Opere edite ed inedite di G.D. Romagnosi sul diritto penale con annotazioni di Alessandro De Giorgi*, volume unico, parte I, Milano 1841, pp. 448-459;
P. Ronchivecchi, *Sulla prigione dello Spielberg e sullo stato d'altre prigioni*, Firenze 1844;
P. Rossi, *Tavole della scienza criminale fatica di un licenziato in legge nell'Università di Bologna*, Macerata 1816;
P. Rossi, *De l'étude du droit dans ses rapports avec la civilisation et l'état actuel de la science*, in «Annales de législation et de jurisprudence», I (1820), pp. 1-69 e 357-428;
P. Rossi, *Sur les principes dirigeans*, in «Annales de législation et jurisprudence», II (1821), pp. 170-193;
P. Rossi, *Traité de droit pénal*, Bruxelles 1829;
P. Rossi, *Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la societé*, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi, Publiées sous les auspices du Gouvernement Italien. Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie; publiés par les fils*, Parigi 1867, II, pp. 1-23;
E. Sala, *Della vita e degli scritti di Monsignor Giovanbattista Scanaroli da Modena. Orazione inaugurale recitata dal Professore Erio Sala nella solenne apertura della R. Università degli Studi in Modena nel giorno 15 novembre 1865*, Modena 1865;
M. Savelli, *Pratica universale*, Venezia 1715;
G.B. Scanarolo, *De visitatione carceratorum libri tres. Quibus omnia ad Visitationem, patrocinium, & liberationem Carceratorum spectantia explanantur*, Roma 1655;

F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789, a quella delle riforme italiane, 1847*, II, Torino 1864;
G.L. Selvaggio, *Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum*, II, Napoli 1771;
A.N. Servin, *De la législation criminelle. Mémoire fini en 1778, envoié à la Societé Économique de Berne en 1779, et retiré du Concours en Janvier de l'année présente 1782*, Basilea 1782;
G.W. Smith, *A Defence of the System of Solitary Confinement of Prisoners Adopted by the State of Pennsylvania, with Remarks on the Origin, Progress and Extension of this Species of Prison Discipline*, Philadelphia 1833;
H. Subit, *La réforme des prisons et les colonies agricoles*, Ginevra-Parigi 1872;
W.H. Suringar, *Considérations sur la réclusion individuelle des détenus*, Parigi-Amsterdam 1843;
A. Tiraqueau, *De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, & id quibus, quotque ex causis*, Lione 1562;
G. Tolomei, *Diritto e procedura penale esposti analiticamente ai suoi scolari*, III ed., Padova 1874;
F. Tomas y Valiente, *La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés*, in «Anuario de Historia del derecho español», XXX (1960), pp. 249-490;
T. Tonelli, *Saggio istorico sulle prigioni e sul sistema penitenziario con alcuni cenni sulla nuova gradazione di pene e le istituzioni sussidiarie richieste da quel sistema*, Firenze 1845;
C. Torrigiani, *Tre dissertazioni lette all'Imp. e Reale Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze dal March. Carlo Torrigiani socio ordinario della medesima sul diritto di punire applicato come mezzo di repressione e di correzione e considerato in alcuni suoi rapporti coll'economia morale e politica*, Firenze 1841;
R.T. Troplong, *Dell'arresto personale in materia civile e commerciale. Commenti del titolo XVI, del libro III, del Codice civile*, Palermo 1850;
R.J. Turnbull, *A Visit to the Philadelphia Prison; Being an accurate and particular Account of the Wise and Humane Administration Adopted in every Part of that Building; Containing also an Account of the Gradual Reformation, and Present Improved State, of the Penal Laws of Pennsylvania: with Observations on the Impolicy and Injustice of Capital Punishments*, Philadelphia 1797;
P. Ulloa, *Dell'amministrazione della giustizia criminale nel Regno di Napoli. Esame e paragone con diversi altri Stati d'Europa*, Napoli 1835;
D. Ursaya, *Institutiones criminales usui etiam forensi accomodatae*, Roma 1701;
G. Varrentrapp, *De l'emprisonnement individuel: sous le rapport sanitaire et des*

attaques dirigées contre lui par MM. Charles Lucas et Léon Faucher à l'occasion du projet de loi sur la réforme des prisons présenté par le gouvernement, Parigi 1844;
G. Vegezzi Ruscalla, *Cenni intorno al correzionale delle prostitute, ed all'ospizio celtico eretti con R. Brevetto del 28 maggio 1836 nell'edifizio dell'Ergastolo presso Torino*, Torino 1838;
G. Vegezzi Ruscalla, *Cenni intorno al correzionale dei giovani che è per aprirsi nell'edificio della Generala presso Torino*, Torino 1840;
A. Verdeil, *De la réclusion dans le Canton de Vaud et du pénitencier de Lausanne*, Losanna 1842;
F.M. Vermeil, *Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle*, Parigi 1791;
A. Villetti, *Pratica della Curia romana che comprende la giurisdizione de' Tribunali di Roma e dello Stato; e l'Ordine giudiziario che in essi si osserva*, Roma 1781;
B. Vitalini, *Tractatus de maleficiis*, in *Tractatus diversi super maleficiis*, Venezia 1560;
F. Volpicella, *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento*, Napoli 1837;
F. Volpicella, *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, 2 voll., Napoli 1845;
Voltaire, *Prix de la justice et de l'humanité*, Ferney 1778;
G. Zanettini, *De differentiis inter ius canonicum et civile*, in *Tractatus Universi Iuris, Duce, & Auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo, in unum congesti*, Venezia 1584, t. I, pp. 197b-208b;
G. Zigarelli, *Del carcere centrale di Principato Ulteriore e del modo come migliorarlo*, Avellino 1840.

Raccolte di leggi a stampa

- *Statuta almae urbis Romae authoritate Gregorii pp. XIII. A senatu populosq. romano edita et reformata*, Roma 1611;
- *Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium in quo continentur constitutiones, epistolae etc. editae ab exitu anni MDCCXLVIII usque ad totum pontificatus annum XII cum appendice et supplemento*, Roma 1753;
- *Bollettino delle leggi della Repubblica*, Roma 1798;
- *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del moto proprio di N.S. Papa Pio settimo in data de' 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Roma 1816;
- *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, Roma 1834-1871;
- *Bullarii romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII, Clementis*

XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII, Roma 1835-1857;
- *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio nono felicemente regnante*, Roma 1849-1870;
- *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848; ed ebbe termine il 9 febbrajo 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana*, Roma 1849;
- *Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati. Roma*, I-III, Roma 1911;
- *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica romana*, Roma 1849.

Giornali e riviste

- Annali di Giurisprudenza criminale per gli Stati pontificj (1847);
- Il Contemporaneo (1847-1848);
- Il Felsineo. Giornale settimanale (1846);
- La Bilancia. Giornale politico, letterario, scientifico, artistico ec. (1847-1848);
- La Pallade (1847);
- L'Astrea. Giornale teorico-pratico di giurisprudenza con varietà ed annunzj (1847).

Dizionari ed Enciclopedie

P. Costa, F. Cardinali, *Dizionario della lingua italiana*, 7 voll., Bologna 1819-1826;
G.B. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 103 voll., Venezia 1840-1861;
E. Pessina (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, 15 voll., Milano 1904-1913;
Enciclopedia del diritto, 46 voll., Milano 1958-1993;
Dizionario biografico degli italiani, 100 voll., Roma 1960-2020;
I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 2 voll., Bologna 2013.

Voci DBI

R. Abbondanza, *Ala, Raffaele*, I (1960), pp. 548-549;

M. Alberti, *Petitti, Carlo Ilarione, conte di Roreto*, LXXXII (2015) pp. 659-662;
M. Caffiero, *Cristaldi, Belisario*, XXXI (1985), pp. 1-4;
A. Carrannante, *Mompiani, Giacinto*, LXXV (2011), pp. 494-496;
A. Chiavistelli, *Massei, Giovanni*, LXXI (2008), pp. 758-759;
M. Ciardi, *Roselli, Ercole*, LXXXVIII (2017), pp. 458-460;
R. De Rosa, *Gasparri, Francesco Maria*, LII (1999), pp. 499-500;
L. Lacchè, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, LXXXVIII (2017), pp. 696-702;
A. Lauro, *Devoti, Giovanni*, XXXIX (1991), pp. 598-603;
V. Lavenia, *Scanaroli, Giovanni Battista*, XCI (2018), pp. 276-277;
G. Martina, *Pio IX, papa, beato*, LXXXIV (2015), pp. 29-40;
A. Mazzacane, *Carmignani, Giovanni*, XX (1970), pp. 415-421;
A. Mazzacane, *Claro, Giulio*, XXVI (1982), pp. 141-146;
A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, XLV (1995), pp. 1-5;
G. Monsagrati, *Comandini, Federico*, XXVII (1982), pp. 518-521;
G. Monsagrati, *Gabussi, Giuseppe*, LI (1998), pp. 118-121;
G. Monsagrati, *Gizzi, Tommaso Pasquale*, LVII (2001), pp. 392-396;
M.L. Perna, *Genovesi, Antonio*, LIII (1999), pp. 148-153;
Redazione, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in LXVIII (2007), pp. 537-547;
M. Ridolfi, *Pianciani, Luigi*, LXXXIII (2015), pp. 47-51;
G.P. Romagnani, *Romagnosi, Giovanni Domenico (Gian Domenico)*, LXXXVIII (2017), pp. 205-211;
A. Roveri, *Consalvi, Ercole*, XXVIII (1983), pp. 33-43;
M. Sbriccoli, *Giuliani, Giuseppe*, LVI (2001), pp. 735-740;
A. Scirocco, *Calà Ulloa, Pietro*, XVI (1973), pp. 469-472
E. Spagnesi, *Deciani, Tiberio*, XXXIII (1987), pp. 538-542;
I. Veca, *Morichini, Carlo Luigi*, LXXVI (2012), pp. 803-807.

Voci DBGI

N. Contigiani, *Ala, Raffaele*, I, pp. 16-17;
I. Birocchi, *Beccaria, Cesare*, I, pp. 200-204;
I. Birocchi, *Genovesi, Antonio*, I, pp. 963-966;
N. Contigiani, *Giuliani, Giuseppe*, I, pp. 1029-1030;
M.R. Di Simone, *Contoli, Carlo*, I, p. 578;
M.R. Di Simone, *Danieli, Pietro Antonio*, I, pp. 662-663;
M.R. Di Simone, *Renazzi, Filippo Maria*, II, pp. 1669-1670;
D. Ippolito, *Pagano, Francesco Mario*, II, pp. 1484-1486;
L. Lacchè, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, II, pp. 1741-1744;
G.P. Massetto, S. Parini, *Claro, Giulio*, I, pp. 552-555;

A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, I, pp. 822-825;
M. Montorzi, *Carmignani, Giovanni*, I, pp. 451-453;
F.L. Sigismondi, *Gasparri Francesco Maria*, I, p. 953;
F.L. Sigismondi, *Ursaya Domenico*, II, pp. 2000-2001;
C. Storti, *Mancini, Pasquale Stanislao*, II, pp. 1244-1248.

Bibliografia

G. Adorni, *Statuti del Collegio degli avvocati concistoriali e statuti dello Studio romano*, in «Rivista internazionale di diritto comune», VI (1995), pp. 293-355;

G. Adorni, *Per il settimo centenario: i nuovi statuti del Collegio degli avvocati concistoriali e dell'Università di Roma (9 settembre 1597-14 aprile 1605?)*, in «Rivista internazionale di diritto comune», VI (1995), pp. 227-254;

E.A. Albertoni, *La vita degli stati e l'incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi*, Milano 1979;

E.A. Albertoni, *I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*, Milano 1990;

G. Alessi, *«Economie del penale» nell'età moderna*, in A. Calore, A. Sciumè (curr.), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano 2013, pp. 125-146;

A. Alibrandi, *Centro e periferia nelle riforme giudiziarie di Leone XII: primi risultati di una ricerca*, in «Historia et ius», XXI (2022) – [DOI 10.32064/21.2022.09] – paper 13, pp. 1-17;

P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli 'Stati Romani' nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma 1990;

P. Alvazzi del Frate, *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato pontificio (1798-1816)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIV (1991), pp. 217-232;

P. Alvazzi del Frate, *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica: la Facoltà di giurisprudenza della Sapienza*, in «Roma moderna e contemporanea», II (1994), pp. 91-104;

P. Alvazzi del Frate, *Caratteri dell'amministrazione pontificia nell'Ottocento*, in M. De Nicolò (a cura di), *L'amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia*, Bologna 1996, pp. 11-33;

P. Alvazzi del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato Pontificio (1814-1817)*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (curr.), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, Roma-Friburgo-Vienna-Herder 1997, pp. 55-61;

P. Alvazzi del Frate, *Tra diritto comune e codice: la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico*, in «Annali di Storia delle università italiane», IV (2000), pp. 63-76;

P. Alvazzi del Frate, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino 2011;

P. Alvazzi del Frate, *Filippo Maria Renazzi e l'Illuminismo giuridico*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, pp. 111-125;

S. Ambrosio, P. De Zan, *L'ossessione della verità: spirito di conservazione ed echi illuminati nel regime probatorio del regolamento gregoriano*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. CXI-CXXIV;

L. Anfosso, *Giovanni Howard e Cesare Beccaria*, in *Studi penitenziari. 1909-1910*, Milano 1911, pp. 151-165;

C. Angelici e altri (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008;

A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato pontificio e i suoi indirizzi legislativi*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», LXXVIII (1955), pp. 119-188;

A. Ara, *Lo statuto fondamentale dello Stato della Chiesa*, Milano 1966;

P. Ardito, *La Rome des Papes del Deputato Conte Luigi Pianciani*, estratto dal fascicolo undecimo della rivista «L'Umbria e le Marche» del 15 febbraio 1869, Sanseverino-Marche 1869;

J. Arias Gómez, *La pena canónica en la Iglesia primitiva: estudio historico-doctrinal del Nuevo Testamento y de los Padres Apostolicos*, Pamplona 1975;

G. Astuti, *Il regime giuridico delle acque nel pensiero di Gian Domenico Romagnosi*, Milano 1961;

G. Astuti, *La concezione romagnosiana della ragione civile delle acque*, Milano 1963;

Atti del Convegno di Studi in onore di Gian Domenico Romagnosi nel bicentenario della nascita, numero monografico de «Studi Parmensi», X (1961);

R. Aubert, *Il Pontificato di Pio IX (1846-1878)*, in *Storia della Chiesa*, XXI, Torino 1964;

A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, ed. a cura di A. Simone, Milano 2019;

B. Barbini, *Il Risorgimento nella Tuscia*, Viterbo 1983;

C. Beccaria, *dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino 2018;

F. Bartoccini, *Lo Stato pontificio*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A.M. Ghisalberti*, Firenze 1972, II, pp. 175-290;

F. Bartoccini, *Roma nell'Ottocento*, Roma 1985;

F. Bartoccini, *Lo Stato pontificio*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della destra. Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984)*, Roma 1986, pp. 373-406;

H. Bastgen, *Consalvi uomo di Stato*, in *Nel primo centenario della morte del card. Ercole Consalvi*, Roma 1924, pp. 73-83;

M. Battaglini, *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi ed appunti*, Milano 1971;

C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e della sua fortuna nell'Europa del '700*, a cura di F. Venturi, Torino 1978;

R. Benedetti, *Dalla galera all'Ergastolo. Storia del carcere per ecclesiastici criminali*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», LXXXI (2012), pp. 15-69;

R. Benedetti, *Dell'Ergastolo o Pia Casa di penitenza e correzione in Corneto: storia di un carcere dimenticato (1627-1874)*, in C. Lucrezio Monticelli (a cura di), *Dialoghi sul carcere: sguardi, modelli, esperienze dal Settecento ad oggi*, numero monografico de «Giornale di storia», 38/2021, pp. 1-64;

F. Benigno, *Reductio ad unum. Il fascino discreto dell'assolutismo*, in «Storica», X (2004), n. 29, pp. 79-110;

L. Berlinguer, F. Colao (curr.), *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990;

E. Bernabei, *L'opera di un riformatore romano. Per il centenario di Filippo Maria Renazzi*, in «La Rassegna nazionale», XXX (1908), pp. 146-150;

U. Beseghi, *Progetti di restaurazione pontificia nelle Legazioni durante la Rivoluzione del 1831. Corrispondenza fra i Cardinali Bernetti e Oppizzoni*, in «Atti e memorie della Regia Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», VII (1941-42), pp. 247-304;

G. Biamonti, *L'influenza del Cristianesimo sui detenuti e sui delinquenti*, in «Rivista di discipline carcerarie», XX (1890), pp. 384-397;

B. Biancini, *Giornali e giornalisti a Bologna dall'età napoleonica al 1860*, in G. Roversi, *Storia del giornalismo in Emilia Romagna e a Pesaro. Dagli albori al primo Novecento*, Casalecchio di Reno 1992, pp. 152-153;

A.P. Bidolli, *Contributo alla storia dell'Università di Roma. La Sapienza durante la Restaurazione*, in «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», XIX-XX (1979-1980), pp. 71-110;

I. Biffi, *Jean Mabillon e la teologia*, in I. Biffi, C. Marabelli (curr.), *Figure moderne della teologia nei secoli XV-XVII*, Milano 2007, pp. 235-252;

I. Birocchi, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (curr.), *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata 2007, pp. 179-211;

R. Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna 1985;

R. Bonini, *Giustiniano nella storia. Il mito e la critica nel Settecento illuminista*, Torino 1991;

R. Bonini, *La carcere dei debitori. Linee di una vicenda settecentesca*, Torino 1991;

R.M. Borsarelli, *La marchesa Giulia di Barolo e le opere assistenziali in Piemonte nel Risorgimento*, Torino 1933;

R. Botta, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001;

F. Bozzini, *Il furto campestre. Una forma di lotta di massa*, Bari 1977;

G.M. Bravo, *Profilo intellettuale e politico di Carlo Ilarione Petitti di Roreto (1790-1850)*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», II (1968), pp. 121-183;

A. Cadoppi, *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del «Regolamento sui delitti e sulle pene» del 1832, il «brutto anatroccolo» dei codici penali della Restaurazione*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. LV-LXXI;

M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna tra età napoleonica e Restaurazione pontificia*, tesi di dottorato in Storia (politica, società, culture, territorio), Università di Roma Tre, a.a. 2012/2013;

M.R. Caforio, *Il governo degli spazi carcerari a Bologna*, in «Mélanges de l'École française de Rome», CXXXV (2023), n. 1, pp. 193-203;

L. Cajani (a cura di), *Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1770-1820)*, numero monografico de «Archivi e cultura», XXX (1997);

L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la casa di correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)*, in L. Cajani (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Milano 1997, pp. 115-139;

F. Calasso, *Medio Evo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954;

M. Calzolari, E. Grantaliano, M. Pieretti, A. Lanconelli (curr.), *«Roma, Repubblica: venite!». Percorsi attraverso la documentazione della Repubblica Romana del 1849*, numero monografico de «Rivista storica del Lazio», Roma 1999;

M. Calzolari, E. Grantaliano, *La Polizia pontificia: rapporti tra centro e periferia nello Stato ecclesiastico*, in P. Boutry, F. Pitocco, C.M. Travaglini (curr.), *Roma negli anni di influenza e dominio francese 1798-1814. Rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento*, Napoli 2000, pp. 65-83;

M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano (curr.), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, Roma 2001;

M. Calzolari, *Delitti e castighi*, in M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, numero monografico de «Rivista storica del Lazio», Roma 2001, pp. 39-75;

M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, Roma 2003;

M. Calzolari, *La casa di detenzione alle Terme diocleziane di Roma*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 49-78;

S. Candido, *L'emigrazione coatta in Brasile di carcerati politici presunti affiliati alla 'Giovine Italia'*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXVII (1990), n. 4, pp. 475-512;

R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Roma 1984;

E. Cantarella, *Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi*, Milano 2017;

A. Capelli, *Pura e nuda e concentrata pena. L'opzione penitenziaria di Carlo Cattaneo*, in «Storia in Lombardia», V (1986), n. 3, pp. 3-44;

A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano 1988;

A. Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere a Karl Mittermaier (1835-1865)*, Milano 1993;

L. Capo, *I primi due secoli dello* Studium Urbis, in L. Capo, M.R. Di Simone (curr.), *Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de «La Sapienza»*, Roma 2000, pp. 3-34;

C. Capra, R. Pasta, F. Pino Pongolini (curr.), *Carteggio (parte II: 1769-1794*), in L. Firpo, G. Francioni (curr.), *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, Milano 1996;

G. Carafa, *De gymnasio Romano et de eius professoribus*, Bologna 1971 (rist. anast. dell'ed. Roma 1751);

M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, XIV, Torino 1978;

C. Carcereri de Prati, *La tortura e le garanzie dell'imputato nella riflessione di un avvocato concistoriale e nel progetto di regolamento organico e di procedura criminale licenziato dal collegio degli avvocati del Concistoro*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. CXXV-CXLII;

P. Casana, *Introduzione*, in Ead. (a cura di), *Carlo Ilarione Petitti di Roreto, Lettere a L. Nomis di Cossilla ed a K. Mittermaier*, Torino 1989, pp. 7-74;

P. Casana, *Tra rinnovamenti istituzionali e dibattiti internazionali: le riforme carcerarie al tempo di Carlo Alberto*, in P. Casana, C. Bonzo, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino 2016, pp. 59-119;

G. Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1982;

G. Cassi, *Il Cardinal Consalvi ed i primi anni della Restaurazione Pontificia (1815-1819)*, Milano 1931;

A. Cataldo, *Il contributo di Pasquale Stanislao Mancini al dibattito sulla liberazione condizionale dei detenuti*, in «Economia Irpina», XXX (1992), n. 2, pp. 129-148, e XXXII (1994), nn. 3/4, pp. 99-120;

M.A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1966;

M.A. Cattaneo, *I principi dell'illuminismo giuridico penale*, in S. Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 3-37;

M.A. Cattaneo, *La legislazione penale nell'Illuminismo tedesco*, in *L'educazione giuridica. V – Modelli di legislatore e scienza della legislazione. Tomo I – Filosofia e scienza della legislazione*, Napoli 1988, pp. 258-334;

M.A. Cattaneo, *Modernità e autoritarismo nel «Regolamento» penale gregoriano*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. XXIII-XXVII;

G. Cavazza, *Cospirazioni e moti risorgimentali dal 1831 al 1845 nei ricordi di Augusto Aglebert*, in M. Gavelli, F. Tarozzi (curr.), *Negli anni della Restaurazione*, Bologna 2000, pp. 139-156;

G. Cavazza, *Bologna dall'età napoleonica al primo Novecento*, in A. Ferri, G. Roversi (curr.), *Storia di Bologna*, Bologna 2005;

M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno internazionale di studi storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), Udine 2004;

M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Firenze 2007;

M. Cavina, *Il dolo latente nell'animo. Filippo Maria Renazzi nel dibattito giuridico intorno alla graduazione del dolo fra XVIII e XIX secolo*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, pp. 227-239;

M. Cavina, *Un inedito di Giulio Claro (1525-1575): il «Trattato di duello». Edizione dal manoscritto [Madrid] Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, g. II. 10*, Bologna 2022;

N. Castan, *La préhistoire de la prison*, in J.G. Petit (a cura di), *Histoire des galeres, bagnes et prisons, XIIe-XXe siècles. Introduction à l'histoire pénale de la France*, Tolosa 1991, pp. 19-44;

D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 1ª Restaurazione (1800-1809)*, Macerata 1975;

D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978;

A.A. Cervati, *Testi e valori costitutivi della Repubblica Romana del 1849*, in *Costituzione della Repubblica Romana [1849]*, Macerata 2019, pp. IX-LIV;

L. Chevailler, *Pellegrino Rossi, ministre de Pie IX*, in *Des libertés et des peines. Actes du colloque Pellegrino Rossi organisé a Genève, les 23 et 24 novembre 1979*, Ginevra 1980, pp. 249-262;

S. Chiarloni, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano 1980;

G. Chiodi, *Le garanzie processuali di Beccaria e la penalistica italiana dell'Ottocento: il contributo di Giovanni Carmignani*, in G. Chiodi, L. Garlati (curr.), *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, Torino 2015, pp. 43-84;

G. Chiodi, L. Garlati (curr.), *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, Torino 2015;

A. Cicerchia, *'Ad correctionem patris'. La pratica del carcere privato nella Roma del Seicento*, in M. Alessi, I. Baccarini, A. Cifariello (curr.), *Padri e figli. Atti del 2º Convegno interdisciplinare Testo Arti Metodologia Ricerca. Roma, 23-24-25 febbraio 2009*, Roma 2010, pp. 275-282;

P. Cipriotti, *Cenni sulla legislazione di Gregorio XVI,* in *Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa*, Roma 1948, I, pp. 114-117;

P. Cipriotti, *Appunti per il corso di diritto penale canonico*, Roma 1964;

P. Cipriotti, *La riforma del diritto penale della Chiesa*, in G. Barberini (a cura di), *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Perugia 1984, I, pp. 73-88;

S. Ciranna, *Il Corpo degli ingegneri pontifici dalla formazione al controllo dei lavori pubblici nei territori dello Stato Pontificio. Gli ingegneri Giuseppe e Luigi Castagnola*, in «Opus», XII (2013), pp. 303-316;

R. Cirone, *Storia della Legislazione e del Sistema Penitenziario in Toscana. Da Pietro Leopoldo alla nascita della nuova scienza penitenziaria*, Arezzo 2019;

D. Cito (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005;

L. Coccoli, *Perché il colpo passi la pelle. La casa di correzione del San Michele nel suo tempo*, in C. Lucrezio Monticelli (a cura di), *Dialoghi sul carcere: sguardi, modelli, esperienze dal Settecento ad oggi*, numero monografico de «Giornale di storia», 38/2021, pp. 1-21;

F. Coccopalmerio, *Il diritto penale della Chiesa: riflessioni e proposte*, in E. Cappellini (a cura di), *Problemi e prospettive di diritto canonico*, Brescia 1977, pp. 265-287;

F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano 1986;

F. Colao, *«Il problema del reato politico» e «la cosiddetta autonomia del giuridico». Rileggendo Mario Sbriccoli*, L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (curr.), *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata 2007, pp. 265-308;

F. Colao, *Il «dolente regno delle pene». Storie della «varietà della idea fondamentale del giure punitivo» tra Ottocento e Novecento*, in A. Calore, A. Sciumè (curr.), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano 2013, pp. 148-182;

F. Colao, *Il «commercio d'Ebrei con Cristiani». Profili della giustizia criminale toscana dalla «antiche severe leggi» ad una Causa celebre di Giovanni Carmignani*, in «Historia et Ius», XVII (2020) – DOI 10.32064/17.2020.09 – paper 09, pp. 1-23;

V. Colli, *Le opere di Baldo dal codice d'autore all'edizione a stampa*, in C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, S. Zucchini (curr.), *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi. 1400-2000*, Perugia 2005, pp. 25-85;

P. Comanducci, *La criminalistica di un illuminista moderato: Mably*, in G. Tarello (a cura di), *Idee e atteggiamenti sulla repressione penale. Materiali per una storia della cultura giuridica. Volume V*, Bologna 1975, pp. 453-469;

P. Comanducci, *L'illuminismo giuridico. Antologia di scritti giuridici*, Bologna 1978;

P. Comanducci, *La scuola criminalistica pisana tra Sette e Ottocento*, in L. Berlinguer, F. Colao (curr.), *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990, pp. 241-304;

O. Condorelli, *Ordinare – Iudicare. Ricerche sulle potestà dei Vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma 1997;

P. Consorti, *Cenni sulla pena carceraria a Roma da Pio VII all'Unità*, in «Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale», XCVI (1985), pp. 685-695;

N. Contigiani, *Il processo penale pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXX (2007), pp. 189-314;

N. Contigiani, *La centralità del giudice nel processo penale pontificio del XIX secolo*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 239-255;

N. Contigiani, *Per terminare una «missione impossibile». Il processo per l'assassinio di Pellegrino Rossi*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, pp. 323-349;

P. Dalla Torre, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI*, in *Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa*, Roma 1948, II, pp. 34-41;

L. Daga, *Trattamento penitenziario*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano 1992, pp. 1304-1334;

F. D'Agostino, *Fondamenti filosofici e teologici della sanzione penale*, in «Monitor Ecclesiasticus», CXIV (1989), pp. 1-16;

G. D'Amelio, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Milano 1965;

M. Da Passano, *La giustizia penale e la riforma leopoldina in alcuni inediti di Condorcet*, in G. Tarello (a cura di), *Idee e atteggiamenti sulla repressione penale. Materiali per una storia della cultura giuridica. Volume V*, Bologna 1975, pp. 351-451;

M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale nello Stato pontificio (1800-1832)*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. CXLIII-CLXXXIII;

T. Dean, *Crime in Medieval Europe, 1200-1550*, Harlow 2001;

H. Debord, *Contribution à l'histoire des ordres du Roi au XVIIIe siècle*, Parigi-La Haye 1975;

G. Degli Azzi, *L'insurrezione e le stragi di Perugia del giugno 1859*, Perugia 1909;

M. DeLacy, *Prison Reform in Lancashire, 1700–1850: A Study in Local Administration*, Stanford 1986;

L. Delia, *Crime et châtiment dans l'Encyclopédie. Les enjeux de l'interprétation de Montesquieu par de Jaucourt*, in «Dix-huitième siècle», XLI (2009), n. 1, pp. 469-486;

F. Della Peruta, *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, Milano 2011;

N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970;

N. Del Re, *Il cardinale Belisario Cristaldi e il Can. Antonio Muccioli*, Città del Vaticano 1980;

N. Del Re, *Prospero Farinacci, giureconsulto romano. 1544-1618*, Roma 1999;

F. Della Rocca, *Istituzioni di diritto penale canonico*, Torino 1961;

C.U. Del Pozzo, *Giandomenico Romagnosi. Il concetto di «difesa sociale» in Romagnosi e nella Scuola criminale positiva*, in «La scuola positiva», XV (1935), n. 1, pp. 385-392;

D. Demarco, *Pio IX e la rivoluzione romana del 1848. Saggio di storia economico-sociale*, Modena 1947;

D. Demarco, *Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Torino 1948;

V. Demars-Sion, *L'enfermement par forme de correction paternelle dans les provinces du Nord au XVIII siècle*, in «Revue historique de droit français et étranger», LXXVIII (2000), n. 3, pp. 429-472;

A. Dentone, *Il problema morale in Romagnosi e Cattaneo*, Milano 1968;

V. De Paolis, *La dimensione giuridica delle pene nella Chiesa*, in C.J. Errázuriz, L. Navarro (curr.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, pp. 207-265;

V. De Paolis, *Sanzioni penali, rimedi penali e penitenze nell'ordinamento canonico*, in D. Cito (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, pp. 165-208;

C. De Pascale, *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Sette e Ottocento. Francesco Mario Pagano e Gian Domenico Romagnosi*, Napoli 2007;

M.C. De Rigo, *Bibliotheca Sapientiae. Bibliografia delle pubblicazioni sull'Università degli Studi di Roma La Sapienza (1515-2012)*, Roma 2013;

Des libertés et des peines. Actes du colloque Pellegrino Rossi organisé à Genève, les 23 et 24 novembre 1979, Ginevra 1980;

E. Dezza, *Il codice di procedura penale del Regno italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova 1983, pp. 247-311;

E. Dezza, *Il modello nascosto. Tradizione inquisitoria e riferimenti napoleonici nel regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. XCI-CIX;

M.G. Di Renzo Villata, *Alle origini degli Elementa: quali i «semina castae, veraeque criminalis scientiae»*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, pp. 127-160;

M.R. Di Simone, *La «Sapienza romana» nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma 1980;

M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), pp. 347-390;

M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, in G. Diurni, P. Mari, F. Treggiari (curr.), *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, Spoleto 2008, pp. 321-351;

M.R. Di Simone, *Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografia sulla giustizia pontificia dell'età moderna*, in Ead. (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 11-28;

M.R. Di Simone, *Le procés criminel d'après Filippo Maria Renazzi entre tradition et pensée des Lumières dans l'État pontifical au XVIIIe siècle*, in J.M. Carbasse, M. Ferret-Lesné (curr.), *Doctrine et pratiques pénales en Europe. Journées internationales de la Société d'histoire du droit (Montpellier, 26-29 mai 2011)*, Montpellier 2012, pp. 427-439;

M.R. Di Simone, *Note sul processo criminale nell'opera di Filippo Maria Renazzi*, in M.G. di Renzo Villata, *Lavorando al cantiere del «Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)»*, Milano 2013, pp. 239-265;

M.R. Di Simone, *Gli studi giuridici all'Università di Roma nell'età di Pio IX*, in U. Baldini, G.P. Brizzi (curr.), *Amicitiae Pignus. Studi storici per Piero Del Negro*, Milano 2013, pp. 153-165;

M.R. Di Simone, *L'influenza di Beccaria nello Stato pontificio: il trattato di Filippo Maria Renazzi*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), pp. 365-398;

M.R. Di Simone, *L'Università di Roma tra dimensione municipale, interessi corporativi e potere papale*, in P. Del Negro (a cura di), *La nascita delle università di Stato tra medioevo ed età moderna*, Bologna 2018, pp. 33-55;

M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019;

M. Di Sivo, *Una storia «riservata». Il fondo cosiddetto della Commissione speciale per la repressione del brigantaggio (1814-1840)*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (curr.), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura*, Roma-Friburgo-Vienna-Herder 1997, pp. 99-118;

Di Sivo, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano (curr.), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, numero monografico de «Rivista storica del Lazio», Roma 2001, pp. 13-35;

M. Di Sivo, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 9-22;

G. Diurni, *Pena criminale (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Milano 1982, pp. 752-770;

G.A. Donati, *«Non modo omnibus notissimum est». Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XCIII (2020), n. 2, pp. 125-177;

Y. Dossat, *Les crises de l'inquisition toulousaine au XIIIe siècle (1233-1273)*, Bordeaux 1959;

A. Dufour, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et Suisse à vocation européenne*, Bâle 1998;

J. Dunbabin, *Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300*, New York 2002;

C. Duprat, *Punire e guarire. 1819: la prigione dei filantropi*, in M. Perrot (a cura di), *L'impossibile prigione*, Milano 1981, pp. 55-91;

R. Esposito, *Pio VII e le società segrete*, in G. Spinelli (a cura di), *Pio VII Papa benedettino nel bicentenario della sua elezione, Atti del Congresso storico internazionale, Cesena-Venezia, 15-19 settembre 2000*, Cesena 2003, pp. 619-668;

L. Fadalti, P. Sovernigo, M. Rebecca, *Gli artigli del leone. Giustizia e carcere a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Treviso 2004;

G.F. Falchi, *Il pensiero penalistico di G.D. Romagnosi*, Padova 1933;

G.F. Falchi, *Giandomenico Romagnosi. Dottrine romagnosiane e Scuola penale umanista*, in «La scuola positiva», XV (1935), n. 1, pp. 193-200;

V. Fannini, *Il contributo di Giovenale Vegezzi-Ruscalla alla discussione sulla riforma carceraria in Piemonte*, In «Rassegna storica del Risorgimento», LXXVI (1989), n. 1, pp. 21-36;

C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011;

P. Fedele, *Peculiarità del diritto penale canonico*, in Id., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962, pp. 775-822;

A. Farge, M. Foucault, *Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille*, Paris 1982;

A. Farge, *Famiglie. L'onore e il segreto*, in P. Ariés, G. Duby (curr.), *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Roma-Bari 1986, pp. 458-487;

G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, III, Bologna 1968;

E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna 1980;

L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989;

G. Ferri, M.R. Fiocca (curr.), *Repubblica Romana del 1849. Battaglione Universitario Romano. Garibaldi, Mazzini e il popolo russo*, Roma 2019;

M. Ferri, *Costituente e Costituzione nella Repubblica romana del 1849*, in «Diritto e Società», XVII (1989), n. 1, pp. 1-52;

V. Ferrone, G. Ricuperati (curr.), *Il caso Beccaria. A 250 anni dalla pubblicazione del 'Dei delitti e delle pene'*, Bologna 2016;

G. Fiandaca, *Relazione introduttiva*, in M. Donini (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare. Atti del convegno. Modena, 14-15 dicembre 2001*, Milano 2003, pp. 1-22;

L. Fioravanti, *Il regolamento penale gregoriano*, in S. Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 273-299;

E. Flaiani, *L'università di Roma dal 1824 al 1852. Docenti, programmi ed esami tra le riforme di Leone XII e Pio IX*, Città del Vaticano 2012;

G. Forchielli, *Un progetto di codice civile del 1818 nello Stato pontificio (visto da un canonista)*, in AA. VV., *Scritti della facoltà giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi*, Padova 1955;

M. Formica, *La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799*, Roma 1994;

M. Formica, *Mutamenti politici e continuità redazionali: le gazzette della stamperia Chracas*, in M. Caffiero, G. Monsagrati (curr.), *Dall'erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX secolo*, Milano 1997, pp. 103-126;

C.C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600. Opera dei Papi nella riforma carceraria*, Roma 1991;

M. Fortunati, *Un progetto di codificazione commerciale nella Roma di Pio IX. Antonio Fabi e il suo «Codice di commercio per lo Stato pontificio»*, in R. Braccia e altri (curr.), *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano 2011, pp. 115-186;

I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Milano 2007;

M. Foucault. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Parigi 1975;

G. Franceschini, *Il Consiglio dei Deputati dello Stato pontificio (5 giugno – 28 dicembre 1848)*, Ferrara 2006;

C. Frova, *L'Università di Roma in età medievale e umanistica con una nota sulle vicende istituzionali in età moderna*, in L. Lume (a cura di), *L'Archivio di Stato di Roma*, Firenze 1992, pp. 247-285;

C. Frova, *Filippo Maria Renazzi e la Storia dell'Università di Roma*, in A. De Luca (a cura di), *Per la storia dell'Università degli studi di Roma di Filippo Maria Renazzi. Indice e contributi*, Roma 2011, pp. 39-57;

L. Frugiuele, *La Sinistra e i cattolici: Pasquale Stanislao Mancini giurisdizionalista anticlericale*, Milano 1985;

E. Fugazza, *Un reato in cerca di definizione. La bancarotta del commerciante dall'Ordonnance du commerce alla legge fallimentare del 1942*, Torino 2021;

F. Funck Brentano, *Les lettres de cachet à Paris. Étude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789)*, Parigi 1903;

F. Funck Brentano, *La famiglia fa lo Stato. Studio sulla formazione della società antica e della società moderna*, Roma 1909;

M. Furiozzi (a cura di), *Luigi Pianciani e la democrazia moderna*, Pisa-Roma 2008;

F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976;

B. Gamberale, *Gli inizi del pontificato di Gregorio XVI. La conferenza diplomatica in Roma e le riforme*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XIV (1927), pp. 657-715;

A.R.L. Gardner, *The place of John Howard in Penal Reform*, Londra 1926;

I. Garganelli, *I giornali bolognesi dal 1815 al 1860*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXIX (1942), pp. 834-848;

L. Garlati, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in «Diritto penale contemporaneo», VIII (2017), n. 4, pp. 12-27;

L. Garlati, *Il carcere pena di civiltà? Breve storia della sanzione detentiva tra ideologia e realtà*, in G. Chiaretti (a cura di), *Per una giustizia 'degna del senso ultimo dell'essere umano'. Cento anni di impegno e di presenza di Sesta Opera San Fedele (1923-2023)*, Milano-Udine 2023, pp. 31-68;

F. Gasnault, *La règlementation des Universités pontificales au XIX siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes», XCVI (1984), pp. 177-237;

V.P. Gastaldi, *Alla scoperta di Luigi Pianciani (con documenti inediti)*, in S. Rota Ghibaudi, F. Barcia (curr.), *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, Milano 1990, III, pp. 427-466;

G. Geltner, *The Medieval Prison. A social history*, Princeton-Oxford 2008 (trad. it.: *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma 2012);

F. Gentili, *I preliminari della Lega Doganale e il protesoriere Morichini*, in «Rassegna storica del Risorgimento», I (1914), pp. 563-639;

F. Gentili, *Il Consiglio di Stato Romano del 1848 e il suo vicepresidente Carlo Luigi Morichini*, in «Rassegna storica del Risorgimento», VI (1919), pp. 476-496;

F. Gentili, *Il Cardinal Morichini. Sue vicende politiche dalla proclamazione della Repubblica Romana (9 febbraio 1849) al suo arresto a Jesi (23 aprile 1864)*, in «Rassegna storica del Risorgimento», IX (1922), pp. 94-129;

M.P. Geri, *L'epistolario di Carmignani tra letture e incontri professionali e culturali*, in M. Montorzi (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo*, Pisa 2000, pp. 273-301;

M.P. Geri, *Merce straniera venuta d'Oltremonte. Appunti su Carmignani e l'aggiotaggio*, in «L'indice penale», VII (2004), n. 1, pp. 417-442;

M.P. Geri, *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»*, Pisa 2015;

R. Ghiringhelli, F. Invernici (curr.), *Per conoscere Romagnosi*, Milano 1982;

R. Ghiringhelli, *Studi Romagnosi. Genesi del diritto penale (1791), di Gian Domenico Romagnosi*, Milano 1996;

R. Ghiringhelli, *L'état des recherches sur la pensée de Gian Domenico Romagnosi (1761-1835)*, in R. Ghiringhelli, *Modernità e democrazia nell' «altro» Risorgimento. Studi romagnosiani*, Milano 2002, pp. 161-182;

A.M. Ghisalberti, *Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato*, Roma 1939;

A. M. Ghisalberti, *I reclusi di Civita nelle «Memorie» di Pacifico Giulini*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXVII (1940), nn. 7-8, pp. 707-754 e nn. 9-10, pp. 829-895;

A.M. Ghisalberti, *Il Consiglio dei Deputati a Roma nel 1848*, in *Il centenario del Parlamento. 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, Roma 1948;

C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari 1979;

M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914*, Londra 2019;

S. Giglio (a cura di), *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. Organizzare, sorvegliare, punire, il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità. In memoria di Franca De Marini Avonzo*, Roma 2013;

V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Milano 1998;

J.B. Given, *Inquisition and medieval society. Power, discipline and resistance in Languedoc*, Ithaca (New York) 1997;

J. Godechot, *Un journaliste français libéral ami de l'Italie: Charles Paya (1813-1865)*, in *Il liberalismo moderato nel Risorgimento. Atti del XXXVII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano*, Roma 1960, pp. 109-118;

N. Gonthier, *Le châtiment du crime au Moyen Âge. XIIe-XVIe siècles*, Rennes 1998;

F. Grosse-Wietfeld, *La legislazione nello Stato pontificio sotto il card. Consalvi esaminata specialmente dal punto di vista giuridico*, in *Nel primo centenario della morte del card. Ercole Consalvi*, Roma 1924, pp. 43-52;

E. Grantaliano, *Le Carceri Nuove (1658-1883)*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 23-48;

O. Grassi, *La filosofia medievale nell'opera di Jean Mabillon*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 17-31;

J. Graven, *Pellegrino Rossi, grand européen, hommage pour le 100e anniversaire de sa mort, 1849-1948*, Ginevra 1949;

P. Graven, *La politique criminelle néo-classique*, in *Des libertés et des peines. Actes du colloque Pellegrino Rossi organisé à Genève, les 23 et 24 novembre 1979*, Ginevra 1980, pp. 107-128;

A. Groppi, *«Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole». Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in *Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società romana nell'Ottocento*, numero monografico de «Annali della fondazione Lelio e Lisli Basso», VII (1983-84), pp. 189-224;

A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, Roma-Bari 1994;

A. Groppi, *Le monastère du Bon Pasteur à Rome (1838-1890)*, in A. Gueslin, D. Kalifa (curr.), *Les exclus en Europe: 1830-1930*, Parigi 1999, pp. 170-179;

H. Gross, *Rome in the Age of Enlightenment. The post-Tridentine Syndrome and the Ancient Regime*, Cambridge 1990 (trad. it.: *Roma nel Settecento*, Roma-Bari 1990);

F. Guizot, *Giustizia e politica*, Torino 1945;

B.A. Hanawalt, *Crime and Conflict in English Communities, 1300-1348*, Cambridge (MA) 1979;

D.L. Howard, *John Howard: Prison Reformer*, Londra 1958;

D. Hoxha, *Pellegrino Rossi a Bologna (1806-1815). Documenti inediti sugli anni della formazione e dei primi incarichi*, in «Historia et ius», XII (2017), paper 22, pp. 1-33;

P. Huizing, *Delitto e pena nella Chiesa*, in «Concilium», VIII (1967), pp. 57-64;

O. Hurel, *Dom Jean Mabillon, moine benedictin et aucteur de la Republique des lettres dans l'Europe de Louis XIV*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 3-15;

M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario: sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese (1750-1850)*, Milano 1982;

D. Ippolito, *Antonio Genovesi lettore di Beccaria*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1/2007, pp. 3-20;

D. Ippolito, *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Torino 2008;

D. Ippolito, *Diritti e potere. Indagini sull'Illuminismo penale*, Roma 2012;

R. Ireland, *Theory and Practice within the Medieval English Prison*, in «The American Journal of Legal History», XXXI (1987), n. 1, pp. 56-67;

A. Isba, *The Excellent Mrs Fry: Unlikely Heroine*, Londra 2010;

D. Izzo, *Da Filippo Franci alla riforma Doria (1667-1907)*, in «Rassegna di studi penitenziari», VI (1956), pp. 289-296;

J. M. Jandeaux, *Le roi et le déshonneur des familles. Les lettres de cachet pour affaires de famille en Franche-Comté au XVIIIe siècle*, Parigi 2017;

E. Jayme, *Pasquale Stanislao Mancini: il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova 1988;

A.C. Jemolo, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, Padova 1933, pp.721-733;

I. Kant, *La metafisica dei costumi*, trad. it. a cura di G. Vidari, Bari 1970;

D.I. Kertzer, *The Pope who would be King. The Exile of Pius IX and the Emergence of Modern Europe*, New York 2018;

O. Kirchheimer, *Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends*, Princeton 1961;

L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXIX (2010), pp. 153-228;

L. Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione «costituzionale»*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 167-201;

L. La Puma, *Luigi Pianciani e L'Homme (1853-1856)*, in R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani tra riforme e rivoluzione*, Napoli 1992, pp. 211-239;

S. La Salvia, *Luigi Pianciani e la democrazia italiana dopo l'Unità: contributo all'epistolario*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXV (1998), pp. 17-60;

C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Firenze 2010;

C. Latini, *Il processo criminale gregoriano in materia di lesa maestà. La concessione dello Statuto, le ipotesi di riforma e il ritorno alle commissioni straordinarie*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 267-277;

C. Latini, *Processo penale e delitto politico tra Marche pontificie e Stato unitario*, in M. Severini (a cura di), *Le Marche e l'Unità d'Italia*, III ed., Milano 2011, pp. 357-373;

L. Ledermann, *Pellegrino Rossi. L'homme et l'économiste. 1787-1848. Une grande carrière internationale au XIXe siècle avec des nombreux documents inédits*, Parigi 1929;

J. Léonard, *Lo storico e il filosofo. A proposito di Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, in M. Perrot (a cura di), *L'impossibile prigione*, Milano 1981, pp. 9-24;

B. Lescaze, *Rossi et la systématique du droit pénal ou la forme d'un traité*, in *Des libertés et des peines. Actes du colloque Pellegrino Rossi organisé à Genève, les 23 et 24 novembre 1979*, Ginevra 1980, pp. 129-150;

F. Liuzzi, *Diritto penale canonico e diritto penale secolare*, in Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (a cura di), *Scritti giuridici in memoria di Marcello Barberio Corsetti*, Milano 1965, pp. 381-396;

G. Lo Castro, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*, in D. Cito (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, pp. 3-31;

A. Lodolini, *Luigi Pianciani e il più grosso esercito mazziniano del Risorgimento. Note biografiche su Luigi Pianciani*, estratto de «Patto Nazionale», fasc. 10-12, Anno VI, Serie II, Roma 1927;

A. Lodolini, *Il parlamentino liberale della Consulta di Stato pontificio (1847)*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XLII (1955), pp. 328-336;

E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (con note su Ferrara)*, in «Ferrara viva», I (1959), n. 1, pp. 5-32;

E. Lodolini, *L'esilio in Brasile dei detenuti politici romani (1837)*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXV (1978), n. 2, pp. 131-171;

C. Lodolini Tupputi, *La Commissione governativa di Stato nella restaurazione pontificia: (17 luglio 1849-12 aprile 1850)*, Milano 1970;

C. Lodolini Tupputi, *Ricerche sul Consiglio di Stato pontificio (1848-1849)*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XCV (1972), pp. 237-315;

C. Lodolini Tupputi, *L'Archivio riservato del Ministero di grazia e giustizia dello Stato pontificio (1849-1868)*, Roma 2012;

G. Losappio, *Il sottosistema nel diritto penale. Definizioni e ridefinizione*, in «L'Indice penale», VIII (2005), n. 1, pp. 3-25;

A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994;

C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in «Studi Storici», XLVIII (2007), n. 2, pp. 447-476;

C. Lucrezio Monticelli, *Dentro e fuori le mura. Fonti per lo studio della popolazione femminile delle carceri di Roma nel primo Ottocento*, in G. Fiocco, R. Morelli (curr.), *Città-campagna, un binomio da ripensare*, numero monografico de «Annali del Dipartimento di storia dell'Università di Roma Tor Vergata», IV (2009), pp. 275-301;

C. Lucrezio Monticelli, *Trastevere come spazio della reclusione tra XVIII e XIX secolo: il carcere femminile di san Michele a Ripa*, in L. Ermini Pani, C.M. Travaglini (curr.), *Trasformazioni urbane: il caso del rione Trastevere*, Roma 2010, pp. 397-418;

C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli 2012;

F. Luzzatto, *Giandomenico Romagnosi. La sua collaborazione al Codice di Procedura Penale del Regno Italico*, in «La scuola positiva», XV (1935), n. 1, pp. 459-476;

L. Maggiore, *L'ordine pubblico nello Stato pontificio. Velletri dal 1814 al 1870*, Tivoli 2016;

O. Majolo Molinari, *La stampa periodica romana dell'Ottocento*, 2 voll., Roma 1963;

A. Manassero, *Il giusnaturalismo di Giuseppe Giuliani e il suo insegnamento all'Università di Macerata*, in «Rivista penale», LXVII (1941), pp. 646-656;

P. Manca, *Istituti di prevenzione e di pena*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano 1973, pp. 1-14;

A. Manno, *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di Monsignor Giovanni Corboli Bussi*, Torino 1910;

L. Mannori, *Uno Stato per Romagnosi*, 2 voll., Milano 1984;

L. Mannori, *L'amministrazione nel pensiero di Gian Domenico Romagnosi*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano 1985, I, pp. 667-803;

M. Marcelli, *Le industrie romane dall'occupazione francese all'avvento del fascismo. Un'analisi GIS*, in «Geostorie», XXII (2014), n. 1, pp. 7-53;

L. Marchetti, *Lo Stato pontificio nel quadriennio 1831-1834: catalogo di una raccolta di fogli volanti conservati nel Museo del Risorgimento di Milano*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche», XIII (1939), nn. 1-2, pp. 117-178;

A. Marchisello, *«Alieni thori violatio». L'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (curr.), *Trasgressioni, seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 2004, pp. 133-183;

E. Marcucci, *Un cardinale umanista vescovo di Jesi*, Castelcapuano 1925;

A. Marino, *La scuola romana degli ingegneri pontifici*, in A. Buccaro, G. Fabricatore, L.M. Papa (curr.), *Storia dell'Ingegneria. Atti del 1° Convegno Nazionale, Napoli 8-9 marzo 2006*, Napoli 2006, pp. 235-242;

A. Marongiu, *Tiberio Deciani (1509-1582) lettore di diritto, consulente, criminalista*, in «Rivista di storia del diritto italiano», VII (1934), n. 1, pp. 135-202 e 312-387;

A. Marongiu, *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, I, pp. 407-429;

Marsilius Von Padua, *Defensor pacis*, edizione a cura di R. Scholz, Hannover 1932;

G. Martina, *Una relazione inedita sulle «stragi» di Perugia*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LV (1968), pp. 461-464;

G. Martina, *Pio IX (1846-1850)*, Roma 1974;

R. Martinage, *La dottrina penale in Europa nel XVI secolo*, in M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno internazionale di studi storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), Udine 2004, pp. 75-89;

B. Maschietto, *L'anti-Rousseau di Filippo Maria Renazzi (1745-1808)*, Trento 1999;

B. Maschietto, *Il problema penale nella dottrina italiana del secondo settecento: Filippo Maria Renazzi*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (curr.), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna 2001, pp. 235-252;

L. Mastrangelo, *Carlo Cattaneo e la questione carceraria*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», IV (2016), pp. 55-73;

I. Mathieu, *Prisons et prisonniers en Anjou au bas Moyen Âge*, in «Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest», CXII (2005), n. 1, pp. 147-169;

F. Mazzonis, *Luigi Pianciani. Frammenti, ipotesi e documenti per una biografia politica*, Roma 1992;

F. Mazzonis, *La formazione politica di Luigi Pianciani*, in R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani tra riforme e rivoluzione*, Napoli 1992, pp. 113-150;

M.F. Mellano, *Gli editti gregoriani di riforma amministrativa (5 luglio 1831) alla luce di nuovi documenti*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XXII (1984), pp. 227-297;

D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna 1977;

D. Melossi, *Georg Rusche and Otto Kirchheimer: Punishment and social structure*, in «Crime and Social Justice», IX (1978), pp. 73-85;

D. Melossi, *Georg Rusche: a Biographical Essay*, in «Crime and Social Justice», XIV (1980), pp. 51-63;

F. Menestrina, *Introduzione. Il processo civile nello Stato Pontificio*, in A. Giuliani, N. Picardi (curr.), *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, pp. 3-94;

I. Mereu, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche. Volume I*, Napoli 1964;

A. Merlotti, *Prigionieri di Stato e prigionieri «ad correctionem». Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 215-234;

M.N. Miletti, *Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco*, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche», 2013, pp. 179-201;

M.N. Miletti, *La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione nella penalistica dell'Italia liberale*, in «Diritto penale contemporaneo», VIII (2017), n. 4, pp. 28-41;

G. Minnucci, *Diritto penale canonico e diritto penale secolare nello Stato Pontificio durante il Pontificato di Gregorio XVI: qualche riflessione*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. XXIX-XLI;

M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, in «Società e Storia» II (1979), n. 6, pp. 837-864;

M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, in «Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», VII (1993), pp. 177-208;

M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. I: Il progetto Bartolucci del 1818*, Roma-Napoli 1987;

M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio. II: Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*, Roma-Napoli 1988;

M. Mombelli Castracane, *Il motu proprio del 6 luglio 1816 e l'elaborazione di una nuova pratica criminale pontificia nell'età consalviana*, in L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R.M. Zaccaria (curr.), *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, Lecce 1995, IV, parte II, pp. 1501-1536;

G. Monsagrati, *Roma senza il Papa. La Repubblica romana del 1849*, Roma-Bari 2014;

B. Montale, *Ordinamenti e strutture degli Stati preunitari. Il sistema carcerario nel Ducato di Parma*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXV (1988), n. 3, pp. 275-309;

C.L. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, trad. it. a cura di B. Boffito Serra, Milano 2013;

A. Montonati, *Giulia Colbert di Barolo: marchesa dei poveri*, Milano 2011;

M. Montorzi (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo*, Pisa 2000;

C. Montuori, T. Sartori, *Romagnosi, scienze sociali e diritto penale: «studio delle utili verità accomodato alle esigenze pratiche della vita civile»*, in «Studi Parmensi», XXXVI (1984), pp. 323-338;

M.E. Moore, *Jean Mabillon and the Sources of Medieval Ecclesiastical History*, in «The American Benedictine Review», LX (2009), n. 1, pp. 76-94 e n. 2, pp. 121-134;

R. Morgan, *Divine philanthropy: John Howard reconsidered*, in «History», LXII (1977), n. 206, pp. 388-410;

L. Moscati, *La Facoltà legale e la scienza giuridica della Restaurazione*, in «Annali di Storia delle università italiane», IV (2000), pp. 77-94;

L. Moscati, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma 2000;

G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte, 1770-1857*, Santena 1988;

L. Nasto, *L'Ospizio apostolico de' poveri invalidi detto il San Michele (sec. XVIII). Tra ortopedia sociale e rieducazione al lavoro*, in «Studi Romani», XLIV (1996), n. 3, pp. 272-294;

L. Nasto, *La manifattura di cotone nel bagno dei forzati di Civitavecchia*, in «Studi Romani», XLII (1994), n. 2, pp. 33-55;

L. Nasto, *Il bagno penale di Civitavecchia e i fatti del 1820*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXXVI (1999), n. 1, pp. 57-80;

G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in «Storia d'Italia», Torino 1973, V, t. II, pp. 1903-1998;

P. Nocito, *Alta Corte di Giustizia. Studio di diritto costituzionale e penale*, Torino 1886;

S. Notari, *Il Codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 203-221;

C. Nubola, A. Würgler (curr.), *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna 2002;

C. Nubola, *Liberazioni per privilegio. Confraternite e grazia nella prima età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in A. Prosperi, P. Schiera, G. Zarri (curr.), *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, Bologna 2007, pp. 235-256;

M. Olson, *Philosophy of Imprisonment in Late Antiquity*, in «Constructing the Past», IX (2008), n. 1, pp. 30-46;

F. Orsini, *Un socialista del Risorgimento: Luigi Pianciani*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LVIII (1971), n.1, pp. 48-52;

A. Ottolini, *La carboneria dalle origini ai primi tentativi insurrezionali (1797-1817)*, Modena 1936;

G. Pace, *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino 2004;

V.G. Pacifici, *Luigi Pianciani riformatore tra Gregorio XVI e Pio IX*, in R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani tra riforme e rivoluzione*, Napoli 1992, pp. 55-73;

A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Como 1984;

A. Padoa Schioppa, *I philosophes e la giuria penale*, in «Nuova rivista storica», LXX (1986), nn. 1-2, pp. 107-146;

T. Padovani, *Considerazioni sulla 'parte generale' del Regolamento gregoriano*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. XLIII-LIV;

V. Paglia, *«La pietà dei carcerati». Confraternite e società a Roma nei secoli XVIXVIII*, Roma 1980;

V. Paglia, *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell'età moderna*, Roma 1982;

E. Palombi, *Mario Pagano alle origini della scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli 1979;

C. Panigada, *Governo e Stato pontificio nei giudizi d'un deputato del '48*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXIV (1937), pp. 1773-1802;

A. Parente, *In carcere da tremila anni. Storia delle carceri italiane attraverso la rivisitazione delle antiche prigioni di Roma*, 3 voll., Napoli 2023;

Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico, Napoli 1991;

P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale in Italia*, Milano 2011;

E.B. Pašukanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, Bari 1975;

L. Pásztor, *La riforma della Segreteria di Stato di Gregorio XVI. Contributo alla storia delle riforme nello Stato Pontificio*, in «La Bibliofilía», LX (1958), pp. 285-305;

L. Pásztor, *La Segreteria di Stato di Gregorio XVI. 1833-1846*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XV (1977), pp. 295-332;

M. Pavarini, *'Concentrazione' e 'diffusione' del penitenziario. Le tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale in Italia*, in «La questione criminale», I (1978), pp. 39-61;

G.S. Pene Vidari, *Nota sul crimen laesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), n. 1, pp. 391-426;

L. Pepe, *La formazione degli ingegneri a Roma dalla Scuola Politecnica Centrale alla Scuola degli Ingegneri Pontifici*, in L. Blanco (a cura di), *Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento*, Bologna 2000, pp. 301-319;

L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale. I. Debiti e debitori nei primi due secoli della Repubblica romana*, Milano 1981;

M. Perlini, *I processi politici del cardinale Rivarola*, Mantova 1910;

M. Perrot (a cura di), *L'impossibile prigione*, Milano 1981;

M. Perrot (a cura di), *Alexis de Tocqueville. Œuvres complètes. Tome IV: Écrits sur le système pénitentiaire en France et à l'étranger*, Parigi 1984;

M. Perrot, *Les ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIX^e siècle*, Parigi 2001;

E. Pessina, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, II, Milano 1906;

E.M. Peters, *Prison before the Prison. The Ancient and Medieval Worlds*, in N. Morris, D. J. Rothman (curr.), *The Oxford History of the Prison. The Practice of Punishment in Western Society*, New York-Oxford 1995, pp. 3-43;

J.G. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Parigi 1990;

M. Petrocchi, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze 1941;

M. Piccialuti, *La carità come metodo di governo: istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino 1994;

L. Picotti (a cura di), *Alle radici del diritto penale moderno: l'illuminismo giuridico di Cesare Beccaria di fronte al potere di punire*, Napoli 2015;

M. Pifferi, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale. Ipotesi per una ricostruzione*, in M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno internazionale di studi storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), Udine 2004, pp. 177-205;

M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il «Tractatus criminalis» di Tiberio Deciani e la «Parte generale» di diritto penale*, Milano 2006;

B.F. Pighin, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008;

B.F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021;

V. Pirro, *Luigi Pianciani Gonfaloniere di Spoleto e cittadino d'Italia*, in R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani tra riforme e rivoluzione*, Napoli 1992, pp. 269-280;

P. Pittaro, *La struttura del processo criminale gregoriano*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. LXXIII-LXXXIX;

J. Pradel, *L'apport de Pellegrino Rossi à la théorie de l'infraction*, in *Des libertés et des peines. Actes du colloque Pellegrino Rossi organisé à Genève, les 23 et 24 novembre 1979*, Ginevra 1980, pp. 87-106;

A. Preti, *Giornali, circoli, caffè: le idee di unità e di indipendenza a Bologna*, in W. Tega (a cura di), *Storia illustrata di Bologna*, Milano 1989, III, pp. 381-400;

S. Pricoco (a cura di), *La Regola di San Benedetto e le Regole dei Padri*, Milano 1995;

P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XV-XVI)*, Bologna 1968;

P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982;

L. Prosdocimi, *Il diritto canonico di fronte al diritto secolare nell'Europa dei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, I, pp. 431-446;

A. Prosperi, *Quando comandavano i padri. Autorità paterna, maritale e politica, la pratica e l'incubo della galera fra le pareti domestiche*, in A. Prosperi, *America e Apocalisse e altri saggi*, Pisa-Roma 1999, pp. 183-196;

R.B. Pugh, *Imprisonment in MedievalEngland*, Cambridge 1970;

A. Quacquarelli, *Economia e politica agraria dello Stato Pontificio nella Restaurazione*, in «Annali di scienze politiche», XIII (1940), nn. 3-4, pp. 135-155;

C. Quétel, *De par le Roi, essai sur les lettres de cachet*, Privat 1981;

R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (curr.), *Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII*, Ancona 2019;

A. Rehberg, *Spigolature per la storia dello* Studium Urbis *nel Trecento*, in B. Pio, R. Parmeggiani (curr.), *L'Università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all'Europa*, Bologna 2016, pp. 177-192;

F.M. Renazzi, *Storia dell'Università degli Studj di Roma detta comunemente La Sapienza*, Roma 2011 (rist. anast. dell'ed. Roma 1803-1806);

L.E. Richards, *Elizabeth Fry: The Angel of the Prisons*, New York 1916;

C.R. Ricotti, *La codificazione commerciale pontificia. 1. Il progetto Bartolucci Vergani di Codice di commercio per lo Stato ecclesiastico. 1804-1806*, Napoli 1984;

G. Rinaldi, *Olimpiade Dionisi e la scienza penalistica del suo tempo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), pp. 313-364;

L. Rivière, *L'Église et les Institutions pénitentiaires*, in «Revue pénitentiaire», XIX (1889), pp. 1139-1155;

O.F. Robinson, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, Londra 2007;

J. Rose, *Elizabeth Fry*, New York 1980;

G. Rossi, *L'attualità di Gian Domenico Romagnosi nell'eclissi dello statalismo. Considerazioni sul passato e sul futuro del diritto amministrativo*, in «Diritto pubblico. Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini», 1/2012, pp. 1-48 [doi: 10.1438/38574];

G. Rossi, F. Zanuso (curr.), *Attualità e storicità del 'Dei delitti e delle pene' a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli 2015;

L. Rodelli, *La Repubblica romana del 1849 con appendice di documenti*, Pisa 1955;

E. Rotelli, *Romagnosi 1814 «Istituzioni di diritto amministrativo»*, Bologna 2014;

R. Roth, *Rossi, de la théorie a la pratique de la législation criminelle*, in *Des libertés et des peines. Actes du colloque Pellegrino Rossi organisé à Genève, les 23 et 24 novembre 1979*, Ginevra 1980, pp. 151-176;

R. Roth, *Pratiques pénitentiaires et théorie sociale. L'exemple de la prison de Genève (1825-1862)*, Ginevra 1981;

J.G. Rowe, *John Howard: Prison Reformer and Philanthropist*, Londra 1927;

M. Ruotolo, *Dignità e carcere*, Napoli 2011;

G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, trad. it. a cura di D. Melossi e M. Pavarini, Bologna 1978;

G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in P. Del Giudice (a cura di), *Storia del diritto italiano*, Milano 1925, III, p. I, pp. 364-394;

A. Sandonà, *Ego Tiberius Decianus… sententiando declaro. Deciani giudice «civile» (Vicenza 1546-1547)*, in «Historia et ius», XXIII (2023) – [DOI 10.32064/23.2023.05] – paper 5, pp. 1-40;

N. Sarti, *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LIII-LIV (1980-1981), pp. 67-110;

U. Santarelli, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964;

G. Santoncini, *Appunti per una bibliografia critica sulla seconda Restaurazione pontificia*, in «Proposte e ricerche», XXXII (1994), n. 1, pp. 156-185;

G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino 1996;

M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974;

M. Sbriccoli, *Il furto campestre nell'Italia mezzadrile. Un'interpretazione*, in «Annali dell'Istituto 'A. Cervi'», II (1980), pp. 371-378;

M. Sbriccoli, *La piccola criminalità e la criminalità dei poveri nelle riforme settecentesche del diritto e della legislazione penale*, in M. Corti, M. Santucci, M.A. Cattaneo, C. Dionisotti, M. Sbriccoli, N. Bobbio, *Lezioni sull'illuminismo*, Bellinzona 1980, pp. 51-64;

M. Sbriccoli, *Il diritto come mediazione. Note sul pensiero giuridico-politico di Pellegrino Rossi*, in «Annali della facoltà di giurisprudenza in onore di Attilio Moroni» XXXIII (1982), n. 3, pp. 1625-1644;

M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani, criminalista. Elementi per una biografia*, in S.

Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000, pp. CCLIX-CCXCIII;

M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 91-119;

M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani. La vicenda di un penalista moderato nell'Italia del XIX secolo*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009, pp. 429-466;

M. Sbriccoli, «*Lex delictum facit*». *Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del diritto penale egemonico*, in M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno internazionale di studi storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), Udine 2004, pp. 91-119;

M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano 2009;

G. Scarabello, *Carceri e carcerati a Venezia nell'Età moderna*, Roma 1979;

L. Scatena, *Le società segrete tra lesa maestà e reato politico nella seconda Restaurazione pontificia*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 305-317;

L. Scatena, *L'elaborazione teorica del delitto politico nel pensiero di Renazzi*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, pp. 186-192;

D. Schiappoli, *Diritto penale canonico*, in E. Pessina (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, I, Milano 1905, pp. 614-967;

H. Schlosser, *Tiberio Deciani ed il suo influsso sulla scienza penalistica tedesca nel XVII secolo*, in M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno internazionale di studi storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), Udine 2004, pp. 121-137;

A. Sciumè, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno. Il momento settecentesco,* Milano 1985;

F.G. Scoca, *Risorgimento e Costituzione*, Milano 2021;

T. Sellin, *Filippo Franci – A Precursor of Modern Penology. A Historical Note*, in «Journal of the American Institute of criminal law and criminology», XVII (1926-27), pp. 104-112;

T. Sellin, *Dom Jean Mabillon – A Prison Reformer of the Seventeenth century*, in «Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology», XVII (1927), n. 4, pp. 581-602;

T. Sellin, *The house of correction for boys in the Hospice of Saint Michael in Rome*, in «Journal of criminal law and criminology», XL (1930), n. 4, pp. 533-553;

M. Severini (a cura di), *Studi sulla Repubblica Romana del 1849*, Ancona 2002;

M. Severini (a cura di), *La primavera della Nazione. La Repubblica Romana del 1849*, Ancona 2006;

C. Siccardi, *Giulia dei poveri e dei re. La straordinaria vita della marchesa di Barolo e di suo marito Tancredi. Dalla Francia a Torino tra il palazzo e la galera*, Cavallermaggiore 1992;

G. Sicchiero, *La responsabilità patrimoniale*, in R. Sacco (a cura di), *Trattato di diritto civile*, Torino 2011;

F.L. Sigismondi, *L'insegnamento del Diritto criminale alla Sapienza di Roma (secoli XVI-XVIII)*, in M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, pp. 241-257;

M. Sina, *Mabillon e la filosofia moderna*, in «Rivista di filosofia Neo-Scolastica», C (2008), n. 1, pp. 33-48;

L. Sinisi, *Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento*, in D. Puncuh, *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, Genova 2003, pp. 1027-1046;

G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e Storia», L (1990), pp. 827-845;

C.M. Small, *Prisoners in the Castellany of Artois in the Early Fourteenth Century*, in «Histoire sociale – Social History», XXVI (1993), pp. 345-372;

F. Sofia, *Recueillir et mettre en ordre: aspetti della politica amministrativa di J. M. de Gérando*, in «Roma moderna e contemporanea», II (1994), n. 1, pp. 105-124;

G. Solari, *La «Genesi del diritto penale» di Gian Domenico Romagnosi e la censura ecclesiastica*, in «La scuola positiva», XVI (1936), n. 1, pp. 75-95;

G. Soranzo, *'Pensieri relativi all'amministrazione pubblica dello Stato pontificio. 1845' del futuro Pio IX*, in «Aevum», XXVII (1953), n. 1, pp. 22-46;

M. Southwood, *John Howard, prison reformer. An account of his life and travels*, Londra 1958;

A. Sorbelli, *Un cimelio diplomatico. Il «Non intervento» e un «Libro bianco» dello Stato delle Provincie unite italiane nel 1831*, in «La Bibliofilía», XX (1918), nn. 8-9, pp. 225-240;

D. Spadoni, *La cospirazione di Macerata del 1817 ossia il primo tentativo patriottico italiano dopo la Restaurazione*, Macerata 1895;

D. Spadoni, *Una trama e un tentativo rivoluzionario nello Stato Romano,* Roma-Milano 1910;

D. Spadoni, G. Spadoni, *Uomini e fatti delle Marche nel risorgimento italiano*, Macerata 1927;

G. Spadoni, *I martiri marchigiani del Forte di Civita Castellana,* in «Archivio marchigiano del risorgimento», I (1906), n. 1, pp. 33-42;

J. Spizzichino, *Magistrature dello Stato Pontificio (476-1870)*, Lanciano 1930;

B.E. Strayer, *Lettres de cachet and social control in the Ancien Regime. 1659-1789*, New York 1992;

Z. Suchecki, *Le sanzioni penali nella Chiesa: una bibliografia*, in «Apollinaris», LXXI (1998), pp. 125-165;

S. Tabacchi, *Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie tra fine Seicento e inizio Settecento*, in G. Signorotto, M.A. Visceglia (curr.), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento «teatro» della politica europea*, Roma 1998, pp. 139-165;

G. Tarello, *Il «problema penale» nel secolo XVIII*, in Id. (a cura di), *Idee e atteggiamenti sulla repressione penale. Materiali per una storia della cultura giuridica. Volume V*, Bologna 1975, pp. 15-25;

G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976;

E. Tavilla, *Beccaria nella rilettura della scienza giuridica italiana più recente*, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», V (2019), pp. 91-97;

E. Tavilla, *La «invenzione» del carcere, tra carità cristiana e illuminismo penale (secc. XVII-XVIII)*, in «DNA – Di Nulla Academia. Rivista di studi camporesiani», III (2022), n. 2, pp. 108-117;

G. Tessitore, *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano 2002;

G. Tessitore, *Carcere e fascistizzazione. Analisi di un modello totalizzante*, Milano 2005;

Y. Thomas, *Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort*, in Id. (a cura di), *Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Roma 1984, pp. 499-548;

P. Torelli, *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto Privato. La famiglia*, Milano 1947;

L. Toth, *Gli ordinamenti territoriali e l'organizzazione periferica dello Stato pontificio*, in *Studi in occasione del Centenario. 1. Scritti sull'amministrazione del territorio romano prima dell'unità*, Milano 1970, pp. 98-148;

M. Traverso, *«Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti». Il diritto penale sabaudo dalle regie Costituzioni al codice penale albertino*, Torino 2022;

F. Treggiari *Il male necessario. Pena di morte, carcere e altri supplizi a 250 anni da Beccaria*, in *«Un pacifico amatore della verità». 250 anni dopo Dei delitti e delle pene*, numero monografico de «Rivista internazionale di filosofia del diritto», Serie V – ottobre/dicembre 2014, pp. 651-666;

S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna 2004;

R. Ugolini, *Perugia 1859: l'ordine di saccheggio*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LIX (1972), pp. 353-359;

R. Ugolini (a cura di), *Vincenzo e Luigi Pianciani ed il loro tempo*, Spoleto 1988;

R. Ugolini (a cura di), *Luigi Pianciani tra riforme e rivoluzione*, Napoli 1992;

R. Ugolini, *Lo Stato pontificio*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento. 1970-2001*, Firenze 2003, II, pp. 1025-1095;

R. Ugolini (a cura di), *Gregorio XVI tra oscurantismo e innovazione. Stato degli studi e percorsi di ricerca*, Pisa-Roma 2012;

R. Ugolini, *Un disegno incompiuto: la riforma dell'amministrazione centrale nella visione gregoriana*, in Id. (a cura di), *Gregorio XVI tra oscurantismo e innovazione. Stato degli studi e percorsi di ricerca*, Pisa-Roma 2012, pp. 75-101;

P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna 1974;

C. Urieli, *Il cardinale Carlo Luigi Morichini: sociologo, politico, pastore, poeta*, Jesi 2001;

G. Valditara, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino 2015;

A. van Drenth, F. de Haan, *The Rise of Caring Power: Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the Netherlands*, Amsterdam 1999;

A. Varni, *Bologna napoleonica. Potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia (1800-1806)*, Bologna 1973;

I. Veca, *Il mito di Pio IX. Storia di un papa liberale e nazionale*, Roma 2018;

O. Verdi, *L'istituzione del Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade (1809-1817)*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (curr.), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura*, Roma-Friburgo-Vienna-Herder 1997, pp. 191-222;

J. Vergès, *Strategia del processo politico*, trad. it. a cura di C. Lusignoli, Torino 1969;

J. Vernacchia-Galli, *L'Archiginnasio romano secondo il diario del Prof. Giuseppe Settele (1810-1836)*, Roma 1984;

V. Viaene, *Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859). Catholic Revival, Society and Politics in 19th-Century Europe*, Bruxelles 2001;

M. Vincent-Cassy, *Prison et châtiments à la fin du Moyen Âge*, in B. Vincent (a cura di), *Les marginaux et les exclus dans l'histoire*, Parigi 1979, pp. 262-274;

A. Visconti, *L'Università di Macerata nel passato e nel presente*, in *Macerata e la sua Università*, Macerata 1933, pp. 31-58;

R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, Bologna 1983;

T. West, *The Curious Mr. Howard: Legendary Prison Reformer*, Hook 2011;

J. Whitney, *Elizabeth Fry: Quaker Heroine*, New York 1972;

A. Zorzi, *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, in L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (curr.), *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata 2007, pp. 155-178.

Indice dei nomi

Abbondanza, Raffaele: 99, n.
Accursi, Michele: 220 e n.
Ademollo, Alessandro: 61, n.
Adorni, Giuliana: 81, n.
Adshead, Joseph: 53, n.
Aglebert, Augusto: 180.
Ala, Raffaele: 99 e n.; 108 n.; 188 n.; 309 n.; 329 n.
Alberghini, Ignazio: 230, n.
Alberti, Manfredi: 53, n.
Albertoni, Ettore A.: 90, n.; 91, n.
Alessandri, Tommaso: 172, n.
Alessandro Severo, imperatore: 106.
Alessandro VI, papa (Roderic Llançol de Borja) : 143; 316.
Alessandro VII, papa (Fabio Chigi): 84.
Alessi, Giorgia: 20, n.
Alessi, Marta: 109, n.
Alibrandi, Alfonso: 122, n.
Alvazzi del Frate, Paolo: 1 , n.; 62, n.; 70, n.; 83, n.; 85, n.; 86 e n.; 89, n.; 308, n.
Amici, Vincenzo: 78, n.
Amidei, Cesare: 46, n.
Anfosso, Luigi: 142, n.
Angelici, Carlo: 130, n.
Antonelli, Giacomo: 230, n.
Antonielli, Livio: 10, n.; 11, n.; 105, n.
Aquarone, Alberto: 75, n.
Ara, Angelo: 250, n.
Arcadio, imperatore: 30.
Ardito, Pietro: 203, n.
Arias Gómez, Juan: 24, n.
Ariès, Philippe: 106, n.
Armellini, Carlo: 124, n.; 252; 261 e n.
Astuti, Guido: 91, n.
Aubanel, Christophe: 53, n.
Aubert, Roger: 221, n.
Baccarini, Irene: 109, n.
Bacchin, Elena: 314, n.
Badia, Pasquale: 296 e n.
Badiali, Giuseppe: 258, n.
Baldini, Ugo: 89, n.
Baldo degli Ubaldi: 16, n.; 17, n.; 18, n.
Baldwin Brown, James: 48, n.
Ballanti, Panfilo: 126, n.
Baluffi, Gaetano: 34, n.
Bambozzi, Antonio: 292 e n.
Baratta, Alessandro: 94, n.
Barberi, Giovanni: 78, n.
Barberini, Francesco: 244, n.
Barberini, Giovanni: 27, n.
Barbini, Bruno: 316, n.
Barcia, Franco: 201, n.
Bartoccini, Fiorella: 61, n.; 76, n.; 221, n.
Bartoli, Giuseppe Luigi: 130, n.; 169; 230, n.
Bartolo da Sassoferrato: 19; 120 e n.
Bartolucci, Vincenzo: 78, n.; 110 e n.; 111, n.; 112; 113; 114; 120, n.; 121 e n.
Bastgen, Hubert: 68, n.
Battaglini, Mario: 65, n.
Beaumont, Gustave (de): 50, n.; 182.

Beccaria, Cesare: 20; 39 e n.; 40; 42 e n.; 44; 79; 86; 87 e n.; 88; 99; 100; 187.
Bedeschi, Antonio: 325, n.
Bellabarba, Marco: 85, n.
Beltrani Scalia, Martino: 209.
Benedetti, Roberto: 9, n.
Benedetto Levita: 32.
Benedetto XIV, papa (Prospero Lambertini): 83; 143; 175.
Benigno, Francesco: 20, n.
Bentham, Jeremy: 20; 182.
Benvenuti, Giovanni Antonio: 328 e n.
Benvenuti, Pietro: 150; 172, n.
Berlinguer, Luigi: 37, n.; 90, n.
Bernabei, Ettore: 85, n.
Bernardini, Giuseppe: 150.
Bernetti, Tommaso: 147.
Berti Pichat, Carlo: 180.
Beseghi, Umberto: 150, n.
Besson, Louis: 266, n.
Biamonti, Giuseppe: 27, n.
Biancini, Bruno: 180, n.
Bidolli, Anna Pia: 89, n.
Biffi, Inos: 34, n.
Birocchi, Italo: 19, n.; 39, n.; 42, n.
Blanco, Luigi: 268, n.
Blouet, Guillaume-Abel: 50 e n.; 52, n.; 182.
Bobbio, Norberto: 174, n.
Boffito Serra, Beatrice: 38, n.
Bonaparte, Carlo Luciano: 126, n.;251; 253.
Bonella, Anna Lia: 62, n.; 150, n; 267, n.
Bonello, Andrea: 19.
Bonini, Roberto: 37, n.; 120, n.
Bonneville de Marsangy, Arnould: 183, n.
Bonzo, Caterina: 58, n.
Borghi, Saverio: 230, n.
Borgia, Costantino: 237, n.
Borgia, Luigi: 77, n.
Borsarelli, Rosa Maria: 47, n.
Bossio, Giovanni Angelo: 108 e n.
Botta, Raffaele: 25, n.
Boutry, Philippe: 71, n.
Bozzini, Federico: 174, n.
Braccia, Roberta: 123, n.
Bravo, Gian Mario: 54, n.
Brignole, Giacomo Luigi: 154, n.; 316, n.
Brissot de Warville, Jacques-Pierre: 46 e n.
Brizzi, Gian Paolo: 89, n.
Brunetti, Filippo: 65, n.
Bruschi, Gaetano: 226 e n.
Buccaro, Alfredo: 268 e n.
Burdel, Ernest: 266 e n.
Burroni, Donato: 297.
Burt., John T.: 53, n.
Buxton, Charles: 163, n.; 164, n.
Cadoppi, Alberto: 90, n.; 98, n.; 133 e n.; 136, n.; 137, n.
Caffiero, Marina: 78, n.; 329, n.
Caforio, Maria Romana: 10, n.; 63, n.; 76, n.; 116, n.; 180, n.; 190, n.; 203, n.; 227, n.
Cagiano de Azevedo, Antonio Maria: 172, n.
Cahen, Léon: 40, n.
Cajani, Luigi: 9, n.; 71, n.
Calasso, Francesco: 27; 28, n.
Caldei, Giovanni: 114, n.
Calderini, Nazzareno: 242.
Calore, Antonello: 2, n.; 20, n.
Calzolari, Monica: 10, n. ; 11, n.; 62, n.; 68, n.; 71, n.; 109, n.; 192, n.; 228, n.; 239, n.; 257, n.; 260, n.; 266, n.; 311, n.

Cancellieri, Francesco: 85, n.
Candido, Salvatore: 315, n.
Canosa, Romano: 8 e n.; 23, n.; 33, n.; 39 e n.; 142, n.
Cantarella, Eva: 106, n.
Capelli, Anna: 10 e n.; 36 e n.; 51, n.; 55, n.; 192, n.
Capo, Lidia: 84, n.
Capogrossi, Giuseppe: 89, n.
Caporioni, Girolamo: 237, n.
Cappellini, Ernesto: 25, n.
Capra, Carlo: 87, n.
Caracciolo, Alberto: 61, n.; 76, n.; 134, n.; 297, n.; 298, n.; 328, n.; 337, n.
Carafa, Domenico: 175.
Carafa, Giuseppe: 84, n.
Caramelli, Carlo: 136, n.; 137, n.; 138, n.; 309, n.
Caravale, Mario: 61, n.; 76, n.; 134, n.; 297, n.; 298, n.; 328, n.; 337, n.
Carbasse, Jean-Marie: 85, n.
Carcereri de Prati, Claudio: 78, n.
Cardinali, Francesco: 2, n.
Cardosa, Gaetano: 299, n.
Carletti Giampieri, Giambattista: 237, n.
Carlini, Valentino: 315, n.
Carlo Alberto, re di Sardegna: 58, n.
Carlo I, re dei Franchi e imperatore: 32.
Carlomanno I, re dei Franchi: 31.
Carmignani, Giovanni: 90; 95 e n.; 96 e n.; 97 e n.; 98 e n.; 166; 186 e n.; 189.; 215; 218.
Carnevali, Giovanni Battista: 223, n.
Carnevalini, Angelo: 125, n.
Carocci, Vincenzo: 45, n.
Carpzov, Benedict: 22 e n.
Carrannante, Antonio: 55, n.
Carrara, Francesco: 5 e n.
Carrard, Benjamin: 41 e n.
Casana Testore, Paola: 54, n.; 58, n.
Cassandro, Giovanni: 130, n.
Cassi, Aldo Andrea: 90, n.
Cassi, Gellio: 68, n.
Castan, Nicole: 15, n.
Catalano, Giovanni Luigi: 17, n.; 45, n.
Cataldo, Amedeo: 57, n.
Cattabeni, Andrea: 181.
Cattaneo, Carlo: 54 e n.; 55, n.; 194, n.
Cattaneo, Mario Alessandro: 20, n.; 37, n.; 38, n.; 44; 136, n.; 174, n.
Cattani, Domenico: 74.
Cavallini, Giovanni Battista: 17, n.
Cavallini, Vincenzo: 181; 182 e n.
Cavazza, Giulio: 180, n.
Cavina, Marco: 21, n.; 86 e n.; 105, n.; 107, n.
Cecchi, Dante: 62, n.; 111, n.
Cecconi, Andrea: 288, n.
Cerfberr de Medelsheim, Auguste-Edouard: 50 e n.
Cerroti, Luigi: 182.
Cervati, Angelo Antonio: 257, n.
Chevailler, Laurent: 220, n.
Chiaretti, Guido: 6, n.
Chiarloni, Sergio: 117, n.
Chiavistelli, Antonio: 227, n.
Chiodi, Giovanni: 39, n.; 90, n.
Cianfarani, Sante: 298.
Ciardi, Marco: 324, n.
Ciccognani, Felice: 230, n.; 252.
Ciceruacchio (Angelo Brunetti): 229.
Cifariello, Alessandro: 109, n.
Cinquini, Bartolomeo: 260, n.
Cipolla, Bartolomeo: 17, n.
Cipriano, Tascio Cecilio: 141, n.

Cipriotti, Pio: 24, n.; 27, n.; 134, n.
Ciranna, Simonetta: 268, n.
Cirone, Rosa: 58, n.
Cito, Davide: 25, n.
Claro, Giulio: 21 e n.; 22; 23; 308, n.
Clemente IX, papa (Giulio Rospigliosi): 143.
Clemente XI, papa (Giovanni Francesco Albani): 83; 115; 196.
Clementini, Ascanio: 107, n.; 108, n.
Cocceius, Johannes: 99, n.
Coccoli, Lorenzo: 9, n.; 335, n.
Coccopalmerio, Francesco: 25, n.
Coindet, Jean-Charles: 53, n.
Colao, Floriana: 2, n.; 12, n.; 37, n.; 90, n.; 219, n.; 307, n.
Colasanti, Ferdinando: 319; 330; 331.
Colbert di Barolo, Giulia: 47 e n.
Colli, Vincenzo: 16, n.
Colonnello, Isabella: 8 e n.; 23, n.; 33, n.; 39 e n.; 142, n.
Comandini, Alfredo: 325, n.
Comandini, Federico: 324 e n.
Comanducci, Paolo: 37, n.; 90, n.
Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de: 40 e n.; 41 e n .
Condorelli, Orazio: 29, n.
Consalvi, Ercole: 67 e n.; 68; 70; 73; 75; 76, n.
Consorti, Pierluigi: 192, n.
Contigiani, Ninfa: 99, n.; 140, n.; 183, n.; 219, n.
Contoli, Carlo: 103 e n; 104 e n.
Corboli Bussi, Giovanni: 241, n.
Corti, Maria: 174, n.
Costa, Paolo: 2, n.
Costantino I, imperatore: 19.
Costanzi, Settimio: 87, n.
Crawford, William: 51 e n.; 52, n.
Cremani, Luigi: 19, n.; 308, n.
Cresswell, Rachel Elizabeth: 47, n.
Cristaldi, Belisario: 77 e n.; 78, n.; 81, n.; 82.
Cucchi, Gaetano: 69, n.
Castellano, Pietro: 70, n.
Cunningham, Francis: 51 e n.
D'Agostino, Francesco: 25 n.
D'Alembert, Jean-Baptiste: 38, n.
D'Amelio, Giuliana: 37, n.
D'Ideville, Henry: 210, n.
Da Passano, Mario: 40, n.; 41, n.; 77, n.; 78, n.; 81, n.; 90, n.
Daga, Luigi: 3 e n.
Dalla Torre, Paolo: 134, n.
Dandini, Ferdinando: 243.
Danieli, Pietro Antonio: 85 e n.
Danjou, Ernest: 53, n.
De Broglie, Emmanuel: 34, n.
De Falloux, Frédéric: 242.
De Haan Francisca: 47, n.
De la Sagra, Ramón: 53, n.; 182.
De Lamoricière, Christophe: 297, n.
De Luca Tronchet, Agatone: 169 e n ; 170.
De Luca, Attilio: 85, n.
De Luca, Francesco: 77, n.
De Luca, Giovan Battista: 61, n.
De Merode, Francesco Saverio: 266 e n; 267; 268 e n; 269; 270, n.; 271, n.; 274; 294, n.; 298, n.; 299; 301; 336.
De Nicolò, Marco: 70-71, n.
De Paolis, Velasio: 25, n.; 26, n.
De Pascale, Carla: 91, n.
De Pietra Santa, Prosper: 53, n.
De Rigo, Maria Cristina: 84, n.

De Rosa, Raffaella: 84, n.
Dean, Trevor: 16, n.
Debord, Henri: 106, n.
Deciani, Tiberio: 21 e n.; 107, n.; 308, n.
Degli Azzi, Giustiniano: 298, n.
Del Giudice, Pasquale: 117, n.
Del Negro, Piero: 83, n.
Del Pozzo, Carlo Umberto: 91, n.; 93, n.
Del Pozzo, Paride: 18, n.
Del Re, Niccolò: 21, n.; 62, n.; 77, n.
DeLacy, Margaret: 8 e n.
Delia, Luigi: 38, n.
Dell'Ongaro, Francesco: 224, n.
Della Peruta, Franco: 180, n.
Della Rocca, Fernando: 24, n.
Della Somaglia, Giulio Maria: 81; 112.
Demarco, Domenico: 134, n.; 230, n.
Demars-Sion, Véronique: 106, n.
Demetz, Frédéric-Auguste: 50 e n.; 52, n.
Dennis, George: 316, n.
Dentone, Adriana: 91, n.
Devoti, Giovanni: 89, n.
Dezza, Ettore: 88, n.; 90, n.; 91, n.; 140, n.
Di Martino, Alberto: 90, n.
Di Pietro, Giovanni: 172, n.
Di Renzo Villata, Maria Gigliola: 86, n.
Di Simone, Maria Rosa: 9; 10, n.; 81, n.; 83, n.; 84, n.; 85, n.; 86 e n.; 87, n.; 88, n.; 89, n.; 99, n.; 102, n.; 103, n.; 121, n.; 122, n.; 140, n.; 166, n.; 169, n.; 170, n.; 171, n.; 172 e n.; 188, n.; 230, n.; 236, n.; 237, n.; 238, n.; 307, n.; 308, n.; 310, n.
Di Sivo, Michele: 10, n.; 62, n.; 109, n.; 150, n.
Diderot, Denis: 38, n.
Dionisi, Olimpiade: 188 e n.; 189 e n.; 190, n.; 230, n.; 232, n.
Dionisotti, Carlo: 174, n.
Diurni, Giovanni: 4, n.; 230, n.
Dix, Dorothea Lynde: 52, n.
Donati, Giacomo Alberto: 22, n.
Donini, Massimo: 306, n.
Dorascenzi, Giovanni Battista: 89, n.
Dossat, Yves: 33, n.
Duby, Georges: 106, n.
Ducpétiaux, Édouard: 50 e n.; 52, n.; 267.
Dufour, Alfred: 211, n.
Dumont, Pierre-Étienne: 211; 215.
Dunbabin, Jean: 16, n.
Duprat, Catherine: 47, n.
Duprè, Eugenio: 296 e n.
Ercolani, Fortunato Maria: 319, n.
Ermini Pani, Letizia: 10, n.
Errázuriz, Carlos J.: 25, n.
Esposito, Rosario: 305, n.
Eugenio IV, papa (Gabriele Condulmer): 142; 196.
Fabi, Antonio: 131 e n.
Fabricatore, Giulio: 268, n.
Fadalti, Luigi: 16, n.
Falchi, Giuseppino Ferruccio: 91, n.; 93, n.
Fannini, Vincenzo: 54, n.
Fantappiè, Carlo: 27, n.
Farge, Arlette: 106, n.
Farinacci, Prospero: 21 e n.; 22 e n.; 23; 308, n.
Farini, Luigi Carlo: 199, n.; 220, n.; 251, n.; 253; 258 e n.; 312, n.
Fassò, Guido: 37, n.
Fassone, Elvio: 4, n.
Faucher, Léon: 53, n.
Fedele, Pio: 24, n.; 25, n.
Federico II di Svevia, imperatore: 56.

Ferdinando I, re delle Due Sicilie: 58, n.
Ferdinando III, granduca di Toscana: 109.
Ferrajoli, Luigi: 1.
Ferrarelli, Nicola: 89, n.
Ferret-Lesné, Maïté: 85, n.
Ferri-Pasolini, Ferrante: 181 e n.
Ferri, Antonio: 180, n.
Ferri, Giordano: 257, n.
Ferri, Mauro: 257, n.
Ferrini, Giuseppe: 150 e n.; 151, n.; 264, n.; 326, n.
Ferrone, Vincenzo: 39, n.
Ferrus, Guillaume: 53, n.
Feuerbach, Anselm: 21, n.
Fiandaca, Giovanni: 306, n.
Field, John: 53, n.
Fielding, Henry: 48 e n.
Filangieri, Gaetano: 43; 44 e n.; 99.
Fiocca, Maria Rosaria: 257, n.
Fiocco, Gianluca: 10, n.
Fioravanti, Laura: 134, n.; 136, n.
Fioravanti, Maurizio: 1, n.
Fiorenzi, Francesco: 237, n.
Fiorenzi, Pier Filippo: 224, n.
Firpo, Luigi: 87, n.
Fiumi Sermattei, Ilaria: 122, n.
Flaiani, Enrico: 89, n.
Follerio, Pietro: 141, n.
Forchielli, Giuseppe: 110, n.
Formica, Marina: 64, n.; 65, n.; 329, n.
Fornasini, Luigi: 55 e n.
Fornili, Carlo Cirillo: 11, n.; 142, n.; 192, n.
Forti, Francesco: 218, n.
Fortunati, Maura: 123, n.; 131, n.
Fosi, Irene: 62, n.
Foucault, Michel: 7 e n.; 8 e n.; 38, n.; 40, n.; 106, n.; 340 e n.
Foucher, Victor: 51, n.; 52, n.
Fowell Buxton, Thomas: 52, n.; 163 e n.; 164 e n.; 165 e n.
Fozzi, Daniela: 90, n.
Franceschini, Giorgio: 251, n.
Franci, Filippo: 58, n.
Francioni, Gianni: 87, n.
Friedberg, Æmilius: 30, n.; 31, n.; 32, n.
Frova, Carla: 16, n.; 83, n.; 85, n.; 86, n.; 308, n.
Frugiuele, Lorenzo: 57, n.
Fry, Elizabeth: 47 e n.
Fry, Katharine: 47, n.
Fugazza, Emanuela: 130, n.
Funck-Brentano, Frantz: 105, n.
Furiozzi, Massimo: 201, n.
Gabbani, Ilaria: 90, n.
Gabussi, Giuseppe: 249, n.; 250, n.
Galeotti, Leopoldo: 225.
Galgano, Francesco: 130, n.
Galleffi, Pietro Francesco: 64, n.
Gallo, Marcello: 237, n.
Gamba, Ippolito: 237, n.
Gambari, Giuseppe: 213 e n.
Gamberale, Bice: 134, n.
Gamberini, Antonio Domenico: 129.
Gardner, Arthur R.L.: 48, n.
Garganelli, Iole: 180, n.
Gargani, Alberto: 90, n.
Garlati, Loredana: 6, n.; 16, n.; 23, n.; 39, n.; 90, n.; 107, n.
Garofalo, Raffaele: 313, n.; 314, n.
Gasnault, François: 89, n.
Gasparri, Francesco Maria: 84 e n.;
Gastaldi, Virginio Paolo: 201, n.

Gavelli, Mirtide: 180, n.
Gazola, Carlo: 180.
Geltner, Guy: 16, n.; 18 e n.; 19, n.
Genovesi, Antonio: 42 e n.; 43, n.
Gentili, Fernanda: 192, n.
Gérando, Joseph-Marie (de): 75 e n.
Gerardini, Valentino: 285.
Geri, Marco Paolo: 90, n.; 96, n.; 186, n.
Ghiringhelli, Robertino: 90, n.; 91, n.; 94, n.
Ghisalberti, Alberto Maria: 228, n.; 247, n.; 248 e n.; 250, n.; 251, n.; 252 e n.; 255, n.; 317 e n.
Ghisalberti, Carlo: 134, n.
Giacomelli, Raffaele: 81 e n.
Gibson, Mary: 2, n.; 34, n.; 116, n.; 314, n.; 339, n.
Gigli, Augusto: 270, n.
Gigli, Luigi: 101 e n.; 102 e n.; 103 e n.; 166, n.; 167 e n.; 168 e n.; 307 e n.;
Gigli, Maria: 270, n.
Giglio, Stefano: 15, n.
Gioberti, Vincenzo: 248.
Giuffrè, Vincenzo: 15, n.
Giuliani, Alessandro: 122, n.
Giuliani, Giuseppe: 183 e n.; 184 e n.; 185 e n.; 186 e n.; 187 e n.; 188; 230, n.; 231, n.; 309 e n.
Giulini, Pacifico: 317; 318; 333.
Giustiniano I, imperatore: 30.
Given, James Buchanan: 33, n.
Gizzi, Tommaso Pasquale: 224 e n.
Godechot, Jacques: 322, n.
Gonthier, Nicole: 15, n.
Gosse, Louis André: 53, n.
Gramiccia, Pietro: 300.
Grantaliano, Elvira: 10, n.; 11, n.; 62, n.; 68, n.; 71, n.; 109, n.; 139, n.; 150, n.; 239, n.; 257, n.; 268, n.; 311, n.
Grassi, Onorato: 34, n.
Graven, Jean: 211, n.
Graven, Philippe: 211, n.; 213, n.; 214, n.
Gregorio I, papa: 28; 29, n.; 32.
Gregorio XVI, papa (Alberto Cappellari): 112, n.; 122; 134 e n.; 135; 147, n.; 150; 151; 160; 165; 170; 172; 173; 174; 177; 204; 219, n.; 224; 229; 230; 263; 280, n.; 305; 315; 327; 328 e n.; 330.
Grellet-Wammy, Charles: 53, n.
Grillandi, Paolo: 17, n.; 20, n.
Grillenzoni, Ferdinando: 90, n.
Grimaldi, Nicola: 162; 330.
Groppi, Angela: 75, n.; 275, n.; 278, n.
Gross, Hans: 61, n.
Grosse-Wietfeld, Franz: 68, n.
Grozio, Ugo: 99.
Gualandris, Guglielmo: 266, n.
Guarneri, Giuseppe: 91, n.
Guerrieri, Cesare: 72.
Gueslin, André: 275, n.
Guizot, François: 35 e n.; 219, n.; 254; 255, n.; 332, n.
Gurney, Joseph John: 47 e n.
Guzmán, Domenico di: 323.
Hanawalt, Barbara A.: 15, n.
Hanway, Jonas: 49, n.
Hepworth Dixon, William: 48, n.
Hoare, Samuel: 164, n.
Howard, Derek L.: 48, n.
Howard, John: 48 e n.; 49 e n.; 181; 245, n.
Hoxha, Damigela: 213, n.
Huber-Saladin, Jean: 210, n.
Huizing, Peter: 24, n.
Hurel, Odon: 34, n.
Ignatieff, Michael: 48, n.; 49, n.; 218, n.

Innocenzo X, papa (Giovanni Battista Pamphilj): 142; 196.
Innocenzo XI, papa (Benedetto Odescalchi): 143.
Invernici, Franco: 90, n.
Ippolito, Dario: 37, n.; 42, n.; 43, n.
Ireland, Richard: 15, n.
Isba, Anne: 47, n.
Izzo, Domenico: 58, n.
Jandeaux, Jeanne-Marie: 106, n.
Janni, Giovanni: 230, n.
Jaucourt, Louis (de): 38 e n.
Jayme, Erik: 57, n.
Jebb, Joshua: 53, n.
Jemolo, Arturo Carlo: 25, n.
Julius, Nicolaus Heinrich: 51 e n.; 52, n.; 182.
Kalifa, Dominique: 275, n.
Kant, Immanuel: 97, n.
Kertzer, David I.: 257, n.
Kirchheimer, Otto: 6; 7, n.; 308 e n.; 332 e n.
La Mantia, Vito: 61, n.; 133, n.
La Puma, Leonardo: 202, n.; 203, n.
La Rochefoucauld Liancourt, François-Alexandre-Fréderic (de): 49-50 e n.; 52, n.
La Salvia, Sergio: 201, n.
Labardi, Andrea: 90, n.
Lacchè, Luigi: 19, n.; 89, n.; 100, n.; 179, n.; 211, n.; 212, n.; 218, n.; 219, n.; 307, n.; 312, n.;
Lanconelli, Angela: 257, n.
Lante, Alessandro: 66; 67; 72; 162; 324, n.
Larizza, Silvia: 90, n.; 98, n.
Latini, Carlotta: 19, n.; 20, n.; 307, n.; 310, n.; 312, n.
Lauro, Agostino: 89, n.
Le Rouille, Guillaume: 18, n.
Ledermann, László: 210, n.; 255, n.
Lefebvre, Ferdinand: 269, n.
Leoncilli, Filippo: 230, n.
Leone XII, papa (Annibale della Genga): 64, n.; 81; 112; 116; 122 e n.; 134; 163, n.; 170; 180, n.; 224; 239, n.; 249; 268, n.; 274; 306, n.;
Leopoldo II, granduca di Toscana: 58, n.
Lescaze, Bernard: 211, n.; 213, n.
Lieber, Francis: 51, n.; 52, n.
Liuzzi, Ferruccio: 24, n.; 26, n.
Liverani, Paolo: 295, n.
Lo Castro, Gaetano: 25, n.
Lo Schiavo, Michele: 295, n.
Lodolini Tupputi, Carla: 169, n.; 192, n.; 259, n.; 262, n.; 279, n.; 330, n.
Lodolini, Armando: 201, n.; 247, n.; 248 e n.; 250, n.
Lodolini, Elio: 70, n.; 150, n.; 315, n.
Lombroso, Cesare: 12 e n.
Losappio, Giuseppe: 306, n.
Lovato, Andrea: 15, n.
Luca, evangelista: 26, n.
Lucas, Charles: 44; 50 e n.; 53, n.; 56; 98; 181.
Lucrezio Monticelli, Chiara: 9, n.; 10, n.; 71, n.; 75, n.; 185, n.; 192, n.; 278, n.; 335 e n.
Luigi Filippo d'Orléans, re di Francia: 219, n.
Luigi XIV, re di Francia: 118, n.
Lume, Lucio: 84, n.
Lunadoro, Girolamo: 61, n.
Lusignoli, Clara: 310, n.
Luzzatto, Fabio: 91, n.
Mabillon, Jean: 34 e n.; 35; 196;
Madami, Francesco: 330 e n.
Maggiore, Luca: 11, n.

Maguire, John Francis: 269, n.
Majolo Molinari, Olga: 180, n.; 181, n.; 182, n.; 223, n.
Manassero, Aristide: 183, n.
Manca, Pietro: 339, n.
Mancini, Pasquale Stanislao: 54, n.; 57 e n.; 193, n.; 194, n.; 207, n.;
Mangiatordi, Angelo Antonio: 89, n.
Mannori, Luca: 90, n.; 91, n.; 92, n.
Marabelli, Costante: 34, n.
Marat, Jean-Paul: 42 e n.
Marcelli, Cristoforo: 237, n.
Marcelli, Marina: 285, n.
Marchetti, Leopoldo: 134, n.
Marchetti, Paolo: 19, n.; 20, n.; 307, n.
Marchetti, Raffaele: 226 e n.
Marchisello, Andrea: 21, n.
Marcosanti, Paolo: 237, n.
Marcucci, Edmondo: 192, n.
Mari, Paolo: 230, n.
Mariani, Livio: 237, n.
Marini, Ciriaco Pio: 236; 237 e n.
Marino, Angela: 268, n.
Marongiu, Antonio: 20, n.; 21, n.
Marquet-Vasselot, Louis-Augustin-Aimé: 53, n.
Marsigli, Ippolito: 17, n.
Marsilio da Padova: 25, n.
Martin, Sarah: 47 e n.
Martina, Giacomo: 221, n.; 255, n.; 298, n.
Martinage, Renée: 21, n.
Martini, Adriano: 90, n.; 96, n.; 97, n.; 98, n.
Marzari, Francesco: 325, n.
Maschietto, Beatrice: 85, n.; 87, n.; 90, n.
Masi, Luigi: 180.
Massei, Giovanni: 180; 227 e n.;
Massetto, Gian Paolo: 21, n.
Mastrangelo, Luigi: 55, n.
Mathieu, Isabelle: 16, n.
Mattei, Mario: 129, n.; 149.
Matteo, evangelista: 26.
Matteucci, Antonio: 232; 242; 268, n.
Matthäus, Anton: 88 e n.
Mauri, Carlo: 78, n.
Mazio, Paolo: 181.
Mazzacane, Aldo: 21, n.; 90, n.
Mazzini, Giuseppe: 259.
Mazzino, Giulio: 298.
Mazzonis, Filippo: 201, n.; 202, n.
Mellano, Maria Franca: 134, n.
Melossi, Dario: 7 e n.; 29, n.
Menestrina, Francesco: 122, n.
Mereu, Italo: 12 e n.; 20; 21, n.
Merlotti, Andrea: 105, n.; 106, n.; 107, n.
Mertel, Teodolfo: 114.
Metternich, Klemens (von): 136, n.
Meynier, Louis: 211.
Migne, Jacques Paul: 32, n.; 141, n.
Mignet, François-Auguste: 214 e n.
Miletti, Marco Nicola: 6, n.; 39, n.
Minghetti, Marco: 180; 227 e n.
Minnucci, Giovanni: 136, n.
Mittermaier, Karl Joseph Anton: 133, n.; 137 e n.; 183, n.; 184, n.
Mitterpoch, Pietro: 78, n.
Mombelli Castracane, Mirella: 76, n.; 77, n.; 78, n.; 80, n.; 81, n.; 110, n.; 111, n.; 112, n.; 113, n.; 115, n.; 121, n.; 166, n.; 169, n.; 230, n.; 238, n.
Mompiani, Giacinto: 55 e n.
Monsagrati, Giuseppe: 224, n.; 250, n.; 257, n.; 324, n.; 329, n.

Montale, Bianca: 58, n.
Montesquieu, Charles-Louis: 38 e n.; 41, n.; 99; 100.
Montevecchio Benedetti, Ermanno: 237.
Montonati, Angelo: 47, n.
Montorzi, Mario: 90, n.; 186, n.
Moore, Michael Edward: 34, n.
Mordioni, Gaetano: 330 e n.
Moreau-Cristophe, Louis-Mathurin: 50 e n.; 52, n.; 56.
Morelli, Roberta: 10, n.
Morgan, Rod: 48, n.
Morichini, Carlo Luigi: 128; 129, n.; 142, n.; 162, n.; 182; 187 e n.; 191 e n.; 192 e n.; 193 e n.; 194 e n.; 195 e n.; 196 e n.; 197; 198 e n.; 199 e n.; 200 e n.; 205; 210; 245, n.; 275, n.; 316, n.; 319.
Morichini, Domenico: 191, n.
Moroni, Gaetano: 61, n.; 143, n.
Morris, Norval: 15, n.
Moscati, Laura: 89, n.; 99 e n.
Muratori, Ludovico Antonio: 143, n.
Nalbone, Giuseppe: 57, n.; 58, n.
Nasto, Luciano: 9, n.; 11, n.
Navarro, Luis: 25, n.
Navone, Filippo: 267 e n.; 268, n.; 274 e n.; 275, n.; 290; 291; 292; 293 e n.; 294 e n.; 298 e n.; 299; 301; 325, n.
Neild, James: 51 e n.
Neppi Modona, Guido: 3 e n.; 12, n.; 276, n.; 340, n.
Neri, Gaspare: 264, n.
Niccolò III, papa (Giovanni Gaetano Orsini): 320, n.
Nico Ottaviani, Maria Grazia: 16, n.
Nocito, Pietro: 24, n.
Notari, Sandro: 121, n.
Nubola, Cecilia: 63, n.; 64, n.
Nuvolone, Pietro: 91, n.; 94, n.
Odescalchi, Pietro: 116; 242; 244 e n.; 249; 263; 268, n.
Olson, Mary: 15, n.
Onorio, imperatore: 30; 141, n.
Oriani, Alfredo: 328, n.
Orioli, Francesco: 181; 182 e n.
Orsetti, Vincenzo: 326 e n.; 327.
Orsini, Aniceto: 235 e n.;
Orsini, Fausto: 201.
Orsini, Felice: 319; 320, n.
Oscar I, re di Svezia: 52, n.
Ottolini, Angelo: 305, n.
Pace, Giacomo: 118, n.; 120, n.
Pacifici, Vincenzo G.: 203 e n.; 208, n.
Padoa Schioppa, Antonio: 37, n.; 130, n.; 131, n.
Padovani, Tullio: 90, n.; 133, n.
Pagani, Pietro: 230.
Pagano, Francesco Mario: 43 e n.
Paglia, Vincenzo: 11, n.
Parente, Antonio: 11, n.
Pagnoncelli, Antonio: 230, n.
Pagnoncelli, Giacomo: 100 e n.; 101 e n.; 102; 103 e n.
Palombi, Elio: 43, n.
Panigada, Costantino: 251, n.
Paolo di Tarso: 27.
Paolo III, papa (Alessandro Farnese): 143.
Paolo V, papa (Camillo Borghese): 143.
Papa, Lia Maria: 268, n.
Pareto, Domenico: 250, n.
Parini, Sara: 21, n.
Parmeggiani, Riccardo: 84, n.
Pasqualoni, Agostino: 242; 243 e n.; 244; 245 e n.; 246; 247; 250; 261 e n.; 264, n.; 284.

Passaniti, Paolo: 108, n.
Passeri-Modi, Giovanni: 181 e n.
Pasta, Renato: 87, n.
Pastor, Luis Maria: 53, n.
Pašukanis, Evgenij Bronislavovič: 7 e n.
Pásztor, Lajos: 134, n.
Patrizi, D.L.: 149, n.
Pavarini, Massimo: 7 e n.; 29, n.
Paya, Jean-Baptiste Charles: 321 e n.; 322 e n.; 327; 333.
Pellico, Silvio: 47, n.
Pene Vidari, Gian Savino: 97, n.; 307, n.
Pepe, Luigi: 268, n.
Peppe, Leo: 118, n.; 119, n.
Perlini, Maria: 310, n.
Perna, Maria Luisa: 42, n.
Perrot, Michelle: 8, n.; 47, n.; 50, n.; 198, n.;
Pertz, Georg Heinrich: 31, n.; 32, n.
Pessina, Enrico: 5; 6, n.; 24, n.; 133, n.; 194, n.;
Peters, Edward M.: 15, n.;
Petit, Jacques-Guy: 15, n.; 336, n.
Petitti di Roreto, Carlo Ilarione: 44; 53 e n.; 54 e n.; 56; 58, n.; 160, n.; 182; 196; 197; 198 e n.; 199, n.
Petrocchi, Massimo: 62, n.; 68, n.; 76, n.
Piacentini, Giuseppe: 114.
Pianciani, Luigi: 125, n.; 201, n.; 202 e n.; 203 e n.; 204 e n.; 205 e n.; 206; 207 e n.; 208 e n.; 209; 210; 258 e n.; 259; 283, n.
Pianciani, Vincenzo: 201, n.
Piazza, Carlo Bartolomeo: 143, n.
Picardi, Nicola: 122, n.
Piccialuti, Maura: 9, n.
Piccoli, Annibale: 267.
Picotti, Lorenzo: 39, n.
Pieretti, Marina: 257, n.
Pietro Leopoldo I, granduca di Toscana: 58, n.
Pifferi, Michele: 21, n.
Pighin, Bruno Fabio: 25, n.; 27, n.
Pino Pungiolini, Francesca: 87, n.
Pio IV, papa (Giovanni Angelo Medici di Marignano):143.
Pio VI, papa (Giannangelo Braschi): 115, n.
Pio VII, papa (Barnaba Chiaramonti): 68; 75; 76; 77 e n.; 82; 120; 134; 145 e n.; 170; 229; 285; 306, n.
Pio VIII, papa (Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni): 151.
Pio IX, papa (Giovanni Maria Mastai Ferretti): 112 e n.; 114; 149; 150, n.; 179; 184; 185; 191, n.; 200 e n.; 202 e n.; 203; 207, n.; 210; 211; 219 e n.; 220; 221 e n.; 222 e n.; 223 e n.; 224 e n.; 225; 228; 229; 230 e n.; 238; 242; 250; 252, n.; 254; 255 e n.; 257; 258; 259, n.; 267; 283, n.; 292 e n.; 297; 310, n.; 311; 313; 320; 323; 326, n.; 336.
Pio, Berardo: 84, n.
Pirro, Vincenzo: 202, n.
Pitocco, Francesco: 71, n.
Pittaro, Paolo: 140, n.; 254, n.
Pizzoli, Andrea: 311; 312, n.
Placidi, Biagio: 114 e n.
Polentini, Giuseppe: 298.
Pompeo, Augusto: 62, n.; 150, n.; 267, n.
Potenziani, Ludovico: 180.
Pradel, Jean: 211, n.; 214, n.
Preti, Alberto: 180, n.
Pricoco, Salvatore: 28, n.
Priori, Lorenzo: 22, n.
Procaccini, Concetto: 323.
Prodi, Paolo: 61, n.; 84, n.

Prosdocimi, Luigi: 36, n.
Prosperi, Adriano: 63, n.; 105, n.
Pufendorf, Samuel (von): 99.
Pugh, Ralph B.: 15, n.
Pujos, Maurice: 41, n.; 337 e n.
Puncuh, Dino: 119, n.
Quacquarelli, Antonio: 174, n.
Quaglioni, Diego: 21, n.
Quétel, Claude: 106, n.
Raggi, Oreste: 141, n.
Ranalli, Filippo: 85, n.
Ranghiasci Brancaleoni, Francesco: 254.
Rebecca, Marco: 16, n.
Regoli, Roberto: 122, n.
Rehberg, Andreas: 84, n.
Renazzi, Filippo Maria: 84, n.; 85 e n.; 86 e n.; 87 e n.; 88 e n.; 89, n.; 167, n.; 189, n.; 190; 308 e n.; 309, n.
Renouard, Charles: 245.
Renzi, Pietro: 285.
Riccardini, Riccardo: 72.
Ricci, Domenico: 142, n.
Ricci, Filippo: 183 e n.
Richards, Laura E.: 47, n.
Ricotti, Carlo R.: 131, n.
Ricuperati, Giuseppe: 39, n.
Rinaldi, Giovanni: 188, n.; 189, n.; 190, n.
Ripari, Pietro: 322, n.
Rivarola, Agostino: 76, n.; 310, n.
Rivière, Louis: 36, n.
Roberti, Roberto: 230, n.
Robinson, Olivia F.: 15, n.
Rocco, Alfredo: 339.
Rodelli, Luigi: 257, n.
Romagnani, Gian Paolo: 90, n.
Romagnosi, Gian Domenico: 90 e n.; 91 e n.; 92 e n.; 93, n.; 94 e n.; 95; 96; 98; 102, n.; 166; 186; 189 e n.; 213; 215.
Romilly, Samuel: 182.
Ronchivecchi, Primo: 56 e n.
Ronconi, Francesco: 260, n.
Rose, June: 47, n.
Roselli, Ercole: 324.
Rossi, Achille: 57 e n.
Rossi, Giampaolo: 91, n.
Rossi, Giovanni: 39, n.
Rossi, Pellegrino: 124, n.; 125, n.; 205; 210 e n.; 211 e n.; 212 e n.; 213 e n.; 214 e n.; 215 e n.; 216; 217 e n.; 218 e n.; 219 e n.; 220 e n.; 247; 254; 255; 258.
Rota Ghibaudi, Silvia: 201, n.
Rotelli, Ettore: 91, n.
Roth, Robert: 52, n.; 211, n.; 212, n.; 215, n.
Rothman, David J.: 15, n.
Roveri, Alessandro: 67, n.
Roversi, Giancarlo: 180, n.
Rowe, John G.: 48, n.
Rufini, Giovanni: 150 e n.; 161; 168; 169 e n.; 171, n.; 172 e n.; 175; 307, n.
Rufini, Ildebrando: 230, n.; 231; 242.
Ruotolo, Marco: 1.
Rusche, Georg: 6.; 7, n.
Sabbatini, Alessandro: 139, n.;
Sabbatini, Bernardino: 139, n.
Sacco, Rodolfo: 119, n.
Saint-Just, Louis-Antoine (de): 220.
Sala, Erio: 141, n.
Saliceti, Aurelio: 126, n.
Salvioli, Giuseppe: 117, n.
Sandonà, Alan: 21, n.
Sangallo il Giovane, Antonio (da): 316.

Sangallo il Vecchio, Antonio (da): 317.
Santarelli, Umberto: 130, n.
Santoncini, Gabriella: 76, n.; 77, n.; 111, n.
Santucci, Antonio: 174, n.
Sarti, Nicoletta: 19, n.
Sartori, Tiziana: 91, n.
Savelli, Marcantonio: 17, n.
Sbriccoli, Mario: 1 e n.; 19; 20, n.; 21, n.; 22; 83 e n.; 99 e n.; 100, n.; 103, n.; 174, n.; 183, n.; 184, n.; 185, n.; 186, n.; 211, n.; 213, n.; 220, n.; 306, n.
Scanaroli, Giovanni Battista: 141 e n.; 142 e n.; 196.
Scarabello, Giovanni: 23, n.
Scatena, Lorenzo: 307, n.; 308, n.; 333, n.
Scheppers, Victor: 269.
Schiappoli, Domenico: 24, n.; 26, n.
Schiera, Pierangelo: 63, n.
Schlosser, Hans: 21, n.
Schmid, Anton: 298.
Scholz, Richard: 25, n.
Schwerhoff, Gerd: 85, n.
Scirocco, Alfonso: 56, n.
Sciumè, Alberto: 2, n.; 20, n.; 130, n.;
Sclopis, Federigo: 133.
Scoca, Franco Gaetano: 328.
Sebregondi, Giuseppe Maria: 136, n.
Seidel Menchi, Silvana: 21, n.
Sellin, Thorsten: 9, n.; 34, n.; 58, n.
Selvaggio, Giulio Lorenzo: 17, n.
Servin, Antoine-Nicolas: 41 e n.
Severini, Marco: 257, n.; 307, n.
Siccardi, Cristina: 47, n.
Sicchiero, Gianluca: 119, n.
Sicuro, S.: 146.
Sigismondi, Francesca Laura: 83, n.; 84, n.; 85, n.
Signorotto, Gianvincenzo: 112, n.
Silvagni, L.: 255, n.
Silvani, Antonio: 230, n.
Simone, Anna: 94, n.
Simonetti, Luigi: 129.
Sina, Mario: 34, n.
Sinisi, Lorenzo: 119, n.; 120, n.
Sirovich, Gabriele Maria: 9, n.; 114, n.; 115, n.; 116, n.
Sismondi, Sismonde (de): 211.
Small, Carola M.: 15, n.
Smith, George W.: 52, n.
Sofia, Francesca: 75, n.
Solari, Gioele: 91, n.
Soranzo, Giovanni: 223, n.; 230, n.
Sorbelli, Albano: 328, n.
Southwood, Martin: 48, n.
Sovernigo, Piergiorgio: 16, n.
Spadoni, Domenico: 305, n.; 317, n.
Spadoni, Giovanni: 317, n.
Spagnesi, Enrico: 21, n.; 90, n.
Spinelli, Giovanni: 305, n.
Spinola, Ugo Pietro: 147, n.
Spizzichino, Jader: 62, n.
Stenchi, Tommaso: 221.
Storti, Claudia: 57, n.; 219, n.
Strayer, Brian E.: 106, n.
Subit, Henri: 203, n.
Suchecki, Zbigniew: 25, n.
Suringar, Willem Hendrik: 52, n.
Tabacchi, Stefano: 111, n.
Tanari, Luigi: 180.
Tarchetti, Alcesti: 7, n.
Tarello, Giovanni: 37, n.; 41, n.;
Tarozzi, Fiorenza: 180, n.
Tata Giovanni (Giovanni Borgi): 77, n.; 191, n.; 224 e n.

Tavilla, Elio: 6, n.; 39, n.; 142, n.
Tedeschini, Marcello: 327; 328 e n.; 329 e n.; 330 e n.; 331 e n.; 333.
Tega, Walter: 180, n.
Teodosio II, imperatore: 141, n.
Tergolina, Vincenzo (di): 322, n.
Tertulliano, Quinto Settimio Fiorente: 27 e n.
Tessitore, Giovanni: 58, n.; 276, n.; 339, n.
Thomas, Yan: 106, n.
Thuillier, Vincent: 34, n.
Tiraqueau, André: 17, n.; 45, n.
Tocqueville, Alexis (de): 50 e n.; 52, n.; 182; 198.
Tolomei, Giampaolo: 45, n.
Tomas y Valiente, Francisco: 119, n.
Tonelli, Tommaso: 55 e n.; 183, n.
Torelli, Pietro: 107, n.
Torquemada, Tomás (de): 323.
Torre, Federico: 180.
Torrigiani, Carlo: 55 e n.; 182; 198 e n.
Tosi, Giuliano: 193, n.
Tosti, Antonio: 124.
Toth, Lucio: 70, n.
Tournon, Camille (de): 64, n.
Trambusti, Vincenzo: 78, n.
Trasmondo, Pietro: 325 e n.
Travaglini, Carlo Maria: 10, n.; 71, n.
Traverso, Matteo: 39, n.
Trebbi, Giuseppe: 295; 296.
Treggiari, Ferdinando: 36, n.; 230, n.
Trombetta, Simona: 10, n.; 278, n.
Troplong, Raymond Théodore: 119, n.
Turnbull, Robert J.: 52, n.
Ugolini, Romano: 134, n.; 201, n.; 202, n.; 203, n.; 221, n.; 298, n.
Ulloa, Pietro: 56 e n.
Ulpiano, Gneo Domizio Annio: 16; 19, n.; 308.
Ungari, Paolo: 108, n.
Urieli, Costantino: 192, n.
Ursaya, Domenico: 84 e n.; 85, n.
Valadier, Giuseppe: 268, n.
Valditara, Giuseppe: 15, n.
Van Drenth, Annemieke: 47, n.
Vannicelli Casoni, Luigi: 172, n.
Varni, Angelo: 180, n.
Varrentrapp, Georg: 52, n.
Veca, Ignazio: 192, n.; 199, n.; 221, n.
Vegezzi Ruscalla, Giovenale: 54 e n.
Venturi, Franco: 39, n.; 87, n.
Venzo, Manola Ida: 62, n.; 150, n.; 267, n.;
Verdi, Orietta: 267, n.
Vergès, Jacques: 310 e n.
Vermeil, François-Michel: 41; 42 e n.
Vernacchia-Galli, Jole: 89, n.
Viaene, Vincent: 267, n.
Vicini, Giovanni: 328, n.
Vidari, Giovanni: 97, n.
Villetti, Alessandro: 61, n.
Vincent-Cassy, Mireille: 15, n.
Vincent, Bernard: 15, n.
Vinciguerra, Sergio: 20, n.; 77, n.; 78, n.; 83, n.; 133, n.; 134, n.; 135, n.; 136, n.; 137, n.; 140, n.;
Visceglia, Maria Antonietta: 112, n.
Visconti, Alessandro: 142, n.
Vitalini, Bonifacio: 18, n.
Viti, Paolo: 77, n.
Volpi, Roberto: 70, n.; 246, n.
Volpicella, Filippo: 56; 57 e n.; 58, n.; 118, n.; 182, n.; 194, n.
Voltaire (François-Marie Arouet): 40, n.
West, Tessa: 48, n.

Whitney, Janet: 47, n.
Würgler, Andreas: 64, n.
Zaccaria, Raffaella Maria: 77, n.
Zanettini, Girolamo: 24 e n.
Zanuso Francesca: 39, n.
Zarri, Gabriella: 63, n.
Zigarelli, Giuseppe: 193, n.
Zorzi, Andrea: 19, n.; 85, n.
Zucchini, Stefania: 16, n.

Volumi pubblicati

Monografie

1. Alessandro Agrì, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX–687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, *«Uno strumento molto delicato di difesa nazionale». Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, *«Non potete impedirla, dovete regolarla». Giustizia ed emigrazione in italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913),* 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, *«Ad meliorem frugem redire». Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali otto-novecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime,* 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVII^e siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]
11. Elisabetta Fiocchi Malaspina, *«Dans cette diversité, des principes d'unité»: intrecci transnazionali nei sistemi di pubblicità immobiliare tra Otto e Novecento*, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-01-5]
12. Pierpaolo Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, 2023, pp. 400 [ISBN 979-12-81621-03-9]
13. Luigi Trisolino, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, 2024, pp. 458 [ISBN 979-12-81621-04-6]

14. Dario Di Cecca, *Introduzione al socialismo giuridico francese*, 2024, pp. 152 [ISBN 979-12-81621-05-3]
15. Natale Vescio, *Quando al giovane Montesquieu piaceva la rivoluzione (inglese). Istituzioni, diritto e politiche pubbliche nelle* Lettres Persanes, 2024, pp. 116 [ISBN 979-12-81621-08-4]
16. Gianmarco Palmieri, *Le prigioni del papa.Cultura, legislazione e pratiche penitenziarie nello Stato pontificio (1831-1870)*, 2025, pp. 440 [ISBN 979-12-81621-09-1]

Collettanee

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]
2. *"Biblioteca abolizionista". Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]
4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]
5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].
8. *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, a cura di Andrea Errera, 2023, pp. 500 [ISBN 978-88-946376-8-7]
9. *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, a cura di Giuseppina De Giudici, Dante Fedele, Elisabetta Fiocchi Malaspina, 2023, pp. 212 [ISBN 978-88-946376-9-4]
10. *Diritto,minoranze e storie,* a cura di Rosalba Sorice, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-00-8]
11. *Tra diritto e religione. Dialoghi e influenze nella storia giuridica,* a cura di Marta Cerrito e Francesco Di Chiara, 2023, pp. 282 [ISBN 979-12-81621-02-2]

12. *Divenire persona. Saperi e transizioni,* a cura di Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone, Daniela Novarese, Giuseppe Speciale, 2024, pp. 230 [ISBN 979-12-81621-06-0]
13. *Avant l'État. Droit international et pluralisme politico-juridique en Europe, XIII^e^-XVII^e^ siècle,* dir. Dante Fedele, Randall Lesaffer et Pierre Savy, 2024, pp. 536 [ISBN 979-12-81621-07-7]

“Historia et ius”
Associazione Culturale - Roma
ISBN 979-12-81621-09-1